Quaderni di RM Rivista, 1

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio

a cura di

Federica Cengarle
Giorgio Chittolini
Gian Maria Varanini

Reti Medievali E-book

Monografie

1. Renato Bordone, *Uno stato d'animo. Memoria del tempo e comportamenti urbani nel mondo comunale italiano*, 2002
2. Marina Gazzini, *"Dare et habere". Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento*, 2002
3. Paola Guglielmotti, *Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale*, 2005

Quaderni*

1. *"Le storie e la memoria". In onore di Arnold Esch*, a cura di Roberto Delle Donne, Andrea Zorzi, 2002 (E-book Reading, 1)
2. *Papato e monachesimo "esente" nei secoli centrali del Medioevo*, a cura di Nicolangelo D'Acunto, 2003 (E-book Reading, 2)
3. *Alto medioevo mediterraneo*, a cura di Stefano Gasparri, 2005 (E-book Reading, 3)
4. *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*, a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, 2005 (Quaderni di RM Rivista, 1)
5. *Ebrei nella Terraferma veneta del Quattrocento*, a cura di Gian Maria Varanini, Reinhold C. Mueller, 2005 (Quaderni di RM Rivista, 2)

*La collana "E-book Quaderni" riunisce le due collane cessate "E-book Reading" e "Quaderni di RM Rivista" recuperandone la numerazione complessiva.

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio

Atti del Convegno di studi
Milano, 11-12 aprile 2003

a cura di

Federica Cengarle
Giorgio Chittolini
Gian Maria Varanini

Firenze University Press
2005

Indice

Giorgio Chittolini, *Giurisdizioni signorili nelle campagne lombarde in età visconteo-sforzesca: alcune questioni possibili.* 7

Jane Black, *The Visconti in the Fourteenth Century and the Origins of their Plenitudo Potestatis* 11

Alessandro Barbero, *Da signoria rurale a feudo: i possessi degli Avogadro fra il distretto del comune di Vercelli, la signoria viscontea e lo stato sabaudo* 31

Andrea Gamberini, *La territorialità nel Basso Medioevo: un problema chiuso? Osservazioni a margine della vicenda di Reggio* 47

Pierre Savy, *Costituzione e funzionamento dello "Stato vermesco" (fine del XIV-metà del XV sec.)* 73

Marco Gentile, *Giustizia, protezione, amicizia: note sul dominio dei Rossi nel Parmense all'inizio del Quattrocento* 89

Federica Cengarle, *La comunità di Pecetto contro i Mandelli feudatari (1444): linguaggi politici a confronto* 105

Nadia Covini, *In Lomellina nel Quattrocento: il declino delle stirpi locali e i 'feudi accomprati'* 127

Guido Castelnuovo, *Omaggio, feudo e signoria in terra sabauda (metà '200 – fine '400)* 175

Massimo Della Misericordia, *Dal patronato alla mediazione politica. Poteri signorili e comunità rurali nelle Alpi lombarde tra regime cittadino e stato territoriale (XIV-XV secolo)* 203

Paolo Pirillo, *Signorie dell'Appennino tra Toscana ed Emilia-Romagna alla fine del Medioevo* 211

Dario Canzian, *Signorie rurali nel territorio trevigiano al tempo della prima dominazione veneziana (1338-1381)* 227

Gian Maria Varanini, *Qualche riflessione conclusiva* 249

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio : atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, ISBN 88-8453-254-X (online), ISBN 88-8453-255-8 (print)

Giurisdizioni signorili nelle campagne lombarde in età visconteo-sforzesca: alcune questioni possibili

di Giorgio Chittolini

Obiettivo del nostro incontro è quello di vedere quali poteri signorili si esercitano nelle campagne, su quali fondamenti di legittimità, con quali strumenti, in che rapporto con l'autorità del principe e del comune cittadino, in che rapporto con le comunità e gli *homines*. Sono questi i problemi che si è cercato di mettere a fuoco fra le diverse questioni che signorie e feudi presentano e che non potranno essere qui affrontate.

L'idea di un seminario è stata occasionata dal fatto che presso il Dipartimento, e nell'ambito di una ricerca finanziata dal Cofin, si stanno svolgendo varie ricerche su questi temi, in relazione al ducato di Milano, per il periodo fra la metà del Trecento e la fine del Quattrocento. Si è pensato quindi di esporre e di discutere alcune di queste ricerche, e nello stesso di vedere, in rapporto alla situazione lombarda, alcuni esempi relativi ad altre aree italiane.

Ai partecipanti è stato inviato un breve elenco di punti da tener presente, se possibile, nell'esposizione della loro ricerca: punti che qui brevemente e in modo assai sommario richiamiamo.

a) Quale fondamento di legittimità, e quale riconoscimento della legittimità dei loro poteri rivendicano i *domini* (i signori rurali)?Per concessione–riconoscimento da parte dell'impero, dei Visconti e degli Sforza, di altri detentori di diritti e di giurisdizioni? In quale forma (feudo vero e proprio, *exemptio, immunitas, donatio, etc.)?* Per possesso *ex immemorabili?* per proprietà allodiale? Per una antica (parziale) concessione da parte del comune cittadino, in qualche modo mantenuta e riconosciuta?

b) Quali sono i modelli teorici e dottrinari che legittimano l'esercizio di diritti signorili, la concessione e il riconoscimento di essi da parte di un *princeps*? Di quali concetti e categorie del diritto romano, del diritto feudale si fa uso per dar forma a tali concessioni? (ad es. la *plenitudo potestatis* del principe, il conferimento del *mero et misto imperio*, termini più vaghi come *exemptio*, *immunitas*, la *separazione* di territori, etc.).

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio : atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, ISBN 88-8453-254-X (online), ISBN 88-8453-255-8 (print)

c) Quali poteri signorili si esercitano di fatto? poteri giudiziari (alta giustizia, bassa giustizia, appello)? poteri fiscali? diritti di mercato? diritti di polizia, del controllo del commercio delle biade? Ci sono obblighi *militari* (giornate di servizio, carreggi, guardie)?

d) Nell'esercizio di questi poteri, in che rapporto (di subordinazione, concorrenza?) i *domini* locali si pongono con i Visconti, o i loro principi territoriali? Con la città (anche in relazione al titolo del loro possesso)?

e) Di quali *officiales* i *domini* si valgono (cancellieri, sbirri, podestà rurali)?

f) Quali rapporti si stabiliscono fra i *domini* e le comunità? Esistono accordi, statuti? Rapporti di conflittualità? Piani di convergenza nei rapporti con la città, o con il *princeps?* Si riscontrano, fra i ceti e i gruppi (sociali, familiari) che compongono le comunità, posizioni differenziate? Anche a seconda del tipo di comunità (ci sono comunità forti che ad es. partecipano all'elezione del podestà, altre totalmente inerti). Quali forme assume il conflitto e quali sono i modi delle soluzioni del conflitto? Azioni violente? Suppliche al principe? Ricorso ai tribunali ducali? Quale atteggiamento da parte di questi? È sempre da tener presente il titolo del possesso

g) Chi sono i *domini* locali (signori, feudatari camerali, imperiali)? Sono antichi signori del luogo? Gente che viene dalla città nel contado, con un passato di mercanti, finanzieri etc. (dagli Scotti ai Borromei)? Condottieri? Funzionari illustri?

h) Specificità delle signorie ecclesiastiche.

i) L'attenzione alla signoria – esercizio di poteri su un territorio – come tema principale non esclude attenzione ad altre forme di relazioni di comando-fedeltà. Esistono legami di natura feudale/vassallatica fra i domini e gli uomini del territorio o alcuni di essi (*fideles*)? Servizio, fedeltà, obblighi particolari?

Quanto all'area di ricerca, risulta privilegiata, anche per i motivi sopra detti, la Lombardia visconteo-sforzesca; nell'ambito della quale si è cercato di mettere a fuoco situazioni differenti, anche a seconda dei caratteri geografici delle diverse zone: zone più urbanizzate, zone periferiche (rispetto a Milano), zone appenniniche di più riconoscibile tradizione signorile, area alpina.

Si è però cercato di operare alcuni confronti con altre aree dell'Italia settentrionale, esterne al ducato di Milano, per verificare punti di convergenza e differenze principali: in attesa di estendere il discorso e il confronto ad altre aree italiane, su questi e altri temi connessi all'esercizio di poteri signorili.

The Visconti in the Fourteenth Century and the Origins of their *Plenitudo Potestatis*

by Jane Black

On 26 September 1334 Azzone Visconti, by then *signore* of Milan, Bergamo, Cremona and Vercelli, granted Milanese citizenship and exemption from taxation to Franceschino de Sancto Gallo of Bergamo: «tibi Franceschino nato quondam Fineti de Sancto Gallo de Pergamo dilecto nostro volentes de nostri plenitudine potestatis gratiam facere specialem… »[1]. The document is one of the first surviving references by any Visconti to their *plenitudo potestatis*[2].

The phrase, *plenitudo potestatis,* from modest beginnings had come to embody the highest papal claims. It had originated as the expression defining, in ecclesiastical government, the distinction between pope and hierarchy: the pope could exercise jurisdiction over the whole church, bishops only in their own diocese[3]. In terms of law, fullness of power meant that the pope was both highest judge and supreme legislator in the church: just as the emperor was *lex animata* so the pope was *canon vivus* who was above the law and whose will had the force of law[4]. Linked to his role as legislator was the pope's authority to override existing law: thus Innocent III proclaimed early in the thirteenth century that «with the authority of our fullness of power, we can by right make dispensations above the law»[5]. It was Hostiensis who subsequently distinguished between everyday power (*potestas ordinaria*) and absolute power (*potestas absoluta)* that had to be invoked when the pope acted outside the law[6]. More extensive claims came in the late thirteenth and early fourteenth centuries with the conflicts of Boniface VIII's pontificate, when papalists began to assert that the pope had full powers not only in spiritual but in temporal affairs. It is in this period that there appeared phrases such as *plenitudo pontificalis et regie potestatis, regalis sive imperialis dignitatis plenitudo* and *utriusque potestatis et iurisdictionis plenitudo*[7]. By the fourteenth century *plenitudo potestatis* had thus acquired a truly awesome scope, and so the question arises by what authority Azzone and his descendants presumed to adopt such a prerogative for themselves.

In general terms the Visconti's plenitude of power can be seen in the context of its annexation by secular sovereigns: once the phrase had become the customary expression for the grand claims of papal sovereignty, it began to exercise an attraction for other rulers. During the reign of Frederick II it

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio : atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, ISBN 88-8453-254-X (online), ISBN 88-8453-255-8 (print)

was used by the imperial chancery[8] and at the beginning the next century all kinds of imperial documents issued by Henry VII referred to «plenitude of royal power»[9]. The phrase was used at the French court, appearing, for example, in Louis IX's 1254 reforming *ordonnance*, which gave the king the right to «proclaim, change, improve, add to or curtail» the law[10]. Philip IV issued his 1303 statute against private warfare «de plenitudine regiae potestatis»[11] and in 1315 and 1316 Louis X created peerages «de nostrae potestatis plenitudine»[12]. *Plenitudo potestatis* appeared too, and remarkably early, in documents associated with precariously established Italian *signori*: Azzone Visconti's references to his plenitude of power were not unique. The Bonacolsi, for example, regularly acted on the strength of their plenitude of power at the beginning of the fourteenth century. Thus a concession was granted on 17 April 1300 to Corradino Gonzaga by Guido Bonacolsi, *signore* of Mantua, «ex suo arbitrio et potestatis plenitudine, de certa scientia»[13]. Even so dubious a ruler as Guecellone da Camino, who in 1322 had already lost his position as *signore* in Treviso, can be seen granting a tax exemption «de sue plenitudine potestatis et meri et mixti imperii quod sui antecessores habuerunt et nunc habet ipse»[14]. The Scaligeri likewise issued decrees and privileges *de plenitudine potestatis*. In 1324 Cangrande della Scala in a dispute between the commune of Bassano and Niccolò di Rovero acted, «ex vigore nostri arbitrii et de nostre plenitudine potestatis ex certa scientia»[15]. Again in 1328 Cangrande, «by imperial authority vicar general of Verona, Padua and Vicenza», expressed his wish to grant the castle of Vighizzolo to his loyal supporter, Spinetta Malaspina, «de nostre plenitud<ine potestatis>»[16]; and in 1331 Alberto II and Mastino II renewed a grant of tax exemption made earlier by Cangrande to the convent of Santa Caterina «ex nostri capitaneatus officio et de nostre plenitudine potestatis ac ex certa scientia»[17].

With regard to the appropriation of plenitude of power by emerging *signori*, there is one obvious explanation: they were desperate to be seen as princes. Certainly the Bonacolsi's reference to their plenitude of power at the turn of the century was in keeping with their notorious pretensions to absolute sovereignty[18]. Perhaps the closest analogy to the Visconti can be found in the regime of the Scaligeri, who were attempting to establish themselves and their reputation during the 1320s and 1330s. Cangrande's success in conquering Verona and Vicenza had made them the most powerful family in North Italy and himself «the grandest, the most powerful and the richest tyrant in Lombardy from Azzolino da Romano to the present day»[19]; «quodcunque voluit, obtinuit», it was said[20]. Cangrande was as skilful in creating a princely image as he was in imposing his authority by force and diplomacy. Since the end of the thirteenth century the Scaligeri had been attempting to disguise their *parvenu* origins by a series of aristocratic marriages and titles of nobility[21] and Cangrande fostered an image which put him on a par with the greatest princes. His spectacular entourage was unique in contemporary Italy[22]. The amazing displays of pageantry and hospitality which he laid on in 1327 and 1328 for the coronation of Lewis IV in Milan and the capture of

Padua outshone even the Emperor[23]. By the mid-1320s the Trevisans were predicting «within a year he will be king of Italy»[24]; and so convinced had the Scaligeri become of their own authority, that Cangrande's successor, Mastino II, ordered a jewelled crown to be made in preparation for his coronation as King of Lombardy[25]. The Scaligeri's assertion of the traditional papal and imperial prerogative of plenitude of power is perfectly consistent with such image-making[26].

Azzone too was keen to foster an image of authority not least because his family had suffered such a reverse of fortune in the 1320s. Cities which had previously come under Visconti rule, or least protection, had withdrawn their allegiance: Piacenza, Lodi, Alessandria, Tortona, and even Milan itself for a few weeks in 1322, had rebelled. Bergamo, Novara, Cremona and Bobbio abandoned the regime in 1327 when the Emperor Lewis IV turned to the Visconti's Ghibelline enemies and Galeazzo I was ousted from Milan for the second time, ending up in prison with the rest of his family. On Galeazzo's death in 1328 Visconti fortunes were truly at their nadir. Azzone would have to pay a huge sum to Lewis[27] for a new imperial vicariate in Milan, but that would be just the beginning of his recovery. Nevertheless by the time he died in 1339, he had made himself master of Lombardy and *signore* of Milan, Piacenza, Cremona, Como, Vercelli, Novara, Brescia, Bergamo and Lodi. The regime he created, like those of other *signori*, was not just based on strength and diplomacy: Azzone launched a programme to transform the Visconti into monarchs. This agenda he bequeathed to his successors: from that point, despite setbacks, the Visconti never deviated from their key ambition to establish themselves as princes in Lombardy and beyond.

Azzone's activities in this context, as is well known, were varied and energetic. Like the della Scala he sponsored festivities on an extravagant scale[28]. He initiated a building progamme to glorify Milan which included a palace for himself which left people, in the words of Fiamma, «thunderstruck in ecstatic admiration»[29]. Giotto decorated the new great hall with an impressive fresco in which Azzone was depicted taking his place among the leaders of the world's great nations: Hercules and Hector, Attila, Aeneas and Charlemagne[30]. His quest for princely status extended to his coinage: Azzone had a series of at least twenty-five coins minted in Milan of ever increasing flamboyance: he began by introducing his own initials; then he dispensed with the emperor's name, spelling out his own in full; finally he ordered the Visconti viper to be substituted for the cross of the Milanese commune[31]. As he acquired other cities, he continued to publicize his domination in regal style, through personalized local coinage[32].

Azzone's references to his *plenitudo potestatis* might appear simply to express the desire he shared with other *signori* to parrot the language and trappings of monarchy. But closer comparison between Visconti documents and those of other regimes reveals significant differences. Whereas Azzone and his successors relied confidently on plenitude of power in itself to express their authority and give force to their edicts, the Bonacolsi, Scaligeri

and Caminesi preferred the added security of established formulae. Guido Bonacolsi, in the example cited above from 1300, authorized Corradino Gonzaga to acquire the lands of the imprisoned Bonaventurino Zanicalli «*ex suo arbitrio* et potestatis plenitudine»; and this was the form of words followed in his other concessions[33]. As jurisdiction handed from commune to *signore*, *arbitrium* implied wide executive and legislative powers and was the essence of the authority conceded to Guido by the general council of Mantua in 1299[34]. Again in 1322 Guecellone da Camino, granted tax exemption «de sue plenitudine potestatis *et meri et mixti imperii* quod sui antecessores habuerunt et nunc habet ipse»[35]; he had received «merum et iustum imperium et arbitrium generale secundum eius beneplacitum» from the general council of Treviso in 1313[36]. Similarly in 1324 Cangrande overruled the statutory limits for appeal, «*ex vigore nostri arbitrii* et de nostre plenitudine potestatis»[37]; he had been expressly given *arbitrium* by the general councils of Vicenza and Verona back in 1312[38]. In granting the castle of Vighizzolo to Spinetta Malaspina, the renowned and experienced notary and scholar, Benzo da Alessandria, drew up a diploma which was couched in similar terms: «*vigore arbitriorum nostrorum* et de nostri plenitudine potestatis»; the charter of Alberto and Mastino endowing the convent of Santa Caterina in 1331 too was made «*ex nostri capitaneatus officio* et de nostre plenitudine potestatis»[39]. On the other hand, when Azzone and his successors Luchino and Giovanni issued grants using plenitude of power, they routinely omitted to seek any additional supporting authority. Thus Azzone says in 1334 simply, «we wish to grant a special favour to Franceschino de Sancto Gallo from our plenitude of power *(volentes de nostri plenitudine potestatis gratiam facere specialem»*[40]. In his 1336 confirmation of the right of Molotono de Muzzo of Bergamo to collect duties, he annulled any contrary concessions «eciam de nostre plenitudine potestatis»[41]. In 1339 Giovanni and Luchino conceded exemption from the salt tax to the village of Romano solely «de nostra liberalitate et plenitudine potestatis»[42]; and in 1343 they issued their decree on justice simply «de nostrae plenitudine potestatis»[43]. This formula was identical to that used by emperors, whose plenitude of power was deemed sufficient in itself to provide their commands with all necessary force. Thus in 1329 Lewis IV granted Azzone the vicariate «ex certa scientia de nostre plenitudine potestatis»[44]. Such usage by the early Visconti, even more audacious than that of other *signori,* could be interpreted as a statement of their unique monarchical ideology.

Assumption of *plenitudo potestatis* by parvenu dynasties such as the Visconti raised difficult questions that did not confront established sovereign powers. The way in which the emperor, the pope and the kings of France expressed their prerogative was a declaration in itself of the nature of their authority: papal plenitude was described as «plenitudo *pontificalis et regie* potestatis»[45], «plenitudo *ecclesiasticae* potestatis»[46], «*apostolicae* plenitudo potestatis»[47]; or it could be explained in a short phrase: «plenitudo potestatis quam habet quia est vicarius Christi»[48]. The emperors spoke of their «*imperatorie* plenitudo potestatis»[49] or, more frequently in the early

fourteenth century, of their «plenitudo potestatis *regie*»[50]. The French kings, too, issued laws and privileges «de plenitudine *regie* potestatis»[51]. But papal, apostolic, royal or imperial power were levels of authority far surpassing anything to which petty *signori* could lay claim and there was no comparable idiom with which the early Visconti could encapsulate their status. Issuing decrees or concessions simply *de plenitudine potestatis* therefore left the theoretical basis of the early Visconti's pretensions in limbo.

It has been suggested that *plenitudo potestatis* was an aspect of the imperial vicariate acquired by so many *signori* in the fourtenth century[52]. Such diplomas, however, did not include the concession of *plenitudo potestatis*. Azzone himself simply received «merum et mixtum imperium et omnem iurisdictionem et exercitium»[53]. Moreover there is the problem that between 1329 and 1355 none of the Visconti possessed an imperial title[54]. The diplomatic situation in which Azzone had acquired his vicariate had been uniquely complex, with the result that his title was annulled almost as soon as it had been acquired. His motives for laying out a large sum to Lewis IV for the title were diplomatic and military: in early 1329 he wanted to forestall an imperial invasion and re-enter Milan. But the anxiety which this had aroused at the papal court and the consequent renewal of the interdict and excommunication, together with the threat of a French invasion, had led Azzone to re-open negotiations with Pope John XXII and finally to submit to his authority. Thus it happened that the confirmation of the imperial diploma on 23 September 1329 took place at the very moment when the *curia* had accepted his return to obedience (15 September) and by 26 November Azzone had officially accepted an apostolic vicariate instead[55]. Given his rapid volte-face in favour of the papacy, it is unlikely he harboured any conscious intention to use an imperial diploma as the foundation for a claim to plenitude of power.

There is, on the other hand, the possibility that the Visconti believed plenitude of power had been granted to them by their subjects. The surviving documents of Azzone's election to the position of *dominus* in the various communes he seized do not specifically mention plenitude of power; nevertheless, they appear to encapsulate its central feature, i.e. authority above the law. In Milan the general council agreed to hand over to him all their legislative powers and the right «wholly or partially to annul, revoke, add to, curtail, change, supplement, correct, interpret and clarify the laws of Milan» as he saw fit[56]. Similarly in the *proemium* to the new statutes issued in Como later that year, the legislative powers of the commune were expressly handed over: namely «the unrestricted and universal power (*arbitrium*) and authority (*bailiam)* to act... over, against, beyond or outside the terms of the statutes of the city; to inflict punishment and proscription; to make laws; to disburse communal revenue and to issue statutes, provisions and privileges». To reinforce these powers, it was added that «whatever the *signore* himself orders or decrees by letter or other means is to be considered law and must be obeyed by [the people] as a permanent enactment»[57] in Vercelli (the only

other of Azzone's acquisitions for which there survives the complete record of his election) it was agreed too that «whatever Azzone ordains regarding the city shall be authoritative, binding and the law of Vercelli» and that he was to enjoy the same legislative powers of the commune itself, «notwithstanding any statutes, ordinances, provisions, counsel or legislation to the contrary»[58]. Again there is no express mention in any of these of *plenitudo potestatis*. But other sources suggest that it was a prerogative linked to popular sovereignty and transferred in accordance with the *lex regia* from people to prince. Cynus of Pistoia in his *Commentary on the Codex,* composed c. 1312-1314, concluded that the emperor enjoyed plenitude of power before his coronation by the pope: his authority came from his election by the German princes through the *lex regia* as a result of which he enjoyed the rights associated with *plenitudo potestatis*[59]. Writing in the 1320s, Marsilius of Padua, too, saw the source of plenitude of power in the people (the so-called «human legislator»)[60]. These authors were echoing an earlier tradition, articulated in the late twelfth century by the canonist, Huguccio, who wrote: «all authority to pass laws and canons was granted by the people to the emperor and by the church to the pope and from this is understood to have originated their plenitude of power»[61].

Usage in other signorial regimes, too, shows that plenitude of power was thought to come from the people. Members of the general council of Mantua, ratifying Guido Bonacolsi's expenditure on buildings in 1308, declared that he was acting «from his *arbitrium* and from the plenitude of power solemnly conceded and bestowed on him by the commune of Mantua»[62]. Even after he had been granted a vicariate, the same assumption was made by Rinaldo Bonacolsi in 1324: as imperial vicar of Modena and Mantua, he conceded to the Gonzaga family the right to buy certain properties, «acting on the authority (*arbitrium)* and plenitude of power he exercised in those areas, [prerogatives] transferred to him by the communes, people and councils of these cities»[63]. There is a further example from Modena of a commune's expressly granting plenitude of power to its new *signori*. In 1336, when Obizzo and Niccolò d'Este took over the city, a statute was passed appointing them «perpetui et generales domini civitatis». Along with an extensive list of executive and legislative powers, it was decreed that «the area ruled by the commune of Modena together with full authority (*baylia*), plenitude of power and control is to be handed over to the two *signori* by the commune of Modena»[64]. Finally, Mastino della Scala referred in 1338 to the two prerogatives of «plenitude of power and control (*arbitrium*), both of which,» he said, «we have the honour to possess in the city, district and diocese of Verona with God's mercy and through the statutes of the commune and people of Verona»[65]. Whether the Visconti had any notion that their own *plenitudo potestatis* came from the people when they first began to employ the term in the 1330s and 1340s is not made clear. But, as has been seen above, circumstances then meant that the prerogative was unlikely to have been associated with the imperial vicariate. On the other hand, the idea of a link between plenitude of power and popular sovereignty certainly had contemporary currency.

New possibilities arose when in 1355 Emperor Charles IV granted a vicariate to Matteo, Bernabò and Galeazzo, who had assumed joint rule of the Visconti dominions the previous year. The diploma still did not specifically include plenitude of power but was much fuller than earlier vicariates, granting «plenam, meram, et liberam ac omnimodam liberalem et gladii potestatem et iurisdictionem nec non merum, absolutum et mixtum imperium vice et auctoritate nostris et sacri imperii». They were given control over the punishment of criminals, imposition of fines, hearing of civil cases and of appeals which normally went to the emperor, the power to raise taxes and punish rebels against the empire; in short, they were to possess «all the superiority and jurisdiction» which the emperor himself enjoyed[66]. Despite the seeming prestige their new status, the brothers at first continued to use the title of *dominus generalis* granted by their subject communes[67], and only gradually began to refer to their new vicarial position in official documents[68]; from 1360 both Bernabò and Galeazzo regularly called themselves only vicars general in their acts and correspondence[69]. These years saw increasingly frequent references to plenitude of power from the Visconti, but because of the dual nature of their authority, both popular and imperial, the source of their *plenitudo* remained ambiguous. Evidence suggests that their own conception of its derivation mirrored their initial hesitation and subsequent growing reliance on their new title. In 1357, writing under their traditional title «generales domini», Bernabò and Galeazzo annulled a grant of land made by Matteo I and gave it to one of their followers, Giordano Clerico de Clericis «ex nostre plenitudine potestatis tanquam domini Mediolani»[70], indicating that plenitude of power was perceived as coming from the commune. In a second example from 1366, Bernabò, writing as «imperialis vicarius generalis», decreed that his wife, Regina della Scala, should be granted assorted lands «de nostra et imperialis potestatis plenitudine»[71], so suggesting that he had acquired plenitude of power both from the commune and from the emperor as an aspect of the vicariate[72]. The two documents imply that by the 1350s and 1360s the Visconti had become aware that the origins of their plenitude of power was a problem which had to be addressed. Uncertainty continued, however: indeed the vicariate proved a precarious source of authority. It had been granted for life to the brothers and their heirs, «but only so long as they maintained their loyalty and obedience to the empire»[73], and when the new emperor, Wenceslas, fell out with them in 1372, he withdrew the privilege. This did not stop Bernabò, Galeazzo or his son, Giangaleazzo, who succeeded in 1378, from continuing to use the title, nor from asserting plenitude of power. But Giangaleazzo, if not Bernabò, was sufficiently disturbed by his anomalous status to procure a renewal of the vicariate in 1380[74]. The importance Giangaleazzo attached to this office can be measured by the fact that Wenceslas was able to use the conditional nature of the title to extract multiple payments for its continuance[75]. But again, there was never an express grant of plenitude of power.

The omission was finally remedied after 1395 once Giangaleazzo had been made duke of Milan. The solemnity of the coronation and splendour of the

celebrations were designed to emphasise the momentous significance of the dynasty's elevation to permanent sovereignty[76]. But apart from the right to create fiefs, the 1395 diploma itself did not clearly spell out what powers were conferred: Giangaleazzo and his heirs were simply to enjoy the rights and status of imperial dukes and princes[77]. The diploma did not satisfy Giangaleazzo, who insisted on further titles over the next two years. The most significant was the diploma granted on 13 October 1396[78], whose purpose was threefold: to extend the ducal title beyond the confines of Milan, to make detailed arrangements for the succession and to create the new title of Count of Pavia. But in addition to these practical arrangements, the new diploma explicitly granted Giangaleazzo *plenitudo potestatis*: thenceforth it was to be understood that the duke was entitled «to manage, discharge and administer (*gerere, facere et expedire*) in the duchy... that which we and [other] kings of the Romans and emperors have the power to manage, discharge and administer *even from plenitude of power*»[79]. There is no doubt that the diplomas were in practice drawn up by Giangaleazzo and his chancery, reflecting his own ambitions. It was joked at the time that Wenceslas had provided him with a blank parchment, complete with imperial seal, for him to fill in as he pleased[80]. The desire for an express grant of plenitude of power emphasized the misgivings surrounding Visconti pretensions hitherto, doubts of which Giangaleazzo must have been conscious. Thus he was quick to broadcast the authorization he now had for employing plenitude of power: in the charter issued to the university of Piacenza on 1 January 1399 he wrote, «since naturally we wish to enrich our ducal monarchy with learning and virtue», he was minded to have the university set up «from our plenitude of power, as conceded to us and our heirs by the imperial office (*a Caesarea dignitate*)»[81].

* * *

When Azzone Visconti first began to assume plenitude of power, it was not that he was taking advantage of the latest legal opinion: contemporary jurists still worked on the understanding that such a prerogative was associated with the unchallenged sovereignty of popes, emperors and kings. It was the *signori* who took the initiative, leaving lawyers the task of incorporating their claims into a new legal framework. But it was a gradual process.

Albericus de Rosate, the most eminent jurist in Azzone's circle[82], was one of the few Italian lawyers to examine the meaning of plenitude of power in a secular context. *Plenitudo potestatis* allowed the emperor the luxury of acting with legality yet outside the law. In his analysis he listed the various means by which the emperor could confiscate property: he could do so by passing a general law which might lead to the loss of property (for example, through taxation); or through a court judgement (*sententia*) or a contract; or by exercising his judicial authority and issuing a fine or a court order. None of these acts required the ruler to circumvent the law. Finally he could do so in a rescript; but rescripts were not valid if they were *contra ius, ius* meaning not

merely law in general but individual rights[83]. The emperor could not dispose of his subjects' property by this kind of executive order «unless he were willing to use *plenitudo potestatis*»[84]. Albericus conceded that «a rescript which completely ignores or gravely prejudices the rights of another should not be granted»[85], but allowed that, with *plenitudo potestatis*, the emperor could act at will. Albericus thus clarified the theory of plenitude of power from the point of view of secular authority and was responsible, together with Cynus de Pistoia, for bringing into Italy a concept of monarchy which had been suggested by French lawyers such as Petrus Bellaperticus and Jacobus de Ravannis[86]. Albericus composed his commentaries on the *Digest* and *Codex* before 1345 and by that time the Visconti and other *signori* had long been using *plenitudo* in their official acts. And yet his discussions focus wholly on emperor and pope: nowhere does he suggest that the Visconti were endowed with *plenitudo*. On the other hand his confirmation that *plenitudo potestatis* was a tool for allowing secular rulers to get round established laws and rights had immense potential.

The Milanese jurist, Signorolus de Homodeis (d. 1371), was just as much involved in local affairs as his contemporary Albericus during the years after 1330 when the Visconti were establishing their regime. From 1330 to 1362 he was a member of the Milanese *Collegium Iurisconsultorum*; in 1351 he was appointed by Giovanni Visconti to help revise the statutes of Milan and he was invited by Galeazzo II to a chair at the University of Pavia when it was first re-established in 1361[87]. Whereas Albericus was unwilling to break the mould and remained diffident about the monarchical pretensions of the Visconti, Signorolus appears to have enthusiastically embraced the new world of the *signori*. Signorolus, indeed, appears to have been the first of the Milanese lawyers to take the decisive step and give the Visconti the full role of prince in their own dominions. In one instance he was asked to give an opinion in a dispute between Parma and Cremona over customs duties[88]. A particular aspect of the case was to be judged by their joint Visconti ruler; Signorolus concluded that, when it comes to carrying out the will of the *signore*, «what pleases the prince has the force of law, as it says in the *Institutes*»[89]. In 1343, fearful lest rebels should find refuge within his own lands, Luchino Visconti issued the order which appears as the first law in the *Antiqua ducum Mediolani decreta*. It takes the form of a letter to the «potestati, sapientibus et communi» of Piacenza, stating that any criminal or person proscribed in a Milanese court should be considered such in Piacenza too. Appended to the decree is a list of the other communes who received the same letter, a cumbersome procedure which reflected the fact that each city had made its own pact with the Visconti and was treated as a separate entity, their interrelationship being left undefined[90]. Thus Luchino was not, in this instance, attempting to legislate for all his territories as a unit but was showing his respect for the traditional independence of the communes. Signorolus, on the other hand, was more sympathetic to the Visconti's overall aspirations of to be considered territorial princes. In a *consilium* composed some time after Luchino's death,

he debated the status of this injunction. «The letter» he insisted, «should be seen as a general law» and not merely as a communal statute. «The late revered Luchino determined that lands subject to his rule, which in other ways enjoyed separate jurisdiction, should join together in respect of proscription and have the benefit of unity with each other»[91].

It is in the context of conceding a quasi-royal position to the Visconti that Signorolus's acceptance of their claim to *plenitudo potestatis* can be seen. When Giovanni Visconti approved the sale of a tax farm «ex plenitudine potestatis sue» Signorolus was happy to support Giovanni's prerogative in the course of the resulting dispute[92]. A tax issued on such a basis overrode, in his opinion, the right to exemption of a particular religious house. First of all he demonstrated the existence of a just cause, the accepted precondition whenever individual rights were to be undermined by plenitude of power. In this instance peace and security had to be protected in unhappy times by mercenary troops, who needed to be paid; it was only fair that, as prime beneficiaries of defence expenditure, religious houses should contribute[93]. Giovanni's concession of a tax farm, being based on plenitude of power used with just cause, had the effect of annulling the well founded privileges of the convent. In such ways the Visconti claim to *plenitudo potestatis* first began to be acknowledged in the legal profession, a recognition which for Signorolus went hand-in-hand with the notion that the Visconti were endowed with imperial privileges. For him that idea was unconnected to Charles IV's vicariate, which was not granted until after the deaths of Luchino and Giovanni. His thought appears rather to have paralleled that of his contemporary Bartolus whose concept of *civitas sibi princeps* owed its existence, similarly, not to formal diplomas but to the practical necessities of governing independent city-states[94].

By the time Baldus accepted an invitation from Giangaleazzo Visconti to lecture at Pavia in 1390, he was Italy's most renowned jurist and his presence there until his death in 1400 brought prestige to the new university and to the regime. His eminence gave him a redoubtable independence and, though willing to support Giangaleazzo where possible, his reputation was such that he did not feel obliged to temper his opinions. In his writings the essential paradox at the heart of *plenitudo potestatis* emerged. Plenitude of power had always had two sides: it symbolized, on the one hand, unique supremacy and was employed in this sense by the emperor and other heads of state. But at the same time plenitude of power was the means by which a ruler could override existing laws and rights. It was both a badge of sovereignty and an instrument of injustice. The inherent contradictions are reflected in Baldus's ambivalent attitude to plenitude of power: he recognized that it was an impressive attribute of monarchy but distrusted its role in government. Given his punctiliousness, it is perhaps not surprising that he was suspicious of a prerogative which could be used as a means of by-passing established law. He contrasted behaving with propriety with acting from plenitude of power: «those things are presumed to be done properly (*decenter*) and not from plenitude of power»[95]. One of his emphatic and much quoted definitions

of *plenitudo* reads: «plenitude of power is plenitude of authority (*arbitrium*), subject to no compulsion and limited by none of the rules of public law». This lack of restraint had alarming consequences: «The prince is able to favour the less fair over the fairer and the worse over the better; since he is not bound by anything, he can please himself»[96]. Much had changed in the decades since Albericus assumed that plenitude of power belonged solely to established sovereigns. According to Baldus it made little difference whether *plenitudo* was claimed *de iure* or *de facto*[97]: «since plenitude of power beyond normal territorial jurisdiction is based on entitlement,» he said, «it must have some sort of privilege to stand on, but that could be either an imperial grant or a long standing custom»[98]. Plenitude of power was a phrase which was thrown about by all and sundry: «All the Lombard *signori*» , he wrote, «routinely use the phrase "de plenitudine potestatis" relying on some kind of theory and established practice and acting as if they had a right to the expression and its reality; and, [saying so] without prejudice to the law, I do consider that their words should be trusted. After all it is hardly likely that they would use an expression with no foundation»[99]. For his own part, he wrote, «I have always accepted plenitude of power and regarded the assertions of all those *signori* as legitimate»[100]. Baldus's hostility to the way in which plenitude of power was being abused was nowhere more starkly revealed than in his opinion of the grant of two *castra* made by Emperor Charles IV to the Malaspina family, later confirmed by Wenceslas. These lands were not, according to evidence submitted by the original owner, the emperor's to give and, as Baldus pointed out, «if one noble seizes the holding of another on imperial authority, [the law says] he has to return it together with any revenues which have accrued»[101]. The Malaspina concession was therefore invalid: «for the emperor may not, simply on his own authority, give permission for someone to expel a just and lawful owner»[102]. The difficulty was that the grant had been made *ex plenitudine potestatis*. But Baldus was adamant: «it makes no difference that the words "de plenitudine potestatis" were used; for plenitude of power means plenitude of good and laudable power, not that which is disgraceful and tyrannical... This thoughtless and abusive device, which princes utilize these days in their rescripts, should be totally eradicated from royal courts»[103]. The *consilium* encapsulated Baldus's attitude to plenitude of power: in practice it was being used for just those «disgraceful and tyrannical» purposes that he had denounced.

With regard to the Visconti, too, Baldus found it difficult to conceal his contempt for the triumph of plenitude of power over law and justice. The treasury had confiscated a house as payment for a debt owed by a certain Thomas, and Giangaleazzo had given the property «ex certa scientia et de plenitudine potestatis» to Benentono, a rich property owner from Piedmont. Subsequently a third person claimed that the house had been pledged to him as security for money owed and that he had effectively been robbed by the treasury. Baldus was confident that this claim was the stronger in law: «Benentono ought to return the house, [which Giangaleazzo gave him]

because it is universally acknowledged that "first in time is stronger in law"»[104]. On Benentono's side all that could be said was that «he possessed the house in good faith and with a decree from the prince; or indeed, it should rather be said that where a decree is involved there is no need for good faith… For the prince can, with cause, take someone's property… Moreover the donation included the words "ex certa scientia et de plenitudine potestatis" and where these words are incorporated, it would be like sacrilege to disobey (always assuming the donor has such power)»[105]. Again there was right in law and there was plenitude of power. Baldus himself put it frankly at the end of the *consilium*: «this is a problematic case because on the one side you have fairness and on the other you have supreme power… I would not counsel in any other way because the case touches the interests of our magnificent *signore* and the decision rests with the Council of Justice, not with me»[106]. Baldus had stressed in his lectures that *plenitudo potestatis* was meant to be used sparingly[107]; but in practice it had become commonplace. The implications were negative: he contrasted *plenitudo potestatis* with *plenitudo honestatis*[108]. He saw the Visconti getting round established laws and rights by liberal use of their claim to plenitude of power, but there was no going back: «if anyone were to call into question the powers of the *signori*,» he wrote, «he would destroy the effectiveness [of their rule] and I would not put forward any such opinion because I would not want to turn the world upside-down»[109]. Whatever reservations he had about the Visconti and *plenitudo*, their system of grants, privileges and decrees now depended on its use. Baldus had to work within a system of government where, as he put it, «the prince, motivated by any objective, however trivial, can do whatever he wants from plenitude of power»[110].

The hundred years since the early Bonacolsi's references to their plenitude of power had seen the consolidation of signorial regimes in terms of legitimacy and bureaucratic organization. During that time *plenitudo potestatis* was employed increasingly as one of the means by which the Visconti could impose their will on an existing network of rights; in the fifteenth century plenitude of power would continue to flourish as a fundamental component of the government of Milan. The final concession of the prerogative by Wenceslas to Giangaleazzo marked a key stage in the formal legitimization of Visconti rule but, as Baldus's works forewarned, later lawyers would be adept at finding ways round the indiscriminate use of a tool which threatened established privileges and the laws of property.

Note

[1] C. Santoro, *La politica finanziaria dei Visconti. Documenti*, vol. I, Milan 1976, p. 7.

[2] Examples of Azzone's use of plenitudo are rare, in part because of the paucity of documents surviving from his rule; but the 1353 statutes of Bergamo provide another example in the confirmation of the right of Molotono de Muzzo of Bergamo to collect duties on wood carried on sections of the Serio and Brembo rivers which Azzone had given on 15 November 1336 «auctoritate nostra et comunis nostri Pergami et de nostre plenitudine potestatis»; at the end of the statute he annulled contrary laws «eciam de nostre plenitudine potestatis» (*Lo Statuto di Bergamo del 1353*, ed. G. Forgiarini, Spoleto, 1996, pp. 355-357).

[3] «... in partem sollicitudinis non in plenitudinem potestatis». See R. L. Benson, «*Plenitudo potestatis»: evolution of a formula from Gregory IV to Gratian, in Collectanea Stephan Kuttner, Studia Gratiana,* vol. XIV, Bologna 1967, vol. IV, p. 198; J. A. Watt, *The use of the term «plenitudo potestati» by Hostiensis*, in *Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law*, eds. S. Kuttner and J. J. Ryan, Vatican City 1965, p. 161. Benson («*Plenitudo potestatis»* cit.) cites some of the literature on the history of the term. More bibliography may be found in K. Pennington, *Pope and Bishops: the Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, Philadelphia 1984.

[4] Watt, *The Use of the term* cit., pp. 164-165.

[5] «... secundum plenitudinem potestatis de iure possumus supra ius dispensare» (Benson, «*Plenitudo potestatis»* cit., p. 197, n. 7).

[6] Watt, *The Use of the term* cit., pp. 166-168.

[7] W. McCready, *Papal «plenitudo potestatis» and the source of temporal authority in late medieval papal hierocratic theory*, in "Speculum", vol. XLVIII, 1973, p. 655.

[8] For a discussion of the early use of «plenitudo potestatis» at the imperial court see E. Schubert, *König und Reich: Studien zur spätmittelalterlichen deutschen Verfassungsgeschichte*, Göttingen 1979, pp. 128-139.

[9] A privilege was issued in 1310 to the count of Guelderland «de plenitudine potestatis regie» to collect tolls, (*M[onumenta] G[ermaniae] H[istorica*], *Legum sectio* IV, *Constitutiones* IV pt. 1, nr. 429, p. 373); in the same year Henry VII appointed his son John, king of Bohemia, to the position of imperial regent «de regie plenitudine potestatis», (*ibidem*, nr. 444, p. 389); in 1311, he announced laws quashing the reprisals and banishments which had been passed against his enemies in Lombardy and Tuscany «ex nostre plenitudine potestatis», (*ibidem*, nr. 563, p. 523); in 1311 the archbishop of Mainz was restored to certain rights near Dietfort «de plenitudine regie potestatis», (*ibidem*, nr. 678, p. 648.). The bishop of Eichstätt was absolved of charges of usury in 1311 «de plenitudine regie potestatis» (*ibidem*., nr. 680, p. 649).

[10] «Omnia ergo singula supradicta, que pro subditorum quiete duximus ordinanda, retenta nobis plenitudine regie potestatis declarandi, mutandi, vel etiam corrigendi, addendi vel minuendi... volumus observari». *Ordonnance pour la réformation des mœurs dans Languedoc et Languedoil*, published in J. Isambert, *Recueil Général des Anciennes Lois Françaises*, Paris 1822-33, vol. I, p. 274. See also A. Gouron, *Royal 'ordonnances' in medieval France*, in *Legislation and Justice*, ed. A. Padoa Schioppa, Oxford 1997, p. 62.

[11] Isambert, *Recueil* cit., vol. II, p. 808; J. Krynen discusses the use of the phrases «certa scientia», «auctoritas regia» and «plenitudo potestatis» in French royal ordinances in the fourteenth century in *«De nostre certaine science... » Remarques sur l'absolutisme legislatif de la monarchie medievale Française*, in *Renaissance du Pouvoir Legislatif et Genèse de l'Etat*, eds. A. Goron and A. Rigaudiere, Montpellier 1988, pp. 57-69.

[12] Isambert, *Receuil* cit., vol. III, pp. 119 and 151.

[13] Quoted in P. Torelli, *Capitanato del popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della signoria bonacolsiana*, in "Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova", n. s., vols. 14-16 (1923), p. 114. The author cites further examples from 1304 and 1305 (p. 115); 1308 (pp. 116, 118) and 1324 (p. 147).

[14] G. B. Verci, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, Venice, 1786-91, vol. IX, Doc. 950, p. 23.

[15] Verci, *Storia* cit., vol. IX, Doc. 973, p. 55.

[16] 16 September 1328; the document is published by G. Biadego, *Tre documenti Scaligeri riguardanti Spinetta Malaspina*, in *Miscellanea di Studi Storici in onore di Giovanni Sforza*, Turin 1923, pp. 195f. It is described and reproduced by A. Bartoli Langeli, *Diplomi scaligeri*, in *Gli Scaligeri. 1277-1387. Saggi e schede pubblicati in occasione della mostra storico-*

documentaria allestita dal Museo de Castelvecchio di Verona, ed. G. M. Varanini, Verona 1988, pp. 77 and 195.

[17] 10 July 1331; Bartoli Langeli, *Diplomi*, cit., p. 77, reproduced p. 78.

[18] Torelli, *Capitanato* cit., pp. 117ff.

[19] «... il maggiore tiranno e 'l più possente e ricco che fosse in Lombardia da Azzolino di Romano infino allora, e chi dice di più» (G. Villani quoted by G. P. Marchi, *«Valore e cortesia»: l'immagine di Verona e della corte scaligera nella letteratura e nella memoria storica*, in *Gli Scaligeri* cit., p. 485.)

[20] Quoted by G. M. Varanini, *Cangrande Della Scala*, DBI, vol. XXXVII, p. 402.

[21] G. M. Varanini, *Propaganda dei regimi signorili: le esperienze venete del Trecento*, in *La forma della propaganda politica nel Due e nel Trecento. Relazioni tenute al Convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste dall'Ecole française di Roma*, Rome 1994, pp. 314-316.

[22] This was vividly described in the poem Bisbidis by Immanuel Romano (Marchi, *«Valore e cortesia»* cit., p. 486; the text is published in the Appendix, pp. 494-495). The dating of the description to the 1320s is convincingly argued by G. M. Varanini, *Propaganda* cit., pp. 322ff.

[23] «Nec imperatoriam, regiamve curiam in Longobardiae provincia a referendae memoriae tempore ullam auditam, visamve, constabat huic potuisse conferri», cited by P. Rigoli, *L'esibizione del potere. «Curie» e feste scaligere nelle fonti cronistiche*, in *Gli Scaligeri* cit., p. 150. Rigoli emphasizes that «una curia ben riuscita dava celebrità al principe quasi quanto una vittoria» (*ibidem,* p. 151); see also Marchi , *«Valore e cortesia»* cit., p. 487.

[24] «El sarà re d'Italia, enançi un anno», cited by A. di Salvo, *«Celebrazioni politiche d'occasione»: il caso dei primi Scaligeri*, in *La forma della propaganda politica* cit., p. 297.

[25] This was said by the the anonymous Roman in his Cronica (Di Salvo, *«Celebrazioni politiche d'occasione»* cit., p. 297); the account of the crown appears in other chronicles and it is said that Azzone was dismayed by his rival's presumption (F. Cognasso *L'unificazione della Lombardia sotto Milano* in *Storia di Milano*, vol. V, Milan 1955, p. 275).

[26] Studies on the della Scala chancery show that their staff were consciously attempting to reflect the lofty status of their masters (Bartoli Langeli, *Diplomi* cit., p. 82). Bartoli Langeli stresses in this context the significance of the reference to the Scaligeri's *plenitudo potestatis*.

[27] C. Santoro, *La politica finanziaria* cit., p.1. He had to hand over 12,000 gold florins per month in addition to paying the salaries of the 200 members of the emperor's entourage in Italy.

[28] On the occasion of the Corpus Christi celebrations in 1335, for example, there was, according to the chronicler Galvano Fiamma, an outburst of splendour, including a procession of 100,000 people and a sumptuous banquet (*Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino et Johanne Vicecomitibus ab anno MCCCXXVIII usque ad annum MCCCXLII*, ed. C. Castiglioni, Bologna 1938, RIS, vol. XII, parte 4, p. 19.

[29] Fiamma, *Opusculum* cit., p. 16.

[30] Fiamma, *Opusculum* cit., p. 17. G. Creighton convincingly demonstrated that the fresco described by Fiamma was the work of Giotto (*The fresco by Giotto in Milan*, in "Arte Lombarda", 1977, pp. 47-48). The significance of Azzone's artistic patronage in terms of «evoking the quality of princely greatness» is shown by L. Green in *Galvano Fiamma, Azzone Visconti and the revival of the classical theory of magnificence*, in "Journal of the Warburg and Courtauld Institutes", vol. LIII (1990), pp. 98-113.

[31] B. Biondelli, *La zecca e le monete di Milano*, Milan, 1869, p. 111; P. Verri, *Storia di Milano*, Milan 1834-1850, vol. I, p. 390: «Azone fu il primo che veramente fosse sovrano; e laddove nessuno dei Torriani, nè Ottone Visconti, nè Matteo, nè Galeazzo I ardirono mai di porre il loro nome nella moneta, la quale anzi sempre fu coniata o col nome solo di Milano e di Sant'Ambrogio, ovvero coll'aggiunta del nome del Re dei Romani o dell'imperatore... ».

[32] In 1335, for example, when Como was handed to Azzone by Franchino Rusca, the commune issued coins which for the first time boasted the name of their signore. There were to be thirteen such in the four years before Azzone's death (*Corpus nummorum Italicorum*, vol. IV, Rome 1913, pp. 183-185).

[33] Quoted by Torelli, *Capitanato* cit., pp. 114ff.

[34] He was given «merum et purum imperium et jurisdictionem, dominium, potestatem, signoraticum et liberum arbitrium» (the document is published in E. Salzer, *Ueber die Anfänge der Signorie in Oberitalien*, Berlin 1900, pp. 302-303). On this aspect of *arbitrium*, see, for

example, G. Sandri, *Il vicariato imperiale e gli inizi della signoria scaligera in Vicenza*, in "Archivio Veneto", a. IX (1932), p. 77; G. De Vergottini, *Signorie e principati*, in *Scritti di storia del diritto italiano*, ed. G. Rossi, vol. II, Milan 1977, pp. 654ff; F. Ercole, *Comuni e signori nel Veneto (Scaligeri, Caminesi e Carraresi),* in *Dal comune al principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento italiano*, Florence 1929, p. 106; C. Storti Storchi, *Aspetti generali della legislazione statutaria Lombardia in età viscontea*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale per il VII centenario degli statuti di Albenga*, Atti del Convegno, Bordighera 1990, pp. 78-79; M. Meccarelli, *«Arbitrium». Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milan 1998, pp. 186ff.

[35] Verci, *Storia* cit., vol. IX, Doc. 950, p. 23.

[36] G. B. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, Livorno 1905, p. 229 and Doc. 53, p. 301.

[37] Verci, *Storia* cit., vol. IX, Doc. 973, p. 55.

[38] G. Sandri, *Il vicariato* cit., p. 101; for the provision of the general council of Vicenza, 27 February 1312, see pp. 113-114.

[39] Bartoli Langeli, *Diplomi* cit., p. 78.

[40] 26 September 1334, (Santoro, *La politica finanziaria* cit., p. 7).

[41] *Lo Statuto di Bergamo del 1353* cit., p. 357.

[42] Santoro, *La politica finanziaria* cit., pp. 18-19. In 1341 Giovanni and Luchino granted a tax rebate to the city of Piacenza «de nostre plenitudine potestatis et omni nostra auctoritate» (Santoro, *La politica finanziaria* cit., p. 24).

[43] «Quod reddatur ius subditis dominorum non obstante quod non subeant onera» (23 May 1343), *Antiqua ducum Mediolanum decreta*, Milan 1654, p. 1.

[44] Santoro, *La politica finanziaria* cit., p. 2.

[45] E.g. James of Viterbo, *De regimine Christiano* (ed. H.-X. Arquillière*, Le plus ancien traité de l'Eglise, Jacques de Viterbe, «De regimine Christiano» [1301-1302*], Paris 1926), p. 268.

[46] Watt, *The Use of the term* cit., p. 176; Benson, *Plenitudo potestatis* cit., pp. 197 n. 3 and 210.

[47] Krynen, *«De nostre certaine science»* cit., p. 137 n. 25.

[48] G. B. Ladner, *The concepts of « ecclesia» and «Christianitas» and their relation to the idea of papal « plenitudo potestatis» from Gregory VII to Boniface VIII*, in *Images and Ideas in the Middle Ages: Selected Studies in History and Art*, vol. II, Rome 1983 (originally published in *Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII* (*Miscellanea Historiae Pontificiae* 18, Rome 1954), p. 511.

[49] E.g. *Sententia diffinitiva contra Regem Robertum Siciliae per Henricum Imperatorem lata*, 26 April 1313, in G. Doenniges, *Acta Henrici VII*, pars I, Berlin 1839, p. 200.

[50] E.g. *Scriptum de privilegiis concedendis*, 9 September 1310 (MGH, *Legum Sectio* IV, *Constitutiones* IV, part i, p. 373); *Encyclica italicis missa*, 13 September 1310 (*ibidem,* p. 389); *Cassatio repressaliarum,* 12 September 1311 (*ibidem,* p. 648).

[51] Louis IX's *Ordonnance pour la réformation des moeurs dans le Languedoc et la Languedoil*, December 1254 (Isambert, *Receuil* cit., vol. I, p. 274); Philip IV's *Etablissment portant défense des guerres privées*, 9 January 1303 (Isambert, *Receuil* cit., vol. II, p. 808).

[52] E. Besta maintained «Attraverso il vicariato il signore acquistò la facoltà di esercitare la *plenitudo potestatis*» (*Il diritto pubblico italiano dagli inizi del secolo decimoprimo alla seconda metà del secolo decimoquinto*, Padua 1929, p. 299).

[53] Santoro, *La politica finanziaria* cit., p. 1. The 1311 diploma to Cangrande appears to come closest to a grant of plenitude of power: the document itself does not survive, but in the statutes issued under his name in Verona in 1328, Cangrande is described as having obtained from Henry VII «merum et mixtum imperium ac plenissimam potestatem et iurisdictionem» (F. Ercole*, Impero e Papato nel diritto pubblico italiano del Rinascimento (secc. XIV-XV)* in *Dal comune* cit., p. 287, n. 2). But *plenissima potestas* did not have the same connotations as *plenitudo potestatis*.

[54] There was only the title briefly held from John of Bohemia in 1331 (G. Biscaro, *Le relazioni dei Visconti di Milano con la Chiesa. Giovanni XXII ed Azzone*, in "Archivio Storico Lombardo", ser. V, a. XLVI [1919], p. 208 n. 1).

[55] Biscaro, *Le relazioni* cit., p. 145; Cognasso, *L'unificazione* cit., p. 217.

[56] «… ea in toto vel in parte cassandi, irritandi et eis addendi, minuendi, mutandi, supplendi, corrigendi, interpretandi et declarandi secundum quod ei videbitur expedire». The account is

published by F. Cognasso, *Note e documenti sulla formazione dello stato visconteo*, in “Bollettino della società pavese di storia patria”, a. XXIII, 1923, Doc. 3, pp. 123-128.

[57] «Insuper liberum et generale arbitrium et bailiam faciendi per se vel alios, ut predicitur, ultra, contra, citra, vel preter formam statutuorum dicte civitatis, imponendi penas et banna, leges condendi, pecunias dicti comunis expendendi, statuta. reformationes et privilegia faciendi... quicquid ipse dominus per litteras, vel alio modo, iuxerit vel statuerit sit et intelligatur esse lex et pro lege perpetuo ab eis debeat observari» (*Statuti di Como del 1335. Volumen magnum*, vol. I, ed. G. Manganelli, Como 1936, p. 17)

[58] «Quicquid decreverit idem dominus Azo de civitate et districtu Vercellarum... sit validum et firmum et lex communis Vercellarum. Et pro statutis et decretis communis Vercellarum habeantur et teneantur ac si tunc foret ordinatum per commune Vercellarum.... et quod habeat et habere debeat plenam et liberam potestatem et bayliam ordinandi statuendi legem et leges condendi et statuta faciendi secundum et eo modo ut habet et habuit et habere potest commune Vercellarum... non obstantibus aliquibus statutis, ordinamentibus, provisionibus, consciliis et legibus in contrarium facientibus», 26 September 1335 (*Statuta Communis Vercellarum ab anno mcccxli*, in *Monumenta Historiae Patriae* XVI, *Leges Municipales*, vol. II part 2, Turin 1876, *Appendix sexta et postrema*, coll. 1503-4).

[59] The discussion opens with the question whether the emperor has the right to legitimize fatherless children (spurios) «quia ex plenitudine potestatis dispensatio procedit». He concludes: «sed electo a populo per legem regiam, omne ius utriusque potestas competit merito, et electo a principibus competit... Et sic cum eadem iurisdictione fungatur quia Iustinianus lege non tenetur, ut lex “digna vox”. Et sic patet quod iurisdictionem habet legitimandi et privilegium concedendi cum iurisdictionem et potestatem imperialem obtineat... » (C. 7, 37, 3 *De quadrennii praescriptione*, l. *Bene a Zenone*, nr. 4).

[60] *Defensor Pacis*, Bk 3, ii, 13: «No ruler, and still less any partial group or individual person of whatever status, has plenitude of control or power over the individual or civil acts of other persons without the determination of the mortal legislator» (trans. A. Gewirth , *Marsilius of Padua: the Defender of Peace*, New York 1951-6, vol. II, p. 427 in the Medieval Academy of America reprint). Gewirth explains that according to Marsilius, «the legislator possesses, and hence can grant, such plenitude; so that Marsilius’ republicanism as to the source of power is coupled with an absolutism as to the extent of power» (vol. I, pp. 257-258). L. Mayali suggests that the same idea was current in France (*Lex animata. Rationalisation du pouvoir politique et science juridique [XIIème-XIVème siècles*], in *Renaissance du Pouvoir* cit., p. 162 and n. 50).

[61] «Omne enim ius condendi leges vel canones populus contulit in imperatorem et ecclesia in apostolicum unde intelligitur uterque plenitudinem potestatis quo ad hoc... » (*Summa ad dist.* 4 c.3, quoted by B. Tierney, *Foundations of the Conciliar Theory. The Contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge 1955, p. 145 n. 2).

[62] «... ex arbitrio suo et plenitudine potestatis eidem solemniter concessis et attributis per comune Mantue»’ (quoted by Torelli, *Capitanato* cit., p. 118). Similarly in the following year Rinaldo Bonacolsi authorized a procurator to act for him in negotiations with Verona and other cities «ex arbitrio et plenitudine potestatis sibi per Comune et Universitatem Mantue sollemniter attributis» (19 march 1309). The document is published by C. Cipolla, *Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantua nel secolo XIV*, in *Miscellanea di Storia Veneta*, ser. II, vol. XII, parte 1, Venice 1907, Doc. 78, pp. 204-205.

[63] «... ex arbitrio suo et plenitudine potestatis quibus fungitur in partibus supradictis, eidem collatis per communia, homines et consilia civitatum predictarum» (cited by Torelli, *Capitanato* cit., p. 147).

[64] L. A. Muratori, *Delle antichità estensi ed italiane*, Modena 1718-40, vol. II, p. 97: «et sit statutum precixum comunis Mutine cum omni baylia et plenitudine potestatis et arbitrii in ipsos Dominos Marchiones collacta per comune Mutine».

[65] This appeared in the document confirming the privileges given by Bartolomeo, bishop of Verona, to the monastery of S. Cassiano, «de nostre plenitudine potestatis et arbitrii quod et quam in civitate et diocesi ac districtu Verone, divina disponente clementia et per statuta Comunis et Populi Verone dignoscimur obtinere» (Bartoli Langeli, *Diplomi* cit., pp. 78 and 82).

[66] Santoro, *La politica finanziaria* cit., pp. 99-100.

[67] Examples from the years 1355-1360 can be found in Santoro, *La politica finanziaria* cit., pp. 103, 106, 108, 109, 110, 116.

[68] There was a grant of 29 December 1357 from «nos Bernabos et Galeaz fratres Vicecomites

civitatum Mediolani etcetera, sacri Romani imperii vicarii generales» (Santoro, *La politica finanziaria* cit., p. 113); on 22 February 1359 Galeazzo wrote to the podestà of Bobbio as «Nos Galeaz Vicecomes Mediolani etc. imperialis vicarius generalis» (Santoro, *La politica finanziaria* cit., p. 115).

[69] That is except where the proper name of the sender was not used, as in *dominus Mediolani etc. Imperialis Vicarius generalis*. Occasionally the two styles appear together, as in the 1369 statute facilitating the sale of property which referred to «domini Bernabos et Galeaz, fratres Vicecomites Mediolani etc. imperiales vicarii et Domini generales» (*Antiqua ducum* cit., p. 34).

[70] Santoro, *La politica finanziaria* cit., p. 109.

[71] 12 February 1366 (Santoro, *La politica finanziaria* cit., p. 160).

[72] The double reference reflected the nature of Bernabò's diploma: it concerned lands over which he wished to make his wife outright ruler but where he exercised a confusing variety of titles (G. Bonelli, *A proposito dei beni di Beatrice della Scala nella Calciana*, in "Archivio Storico Lombardo", ser. III, vol. XIX, a. XXX, [1903], p. 132 and Doc. 5, p. 140; F.E. Comani, *Sui domini di Regina della Scala e dei suoi figli*, in "Archivio Storico Lombardo", ser. III, vol. XVII, a. XXIX [1902], pp. 232ff). Bernabò listed his claims to authority over the lands: «... damus, concedimus et traddimus quicquid ad nos sive tamquam nostrum alodium sive iure dominationis, dignitatis vel vicariatus pertinet, sive etiam ad aliquas civitates et terras vel loca nostro dominio subiecta vel ad imperialem celsitudinem, cuius vices gerimus in partibus istis» (Santoro, *La politica finanziaria* cit., p. 160).

[73] «... dumtamen in nostra et sacri imperii fide et obedientia persistatis» (Santoro, *La politica finanziaria* cit., p. 98).

[74] D. M. Bueno de Mesquita, *Giangaleazzo Visconti, Duke of Milan (1351-1402). A study in the political career of an Italian despot*, Cambridge 1941, p. 26. The diploma is reproduced in J. Dumont, *Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens*, Amsterdam 1726, vol. II, part 1, pp. 145-147.

[75] A. De Circourt, *Le Duc Louis d'Orléans, frère de Charles VI, ses enterprises en Italie (1392-1396),* in "Revue des Questions Historiques" (1 January, 1889), p. 81.

[76] Bueno de Mesquita, *Giangaleazzo* cit., p. 174; C. Cantù, *Gian Galeazzo Visconti*, in "Archivio Storico Lombardo", ser. II, vol. IV, a. XIV (1887), pp. 465-467.

[77] Dumont cit., p. 237: «Decernentes et hoc Romano Regio statuentes edicto quod tu, heredes et successores tui perpetuo Duces et principes civitatis et diœcesis Mediolanensis nominari et appellari debeatis et tanquam caeteri imperii duces et principes teneri et honorari et utique ab ominbus reputari, omnique tunc privilegio, honore, gratia, dignitate et immunitate absque impedimento perfrui quibus alii Sacro-Sancti Imperii duces et principes in dandis sive recipiendis juribus, in conferendis seu suscipiendis feudis et omnibus aliis illustrem statum et conditionem ducum sive principum concernentibus fruiti sunt hactenus... ».

[78] Published in J. C Luenig, *Codex Italiae diplomaticus*, Frankfort and Leipzig 1725-35, vol. I, cols 425-432.

[79] Luenig cit., vol. I, col. 429: «... et alia gerere, facere et expedire in ducatibus Mediolani etc praedictis, quod nos et Romani Reges et Imperatores gerere, facere et expedire possemus, etiam de plenitudine potestatis... ».

[80] G. Dati, *Cronaca*: «... egli ebbe dall'imperadore una carta biancha di pergameno col suggello pendente dello imperio da potervi fare poi scrivere quello che avesse voluto... » (Cited in G. Romano, *Gian Galeazzo Visconti e gli eredi di Bernabò*, in "Archivio Storico Lombardo", ser. II, vol. VIII, a. XVIII [1891], p. 303, n. 2).

[81] M. Campi, *Dell'historia ecclesiastica di Piacenza*, Piacenza 1666-7, vol. III, p. 307: «Nos qui ducalem sane nostram monarchiam desideramus scientiis ac virtutibus facundare et huiusmodi veris ornamentis fulcire, non immerito, motu proprio, de nostrae plenitudine potestatis a Caesarea dignitate nobis, et nostris successoribus attributa, Deo auctore, et de certa scientia, et omnimodo quo melius possumus, duximus in civitate nostra Placentiae generale studium instaurandum». The same phrase appears a few weeks later in a decree against corrupt officials which Giangaleazzo issued «motu proprio, ex certa scientia, et de nostra plenitudine potestatis nutu divino a Caesare dignitatis nobis concessae» (*Antiqua ducum* cit., p. 225).

[82] He had spent most of the 1330s working for Azzone Visconti, helping to reestablish his position and to reorganize the Visconti dominions, as well as undertaking missions on his behalf to the papal court (L. Prosdocimi, *Alberico da Rosate*, DBI, vol. I, pp. 656f).

[83] Albericus de Rosate, *In primam Digesti Veteris partem commentaria*, Venice 1585, reprinted

Bologna 1979, *ad Const. Omnem*, nr. 13 (omitting his citations): «Aliquando imperator exercet iurisdictionem imperialem legem condendo, et tunc transfert dominium; quandocunque ex lege immediate et ubicunque lex inducit confiscationem bonorum; quandoque mediante sententia vel contractu et tunc idem; quandoque imperialem iurisdictionem iudicialiter exercendo, et tunc idem ut transferat dominium de uno in alium, nam hoc etiam facit quilibet iudex ex faciendo decretum et dividendo, et hoc verum si res sit illius contra quem exercet iurisdictionem, alias secus; aut rescriptum concedendo, et non potest, propter legem derogatoriam, C. De precibus imperatori offerendis l. Quoties et l. Rescripta [C. 1, 19, 2 and 7]».

[84] Albericus, *ad Const. Omnem*, nr. 13: «Et hoc nisi in rescripto vellet uti plenitudine potestatis, dicendo non obstante tali lege vel aliqua lege, ut nota dicta l. Quoties».

[85] Albericus, ad C.1, 19, 2 (*De precibus imperatori offerendis l. Quoties*), nr. 1: «Rescriptum quod ex toto tollit ius alterius vel quod nimium laedit, non est concedendum».

[86] See K. Pennington, The *Prince and the Law 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley 1993, pp. 113ff; 130ff; E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Rome 1966, pp 142ff; U. Nicolini, *La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milan 1952, pp. 132ff.

[87] A. Lattes, *Due giureconsulti milanesi, Signorolo e Signorino degli Omodei*, in "Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere", ser. II, vol. XXXII (1899), pp. 1017-1021.

[88] Signorolus de Homodeis, *Consilia*, Milan 1521, 70 (*In quaestione vertente)*. The details of the dispute are explained by G. Dolezalek, *I commentari di Odofredo e Baldo alla Pace di Costanza*, in *La pace di Costanza, 1183: un difficile equilibrio di poteri fra società italiana ed impero*, Bologna 1984, p. 63, nr. 14. The Visconti took over Parma only in 1346 but, since the date of the case is unclear, it is not known which of the Visconti was involved.

[89] Signorolus, *Consilia* cit., 70 (*In quaestione vertente)*, nr. 22: «Sed his non obstantibus, dicendum est contrarium primo quod ex tenore commissionis facte per prefatum dominum cuius forma fuit secuta comparitio predicti sindici et dictam comparitionem fecit, et ad executionem sue commissionis seu voluntatem predicti domini que inter suos subditos est servanda ut Institutiones, De iure naturali et gentium et civili, l. sed quod principi [Inst. 1, 2, 6]».

[90] On the circumscribed nature of Visconti legislative powers in this period see C. Storti Storchi, *Aspetti della condizione giuridica dello straniero negli statuti lombardi dei secoli XIV-XV*, in "Archivio Storico Lombardo", ser. XI, vol. II, a. CXI (1985), pp. 62ff and Ead.*, Aspetti generali* cit., pp. 93ff.

[91] Signorolus, *Consilia* cit., 89 (*Presupponitur infrascriptum statutum)*, nn. 8-9: «Nec fiat ratio de istis litteris ad similitudinem iuris municipalis, cum reputari debeant tanquam lex generalis; primo propter auctoritatem condentis ut lex iii § divus, Dig. De sepulchro violato [D. 47, 12, 3]; secundo propter eius formam et hoc dupliciter, primo quia nomen edicti est insertum, secundo quia per cunctos subditos fuerunt promulgate ut l. ii C. De legibus et constitutionibus principum [C 1, 14, 2]… Appareat bone memorie dominum Luchinum voluisse terras dominio suo subditas, et alias separatam iurisdictionem habentes, in hoc venire, et ut adinvicem unitatem habeant videlicet respectu banni… Non erit novum si in his habentibus unitatem et connexitatem ad invicem sub dominio prefati domini respectu banni, extensi fiat de uno loco ad alium… ».

[92] Signorolus, *Consilia* cit., 82 (*In questionibus vertentibus*), nr. 12: «Mandavit enim dominus Mediolani MCCCL, die xii Augusti ex certa scientia et ex plenitudine potestatis sue qualiter approbabat venditionem seu locationem factam de datio vini imbotati… ».

[93] Signorolus, *Consilia* cit., 82 (*In questionibus vertentibus*), nr. 6: «Cum ergo sit verum et notorium in quacunque parte Lombardie quod [ed.: cives] pacificus status cuiuscunque civitatis conservatur armorum podio et intuitu ministrorum ipsorum armorum qui sunt stipendiarii necessario concluditur huiusmodi onera in civitatibus vigentia et que tendunt ad solutionem talium ministrorum imminere ob necessitatem utilitatis publice et pro tanto ab ipsis iuxta occurrentia temporibus nostris religiosas domos non esse immunes maxime quia propter talium ministratorum solicitudines status religiosarum domorum in civitatibus conservatur. Equitas ergo dictat ab ipsis in ipsorum stipendiis debere conferri… ».

[94] This is not to say that Signorolus was deliberately following Bartolus's lead: he rarely refered to Bartolus's work and was not much impressed by it (A. Lattes, *Due giureconsulti* cit., p. 1041).

[95] Baldus de Ubaldis, *In usus feudorum commentaria*, Lyon 1552, *Procemium*, § *Aliqua, Sed pauca de principe dicamus*, nr. 34: «Ea tamen quae facit praesumiter facere decenter et non ex plenitudine potestatis». The dictinction between morality and *plenitudo potestatis* is discussed

by U. Nicolini, *La proprietà* cit,. pp. 137-138, 140, 143 and by N. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, Milan 1962-4, vol. II, pp. 277-278.

[96] Baldus de Ubaldis, *In primum, secundum et tertium Codicis libros commentarii*, Venice 1577, ad C. 3, 34, 2 (*De servitutibus et de aqua, l. Si aqua*), nr. 45: «Est autem plenitudo potestatis arbitrii plenitudo nulli necessitati subiecta nullisque iuris publici regulis limitata… In principi sedes libertatis est, et potest praeferre magis aequo minus aequum et magis bono minus bonum, nam cum non sit obligatus ad aliquid, potest eligere sicut placet».

[97] J. Canning, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge 1987, pp. 223-225; Id., *Permanence and change in Baldus' political thought*, in "Ius Commune. Zeitschrift für Europäische Rechtesgeschichte, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main", vol. XXVII, *VI. Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi*, Frankfurt 2000, pp. 292-293.

[98] Baldus de Ubaldis, *Consiliorum sive responsorum volumen primum… quintum*, Venice 1575 (reprinted Turin 1970), vol. I, 267 (*Ad evidentiam praemitto*), nr. 9: «Secundo praemitto ad evidentiam habere plenitudinem potestatis in temporalibus competit soli imperatori vel libero regi in regno suo ut ff. De captivis, l. hostes [D. 49, 15, 24]. Inferioribus autem non competit iure ordinariae potestatis, sed bene possunt habere ex speciali privilegio, puta si vicariatus est eis collatus cum plenitudine potestatis. Nam quod princeps potest per se potest per alium sicut quotidie videmus in comitibus… Quia igitur plenitudo potestatis extra omnem iurisdictionem territorii consistit in privilegio, oportet de tali privilegio constare per privilegium principis vel inveteratam consuetudinem… ».

[99] Baldus, *Consiliorum* cit., vol. I, 267 (*Ad evidentiam praemitto*), nr. 9: «Sed tamen quia omnes domini Lombardiae de consuetudine usuali et quasi de quadam theorica et practica ponunt hic verba "de plenitudine potestatis" et sunt in quasi possessione verbi et facti, puto, salva substantia veritatis, credendum eorum sermoni; quia non est verisimile quod falsa voce uterentur… ».

[100] Baldus, *Consiliorum* cit., vol. I, 267 (*Ad evidentiam praemitto*), nr. 9: «Alioquin multis praeteritis possent lites excitari, et quaecunque et quantumcunque bona sopita resolvi, quod est iniquum ut C. De summa trinitate, l. 3 [C. 1,1, 3]. Et illusoria fierent decreta tantorum dominorum ut ff. De iudiciis, l. si praetor, in principio[D. 5, 1, 75]… Semper enim praesupposui plenitudinem potestatis, putans sermones tanti domini esse iuridicos [«veridicos» in other editions]». See Canning, *The Political Thought* cit., p. 224.

[101] Baldus, *Consiliorum* cit., vol. I, 345 (*Ad evidentiam*), nr. 2: «… si auctoritate rescripti unus Baro occuparet rem alterius, tenetur ei restituere cum fructibus… ».

[102] Baldus, *Consiliorum* cit., vol. I, 345 (*Ad evidentiam*), nr. 1: «Sed non posset imperator dare licentiam quod quis posset propria autoritate expellere iustum et legitimum possessorem, quia talis licentia contineret flagitium et delictum».

[103] Baldus, *Consiliorum* cit., vol. I, 345 (*Ad evidentiam*), nr. 1: «Nec obstat clausula "de plenitudine potestatis" quia illa clausula intelligitur de plenitudine potestatis bonae et laudabilis, non vituperabilis vel tyrannicae. Nam non dicitur imperator posse nisi quod de iure potest. Item nihil operantur illa verba "ex certa scientia" quia immo magis sunt apta ad expressionem maioris delicti. Et ideo ista temeraria et abusive cautela, qua hodie principes utuntur in suis rescriptis, deberent in totum radicari ab aula nec ita in usu frequentari». Regarding my translation of «ista cautela», it must refer to both phrases, and not just to «ex certa scientia» since these expressions were used together in this as in so many instances and it was the expedient as a whole that Baldus dislikes. In the sixteenth century Aymo Cravetta read the passage as if Baldus meant that it was particularly the phrase plenitudo potestatis which should be banned: «Allego Baldus in Consilio 345, "Ad evidentiam praemittendum est, quod imperator," col. 2, libr. 1 ubi quod clausula de plenitudine potestatis intelligitur de potestate bona et laudabili non vituperabili vel tirannica; nam non dicitur imperator posse nisi quod de iure potest et quod ista temeraria et abusive cautela, qua hodie principes utuntur in suis rescriptis, deberet in totum radicari ab aula nec ita in usu frequentari secundum eum» (*Consiliorum Aymonis Cravettae*, Venice 1566, 241, nr. 20).

[104] Baldus, *Consiliorum* cit., vol. I, 253 (*Illustris dominus noster*), nr. 1: «Et sic Benentonus tenetur ad restitutionem dictae domus… cum creditor agens sit prior tempore, constat, quod potior in iure, ut in regula "quod prior" [C. 8, 17, 3]».

[105] Baldus, *Consiliorum* cit., vol. I, 253 (*Illustris dominus noster*), nn. 3-4: «Sed ipse Benentonius possedit bona fide et cum decreto principis, immo plus videtur dicendum, quod ubi intervenit decretum non requiratur bona fides… Sed princeps ex causa potest tollere dominium, ergo fortius hypothecam ut ff. De legatis 2, l. peto, § praedium [D. 31, 69]. Praeterea in donatione sunt haec

verba "ex certa scientia et de plenitudine potestatis" et quando apponuntur ista verba, instar sacrilegii est infringere, supposita potestate concedentis».

[106] Baldus, *Consiliorum* cit., vol. I, 253 (*Illustris dominus noster*), § 4: «Quaestio ista dubitabilis est, pro prima parte facit aequitas; pro seconda suprema potestas… Ego aliter in ista causa non consulo quia tangit interesse magnifici domini nostri et eius determinatio pertinet ad consilium iustitiae non ad me».

[107] Baldus, *In primum* cit., Ad C 4, 52, 2 (*De communium rerum alienatione, l. Multum*): «Nota tamen quod licet princeps habeat plenitudinem potestatis, raro debet ea uti magis cavere se debet princeps quam alius… ».

[108] Baldus, *Consiliorum* cit., vol. I, 333 (*Ad intelligentiam sequendorum*), nr. 1, referring to the emperor: «tanta est in eo plenitudo potestatis quod legibus solutus est… licet de plenitudine honestatis teneatur habere firmas concessiones suas»; see Cortese, *La norma* cit., vol. I, p. 161. It was an axiom that «he who has supreme power should act on the highest principles (*honestas*) and with the greatest fairness» (Baldus, *Consiliorum* cit., vol. IV, 19 [*Factum sic proponuntur*], nr. 3: «… qui enim tenet supremam potestatem debet observare summam honestatem et summam aequitatem… ». It was Cynus who had emphasized in his comment on the l. Digna vox that «morality binds even the prince»; and Baldus transcribed Cynus's «precious lecture» word-for-word in Baldus, *Consiliorum* cit., vol. III, 371 (*Verba Cyni*).

[109] Baldus, *Consiliorum* cit., vol. I, 262 (*Recolo me consuluisse*), nr. 2: «Item si quis vellet revocare in dubium potestatem dominorim, evacuaret omnem virtutem eorum et ego non essem istius consilii qui vellem evangare mundum».

[110] Baldus, *Consiliorum* cit., vol. I, 333 (*Ad intelligentiam*), nr. 1: «Tamen si aliquod motivum, etiam leve, movet principem de plenitudine potestatis facere potest quod ei libet».

Da signoria rurale a feudo: i possedimenti degli Avogadro fra il distretto del comune di Vercelli, la signoria viscontea e lo stato sabaudo[*]

di Alessandro Barbero

1. Introduzione

Fra l'agosto 1404 e il febbraio 1405, nel volgere di poco più di sei mesi, il numerosissimo consortile vercellese degli Avogadro, suddiviso a quell'epoca in almeno otto rami separati, prestò giuramento di fedeltà al conte di Savoia Amedeo VIII, e accettò di tenere da lui in feudo i propri castelli e giurisdizioni signorili[1]. Per comprendere il senso di questa dedizione è necessario descrivere il contesto politico in cui essa venne negoziata e conclusa. La dominazione viscontea, di cui anche Vercelli faceva parte da circa settant'anni, sembrava in quel momento in via di disgregazione, dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti; e proprio a Vercelli, approfittando del temporaneo collasso dell'autorità signorile, la fazione ghibellina dei Tizzoni aveva espulso a forza dalla città la fazione guelfa, i cui esponenti più importanti erano appunto gli Avogadro[2].

I membri del consortile si trovavano dunque, già da un paio d'anni, costretti a restare fuori da Vercelli e a contare esclusivamente sui loro possedimenti rurali, che costituivano peraltro un territorio di tutto rispetto, incentrato su alcuni nuclei contigui e ampiamente fortificati. È in questo contesto che matura la decisione di separare provvisoriamente le sorti del consortile da quelle del comune vercellese e fare atto di sottomissione, unilateralmente, alla potenza confinante, il conte di Savoia appunto; ed è in questo momento che i possedimenti rurali degli Avogadro divengono tutti, tecnicamente, dei feudi, mentre, come vedremo meglio fra poco, fino a quella data si trattava per lo più di signorie detenute a titolo allodiale. Altri consortili nobiliari del vercellese, come gli Arborio, maturarono negli stessi mesi un'identica scelta[3], che di fatto privò il comune di Vercelli di qualsiasi controllo su gran parte delle campagne circostanti, e rappresentò per il conte di Savoia un significativo passo avanti verso l'annessione della città, poi realizzata nel 1427.

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio : atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, ISBN 88-8453-254-X (online), ISBN 88-8453-255-8 (print)

Per chi voglia analizzare il rapporto fra signoria rurale e diritto feudale, l'interesse di queste dedizioni collettive consiste precisamente nel mutamento di *status* che esse determinano. Gli Avogadro erano una famiglia urbana che fin dalla sua apparizione aveva giocato un ruolo di primo piano nella vita del comune di Vercelli, e che nel corso del tempo aveva costruito la sua dominazione signorile nelle campagne in un costante rapporto dialettico con il comune cittadino, di cui gli Avogadro erano al tempo stesso dirigenti e interlocutori. Anche quando Vercelli era stata incorporata nella dominazione viscontea, la posizione giuridica della famiglia non era mutata: è in quanto cittadini di Vercelli, non in quanto signori rurali, che gli Avogadro si consideravano fedeli dei Visconti, anche se il rapporto clientelare stabilito con questi ultimi garantiva loro, come vedremo, speciali privilegi nel rapporto col comune vercellese.

La dedizione ai Savoia implica invece qualcosa di completamente diverso. A partire da questo momento, infatti, i possedimenti rurali della famiglia ricevono una legittimazione politica e giuridica stabile, che prescinde completamente dalla loro appartenenza urbana, e li inquadra in uno stato di natura diversa, organizzato feudalmente, allo stesso titolo degli altri signori rurali piemontesi[4]. Nel 1404 non si trattava dunque di scegliere semplicemente, in base a considerazioni di opportunità politica, l'uno o l'altro dei due possibili protettori concorrenti, i Savoia o i Visconti; si trattava anche di optare per una nuova definizione giuridica della propria situazione, svincolandosi dal controllo del governo comunale vercellese, e attribuendo all'insieme dei possedimenti familiari una natura feudale che in precedenza per lo più non avevano.

Quello degli Avogadro è dunque, per certi aspetti, un caso esemplare di quella che da tempo si è convenuto di chiamare la rifeudalizzazione quattrocentesca. Esemplare perché dimostra, come osservava già molto tempo fa Giorgio Chittolini, che in questo termine non dobbiamo leggere generiche connotazioni di ristagno o regressione dei rapporti economici e sociali[5]. Appare invece chiaro che questo tipo di risistemazione dei poteri signorili nelle campagne è la diretta, direi quasi inevitabile conseguenza del nuovo clima politico creatosi con l'affermazione dello stato regionale: un clima in cui i governi cittadini hanno perduto la loro capacità di azione autonoma, e gli interlocutori che dominano la scena sono ormai i governi principeschi. E ciò tanto più quando a prevalere è, come in questo caso, il modello di organizzazione sabaudo anziché quello visconteo, con la sua spinta più precoce e sistematica verso un'organizzazione feudale del territorio.

2. Il formarsi della dominazione signorile degli Avogadro (secoli XII-XIII)

Per seguire questa vicenda nella sua interezza, è necessario descrivere brevemente l'origine del consortile e soprattutto della sua dominazione rurale. Nella Vercelli del XII secolo, gli Avogadro appartengono a un gruppo di famiglie di origine modesta, indiscutibilmente urbana e dedita in modo particolare all'attività creditizia e alla gestione della proprietà ecclesiastica, che già verso la metà del secolo occupa però uno spazio sempre maggiore nella clientela

vassallatica del vescovo e nel capitolo cattedrale. Gli Avogadro, i Bondoni, i Bicchieri, i Dal Pozzo, gli Alciati approfittano di questo rapporto privilegiato con la Chiesa vercellese per collocare propri membri sulla cattedra episcopale, come Gisulfo Avogadro che la occupò dal 1131 al 1151, e per iniziare a costruirsi una dominazione signorile, soppiantando le vecchie famiglie della feudalità rurale; mentre, al tempo stesso, esercitano una poderosa influenza sulla vita del comune consolare[6].

Nel caso degli Avogadro, che prendono il nome dalla carica di avvocati vescovili, la dominazione rurale si costituisce con modalità giuridiche composite. Una prima possibilità è l'imparentamento con le famiglie dell'aristocrazia rurale: un acquisto di questa natura è ben documentato, anche se a una data piuttosto tardiva, nel 1230, quando Enrico Avogadro di Cerrione sposa Beatrice, figlia di Ubertino di Bulgaro, che gli porta in dote uno dei due castelli di Cossato[7]. Ma può essere stato analogo anche il processo che già molto tempo prima aveva portato gli Avogadro a sostituirsi appunto ai capitanei da Cerrione, una fra le famiglie più importanti della feudalità vescovile all'inizio del XII secolo: già nel 1165 un'investitura vescovile mostra che la maggior parte dei membri del consortile dei «seniores de Cirriono» sono in realtà degli Avogadro, e certe analogie onomastiche lasciano ipotizzare che proprio attraverso un imparentamento l'originario ceppo dei capitanei da Cerrione sia stato alla fine completamente sostituito dagli Avogadro[8].

In altri casi siamo invece di fronte a una procedura di puro e semplice acquisto, anche se le forma giuridica in cui tali acquisti sono calati è più spesso quella dell'infeudazione: nel 1170 ad esempio i conti di Biandrate, quattro fratelli in quel momento ancora minorenni, vendono a Bongiovanni e Palatino Avogadro il castello di Casanova, con quella che risulta tecnicamente un'investitura («Insuper isti germani Advocati fidelitatem istis comitibus sicut vassalli senioribus... fecerunt») ma è in realtà un acquisto, per 700 lire di pavesi che i conti dichiarano d'aver impiegato in pagamento di un debito[9]. Qualche anno dopo, probabilmente nel 1179, i conti investono il medesimo Palatino Avogadro di tutto ciò che possiedono nella pieve di Lenta, anche in questo caso dietro pagamento di una somma di pavesi; altrove la documentazione non si è conservata, ma anche altri castelli precedentemente controllati dai Biandrate, come Collobiano e Quinto, si ritroveranno più tardi in mano agli Avogadro[10].

Proprio nella relazione con una famiglia come i conti di Biandrate, che attraversava in quel momento una gravissima crisi politica di fronte all'espansione dei comuni di Novara e di Vercelli, possiamo osservare da vicino l'ambivalenza degli Avogadro, con la loro duplice natura di famiglia consolare urbana e di grande famiglia signorile rurale. In quanto consoli di Vercelli, infatti, gli esponenti della famiglia sono protagonisti di transazioni con cui i conti di Biandrate sono costretti a cedere al comune l'uno o l'altro dei loro castelli[11]. Ma negli stessi anni, gli stessi personaggi sono protagonisti, col medesimo interlocutore, di transazioni private, in cui il comune di Vercelli non ha niente a che fare, e che permettono loro di raccogliere in parte l'eredità di quelle stesse famiglie dell'aristocrazia rurale che il comune cittadino sta demolendo[12].

3. L'inquadramento dei possessi signorili nel districtus cittadino

Questa duplice collocazione assume tutta la sua importanza nel momento in cui si accentua lo sforzo del governo cittadino per estendere il proprio controllo alle campagne circostanti. A partire dall'ultimo decennio del XII secolo il comune di Vercelli, in cui gli Avogadro sono senza discussione la famiglia più influente, l'unica capace di collocare sempre e senza eccezione un proprio esponente in tutti i collegi consolari[13], comincia a sottomettere sistematicamente un gran numero di signori del contado, stringendo con loro patti per cui, di solito, i signori diventano cittadini vercellesi, debbono mettere a disposizione i loro castelli in caso di guerra, e hanno l'obbligo di pagare il fodro al comune, per sé e per i loro uomini; per il resto, conservano la giurisdizione e i diritti signorili. All'interno di questo schema sono possibili varianti; può capitare che i signori cedano il castello al comune e lo riprendano in feudo, oppure che lo cedano in enfiteusi, e può anche accadere, semplicemente, che nel giurare il cittadinatico accettino dei patti specifici che limitano la loro autorità sul castello e i rustici, consentendo intromissioni della giustizia e della fiscalità cittadina, senza che sia modificata la natura giuridica del possesso. L'impressione è che in quest'epoca in cui l'intervento spregiudicato del comune sta alterando profondamente gli equilibri politici nelle campagne, i vecchi titoli di possesso contino meno delle nuove sistemazioni negoziate; tant'è vero che negli atti di sottomissione si fa frequentemente riferimento a una consuetudine in via di costituzione, o appena costituita, per cui i nuovi cittadini si vedono riconoscere la giurisdizione sui propri uomini «sicut milites Vercellarum habent et exercent in rusticis suis quos habent in episcopatu Vercellarum»[14].

L'allargamento della dominazione cittadina nella campagna circostante avviene anche a spese della mensa episcopale: in particolare con l'acquisto del 1243, quando il legato papale Gregorio da Montelongo accetta di vendere al comune di Vercelli, rappresentato fra l'altro da Ruffino Avogadro di Collobiano, la giurisdizione su tutte le località appartenenti alla Chiesa vercellese, in quel momento vacante. La cessione, amplissima, non va in realtà presa alla lettera, perché i vescovi successivi la impugnarono con alterno successo, sicché la sua effettiva applicazione andrebbe verificata caso per caso. Anche qui, peraltro, l'accordo prevedeva che il vescovo conservasse sugli abitanti delle località interessate la medesima giurisdizione «que habent et exercent et exercere possunt et debent milites Vercellarum in locis et castris et villis et hominibus suis in quibus commune Vercellarum habet seu exercet iurisdictionem»[15].

Il controllo del comune sulla campagna e sui suoi abitanti poteva spingersi anche più in là, fino alla liquidazione completa dei poteri signorili. È quello che accade nei numerosi borghi franchi di cui il comune vercellese si fa promotore, a partire da Villanova nel 1197: in questi casi gli oneri signorili gravanti sulla popolazione sono vuoi aboliti del tutto, vuoi sostituiti da un canone annuo fisso, mentre la giurisdizione è trasferita al comune cittadino. I borghi franchi così costituiti forniscono un modello giuridico cui il comune si richiama anche in seguito, quando gli accade di urtarsi con una famiglia di

signori rurali e di liquidare la loro signoria; in questi casi la condizione degli abitanti, direttamente assoggettati al governo cittadino, viene esplicitamente equiparata a quella degli abitanti dei preesistenti borghi franchi. Alla fine del Duecento saranno circa una ventina i borghi franchi dipendenti dal comune di Vercelli, autentico nocciolo duro del *districtus* comunale; anche se questo non esclude, come si è appena visto, che in molte altre località, egualmente considerate parte del *districtus* e soggetta alla giurisdizione del comune, sopravviva anche una subordinata giurisdizione signorile[16].

È proprio dopo il colossale acquisto delle giurisdizioni episcopali negoziato nel 1243 con Gregorio da Montelongo che il comune decide una misura divenuta poi celebre: l'affrancamento, cioè, di tutti i rustici che risiedono nel *districtus* cittadino da qualsiasi tipo di onere signorile[17]. È in sostanza una decisione che mira a estendere a tutte queste località la stessa condizione di privilegio degli abitanti dei borghi franchi, lasciando ai signori locali soltanto la riscossione degli affitti e avocando integralmente al governo cittadino la giurisdizione. La misura suscitò opposizioni violente, in un contesto in cui già di per sé la lotta fra le fazioni divampava con sempre maggior violenza all'interno dell'aristocrazia militare vercellese, e già nel 1254 venne ridimensionata, nel senso che si decise di considerare parte del *districtus* cittadino e soggette ad affrancamento soltanto quelle località che ne facevano già parte nel 1236: escludendo, dunque, i nuovi acquisti avvenuti ai danni del vescovo[18].

Ma anche prima di questa parziale sconfessione, quando si analizza il famoso atto di liberazione dei rustici del 1243 bisogna intendersi sulla sua effettiva area di applicazione. In quest'atto il termine «districtus Vercellarum» non sembra da intendere in senso ampio, politico e territorialmente compatto, come equivalente cioè al territorio su cui il comune esercita la sua supremazia politica, o addirittura alla diocesi eusebiana. Il termine parrebbe invece riferirsi esclusivamente a quel mosaico di località in cui il comune si è sovrapposto o sostituito ai poteri signorili preesistenti, secondo le modalità che abbiamo analizzato, e dunque possiede, caso per caso, la giurisdizione superiore[19]. È solo per queste località che intende essere valida la liberazione del 1243; in molti altri luoghi, pur interni alla diocesi di Vercelli e magari molto vicini alla città, la giurisdizione appartiene a famiglie che non l'hanno mai ceduta, né in tutto né in parte, al comune, e qui l'affrancamento dei rustici non ha alcuna validità.

Questa ipotesi di interpretazione dell'atto del 1243 mi sembra in grado di spiegare le contraddizioni rilevate dal suo principale studioso, Francesco Panero: quella per dir così politica, per cui le iniziative del comune vercellese nei confronti del contado «potrebbero talvolta apparire in contrasto con gli interessi familiari di alcuni membri della leadership cittadina», e quella fattuale, per cui anche dopo la data fatidica del 1243 giurisdizioni e oneri signorili continuarono a esistere in un gran numero di località del contado vercellese[20]. Si potrebbe obiettare che con il cittadinatico i signori del contado venivano equiparati ai *cives* di Vercelli, e che dunque la superiore giurisdizione del comune doveva intendersi implicitamente accettata da tutti costoro;

e tuttavia esistono anche cittadinatici in cui i signori interessati negoziano col comune il mantenimento della piena e illimitata giurisdizione sui propri *homines*, come fanno nel 1228 i signori d'Azeglio[21]. Esiterei dunque ad affermare che verso la metà del Duecento prevalesse senz'altro il principio per cui tutti i *cives* vercellesi riconoscevano automaticamente la supremazia giurisdizionale del comune sulle proprie terre; mi pare più verosimile che quest'ultima fosse rivendicata solo là dove esistevano precisi accordi locali.

In questo senso sembra d'altronde da interpretare la clausola già citata dell'accordo con Gregorio da Montelongo, per cui il vescovo avrebbe conservato la medesima giurisdizione «que habent et exercent et exercere possunt et debent milites Vercellarum in locis et castris et villis et hominibus suis in quibus commune Vercellarum habet seu exercet iurisdictionem»: la specificazione finale implica che in altri luoghi, egualmente appartenenti a cittadini vercellesi, il comune non detenga alcun diritto giurisdizionale[22]. Non pare dunque che i due negozi del 1243, così strettamente collegati fra loro, ovvero l'acquisto della giurisdizione vescovile e l'affrancamento dei rustici, rimandino alla concreta realizzazione di un «ideale di unità del distretto comunale»[23]: come il vescovo non cede una giurisdizione entro confini astratti, ma una serie di località, così il distretto cittadino si allarga bensì a quei nuovi luoghi, ma continua a essere il frutto di una somma di acquisizioni specifiche.

Se ora esaminiamo la carta del *districtus* comunale elaborata da Francesco Panero, in base appunto all'elenco di tutte le località in cui il comune risulta aver acquisito in un momento o nell'altro diritti giurisdizionali, ci accorgiamo che al suo interno restano ampie zone bianche, «per le quali non esistono particolari atti di sottomissione o patti con domini», e che queste zone bianche coincidono fra l'altro proprio con i domini degli Avogadro[24]. Tanto i castelli e località più vicini a Vercelli, come Collobiano, Casanova, Quinto, Formigliana, quanto quelli più lontani, verso il Biellese, come Cossato, Cerrione, Massazza, Valdengo, Benna, Quaregna, non risultano far parte del *districtus* vercellese. I possessori sono bensì cittadini di Vercelli, e fra i più autorevoli, alla testa della fazione guelfa che nel 1243 dirige il comune in accordo col partito popolare, ma non hanno mai stretto accordi di dedizione col comune, suscettibili di fare di loro dei «milites Vercellenses» nel senso tecnico che questa espressione ha ormai assunto; di signori, cioè, che riconoscono nei propri possedimenti la superiorità della giurisdizione comunale di Vercelli. Non c'è dunque nessuna contraddizione nel fatto che questi potenti signori rurali rappresentino la fazione dominante in un comune che sta conducendo in certi settori della campagna una spietata politica antisignorile[25].

4. Legittimazione del possesso signorile e difesa dalle ingerenze del comune

Certamente legato alla necessità di difendere l'immunità dei loro possedimenti rispetto alla giustizia e al fisco del comune è anche lo sforzo compiuto dagli Avogadro per affermare la natura allodiale di quei possedimenti. Nella crescente diffusione di questa preoccupazione fra Due e Trecento tocchiamo

con mano il mutare del clima giuridico-politico rispetto all'epoca in cui il modo normale per acquistare un castello o una signoria consisteva nello sborsare bensì del denaro, ma in cambio di un'investitura. Così, quando nel 1271 Filippo Avogadro di Collobiano e i suoi nipoti comprano il secondo dei castelli di Cossato dai figli del cavaliere Bartolomeo Taravaccio, sborsando 940 lire, hanno cura di stipulare esplicitamente che la vendita è fatta «per alodium»[26]. Lo stesso avviene nel 1302, quando Simone Avogadro di Collobiano compra per 3800 lire dal cavaliere Bonifacio di Sonomonte, «per liberum alodium», il castello di Lozzolo «cum omni honore et districtu»[27].

Ancora più significativo è che nel 1299 gli Avogadro di Casanova acquistino per 500 lire da Guglielmo conte di Biandrate il castello di Casanova, di cui di fatto avevano già da più di un secolo la piena disponibilità, ma che tecnicamente tenevano in feudo dai conti di Biandrate. Nel 1170, l'acquisto di Casanova per 700 lire si era tradotto in un'infeudazione perché all'epoca questa era la modalità più corrente di compravendita; più di cent'anni dopo, i discendenti di quegli acquirenti sono disposti a sborsare un consistente supplemento purché l'acquisto risulti effettuato in piena proprietà allodiale[28].

Nella prospettiva di una ricerca di legittimazione che confermi l'autonomia dei possessi familiari rispetto al *districtus* cittadino si colloca anche il diploma imperiale ottenuto da Simone Avogadro di Collobiano il 27 gennaio 1311, con cui Enrico VII gli vende l'«omnimodam iurisdictionem cum mero, mixto imperio et cum potestate gladii, cum prima secundaque causarum civilium et criminalium cognitione», sui luoghi di S. Giorgio Monferrato, Collobiano, Formigliana, Massazza e Lozzolo, dichiarandoli per sempre immuni da qualsiasi forma di tassazione. Il privilegio imperiale è menzionato nelle dedizioni del 1404, ma attualmente ne possediamo soltanto una copia del XVIII secolo, sicché è difficile pronunciarsi sulla sua autenticità testuale, che sotto certi aspetti parrebbe dubbia; in un caso come nell'altro, tuttavia, è chiaro che anche per questa via gli Avogadro miravano a sottrarre i loro possedimenti dalle ingerenze del comune[29].

A partire dal 1243, sono le stesse vicende interne di Vercelli ad accentuare, almeno in certi periodi, l'estraneità dei possedimenti degli Avogadro rispetto alla sfera d'azione del comune. Bisogna ricordare che essi sono in questo momento i capi della fazione guelfa in una città di confine, che ha al suo interno una poderosa fazione ghibellina, guidata dai Tizzoni, e intorno a cui si muovono ben tre potenze regionali concorrenti, il marchese di Monferrato, i conti di Savoia e i Visconti. Fra Due e Trecento, accade abbastanza di frequente che gli Avogadro siano esiliati dalla città, anche per periodi piuttosto lunghi: in questi casi i membri della famiglia si fortificano nei loro castelli e conducono l'abituale vita degli *extrinseci*, opponendosi con la forza a qualsiasi tentativo di ingerenza da parte delle autorità comunali. È in questo contesto di violentissima lotta di fazioni che matura a Vercelli la signoria viscontea, a partire dal 1316, quando i Tizzoni cacciano gli Avogadro e chiamano in città Matteo Visconti, proclamato «civitatis et districtus Vercellarum dominus generalis»; nel 1320 gli Avogadro riprendono momentaneamente il controllo della città, ma sono

assediati e sconfitti. Dal 1328 al 1334 è signore della città Teodoro marchese di Monferrato, ma dopo di lui prevale definitivamente Azzone Visconti, a cui il 26 settembre 1335 il comune fa dedizione vitalizia[30].

La definitiva sottomissione di Vercelli ai Visconti non si traduce però in una disfatta della fazione guelfa, perché Azzone impone la sua autorità in un contesto di riconciliazione fra le parti, e gli Avogadro possono rientrare in città, in cambio della sottomissione alla nuova signoria. A partire da questo momento, e fino alla morte di Gian Galeazzo, Vercelli rimane abbastanza stabilmente sotto il controllo visconteo e gli Avogadro, tranne qualche momento di irrequietezza[31], si adattano sostanzialmente alla nuova situazione. Sul piano giuridico, la loro posizione è abbastanza chiara, in quanto la maggior parte dei loro diritti giurisdizionali sono ormai tenuti in allodio[32], e non sembra che i Visconti si siano preoccupati di interferire col loro esercizio; in linea con un approccio che, come notava Giorgio Chittolini, fino all'investitura imperiale del 1395, «e talora anche in seguito, è di regola estremamente cauto», e tende a un largo e indeterminato riconoscimento delle giurisdizioni signorili preesistenti all'interno del dominio[33]. Quando si rivolgono al signore, gli Avogadro si dichiarano «umiles fideles vestri»[34], ma non certo nel senso che siano diventati suoi vassalli in termini feudali: la loro fedeltà è dovuta vuoi in quanto *cives* d'una città sottomessa, vuoi, ipoteticamente, in quanto legati da un giuramento di fedeltà come quello che altrove i Visconti risultano aver talvolta richiesto all'insieme degli abitanti d'una città e del suo contado, e che non va comunque confuso con un omaggio feudale[35].

Nelle condizioni di relativa tranquillità garantite dalla signoria viscontea, il comune di Vercelli è in grado di riordinare il proprio controllo sul *districtus*, come testimonia fra l'altro la redazione, avvenuta proprio allora, del più importante *liber iurium* comunale, i cosiddetti Biscioni. In questo contesto, sembra di capire che le autorità cittadine si siano proposte come obiettivo minimo quello di sottoporre al pagamento della taglia e delle gabelle tutte le comunità rurali del contado, indipendentemente dalla giurisdizione; e che dunque anche i possedimenti degli Avogadro vi siano stati assoggettati. Ma i figli di Simone Avogadro di Collobiano, forti dell'esenzione generalizzata che il padre aveva ottenuto dall'imperatore Enrico VII, supplicarono Azzone Visconti di concedere l'esenzione perpetua da questi pagamenti per i loro uomini di Collobiano e Lozzolo, e nel 1335 ottennero che un ordine in tal senso fosse indirizzato al podestà di Vercelli. A partire da quella data la concessione venne confermata non meno di sette volte in quarant'anni, e un'ordinanza dal tono inequivocabile intimò al comune di cancellare i dazi e fodri dovuti dagli Avogadro di Collobiano «de singulis libris et actis communis Vercellarum». Eppure il comune non si rassegnò mai e ancora nel 1380 gli appaltatori dei dazi vercellesi intentarono, senza successo, una causa contro gli Avogadro di Collobiano, pretendendo da loro il pagamento dei dazi «prout exigunt et percipiunt ac percipere possunt ab aliis de Advocatis»; a conferma che di tutto il consortile soltanto il ramo di Collobiano aveva ottenuto l'esenzione[36].

5. L'inquadramento feudale e la definitiva separazione dal distretto cittadino

In epoca viscontea, le maggiori difficoltà che il comune di Vercelli dovette affrontare per imporre la propria fiscalità al contado vennero provocate soprattutto dalla presenza ostile dei conti di Savoia, che riuscirono progressivamente a ottenere la dedizione di parecchie famiglie nobili e comunità precedentemente soggette a Vercelli, fra cui, nel 1377-79, i due centri più importanti del contado, Santhià e Biella[37]. Il ramo degli Avogadro di Valdengo, i cui possedimenti si trovavano appunto nelle vicinanze di Biella, si trovò anch'esso a quell'epoca a gravitare più sui Savoia che sui Visconti. Nel 1379 Giovanni e Ruffino Avogadro di Valdengo ottennero dal conte di Savoia l'investitura per i loro possedimenti in Carisio, e più tardi, nel 1399, il medesimo Ruffino accettò di riconoscersi vassallo del conte per i suoi possedimenti in Verrua[38].

Nel complesso, tuttavia, questa multilateralità di rapporti vassallatici non intaccava la sostanziale fedeltà dell'intero consortile a Gian Galeazzo Visconti in quanto signore di Vercelli. Dopo la sua morte, però, la situazione mutò bruscamente, giacché i Tizzoni ne approfittarono immediatamente per cacciare gli Avogadro dalla città, mentre il conte di Savoia Amedeo VIII e il marchese di Monferrato Teodoro Paleologo si accordavano per spartirsi i domini occidentali dei Visconti. In seguito a un accordo stipulato nel 1404, Vercelli passò sotto l'occupazione del marchese, che l'avrebbe tenuta fino al 1417, mentre comunità e consortili signorili della zona cominciavano a sottomettersi all'uno o all'altro dei due principi[39]. È in questo contesto che matura la decisione del consortile Avogadro di fare atto di dedizione al conte di Savoia, al pari di altri consortili e comunità della zona; una scelta politicamente delicata, ma giuridicamente del tutto libera, che non implicava rottura di fedeltà vassallatiche preesistenti, dal momento che gli Avogadro non erano mai stati, tecnicamente, vassalli dei Visconti.

Il vassallaggio nasceva in questo momento, e comportava una nuova sistemazione giuridica dei possessi rurali degli Avogadro. Uno dopo l'altro, gli esponenti dei diversi rami del consortile si presentarono al conte, personalmente o tramite procuratori, dichiarando di aver posseduto fino a quel momento i loro castelli, ville, uomini e diritti «de puro et franco allodio». L'insistenza su questo punto appare eccezionale rispetto ai formulari d'investitura correnti: gli Avogadro ribadiscono che per quei possedimenti, così come per le proprie persone, «alicui domino vel homini ad homagium non astringuntur, quin immo sunt omni domino et dominio destituti et liberati». Essi giudicano evidentemente necessaria su questo la massima chiarezza, dal momento che ora stanno appunto rinunciando alla precedente autonomia e accettano di sottomettersi a un signore feudale, cedendo al conte i propri possedimenti e riprendendoli da lui in feudo[40].

Gli Avogadro sottolineano enfaticamente di essersi persuasi a questo passo per la necessità di un signore che li protegga nell'attuale periodo di guerre e turbamenti, e di aver scelto il conte di Savoia non solo per la sua potenza e per la giustizia del suo governo, ma anche perché il conte «homines nobiles et

vassallos suos consuevit cum bona iusticia et misericordia benivole et gratiose pertractare, nec ipsos indebitis extorsionibus pregravare sed potius preservare». Questa insistenza prelude alla più importante delle concessioni ottenute dagli Avogadro: l'immunità dei loro uomini da taglie e dazi del comune di Vercelli. Questo privilegio, di cui gli Avogadro di Collobiano godevano già in virtù del diploma di Enrico VII, venne ora esteso ai sudditi dell'intero consortile, esentati da qualsiasi onere e imposizione in cambio del focatico di un fiorino all'anno per ogni fuoco, da pagare direttamente al conte. Il consortile degli Avogadro raggiungeva così la completa separazione fiscale dal comune di Vercelli. A dire il vero, che il focatico implicasse l'esenzione da qualsiasi altro onere è dichiarato esplicitamente solo in alcune investiture e non in altre, ma tutto lascia pensare che sia stata applicata un'interpretazione estensiva, approfittando del fatto che per il momento, e per molto tempo ancora, il comune di Vercelli non faceva parte del dominio sabaudo.

L'altro tratto degno di nota in queste investiture, e che stavolta rappresenta un cedimento degli Avogadro di fronte alle esigenze del conte, rimanda alla particolare congiuntura politico-militare in cui avvenne la dedizione. Soltanto gli Avogadro di Cerrione infatti, i cui possedimenti si trovano nel Biellese, in un'area sicuramente controllata dal potere sabaudo e abbastanza arretrata rispetto al confine visconteo, ottengono con l'investitura dei loro castelli anche la giurisdizione e il mero e misto imperio, com'era abituale nella dominazione sabauda («prout alii nobiles terrae Pedemontium subditi dicti domini nostri»)[41]. Negli altri casi invece il conte, pur investendo gli Avogadro dei loro castelli e di tutti i connessi diritti, riservò a sé la giurisdizione, e dunque, concretamente, il diritto di nominare il podestà, lasciando ai signori soltanto la cognizione dei bandi campestri. Sembra logico spiegare questa riserva assolutamente insolita con la situazione fluida e pericolosa che regnava in quel momento lungo la frontiera della Sesia: fino a quando la situazione non si fosse stabilizzata, Amedeo VIII intendeva evidentemente tenere nelle proprie mani il potere esecutivo nei castelli di nuova acquisizione.

La situazione, in effetti, rimase fluida a lungo: già mentre il marchese di Monferrato teneva Vercelli, Filippo Maria Visconti lavorava per recuperare la città e il suo entroterra, e nel 1414 nominò un procuratore per stipulare convenzioni e patti con i nobili, castellani, cittadini e comunità della città e distretto di Vercelli e riceverne il giuramento di fedeltà[42]; ad accordarsi con lui furono essenzialmente i Tizzoni e i loro partigiani, che rimasero quindi padroni della città dopo la sua restituzione, nel 1417, al dominio visconteo. Solo dieci anni dopo, nel 1427, Filippo Maria venne costretto a cedere definitivamente Vercelli ad Amedeo VIII, e in quell'anno, finalmente, gli Avogadro poterono rientrare in città, sotto l'egida di una pacificazione generale imposta dal nuovo governo: ne erano rimasti fuori per un quarto di secolo.

È in questo momento che diventa possibile distinguere, fra le clausole degli accordi stretti nel 1404-5, quelle più effimere da quelle destinate ad avere conseguenze durature. La clausola per cui il conte di Savoia conservava nelle proprie mani la giurisdizione e nominava il podestà nei castelli degli Avogadro

perse la sua rilevanza e non venne più rinnovata nelle infeudazioni posteriori al 1427; a partire da questo momento le signorie rurali della famiglia risultano assimilate in tutto e per tutto al modello corrente nel ducato sabaudo. In compenso l'immunità dai dazi e taglie del comune di Vercelli acquistava tutta la sua importanza, ora che gli Avogadro erano di nuovo, a tutti gli effetti, cittadini di quel comune. Puntualmente le autorità vercellesi fecero causa agli Avogadro, per ottenere che fossero soggetti alle imposte cittadine come nel tempo in cui erano sudditi di Gian Galeazzo Visconti, nonostante i privilegi da essi ottenuti nel frattempo; e prevedibilmente la persero. D'ora in poi, nessuna delle località soggette agli Avogadro fu più costretta a pagare le imposte in solido con il comune cittadino[43].

In conclusione, il passaggio di Vercelli e del suo territorio dalla dominazione viscontea a quella sabauda accelerò un processo che stava cominciando a farsi avvertire anche nel ducato visconteo; ovvero l'arretramento di un modello di organizzazione del territorio incentrato sui contadi cittadini, a favore di un modello incentrato sull'infeudazione[44]. La rifeudalizzazione, in questo caso, riflette la prassi operativa di un governo come quello sabaudo, poco abituato a governare il territorio attraverso la mediazione delle autorità comunali sottomesse, e di gran lunga più a suo agio nella stipulazione di convenzioni feudali direttamente con i signori locali. Ma è significativo come gli Avogadro, un consortile cioè di origine cittadina e pienamente impegnato nella lotta delle fazioni urbane, siano stati pronti ad accettare questo nuovo linguaggio e a coglierne gli aspetti vantaggiosi per sé e per i propri rustici, la completa immunità, cioè, dalla fiscalità urbana; esito in fondo tutt'altro che sorprendente, dal momento che per secoli la natura di questa famiglia era stata duplice, unendo in sé le connotazioni del ceto dirigente comunale e quelle dell'aristocrazia rurale. Fra queste, l'identità che risulta vincente è alla fine la seconda, in concomitanza col parziale fallimento del tentativo di organizzazione del territorio perseguito nei secoli precedenti dal comune di Vercelli.

Possessi degli Avogadro (Scala 1:450 000)

Note

* Nelle note si farà uso delle seguenti abbreviazioni: AST = Archivio di Stato di Torino; ASV = Archivio di Stato di Vercelli; HPM = Historiae Patriae Monumenta; PC = AST, Protocolli dei notai camerali; PD = AST, Protocolli dei notai ducali

[1] Gli atti di sottomissione degli Avogadro di Valdengo, Quinto, Cerrione, Quaregna, Benna, Collobiano, Massazza e Casanova sono conservati in due protocolli dell'AST: PC 42, cc. 6, 8v, 48, 59, 72, 75, 80v, 90; PD 68, cc. 198 e 202. Lo studio più recente su questa vicenda è la tesi di laurea di L. Cavicchioli, *Gli Avogadro di Collobiano tra XIV e XV secolo. Poteri locali e stato principesco nel Piemonte tardomedievale*, Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1997-98, cui debbo la segnalazione di molti documenti e diverse importanti osservazioni.

[2] Questa espulsione risulta dalle stesse clausole degli atti di dedizione degli Avogadro ai Savoia, in cui si stabilisce che «ipsi nobiles, cum eorum consortibus et amicis, et nemine exceptato, reducantur in civitate Vercellarum et in domibus ipsorum... et in eodem statu et gradu sicut erant ante presentem guerram et invasionem factam in civitate Vercellarum per Tissones et eorum adherentes, et sicut erant duobus annis elapsis» (PC 42, c. 59: dedizione degli Avogadro di Collobiano, 12 novembre 1404).

[3] PD 68, c. 212; cfr. F. Ferretti, *Le famiglie del consorzio signorile di Arborio nei secoli XIV-XV*, in "Bollettino Storico Vercellese", XXXIII (1989), pp. 5-42. Un altro possibile termine di paragone è la dedizione dei signori di Rovasenda, avvenuta però soltanto nel 1413: cfr. il testo dell'atto pubblicato da A. Colombo, *Il feudo di Rovasenda ultimo difensore dell'autonomia vercellese*, in "Bollettino Storico Vercellese", III (1973), pp. 37-48.

[4]«Prout alii nobiles terrae Pedemontium subditi dicti domini nostri»: PD 68, c. 202.

[5] G. Chittolini, *Introduzione* a *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1979, p. 12 e n.; Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino 1979, p. XIV.

[6] Cfr. A. Degrandi, *Vassalli cittadini e vassalli rurali nel Vercellese del XII secolo*, in "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", XCI (1993), pp. 5-45, e A. Barbero, *Vassalli vescovili e aristocrazia consolare a Vercelli nel XII secolo*, in *Vercelli nel secolo XII*, Atti del IV Congresso storico vercellese (Vercelli, 18-20 ottobre 2002), in corso di stampa.

[7] Cavicchioli, *Gli Avogadro di Collobiano* cit., p. 42 s.; il documento è a Biella, Biblioteca Comunale, Archivio Bulgaro.

[8] Il documento in HPM, *Chart.* II, doc. 1515. L'ultima generazione dei precedenti signori di Cerrione è rappresentata fra l'altro da «Milo et Obertus de Cerrione», documentati fra il 1142 e il 1159: *Documenti dell'archivio comunale di Vercelli relativi ad Ivrea*, a cura di G. Colombo, Pinerolo 1905, docc. 2-4; *Le carte dell'archivio capitolare di Vercelli*, I, a cura di A. Arnoldi, G. C. Faccio, F. Gabotto e G. Rocchi, Pinerolo 1912, doc. 163. In questi stessi anni sono menzionati anche due fratelli Avogadro di nome Milone e Oberto, figli o nipoti di Corrado Avogadro: *Le carte dell'archivio capitolare di Vercelli* cit., doc. 148 bis; *Le carte dell'archivio arcivescovile di Vercelli*, a cura di A. Arnoldi, Pinerolo 1917, doc. 2; *Le carte dell'archivio comunale di Biella fino al 1379*, I, a cura di L. Borello e A. Tallone, Pinerolo 1927, doc. 12. Proprio da loro sembrano discendere, sulla base ancora una volta dell'onomastica, gli Avogadro investiti di Cerrione nel 1165 («Conradum et Ubertum et Guilielmum Advocatum et item Ubertum de Magnano et ad vicem et nomine Anselmi fratris istius Conradi et Guidonis et Alberti fratrum ipsius Uberti, qui omnes dicuntur de Cirriono»).

[9] Il documento è pubblicato da G. Ferraris, *La pieve di S. Maria di Biandrate*, Vercelli 1984, p. 617.

[10] Per Lenta, Ferraris, *La pieve* cit., p. 619. Per Quinto cfr. già ASV, Fondo Avogadro di Casanova, mazzo 63, 1 (1199).

[11] Cfr. ad esempio il caso del castello di Mongrando, ceduto nel 1179: *I Biscioni*, vol. I/2, a cura di G. C. Faccio e M. Ranno, Torino 1939, docc. 247 e 255.

[12] La medesima ambivalenza si constata nel caso di quel ramo degli Avogadro che si collegò vassallaticamente al marchese di Monferrato, una potenza cioè esterna e per lo più ostile al comune, e ne ottenne a una data imprecisata l'investitura di Trino; il caso è tuttavia marginale in questa sede, giacché il successivo acquisto di Trino da parte del comune di Vercelli e la fondazione del borgo franco liquidarono nel 1214, dietro adeguato risarcimento, la dominazione signorile degli Avogadro di Trino. Cfr. F. Panero, *Due borghi franchi padani. Popolamento ed assetto urbanistico e territoriale di Trino e Tricerro nel secolo XIII*, Vercelli 1979, sp. p. 46 s., e R. Rao, *Fra*

comune e marchese. Dinamiche aristocratiche a Vercelli (seconda metà XII-XIII secolo), in "Studi Storici", XLIV (2003), p. 80.

[13] Cfr. la lista dei consoli in appendice a Barbero, *Vassalli vescovili* cit.

[14] Per un'analisi della politica territoriale del comune vercellese cfr. F. Panero, *Particolarismo ed esigenze comunitarie nella politica territoriale del comune di Vercelli (secoli XII-XIII)*, in *Vercelli nel secolo XIII. Atti del primo Congresso Storico Vercellese*, Vercelli 1982, pp. 227-262. La formula «sicut milites Vercellarum» si ritrova ad esempio in *Il libro dei «Pacta et conventiones» del comune di Vercelli*, a cura di G. C. Faccio, Pinerolo 1926, doc. 29; *I Biscioni*, a cura di G. C. Faccio e M. Ranno, vol. I/1, Torino 1934, doc. 12, e vol. I/2, Torino 1939, doc. 417.

[15] Panero, *Particolarismo* cit., p. 229 s., 237 ss.

[16] Sulla politica di fondazione di borghi franchi da parte del comune di Vercelli cfr. F. Panero, *I borghi franchi del comune di Vercelli: problemi territoriali, urbanistici, demografici*, in "Bollettino Storico Vercellese", XVI-XVII (1981), pp. 5-44; R. Rao, *Proprietà allodiale civica e formazione del distretto urbano nella fondazione dei borghi nuovi vercellesi (prima metà del XIII secolo)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. Comba, F. Panero, G. Pinto, Cherasco-Cuneo 2002, pp. 357-381.

[17] L'analisi più recente è quella di F. Panero, *Schiavi servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999, pp. 284-287.

[18] Panero, *Particolarismo* cit., pp. 238-245.

[19] Si veda la definizione data da Francesco Panero, che descrive il *districtus* vercellese come l'insieme dei luoghi in cui si era creato un rapporto fra comune e signori «i quali si fossero sottoposti alla giurisdizione urbana, magari attraverso un atto di cittadinatico politico, oppure, trattandosi del clero urbano, avessero ceduto al comune la giurisdizione superiore sui contadini» (Panero, *Schiavi servi e villani* cit., p. 284).

[20] Panero, *Particolarismo* cit., p. 227; Id., *I borghi franchi* cit., p. 18.

[21] Panero, *Particolarismo* cit., p. 246.

[22] Cfr. *supra*, n. 15.

[23] Panero, *Particolarismo* cit., p. 238.

[24] *Ibidem*, pp. 258-262.

[25] Per il ruolo dominante degli Avogadro nel comune vercellese del 1243 cfr. C. D. Fonseca, *Ricerche sulla famiglia Bicchieri e la società vercellese dei secoli XII e XIII*, in *Contributi dell'Istituto di Storia Medioevale dell'Università Cattolica di Milano*, I, *Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo*, Milano 1968, p. 243 ss.; F. Panero, *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna 1988, pp. 87 ss.

[26] AST, *Archivio Avogadro di Collobiano della Motta*, Divisione VI, Beni in Cossato.

[27] AST, *Archivio Avogadro di Collobiano della Motta*, mazzo 132, doc. 3.

[28] ASV, *Fondo Avogadro di Casanova*, I/26/4.

[29] AST, *Archivio Avogadro di Collobiano della Motta*, mazzo 36, doc. 5. Cfr. Cavicchioli, *Gli Avogadro di Collobiano* cit., pp. 54-56.

[30] R. Ordano, *Storia di Vercelli*, Vercelli 1982, pp. 198-202; il documento in *I Biscioni. Nuovi documenti e regesti cronologici*, a cura di R. Ordano, Torino 2000, p. 65.

[31] In particolare negli anni di guerra 1372-77: cfr. Cavicchioli, *Gli Avogadro di Collobiano* cit., pp. 66-73.

[32] Fanno eccezione i diritti che gli Avogadro tengono in feudo dal vescovo, e che non sembrano però di grande estensione: così, ad esempio, nel 1329 Il vescovo Lombardo della Torre investe un Avogadro di Casanova «de toto illo recto feudo quod ipse et sui fratres tenent rationabiliter ab ipso domino episcopo et ab ecclesia Vercellensi», ovvero un ottavo del vicecomitato della chiesa di Vercelli, un sesto di due parti della decima «ville Casenove et poderii» e un feudo a Palazzolo (ASV, *Fondo Avogadro di Casanova*, I/26/5).

[33] G. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in Id., *La formazione* cit., p. 45.

[34] *I Biscioni. Nuovi documenti* cit., p. 100.

[35] Si veda ad esempio il caso di Reggio, che venne unita al principato visconteo proprio mediante una procedura di tipo feudale, in forma di feudo oblato da parte dei Gonzaga, e dove in seguito venne richiesto all'insieme dei *cives* un giuramento di fedeltà, ma dove non risulta, come non risulta a Vercelli, che le singole famiglie di *domini* abbiano dovuto prestare omaggio ai Visconti e

ricevere da loro l'investitura per le proprie signorie: cfr. A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003, pp. 245-249, 265-269.

[36] ASB, *Archivio Avogadro di Valdengo*, mazzo 10, registro cartaceo del XVIII secolo, cc. 15r-28r. Le precedenti concessioni sono tutte trascritte negli atti della causa; alcuni originali in AST, *Archivio Avogadro di Collobiano della Motta*, mazzi 2 e 65.

[37] Cavicchioli, *Gli Avogadro di Collobiano* cit., p. 70 s.

[38] PD 59, c. 77v; PC 76, c. 5.

[39] N. Valeri, *Facino Cane e la politica subalpina alla morte di Giangaleazzo*, in "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", XXXVII (1935), p. 36; R. Ordano, *Sommario della storia di Vercelli*, Vercelli 1955, pp. 166 ss.

[40] Gli atti di dedizione sono tutti costruiti secondo il medesimo formulario; qui e al capoverso seguente citiamo dalla sottomissione degli Avogadro di Massazza, PC 42, cc. 75v-76v.

[41] PD 68, c. 202.

[42] *I Biscioni. Nuovi documenti* cit., pp. 436-437.

[43] La causa contro gli Avogadro fa in realtà parte di una più ampia azione mossa dal comune di Vercelli per ottenere il ristabilimento della sua giurisdizione sul *districtus* così come esso si presentava alla morte di Gian Galeazzo Visconti; la questione venne regolata nel suo complesso con una sentenza ducale del 29 maggio 1434, in AST, *Provincia e Città di Biella*, I/4.

[44] Cfr., per un termine di confronto, la dissoluzione del *districtus* cittadino così com'è analizzata da M. Gentile, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano 2001.

La territorialità nel Basso Medioevo: un problema chiuso? Osservazioni a margine della vicenda di Reggio*

di Andrea Gamberini

1. Premessa

Nel panorama politico dell'Italia centro settentrionale – mi è capitato di ricordarlo altre volte – la vicenda di Reggio rappresenta uno dei casi più clamorosi di fallimento del processo di comitatinanza: non solo le tante sacche di potere signorile non erano state compiutamente disciplinate durante l'età comunale, ma nel corso del Trecento si dilatarono ulteriormente, complice la cronica conflittualità alimentata dai potentati che di volta in volta si affacciarono sulla regione (l'Estense, la Chiesa, gli Scaligeri, i Gonzaga, i Visconti, di nuovo l'Estense...)[1]. Si determinò così un clima di endemica violenza, l'*humus* ideale per poteri locali che traevano la propria forza dall'azione di protezione dei rustici e che erano sempre pronti a giocare di sponda fra forze antagoniste. Il risultato fu un contado eccezionalmente incastellato: non meno di un centinaio erano i castelli che le missive viscontee definivano come *privati*, cioè che sfuggivano – talora completamente – al controllo della città e del principe[2]. Si riattarono alcune delle fortezze più vecchie e se ne costruirono di nuove[3]. L'intero episcopato, tanto verso la Bassa e il Po, quanto verso la collina e l'Appennino era dunque ricoperto da signorie di castello; quasi assenti, invece, borghi di una certa consistenza, capaci di rivaleggiare con la città o con i *domini loci*: i centri che pure si elevavano al di sopra del livello elementare della villa e che le fonti indicano con l'appellativo di *terra* o, più spesso, di *castrum* («castrum Yrberiae», «castrum Corigi», «castrum Sancti Martini», «castrum Walterii», «castrum Scandiani», ecc.)[4], erano in realtà borghi fortificati non solo assai lontani dalla consistenza demografica di quei «*castra nobilia*», di quelle «quasi città» che costellavano il paesaggio di altre aree padane, ma erano essi stessi il cuore di formazioni signorili capaci di irradiare il proprio potere sulle terre circostanti[5].

La signoria rurale era insomma la forma di organizzazione politica più diffusa durante il XIV secolo. Già altrove, mi sono soffermato sulla fenomenologia del potere signorile (la sua ampiezza, i suoi limiti, le sue manifestazioni),

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio : atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, ISBN 88-8453-254-X (online), ISBN 88-8453-255-8 (print)

rimarcando come tratto distintivo di molti *dominatus* del Reggiano la sfasatura tra il linguaggio di matrice pubblicistica attraverso cui i *domini* rappresentavano la propria autorità (la costante rivendicazione del mero e del misto imperio, talora sostenuta anche da privilegi imperiali o viscontei; una produzione cancelleresca ricalcata sui modelli dei coevi stati regionali; un apparato burocratico articolato in officiali centrali e periferici; ecc.) e le concrete pratiche di governo cui quegli stessi *domini* si attenevano: pratiche che erano saldamente ancorate al rispetto delle consuetudini locali (*in primis* le forme di composizione giudiziaria di tipo negoziale, che escludevano la possibilità per il signore di irrogare la *pena sanguinis*) e che si fondavano su un complicato intreccio di vincoli e appartenenze, tra cui non secondari quelli attivati da legami di tipo personale[6].

Nelle note che seguono mi propongo di riprendere alcuni di questi ultimi elementi, sebbene in una differente prospettiva, così da approfondire la conoscenza dei principi di cultura politica che legittimavano la subordinazione ad un potere: l'«obbedienza», come la chiamano le fonti. L'intento è quello di mostrare non solo l'assenza di un orizzonte comune ai diversi soggetti presenti nel contado reggiano (i rustici, i signori, la città, il principe, ciascuno – come si vedrà – mosso dalla propria concezione dei rapporti di autorità), ma soprattutto il modo in cui i singoli linguaggi politici condizionavano la percezione degli spazi e i confini delle appartenenze, imprimendo al tessuto giurisdizionale un disegno quanto mai intricato, fatto non solo di *enclaves* e discontinuità – secondo un modello in realtà assai comune e destinato a caratterizzare tutto l'Antico Regime[7] –, ma anche di ambiti sovrapposti e maldefiniti, che ostacolavano la formazione di stabili quadri territoriali e nei quali vacillava perfino lo stesso principio di territorialità. Con conseguenze destabilizzanti per uno Stato, quello visconteo, che visto da un'angolatura emiliana si potrebbe forse definire regionale, ma difficilmente territoriale[8].

2. L'organizzazione del territorio alla fine del Trecento

Nel corso del Trecento lo sforzo di disciplinamento territoriale promosso da Reggio aveva portato alla codificazione di norme che imponevano a ciascun insediamento del contado – segnatamente a ogni singola *villa* e a ogni singolo *castrum* – di costituirsi in comune[9]. La disposizione è tutt'altro che originale, presentando molte analogie col panorama legislativo di altre città padane, da Parma a Lodi, da Novara a Piacenza: lontane le epoche in cui il comune rurale aveva avuto una funzione di emancipazione dei rustici, quasi un «simbolo di libertà», esso era diventato dal pieno Duecento il principale mezzo attraverso il quale i centri urbani inquadravano il territorio circostante, creando un sistema di collettività riconosciute e responsabili in solido verso la *civitas*[10].

La vicenda di Reggio consente però di verificare come accanto alla volontà di rendere più stringente il controllo sul contado, accanto all'opportunità di creare una rete di interlocutori istituzionali che potessero garantire la corresponsione di tutti gli oneri cui il territorio era soggetto, tutt'altro che

secondario fosse anche l'intento di condizionare le forme stesse dell'organizzazione politica delle comunità, le loro dinamiche costituzionali, riducendo fin quasi ad annullare i margini di iniziativa dal basso, lo spontaneismo che in altre regioni continuò a ispirare sia i processi di crescita, sia le trasformazioni comunitarie[11]. Dietro la norma che imponeva a ville e *castra* di costituirsi in comune non è infatti difficile vedere anche la volontà di contrastare la formazione di soggetti politici più ampi, capaci di aggregare i pulviscolari insediamenti del contado e di dialogare con la città da posizioni di maggior forza. L'esperienza dell'Università del Frignano, nella vicina Montagna modenese, costituisce in questa prospettiva l'esperienza federativa forse più matura e compiuta, cui lo stesso comune di Reggio guardava con sospetto, timoroso che simili modelli istituzionali potessero circolare e diffondersi anche negli Appennini reggiani[12]. Così, quando nel 1383 lo sfruttamento dei pascoli del Monte Cusna – oltre il Secchia, proprio verso il Modenese, ma ancora in diocesi di Reggio – aprì un contenzioso tra i Dallo, i Fogliano e il Comune di Reggio, quest'ultimo non solo rivendicò con decisione l'appartenenza dell'Alpe al distretto urbano, ma negò con altrettanta determinazione che le molte comunità presenti sulle pendici del Cusna formassero una *universitas*: al contrario, ogni villa costituiva un comune a sé stante e direttamente soggetto alla *civitas* («Sunt comunia et universitates distincta et separata quodlibet per se et descripta in libris archivi publici comunis Regii quodlibet ipsorum comune per se et distincta et separata unum ab alio. Et ita habeantur, teneantur et reputantur ut communia distincta et separata unum ab alio et nichil habentes comunitatis ad invicem»)[13].

Secondo gli statuti reggiani solo le ville con meno di 6 fuochi – per le quali evidentemente anche un apparato istituzionale elementare (due consoli, un camparo, un notaio) poteva costituire un onere insopportabile – avevano la facoltà di aggregarsi al comune più vicino: una *chance*, questa, cui ricorsero diverse ville della Bassa, fiaccate dalla carestia, dalla peste e soprattutto dalle guerre che negli ultimi decenni del XIV secolo devastarono la regione mediopadana senza soluzione di continuità. Anche in questo caso, tuttavia, non erano previsti automatismi e l'unione doveva essere autorizzata dalle magistrature urbane. Solo nella seduta del 6 aprile 1382 il Consiglio dei deputati *ad utilia* della *civitas* deliberò che fossero considerate «pro uno comuni» le villa e le pendici di Vico Martino, la contrada di Gorganza, le pendici e la contrada delle «Saldine» e la villa e il luogo della Modolena; e, ancora, la villa di Laguito e quella di Sesso, e le villa di San Tommaso e quella di San Michele della Fossa[14].

L'assetto territoriale teorizzato dagli statuti municipali non tendeva però solo ad imbrigliare gli sviluppi istituzionali dei centri più piccoli; all'estremo opposto della gerarchia degli insediamenti, infatti, un analogo trattamento era riservato anche ai maggiori borghi fortificati, cui la legislazione urbana non riconosceva né particolari prerogative giurisdizionali, né quella funzione di vertice di una circoscrizione intermedia fra i comuni rurali e la città che è invece possibile osservare in altri contadi[15]. L'obiettivo era quello di appiattire

e di uniformare il profilo istituzionale del contado su un modello di cellule insediative immediatamente dipendenti dalla *civitas*, così da frenare le ambizioni dei centri maggiori ed impedire che essi potessero costituire un proprio piccolo *districtus*, come già facevano i tantissimi castelli signorili.

In realtà, già durante la dominazione dei Gonzaga (1335-1371) alcuni di questi borghi – quali Gesso e Albinea – erano stati elevati al rango di podesteria, anche se fu con l'avvento dei Visconti la geografia amministrativa del distretto conobbe una nuova e profonda ridefinizione[16]. Abolite le podesterie rurali, alla rete di comuni presenti sul territorio si sovrappose – almeno nella Montagna e nella collina – una nuova struttura istituzionale, il vicariato, con sede a Felina e giurisdizione *in civilibus* fino a 10 lire[17]. Secondo un disegno già sperimentato in altri contadi, i Visconti miravano dunque a contemperare le aspettative di riconoscimento del borgo più popoloso e strategicamente più rilevante – gratificato da Regina della Scala anche con la concessione del privilegio di mercato – con le proprie esigenze di governo del territorio, ma senza scontentare troppo la *civitas*, il primato della cui curia, almeno nel criminale, non fu mai messo in discussione[18].

Se questa a grandi linee era la fisionomia politica e istituzionale del distretto, più mosso e articolato appare invece il quadro nella restante parte del contado, là dove l'egemonia urbana cedeva progressivamente spazi al potere signorile. Già in quella zona grigia in cui malcerti erano i confini giurisdizionali e concorrenti le mire della città e dei signori di castello – una zona, non è superfluo ricordarlo, che cominciava già a pochissime miglia dalla cinta urbana – le forme dell'organizzazione politica delle comunità rispondevano a logiche diverse, meno condizionate da imposizioni esterne. Lo mostrano bene le vicende già ricordate del Monte Cusna e della Val d'Asta, dove è possibile riconoscere una maggiore capacità d'iniziativa da parte dei *rustici*, che portò alla costituzione di una, forse due *universitates*, comprendenti ciascuna più ville[19]. La mancanza di ulteriori riscontri non consente di verificare l'effettiva inclusione di quella regione nel distretto urbano, come sostenuto da Reggio, o piuttosto nei domini signorili dei Dallo o dei Fogliano; e, tuttavia, proprio le argomentazioni delle due parentele, determinate a rivendicare i propri diritti sul Cusna in virtù della sua appartenenza, rispettivamente, al «teritorio castri et castelançie Pioli», piuttosto che alla «curi*a* castri Carpineti», consentono di mettere a fuoco le forme dell'organizzazione politica del *dominatus loci* ed i principi di cultura politica che ne erano alla base[20].

Ancora all'inizio del Quattrocento le «castellançie» e le «curie» costituivano le più diffuse strutture di inquadramento delle popolazioni del contado reggiano, tanto nella Bassa, quanto lungo la collina e la dorsale appenninica. Retaggio di una cultura politica antica eppure ancora pienamente vigente, le curie (e con esse le castellanze, sebbene il termine sia più tardo e, come si vedrà, di significato simile ma non proprio coincidente) costituivano dei distretti rurali aventi per fulcro un castello, secondo una concezione della «territorialità» che individuava nel *castrum* l'elemento forte capace di polarizzare uno spazio giurisdizionale dipendente, generalmente costituito da un certo

numero di ville[21]. Ne danno lucida testimonianza proprio i rappresentanti dei Dallo e dei Fogliano, che dopo avere sostenuto l'appartenenza della Val d'Asta, rispettivamente, al «teritorio castri et castelançie Pioli» e alla «curi*a* castri Carpineti», chiudevano l'argomentazione ascrivendo *ab immemorabili* il possesso dei due castelli ai Dallo e ai Fogliano[22].

Per quanto designassero strutture tendenti ormai all'assimilazione, i termini «curia» e «castellanza» raramente nelle fonti reggiane di fine Trecento compaiono con riferimento allo stesso territorio, a riprova di una consapevolezza d'uso in cui l'elemento discriminante si può forse intravedere nella sopravvivenza di antiche preminenze. «Curia» è infatti espressione sovente riservata a quei centri che già in età canossana e soprattutto post canossana erano stati a capo di un importante distretto signorile o pubblico, talora comprendente più castelli (è il caso appunto della curia di Carpineti, in origine estesa a larga parte della montagna reggiana e poi ridottasi per l'autonomia che *de iure* o *de facto* raggiunsero molte castellanze al suo interno, tra cui anche quella di Piolo)[23]. Si trattava di maglie di un tessuto giurisdizionale le cui dimensioni e il cui contenuto si erano nel tempo profondamente trasformati, ma comunque capaci di imprimere al territorio un'impronta duratura, che sopravviveva all'interno dei *dominatus* di fine Trecento (dove ancora si menzionavano la curia di Carpineti, la curia di Bismantova, la curia di Bianello, la curia di Paderna, ecc.[24]) e che non veniva meno neppure nelle terre assoggettate al Comune cittadino. Valgano gli esempi di Gesso del Crostolo e di Canossa – ma altri se ne potrebbero fare –, terre che dagli *homines* continuavano a essere indicate come «curie», malgrado ormai da oltre un cinquantennio fossero state sottratte ai Canossa e ricondotte sotto il governo urbano (che formalmente non riconosceva queste circoscrizioni)[25].

Il panorama politico offerto dal contado reggiano sembrerebbe dunque connotarsi per la tenuta dei quadri territoriali di derivazione signorile e per la loro sopravvivenza – almeno nell'orizzonte mentale delle popolazioni, in quello che talora è stato definito come lo «spazio vissuto»[26] –, malgrado la nuova distrettuazione cittadina e viscontea: al punto che lo stesso Comune di Reggio, in almeno un'occasione, ritenne conveniente far leva sul diffuso riconoscimento tributato a queste strutture per giustificare le proprie pretese egemoniche su una curia di cui in realtà possedeva solo il *castrum*. La vicenda prese corpo nel 1385, all'indomani della decisione di Gian Galeazzo di confiscare due delle principali rocche canossane, San Polo e Bianello, e di reintegrarle nel distretto cittadino: fu allora che la *civitas*, non paga di una misura che pure ne assecondava in modo significativo le aspettative, cercò di erodere le giurisdizioni che i Canossa detenevano anche sulla vicina castellanza di Montevetro, richiamandone l'inveterata dipendenza dalla curia di Bianello[27].

In realtà, nonostante gli attacchi condotti dalla *civitas*, Montevetro rimase sotto il controllo dei Canossa ed è proprio la documentazione prodotta dai suoi organi di governo ed eccezionalmente conservatasi – caso pressoché unico tra i *dominatus* reggiani – a consentire di ricostruire l'organizzazione e il funzionamento di una castellanza[28]. Vediamo così che della struttura facevano parte

nel 1385 sei ville - Costa, Corniano, Calinzano, Silvarano, Bibbiano e Castelli – e il *castrum* di Montevetro, sede di podesteria e dimora dei Canossa, che sulla castellanza rivendicavano il mero ed il misto imperio e la *gladii potestas*. Piuttosto elementare l'apparato istituzionale di ciascuna villa, organizzata in comune, con a capo due consoli, mentre le rimanenti cariche comunitarie – quali il notaio, il nunzio, il camparo e, soprattutto, il podestà – erano elette dal consiglio della castellanza, cui era demandata anche l'individuazione dei criteri per le esazioni fiscali[29]. Quello della castellanza era dunque un ambito compatto e finito, ispirato nella sua costituzione a modelli pubblicistici. O così, perlomeno, voleva apparire...

3. Contro il principio di territorialità: culture politiche a confronto

Per quanto giunti in forma molto frammentaria, gli ordinamenti di Montevetro suggeriscono infatti qualche altra osservazione. L'aspetto che forse più colpisce è la lontananza dall'articolazione di certe codificazioni coeve, elemento che li rende assai più simili a tante compilazioni duecentesche, povere dal punto di vista istituzionale e ideologico e preoccupate soprattutto di regolamentare i rapporti fra il *dominus* e i *rustici*, a cominciare dalla cruciale questione delle guardie al castello[30]. E proprio su questo varrà la pena di soffermarsi. Quella delle custodie al *castrum* del signore non era questione delicata solo per la sicurezza della collettività o per la gravezza dell'onere sugli *homines*: la sua rilevanza travalicava, infatti, questi aspetti per assumere una valenza politica forte e inequivocabile, quella dell'obbedienza[31]. «Facere custodias ad castrum», come rivelano le testimonianze raccolte in un'inchiesta condotta dal podestà di Reggio proprio con riferimento a Montevetro, era atto che nella sensibilità degli *homines* costituiva un indicatore inequivocabile, sinonimo della subordinazione ad una autorità superiore[32]. La stessa dottrina, poi, riconosceva al signore del castello una certa *districtio* sui *confugientes*[33]: del tutto naturale, dunque, che gli ordinamenti di Montevetro tendessero a stabilirne le modalità, prevedendo ad esempio anche un pegno da parte degli abitanti della castellanza, così che nessuno potesse sottrarsi ad una prestazione gravosa e, al tempo stesso, carica di significati politici.

Ma se condivisa, almeno fra i rustici e i signori, era la centralità del *castrum* nello sviluppo di un legame fondato sullo scambio protezione/obbedienza, opposta, nelle rispettive concezioni dei rapporti politici, poteva diventare l'articolazione dei nessi causali. È un aspetto rimasto ad oggi piuttosto in ombra, coperto da una lettura organicistica dei rapporti fra *domini* e *homines*, in cui anche le tensioni e le rivendicazioni più estreme sono state viste come l'espressione di un linguaggio politico tutto sommato condiviso, in cui il principio di territorialità richiamato dai *domini* non collideva, ma anzi si coniugava con la visione pattista degli *homines*[34]. A rendere mimetica la natura del potere signorile, ad alimentare cioè l'impressione di una omogeneità culturale fra la città e il territorio circostante, ha del resto contribuito in maniera determinante il filtro rappresentato dalle fonti, sia quelle di matrice urbana

(assai interessate a proiettare sul contado la cultura politica cittadina, così da aprire spazio all'intervento dei tribunali municipali), sia quelle riconducibili all'iniziativa politica dei *domini castri*, sempre pronti a rivendicare il mero e misto imperio, ad atteggiarsi a piccoli principi e ad adottare il linguaggio pubblicistico delle istituzioni formalizzate. Come si cercherà di mostrare di seguito, dietro questa apparente concordia si celava invece la divaricazione dei principi di legittimazione politica in due distinte culture dell'autorità.

Per il *dominus castri*, infatti, le custodie erano solo uno degli obblighi che derivavano agli *homines* dall'abitare nel *territorium* della castellanza (o della curia): un obbligo che trovava – ma solo in seconda battuta, quasi ne fosse un corollario - la sua contropartita nella difesa assicurata dal *castrum*. Opposta, invece, la concezione della politica che sembra ispirare i rustici, per i quali la protezione signorile era la premessa e non la conseguenza di una obbligazione: a fronte di questo ribaltamento di prospettiva, era perciò l'atto del *confugere ad castrum* ad attivare lo scambio protezione/obbedienza, rendendo così la subordinazione politica una condizione non permanente, ma temporanea, in quanto limitata al periodo di godimento della tutela signorile e, come tale, suscettibile di interruzione. Poteva allora capitare che di fronte alle lusinghe o alle minacce di un *dominus castri* particolarmente intraprendente, gli abitanti di una comunità decidessero di *confugere* nel *castrum* di quest'ultimo, rescindendo così il legame di obbedienza contratto col *dominus* nel cui castello erano soliti riparare. Ne danno lucidamente conto proprio gli officiali viscontei, che nel riferire al principe le difficoltà incontrate nell'esazione dei dazi nella castellanza di Montevetro, segnalavano il comportamento di «ceteri homines obedientes aliis nobilibus Reginis», anch'essi renitenti al pagamento delle gabelle «quia se reducunt aliquando tempore guerrarum et fugarum ad fortilicium Montisveteri et *per hoc* [il corsivo è mio] volunt esse obedientes heredibus condam domini Gabriotti de Canossa»[35].

Né il quadro cambia se dalle Quattro Castella ci portiamo all'alta Val d'Enza: fu infatti con la promessa di un più favorevole trattamento fiscale che Andriolo Della Palude cercò di convincere gli abitanti dei comuni di Gazzolo, Gottano, Vetta e Cola ad obbedirgli e a non riparare più nel castello di Nigone, atto sul quale – raccontano ancora alcuni testi – si era fino ad allora fondata la dipendenza di quegli uomini dai Terzi[36].

Bene evidente risulta quindi come nella cultura politica degli *homines* la collocazione di una comunità all'interno dello spazio giurisdizionale non fosse stabile, ma potesse attraversare, ridefinendoli di volta in volta, i quadri territoriali (curie/castellanze) cui si richiamava la cultura politica dei *domini*. È anzi l'idea stessa di una dipendenza in qualche modo legata al territorio di residenza ad essere rigettata dai rustici: un vistoso misconoscimento del principio della territorialità che diviene manifesto nelle vicenda di quelle comunità spezzate in ambiti giurisdizionali differenti, definiti non in termini spaziali, ma di obbedienza individuale.

Ancora ai primi del Quattrocento gli abitanti della villa di Caviano – località in cui sorgeva una tra le più antiche pievi reggiane – si dividevano «inter

homines et personas se reducentes ad castrum et in castro Sancti Pauli, una parte; et homines et personas de Caviano se reducentes in castro de Montezane ex altera parte»: una vera e propria spaccatura in seno alla comunità, rimarcata dalla compilazione di estimi separati[37]. Una frattura ancora più marcata, riferisce il Tiraboschi, era quella degli abitanti della villa di Cervarezza, nell'Alta Montagna, divisi tra l'obbedienza ai da Bismantova, a Carlo da Fogliano, a Luigi e Niccolò Dallo e a Guido da Canossa[38].

Né si trattava di casi isolati. Malgrado gli statuti della castellanza di Montevetro ci presentino – come si è visto – un quadro ordinato, fatto di ville individualmente organizzate in comune e collettivamente dipendenti dal *castrum* dove esercitava il podestà, alcune testimonianze informano che gli abitanti di quelle terre erano in realtà divisi da lealtà differenti. Nella villa dei Castelli, ad esempio, non tutti si riconoscevano obbedienti a Gabriotto da Canossa e ai suoi eredi, ma solo coloro che erano soliti *confugere* nel *castrum* di Montevetro; gli altri, che abitualmente riparavano a San Polo, erano invece soggetti al signore di quel castello: dapprima Niccolò da Canossa (cugino di Gabriotto), poi, dopo la confisca del forte e la sua reintegrazione nel distretto, il comune cittadino. Come riferisce un teste, gli uomini vivevano mescolati nella villa, ma ciascun *dominus* conosceva i propri[39].

Del tutto simile il quadro offerto dalla villa di Bibbiano, anch'essa compresa nella castellanza di Montevetro, nonostante che i suoi abitanti si dividessero tra coloro che si rifugiavano in quel castello – e per questo obbedivano a Gabriotto e poi ai suoi eredi – e chi riparava a Bianello e si riconosceva obbediente alla città (che nel 1385 era subentrata ai Canossa nel possesso del *castrum*)[40].

A dispetto, dunque, dei paradigmi pubblicistici con cui i Canossa pensano e rappresentano il proprio *dominatus*, il fondamento del potere signorile sembra poggiare soprattutto su un insieme di legami personali, nella cui attivazione centrale era la funzione difensiva del castello: al punto che gli stessi *domini*, per tentare di arginare la mobilità degli *homines*, si guardarono bene dal contrastare la cultura politica del *confugere ad castrum*, ma l'assecondarono, adoperandosi piuttosto per rendere stabile e non più suscettibile di interruzione la condizione di *confugientes*. L'*escamotage* – come mostrano con una certa ricchezza le fonti – venne individuato nell'ampio ricorso ai rapporti feudali e alle *fidelitates*: tutti contratti che permettevano di rivestire di contenuti nuovi il vincolo tra il signore e i rustici, grazie a clausole che contenevano esplicite professioni di obbedienza e che rendevano permanente l'obbligo delle custodie al *castrum* del signore (con tutto il corollario di significati che questo impegno assumeva per i rustici)[41].

Anche la semplice concessione di una terra o di una casa da parte di un *dominus* poteva allora costituire l'occasione per cementare o costruire una obbligazione politica. Nel 1377, ad esempio, Guido Savina da Fogliano concedeva nove biolche di terra nella curia di Carpineti a Taurello *de Valcareza*, ricevendone in cambio obbedienza e l'impegno alla custodia di «castra, honorancias, rochas, fortilicias». Il Fogliano faceva, dunque, consapevolmente uso di legami personali per rafforzare la propria autorità, ma senza rinunciare a

rivendicare la dimensione pubblica e territoriale del suo *districtus*: a scanso di equivoci, infatti, l'investitura era accompagnata dalla clausola «salvo semper iure curie Carpineti, nomine et vice curie Carpineti»[42].

Quello che forse apparirà chiaro, a questo punto, è come dietro lo scontro che lacerava la società reggiana fra Tre e Quattrocento non fossero semplicemente attori diversi portatori di interessi concorrenti, ma anche un dibattito quanto mai acceso sulla legittimità del potere, all'interno del quale si fronteggiavano opposte culture dell'autorità. Da un lato erano la città e i signori del contado, che pur coinvolti in una lotta mortale, parlavano entrambi il linguaggio della territorialità: differente, semmai, era l'accento, che nel caso nella *civitas* cadeva sulla tradizione regalistica e imperiale – per cui la *iurisdictio* perteneva al sovrano e da questi era stata concessa alla città con la Pace di Costanza[43] –, mentre dai signori del contado era posto innanzitutto sul possesso dell'elemento forte del territorio, il castello, secondo una concezione ancora più antica, che con le rivendicazioni del Barbarossa a Roncaglia aveva certo dovuto fare i conti – donde la corsa tra molti *domini* a una legittimazione anche dall'alto –, ma che a fine Trecento non aveva smarrito tratti di autoreferenzialità, quasi che il possesso del *castrum* implicasse *ipso facto* la giurisdizione sul territorio circostante (la curia o la castellanza)[44]. Esemplare, in questo senso, la vicenda già ricordata della Val d'Asta, rivendicata dai Fogliano e dai Dallo, ma non sulla scorta di privilegi imperiali – che almeno nel caso dei Fogliano sono attestati –, bensì in base alla dichiarata appartenenza dell'Alpe, rispettivamente, al territorio della curia di Carpineti, piuttosto che a quello della castellanza di Piolo, di cui le due famiglie sostenevano il possesso[45].

Di segno ancora diverso, infine, i principi di legittimazione diffusi tra i rustici, profondamente inseriti in un sistema di lealtà personali costruite sull'obbedienza che i *confugientes* riconoscevano al *dominus castri*, piuttosto che su vincoli feudali e *fidelitates* volontarie: una trama di solidarietà verticali tanto forti da scardinare talora il processo di territorializzazione.

È dunque su questo quadro, già molto frastagliato, che si dispiegò dal 1371 la dominazione viscontea, con le sue ambizioni di coordinamento territoriale e il suo portato ideologico. L'avvento dei signori di Milano non comportò in realtà né la semplificazione del quadro politico, né la scomparsa dei tanti linguaggi parlati, il cui panorama si arricchì semmai di un ulteriore idioma, quello della statualità, che individuava nel principe una nuova fonte di legittimazione.

Consapevoli della forza negoziale dei tanti nuclei di potere locale (ben radicati e sempre pronti a minacciare l'adesione all'Estense), i Visconti si contentarono allora di stipulare patti di aderenza con cui coprire, sotto il velo sottile della propria superiore autorità, poteri e pratiche inveterate: ora riconoscendo ai più potenti tra i signori di castello l'esercizio delle più ampie prerogative giurisdizionali – non una delega d'autorità, come saranno spesso concepite le investiture feudali nell'età di Filippo Maria Visconti, ma la rinuncia ad intervenire nel governo del territorio[46] –; ora, invece, attribuendo ai *domini* più piccoli – ma pur sempre capaci di ribellarsi o darsi al Marchese – il solo possesso del *castrum*, in unione con la clausola di obbligatorietà delle

custodie per le popolazioni residenti[47]. Un espediente, quest'ultimo, che consentiva la conservazione di pratiche di potere incentrate sulla funzione difensiva del castello, con mutua soddisfazione del *dominus castri* (che non perdeva il proprio ruolo egemonico) e dei rustici (per i quali la città e il principe non rappresentavano a fine Trecento un'alternativa credibile al potere signorile)[48].

L'edificio statale visconteo si sovrappose, insomma, ai tanti poteri locali, inglobandoli, ma senza mettere in discussione le culture e le tradizioni politiche su cui si reggevano: i signori di Milano si preoccuparono piuttosto di farle convivere in un quadro di apparente (e difficile) coerenza, di cui la trama del tessuto giurisdizionale, con le sue maglie stratificate ed eterogenee - le curie, le castellanze, il distretto urbano, il vicariato, ciascuna delle quali dotata di significato all'interno di un singolo orizzonte politico -, costituiva il riflesso più evidente[49].

4. Verso la svolta: il pieno Quattrocento

Il panorama trecentesco sembra dunque connotarsi in molte zone del contado per le ancor deboli solidarietà comunitarie, per la labilità dei quadri territoriali e, viceversa, per la forza dei legami personali intessuti intorno al *dominus castri*. Non era compito di queste note seguire oltre l'evoluzione dei rapporti politici, indagarne i mutamenti in prospettiva diacronica, temi che richiederebbero ben altro spazio e che le stesse fonti quattrocentesche, meno ricche di quelle tardo trecentesche, consentono solo di intravedere. E, tuttavia, se si volessero comunque indicare i primi segni di un processo di ridefinizione delle forme di organizzazione politica nel contado, li si potrebbe probabilmente cogliere nella stagione più avanzata e matura del governo di Niccolò III d'Este, fra il terzo e il quinto decennio del Quattrocento, nel quadro delle più ampie trasformazioni seguite alla morte di Gian Galeazzo.

Senza indugiare troppo, basterà qui ricordare come il crollo della potenza viscontea avesse determinato il venire meno dalla scena regionale di uno dei due poli attorno ai quali erano soliti raccordarsi i poteri locali. Per i *dominatus* signorili si restringevano improvvisamente gli spazi di manovra: non solo diventava più difficile chiedere ai Visconti ciò che magari gli Estensi avevano negato (o viceversa), ma la stessa rivalità tra signorotti di castello non trovava più la stessa efficace copertura nella competizione fra Stati concorrenti[50]. Ad uscire rafforzata dal nuovo scenario fu dunque soprattutto la posizione di Niccolò III, capace di confinare al Piacentino (e solo dal 1421 a Parma) le ambizioni milanesi e di porsi su posizioni di rinnovato vigore nei confronti dei *dominatus* signorili: un mutamento negli equilibri locali subito percepito dalle comunità, che al raccordo diretto con la città e col principe cominciarono a guardare come ad una alternativa davvero possibile al tradizionale dominio signorile. Lo mostra efficacemente la vicenda della villa di Gazzolo, nel medio Appennino, il comportamento dei cui abitanti conobbe una vera metamorfosi tra l'età viscontea e quella estense. Soggetta ancora negli anni '70 del Trecento al potere dei Della Palude, rimase in questa condizione fino a quando Bernabò

Visconti non decise di distruggere il castello di Cola e di annettere la comunità al distretto: un'azione eclatante, condotta probabilmente contro un *dominus castri* ribelle, cui però non si accompagnò un più ampio ridimensionamento del potere signorile nella regione, con grande preoccupazione dei rustici. Non appena, infatti, questi compresero la difficoltà con cui gli officiali di Reggio potevano spingersi fin nell'Alta Val d'Enza, ricercarono nuovamente la protezione signorile, decidendo di riparare nel vicino *castrum* di Nigone e riconoscendosi per questo obbedienti ai Terzi: la cronica conflittualità della montagna e l'incapacità dell'apparato visconteo di assicurare tutela e protezione avevano dunque indotto i villani a optare per il governo signorile. Non così, però, soltanto pochi decenni dopo, quando, mutato il contesto politico regionale, gli *homines* videro nel dominio estense un'alternativa finalmente realistica al potere del *dominus castri*. Fu allora che gli abitanti di Gazzolo non solo decisero spontaneamente di darsi alla città, ma si opposero risolutamente al tentativo prima dei Dallo, poi dei Vallisnera di insignorirsi nuovamente della comunità[51].

È dunque col favore di una diversa e più favorevole congiuntura politica che l'Estense avviò dagli anni '20 del Quattrocento una decisa campagna militare per conquistare i *dominatus* della media e alta Val Secchia e aprire così un corridoio con quella che dal 1430 sarebbe stata la neoprovincia di Garfagnana[52]. Ed è interessante notare come dall'interazione fra le comunità e il marchese scaturisse non solo un ridimensionamento del potere signorile nella Montagna, dove le signorie dei Fogliano e dei Dallo furono in larga parte (anche se temporaneamente) riassorbite entro le maglie amministrative del nuovo Stato, ma anche un mutamento della cultura politica degli *homines*.

Il dialogo con l'Estense cala i rustici in un nuovo orizzonte politico e fornisce in qualche caso anche un diverso linguaggio, attraverso cui la comunità può pensarsi e rapportarsi rispetto ad altri soggetti. È un aspetto che emerge piuttosto nitidamente dai capitoli che le comunità «appena liberate dalla tirannide signorile» – come enfaticamente sottolineano gli atti di dedizione – presentarono al marchese. Accanto al solito repertorio di petizioni (la concessione del privilegio di mercato, l'esenzione dalle gabelle, l'immunità per un certo numero di anni, la piena validità legale per gli strumenti notarili che non erano stati gabellati in città), ne troviamo altre che danno pienamente il senso delle trasformazioni politiche in atto. Già la richiesta di scioglimento da ogni residuo vincolo feudale, sia verso enti ecclesiastici, sia verso laici, segnala inequivocabilmente il tramonto di una cultura dell'obbedienza in cui tanta parte avevano i rapporti di dipendenza personale[53]: si sbriciolano i legami verticali e parallelamente si ispessisce l'identità politica delle comunità, che acquistano una consapevolezza del proprio ruolo diversa, in molti casi nuova. Eccole allora domandare all'Estense l'assegnazione dei diritti già del *dominus loci*, dalle terre al mulino[54]; o, ancora, prodigarsi per subentrare in un altro campo tradizionalmente controllato dal signore, quale la collazione di uffici e benefici ecclesiastici in ambito locale. Alcune comunità, timidamente, si limitano a un intervento nel contingente, sostenendo un proprio candidato in occasione di

una vacanza[55]. Altre, come Carpineti, tentano invece di spuntare il riconoscimento di un diritto duraturo e non limitato ad una sola istituzione, ma su tutte quelle che sorgevano all'interno di un ambito considerato esclusivo, mostrando dunque la piena adesione ad una concezione alta e propriamente territoriale degli spazi giurisdizionali[56]. La comunità si appropria più decisamente dello spazio e con il pretesto di piantare le insegne del marchese, chiede «che lo terreno de tutta Carpeneda et de la corte sua sia terminato et confinato»[57]. Il rapporto tra comunità e *territorium* sembra dunque meglio definirsi, quasi intensificarsi. Definito, infatti, il territorio, i capitoli successivi tendono ad accentuarne gli elementi giurisdizionali: la concessione del mero e del misto imperio al borgo ed il riconoscimento della sua preminenza su tutte le ville che *ab antiquo* facevano parte della curia e della podesteria di Carpineti, compresa la contestata Val d'Asta[58]. Una richiesta, quest'ultima, che non solo riproponeva il contenzioso con Piolo, i cui abitanti avevano presentato all'Estense capitoli di analogo tenore, ma che apriva un nuovo fronte con la comunità di Minozzo, la quale, liberatasi della dominazione dei Fogliano, era anch'essa intenzionata a ritagliarsi un proprio distretto, chiedendo il riconoscimento della giurisdizione sui centri più vicini e, più in generale, su tutte le ville che avessero voluto porsi alle sue dipendenze[59].

Il terzo decennio del Quattrocento aprì dunque nella collina e nella montagna reggiana una stagione di grande fervore costituzionale, che vide spesso le comunità maggiori cercare di subentrare al *dominus loci* a capo di circoscrizioni modellate sul vecchio distretto signorile. Eppure, malgrado gli sforzi congiunti di queste comunità e dell'Estense, quello della territorialità continuava ad essere un linguaggio non ovunque condiviso: soprattutto presso gli abitanti delle ville più piccole, dove forte seguitava ad essere la forza polarizzante dei *castra*, sempre pronti a contendersi i *confugientes* della regione.

Valga ad esempio la vicenda di Viano, San Romano e Rondinara, piccoli castelli non lontano da Carpineti, che nel 1426 Niccolò III decise di costituire «in unum commune et pro uno communi, corpore et collegio»[60]. Già pochi giorni dopo l'unificazione gli uomini di Viano scrissero all'Estense per chiedere che gli abitanti della vicina Piagna (frattanto rimasta senza castello) trovassero riparo nel proprio fortilizio e non in quelli di San Romano e Rondinara. Ancora qualche giorno e pure gli abitanti di San Romano avanzarono una richiesta di analogo tenore, a riprova dell'importanza che il principio del *confugere ad castrum* conservava nella mentalità dei rustici come elemento capace di attivare un legame di subordinazione politica.

Decisa, però, la reazione di Niccolò III, il quale non solo ribadiva «che tute queste comunitade siano uno corpo et uno collegio al stato nostro», ma precisava anche che

> tuti insieme debano conferire et conferiscano alle guardie de quelle nostre terre et fortezze, per lo tempo presente et per lo futuro. Et cussì alle altre spese occorrente, equaliter et equis portionibus, perché non intendemo che dicte comunitade siano divise, per lo meglio de lor comunitade et del stado nostro[61].

La strategia estense appare chiara. Rendendo responsabili tutti gli abitanti della circoscrizione delle custodie di tutte le fortezze della circoscrizione stessa, il marchese mirava a depotenziare il principio del *confugere ad castrum* delle sue implicazioni politiche: quale che fosse il castello scelto dai rustici per ripararsi, essi erano comunque parte della medesima comunità politica.

Il processo di costruzione di più solidi quadri territoriali procedette dunque per gradi. Direi, però, che meglio di tante parole lo sviluppo di più forti identità comunitarie nel Quattrocento è testimoniato da una fioritura di statuti rurali che per il Reggiano non ha precedenti: a fronte del vuoto duecentesco e trecentesco (con le sole eccezioni dei già ricordati ordinamenti di Montevetro e di quelli della curia di Vallisnera e di Reggiolo), sono almeno una decina le redazioni composte tra il 1440 e il 1470[62]. E non è un caso se all'accresciuto spessore politico delle comunità si accompagnò immediatamente anche lo sviluppo di una nuova conflittualità per il controllo dei posti in consiglio e degli altri uffici comunitari, la cui importanza era evidentemente cresciuta rispetto anche solo ad un passato recente[63].

5. «Territorializzazione» e «principio di territorialità»: un problema aperto

Quello che allora si potrà dire a conclusione di queste note è che rispetto alla più generale tendenza alla «realizzazione nell'organizzazione politica di un principio di *territorialità*» fra XIII e XIV secolo, la vicenda del Reggiano sembra presentare caratteri di marcata dissonanza, sia per la piena vigenza ancora nel Quattrocento inoltrato di un lessico politico basato sulla dipendenza personale, sui principi del *confugere ad castrum* – lessico che con la territorialità si intrecciava sovente scardinandola –, sia per la permanenza di ambiti giurisdizionali eterogenei e malcerti, che si configuravano come basi assai fragili per la costruzione dell'edificio statale. Non solo il Comune cittadino non aveva consegnato allo Stato regionale un contado compatto e ben organizzato, primo passo «di un vero e proprio processo di costruzione statale su base territoriale», ma perfino la territorializzazione del *dominatus loci* rimaneva nel Reggiano un processo non ovunque concluso[64].

Certo la condizione di Reggio, con il suo contado incastellato e indomito, era molto particolare; e tuttavia, malgrado le cautele suggerite dalla peculiarità del contesto, sarebbe riduttivo relegarne la vicenda nell'ambito dell'eccezionalità o della residualità. Sempre più numerosi, infatti, sono stati i contributi di studio che hanno individuato come motivo comune alla storia di molte città fra Due e Trecento proprio l'incompiutezza del processo di organizzazione del territorio e, viceversa, la tenuta di altri corpi, in qualche caso tanto forti da porsi come interlocutori privilegiati del principe[65]. L'impressione è dunque che il tradizionale modello cittadino di inquadramento territoriale, pur non avendo smarrito le sue potenzialità euristiche – soprattutto se assunto comparativamente con gli sviluppi istituzionali d'Oltralpe[66] –, vada in molti casi sfumato, così da restituire anche il ruolo delle aristocrazie e degli altri soggetti presenti nel territorio.

Ma al di là di questi aspetti di incompiutezza del processo di costruzione del contado da parte della città, nella vicenda di Reggio c'è probabilmente qualcosa di più. Ad apparire incompiuti e sfrangiati erano infatti gli stessi quadri territoriali di matrice signorile, che si configuravano come spazi giurisdizionali ai quali non corrispondevano – non sempre perlomeno – ambiti compatti e dotati di confini spaziali riconoscibili, ancorché accidentati o contesi. È infatti lo stesso principio di territorialità come elemento ormai acquisito dello sviluppo politico tardomedievale a non reggere alla verifica del Reggiano, dove i legami personali intessuti dai rustici intorno al *dominus castri* si intrecciano e talora prevalgono su appartenenze territoriali fragili e incerte, destinate a consolidarsi non prima del Quattrocento inoltrato.

Ancora una volta, lungi dal fare della città emiliana un modello, essa potrà piuttosto essere considerata come una spia, rivelatrice della forza che in particolari contesti conservano forme di organizzazione politica diverse da quelle incentrate sulla territorialità: il segno, dunque, di uno sviluppo storico meno unilineare e più articolato, in cui convissero per lungo tempo principi di legittimazione del potere assai diversi, che non trovavano necessariamente i propri fondamenti nel diritto comune. Si tratta di pratiche che le fonti di matrice urbana e signorile tendono a coprire con l'ombra lunga della territorialità – quasi che misconoscerle fosse il primo passo per sconfiggerle –, ma che emergono invece in tutta la loro forza non appena ci si imbatta in una documentazione meno mediata, quale quella costituita dalle deposizioni dei rustici nei processi, piuttosto che dalle relazioni inviate al principe dai suoi referenti locali[67]: materiale nell'uno e nell'altro caso non molto comune per il Trecento, che poche città conservano, ma dalla cui analisi la vicenda di Reggio potrebbe uscire un po' meno marginale[68] e il processo di territorializzazione un po' più incompiuto di quanto non si sia fino ad oggi ritenuto[69].

Terre del Reggiano (Scala 1:450 000)

Note

[*] Le note che seguono costituiscono la rielaborazione della relazione presentata al seminario *Signorie rurali e feudi in alcune aree dell'Italia centro settentrionale fra XIV e XV secolo*, coord. Federica Cengarle e Giorgio Chittolini (Università degli Studi di Milano, 11-12 aprile 2003) e riprendono temi e questioni che avevo cominciato ad affrontare in *Culture della politica e del diritto a Reggio durante la signoria viscontea (1371-1404)*, relazione al seminario *Signorie trecentesche: stato della questione e nuove ricerche*, coord. G. M. Varanini (Università degli Studi di Pisa, 13 febbraio 2003).

Nelle note si farà uso delle seguenti abbreviazioni: ASMn = Archivio di Stato di Mantova; ASMo = Archivio di Stato di Modena; ASRe = Archivio di Stato di Reggio Emilia; *Comune* = Archivio del Comune; Reggimento = Carteggio del Reggimento; Provvigioni = Provvigioni del Consiglio generale; dei Dodici Saggi e Difensori della città, dei Deputati sulle entrate del Comune e degli Anziani; Memoriali = Libri dei Memoriali; *Giudiziario* = Archivi giudiziari, Curie della città; Libri delle denunzie e delle inquisizioni = Libri delle denunzie e querele, delle inquisizioni, degli indizi, dei costituti, delle difese e d'altri atti criminali; *Privati* = Archivi privati.

[1] Sia consentito rimandare per questi aspetti a A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003; Id., *La faida e la costruzione della parentela. Qualche nota sulle famiglie signorili reggiane alla fine del medioevo*, in "Società e Storia", XCIV (2001), pp. 659-677. Ma si osservi, più in generale, come la recrudescenza del *dominatus* signorile durante il Trecento sia un fenomeno osservabile anche nei contadi di molte altre città dell'Italia centro settentrionale. G. Chittolini, *Signorie rurali e feudi alla fine del medioevo*, in *Storia d'Italia*, (dir. G. Galasso), IV, *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino 1981, pp. 589-676.

[2] Erano le rocche dei da Correggio, dei Gonzaga di Bagnolo e Novellara, dei da Sesso, dei Roberti, dei Pico, dei da Bismantova, dei Boiardo, dei da Roteglia, dei Fogliano, dei Dallo, dei Canossa, dei Manfredi, dei Vallisnera, dei Terzi, dei Della Palude...

[3] Il fenomeno, probabilmente, prese corpo già negli ultimi decenni del Duecento, in concomitanza con le lotte tra le fazioni cittadine. Cfr. A. A. Settia, *Castelli e villaggi nelle terre canossiane fra X e XIII secolo*, in *Studi Matildici*. Atti e memorie del III convegno di studi matildici (Reggio Emilia, 7-9 ottobre 1977), Modena 1978, pp. 281-303. Per il tardo Trecento: Gamberini, *La città assediata* cit. Più in generale, per un approccio attento agli aspetti insediativi ed architettonici: F. Manenti Valli, *Architettura di castelli nell'Appennino reggiano*, Modena 1987.

[4] «Terra seu castrum» è ad esempio definito Correggio, al cui interno erano un borgo nuovo ed uno vecchio. Cfr. ASRe, *Comune*, Memoriali, 1408 gennaio 9, c. 7r. Per gli aspetti urbanistici e insediativi ancora fondamentale O. Rombaldi, *Correggio, città e principato*, Reggio Emilia 1979. Sull'ambiguità del termine *castrum*, ora indicante un borgo fortificato, ora una semplice rocca con funzioni militari interna o esterna all'abitato, richiama l'attenzione A. Settia, *Il castello da villaggio fortificato a dimora signorile*, in *Castelli, storia e archeologia*, Atti del convegno (Cuneo 6-8 dicembre 1981), a cura di R. Comba e A. A. Settia, Torino 1984, pp. 219-228: di qui la necessità di verificare caso per caso l'accezione con cui il termine è usato dalla fonte, soprattutto in un territorio come quello reggiano in cui erano presenti sia borghi fortificati, sia castelli giustapposti a ville. L'insediamento per ville e per *castra* è ricordato anche dagli statuti. Cfr. ASRe, *Comune*, Statuti del 1335/1371, *Liber septimus*, cap. LVI, c.146, *De consullibus elligendis in qualibet villa districtus Regii*, c. 101r. Numerosissimi i riscontri nelle fonti notarili come in quelle cronistiche. A mero titolo di esemplificazione si veda per San Martino ASRe, *Comune*, Memoriali, 1405 agosto 3. Per Borzano ASRe, *Comune*, Memoriali, anno 1406 (senza mese e giorno), c. 73v. Per Gualtieri *ibidem*, c. 47r. Per Rubiera una bella testimonianza è nel Gazata, che ricorda l'esistenza di un borgo all'interno del *castrum*. Cfr. *Chronicon Regiense. La Cronaca di Pietro della Gazzata nella tradizione del codice Crispi*, a cura di L. Artioli, C. Corradini, C. Santi, Reggio Emilia 2000, p. 170. «Oppidum insigne» era invece definita nei capitoli di dedizione ratificati da Niccolò III d'Este nel 1423. ASMo, *Archivio Segreto Estense*, Leggi e decreti, B – IV, 1423 maggio 4, cc. 160-161. Più in generale si veda anche L. Artioli, *Circa castrum Yrberie. La nascita di un borgo franco*, Rubiera 2003. Per Rolo cfr. ASRe, *Notarile*, not. Giovanni Bonzagni *senior*, b. 38, 1418 gennaio 19, c. 8r. Tra i pochissimi *castra* reggiani a vantare una forte consistenza demografica era Correggio, all'interno del quale sorgevano il borgo vecchio e il borgo nuovo. Difficile stimarne la popolazione, ma secondo una supplica inviata probabilmente attorno alla metà degli anni '70 da Guido da Correggio ben 400 sarebbero stati i sudditi del Correggio rifugiatisi sulle terre dei Gonzaga durante la guerra condotta dai Visconti

per la conquista di Modena. ASMn, *Gonzaga*, b. 1288, 1376(?) aprile 1, Reggio. Con il termine borgo le fonti reggiane indicano di preferenza gli agglomerati all'esterno delle mura cittadine, in corrispondenza delle porte. Cfr. O. Rombaldi, *La Comunità reggiana nello Stato estense nel secolo XV*, in "Annuario del Liceo-Ginnasio Statale Ludovico Ariosto di Reggio Emilia", (1965-67), pp. 53-125, p. 58. Più in generale, varrà la pena di rimarcare come il tema delle comunità in ambito reggiano non abbia goduto finora di grande fortuna. Tra le pochissime eccezioni: A. Campanini, *Il villaggio scomparso. Rivalta di Reggio nei secoli IX-XIV*, Bologna 2003. Un taglio più economico che istituzionale in O. Rombaldi, *Note sulla struttura delle comunità appenniniche nell'età di mezzo*, in "Atti e memorie della deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi", s. X, vol. IX (1974), pp. 221 ss.

[5] Sui *castra nobilia* di altre aree della pianura padana (es. Treviglio) cfr. G. Chittolini, «*Quasi città». Borghi e terre in area lombarda alla fine del medioevo*, in "Società e Storia", XIII (1990), pp. 3-26, ora in Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 85-104. Dello stesso autore anche *Terre, borghi e città in Lombardia alla fine del Medioevo*, in *Metamorfosi di un borgo* cit., pp. 7-30

[6] Gamberini, *La città assediata* cit., pp. 109 ss.

[7] Come ricorda Hespanha, caratteristiche dello spazio giurisdizionale durante l'Antico Regime rimasero l'assenza di continuità geografica e dell'esclusività del dominio. A. M. Hespanha, *L'espace politique dans l'Ancien régime,* in "Boletim da Facultade de Direito Universitade de Coimbra", LVIII (1992), pp. 455-510.

[8] L'espressione «Stato territoriale» fu introdotta dagli anni '60 per designare lo Stato fiorentino, che si connotò fin dal principio per una incisiva politica di controllo del territorio, di cui erano espressione l'eliminazione del residuo particolarismo signorile e una nuova distrettuazione che smagliava e ridefiniva la maglia amministrativa ereditata dalle singole città-stato. Sul dibattito apertosi con riferimento alla Toscana fiorentina basti il rinvio a *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, a cura di A. Zorzi e W. Connell, Pisa 2001, *passim*. La formula «stato territoriale» è stata talora estesa anche alle altre compagini del tardo medioevo, malgrado per alcune di esse, quali lo Stato visconteo o quello estense, la crescente capacità di coordinazione politica da parte del principe non si sia accompagnata – non ovunque e non in modo preponderante - alla territorializzazione del suo potere.

[9] La norma è sia negli statuti del 1335, sia in quelli successivi del 1392. ASRe, *Comune*, Statuti, statuti del 1335, Liber septimus, Cap. LV, c. 101r; *ibidem*, statuti del 1392, Liber sestus, Cap. XLIX, c. 195v.

[10] Sono aspetti messi bene in luce da G. Chittolini, *La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV)*, in "Archivio Storico Italiano", CLX (2002), pp. 47-78, in particolare pp. 51-53.

[11] M. Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri signorili, identità sociali in Valtellina e nella montagna lombarda del tardo Medioevo*, tesi di dottorato di ricerca in storia medievale, Università degli Studi di Torino, XIV ciclo (2000-2003), tutori R. Bordone e G. Chittolini, coordinatore G. Sergi.

[12] Sull'esperienza politica del Frignano ancora fondamentale G. Santini, *I comuni di valle nel Medioevo. La costituzione federale del Frignano (dall'origine all'autonomia politica)*, Milano 1960. Qualche cenno anche in M. Folin, *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano*, Roma-Bari 2001, pp. 111-115. Ma si vedano anche le considerazioni in G. C. Mor, *«Universitas vallis»: un problema da studiare relativo alla storia del comune rurale*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, I, Roma 1958, pp. 103-109.

[13] Il ricchissimo materiale raccolto in occasione della vertenza che oppose il Comune di Reggio, i Fogliano e i Dallo è in ASRe, *Comune*, Convenzioni, trattati, privilegi, b. 1191-1418. La citazione è tratta dal fascicolo 14, c. 13r. Anche fascicolo 21.

[14] Cfr. N. Grimaldi, *La Signoria di Barnabò e Regina della Scala a Reggio. (Contributo allo studio della storia delle signorie)*, Reggio Emilia 1921, pp. 186-187. ASRe, *Comune,* Provvigioni, 1384 aprile 6. La situazione delle ville di Modolena, «Saldine» e Vigo Martino non migliorò negli anni seguenti: in una supplica senza data, ma posteriore al 1388-89, le tre comunità rammentavano che al tempo della riscossione della taglia per il matrimonio di Valentina Visconti erano presenti 15 fuochi, scesi ora a 8. ASRe, *Comune*, Recapiti alle riformagioni, s.d. Con i termini *pendici* o *clausure* si indicavano le terre poste tutt'intorno alla città per una profondità massima di 4 o 5 miglia e sottoposte a coltura intensiva. Cfr. Rombaldi, *La Comunità reggiana nello Stato estense* cit., pp. 58-59, 64.

[15] A. Gamberini, *Il contado di Milano nel Trecento. Aspetti politici e giurisdizionali*, in *Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale*, a cura di M. L. Chiappa Mauri, Milano 2003, pp. 83-137. Anche L. Chiappa Mauri, *Gerarchie insediative e distrettuazione rurale nella Lombardia del secolo XIV*, in *L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di L. Chiappa Mauri, L. De Angelis Cappabianca, P. Mainoni, Milano 1993, pp. 269-301.

[16] Ancora poco si conosce del governo gonzaghesco a Reggio. La notizia dell'istituzione di podesterie rurali è nei patti siglati da Gabriotto da Canossa con Guido, Filippo e Feltrino Gonzaga: nell'occasione Gabriotto ottenne che gli uomini di Bianello non fossero tenuti al pagamento del podestà di Gesso e di Albinea. ASRe, *Archivi privati*, Turri, b. 39, 1347 gennaio 10, Mantova.

[17] L'elenco completo delle comunità ricomprese nel vicariato è in Grimaldi, *La Signoria di Barnabò* cit., p. 129. In origine i vicariati erano due, Canossa e Felina, ma già dopo pochi anni il primo era stato assorbito dal secondo.

[18] Il privilegio di mercato è in ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1373 aprile 25, Milano. Quanto al primato della curia urbana nel criminale, mai insidiato dalle riforme viscontee, cfr. Gamberini, *La città assediata* cit., pp. 265-266.

[19] Secondo i capitoli prodotti dai Dallo, «loca domus de Balochis, domus de Bagatulis, villa de Lacorvaria et villa de Ripa» formavano un unico comune e una sola università detta «de Aste», mentre la «villa Constantini, villa Montis Orsarii, villa de Romipravexio et villa de Febio» erano nella Val d'Asta ma formavano una *universitas* differente, detta «de Febio». ASRe, *Comune*, Capitoli, trattati, privilegi, fascicolo 14, c. 15r. Secondo i testimoni prodotti da Carlino, Jacopo e Beltrando del fu Guido Savina da Fogliano, invece, «omnes de villa Gornarie, domus de Bagatolis, domus de Balochis, villa de Ripa Rotonda, villa de Febio et villa de domo de Constantiniis et villa de Rompianexis et villa de Monte Orsario, omnia ista loca constituerunt et constituunt Vallem de Aste». *Ibidem*, fascicolo 16, 1383 settembre 12. E, ancora, confermava un altro teste «quod semper vidit omnia ista loca, domos et villas et castra facere et constituere Vallem de Aste et trahere ad unum comune et omnia onera facere comuniter et semper vocari comune de Aste et vilas». *Ibidem*.

[20] I capitoli prodotti dai fratelli Niccolò e Antonio Dallo del fu Andriolo sono in ASRe, *Comune*, Convenzioni, trattati, privilegi, b. 1191-1418, fascicolo 14, cc. 14 ss. Quelli presentati dai Fogliano sono invece alle cc. 9r e ss.

[21] Nella prospettiva evocata dai Dallo e dai Fogliano la *iurisdictio* aderiva sì al territorio (secondo la nota formulazione *iurisdictio choaeret teritorio*), ma perteneva a colui che ne possedeva il nucleo centrale, ovvero il castello. Su questi aspetti cfr. G. Andenna, *Lo sviluppo delle signorie rurali e le trasformazioni del sistema feudale (secoli X-XV)*, in *Storia d'Italia* (dir. G. Galasso), VI, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino 1998, pp. 77-120, in particolare p. 107. Sulla territorialità si vedano i classici: P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medievale*, Milano 1963 e Id., *«Utrumque jurisdictio cohaeret territorio». La dottrina di Bartolo, in Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, II, Milano 1962, pp. 737-753. Una parziale rivisitazione delle tesi del Vaccari in C. Violante, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli XI-XIII*, a cura di G. Dilcher e C. Violante, Bologna 1996, pp. 7-56, in particolare pp. 44 ss.; Id., *Introduzione. Problemi aperti e spunti di riflessione sulla signoria rurale nell'Italia medioevale*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, a cura di A. Spicciani e C. Violante, I, Pisa 1997, pp. 1-9; Id., *La signoria territoriale come quadro delle strutture organizzative del contado nella Lombardia del XII secolo*, in *Histoire comparée de l'Administration (IV^{e}-XVIII^{e} siècles)*, publiés par W. Paravicini et F. Werner, München 1980, pp. 333-344; D. Quaglioni, *Giurisdizione e territorio in una «quaestio» di Bartolo da Sassoferrato*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo,* 3, Atti del convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), in corso di stampa. Una rilettura meno ideologizzata di Bartolo anche in P. Marchetti, De iure finium. *Diritto e confini tra medioevo e età moderna*, Milano 2001, pp. 83 ss. Con esplicito riferimento al territorio reggiano indaga il tema della territorialità anche G. Santini, *Strutture castellane, plebane e curtensi della Val Secchia e zone adiacenti. Contributo alla storia dell'Appennino emiliano tra medioevo ed età moderna*, in "Rassegna Frignanese", XXV (1985-86), pp. 131-185.

[22] Chiarissima, dunque, l'argomentazione: il Cusna appartiene alla castellanza (o alla curia) > il castello della castellanza appartiene al *dominus* > il Cusna appartiene al *dominus*. Solo in seconda battuta i Fogliano ricordavano anche il tenore dell'aderenza sottoscritta dal padre Guido Savina con Bernabò Visconti.

[23] Per quanto ampiamente studiati per l'età canossana, l'organizzazione del territorio e il tema della distrettuazione non hanno suscitato analogo interesse per l'età comunale, se non per aree circoscritte. Cfr. A. Tincani, *Distretti e comunità altomedievali nell'area padana del Comitato di Reggio*, in "Bollettino Storico Reggiano", a. XX, LXV (1987), pp. 3-36; Id., *Le corti dei Canossa in area padana*, in *I poteri dei Canossa. Da Reggio Emilia all'Europa*, Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Emilia – Carpineti, 29-31 ottobre 1992), a cura di P. Golinelli, Bologna 1994, pp. 253-275; A. Castagnetti, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo*, II ed., Bologna 1982, pp. 67 ss.; M. Calzolari, *Il territorio mirandolese nel XIII secolo: le curie, i castelli e i beni comuni dei Figli di Manfredo*, in *Mirandola nel Duecento. Dai Figli di Manfredo ai Pico*, a cura di B. Andreolli e M. Calzolari, Mirandola 2003, pp. 63-110. Più in generale anche *Territori pubblici rurali nell'Italia del medioevo*, Atti del seminario di studio (San Marino, 18 dicembre 1992), estratto speciale della sezione monografica di "Proposte e ricerche", XXXI (2/1993), con contributi di B. Andreolli, M. Montanari, P. Bonacini e V. Fumagalli. La frammentazione dei territori matildici in una pluralità di signorie territoriali incentrate su curie e castelli si evince ad esempio dai patti che i *domini* sottoscrissero col comune reggiano alla fine del XII secolo. Riscontri nel *Liber Grossus Antiquus Comunis Regii (Liber «Pax Constancie»)*, Reggio Emilia 1944 e anni ss. Per le curie di Paderna e Gesso (1197), vol. I, p. 209; per quelle di Felina e Castelnuovo (1197), vol. I, p. 213; per la curia di Bianello (1147), vol. I, p. 209. Sulla curia di Carpineti cfr. Rombaldi, *Carpineti nel medioevo* cit., p. 127, nonché Santini, *Strutture castellane* cit., che nel *districtus* di Carpineti individua una struttura di lunghissima durata, capace di conservare nel tempo la propria preminenza gerarchica sui distretti minori formatisi frattanto al suo interno.

[24] Numerosissimi i riscontri. Per la curia di Bismantova: ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, reg. 1337-1425, 1337 gennaio 24 (aderenza ai Visconti di Andriolo Dallo); per la curia di Gesso del Crostolo: ASRe, *Comune*, Memoriali, 1374 febbraio 13; per la curia di Canossa: *ibidem*, 1381 dicembre 21; per la curia di Castelnuovo Monti: *ibidem*, 1377 dicembre 6; per la curia di Piagna, *ibidem,* 1379 maggio 1; per la curia di Paderna: *ibidem* 1384 marzo 8; per la curia di Novi (1380): N. Tacoli, *Memorie storiche della città di Reggio*, II, Parma 1748, p. 422; per le curie di Gottano e Busana: ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1382 maggio 21, Milano; Per la curia di Carpineti: ASRe, *Comune*, Convenzioni, trattati, privilegi, b. 1191-1417, fasc. 13. (1383 vertenza per il Cusna); per la curia di Quarantoli: ASRe, *Comune*, Suppliche e lettere a principi, s.d. (1385 circa); per la curia di Bianello: ASRe, *Comune*, Carteggio del Reggimento, 1390 gennaio 12, Reggio.

[25] Numerosissimi i riscontri alla diffusione del termine curia: bastino qui i rimandi ricordati alla nota precedente. Quanto al misconoscimento cittadino di curie e castellanze quali spazi dotati di un proprio livello giurisdizionale, piuttosto esplicito era lo statuto municipale, il quale – come si è detto – imponeva a ciascun insediamento (villa o *castrum*) di costituirsi in comune immediatamente soggetto alla *civitas*.

[26] Cfr. R. Comba, *Il territorio come spazio vissuto. Ricerche geografiche e storiche nella genesi di un tema di storia sociale*, in "Società e Storia", XI (1981), pp. 1-27.

[27] In realtà, nella riflessione dei giuristi si era ben presto distinto il possesso del *castrum* dalla giurisdizione sul *territorium*. Solo una concessione imperiale o, in alternativa, la consuetudine, potevano creare l'accessorietà del rapporto fra *castrum* e *territorium*. Vale allora la pena di osservare come la *civitas*, che pure misconosceva la validità delle strutture territoriali signorili (come bene mostrano i suoi statuti), evocasse strumentalmente la consuetudine per fondare le sue pretese di riannessione al distretto di tutto il complesso di terre storicamente gravitanti sul castello di Bianello. Così, quando solo poco tempo dopo un omicidio venne commesso nella villa dei Castelli, soggetta alla castellanza di Montevetro, furono proprio i consoli di Bianello a denunciare l'accaduto al podestà di Reggio. La difesa dell'imputato si affrettò a sostenere l'incompetenza del foro urbano e il trasferimento del processo al suo giudice naturale, il signore di Montevetro, ma il tentativo venne respinto dal podestà cittadino e il procedimento giudiziario si caricò di significati che trascendevano il rilievo criminale per diventare una puntigliosa verifica dei titoli di legittimità del *dominatus* canossano. Cfr. Gamberini, *La città assediata* cit., pp. 44 ss. La dipendenza di Montevetro dalla curia di Bianello (e dunque la sua appartenenza al distretto cittadino) sono evocati anche in un'altra vertenza, questa volta aperta per la renitenza fiscale degli abitanti della castellanza. ASRe, *Comune*, Carteggio del Reggimento, 1390 gennaio 12, Reggio. Sul rapporto fra *castrum* e *territorium* nella riflessione dei giuristi trecenteschi cfr. C. Danusso, *Ricerche sulla "Lectura feudorum" di Baldo degli Ubaldi*, Milano 1991, in particolare pp. 133-134. Per comprendere appieno la disinvolta condotta della città di fronte al rapporto fra castello e territorio vale la pena richiamare un episodio occorso alcuni anni dopo, quando il castello di Scandiano passò dai Fogliano a Niccolò III d'Este: saputo dell'intenzione del marchese di concedere a Feltrino Boiardo

non solo il *castrum*, ma anche le ville circostanti, i *cives* cercarono di opporsi argomentando che «Scandianum [est] terra nova que nullam habet iurisdictionem, dato quod nobilles de Folyano (Fogliano) sibi usurpaverunt comune Regii aliquibus ipsis terris seu villis que sunt iure comunis Regis». ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1423 aprile 7.

[28] Il termine castellanza ricorre sovente nelle fonti, sempre a designare lo spazio giurisdizionale definito da un *castrum* e dalle ville che ad esso afferivano. Per alcuni riscontri all'uso e al significato di castellanza. ASRe, *Comune*, Carte relative a paesi, Correggio, 1381 (circa); ASRe, *Comune*, Convenzioni, trattati, privilegi, fasc. 14, 1383 (per la castellanza di Piolo); ASRe, *Comune*, Memoriali, 1383 maggio 13 (per la castellanza di Dinazzano), ecc. È poi sufficiente scorrere il tenore di uno dei tanti trattati di aderenza che *domini* reggiani stipularono ora coi Visconti, ora con l'Estense per trovare sempre associati i castelli alle ville dipendenti.

[29] ASRe, *Archivi privati*, Turri, b. 54.

[30] Sugli statuti della castellanza di Montevetro cfr. G. Badini, *Le carte dei Canossa nell'Archivio di Stato di Reggio Emilia*, in *Quattro Castella nella storia dei Canossa*, Atti del convegno di studi matildici (28-29 maggio 1977), Roma 1977, pp. 93-150, in particolare pp. 147 ss. Nello stesso volume anche O. Rombaldi, *Il potere e l'organizzazione del territorio di Quattro Castella*, pp. 7-49, in particolare pp. 37-38.

[31] Sul significato di obbedienza nel linguaggio politico del Trecento si veda D. Quaglioni, *«Fidelitas habet duas habenas». Il fondamento dell'obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII*, in *Origini dello Stato* cit., pp. 381-396.

[32] Molto esplicite le testimonianze raccolte negli atti giudiziari: interrogato dal podestà di Reggio se un suo conoscente fosse obbediente a Gabriotto da Canossa, il notaio Giovanni *de Castellis* rispondeva: «faciebat custodias ad castrum». ASRe, *Archivi Giudiziari*, Curie della città, Libri delle denunzie e querele, 1388-90, 1388 agosto 22. Mi sono soffermato sull'episodio in Gamberini, *La città assediata* cit., p. 116. Dello stesso segno la testimonianza raccolta in un altro procedimento aperto dalla curia urbana contro alcuni abitanti della castellanza di Montevetro. In questo caso, tuttavia, la deposizione si arricchiva anche di un ulteriore elemento rivelatore dell'obbedienza: le prestazioni al castello (manutenzione, riparazioni, ecc.). *Ibidem*, 1386-87, 1386 novembre 29. E, infatti, quando nel 1393 gli officiali viscontei ordinarono agli abitanti delle ville di Piolo, Gazzano e Ligonchio di contribuire alle spese per il rifacimento delle mura di Felina, i fratelli Antonio e Niccolò Dallo ebbero buon gioco nel dimostrare l'infondatezza della richiesta: dal momento che anche nei loro castelli dovevano essere fatti dei lavori e considerato che «ob hoc requixiverunt amicos suos se reducentes tempore guerre in fortiliciis predictis», i Dallo ottennero l'esenzione per i propri uomini. ASRe, *Comune*, Reggimento, 1393 aprile 21.

[33] G. Vismara, *Scritti di storia giuridica*, IV, *La disciplina giuridica del castello medievale*, Milano 1988, p. 27. La centralità del *castrum* nella creazione di un legame di obbedienza è messo bene a fuoco in G. Chittolini, *La «signoria» degli Anguissola su Riva, Grazzano e Montesanto fra Tre e Quattrocento*, in "Nuova Rivista Storica", LVIII (1974), ora in Id., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. 181-253, in particolare 200-203. Sugli obblighi dei *confugientes*, anche A. A. Settia, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli 1984, pp. 155 ss.

[34] Così per esempio in molti studi che si richiamano a O. Brunner, *Terra e potere. Strutture prestatuali e pre-moderne nella storiografia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano 1983 (traduzione italiana di *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, Wien 1965), pp. 273 ss. (per gli aspetti legati alla territorialità) e pp. 331 ss. (per lo scambio protezione/obbedienza). Non sono mancate, invero, anche le critiche all'organicismo brunneriano, sebbene esse si siano connotate per il loro radicalismo e per la tendenziale negazione della legittimità del potere signorile, visto prevalentemente come prepotenza e sopraffazione. Cfr. G. Algazi, *Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter. Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch*, Frankfurt – New York 1996, su cui M. Bellabarba, *Violenza signorile*, in "Storica", XVII (2000), pp. 153-161. Di segno non dissimile anche le riserve di Zmora, che individua nei signori non solo i protettori dei rustici, ma anche i responsabili della violenza dalla quale occorreva riparare i rustici stessi. Cfr. H. Zmora, *State and Nobility in Early Modern Germany. The Knightly Feud in Franconia, 1440-1567*, Cambridge 1997, pp. 102 ss. Sull'opportunità di «indagare le circostanze d'uso» del repertorio argomentativo di ispirazione pattista, da intendere quindi «non come il semplice riflesso di una realtà politica già data, ma [come] una risorsa culturale per dare corpo a rivendicazioni e formulare aspettative, e dunque per incidere sulla realtà politica medesima» ha opportunamente richiamato l'attenzione M. Della Misericordia, *«Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti». Patto,*

giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo), in *Suppliche, gravamina, lettere. Forme della comunicazione politica in Europa (sec. XV-XVIII)*, a cura di C. Nubola e A. Würgler, in corso di stampa. Una posizione analoga è stata teorizzata da Q. Skinner, *Dell'interpretazione*, Bologna 2001. Cfr. anche G. A. Pocock, *Politics, Language and Time*, London 1972; A. Black, *Political Language in Later Medieval Europe*, in *The Church and Sovereignty c. 590-1918. Essays in Honour of Michael Wilks*, ed. Diana Wood, Oxford 1991, pp. 313-328.

[35]ASRe, *Comune*, Reggimento, 1390 gennaio 12, Reggio.

[36] I nessi su cui si era fondato fino ad allora il rapporto di dipendenza degli uomini delle comunità dai Terzi si ricavano chiaramente dalle testimonianze raccolte in ASRe, *Giudiziario*, Atti e processi civili e criminali (1394-1407), 1400 ottobre 4, Reggio. Un altro teste ricordava poi che la villa di Gazzolo e il *locus* di Nigone erano «sub una et eadem capella et non possint stare aliqui de Nigone quin prope propinquitatem loci Gazolo non conversarentur cum ipsis de Gazolo et ipsi de Gazolo cum ipsis de Nigone». A riprova della fragilità dei quadri territoriali nella regione, si potrà osservare che nemmeno l'appartenenza degli uomini di Nigone e di quelli di Gazzolo alla medesima struttura ecclesiastica aveva impedito a questi ultimi di porsi in precedenza sotto la protezione che i Della Palude potevano assicurare ai *confugientes* attraverso il castello di Cola. Per questi aspetti, cfr. *infra*, testo corrispondente alla nota 51.

[37] Nel 1404 il tentativo compiuto dai *confugientes* nel *castrum* di San Polo di coinvolgere nel pagamento dei propri oneri anche i *confugientes* nel castello di Montezane generò un aspro conflitto, che indusse Ottobuono Terzi, signore di Reggio (e di San Polo, che del distretto cittadino era ormai parte integrante) a inviare un proprio commissario. Questi poté così constatare come fino ad allora «illi de Sancto Paulo fecerunt extimum suum de per se [...] et similiter predicti de Sancto Paulo fecerunt extimum suum de per se». ASRe, *Privati*, Turri, b. 40/I, 1404 dicembre 20. Già in precedenza gli officiali viscontei avevano potuto constatare la frattura politica in seno alla comunità di Caviano e anche allora ne avevano individuato la causa nella concorrente attrazione esercitata sugli abitanti della villa dai castelli di Montezane e di San Polo. ASRe, *Comune*, Carteggio del Reggimento, b. 1390 (ma s.d.). Del resto, quello comunale non era necessariamente l'orizzonte di riferimento dei rustici, che potevano essere animati anche da legami avvertiti come più solidi (clientele, parentela, ecc.). Su questi temi cfr. C. Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella piana di Lucca*, Roma 1995.

[38] G. Tiraboschi, *Dizionario topografico-storico degli Stati estensi*, I, Modena 1724, p. 199.

[39] Gamberini, *La città assediata* cit., pp. 113-114. La testimonianza è in ASRe, *Giudiziario*, Libri delle denunzie e delle inquisizioni, 1388 agosto 22.

[40] ASRe, *Comune*, Suppliche e lettere a principi, b. 1385-1400, s.d. (ma probabilmente 1385). La situazione della villa di Bibbiano è accennata in una supplica che Alberto e Guido da Canossa inviarono al Visconti all'indomani dell'uccisione del loro padre Gabriotto.

[41] Sulla diffusione e sul significato dei rapporti feudali – talora in forme piuttosto corrotte – mi sono già soffermato e dunque sia consentito rimandare a Gamberini, *La città assediata* cit., p. 124. Un esempio di *fidelitas* è invece quello offerto nel 1417 da Jacopino fu Pietro *de Coxelis*, abitate di Montevetro, «choerentie, iuris et iurisdictionis Alberti condam Gabriotti de Canossa», il quale contrasse – anche a nome dei fratelli minorenni – una obbligazione «iure fidelitatis et dominii» con Alberto da Canossa. Nell'occasione prometteva sui vangeli a Alberto e ai suoi eredi di essere in perpetuo *homo et fidelis* di Alberto, al quale sottometteva sé stesso e tutta la sua discendenza maschile. Si impegnava inoltre a conservare e a difendere i beni di Alberto, le sue giurisdizioni e i suoi diritti e a non attentare o macchinare contro il Canossa, ma anzi a rivelare le macchinazioni di cui fosse venuto a conoscenza. Si impegnava poi a custodire i segreti di cui dovesse essere messo a parte, a fare le guardie ai castelli di Alberto di giorno e di notte, a «stare et demorari sub dominationem et segnoriam» di Alberto e dei suoi eredi e di non sottrarsi al dominio di Alberto e dei suoi successori se non dietro esplicita licenza. Inoltre dichiarava di accettare che Alberto potesse «impune capere et detineri facere realiter et personaliter ad suam voluntatem et in quocumque loco et foro ponere et in tempus retinere ad voluntatem ipsius Alberti vel heredum et succerorum». Le parti decidevano poi di rimettersi al vescovo o al suo vicario per il rispetto dell'impegno (in quanto giurato). Il documento è in ASRe, *Privati*, Turri, b. 40/I, 1417 agosto 26, Bianello.

[42] E, per contro, Taurello *de Valcareza* giurava di essere fedele non solo al Fogliano, ma anche alla curia. Il documento è segnalato da Rombaldi, *Carpineti nel medioevo* cit., p. 153 e ripreso anche da Santini, *Strutture plebane, castellane e curtensi* cit., p. 140. *Mutatis mutandis*, una clausola analoga - «salvo semper iure feudi Curie seu comitatus Albinee» - compare in tutte le transazioni

patrimoniali rogate dal notaio Giovanni Bonzagni *senior*. ASRe, *Notarile*, b. 38, quaderno 1414-1422. Sui *vassallorum curie* riscontri per il XII secolo anche in R. Rinaldi, *A Reggio, una città di forte impronta vescovile*, in *La vassallità maggiore del Regno Italico. I* capitanei *nei secoli XI e XII*, Atti del convegno (Verona, 4-6 novembre 1999), a cura di A. Castagnetti, Roma 2001, pp. 233-262, 257n.

[43] «Omnis iurisdictio et omnis districtus apud principem est». Sul significato delle rivendicazioni del Barbarossa a Roncaglia cfr. V. Colorni, *Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate in un manoscritto perugino (Bibl. Nat. Cod. Lat. 4677)*, in *Scritti in memoria di Antonino Giuffré*, I, Milano 1967, pp. 113-170, in particolare 145 ss.; K. Pennington, *The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1993, pp. 8 ss. Quanto alla Pace di Costanza, essa era per i reggiani il manifesto delle rivendicazioni cittadine sul contado, vero monumento meritevole di aprire il *Liber iurium* della città (il *Liber Grossus*, non a caso chiamato anche *Liber Pax Constancie*). Il richiamo a Costanza in occasione delle liti coi signori del contado è una costante nelle strategie processuali di Reggio durante tutto il Tre-Quattrocento: al punto che alcuni *domini* pensarono di contrastare il Comune cittadino sul suo stesso terreno, negando la vigenza della Pace di Costanza sulla scorta di alcuni *consilia* di Alessandro Tartagni da Imola e di altri giuristi. Gli episodi, che coinvolsero i Canossa, i Gonzaga e i Boiardo, sono ricordati G. Dolezalek, *I commentari di Odofredo e Baldo alla Pace di Costanza*, in *La Pace di Costanza. 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana ed impero*, Atti del convegno di studi (Milano-Piacenza, 27-30 aprile 1983), Bologna 1984, pp. 59-75, in particolare p. 65.

[44] Malgrado, infatti, la dottrina distinguesse tra il possesso del *castrum* e l'esercizio della giurisdizione, era in realtà ammessa «una *consuetudo generalis contraria* che prevaleva sulla legge». Vismara, *Scritti di storia giuridica*, IV, *La disciplina giuridica del castello medievale* cit., p. 132. Fu dunque per sanare quelle che ai giuristi apparivano come situazioni de *facto* – ma che nel caso dei *dominatus* reggiani potranno più opportunamente essere considerate come situazioni che trovavano la propria legittimazione in logiche esterne a quelle del sistema del diritto comune – che la dottrina elaborò la categoria della consuetudine *prescripta*, espediente che costituiva una breccia (ma forse sarebbe meglio dire un *vulnus*) nella concezione autoritativa di Roncaglia, consentendo di ricondurre entro un quadro ordinato i tanti nuclei di potere sorti *extra legem*. Danusso, *La "lectura feudorum"* cit., p. 1391n. Secondo alcuni giuristi «la *iurisdictio* può legittimamente nascere dal consenso popolare incorporato nella consuetudine ed espresso, con i fatti, nella lunga obbedienza e nella *patientia* e nel riconoscimento del *dominium* signorile». M. Bellomo, *Le istituzioni particolari e i problemi del potere. Dibattiti scolastici dei secoli XIII-XV*, in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, I, *Studi storico-giuridici*, Milano 1978, pp. 1-40. Citazione da p. 8.

[45] La giurisdizione sulla curia di Carpineti – intesa ancora come circoscrizione ampia, da Bianello alle più alte vette appenniniche – era stata confermata ai Fogliano da Federico III d'Asburgo con diploma datato da Hindenburg (oggi Zabrze, in Polonia) il 25 marzo 1320. Il documento è in un cartulario pergamenaceo conservato in ASMn, *Archivio Gonzaga*, b. 1848.

[46] Sul significato della politica feudale dei Visconti, soprattutto nell'età di Filippo Maria, si vedano le considerazioni di Chittolini, *La formazione dello Stato regionale* cit., e quelle di F. Cengarle, *La comunità di Pecetto contro i Mandelli feudatari: linguaggi politici a confronto*, in questo stesso volume.

[47] Si vedano ad esempio i trattati di aderenza stipulati da Bernabò con Andriolo da Bismantova e con Francesco da Fogliano, rispettivamente in ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, 1337-1425, 1373 gennaio 24, Milano e in ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1372 settembre 14, Milano. Più in generale, sulla politica viscontea a Reggio e sull'ampio ricorso al trattato di aderenza come strumento di coordinazione politica, cfr. Gamberini, *La città assediata* cit., *passim*.

[48] Sull'incapacità dell'apparato di governo visconteo di dispiegare continuativamente la propria forza nelle terre del contado più lontane dalla città si tornerà in seguito. Cfr. in particolare il testo corrispondente alla n. 51.

[49] Bernabò e Gian Galeazzo non riservarono molta attenzione alla pregnanza di termini quali curia o castellanza: se essi avevano un significato per le popolazioni locali, i Visconti stessi li utilizzavano, anche con riferimento al distretto cittadino. Molto indicativa la *littera offici* del vicario di Felina, nella quale l'elenco delle terre soggette alla giurisdizione dell'officiale comprendeva anche le «curie» di Bismantova e di Crovara. ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1382 maggio 14, Milano.

[50] I patti sottoscritti da Filippo Maria Visconti nel 1421 riconoscevano a Niccolò III d'Este il dominio (a titolo feudale) sulla città e sulla diocesi di Reggio, con l'esplicita esclusione delle terre e dei castelli dei Correggio, dei Roberti, dei Pico della Mirandola, di Andriolo Dallo, di Simone da

Canossa e, più in generale, di tutti coloro che fossero stati riconosciuti dal Duca di Milano. Per quanto diversi signori di castello fossero rimasti nell'orbita viscontea, l'arretramento della potenza milanese a Piacenza (e dal 1421 a Parma) ne aveva sensibilmente ridotto il potere di deterrenza agli occhi dell'Estense.

[51] Quasi immemori del proprio recente passato, gli uomini di Gazzolo arrivarono perfino a teorizzare: «per exempla temporum preteritorum construciones novorum fortiliciorum semper fuerunt destructiones paysanorum et omnium circunstancium». Ma il ricordo delle opzioni a loro disposizione era in realtà ben vivo. Nel 1413 rivolti agli officiali cittadini, dai quali si sentivano ingiustamente multati, chiedevano immediatamente la cancellazione della condanna «ut [...] non habeant causam sese adherendi seu sese occaxione predicta amicandi et submitendi alquibus nobilibus». Per la dipendenza degli abitanti di Gazzolo e Gottano dai Terzi cfr. *supra*, testo corrispondente alla n. 36. Anche ASRe, *Comune*, Registri dei decreti e delle lettere, busta 1392-1418, reg. 1402-1404, 1403 luglio 21, Milano (Caterina Visconti conferma i diritti dei Terzi sugli uomini di Gottano, Gazzolo, Gombio e Montemiscoso). La distruzione del castello di Cola ad opera di Bernabò è ricordata in ASRe, *Comune*, Provvigioni, 1413 ottobre 21, cui si rimanda più in generale per la dedizione all'Estense. Anche *ibidem*, 1418 settembre 21. Come indicano alcune testimonianze, nelle trattative che condussero gli uomini di Gazzolo alla diretta soggezione a Reggio centrale fu la questione dell'approntamento di un *castrum* in loco per la difesa dei rustici. «Quello [il comune] di Cola dice avere uno monti chiamato il castellaro da potere leviamente fortificare e li serevino contenti stare suo reducto. Quello da Vetto e Robecco, intendando per Robecco tutti li homeni chi erano de Andreolo de Palude el quale li ha dati al signore [l'Estense] etc., dicono Robecho essere uno forte loco da potere destramente fortificare per modo tutti sareveno salvi in quello loco e sereveno insieme deli homeni circa cento». Solo per Gazzolo era qualche problema in più, dal momento che non aveva un proprio castello ed era assai vicino a Nigone, tenuto da Antonio Vallisnera, da cui però i rustici si erano appena liberati per darsi all'Estense. Così la testimonianza del podestà di Felina in ASRe, *Comune*, Reggimento, 1426 gennaio 16. Cfr. anche la lettera in data 1426 gennaio 20. Ivi.

[52] Sul passaggio della Garfagnana al dominio estense basti qui rimandare al volume *La Garfagnana dall'epoca comunale all'avvento degli Estensi*, Atti del convegno (Castelnuovo Garfagnana, 13-14 settembre 1997), Modena 1998, in particolare al contributo di A. Spaggiari, *Dedizione agli Estensi delle terre della Garfagnana*, pp. 401-410. Più in generale, sempre utile C. De Stefani, *Storia dei comuni di Garfagnana*, in "Atti e memorie della deputazione di storia patria delle antiche provincie modenesi", s. VII, vol. II, (1923), in particolare pp. 170 ss.

[53] Gli uomini del comune di Querciola chiesero «quod nulla seculari persona cogi vel compelli posse pro affictis et feudis presentis, preteritis et futuris». In particolare domandavano poi l'affrancazione del *castrum* e del suo territorio dalla giurisdizione vescovile (cui i Fogliano si erano sostituiti). Trascrizione in G. Fabbrici, *Note su fonti archivistiche per la storia del Querciolese*, in *Il territorio querciolese e la valle del Tresinaro*, Atti del convegno di studi storici (Viano, 24-25 maggio 1980), I, Reggio Emilia 1981, pp.143-156, in particolare pp. 152-154. (1428 luglio 3). Il Comune e gli uomini di Sarzano chiesero invece che l'abate di Sant'Apollonio non potesse più costringerli ad alcuna prestazione. ASMo, *Archivio Segreto Estense*, Leggi e decreti, B - IV, c. 300, 1427 ottobre 25.

[54] È questa una richiesta comune a moltissime comunità: Viano, Rondinara, San Romano, Toano, Sologno, Carpineti, San Martino in Rio (nella Bassa), ecc. Cfr. ASMo, *Archivio Segreto Estense*, Leggi e decreti, B – IV, *passim*

[55] È il caso di San Martino in Rio, temporaneamente sottrattasi ai Roberti, che al marchese chiese di provvedere affinché la pieve di Prato venisse assegnata al figlio di Giovanni *faber*, di Prato, e che il cappellano di Uguccione Contrari non si intromettesse. ASMo, *Archivio Segreto Estense*, Leggi e decreti, B – IV, 1430 maggio 30, cc. 375-376.

[56] Come Carpineti, i cui uomini domandarono all'Estense «la electione di tutte le chiexe a la dicta corte et podesteria de la dicta Carpinede». I capitoli presentati dalla comunità carpinetana all'Estense sono editi in Rombaldi, *Carpineti medievale* cit., pp. 149-153, 151.

[57] Richiesta alla quale il marchese rispose raccomandando prudenza: «Fiat et multum placet domino quod supra videtur dictos homines suos cum eorum vicinis bene velle vicinari». Anche la comunità di Baiso nel 1433 ottenne dall'Estense la determinazione dei suoi confini. Lo ricorda F. Fabbi, *Il castello di Baiso in possesso dei Fogliano*, in "Il Pescatore reggiano", 1957, pp. 100-116, p. 109.

[58] In realtà l'Estense riconobbe la subordinazione soltanto di Giandeto, Valestra e Mandra. Rombaldi, *Carpineti medievale* cit.

[59] I capitoli della comunità di Minozzo sono in ASMo, *Archivio Segreto Estense*, Leggi e decreti, B – IV, 1427 ottobre 6, c. 298. Per quelli di Piolo cfr. *Ibidem*, 1431 febbraio 8, cc. 396-397. L'Estense cercò di risolvere la questione della Val d'Asta e dei suoi pascoli. Cfr. Rombaldi, *Carpineti medievale* cit., pp. 155-162.

[60] ASMo, *Archivio Segreto Estense*, Leggi e decreti, B – IV, 1426 agosto 19, c. 272.

[61] La lettera, inviata dal marchese d'Este agli Anziani di Reggio il 26 gennaio 1427, è trascritta in F. Coluccio, *La feudalità reggiana nel secolo XV*, tesi di laurea, Università degli studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatore G. Chittolini, a.a. 1977-78, p. 126.

[62] La «mancanza di statuti molto antichi» sarebbe un tratto comune all'intero Appennino emiliano. Così A. Sorbelli, *Il Comune rurale dell'Appennino emiliano nei secoli XIV e XV*, Bologna 1910, p. 136. Manca uno studio complessivo sulla fioritura statutaria nel Quattrocento. Un censimento degli statuti nel Reggiano è offerto da Antonella Campanini nel *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, II, Roma 1998, pp. 226-334, cui si rimanda per la bibliografia. Cenni anche in G. Badini, *Premessa per un'indagine sugli statuti della Valle del Tresinaro*, in *Il territorio querciolese* cit., I, pp. 141-142. Per Reggiolo cfr. F. Canova, *Gli statuti di Reggiolo nel secolo XIII. Ordinamenti e disposizioni emanati dal Comune di Reggio per i due castelli di Reggiolo*, Reggiolo 2000. Tra le pochissime edizioni recenti, si possono segnalare quella degli statuti di Montecchio e quella degli statuti di Carpineti. Cfr., rispettivamente, *Magnifice Comunitatis Monticuli statuta*, a cura di V. Cavatorti, Montecchio 2002, nonché G. Badini, *Gli statuti di Carpineti*, in *Carpineti medievale* cit., pp. 303-394.

[63] La crescita della conflittualità per il controllo degli uffici comunitari è messa in evidenza da M. Folin, *Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico Stato italiano*, Roma Bari 2001, pp. 106 ss.

[64] Cfr. *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII- XIV*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1994, in particolare i saggi di G. Chittolini, *Organizzazione territoriali e distretti urbani nell'Italia del tardo Medioevo*, pp. 7-26 (citazioni da p. 8) e di G. M. Varanini, *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana dei secoli XIII e XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)*, pp. 133-233; S. Bortolami, *Frontiere politiche e frontiere religiose nell'Italia comunale: il caso delle Venezie*, in *Castrum*, IV, *Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au moyen âge*, Roma 1992, pp. 211-238; G. Chittolini, *Poteri urbani e poteri feudali-signorili nelle campagne dell'Italia centro settentrionale fra tardo medioevo e prima età moderna*, in "Società e Storia", LXXXI (1998), pp. 473-510. Più in generale, anche C. Violante, *Per una storia degli àmbiti. La spazialità nella storia*, in *Realtà e idee della storia. Quinto convegno culturale di* Studium *d'intesa con l'Istituto della Enciclopedia Italiana*, in "Studium", 1991, pp. 861-879.

[65] Per gli assetti nel Parmense si vedano M. Gentile, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano 2001; Id., *«Cum li amici et sequaci mei, qualli deo gratia non sono puochi». Un aspetto della costituzione dei piccoli stati signorili del Parmense (XV secolo)*, in *Uno storico un territorio* cit.; R. Greci, *Parma medievale. Economia e società nel Parmense dal Tre al Quattrocento*, Parma 1992; per il Piacentino D. Andreozzi, *Piacenza 1402-1545. Ipotesi di ricerca*, Piacenza 1997; A. Gamberini, *Il cartulario Scotti fra memoria familiare e cultura pattista*, in *Uno storico e un territorio. Vito Fumagalli e l'Emilia occidentale*, Atti del convegno (Parma, 11-12 ottobre 2002), a cura di R. Greci e D. Romagnoli, in corso di stampa. Per Bergamo e Brescia, dove molte comunità e molti signori avevano ottenuto privilegi dai Visconti, si vedano le osservazioni in Della Misericordia, *«Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti»* cit. Ma il quadro dei contadi che nel Trecento si connotavano per la forte frammentazione politica potrebbe allargarsi a Pavia (la Lomellina e l'Oltrepò sono notoriamente terre di signori e di castelli, dove conservavano potere e castelli i Sannazzaro, i Beccaria, i conti di Lomello, i Bottigella, i Giorgi, ecc.). Cenni in E. Roveda, *Le istituzioni e la società in età visconteo-sforzesca*, in *Storia di Pavia*, III/1, *Dal libero comune alla fine del principato indipendente*, Milano 1992, pp. 62-65; anche M. Merlo, *I Beccaria di Pavia nella storia lombarda*, Pavia 1981. Con riferimento al Quattrocento si veda il contributo di Nadia Covini in questo stesso volume. Per il Milanese, dove secondo Galvano Fiamma solo a metà Trecento sarebbe stato ridimensionato il particolarismo signorile, sia consentito rinviare a Gamberini, *Il contado di Milano* cit. Perfino il dominio fiorentino, tradizionale paradigma di un precoce disciplinamento del *dominatus loci*, presentava ancora nel pieno Trecento aree in cui forte era il potere signorile, come ha rimarcato Paolo Pirillo nella relazione presentata in questo stesso seminario. Più in generale P. Pirillo, *Costruzione di un contado. I Fiorentini e il loro territorio nel Basso Medioevo*, Firenze 2001.

[66] Lo ricorda bene Chittolini, *Poteri urbani e poteri feudali-signorili* cit., p. 480. L'idea di una

città stato che realizza quasi compiutamente la conquista del suo contado e che consegna allo Stato regionale un blocco territoriale compatto può avere una sua utilità didascalica, ma la semplificazione indotta è tale da deformare fino a rendere irriconoscibile un processo assai complesso, da cui rischiano di uscire sacrificati quei poteri locali sulla cui vitalità in diversi hanno insistito negli ultimi anni, almeno con riferimento al dominio visconteo. Occorrerà forse chiedersi se non sia stata sopravvalutata la dimensione ideologica della comitatinanza a dispetto di quella «costituzione materiale» più volte evocata proprio con riferimento allo Stato regionale. La validità generale del modello cittadino di organizzazione del territorio ha trovato eco ancora nella recente sintesi di I. Lazzarini, *L'Italia degli Stati territoriali. Secoli XIII-XV*, Roma Bari 2003, secondo cui «tale carattere originario della territorializzazione a base cittadina si proietta in questa regione anche sulla struttura degli stati sovracittadini a fine Trecento e nel pieno Quattrocento: queste formazioni, come il ducato di Milano o, in minor misura, il ducato estense, si compongono di un mosaico di città soggette, a loro volta antico centro di un binomio città-contado le cui caratteristiche sono omologhe a quelle della dominante». Citazione da p. 99-100. Un quadro più sfumato in M. Ginatempo, *Le città italiane del XIV-XV secolo*, in *Poderes públicos en la Europa Medieval: Principados, Reinos y Coronas*, 23 Semana de estudios medievales (Estella, 22-26 julio 1996), Pamplona 1997, pp. 149-207, ma anche in Varanini, *L'organizzazione del distretto* cit.

[67] «Quando esistono le deposizioni testimoniali risultano fonti particolarmente gradite non solo per la ricchezza del loro contenuto, in parte mitigata dal peso morto delle ripetizioni, ma anche per lo sguardo diverso che consentono di gettare sulle realtà scomparse». J.-C. Maire Vigueur, *Giudici e testimoni a confronto*, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1991, pp. 105-123, 107. Più recentemente anche A. Esch, *Gli interrogatori di testi come fonte storica. Senso del tempo e vita sociale*, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo", CV (2003), pp. 249-265.

[68] Per l'area parmense e piacentina ai primi del Quattrocento più d'un sospetto, ad esempio, genera il racconto di quel teste che, interrogato sulla dipendenza degli uomini di Mercato dai marchesi Pallavicini di Pellegrino, ricordava come «tempore guerrarum marchiones de Pelegrino receptare in terris suis homines villarum in capitulo nominatorum [...] et villas ipsas tenere, et hominibus ipsarum iusticiam ministrare». Lo stesso teste aggiungeva però che «postquam illuster dominus noster dominus dux Mediolani rehabuit dominium civitatis Parme, ipsi homines cessaverunt reducere in terris predictorum marchionum, et ipsi marchiones cessaverunt eis hominibus iusticiam ministrare». Ben chiaro, dunque, il carattere temporaneo della dipendenza, limitato al periodo di godimento della protezione signorile: cessata quella, cessò anche la *districtio* dei marchesi. Il passo è trascritto in G. Chittolini, *Il luogo di Mercato, il Comune di Parma e i marchesi Pallavicini di Pellegrino*, in "Nuova Rivista Storica", LVII (1973), ora in Id., *La formazione dello Stato regionale* cit., pp. 101-180, 140. Già utilizzate per dare voce a «quelle fasce di popolazione, integrate o meno nella società tardo-medievale, che non hanno lasciato altra testimonianza articolata di sé», le fonti criminali potrebbero altrettanto egregiamente restituire quegli elementi di cultura politica diffusi tra i rustici e raramente ripresi nella riflessione dei giuristi. Più in generale, sulle possibilità offerte allo storico dalle fonti giudiziarie, cfr. I. Lazzarini, *Gli atti di giurisdizione: qualche nota attorno alle fonti giudiziarie nell'Italia del Medioevo (secoli XIII-XV)*, in "Società e Storia", LVIII (1992), pp. 825-845 (citazione da p. 829). Per una ricognizione ad ampio raggio sulle fonti criminali basti il rinvio a A. Zorzi, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in "Società e Storia", XLVI (1989), pp. 923-965. Fra il 1989 e il 1991 la rivista "Ricerche storiche" ha poi pubblicato una serie di rassegne regionali, cui si rimanda per più puntuali indicazioni.

[69] La tesi della «territorialità dei diritti signorili nella signoria territoriale» è probabilmente l'esito più alto e maturo della riflessione di Cinzio Violante, che considera questo processo pressoché concluso con il XII secolo; le uniche smagliature ammesse da Violante si crearono perché «ci furono signorie che andarono perdendo il carattere *territoriale* in quanto in esse diritti e poteri si legarono alle singole terre e insieme con queste venivano alienate». Così in Violante, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII* cit., citazione da p. 50. Più articolato e aperto a soluzioni di maggiore complessità il quadro delineato da Giovanni Tabacco, per il quale dominazione a carattere territoriale e fedeltà personali non costituivano situazioni necessariamente alternative e antitetiche, ma forme di organizzazione politica che si compenetravano. Cfr. G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979, pp. 241 ss. Qualche cenno anche in S. Carocci, *Signoria rurale e mutazione feudale. Una discussione*, in "Storica", VIII (1997), pp. 49-91.

Costituzione e funzionamento dello "Stato vermesco" (fine del XIV - metà del XV sec.)*

di Pierre Savy

Con questo intervento vorrei tratteggiare, per quel che consente la lacunosità delle fonti, la costituzione e il funzionamento di uno Stato signorile e feudale tra la fine del XIV e la prima metà del XV secolo: lo Stato vermesco, che deve il suo nome ad una famiglia di condottieri, i Dal Verme, originaria di Verona e radicatasi in Lombardia nel corso del XIV secolo[1]. In particolare tratterò di quei primogeniti che, di generazione in generazione, si sono succeduti al vertice dello Stato: Luchino, Jacopo e Luigi[2]. A partire dagli anni 1360, che, quasi in coincidenza con la morte di Luchino, segnano l'inizio del radicamento feudale della famiglia, è possibile appunto studiare la costituzione di questo Stato e raccontarne il funzionamento, analizzando le modalità dell'esercizio del potere da parte dei Dal Verme, e in che cosa sia consistito tale potere, sebbene le due fasi – costituzione e funzionamento – siano qui distinte solo per chiarezza espositiva: lo Stato vermesco, va da sé, non fu mai statico e costituito una volta per tutte, e cominciò a «funzionare» appena fu creato. La questione è sapere quale tipo di statualità propria ha potuto costruire una famiglia che deve tutto al principe, oppure quali siano, nella fattispecie, le relazioni del fatto feudale con il fatto politico.

Il periodo oggetto di queste osservazioni abbraccia gli anni che vanno dal radicamento dei Dal Verme in Lombardia alla morte di Luigi (1366-1449): un periodo felice per la famiglia, soprattutto nei decenni 1370, 1400 e 1440. L'area considerata è quella lombarda, ossia la parte occidentale dello Stato vermesco, vero e proprio arcipelago diviso in due gruppi di «isole», uno lombardo e uno veneto. Prima di quello occidentale era nato infatti un piccolo Stato vermesco orientale, veneto, concentrato soprattutto nel Veronese, di cui non si parlerà in questa occasione ma della cui anteriore esistenza è opportuno non dimenticarsi: la famiglia, originaria, come si è detto, di Verona, aveva infatti legato la sua ascesa al servizio degli Scaligeri, e fino al 1436-1440 aveva mantenuto proprietà, terre e giurisdizioni nella Repubblica di Venezia.

I documenti utilizzabili non sono per niente «completi» e «oggettivi»: se è nota la penuria di fonti per il periodo visconteo, è tuttavia possibile scrivere una storia più dettagliata dello Stato vermesco d'epoca sforzesca, quando ormai è cominciato il suo tramonto. C'è di più: la specificità delle fonti produce

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio : atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, ISBN 88-8453-254-X (online), ISBN 88-8453-255-8 (print)

effetti ovvi, ma difficilmente trascurabili. Il loro carattere famigliare e quindi di parte restituisce una prospettiva – per così dire – ottimistica, che rende difficile dar conto della caduta di questo Stato verso la fine del Quattrocento. Quanto alla dimensione più concreta del funzionamento dello Stato, è quasi impossibile farsene un'idea precisa, per mancanza di documentazione. Le fonti provocano dunque conseguenze che è indispensabile tener presenti.

1. I fondamenti del dominio vermesco

In chi o che cosa ripone fondamento il potere dei Dal Verme? A questa domanda, Luigi Dal Verme avrebbe probabilmente risposto: «i signori di Milano», che sono d'altronde i suoi datori di lavoro[3]. Infatti i Dal Verme sono dei condottieri di origine cittadina (circostanza assai rara)[4] e addirittura con tutta probabilità «comunale» piuttosto che «capitaneale»[5], ma conosceranno la stessa sorte della maggior parte dei condottieri: la territorializzazione, processo mediante il quale si concede a un beneficiario che si vuol rendere fedele una ricompensa di natura territoriale. Paradossalmente, sarà proprio questa ricompensa a far sì che prevalga in lui il signore sul condottiero. Così le grandi scansioni della storia di questo Stato coincidono con la storia dei rapporti con il potere politico: la cronologia signorile e quella politica sono mescolate, in questa storia che non è puramente signorile. I Dal Verme sono un esempio di questa aristocrazia di governo fedele e nuova che i Visconti provano a creare, e le loro signorie rurali dipendono dal principe, la cui politica feudale fu complessa e mutevole[6]. Più volte, i signori di Milano tentarono di limitare i privilegi dei feudatari[7], ed è generalmente ammesso che, nel complesso, la loro politica fu anti-signorile. Per essere più precisi, diciamo che volevano, più che distruggere la feudalità, creare «una nobiltà loro cui appoggiarsi e di cui pot[er] essere abbastanza sicuri»[8]. Nel XIV secolo, il ricorso all'investitura feudale resta eccezionale e limitato ad aree di tradizione signorile, appenniniche in particolare[9]. Il radicamento territoriale dei Dal Verme s'inserisce in questo quadro.

La costituzione dello Stato vermesco si realizza in più tappe. La prima ondata di infeudazioni viscontee (1370-1380) si inserisce in un contesto politico e militare ben preciso, dal quale i Dal Verme non si sono ancora emancipati. Dopo il bando del 1354 (che termina solo nel 1377[10]), i Dal Verme servono prevalentemente Milano, ma senza trascurare Venezia (come nel caso di Luchino a Creta nel 1364)[11]. La vittoria di Jacopo su Giovanni d'Armagnac, nel 1391, la cui memoria resta forte nei decenni successivi[12], contribuisce molto ad accrescere la sua gloria. I Dal Verme sono presenti nel Veronese assieme ai Visconti quando questi ultimi s'insignoriscono della città veneta[13]; poi, alla fine degli anni 1400, dopo essere stato fedele alla duchessa Caterina, vedova di Gian Galeazzo, Jacopo torna al servizio di San Marco. Dal 1409 (morte di Jacopo) al 1436, la Repubblica è il polo principale dell'attività di Luigi; in questo periodo di *revival* veneziano, i duchi di Milano si limitano a concedere conferme di signorie in Lombardia[14]. Nel 1436, infine, il definitivo tradimento ai danni di

Venezia[15], con l’infeudazione decisiva che esso rende possibile, apre il periodo 1436-1449.

In effetti, tutto dipende ancora dal quadro politico-militare: il Dal Verme è al servizio dei Visconti; le condotte non sono affatto una forma di patronage: costituiscono piuttosto un appoggio militare talvolta decisivo per il duca, e una fonte di redditi importante per il Dal Verme. Quest’ultimo è vassallo del duca, e non ha modo di affermare il contrario: non si tratta, nel suo caso, di possesso *ab immemorabili*, né di possesso allodiale, né di antica concessione comunale, ma di una presenza oltretutto recente sul territorio, voluta dal signore di Milano. Lo Stato vermesco è nato dal potere, dalla grazia del Visconti, che hanno bisogno dei Dal Verme; così come hanno bisogno di loro alcuni uomini di Chiesa, in particolare vescovi e/o agostiniani. I Dal Verme sono uomini dei Visconti: se necessario, gli uomini di Gian Galeazzo contro Bernabò[16].

Jacopo ottiene da Gian Galeazzo alcune infeudazioni decisive. La forma delle concessioni varia poco: nelle investiture più importanti si ripetono le stesse formule. Il feudo è definito *nobile et gentile, antiquum, paternum et avitum*, ed è concesso con il *merum et mixtum imperium*, la *gladii potestas* e *l’omnimoda jurisdictio* (così per le tre prime infeudazioni maggiori, del 21 ottobre 1378, del 2 agosto 1380 e del 15 gennaio 1383; la gran parte del primo gruppo d’infeudazioni si concentra infatti negli anni 1370-1380)[17]. Resta da paragonare la realtà della prassi signorile con queste concessioni ambiziose.

Il secondo momento decisivo della costituzione dello Stato vermesco si produce nella primavera del 1436: il 23 marzo, Luigi ottiene da Filippo Maria Visconti la conferma di ciò che suo padre e lui stesso avevano ottenuto in precedenza (Rocca d’Olgisio, la Val Pecorara, Romagnese, Poviglio – di cui i Dal Verme sono signori da lungo tempo – e Fortunago)[18]; poi, il 23 maggio, l’infeudazione principale, che comprende Voghera, Castel San Giovanni e Bobbio[19]. Di conseguenza, tutti i suoi possedimenti veneti vengono confiscati. Negli anni successivi, egli ottiene alcuni altri feudi che completano questa grande infeudazione. Così lo Stato vermesco, propriamente, è creato e non riconosciuto dal duca (è, questa, una netta differenza con un’altra famiglia con la quale i Dal Verme hanno parecchi punti in comune: gli Anguissola, la cui recente potenza viene legittimata dal duca)[20]. Ciò non significa che i Dal Verme siano completamente sottomessi: conservano un certo margine di manovra e di negoziazione, che ad ogni momento, in particolare, lascia loro aperta la possibilità di tradire (come hanno fatto nel 1436). Ma il ruolo del duca resta determinante.

Si può così considerare lo Stato vermesco come una ricompensa. La funzione principale del feudo sarebbe quella di ricompensare il condottiero per i suoi meriti – spiegazione ingenua, può darsi; ma non è forse vero che precisamente di «ricompensa» le fonti parlano in modo esplicito? Bisogna infatti evitare d’interpretare il feudo in maniera troppo funzionalistica. È possibile che il feudo abbia mille altre funzioni, ma la sua funzione intenzionale è quella di ricompensare i vassalli. L’atto del 21 ottobre 1378 illustra chiaramente questa idea[21]. Gli atti di cessione, infeudazione e privilegio insistono sempre

su questo aspetto, nel preambolo: è tipico leggere «considerantes erga nos merita»[22]. Certo, queste infeudazioni vanno anche ricollegate a uno scopo di «fidelizzazione» dei condottieri e non al solo desiderio di ricompensarli[23]. Credo però che tale spiegazione abbia qualche fondamento: c'è una reciprocità – l'infeudazione del 23 maggio 1436 dà davvero l'impressione che la capacità di legittimare e d'infeudare venga scambiata con la competenza militare.

È possibile riconoscere, nel processo di costituzione dello Stato vermesco, una logica territoriale, senza rifiutare in maniera sistematica ogni contingenza? C'è qualcosa di arbitrario nel modo in cui i Dal Verme si radicano in Lombardia, e la coesione del loro dominio è solo retrospettiva. Non tutte le terre vermesche sono concentrate; si esita e si balbetta prima di puntare tutto sul Piacentino: i feudi non raggruppati sembrano, a posteriori, dei radicamenti mancati. È chiaro che la politica feudale del signore di Milano è empirica. Esiste però una logica strategica. In questo quadro, lo scambio di Viganò nel 1400 con alcuni beni situati nel Veronese sembra quasi la riparazione di un errore – quello di aver installato i Dal Verme così vicino a Milano[24]; e la collocazione di Jacopo nel Veronese esprime chiaramente una volontà di strumentalizzarlo a fini di controllo territoriale[25]. Il Piacentino è come un confine del dominio visconteo, dove si tende più volentieri a infeudare, a separare, ad alienare. La logica strategica funziona chiaramente, nel 1436, per Castel San Giovanni e Voghera, luogo di grande importanza strategica per il controllo del Pavese[26].

Certo, l'iniziativa ducale non esaurisce la storia dello Stato vermesco: c'è un'azione propria dei Dal Verme, ci sono delle strategie territoriali (così gli acquisti a Fortunago prima di ottenere l'infeudazione; o l'insediamento progressivo ad Albareto prima del formale riconoscimento nel 1456)[27]. Insomma, sì: la costituzione dello Stato vermesco ubbidisce parzialmente a una logica territoriale, e questo elemento è rivelatore della natura del potere da essi esercitato su questo territorio. Niente di immemorabile, niente che abbia a che fare con la consuetudine; ma l'effetto della volontà del duca, o addirittura del suo calcolo, eventualmente temperato dalla capacità di negoziazione dei Dal Verme.

Imperatore e Chiesa sono altre fonti di legittimità o di fondamento effettivo del potere. Di qui ad affermare che esistono altri fondamenti del potere vermesco, ce ne corre: certo è che il ruolo «legittimante»[28] dell'imperatore funziona perfettamente (si vedano le conferme o concessioni del 1387, del 1400 e del 1433)[29]. Il titolo comitale di Sanguinetto, ottenuto dai Dal Verme nel 1433, fa di loro dei titolati, dei «magnifici», anche dopo la confisca; e i Dal Verme ci tengono molto[30]. Ma non si tratta che di conferme, oppure di concessioni di onori, o di legittimazioni – non ci sono investiture feudali: i Dal Verme non sono feudatari imperiali[31].

Anche il ruolo della Chiesa è considerevole. Penso innanzitutto ai vescovi: parecchie investiture di terre, decime e prerogative varie sono di matrice episcopale[32]. Un secondo sostegno ecclesiastico «maggiore», questa volta segreto, è quello fornito dall'ordine mendicante degli agostiniani, in particolare

nella persona di Roberto Lanfranchi, vescovo di Bobbio dal 1362 al 1396[33]. L’impressione complessiva, però, è che tali appoggi ecclesiastici possano rafforzare la famiglia, che siano alleanze molto utili, ma che non contribuiscano a fondarne il potere. Il quadro rimane quello ducale.

2. La prassi signorile dei Dal Verme

Si può usufruire, per farsi un’idea della concezione dello Stato vermesco da parte dei suoi creatori e dei suoi esponenti, di un documento straordinario e famoso, scritto da un terzo (né il conte, né il duca): la lettera di Guarnerio Castiglioni a Luigi Dal Verme, suo cognato, del 5 marzo 1436. Scrivendo a Luigi, Guarnerio vuole persuaderlo a passare dal servizio di Venezia a quello di Filippo Maria Visconti, promettendogli che il duca farà di lui «uno grande vassallo in Lombardia» con i feudi di Bobbio, Voghera e Castel San Giovanni[34]. La lettera di Guarnerio mostra in maniera clamorosa che il radicamento territoriale vermesco fu un radicamento negoziato, che nelle intenzioni del Visconti costituiva un fattore di controllo territoriale.

Guarnerio non si risparmia, e non esita a utilizzare formule molto forti per convincere Luigi. Gli sconsiglia di «retornare in lo fango e in lo periculo», e gli fa presente quanto vantaggioso sarebbe per lui passare al servizio del duca di Milano; aggiunge che Luigi godrebbe in tal modo di una ben diversa considerazione sociale («considerate l’amore di questo Segnore e che cum questa cosa e cum el stato sarite reguardato da qua e di là per tuto»); si vanta, infine, di aver negoziato per Luigi presso il duca, e di aver ottenuto molto: «Finalmente cum grandissima instantia e suasione ho optegnuto, che haverite tute tre, Bobbio, Castello Sancto Zoane e Voguera [...]. Questa è una grande e bellissima signoria e ve farà uno grande vassallo in Lombardia»: dove il feudo è veramente strumento di prestigio e di ricchezza. La lettera di Guarnerio raggiunse l’obiettivo: nove giorni dopo, la condotta fu conclusa.

Questa lettera non è tutto: la concezione dello Stato si manifesta anche nella prassi signorile di Luigi Dal Verme. Si ha l’impressione di una realtà assai articolata, di forte impronta statuale, malgrado lo Stato vermesco non sia autonomo. È chiara l’unità comune del territorio sotto l’autorità del conte: si parla di «territorium et jurisdictio» di Luigi[35]. Una lettera scritta da Luigi nel 1440 rivela come egli concepisse la sua signoria e il suo Stato: investe in feudo un tale Francesco D’Asola di cento biolche di terra nel Parmense, e motiva il suo gesto accennando all’abitudine dei signori di ringraziare i loro fedeli; alla fine, scrive quasi da sovrano, per ringraziare quest’uomo che tanto ha fatto per il suo *status*[36]. Questo è il vertice della storia dello Stato vermesco, e tale documento è rivelatore di una prassi quasi sovrana. Analogamente, una lettera del 1441 rivela il senso dell’amministrazione, del territorio e dell’unità dello Stato vermesco[37]. Si tratta della nomina di Giovanni di Birago a commissario generale in tutte le sue terre, dove Luigi esprime una concezione forte del proprio territorio. La nomina è necessaria, dice, perché è spesso assente (è in guerra) e ha bisogno di poter contare, nel proprio territorio, su persone informate e competenti.

È dunque chiaro che esiste uno Stato, la cui struttura (dopo il 1436) ci è conosciuta. Rocca d'Olgisio e Voghera sono le due «capitali», dalle funzioni distinte (tesoro e archivio nella prima, residenza e corte nella seconda). La presenza di fortificazioni e l'autorizzazione ad erigerle[38] hanno una dimensione militare concreta e ad un tempo simbolica: probabilmente contribuiscono alla costruzione e all'affermazione dello Stato vermesco. Chi parla di Stato parla anche di ufficiali, o almeno di un personale incaricato dell'amministrazione. Le carriere sembrano poco strutturate e le nomenclature amministrative abbastanza flessibili, ma certo è che esistono dei posti-chiave. Non parlo degli ufficiali subalterni (guardie, messaggeri, ecc.) e delle numerose persone che hanno l'incarico di rappresentare il loro padrone per la stesura di un atto (procuratori, rappresentanti, agenti, ecc.). È probabile che un cancelliere sia costantemente presente. Compaiono anche dei castellani, per tutte le rocche tenute dai Dal Verme, e dei podestà. Quest'ultimo termine designa una funzione definita più nettamente: ne troviamo a Zavattarello, Rocca d'Olgisio, Castel San Giovanni, Voghera – probabilmente ce n'è uno anche a Bobbio. Spesso si trova nei documenti un ufficiale di più alto rango, chiamato vicario generale, governatore generale, luogotenente generale o commissario generale dello Stato vermesco. In compenso, poche sono le informazioni sul personale «specializzato» (un percettore negli anni 1420; un referendario e maestro delle entrate nel 1441-1442; e altri ufficiali di finanze, ma negli anni 1450-1470)[39]. Non mancano persone disposte a svolgere queste mansioni: in alcuni casi è possibile ricostruire vere e proprie dinastie di servitori. Queste persone sembrano fedeli al conte, che manifesta il proprio amore nei loro confronti[40]. In alcuni casi, Luigi delega anche il proprio *merum et mixtum imperium* ai suoi ufficiali[41]; e non è infrequente che, per ricompensare gli ufficiali fedeli, si concedano loro feudi o pensioni[42]. Resta però da sapere cosa, in questi documenti dove si tratta della fedeltà allo *status* dei Dal Verme, significhi *status*: se «condizione» o «Stato»[43].

Accanto alla fiscalità «subita» dai Dal Verme (e i privilegi fiscali sono una maniera per rendere fedeli e per ricompensare i condottieri: i duchi ne accordano molti, e molto generosi)[44], troviamo quella che essi stessi esercitano. Così concepito (in modo assai «forte», cioè) questo Stato permette al suo signore di sviluppare prerogative fiscali proprie, inserite però nel quadro della fiscalità del ducato; tale fiscalità propria, tuttavia, è poco documentata, così come gli aspetti economici del feudo in generale. L'impressione è che sui propri *homines*, Luigi si sforzi di gravare il più leggermente possibile, di recitare la parte del buon signore, in particolar modo a Voghera[45] e in Val Trebbia[46]. Fonte di ricchezza, lo Stato vermesco lo è anche perché consente ai Dal Verme una notevole estensione della proprietà fondiaria familiare. L'elenco degli acquisti sarebbe fastidioso: basti dire che sono innumerevoli, e a volte di scarsissima importanza dal punto di vista territoriale[47]. L'espansione avviene in tutte le direzioni: tali acquisti vengono ad addensare la presenza signorile, a secondarla, secondo modalità ben conosciute. Il processo di acquisto, di estensione della proprietà nelle terre infeudate, è sistematico, e procede di

pari passo con numerose concessioni da parte dei Dal Verme. Si nota a volte che il limite tra proprietà e feudo è sfumato – per esempio in un atto del 1391 dove il castellano di Jacopo investe un uomo di due terreni «ad fictum uel ad feodum»[48]! Si potrebbero fare altri esempi: spesso si trovano acquisti sia di terre sia di diritti.

Cosa rappresenta, insomma, l’istituto del feudo? Quali sono i suoi principali caratteri? La questione è quella dei poteri esercitati di fatto. I Dal Verme non sono feudatari sconnessi – per così dire – dai propri feudi, per i quali il feudo è solo una fonte di legittimità. Certo, sono di origine veronese e cittadina, appartengono a un’aristocrazia di matrice principesca e fortemente dipendente dal duca di Milano, e la base iniziale del loro potere consiste, né più né meno, nel saper fare la guerra. Ciò nonostante, i Dal Verme appaiono a mano a mano più residenti e territorializzati. Le prerogative dei feudatari sembrano indebolirsi: pochi i censi, fragili la signoria fondiaria e i diritti fiscali[49]. Anche la giurisdizione, di cui a volte si esplicitano i meccanismi (così il 26 ottobre 1442, dove si vede Luigi pronunciare una «sentenza arbitramentale» a Fortunago)[50], pare affievolita. I confini tra i vari tipi di investiture sono confusi, la sacralità del feudo è moderata. Ma il feudo non è vuoto. I Dal Verme sono veri signori, che esercitano i poteri giudiziari loro spettanti, una fiscalità, un controllo territoriale. Con gli *homines*, legami reali e legami personali sono mescolati. Intervengono legami vassallatici e clientelari, oltre alla proprietà fondiaria classica e alla signoria politica, o giurisdizionale.

3. Lo Stato vermesco nella «società»

Vorrei, per finire, vedere come questo Stato si inserisce nella società, reagisce ad essa e in un certo senso partecipa alla sua costruzione. I rapporti con le comunità rurali non sono molto documentati: quando se ne trova una traccia nella documentazione, si può spesso osservare un legame abbastanza gerarchico e piuttosto tranquillo. Il conflitto con Meletole è l’illustrazione, peraltro lacunosa, di una relazione conflittuale: il che è piuttosto raro[51].

Più numerosi sono i documenti di omaggio resi dalle comunità infeudate, le «fedeltà» (*fidelitates*)[52], a volte rese su ordine del duca[53]. Non solo le comunità si sottomettono. Nel 1442 è proprio un intero lignaggio a farlo: si tratta dei *de Oliariis*, che Luigi riconosce come suoi «pro[t]ectissimos, fidelissimos homines subditos, amicos, et sequaces», accettandoli nella sua squadra, il che illustra bene la prassi di soggezioni clientelari personali[54].

La signoria vermesca si esercita dunque su un territorio, ma anche su uomini, secondo un legame gerarchico e in una dimensione nello stesso tempo oppressiva e protettiva. *Homines*, sudditi, fedeli, *sociales* e vassalli: i dominati dai Dal Verme si inseriscono in più modelli della dominazione, in più lessici[55]. Non c’è dubbio che i Dal Verme abbiano vassalli propri[56]. La documentazione è avara d’informazioni sulle obbligazioni particolari di servizio e fedeltà di questi vassalli, ma di sicuro ne esistono: con la lettera già citata del 1440, Luigi crea il suo *socialis* Francesco e discendenti suoi «ueros et solennes feudatarios».

Francesco, si legge, deve fedeltà feudale a Luigi, che lo difenderà come un signore deve difendere il suo vassallo. Il legame vassallatico-feudale coinvolge spesso soldati della compagnia di Luigi, suoi *sociales*; e a questo nesso si sovrappone spesso un legame finanziario (Luigi presta loro del denaro). La condotta e il dominio si mescolano. Ma qui, in tutti questi casi, si tratta veramente di un legame feudale, o ci troviamo in una situazione vicina al legame vassallatico, in un quadro ad esso paragonabile? Si tratta di un aspetto difficile da chiarire.

C'è dominazione, ma non pare che i Dal Verme esercitino un'oppressione particolarmente dura. L'impressione più netta è che la signoria vermesca sia una signoria protettiva. Nel 1383, i Dal Verme sono presentati come la migliore protezione che esista contro i feudatari cattivi. Il giuramento di fedeltà prestato il 15 giugno 1442 dalla comunità di Castel San Giovanni a Luigi celebra in modo esplicito la sua bontà[57]. Luigi veste ancora una volta i panni del buon signore il 7 maggio 1443, quando autorizza la donazione di terre che si trovano a Pieve d'Incino e Vallassina a un tale Gallasio. Questo contraddice gli statuti locali? Poco importa: Luigi, gran signore, concede una deroga alla normativa[58].

Lo Stato vermesco si confronta con altri nuclei di poteri signorili, a loro volta inglobati in quadri d'organizzazione territoriale di diverso livello. Dal punto di vista delle forme di organizzazione politica omologhe, nel contesto spazio-temporale che ci riguarda, la grande figura è quella di Niccolò Piccinino: spesso, i privilegi che il duca concede a una persona qualunque sono paragonati ai suoi, come se Niccolò fosse il modello cui tutti, nel ducato, devono uniformarsi. Il Piccinino e Luigi, in relazioni a causa sia del comune servizio militare sia di rapporti di vicinanza territoriale, si scontrano in un conflitto giudiziario (piuttosto breve, per la verità)[59]. Risultano molti contrasti con altri gentiluomini, la maggior parte dei quali concerne la definizione dei confini territoriali[60]. Oltre al quadro signorile, lo Stato vermesco si inserisce nello Stato ducale, nella struttura diocesana, nella rete urbana, e così via. Svolge, all'interno dello Stato principesco, funzioni fiscali (ripartizione e prelievo dell'imposta) e numerose funzioni di polizia e di controllo territoriale per conto del duca[61]. Inevitabilmente, entra in rapporto con la città: un rapporto spesso conflittuale, soprattutto con Piacenza, che nel 1448, ad esempio, vediamo denunciare le usurpazioni vermesche nel contado[62]. Il desiderio dei Dal Verme di stabilire un rapporto diretto col centro urbano è evidente: ne testimoniano i privilegi di cittadinanza che costoro si preoccupano di ottenere[63]. Talvolta l'accordo col Comune è necessario per lo stesso sviluppo dello Stato feudale: un accordo problematico, ma non impossibile da raggiungere. Così, nel 1380, Piacenza conferma a Jacopo il dominio su Rocca d'Olgisio e sulla Val Pecorara[64]. Gli altri feudatari e la città sono probabilmente i due attori con i quali si osserva il rapporto più contrastato – molto più difficile, comunque, che con le comunità e gli uomini.

Non si può escludere che nel problema dell'esercizio del potere si trovi una delle spiegazioni della parabola vermesca, che ho qui studiato fino al suo vertice, il 1449 –anno che vede l'inizio di un tramonto spettacolare quanto

l’ascesa. La famiglia Dal Verme ascende, in un dato momento, a una posizione di grande importanza, ma grazie alla congiuntura: il potere può avere più sostegni, alcuni più duraturi di altri. Questi feudi di *homines noui*, poco integrati nella società locale, privi – diversamente dalle grandi ed antiche famiglie signorili del dominio – di una rete clientelare abbastanza fitta, durano finché il duca lo vuole, anche se fino alla fine del Quattrocento possono contare su fedelissimi disposti, nel nostro caso, ad esprimere la loro affezione verso la signoria vermesca. In fondo, questa storia feudale non è puramente feudale. È una storia politica del fatto sociale. La storia delle infeudazioni s’intreccia alla storia della promozione sociale, ancor più che alla storia della feudalità: ciò non fa dei Dal Verme degli «pseudosignori», ma dei signori potenti solo nel lasso di tempo in cui dura la loro posizione politica forte. Il feudo, senza essere simbolico, è certamente cambiato ed è più complesso di prima.

Terre dei Dal Verme (Scala 1:450 000)

Note

[*] La famiglia Dal Verme è l'argomento della mia tesi di dottorato (*Une famille de seigneurs dans le Nord de l'Italie à la fin du Moyen Âge: les Dal Verme*), in corso all'Università Charles-de-Gaulle – Lille III (Francia) sotto la direzione di Bertrand Schnerb. Ringrazio per il loro prezioso aiuto nella stesura di questo intervento in lingua italiana Margherita Alverà e Marco Gentile; quest'ultimo mi ha anche fornito parecchie osservazioni utili sul contenuto di questo mio testo.

Nelle note si farà uso delle seguenti abbreviazioni: APDV = Archivio privato Dal Verme, Milano; ASDB = Archivi storici diocesani di Bobbio; ASMi = Archivio di Stato di Milano; ASPc = Archivio di Stato di Piacenza; ASVe = Archivio di Stato di Venezia; ASVr = Archivio di Stato di Verona; AZDV = Archivio Zileri Dal Verme; b. = busta; Cart. = Parte Cartacea; dipl. = diploma; *FVM* = *Familiae Vermensis monumenta*; n. = numero, Perg. = Parte pergamenacea, perg. = pergamena, reg. = registro.

[1] Sulla famiglia, per il periodo considerato, si vedano le voci del *Dizionario biografico degli Italiani* (S. Fodale, M. E. Mallett e G. M. Varanini, vol. XXXII, Roma 1986, pp. 261-281); e anche G. Cornaggia Medici, *Per la condotta di Luigi Dal Verme ai servigi del duca Filippo Maria*, in "Archivio storico lombardo", s. VI, X (1933), pp. 193-200; G. Fiori, *I Monticelli di Bobbio e una lega del 1408 con i Dal Verme*, in "Bollettino storico piacentino", LX (1965), pp. 1-23 e *Bobbio e i Dal Verme*, in "Archivio storico per le province parmensi", s. IV, XXXVIII (1986), pp. 175-201; P. Litta, *Dal Verme di Verona*, in *Famiglie celebri italiane*, vol. VIII, Milano s. d.; G. Mazza, *Il Conte Luigi Dal Verme signore di Voghera e di Bobbio dalla condotta veneta a quella viscontea. 1424-1436*, Casteggio, 1964; O. Perini, *Il feudo Dal Verme in Sanguinetto. Diploma dell'imperatore Vencisclao. 1387*, in "Archivio storico veronese", III (1879), pp. 314-322; G. Soldi Rondinini, *Le «possessiones» dei Dal Verme a Viganò nel Milanese e nella Bassa Veronese sul finire del Trecento: conduzione delle terre e strategia politica*, in *Studi in onore di Gino Barbieri. Problemi e metodi di Storia ed Economia*, vol. III, Pisa 1983, pp. 1387-1399; e G. M. Varanini, *La classe dirigente veronese e la congiura di Fregnano della Scala (1354)*, in "Studi storici Luigi Simeoni", XXXIV (1984), pp. 9-66, *Materiali per la storia della feudalità piacentina in archivi veronesi: l'archivio Zileri Dal Verme e la signoria vermesca nella Val Tidone (XVI secolo)*, in *La rifeudalizzazione nei secoli dell'età moderna: mito o problema storiografico? Atti della terza giornata di Studi sugli Antichi Stati Italiani (1984)*, a cura di G. Borelli, in "Studi storici Luigi Simeoni", XXXVI (1986), pp. 99-102, e *Pietro dal Verme podestà scaligero di Treviso (1329-1336)*, in *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci*, convegno di Treviso, 25-27 settembre 1986, a cura di G. Ortalli e M. Knapton, Roma 1988, pp. 65-81. Mi permetto di rinviare anche a P. Savy, *La famiglia Dal Verme fra Trecento e Quattrocento. I suoi documenti, i suoi archivi*, in "Società e storia", CI (2003), in corso di stampa, e *«Do ut des?» La famille Dal Verme et les augustins du milieu du xiv*[e] *au milieu du xv*[e] *siècle*, in "Rivista di storia della Chiesa in Italia", XLVII (2003, 2), in corso di stampa.

[2] Morti rispettivamente nel 1367, nel 1409 e nel 1449.

[3] Cfr. ad es. le condotte del 14 marzo 1436 (ASVr, AZDV, Cart., b. 20, n. 43), del 20 febbraio 1437 (ASVr, AZDV, Cart., b. 139, n. 399) o del 1 novembre 1449 (ASVr, AZDV, Cart., b. 20, n. 43).

[4] M. N. Covini, *Liens politiques et militaires dans le système des États italiens (XIII*[e]*-XVI*[e] *siècle)*, in *Guerre et concurrence entre les États européens du XIV*[e] *au XVIII*[e] *siècle*, a cura di P. Contamine, in *Les origines de l'État moderne en Europe, XIII*[e]*-XVIII*[e] *siècle*, a cura di W. Blockmans e J.-P. Genet, Parigi 1998, pp. 9-42, pp. 26-27: «À peu d'exceptions près, les *condottieri* étaient des nobles ou des petits seigneurs ruraux appartenant à des familles militaires ayant une base dans le *contado* et des liens étroits avec une ville et ses classes dirigeantes».

[5] È una famiglia di servitori del comune, poi della signoria di Verona. Sull'origine (mal conosciuta) della famiglia, si v. G. M. Varanini, *Dal Verme, Nicola*, in *Dizionario* cit., pp. 277-278.

[6] Per uno studio della politica di uno Stato principesco nei confronti della sua nobiltà, con specifico riferimento al caso borgognone, si v. ad es. C. A. J. Armstrong, *Had the Burgundian government a policy for the nobility?*, in *Britain and the Netherlands*, vol. II, Groningen, 1964, pp. 9-32, ristampato in *England, France and Burgundy in the 15*[th] *century*, London 1983. Sullo spazio occupato dalla feudalità in due casi diversi, ma contermini e sempre d'epoca viscontea, cfr. M. Gentile *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano 2001; A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003.

[7] Nel 1363 Bernabò tenta di cancellare le immunità; nel 1388 Gian Galeazzo chiede la prova delle immunità e esenzioni. Si v. G. Andenna, R. Bordone, A. Cellerino, A. Ceresatto, M. Fossati, F.

Somaini e M. Vallerani, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia* (*Storia d'Italia* a cura di G. Galasso, vol. VI), Torino 1998, p. 571.

[8] G. Barni, *La formazione interna dello Stato visconteo*, in "Archivio storico lombardo", s. VII, VI (1941), pp. 3-66, p. 20.

[9] Sull'uso delle infeudazioni da parte dei signori di Milano, si v. G. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in Id., *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. 36-100; e sulla specificità della zona appenninica e emiliana, cfr. Id., *Il particolarismo signorile e feudale in Emilia fra Quattro e Cinquecento*, *ibidem*, pp. 254-291.

[10] Si v. Varanini, *La classe* cit.; *Gli Scaligeri. 1277-1387*, a cura di G. M. Varanini, Verona 1988, p. 199; e ASVr, AZDV, Perg., perg. 71, 107, 108, 109 e 110.

[11] Su la spedizione di Candia, si v. i documenti pubblicati ne *I libri commemoriali della Republica di Venezia. Regesti*, a cura di R. Predelli, vol. III, Venezia 1883; le lettere di Petrarca, *Lettere senili*, a cura di G. Fracassetti, Firenze 1892, in particolare le lettere IV, 1 (pp. 199-221), IV, 2 (pp. 222-226) e VIII, 4 (pp. 476-477); *Francesco Petrarca e Luchino Dal Verme condottiero dei Veneziani nella guerra di Candia*, a cura di M. Tabarrini, Roma 1892; e le ricostituzioni cronologiche di E. H. Wilkins, *Petrarch's Eight Years in Milan*, Cambridge, Massachusetts 1958 e *Petrarch's Later Years*, Cambridge, Mass. 1959.

[12] Si v. per esempio A. Tissoni Benvenuti, *Il teatro volgare nella Milano sforzesca*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro*, convegno di Milano, 28 febbraio-4 marzo 1983, vol. I, Milano 1983, pp. 333-351, p. 338, su uno spettacolo del 1423 (per tacere dell'*Orlando furioso* dell'Ariosto, XXXIII, 5). Sulla vittoria, si v. G. Jachino, *Varietà tradizionali e dialettali alessandrine*, Alessandria 1889.

[13] Su questo periodo, si v. G. Soldi Rondinini, *La dominazione viscontea a Verona (1387-1404)*, in *Verona e il suo territorio*, voll. 4, *Verona nel Quattrocento*, I, Verona, 1981, pp. 3-237.

[14] Conferma del 15 dicembre 1403 (ASVr, AZDV, Perg., dipl. 35) e del 11 marzo 1421 (ASMi, *Registri ducali*, 27, f. 49v-55r).

[15] Si v. Mazza, *Il Conte* cit., anche se di poco valore, e Mallett, *Dal Verme, Luigi* cit.

[16] Si v. *Annales Mediolanenses*, ed. L. A. Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores*, vol. XVI, Milano 1730, col. 785.

[17] L'infeudazione del 21 ottobre 1378 concerne la Rocca d'Olgisio. Con la donazione del 2 agosto 1380, Gian Galeazzo Visconti investe Jacopo, per i servizi che lui e suo padre hanno reso, del castello di Monguzzo e delle sue «pertinenze» – prova che i signori s'impadroniscono dei diritti fondiari della Chiesa. Un'altra donazione avviene il 20 marzo 1383. Il 24 febbraio 1387 è infeudato Ruino, l'11 agosto 1391 Trebecco. E il processo continua negli anni 1380: i Dal Verme ottengono così Torre degli Alberi (12 luglio 1401 e 25 luglio 1401), Fortunago (nel Pavese) nel 1403. Si v. *Storia di Milano*, vol. VII, *L'Età sforzesca dal 1450 al 1500*, Milano 1956, p. 899; ASVr, AZDV, Perg., perg. 218, 29 ottobre 1403.

[18] ASMi, *Registri ducali*, 41, f. 120r-125v e f. 161v-167r.

[19] Si v. APDV, b. 9.

[20] Si v. G. Chittolini, *La «signoria» degli Anguissola su Riva, Grazzano e Montesanto fra Tre e Quattrocento*, ristampato in Id., *La formazione* cit., pp. 181-253.

[21] ASMi, *Registri ducali*, 27, f. 49v-55r: il duca, «consciderans quod uirtutum premia tribui merentibus conuenit, et reminiscens in sui cordis intelectu sincero zellu fidei et dillectionis supreme puritate que et quam spectabillis milles dominus Jacobus filius condam spectabillis millitis et domini Luchini de Verme de ciuitate Verone oriundus erga ipsum dominum comittem habuit, et quod eo amplius amicorum fidelium et sub dictorum corda exaltantur ab fidelia seruitia opera obsequia debita exigenda quanto sepius dominorum magnatorum et principum dona et munera sibi [...]».

[22] ASVr, AZDV, Cart., b. 5, stampato; Perg., dipl. 35, il 15 dicembre 1403. Altri esempi dell'evocazione dei meriti nella conferma concessa da Caterina Visconti, che, per motivare le infeudazioni, scrive: «contemplantes nec non claro mentis oculo concernentes uirtutum probitatis ac industriae merita magnifici militis domini Iacobi de Verme». Si legge più in basso che Jacopo merita una *retributio*. Questa è l'idea, banale, della ricompensa ai condottieri. Si v. anche ASVr, AZDV, Perg., dipl. 24 (19 aprile 1392): «Nos, Ioannes Galeaz Vicecomes, comes Virtutum, Mediolani etc., imperialis vicarius generalis. Non in totalem quidem, sed in aliqualem obsequiorum multiplicium recompensationem, quae spectabilis miles dominus Jacobus de Verme dilectus consiliarius noster nobis hactenus libenter impendit exhibetque, et supportat presentialiter indefessus merita premiis compensantes nostram in eum munificentiam extendere inclinamur».

[23] Per aver un esempio di questa spiegazione «ingenua» cfr. M. Daverio, *Memorie sulla storia dell’ex-Ducato di Milano*, Milano 1804, p. 149: il duca «compensar volle le fatiche de’ condottieri, dando loro in feudo diversi castelli, e città».

[24] Si v. per la concessione (1378) *La politica finanziaria dei Visconti. Documenti*, a cura di C. Santoro, vol. I, Milano, 1976, p. 317, n. 431; *Repertorio diplomatico visconteo*, vol. II, Milano, 1918, n. 2452; *Documenti diplomatici tratti dagli Archivi milanesi*, a cura di L. Osio, vol. I, Milano, 1864, n. 134. E, per lo scambio, ASVr, AZDV, Perg., perg. 200; e ASVe, *Governatori alle pubbliche entrate*, reg. 170, f. 1r-62v.

[25] Si v. Soldi Rondinini, *Le «possessiones»* cit.

[26] Come del resto Garlasco: cfr. L. De Angelis Cappabianca, *«Voghera oppidum nunc opulentissimum». Voghera ed il suo territorio tra X e XV secolo*, Torino, 1996, p. 123; ed E. Roveda, *Le istituzioni e la società in età visconteo-sforzesca*, in *Storia di Pavia*, voll. 3, *Dal libero comune alla fine del principato indipendente. 1024-1535*, I, *Società, istituzioni, religione nelle età del Comune e della Signoria*, s. l., 1992, pp. 55-115, p. 78.

[27] ASVr, AZDV, Cart., b. 62, n. 218, fascicolo Albareto, documento 2, f. 1v, 3 febbraio 1429, rubrica: «Datio in solutum facta per comune et homines Albareti magnifico comiti Aluisio de Verme prout infra de jure et facultate decimandi et colligendi fructus Albareti etc.».

[28] B. Guenée, *L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Les États*, Parigi 1971, Parigi 1998[6], p. 71: «L’empereur finit par n’être plus aux yeux des Italiens que la machine à légitimer et renforcer contre argent n’importe quel pouvoir acquis».

[29] ASVr, AZDV, Perg., dipl. 20 e 21 (Venceslao conferma a Jacopo la concessione di Sanguinetto, Sustinenza e Poviglio, e le concessioni fatte da Gian Galeazzo Visconti; 1378-1383); ASVr, AZDV, Perg., dipl. 30; e ASVr, AZDV, Perg., dipl. 47, 48 e 50.

[30] Si v. E. Nasalli Rocca di Corneliano, *Il patriziato piacentino nell’età del Comune e della Signoria (considerazioni di storia giuridica, sociale e statistica)*, in *Scritti storici e giuridici in memoria di Alessandro Visconti*, Milano 1955, pp. 287-335, p. 306. Fino al 1436, Sanguinetto è il loro gioiello (v. ad es. S. Zamperetti, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall’espansione territoriale ai primi decenni del ’600*, Treviso e Venezia, 1991, pp. 126 e 139). Sull’origine della signoria Dal Verme a Sanguinetto, cfr. Perini, *Il feudo* cit.; F. Compostella, *Il Feudo di Sanguinetto. Cenni sulla sua storia e sulla successione delle famiglie che ne furono titolari*, s. l., s. d. (1998?).

[31] Su questi feudatari, cfr. C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano 1937, p. 24; G. Chittolini, *Feudatari e comunità rurali (secoli XV-XVII)*, in Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 227-242, p. 232.

[32] Si v., per esempio, ASVr, AZDV, Perg., dipl. 14 (e regesto in APDV, b. 106) (il 17 febbraio 1374, concessione di Curtessona da Francesco Sottoriva, vescovo di Pavia); ASVr, AZDV, Perg., perg. 114 e Cart., b. 12, n. 32 e b. 131, n. 369 (il 26 agosto 1380, concessione di Morozzo d’Asti); ASVr, AZDV, Perg., dipl. 17, Cart., b. 62, n. 219, e ASDB, Mensa vescovile, Dal Verme, b. 9 (28 marzo 1383).; ASVr, AZDV, Perg., dipl. 37 (8 aprile 1408, il papa investe Jacopo Dal Verme della decima di Nogarola); ASVr, AZDV, Perg., perg. 342, e Cart., b. 11, n. 30 (investitura vescovile del 20 giugno 1448).

[33] Su questo legame si v. Savy, *«Do ut des»* cit.; e ASVr, AZDV, Perg., dipl. 42; *Bullarium ordinis sancti Augustini. Regesta*, vol. I, *1256-1362*, a cura di C. Alonso, Roma 1997, p. 295, n. 866; Archivio segreto vaticano, Reg. avin. 148, f. 92, 6 aprile 1362; ASDB, Perg., 14 febbraio 1392; e ASVr, AZDV, Perg., perg. 170, 10 marzo 1392.

[34] Si v. Cornaggia Medici, *Per la condotta* cit.; e *FVM* (APDV; e ASPc, microfilm A / 11), 3, p. 125. Si v. anche ASMi, Registri ducali, 41, f. 151r-152v, «Promissio facta per spectabilem dominam Antoniam uxorem quondam magnifici comitis Carmagnole et per spectabilem dominum Guarnerium de Castiliono occasione matrimoniorum dominarum filiarum prefate domine». Su questa lettera, Chittolini, *Infeudazioni* cit., p. 73; M. N. Covini, *L’esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza (1450-1480)*, Roma 1998, pp. 94-95; L. Arcangeli, *Introduzione* a Ead., *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull’aristocrazia padana nel Rinascimento*, Milano 2003, p. XIX.

[35] Si v. ASVr, AZDV, Cart., b. 63, n. 220 (reg. moderno), 16 febbraio 1443.

[36] ASVr, AZDV, Perg., dipl. 55, che comincia così: «Solent domini eos benefitiis suis amplecti, in eosque munificas manus suas extendere, qui probitate, sufficientia et solertia plurimum ualent, quorumque fides et benegesta promerentur». La fine è quasi da sovrano – scrive, per ringraziare questo uomo che ha fatto tanto per il suo *status*: «Mandantes refferendariis ceterisque

officialibus, factoribus et negotiorum gestoribus et subditis nostris quibuscunque presentibus et futuris quatenus has nostras infeudationis literras perpetuo et firmiter ualituras seruent firmiter et faciant inuiolabiliter obseruari».

[37] ASVr, AZDV, Perg., dipl. 56. Così spiega la nomina: «Quoniam nos ipsi semper presentialiter esse non possumus in terris nostris, considerantes quod quantum expediat ut in ipsis terris et locis nostris adsit pro nobis persona auctoritatis et reputationis que sciat et possit rebus nostris statu nostro ibidem occurrentibus et agendis prouidere».

[38] APDV, b. 5, 10 settembre 1396: Gian Galeazzo Visconti da a Jacopo la facoltà di far fortificare Sanguinetto e Poviglio.

[39] Un tale Antonio Dugarino è definito percettore di Luigi in Val Pecorara (ASVr, AZDV, Perg., perg., 263, 24 luglio 1424 e Cart., b. 23, n. 48); Antonio Bossi e Pantaleone Cusatri sono definiti referendari e maestri delle entrate (ASPc, Notarile, b. 957, notaio Antonio Rebuffi, c. 178v e 335v (ringrazio Marina Picco che mi ha segnalato questi documenti); infine Tristano Di San Nazaro è definito commissario delle entrate dello Stato vermesco e podestà a Voghera, negli anni 1450 e 1460: si v. in proposito G. Manfredi, *Voghera*, in *Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli stati di S. M. il re di Sardegna*, a cura di G. Casalis, vol. XXVI, Torino 1854, pp. 53-503, p. p. 335; ASVr, AZDV, Cart., b. 8, n. 25; ASVr, AZDV, Cart., b. 131, n. 369; e Biblioteca del Museo Correr, PD C 970 / 4.

[40] «Tot sunt merita, tantaque est fides, et deuotio erga nos, et statum nostrum, prudentis uiri Gerardi Vilagii, dilectissimi castellani nostri Bobii…» Così comincia la bella lettera a Gherardo Villagi, morto probabilmente poco dopo il 15 maggio 1442 dopo aver servito Luigi come castellano di Bobbio e procuratore. Su di lui, si v. anche ASDB, *Mensa vescovile, Dal Verme*, b. 9 (6 dicembre 1430); ASVr, AZDV, Cart., b. 31, n. 71; la lettera in ASVr, AZDV, Cart., b. 63, n. 220.

[41] Il 19 maggio 1445, Luigi fa il dottore Luigi Cecima suo commissario e vicario di Pieve d'Incino e della Vallassina «col mero et misto impero» (APDV, b. 1).

[42] ASVr, AZDV, Cart., b. 13, n. 33, il 4 giugno 1430: il castellano di Luigi a Rocca d'Olgisio, Facchino Mascaretto, riceve il feudo di Cigogni (vicino a Caprile, nel Piacentino). E ASVr, AZDV, Cart., b. 7, n. 24, il 20 maggio 1444, Luigi Dal Verme ordina a il suo referendario di dare ogni anno a Giovanni Cicala cento fiorini, per ringraziarlo per aver curato con sollecitudine i suoi interessi.

[43] Quentin Skinner ha studiato il passaggio dal primo al secondo termine. Sui diversi significati di *status*, condizione del principe o Stato, e su questo passaggio, si v. Q. Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought*, Cambridge 1978, 2 voll., e ancora F. Chabod, *Appendice. Alcune questioni di terminologia: Stato, nazione, patria nel linguaggio del Cinquecento*, in Id., *L'idea di nazione*, a cura di E. Sestan e A. Saitta, Bari 1961, pp. 139-186, le pp. 144-173 sullo Stato.

[44] ASPc, *Provvigioni e Riformagioni*, b. 1 (reg. 4, f. 20r-21r e f. 34r-35v, reg. 7, f. 56v, reg. 9, f. 21v, etc.) e b. 2 (reg. 9, f. 52r, f. 170r, f. 185v e f. 215r-216r, reg. 10, f. 19r e f. 166r-167r); APDV, b. 1; ASVr, AZDV, Cart., b. 7, n. 24 e Perg., dipl. 25. Si v. anche C. Poggiali, *Memorie storiche di Piacenza*, 7, Piacenza, 1759, pp. 199-200, e *Gli atti cancellereschi viscontei* (*Inventari e regesti del R. Archivio di Stato di Milano*, 2), a cura di G. Vittani, vol. I, Milano 1920, n. 775.

[45] Manfredi, *Voghera* cit., pp. 322-323.

[46] *Liber daciorum et officiorum communis Placentie (Anno MCCCLXXX). L'appalto delle gabelle e degli uffici in un comune cittadino del dominio visconteo*, a cura di P. Castignoli, Roma 1975, p. 144.

[47] ASVr, AZDV, Perg., perg. 120 (21 febbraio 1381), ASVr, AZDV, Perg., perg. 133 (12 agosto 1383); ASVr, AZDV, Perg., perg. 142 (23 ottobre 1384); ASVr, AZDV, Perg., perg. 144 (28 marzo 1385); ASVr, AZDV, Perg., perg. 150 e Cart., b. 64, n. 228 (15 giugno 1387), ASVr, AZDV, Cart., b. 30, n. 70 e Cart., b. 131, n. 369 (1388-1390), ASVr, AZDV, Cart., b. 63, n. 220 (30 dicembre 1386, 30 luglio 1388, 2 settembre 1399); APDV, b. 50 (13 agosto 1417, 12 marzo 1418); ASVr, AZDV, Perg., perg. 263 (24 luglio 1424); ASVr, AZDV, Perg., perg. 292 (13 aprile 1437); ecc.

[48] APDV, b. 106 (e *FVM*, 2, pp. 29-30). O la vendita, il 10 marzo 1449, da Bartolomeo Piccinino Malaspina di Varz, a Giovanni Bono Maggi, procuratore di Luigi, di vari beni e terreni a Pietra Gavina, con il *merum et mixtum imperium* e la *gladii potestas* (APDV, b. 97). Si può anche ipotizzare che l'investitura di Fortunago, il 29 ottobre 1403, sia stata un acquisto trasformato in feudo: comprato nel 1400, Fortunago diviene feudo nel 1403 e Jacopo riceve la fedeltà il 15 novembre 1403 (si v. ASVr, AZDV, Perg., perg. 218 e APDV, b. D I 1, e ASVr, AZDV, Perg., perg. 221).

[49] Chittolini, *Poteri* cit., pp. 498-499. Si v. G. Fasoli, *Feudo e castello*, in *Storia d'Italia*, vol. V, *I documenti*, 1, Torino, 1973, pp. 261-308: «Il feudo ha indubbiamente cambiato carattere: [...] è un complesso di beni immobiliari e di prerogative giurisdizionali e fiscali, esercitate in un'area

più vasta di quei beni immobiliari che ne sono il centro amministrativo [...]». C’è il giuramento di fedeltà, ma senza il «senso mistico dei tempi eroici»; il feudo comporta il godimento di «regalíe e bannalità e l’esercizio della giurisdizione civile e criminale».

[50] ASVr, AZDV, Perg., perg. 307.

[51] ASVr, AZDV, Cart., b. 131, n. 369, 5 ottobre 1448.

[52] 15 novembre 1403 (Fortunago), 13 settembre 1441, 15 giugno 1442 (bell’esempio di carta vassallatica), 28 agosto 1447, 6 settembre 1447, 17 settembre 1447, 6 dicembre 1447, 28 giugno 1448, 10 novembre 1448.

[53] Il 1 settembre 1441, Filippo Maria ordina alla Pieve d’Incino di giurare fedeltà a Luigi (ASMi, *Registri ducali*, 51, f. 80r-81r).

[54] ASVr, AZDV, Cart., b. 19, n. 42, 4 dicembre 1442. Cfr. in proposito l’esempio dei Nicelli in D. Andreozzi, *Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle piacentina tra XV e XVI secolo*, Milano 1993.

[55] Un buon esempio di studio dei lessici sociali in G. Castelnuovo, *Nobili e nobiltà nel Vaud medievale (secoli X-XV). Ordinamenti politici, assetti documentari, tipologie lessicali*, in *Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento*, XVIII (1992), pp. 11-56.

[56] Si v. il regesto dell’atto perduto del 26 gennaio 1407 (ASVr, AZDV, Perg.), e l’atto del 11 agosto 1410 (ASVr, AZDV, Perg., perg. 232). Su questo punto, si v. anche la lettera molto significativa, già citata, che scrive Luigi il 5 novembre 1440 (ASVr, AZDV, Perg., dipl. 55); e ASVr, AZDV, Cart., b. 59, n. 211; *Gli atti* cit., vol. I, p. 62, 21 marzo 1440; APDV, b. 106; APDV, b. 110; ASVr, AZDV, Cart., b. 63, n. 220; etc.

[57] Poggiali, *Memorie* cit., 7, 1759, p. 221.

[58] ASVr, AZDV, Cart., b. 7, n. 24.

[59] La causa tra Luigi e Piccinino concerne la possessione di Pianello, Sala e Albareto. Luigi presenta una denuncia il 30 luglio 1442 (ASVr, AZDV, Cart., b. 12, n. 32; Cart., b. 131, n. 369). Nel settembre 1442, il suo procuratore, Cagnola, presenta vari documenti, fra i quali una lettera del Piccinino del 2 agosto 1442 che ammette che Pianello è vermesca. Alla fine la causa è vinta da Luigi (cfr. ASVr, AZDV, Perg., perg. 306; APDV, b. 9 e b. 106).

[60] Così il vecchio conflitto con i Landi (ASVr, AZDV, Perg., perg. 134 (28 novembre 1383), ASVr, AZDV, Cart., b. 131, n. 369 (1430-1431), etc.) o nel 1384 un conflitto con i Paveri Fontana Da Malavicina (ASVr, AZDV, Perg., perg. 140, 141; Cart., b. 158, n. 485). L’espansione territoriale di Luigi ai danni di Giacomo Roncarolo il 27 novembre 1444 è un altro esempio (ASVr, AZDV, Cart., b. 62, n. 217; e ASVr, AZDV, Perg., Cassetto IV, n. 15 – pergamena che sembra perduta, e di cui si ha conoscenza solo tramite gli inventari).

[61] Si v. *Gli atti*, cit., II, n. 730 (15 dicembre 1445). Capita spesso che i Dal Verme contribuiscano a mantenere l’ordine nel ducato per conto del principe, ma non sui propri territori: cfr. ad es. B. Corio, *Storia di Milano*, a cura di E. De Magri, A. Butti e L. Ferrario, vol. II, Milano 1855, p. 486; ASVr, AZDV, Cart., b. 7, n. 24 e APDV, b. 1 (23 marzo 1440).

[62] Si v. anche ASMi, *Sforzesco, Potenze sovrane*, 1620. Su Piacenza in questi anni, si v. D. Andreozzi, *Piacenza 1402-1545. Ipotesi di ricerca*, Piacenza 1997.

[63] Jacopo ottiene la cittadinanza di Piacenza il 20 novembre 1378 (ASVr, AZDV, Perg., dipl. 15), quella di Parma nel 1386 (A. Rondani, *Origine della famiglia Rondanini*, in “Archivio storico per le province parmensi”, s. I, VIII (1899-1900), pp. 15-112, p. 38), quella di Milano il 25 gennaio 1390 (ASMi, *Panigarola Statuti*, 1, f. 150r) dopo il consenso ducale del 19 (*I registri dell’Ufficio di Provvisione e dell’Ufficio dei Sindaci sotto la dominazione viscontea*, a cura di C. Santoro, Milano, 1929, n. 39), e quella di Pavia nel 1391 (ASVr, AZDV, Perg., perg. 158, 1391); si v. anche Soldi Rondinini, *La dominazione* cit., p. 90, e *Le «possessiones»* cit., p. 1387).

[64] ASVr, AZDV, Perg., perg. 115 (4 ottobre 1380).

Giustizia, protezione, amicizia: note sul dominio dei Rossi nel Parmense all'inizio del Quattrocento*

di Marco Gentile

«Roy ne puis, duc ne daigne, Rohan suis»

La storia della formazione del dominio territoriale dei Rossi è in fondo una variante parmense di un fenomeno che, secondo diversi gradi d'intensità, nel corso del XIV secolo tende a manifestarsi in tutta l'area emiliana: in queste zone, molti casati aristocratici che fra Due e Trecento erano stati protagonisti delle lotte politiche cittadine, di fronte all'espandersi delle egemonie dei Visconti e degli Estensi si rivelano impotenti a reggere il mutamento di scala del confronto politico, che ormai tende ad assumere un respiro regionale. Tale processo di semplificazione del quadro politico generale sollecita, da parte dei casati in questione, una serie di risposte adattative necessarie alla conservazione di spazi nella competizione per il potere[1]: assistiamo in tal modo, ad esempio, alla tendenziale sintonizzazione delle politiche matrimoniali su un perimetro più esteso o ridotto a seconda della direzione ascendente o discendente della parabola delle fortune del casato, ma complessivamente coincidente con l'ampiezza della formazione politica regionale di riferimento[2]; e, su un piano leggermente diverso, alla precisazione di orientamenti già evidenti, per cui le grandi parentele signorili, con rare eccezioni, come quella rappresentata dai Pallavicini, «sono indotte a giocarsi le carte dell'affermazione sociale e politica su uno ed un solo scenario urbano»[3]. Spesso, inoltre, si registra l'abbandono delle posizioni raggiunte all'interno delle città (che in diversi casi significa la signoria sulla città) da parte di famiglie che scelgono di ritirarsi nei castelli e nelle giurisdizioni del contado: secondo tempi e modi differenti è ad esempio il caso degli Scotti, dei Correggio, dei Fogliani e dei Pio, per fare qualche esempio da occidente a oriente[4]; ed è il caso anche dei Rossi, che nel terzo decennio del Trecento vedono frustrati i loro progetti di signoria su Parma dall'intervento degli Scaligeri e ripiegano sulle basi patrimoniali e castrensi di cui dispongono nel territorio. Sappiamo che l'itinerario dei Rossi nel corso dei decenni successivi «dai castelli al piccolo stato»[5] coincide in larga parte con l'accumulo di beni e di diritti appartenenti alle istituzioni

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio : atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, ISBN 88-8453-254-X (online), ISBN 88-8453-255-8 (print)

ecclesiastiche cittadine (il capitolo cattedrale e soprattutto la chiesa vescovile: va tenuto presente il fatto che un membro dell'agnazione, Ugolino Rossi, occupò la cattedra episcopale di Parma per più di cinquant'anni, dal 1323 al 1377); ma più in generale direi che possiamo parlare di un vero e proprio processo di ricomposizione territoriale, vista la sostanziale incapacità da parte del comune di Parma di perfezionare il disciplinamento del proprio contado nel corso del Duecento – incapacità che nel Trecento si traduce, nel Parmense, in una frammentazione politica molto accentuata.

Nel caso dei Rossi, tale processo di ricomposizione, a ben guardare, non è soltanto di natura territoriale: perché se da un lato, oltre alle spoliazioni a danno della mensa e del capitolo cattedrale, assistiamo all'acquisto di diritti signorili, per via matrimoniale o pecuniaria, da famiglie che in diversi casi ritroveremo poi assorbite nella clientela urbana e rurale dei Rossi (come i Ruggeri o i Palmia), d'altra parte va considerato che all'interno del lignaggio rossiano, nella seconda metà del Trecento, emerge un ramo egemone che deve parte della propria consistenza anche ad un doppio matrimonio fra cugini, e che riesce a stabilire una preminenza indiscussa all'interno della parentela[6]. Così, sul piano familiare, negli ultimi anni del XIV secolo il lignaggio appare ormai stabilmente gerarchizzato, e all'aprirsi del Quattrocento il potere è gestito *pro indiviso* dai due figli di Bertrando postumo e di Eleonora Rossi, uno laico e l'altro chierico: sono Pietro, *miles*, e Giacomo, vescovo di Verona e poi di Luni e dal 1415 arcivescovo di Napoli di obbedienza romana. Sul piano territoriale, nei medesimi anni, il dominio dei Rossi è ormai ben altro che una signoria «appenninica» o dislocata in aree marginali, e tende ad assumere una certa coerenza geografica, benché non si possa parlare di continuità territoriale vera e propria[7]. Da sud a nord, le rocche rossiane sono i veri e propri nodi di una rete che ricopre buona parte dei territori compresi fra il Taro e il Parma; e osservando su una cartina fisica gli allargamenti del dominio rossiano a occidente e ad oriente (rispettivamente oltre il Taro e oltre il Parma), si nota agevolmente come i castelli di Roccalanzona, Carona, Felino e Basilicanova si trovino grosso modo nella fascia di transizione fra la pianura e i primi rilievi, e costituiscano i cardini di un sistema di fortificazioni che controlla l'accesso alle vallate appenniniche. A nord, nella bassa pianura verso il Po, il nucleo territoriale più consistente gravita inizialmente attorno a San Secondo, ma col passare del tempo tenderà a una maggiore articolazione e troverà un secondo polo di aggregazione nelle ville circostanti Rezenoldo, dove nella seconda metà del Quattrocento verrà costruito il castello di Roccabianca. Più o meno in corrispondenza del centro geografico del dominio troviamo Felino, che è la sede della cancelleria signorile e che nel terzo decennio del secolo, a giudicare dalla somma dovuta dalla comunità per la tassa sul sale nel 1432, è probabilmente anche la villa rossiana di maggior peso demografico[8]. A Felino non c'era solo la cancelleria: nell'inverno del 1418 l'arcivescovo Giacomo vi risiedeva stabilmente, mentre suo fratello Pietro stava di preferenza a San Secondo. Quando Giacomo morì alla fine di marzo, Pietro si trasferì a Felino: un trasloco che contribuisce a rendere il senso di una struttura di governo sufficientemente assestata e in via di centralizzazione.

In effetti, nonostante le testimonianze siano esplicite nel ricordare che Giacomo e Pietro reggevano il dominio «comuniter» e «pro indiviso»[9], e nonostante dalla corrispondenza emerga come i due fratelli si consultassero spesso e come ad esempio le lettere di nomina degli officiali fossero emanate a nome di entrambi, è probabile che l'arcivescovo fosse da considerare il vero capo del casato; e se la rilevanza del simbolico conserva ancora spiccioli di potere persuasivo, si potrebbe ricordare come la testa mozzata di Ottobuono Terzi, signore di Parma e Reggio tra il 1404 e il 1409 e nemico acerrimo dei Rossi (assassinato com'è noto nel 1409 su commissione di Niccolò III d'Este), fosse portata a Felino e presentata proprio a Giacomo[10].

Dalla corrispondenza dei signori con i propri officiali per l'anno 1418 emerge una geografia amministrativa abbastanza strutturata e articolata, anche se non ancora completamente fissata: come del resto il quadro politico generale, ancora molto fluido, che vede Filippo Maria Visconti alla rincorsa per la ricostruzione del ducato di Milano e nel Parmense la guerra tra quasi tutti i rami dei Pallavicini, alleati del Visconti, e i Rossi, sostenitori degli Estensi. Nel complesso, risultano attive otto castellanie (Miano, Sant'Andrea, Neviano de' Rossi, Castrignano, Pugnetolo, Corniana, Roccaferrara e Roccaprebalza) e altrettante podesterie (San Secondo, Carona, Felino, Roccalanzona, Basilicanova, Bardone, Berceto e Corniglio): di queste, cinque sono anche centri pievani (San Secondo, Basilicanova, Bardone, Berceto e Corniglio). Oltre che i podestà e castellani e i loro luogotenenti e vicari, stipendiati a carico delle comunità, l'organigramma dell'officialità rossiana comprendeva funzionari minori e investiti di compiti più circoscritti, come il controllo sul transito delle biade e la repressione del contrabbando[11]; ben distinta dall'officialità è invece la pletora degli amministratori preposti alla gestione economica delle proprietà signorili, definiti di volta in volta fattori, gastaldi e ancor più genericamente *negotiorum gestores*, che in certi casi hanno precise competenze territoriali e che possono talora identificarsi con gli arcipreti di alcune delle pievi dislocate sul territorio controllato dai Rossi. Nel dominio si compilavano estimi e in diverse località si riscuotevano regolarmente i dazi su pane, vino e carne; a San Secondo e a Felino si teneva un mercato settimanale, e a Fornovo si esigeva un dazio o gabella sul transito, i cui proventi il podestà di Carona, che aveva giurisdizione sulla zona, era tenuto a comunicare ogni mese al podestà di Felino: quest'ultimo, tra l'altro, negli anni venti s'intitola anche «commissario», a sostanziare ulteriormente l'impressione di centralizzazione di cui sopra. A quanto sembra, nelle podesterie, la carica di podestà e quella di castellano potevano essere cumulabili o meno, a seconda dei casi; di sicuro, le funzioni erano diverse, perché mentre il podestà amministrava la giustizia, il castellano svolgeva compiti di natura prettamente militare e di custodia: tuttavia, si ha l'impressione che la separazione tra le funzioni militare e giudiziaria potesse non essere pienamente percepita dagli *homines*, e che potessero eventualmente sorgere conflitti di competenze tra castellani e podestà. Nel maggio del 1418, Pietro Rossi avverte il castellano di Corniana: «non è debito che tu, chi è castellano, fazi rasone, per lasare la guarda», e aggiunge: «per tanto,

comanda a tuti gli homeni che vadano a rasone a Bardono, e così in rasone più non li oldire e non te impazare [se non] de la toa guarda»[12]. La questione, in realtà più complessa di quanto non sembri a prima vista, investe i rapporti dei Rossi con i poteri di livello superiore, i marchesi di Ferrara dal 1409 al 1420 e i duchi di Milano negli anni precedenti e successivi alla parentesi estense. Confrontando i dati ricavabili dal copialettere con gli indizi che emergono dal processo del 1445, si sarebbe tentati di porre una netta distinzione tra podesterie abilitate all'esercizio del mero e misto imperio e podesterie dotate di uno spessore giurisdizionale inferiore. Va tenuto conto, però, che nel processo del 1445 Pietro Maria Rossi doveva difendersi dall'accusa di esercizio indebito della giurisdizione in alcuni centri del suo dominio, e cercò di scagionarsi dall'imputazione sostenendo, tra l'altro, che nei luoghi incriminati (Basilicanova, Roccalanzona, Carona, Bardone e Neviano de'Rossi) non teneva podestà bensì castellani e fattori che agivano da *amicabiles compositores*, i quali, se impossibilitati ad accordare tra loro i convenuti, li rinviavano ai tribunali cittadini[13]. Non è chiaro, tuttavia, se le dichiarazioni di Pietro Maria restituiscano fedelmente il profilo giurisdizionale del dominio rossiano, o se debbano intendersi nel loro valore pragmatico di strategia difensiva nel quadro del procedimento in corso. Sul punto, in effetti, le testimonianze sono contraddittorie, in particolare proprio per Corniana e per Bardone, su cui vorrei soffermarmi brevemente. A quanto risulta, il castello di Corniana era stato costruito dalla comunità al tempo della guerra fra i Rossi e Ottobuono Terzi (fra il 1404 e il 1409, dunque), allo scopo di difendersi dalle aggressioni del Terzi, «cum nullum haberent fortilicium». Dopo aver costruito una fortificazione in legno, gli *homines* «vocaverunt» Pietro e Giacomo Rossi «ut eos deffenderent in dicta rocha»: costoro fecero murare la rocca, che da quel momento entrò a far parte dei loro possessi. Come abbiamo visto, nel 1418 gli *homines* di Corniana erano sottoposti alla giurisdizione del podestà di Bardone; col ritorno di Parma e del Parmense sotto il dominio dei Visconti, tuttavia, le cose sembrano cambiare: alcuni testimoni, infatti, affermano che al tempo del marchese di Ferrara (1409-1420) l'officiale rossiano di Corniana «ius ministrabat», ma che dopo la restaurazione dell'autorità viscontea (1420), invece, i litiganti incapaci di raggiungere un compromesso sono tenuti a sottoporsi al giudizio degli officiali ducali a Parma; altri dicono che gli *homines* di Corniana, se l'officiale rossiano non riesce a metterli d'accordo, vanno a giudizio dal podestà di Felino; altri ancora distinguono, affermando che i Rossi a Corniana hanno sempre avuto mero e misto imperio e *omnimoda iurisdictio*, ma che il castellano della rocca amministra giustizia solo «partim in civilibus», mentre «in criminalibus et in civilibus maioribus» i sudditi rossiani si sono sempre comparsi e continuano a comparire dinanzi al podestà di Felino. Anche per Bardone la situazione, vista dal 1445, è piuttosto incerta: par di capire che al tempo della dominazione estense gli officiali di Bardone amministrassero giustizia, ma che dal ritorno dei Visconti in poi avessero svolto solo funzioni arbitrali, rinviando gli *homines* ai tribunali cittadini in caso di vertenze non componibili[14]. Lo *status* incerto di Corniana e di Bardone, insomma, restituisce da un lato

il senso di una struttura «amministrativa» ancora in via di assestamento; dall'altro l'impressione di una restrizione degli spazi dell'autogoverno rossiano col passaggio dalla dominazione estense a quella viscontea. Ma a parte zone d'ombra come queste, per i luoghi in cui i Rossi fondano le proprie prerogative su privilegi imperiali (Berceto), o su diritti allodiali (Felino), o dove sono subentrati al vescovo o al capitolo cattedrale (Corniglio, San Secondo), l'esercizio continuato dell'alta giustizia da parte degli officiali di Giacomo e di Pietro Rossi è abbondantemente documentato – al tempo di Gian Galeazzo Visconti, al tempo di Niccolò d'Este e al tempo di Filippo Maria Visconti – e viene dichiarato esplicitamente. I testimoni descrivono ai commissari ducali un ampio catalogo di esecuzioni capitali pubbliche: dai briganti impiccati a Corniglio e a San Secondo per aver commesso rapine sulla strada pubblica, al giovane omicida decapitato sulla piazza del mercato di Felino «magna ibi populi multitudine existente», alla donna precipitata con la figlia dalle mura del castello di San Secondo per l'assassinio del marito, ai traditori impiccati – sempre a San Secondo – per aver tramato a favore del signore di Cremona Cabrino Fondulo, cui intendevano consegnare la rocca; e così via[15].

Al di là della concreta e quotidiana pratica di governo, è molto significativo che l'esercizio della giurisdizione fosse esplicitamente e consapevolmente posto, da parte dei Rossi, a fondamento della loro signoria[16]. Tuttavia, non si tratta soltanto dell'amministrazione della giustizia attraverso gli strumenti conferiti dal mero e misto imperio[17]: nelle lettere e nei decreti rossiani troviamo disseminati continui riferimenti alla giustizia e al suo sinonimo «rasone», a volte legate in endiadi, come base della legittimità del potere potere politico a tutti i livelli[18]. Se ad esempio, nel perorare di fronte al marchese di Ferrara la causa di un ramo minore dei Pallavicini, a suo dire oppresso da più potenti agnati, Giacomo Rossi sostiene che «la raxone e la iusticia sono principali casoni de lo augmento e de la conservacion del stato» di Niccolò III[19], nella relazione diretta con entità politiche di pari grado (in questo caso i Fieschi, per questioni legate al contrabbando) la sfumatura è leggermente diversa, ma è solo questione di rapporti di forza: «nam si indebite contra meos procederetis male feceretis et contra debitum juris: tamen secundum quod meos tractabitis vestri similiter tractati erunt, semper justicia me coadiuvante»[20]. Tale rappresentazione e auto-rappresentazione del potere rifletteva categorie di produzione e consumo alti che tuttavia godevano di una fruizione diffusa, e per niente passiva nel processo di costruzione di una cultura politica largamente condivisa al livello dell'aristocrazia come della *roture*: «così, se negli ambienti acculturati la teoria del potere era (più, inclusivamente, della *Politica* di Aristotele, per esempio) la teoria della giurisdizione ... , nella cultura popolare l'espressione più visibile del potere era la amministrazione della giustizia e la dichiarazione del diritto; e il modo di organizzare l'esercizio del potere era normalmente avvicinato al processo giurisdizionale»[21]. Nella corrispondenza in partenza da Felino, oltre all'episodica ordinazione da parte di Giacomo di codici della *Politica* e dell'*Etica Nicomachea* «bone littere, que bene legi possint»[22], non è infrequente imbattersi in sollecitazioni agli officiali perché

siano efficienti nel rendere giustizia prontamente e puntualmente ai sudditi[23]. «Nuy non denegamo iusticia a negun chi la demanda», ricorda Giacomo al luogotenente del marchese di Ferrara, nel respingere le ingerenze del podestà estense di Parma in una causa sottoposta alla giurisdizione del podestà di Felino[24]; pochi mesi dopo, la condotta di Antonio da Lugagnano, podestà di Carona non troppo zelante nell'esercizio delle proprie funzioni, fu censurata da Pietro Rossi – che di lì a poco lo sollevò dall'incarico – in una lettera dove troviamo una densa rivendicazione della *iuris-dictio* come prerogativa essenziale del potere signorile e come fondamento del vivere associato in un determinato spazio: «habemus in illa terra Carone et Furnovi merum et mixtum imperium, et sic habere intendimus … . Non intendimus quod in terris et iuredictionibus nostris deficere ius nostrum posse … quia ubi iusticia perit non est habitandum»[25]. La coppia «terra et iurisdictio» o «territorium et iurisdictio» è una costante della produzione cancelleresca rossiana: nelle lettere e nei decreti questa giustapposizione torna molto spesso, il che, pensando ai problemi che si poneva la dottrina[26], mi pare ancora una volta spia di una matura consapevolezza teorica, non necessariamente debitrice dell'elaborazione di nuovi e sofisticati strumenti di governo derivati per irradiazione dallo stato regionale[27]: com'è stato osservato a proposito della circolazione dei linguaggi politici in ambito quattrocentesco e lombardo, infatti, «la ricezione di modelli dall'alto non significa, automaticamente, ricezione di modelli dal centro»[28]; non è detto, in altre parole, che l'ontogenesi degli apparati di governo e dell'ideologia del potere della signoria rossiana ricapitoli, un po' meccanicamente, la filogenesi di più complessi modelli statuali viscontei[29]. Lo «ius nostrum» cui Pietro Rossi fa riferimento si manifesta anche nel campo della produzione legislativa. Della legislazione rossiana, per la verità, non rimane moltissimo, ma i decreti signorili venivano inseriti nei volumi degli statuti locali: così, per esempio, un esemplare in copia degli statuti di Corniglio conserva una ventina di decreti quattrocenteschi. Di questi, solo alcuni furono emanati da Pietro: la maggior parte risale infatti alla signoria di suo figlio Pietro Maria, succedutogli nel 1438[30]. A fronte dell'esiguità del campione, la materia disciplinata è tuttavia piuttosto ampia: abbiamo infatti disposizioni in materia criminale (dai venefici alle rapine di strada), alla materia successoria, fiscale e così via, nel quadro generale di quella tutela del bene pubblico che è compito precipuo del signore nelle proprie terre e giurisdizioni[31]. Da questo punto di vista, possiamo dire che il potere dei Rossi trova in sé la propria legittimità: e il dato, in effetti, emerge anche nelle relazioni con gli Estensi prima e i Visconti poi, nei confronti dei quali i Rossi sembrano assumere la posizione che Baldo degli Ubaldi definisce di «subditi ratione originis vel domicilii», nell'ambito della distinzione fra i due tipi di giuramento di fedeltà che un signore detentore di diritti giurisdizionali può prestare al principe (l'altro è il giuramento «tamquam vasallus et feudatarius»)[32]. I Rossi, infatti, giurano fedeltà ai Visconti, ma non riceveranno mai nulla da essi in feudo: la partita politica si gioca allora su questo confine, sulla linea che definisce la qualità della sudditanza dei Rossi nei confronti del principe[33]. In larga parte, è questione di

concreti rapporti di forza fra due entità politiche dal potenziale militare e finanziario molto diverso: quando il duca di Milano decide – come fa nel corso degli anni trenta del Quattrocento – che anche le giurisdizioni signorili separate dalle città ed esenti devono pagare la tassa del sale e la tassa dei cavalli, Pietro Rossi non può far altro che ottemperare. Quando lo stesso Filippo Maria Visconti occupa militarmente Berceto (1420), l'investitura imperiale di Giovanni di Boemia, di fatto, decade al rango di *chiffon de papier*[34]. Ma un quarto di secolo dopo, quando l'importante località appenninica, chiave del passo della Cisa, sarà tornata in possesso dei Rossi, Pietro Maria (nel corso del processo più volte richiamato) ricorderà al duca che sebbene abbia accettato di comprare Berceto, si è trattato in realtà di una restituzione, perché nemmeno il duca può vendere ciò che non è suo; ed anzi si spingerà oltre, facendo intendere che, più che di una vendita, la transazione sia stata frutto di una mezza estorsione[35]. Ma c'è di più. Quando l'officiale rossiano si recò a prendere possesso di Berceto, fece leggere dinanzi al consiglio della comunità, riunito nella chiesa di San Moderanno, le lettere ducali che ordinavano ai bercetesi di obbedire a Pietro Maria come loro signore e giurargli fedeltà; a quel punto l'officiale, Donnino Rossi, affermò che non era necessario che gli *homines* prestassero il giuramento, e che bastava che essi fossero obbedienti a Pietro Maria[36]: come se giurare fedeltà al *dominus* attraverso il filtro di un ordine proveniente dal duca di Milano contaminasse il rapporto fra il signore e i suoi sudditi, perché questo rapporto non ha bisogno di sanzioni dall'alto, si basa già su legami forti, che hanno un senso proprio, che si radicano a ben altra profondità. Finora ho parlato di amministrazione della giustizia, di legislazione, di tasse, mantenendo il discorso su un piano istituzionale, di un'istituzionalità anche altamente formalizzata. Ma c'è un livello più profondo, appunto, che abbiamo intravisto nella vicenda degli *homines* di Corniana, che cercano scampo alla violenza dei tempi costruendo un fortilizio di legno e chiamando i Rossi perché vengano loro in soccorso: questo livello è ciò che Otto Brunner chiamava «protezione e difesa». Protezione fiscale, innanzitutto, come mostra molto bene l'espressione, sempre riferita alla signoria di Pietro Maria su Berceto, «*preservavit* et *preservat* homines exemptos»[37]: a questo proposito non va dimenticato che l'adagio «ubi iusticia perit non est habitandum» evoca la concreta possibilità dell'emigrazione da parte dei sudditi, le cui strategie di contrattazione potevano contemplare opzioni del genere proprio grazie alla concorrenza fra i numerosi poteri signorili presenti sul territorio[38]. Ma anche difesa militare, come abbiamo visto e come illustra una descrizione dei dominî rossiani nel tardo Quattrocento, opera di un anonimo osservatore sforzesco, che vale a maggior ragione per la generazione precedente Pietro Maria:

> Queste sono castelle ab antiquo sue … , cum ville circumstante, li homini de le quale sono de l'amicitia e voluntate de la cassa Rossa, e li quali homini se sono reducti et se reduchoson [sic] a li tempi suspecti cum omni sua cossa ad dicte sue castele, unda ab eterno sono stati ubligati a le reparacione et guardie de epsi. Et quando pur li fusse levata la iurisdictione e la administratione de la ragione, non li può esser turbata dicta reparatione et custodia[39].

Nel copialettere del 1418 l'importanza delle guardie emerge non solo dal punto di vista dei *domini*, che prestano continuamente grande attenzione alla manutenzione delle fortezze; ma anche dal punto di vista degli uomini, che protestano se una rocca è mal custodita o scarsamente munita, richiedendo l'intervento del signore. Lo stato regionale è ancora abbastanza lontano, insomma, come è ancora lontana la logica moderna del prelievo senza una contropartita immediata e visibile. Il potere legittimamente esercitato è il potere che si tocca con mano, che offre un servizio in cambio di quello che chiede, e i rappresentanti del principe possono sperimentare un'accoglienza non proprio benevola, come ricorda un testimone che al tempo di Gian Galeazzo Visconti «vidit unum tunc capitaneum devetus episcopatus Parme, de cuius nomine non recordatur, venire et esse super foro Filini et velle ibi eius officium exercere»: l'anonimo officiale visconteo non fu in grado di istituire un precedente pericoloso per l'autonomia del dominio rossiano, perché gli *homines* e gli officiali felinesi lo cacciarono via «cum lancis et lapidibus»[40]. L'importanza del consenso dei sudditi, frutto in realtà di un equilibrio delicato e bisognoso di costanti attenzioni, era ben presente a Giacomo Rossi, il quale, scrivendo al podestà di Corniglio, incaricato di riscuotere un sussidio dalle comunità sottoposte alla sua giurisdizione, gli raccomandava di far presente agli uomini, sempre parlando «cum bonis et melifluis verbis ... pro evitando tumultum», che nonostante il prelievo fosse più alto del consueto per motivi contingenti, il loro aiuto era indispensabile: «necesse est quod in presenti necessitate libenti animo *michi succurrant*»[41], scriveva Giacomo, e le sue parole mostrano cosa concretamente significhi un'altra celebre coppia concettuale, «aiuto e consiglio» (intesa ancora una volta in accezione brunneriana), nel quadro di una reciprocità di obbligazioni tra signori e sudditi[42] che, lungi dal configurare un paesaggio relazionale idilliaco, forniva tuttavia un modello di convivenza ancora capace, nel contesto considerato, di assorbire le inevitabili tensioni fra governanti e governati, sempre potenzialmente produttrici di rotture traumatiche[43].

Il podestà di Corniglio che Giacomo esortava alla prudenza era Marsilio Rossi, e nei primi decenni del Quattrocento troviamo altri Rossi a reggere le podesterie di Felino, di Berceto e di Basilicanova. I quadri della «burocrazia» rossiana, dunque, sono in parecchi casi forniti da esponenti dei rami collaterali dell'agnazione, un elemento, questo, che dice qualcosa in più sulla gerarchizzazione familiare cui accennavo all'inizio del discorso. Oltre che da agnati e consanguinei, l'officialità rossiana era alimentata dal notabilato rurale, ma anche da parecchi cittadini parmensi. Difficilmente, nel primo Quattrocento, troveremo a far parte di questo personale dei laureati in giurisprudenza: si tratta più spesso di notai, che nella Parma del XV secolo – come altrove – costituivano il principale bacino di reclutamento del personale amministrativo del comune, ma anche il nerbo della società politica cittadina. In linea di principio, i cittadini in servizio nell'apparato di governo rossiano facevano parte della squadra rossa, ossia di uno dei partiti che si spartivano il potere negli organi del comune: la squadra, che evidenzia alcune marcate caratteristiche di gruppo corporato e che tra l'altro si autorappresenta come *consortium*,

collegium e/o *universitas*, è il volto tendenzialmente istituzionalizzato di una clientela che si ramifica in tutto il territorio e in città; e i membri di questa clientela formano una categoria ben precisa tra i destinatari delle missive di Pietro e di Giacomo: gli «amici». «Tu debi venire ad me sel te pare o scriverme quello te posso fare in questo e faròlo de bona volgia, ogni mio favore et ayuto mediante», scrive Giacomo Rossi a un conoscente ansioso di ottenere un beneficio[44]: e nei confronti degli amici, che nel copialettere fanno continuamente capolino, qualificati a volte da aggettivi come «boni», «fideli» e «intimi», i Rossi agiscono appunto sia da patroni sia da mediatori, redistribuendo risorse di primo livello, loro proprie (come un beneficio ecclesiastico in una chiesa di giuspatronato familiare, o proprietà immobiliari o fondiarie, o un officio, appunto); e di secondo livello, mettendo in comunicazione i propri clienti con la corte di Ferrara o di Milano, e aprendo agli esponenti dell'*élite* cittadina notevoli prospettive di ascesa sociale ed economica[45]. In città come nel territorio lo spettro dei rapporti di natura *lato sensu* clientelare che fanno capo ai Rossi è amplissimo: nel contado abbiamo *manentes* acquisiti insieme ai possessi della chiesa vescovile, fittavoli, detentori di beni a titolo feudale, *homines de hominicia*, mezzadri, intere parentele rurali; in città sono rappresentate tutte le fasce sociali, fino ad arrivare ai più eminenti esponenti dell'*élite* urbana; e in ambito ecclesiastico si va dal chierico titolare di un modesto beneficio rurale ai canonici del capitolo cattedrale. I notai che entrano al servizio dei Rossi come officiali o come cancellieri sono solo una delle varianti possibili: si tratta però di una variante molto significativa. In genere, nella letteratura scientifica sul *patronage* i contenuti concreti dello scambio sono molto chiari se si esamina il flusso nella direzione patrono-cliente, mentre il percorso opposto tende spesso a restare sospeso nella vaghezza di un'asimmetria data: l'esempio dell'officialità signorile di estrazione cittadina può servire allora a mostrare i contenuti dello scambio in entrambe le direzioni[46]; mi pare, inoltre, che esprima molto bene il senso dell'integrazione di elementi istituzionali e informali, nella costruzione politica rossiana come in altre realtà signorili coeve, illustrando efficacemente il rilievo che nella loro costituzione assume la ricerca di un nesso organico col mondo urbano e con le competenze che questo poteva mettere a disposizione del mondo signorile[47]. Di fatto, nella competizione per il potere in atto fra i casati dell'aristocrazia territoriale parmense, l'elemento che fa la differenza, l'elemento che istituisce una gerarchia tra nuclei di potere signorile «maggiori» e «minori» è proprio il rapporto stabile con la società e le istituzioni cittadine: di qui l'importanza della clientela urbana, vero e proprio pilastro fondante del progetto politico rossiano; di qui il rilievo delle fazioni, a propria volta strettamente connesso alla persistente vitalità dei poteri signorili nel territorio. Nel 1418 Giacomo Rossi scriveva lettere agli anziani del comune di Parma membri della squadra rossa, annunciando loro l'arrivo di un proprio inviato con istruzioni e richieste[48]. La generazione successiva non ha lasciato testimonianze tanto esplicite dell'esistenza di un rapporto diretto tra il signore e gli «amici» che sedevano nei consigli cittadini, ma ciò non significa che

determinati legami si fossero indeboliti o avessero perso efficacia: come ebbe anzi a dire il successore di Giacomo e Pietro, Pietro Maria:

> el più precioso thesoro qual may ab eterno havesse la casa mia, la cui heredità è pervenuta in me et è mia obligatione conservarlo, fu et è l'amicitia di citadini de Parma, cum quella qual mediante epsa mia casa et io, successivamente, havemo consequito reputatione, honor et credito più che per qualuncha altra cosa: il che congruenter arguisse et necessario conclude tal thesoro dever esser tenuto da me ben custodito et caro sopra omne altra cosa[49].

Terre dei Rossi (Scala 1:450 000)

Note

[*] Il testo riproduce nella sostanza il mio intervento al seminario *Signorie rurali e feudi in alcune aree dell'Italia centro-settentrionale fra XIV e XV secolo* (Milano, Università degli Studi, 11-12 aprile 2003). Data la natura interlocutoria del presente lavoro, in cui cerco di fare il punto su una ricerca ancora in corso provando a enucleare alcuni temi ampiamente suscettibili di sviluppo, il testo e l'apparato critico prendono in considerazione solo alcuni aspetti specifici: per una più precisa contestualizzazione e per più ampie indicazioni archivistiche e bibliografiche sulle signorie territoriali parmensi quattrocentesche mi permetto di rinviare a M. Gentile, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano 2001, che costituisce la necessaria premessa a questo discorso e che eviterò pertanto di richiamare puntualmente nelle pagine che seguono. Ringrazio tutti i partecipanti al seminario per le loro osservazioni più o meno critiche; Letizia Arcangeli e Massimo Della Misericordia anche per aver cortesemente accettato di leggere e discutere con me il dattiloscritto.

[1] In generale, per un'applicazione metaforica di concetti mutuati dalla biologia evoluzionistica alle dinamiche del mutamento nei rapporti fra entità politiche fra medioevo ed età moderna, si v. H. Spruyt, *The Sovereign State and Its Competitors. An Analysis of System Change*, Princeton 1994 (pp. 22-33, 178-179), che s'ispira alla teoria degli equilibri punteggiati elaborata da paleontologi come Stephen Jay Gould e Niles Eldredge; per un'ipotesi sulla ricezione di queste tematiche da parte della storiografia italiana degli ultimi decenni, cfr. M. Gentile, *Leviatano regionale o forma-stato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove*, in "Società e storia", n. 89 (2000), pp. 561-573 (p. 561).

[2] Mi sono occupato di questo aspetto (su cui conto di tornare entro breve) in *Aristocratic Lineages and Territorial States in Northern and Central Italy (15th Century)*, relazione tenuta al seminario *The Politics of Kinship I. Late Medieval and Early Modern Nobility and Territoriality*, Fourth European Social Science History Conference,'s-Gravenhage, 27 febbraio 2002.

[3] G. M. Varanini, *Aristocrazie e poteri nell'Italia Centro-settentrionale dalla fine del Duecento alle Guerre d'Italia*, in *Le aristocrazie: dai signori rurali al patriziato,* a cura di R. Bordone, Roma-Bari, in corso di pubblicazione.

[4] Cfr. G. Chittolini, *Il particolarismo signorile e feudale in Emilia fra Quattro e Cinquecento*, in Id. et al., *Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura*, Bari 1977, ora in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. 254-291 (pp. 258-259).

[5] Per riprendere un'espressione di R. Greci, *Il castello signorile nei piccoli stati autonomi del contado parmense*, in *Corti del Rinascimento nella provincia di Parma*, a cura di R. Greci, M. Di Giovanni Madruzza, G. Mulazzani, Torino 1981, ora in Id., *Parma medievale. Economia e società nel Parmense dal Tre al Quattrocento*, Parma 1992, pp. 1-42 (p. 28).

[6] Cfr. Greci, *Una proprietà laica del Parmense nella prima metà del Quattrocento: i beni di Pietro Rossi in Basilicanova e Mamiano*, in "Nuova Rivista Storica", LXVI (1982), pp. 1-36 ora in Id., *Parma medievale*, cit., pp. 111-160.

[7] Le fonti principali per studiare la costituzione materiale della signoria rossiana nei primi decenni del Quattrocento sono entrambe conservate nel fondo *Famiglie* dell'Archivio di Stato di Parma (d'ora in avanti ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2). La prima è un registro copialettere (cfr. Greci, *Una proprietà laica*, cit.) che ha per estremi cronologici il 1418 e il 1428, ma che per circa due terzi (90 carte su 128) riporta giorno per giorno la corrispondenza partita dalla cancelleria dei Rossi tra il primo gennaio e il 21 febbraio e poi tra il 9 maggio e il 9 giugno del 1418 (circa 280 lettere per meno di tre mesi): si tratta di un frammento, quindi, ma di un frammento che da un lato è molto nitido e dall'altro lascia intravedere quale potesse essere la ricchezza di un archivio signorile che non si è conservato. Tra i vari criteri possibili per classificare la corrispondenza riportata su questo registro, c'è quello dei destinatari, che si possono raggruppare all'ingrosso in tre categorie principali: i poteri politici «esterni» al dominio rossiano, in cui comprendo poteri di livello superiore come il marchese d'Este e i suoi rappresentanti o il duca di Milano, ma anche altre signorie (Pallavicini, Fieschi, Guinigi); i privati, generalmente cittadini di Parma, che sono molto spesso definiti «amici» di Giacomo e Pietro Rossi; gli officiali e gli amministratori rossiani. L'altro consistente nucleo documentario su cui baso queste osservazioni è costituito dagli atti di un processo per usurpazione di diritti giurisdizionali e fiscali che il duca di Milano Filippo Maria Visconti intentò a Pietro Maria Rossi tra 1444 e 1445 (cfr. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in "Quaderni storici", n. XIX (1972), pp. 57-130, ora in Id., *La formazione dello stato regionale*, cit., pp. 36-100): se ne conservano i capitoli presentati dal

Rossi e le dichiarazioni dei testimoni, che contengono riferimenti specifici a fatti e circostanze anche di parecchi decenni precedenti la data del processo e che quindi interessano direttamente il periodo che ci concerne.

[8] Il sale, com'è noto, era monopolio ducale, e nel 1432 Pietro Rossi, per i propri dominî, doveva alla Camera 2500 lire imperiali, così suddivise: Felino 903 lire, 3 soldi e 10 denari; Corniglio 857 lire e 18 soldi; San Secondo 460 lire, 14 soldi e 1 denaro; Corniana 122 lire, 5 soldi e 4 denari; Roccaprebalza 74 lire, 13 soldi e 11 denari; Roccaferrara 81 lire, 7 soldi e 10 denari. Archivio del Comune di Parma, serie II, *Trattati, lettere, decreti e capitoli,* registro n. 19, p. 90, 1432 maggio 2, Milano.

[9] Cfr. ad es. ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Inquisitio facta per commissarios ducales contra iurisdictionem castrorum et villarum status Petri Marie Rubei* ... (1445), c. 21v.

[10] A. Pezzana, *Storia della città di Parma*, 5 voll., Parma 1837-1859, ristampa anastatica, Bologna 1971, vol. II, pp. 117-118.

[11] ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere*, cit., c. 9r, 1418 gennaio 13, Felino.

[12] ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere del conte di Felino*, c. 39v, 1418 maggio 14, Felino.

[13] Cfr. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale*, cit., che tende tuttavia a generalizzare, mi pare, quando osserva che Pietro Maria Rossi «pur senza ostentare alcuna veste d'autorità, attraverso i suoi *castellani* o i suoi *factores* trasmette ordini agli *homines*, li assoggetta a imposizioni, e amministra anche la giustizia, facendo agire i suoi rappresentanti non come *iudices*, ma come *arbitri amicabiles*» (p. 40): per questa via si rischia infatti di aprire il campo a interpretazioni estensive (cfr. O. Raggio, *Visto dalla periferia. Formazioni politiche di antico regime e Stato moderno*, in P. Anderson, M. Aymard, P. Bairoch, W. Barberis, C. Ginzburg (a cura di), *Storia d'Europa* (vol. IV, *L'età moderna. Secoli XVI-XVIII*, a cura di M. Aymard), Torino 1995, pp. 483-527, p. 508) che riducono le signorie territoriali dell'Emilia quattrocentesca a campi di pratiche informali, dove la dimensione istituzionale dei rapporti di potere si sbriciola in un pulviscolo di relazioni interpersonali.

[14] ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Inquisitio*, cit., cc. 26r, 35r – 38v.

[15] ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Inquisitio*, cit., *passim*.

[16] Non è questa la sede per ripercorrere in maniera anche solo rapsodica la tradizione del pensiero medievale che vede nell'esercizio della giurisdizione l'attributo essenziale del potere politico: mi limito qui a rinviare a P. Costa, *«Iurisdictio». Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 2002[2].

[17] Come rileva Chittolini (*La «signoria» degli Anguissola su Riva, Grazzano e Montesanto fra Tre e Quattrocento*, in "Nuova Rivista Storica", LVII (1974), ora in Id., *La formazione dello stato regionale*, cit., pp. 181-253, p. 222), «i duchi di Milano ... avviando una politica di infeudazioni che avrebbe messo in crisi il predominio cittadino sul contado, si erano in essa ispirati al principio che l'esercizio di un potere pubblico si esprimeva innanzitutto nell'amministrazione della giustizia». Altra questione (questione di prospettiva, probabilmente) è se effettivamente «lo stesso concetto di signoria rurale, con la politica feudale di Filippo Maria Visconti, ave[sse] assunto una connotazione istituzionale precisa proprio per l'attribuzione al *dominus* di diritti di giurisdizione» (*ibidem*): perché la signoria dei Rossi, come vedremo, non si basava su alcuna investitura feudale concessa dai Visconti, pur manifestando un profilo istituzionale di notevole rilievo.

[18] In generale, cfr. ad es. M. Viroli, *Dalla politica alla ragion di stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo*, Roma 1994, pp. 3-47; D. Quaglioni, *À une déesse inconnue. La conception prémoderne de la justice*, Paris 2003; per un significativo caso di studio d'ambito spazio-temporale non troppo distante dal nostro si v. inoltre M. Della Misericordia, *«Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobidienti». Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in C. Nubola, A. Würgler (a cura di), *Suppliche, gravamina, lettere. Forme della comunicazione politica in Europa (secc. XV-XVIII)*, Bologna, in corso di stampa.

[19] ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere*, cit., c. 15r, 1418 gennaio 18, Felino.

[20] ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere*, cit., c. 18v, 1418 gennaio 28, Felino.

[21] A. M. Hespanha, *Storia delle istituzioni politiche*, Milano 1993, pp. 42-43.

[22] ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere*, cit., 1418 gennaio 18, Felino, c. 15r. è un peccato che nel caso dei Rossi, il cui archivio è andato disperso e in larghissima parte perduto, la composizione della biblioteca di famiglia non sia ricostruibile: com'è stato notato a proposito della cultura politica della nobiltà inglese quattrocentesca, infatti, «to determine to what extent producers and consumers of political thought were divorced from each other ... one possible approach is to look

at patterns of book ownership and literary patronage among the aristocracy to see what is revealed about their intellectual tastes». J. Watts, *Henry VI and the Politics of Kingship*, Cambridge 1999, pp. 51-80 (pp. 51-52). Al problema della formazione intellettuale e politica dei signori reggiani della seconda metà del Trecento accenna A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003, pp. 117-118 e n. Non sarà inutile ricordare che Giacomo insegnò diritto canonico nell'Università di Pavia (Id., *Il principe e i vescovi: un aspetto della politica ecclesiastica di Gian Galeazzo Visconti*, in "Archivio storico lombardo", CXXIII (1997), pp. 39-115, p. 106 n.); Pietro, da parte sua, era il dedicatario del trattato *De musica*, concepito in forma di dialogo tra il Rossi e l'autore, il medico e scienziato parmense Giorgio Anselmi, che dichiarava di aver riassunto nell'opera una serie di conversazioni sull'armonia svoltesi tra i due nel 1433: cfr. L. Pannella, *Anselmi, Giorgio senior*, Dizionario Biografico degli Italiani, III (Ammirato–Arcoleo), Roma 1961, ad vocem; per l'edizione del testo si v. *Georgii Anselmi Parmensis. De musica*, a cura di G. Massera, Firenze 1961.

[23] Cfr. P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2000[6], p. 134 e n.

[24] ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere*, cit., 1418 gennaio 17, Felino, cc. 13v – 14r.

[25] ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere*, cit., 1418 maggio 13, Felino. È opportuno precisare che l'espressione «rendere giustizia a chi la chiede» è nel caso specifico riferita a una causa civile riguardante la corresponsione di una dote, e non esclude (a differenza delle signorie reggiane studiate da Gamberini, *La città assediata*, cit., pp. 117-124) la compresenza nella signoria rossiana di un ordine penale tendenzialmente «egemonico» rispetto a quello «negoziato» (per un primo orientamento su questa coppia concettuale si v. M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari 2002, pp. 163-205, pp. 164-69).

[26] Mi riferisco, naturalmente, al dibattito sullo spinoso quesito «utrum iurisdictio territorio cohereat»: sul tema si v. innanzi tutto il classico studio di P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medievale*, Milano 1963[2]; per un'ampia discussione delle posizioni dottrinali cfr. C. Danusso, *Ricerche sulla «Lectura Feudorum» di Baldo degli Ubaldi*, Milano 1991 (pp. 119-141); ma cfr. ora Quaglioni, *Giurisdizione e territorio in una «quaestio» di Bartolo da Sassoferrato*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo, 3*, Atti del Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), Pisa, in corso di stampa.

[27] La direzione gradualmente discendente del percorso (che ne implica la natura gerarchica), ovverosia l'imitazione di modelli principeschi nella definizione degli apparati di governo da parte delle signorie territoriali, è stata recentemente ribadita da Gamberini, *La città assediata*, cit. (p. 118 e n.), che sottolinea tra l'altro l'importanza delle esperienze maturate nel circuito funzionariale dello stato regionale da parte degli esponenti dell'aristocrazia territoriale reggiana nella prospettiva di una «acculturazione all'idioma politico dello Stato» (*ibidem*, p. 117).

[28] Della Misericordia, *«Per non privarci de nostre raxone»*, cit.

[29] Sulla profondità temporale dell'elaborazione di tipologie documentarie «autoritative» nelle cancellerie signorili si v. G. M. Varanini, *«Al magnifico e possente segnoro». Suppliche ai signori trecenteschi italiani tra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione e giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, a cura di C. Nubola e A. Würgler, Bologna 2002, pp. 65-106 (pp. 69-71).

[30] Gli atti del processo del 1445 riportano una testimonianza del suggestivo rituale di traslazione della signoria di padre in figlio: Aicardo Aicardi, rettore della chiesa di San Michele di Felino, «presens quando dictus dominus Petrus mortuus est ... , vidit dare benedictionem et dominium per unius candele traditionem dicto Petro Maria». ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Inquisitio*, cit., c. 23r.

[31] ASPr, *Statuti*, 69 (Corniglio), cc. 89v e ss. Si consideri ad esempio il preambolo di un decreto emanato da Pietro per la repressione del brigantaggio: «Consciderantes ... violentia maxima latronum publicorum et assassinorum et quanta ipsorum operibus hodie incurrant damna et ... iacture non solum bonis mercatoribus et allis itinerantibus, verum etiam in damnum universallem omnium et contra publicum bonum, quod nobis inter cetera delicta intolerabile videtur, volentes in territorio et iurisdictione nostra taliter providere contra talles delinquentes ...» ecc. (*ibidem*, 1418 maggio 6, Felino).

[32] Cfr. Chittolini, *Infeudazioni*, cit., p. 83 n. 48.

[33] *Ibidem*, pp. 59 e ss. Cfr. ad es. giuramento di fedeltà di Pietro Rossi a Giovanni Maria Visconti (1403 marzo 31, Milano), ne *Il registro di Giovannolo Besozzi, cancelliere di Giovanni Maria Visconti, con appendice di altri atti viscontei*, a cura di C. Santoro, Milano 1937 (p. 30).

[34] Perché moltiplicare gli esempi? La fine è nota: su iniziativa di Ludovico Sforza, tra il 1482 e il

1483 il dominio rossiano venne attaccato militarmente e una buona volta cancellato dalla geografia politica del ducato milanese. Potrebbe sembrare vano, allora, occuparsi di una formazione politica che anche in rapporto alle signorie territoriali coeve e contermini rappresenta per molti versi un'eccezione, sia dal punto di vista della sua costituzione, sia dal punto di vista della qualità non vassallatica del rapporto con il principe: e questo perché l'eccezione non è sopravvissuta, perché ciò che importa alla ricostruzione di una linea di sviluppo complessiva, alla fine, è sapere chi vince e chi perde. Personalmente, sono convinto che chinarsi a considerare le possibilità irrealizzate dai «rami secchi dell'evoluzione» comporti più benefici che svantaggi nella pratica della ricerca storica, intesa nel senso generalissimo di S. J. Gould, *La vita meravigliosa* (tr. it. di *Wonderful Life. The Burgess Shale and the Nature of History*, New York and London 1989), Milano 1995; Id., *Il pollice del Panda. Riflessioni sulla storia naturale* (tr. it. di *The Panda's Thumb. More Reflections in Natural History*, New York 1980), Milano 2001. Anche volendo assumere la prospettiva dello stato regionale – che non è l'unica legittima e che qui non è la mia –, non sarà forse inutile ricordare che lo stato regionale stesso, anche in quanto oggetto storiografico, nacque «sotto il segno del particolarismo, come somma di tante particolari libertà, riconosciute a borghi, vallate, soprattutto signorie rurali» (Chittolini, *Introduzione* a *La formazione dello stato regionale*, cit., p. XII): di queste «particolari libertà» il dominio rossiano, «diverso» finché si vuole, è espressione a pieno titolo. Com'è stato recentemente affermato a proposito della resistenza opposta dalla nobiltà territoriale alla nascita dello stato principesco in Franconia tra la fine del medioevo e l'inizio dell'età moderna, «si je m'occupe de ce qui apparaît comme une exception à la règle ... c'est justement parce que l'on apprend beaucoup sur un système en examinant les cas-limites qu'il admet» (J. Morsel, *La noblesse contre le prince. L'espace social des Thüngen à la fin du Moyen âge (Franconie, v. 1250-1525)*, Stuttgart 2000, p. 6).

[35] Cfr. Chittolini, *Infeudazioni*, cit., p. 60.

[36] «Noluit quod facerent dictam fidelitatem, dicendo quod sufficiebat ei quod essent obedientes dicto Petromarie» (ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Inquisitio*, cit., c. 19r). Può essere interessante ricordare come negli atti del podestà di Felino, negli anni venti, ricorra la formula «promisit quod erit obediens domino Petro, eius heredibus ac officialibus» (ivi, *Copialettere*, cit., cc. 33r e ss). Sulla pregnanza politica della nozione di *obedientia* v. Sbriccoli, *«Crimen laesae maiestatis». Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, pp. 117-133.

[37] ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Inquisitio*, cit., cc. 18r, 30r.

[38] Sulla mobilità residenziale degli *homines* cfr. ad es. Chittolini, *Il luogo di Mercato, il comune di Parma e i marchesi Pallavicini di Pellegrino*, in "Nuova Rivista Storica", LVII (1973), pp. 1-52, ora in Id., *La formazione dello stato regionale*, cit., pp. 101-180 (pp. 141-142); Greci, *Il castello signorile*, cit., pp. 40-41; D. Andreozzi, *Piacenza 1402-1505. Ipotesi di ricerca*, Piacenza 1997, pp. 48-49.

[39] ASMi, *Famiglie*, Rossi, b. 159, senza data.

[40] ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Inquisitio*, cit., cc. 24r - 24v.

[41] ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere*, cit., c. 9v, 1418 gennaio 14, Felino.

[42] Da un osservatorio emiliano e quattrocentesco, in effetti, non mostra ancora troppe rughe il vecchio O. Brunner, *Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medioevale* (trad. it. di *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, Wien 1965[5]), Milano 1983. Nel contesto che ci riguarda, infatti, che i signori rurali ricambiassero ancora i diritti esercitati sui sudditi svolgendo in loro difesa un «servizio» di tutela militare e fiscale (contro il prelievo della città e del principe) è evidente, come ha mostrato Chittolini, *La signoria degli Anguissola*, cit.; Id., *Il luogo di Mercato*, cit. Il corrispettivo della protezione signorile consiste nel dovere da parte dei sudditi di prestare consiglio e aiuto, formula che può assumere una decisa coloritura fiscale: secondo Brunner, infatti, «la natura delle imposte medievali, come anche l'intera istituzione della dieta, possono essere comprese solo a partire dalla formula "consiglio e aiuto"» (Brunner, *Terra e potere*, p. 379); e come mostra l'esempio degli uomini delle ville di Corniglio, «l'aiuto può esser prestato quale protezione [così per *prestazione*, ndr.] straordinaria in caso di bisogno. Esso non ricorre con continuità e frequenza, e per sua natura viene determinato in relazione all'urgenza e alle dimensioni del bisogno: ragion per cui, essendo di per sé indeterminato, è necessario stabilirne di volta in volta la portata, a seconda del caso in questione». Inoltre, «è indispensabile porre una netta distinzione fra queste prestazioni straordinarie e quei servizi e censi che il contadino ha l'obbligo di corrispondere annualmente. Lo stesso dicasi anche per ogni altra imposta di natura diversa ma pretesa con pari regolarità» (*ibidem*, p. 381). Per quel che ci concerne, quindi,

mancano il bersaglio le recenti critiche alla visione brunneriana della signoria rurale, basata su una *Wechselseitigkeit* di diritti e doveri tra signori e sudditi – critiche che tendono a equiparare la protezione militare dei nobili nei confronti degli *homines* a un vero e proprio *racket*, in cui i signori proteggono i contadini dalla violenza da essi stessi prodotta. In questa linea cfr. ad es. G. Algazi, *Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter. Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebraucht*, Campus, Frankfurt - New York 1996 (su cui v. almeno le osservazioni di M. Bellabarba, *Violenza signorile*, in „Storica“, n. XVII, 2000, pp. 153-161); H. Zmora, *State and nobility in early modern Germany. The knightly feud in Franconia, 1440-1567*, Cambridge 1997. Per intendere i modi e le cause della crisi cinquecentesca del rapporto fra i *domini* e gli *homines* a partire da un esempio geograficamente contiguo al nostro si v. L. Arcangeli, *Uomini e feudatario nella prima metà del XVI secolo. Due cause antifeudali nel marchesato di Pellegrino*, in "Archivio Storico per le Province Parmensi", serie IV, XXXIV (1983), ora in Ead., *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Milano 2003, pp. 201-267; una frattura più precoce mostra, per la Valtellina quattrocentesca, Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri signorili, identità sociali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo, Università degli Studi di Torino, XIV ciclo, tutori R. Bordone, G. Chittolini, aa. 2003/2004;* più in generale, sul tema è sempre molto utile G. Politi, *I dubbi dello sviluppo: rilevanza e ruolo del mondo rurale in alcune opere recenti (secoli XV-XVII)*, in "Società e storia", XVI (1982), pp. 367-389.

[43] Nel 1407, a quanto sembra, gli uomini di San Secondo si ribellarono ai Rossi «in seguito ai malumori dovuti alla gravezza delle imposte». Così M. Pellegri, *Il Castello e la terra di San Secondo nella Storia e nell'Arte*, Colorno 1979, p. 42, che come al solito non si cura di render note le sue fonti d'informazione. Secondo un testimone, al tempo della signoria di Ottobuono Terzi su Parma (1404-1409), dunque proprio in quegli anni, il podestà di San Secondo, «presente ipso domino Petro de Rubeis, fecit suspendi per gulam tres homines tunc habitantes Sancti Secundi … quia tractaverant velle dare castrum Sancti Secundi domino Cabryno Fondulo tunc domino Cremone» (ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Inquisitio*, cit., c. 28r): impossibile allo stato attuale stabilire se i due episodi siano in qualche modo connessi.

[44] ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere*, cit., c. 1v, 1418 gennaio 1, Felino.

[45] Mi riferisco alla nota classificazione di J. Boissevain, *Manipolatori sociali: mediatori come imprenditori* [tr. it. di *Friends of Friends*, Oxford 1978[2], cap. VI (pp. 147-169)], in F. Piselli (a cura di), *Reti. L'analisi di* network *nelle scienze sociali*, Roma 2001[2], pp. 279-298; per una più articolata applicazione delle categorie di patronato e mediazione si v., negli atti di questo seminario, Della Misericordia, *Dal patronato alla mediazione politica. Poteri signorili e comunità rurali nelle Alpi lombarde tra regime cittadino e Stato territoriale (XIV-XV secolo)*; distingue due forme di redistribuzione ma non due tipi di redistributori G. Lind, *Grands et petits amis: clientélisme et élites du pouvoir*, in *Les élites du pouvoir et la construction de l'état en Europe*, a cura di W. Reinhard, Paris 1996, pp. 162-201 (pp. 179-181).

[46] Molto sensibile a questi aspetti mi è parso S. Carroll, *Noble Power during the French Wars of Religion. The Guise Affinity and the Catholic Cause in Normandy*, Cambridge 1998, pp. 53-88.

[47] Per un approfondimento di questi temi, nello specifico riferimento al contesto parmense e quattrocentesco, si v. M. Gentile, *«Cum li amici et sequaci mei, qualli deo gratia non sono puochi». Un aspetto della costituzione dei piccoli stati signorili del Parmense (XV secolo)*, in *Uno storico e un territorio. Vito Fumagalli e l'Emilia occidentale nel medioevo*, Atti del convegno di Parma (11-12 ottobre 2002), a cura di R. Greci e D. Romagnoli, Bologna 2004, in corso di pubblicazione.

[48] ASPr, *Famiglie*, Rossi, b. 2, *Copialettere*, cit., c. 29r, 1418 febbraio 20, Felino.

[49] ASMi, *Sforzesco*, Carteggio interno, b. 829, 1466 giugno 7, Torrechiara.

La comunità di Pecetto contro i Mandelli feudatari (1444): linguaggi politici a confronto*

di Federica Cengarle

È nota la volontà disciplinatrice che caratterizza, negli anni Quaranta, la politica del Visconti, volta a condannare, se non a reprimere, le prevaricazioni di «coloro che, "iurisdictionibus, potestatibus aut exemptionibus per nos seu per illustrissimos olim progenitores nostros concessis abutentes", compiono esazioni indebite contro i sudditi, usurpano diritti di giurisdizione "et multa alia committunt et intentant, inhonesta admodum, iniusta ac exorbitantia, queve redundant in contemptum nostrum, et cives et subditos nostros in consumptiones et desperationem propemodum adducunt"». Questo violento atto di accusa di Filippo Maria Visconti contro le prepotenze e gli abusi, contenuto nel prologo del decreto del Maggior magistrato, introduce uno di quei provvedimenti «considerati tradizionalmente come ispirati alla politica "antifeudale" dei Visconti», ma in realtà, come ha fatto notare Giorgio Chittolini, «diretti contro il particolarismo signorile nei suoi aspetti politici e militari, non contro il sistema del feudo, o contro quelle giurisdizioni separate che il feudo in effetti legittima e consolida»[1].

Toni altrettanto duri si riscontrano talvolta nelle lettere ducali che nominano commissari per accertare i danni derivati alla camera dagli illeciti comportamenti dei detentori, a vario titolo, di immunità, esenzioni e privilegi giurisdizionali. È il caso della lettera ducale con cui, il 1 maggio del 1444, Nicola Bianchini viene nominato vicario e commissario generale, con il compito di accertare le regalie e i diritti usurpati alla camera e indagare e procedere «contra quoslibet feudatarios et alios» che, abusando di feudi, esenzioni, titoli, dignità, diritti e privilegi loro concessi, hanno agito «contra statum et honorem nostrum», non vergognandosi di commettere quotidianamente «contra eos in gubernationem datos» atti ingiusti, malvagi e disonesti, «in obropium et contemptum nostrum et status nostri scandalum ac preiuditium subditorum eis commissorum», e che per questo – così si legge – già da tempo avrebbero dovuto essere privati dei loro privilegi e puniti[2].

Il principe rigetta dunque quei comportamenti, da parte dei detentori di deleghe di governo, che, pregiudicando i sudditi, ledono la sua immagine e il suo *status*[3] di reggente giusto[4].

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio : atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, ISBN 88-8453-254-X (online), ISBN 88-8453-255-8 (print)

Sotto tale retorica autoritaria egli dissimula, tuttavia, la consapevolezza del limite del proprio potere[5]: nonostante l'avvio di procedure inquisitorie, quali quelle a carico degli Scotti (1441 e 1444)[6], dei Rossi e dei Sanvitale (1445)[7], il duca si trova infatti a negoziare con signori e feudatari, là dove questi possono contare, a loro volta, sulla dipendenza e sulla solidarietà della comunità soggetta, fondate vuoi su una fitta e consolidata trama di relazioni personali e clientelari, vuoi sulla capacità dei *domini* di presentarsi come validi interlocutori dell'autorità centrale nel difendere le ragioni della terra loro affidata[8]. È il caso degli Scotti, che nel 1442, dopo essere stati condannati alla perdita dei beni e alla privazione dell'immunità, ottengono dal duca la cassazione della sentenza[9].

In questo contesto di dichiarata avversione dell'autorità centrale nei confronti di un esercizio troppo personale del potere da parte di coloro a cui ha affidato i sudditi, si inserisce la causa intentata nella primavera del 1444 dalla comunità di Pecetto contro i suoi feudatari, Tobia Mandelli ed i nipoti Ottone di Raffaele e Ottone di Antonio, di fronte al sopra ricordato Niccolò Bianchini e al suo vicario Sillano Negri, rappresentanti del duca[10].

1. L'avvio della causa ed i suoi precedenti

Nella tarda primavera di quell'anno, infatti, «cogente et vigente necessitate» gli abitanti e la comunità tutta di Pecetto, terra di mezza collina nei pressi di Valenza Po[11], espongono al duca, «cum lacrimabili voce et grandi querella», le estorsioni e le violenze che i Mandelli hanno commesso o permesso a loro danno, riducendoli «ad tantam exinanitionem et tirannidem, ... eos tamquam escam panis more faraonis curdeliter [sic] devorando» e costringendoli a vivere «sub servili quasi conditione»[12]. Considerati tali e tanti eccessi, i feudatari si sarebbero dunque resi, in base anche ai decreti ducali, indegni del feudo, tanto da doverne essere cacciati ed «omni honore et dignitate, quibus pretendunt in ipso feudo habere, privari». Di conseguenza gli *homines* di Pecetto supplicano Filippo Maria Visconti di dare mandato «alicui probo viro» di indagare sui fatti e, nel caso l'indagine confermasse l'indegnità dei feudatari, di scioglierli dalla fedeltà e dall'obbedienza ai Mandelli; di far processare e condannare, «secundum formam iuris et decretorum ducalium», i *domini* per i denari che *indebite* hanno loro estorto; di dichiararli decaduti dal feudo «secundum constitutiones feudales», poiché gli eredi dei defunti Antonio e Raffaele hanno lasciato trascorrere il termine previsto per il rinnovo dell'investitura; di dichiarare infine «quod dictum feudum dicte terre Peceti ad dominationem vestram reversum fuisse et consolidatum fuisse cum directo dominio dominationis vestre et etiam consolidatum esse per negligentiam dictorum de Mandello, non ministrantium iustitiam et obmitentium facere que per eos de Peceto in procesu liquidabitur ...»[13].

Questa supplica al duca apre un fascicolo processuale costruito probabilmente su richiesta dei Mandelli che, preso a pretesto per un nuovo rinvio il fatto di non aver ricevuto dalla cancelleria del commissario una copia del

processo, chiedono per loro uso una registrazione degli atti[14]. Autenticato dal notaio del Bianchini, il fascicolo raccoglie capitoli, argomentazioni, suppliche, lettere, strumenti e testimonianze presentati dalle parti nelle varie sedute, oltre che le convocazioni, i precetti e le disposizioni del Bianchini e del Negri: vi si possono quindi leggere le opposte rappresentazioni del graduale deterioramento dei rapporti tra comunità e feudatari offerte agli agenti ducali[15], ma non le fasi conclusive del processo né la sentenza, in quanto la registrazione degli atti si interrompe alla fine di agosto del 1444.

La presenza dei Mandelli a Pecetto risale ad anni non molto lontani, quando la duchessa Caterina, nei giorni di pressante necessità finanziaria successivi alla morte di Gian Galeazzo, concede ad Ottone di Pietro[16], come pegno per un prestito di ottomila fiorini, il *castrum* e la terra di Pecetto[17]. Dal settembre del 1402, secondo i feudatari, Ottone avrebbe esercitato continuativamente il proprio dominio sul territorio acquisito, nominando castellani, podestà e giusdicenti e ottenendo dagli *homines* di Pecetto fedeltà ed obbedienza. Un possesso quieto e pacifico, ma interrotto nel maggio del 1408, quando gli stessi *homines*, «spiritu diabolico instigati deumque pre oculis non habentes», contravvenendo al loro giuramento di fedeltà, si ribellano ad Ottone e si danno a Facino Cane, «tunc tirampnum in partibus Lombardie», che assieme ai suoi seguaci «et precipue cum dictis hominibus terre Peceti» mira in quel tempo alla distruzione dello stato e del dominio del duca di Milano e del conte di Pavia[18].

Determinati, come vedremo, a fare della ribellione degli abitanti della terra loro infeudata l'argomento principale della propria difesa[19], i Mandelli sono puntualmente smentiti dal rappresentante del comune[20]: non solo non vi sarebbe mai stato un giuramento di fedeltà in favore di Ottone, ma la stessa cessione operata da Caterina Visconti non avrebbe avuto valore, in quanto la duchessa non aveva diritti su Pecetto[21]; quanto poi al supposto tradimento nei confronti del duca di Milano e del conte di Pavia, esso non può essere imputato agli *homines* di Pecetto, dal momento che in quella terra, come nelle circostanti, Facino Cane si è imposto con la forza delle armi, tenendo tra l'altro le vicine Valenza ed Alessandria con il consenso dell'allora duca di Milano.

In ogni modo, Ottone per tutto il tempo della sua vita non riesce a recuperare la terra perduta: Facino cede infatti Pecetto alla moglie Beatrice che, divenuta duchessa di Milano, continua a governarla a proprio nome, ad inviarvi i suoi podestà, rettori, amministratori e fattori e a percepirne i proventi e le entrate sino alla morte[22]. Sono solo i figli di Ottone, Antonio, Raffaele e Tobia, che il 18 aprile 1420 ottengono, in estinzione del cospicuo credito ereditato dal padre nei confronti del duca e della camera ducale[23], la concessione feudale del *castrum* e della terra di Pecetto e del suo territorio, con piena giurisdizione e diritti di riscossione di dazi e pedaggi[24].

La brevità e l'instabilità che caratterizzano il dominio di Ottone e un mancato radicamento patrimoniale della famiglia a Pecetto[25] non hanno consentito ai Mandelli la creazione di una solida rete di rapporti di dipendenza e clientela. Per i feudatari risulta quindi difficile rompere la coesione di una comunità che invece, grazie ad un consolidato assetto istituzionale – il comune

ha infatti uno statuto, un consiglio generale, sindaci, razionatori e camerari, un archivio ed un proprio palazzo – e ad una certa autonomia goduta negli anni di lontano governo della duchessa, ha rafforzato la percezione della propria identità collettiva[26].

Tuttavia, nei ventiquattro anni che separano l'infeudazione dall'inizio del processo, i nuovi *domini* esercitano senza aperte contestazioni il potere loro delegato. Il prestigio di Raffaele, officiale ducale con relazioni personali a corte[27], e le attività creditizie sue e del fratello Tobia[28] in favore della camera ducale rendono i Mandelli possibili mediatori degli interessi comunitari presso l'autorità centrale[29], oltre che avversari troppo potenti per gli *homines*. Dopo la morte di Raffaele (5 febbraio 1443), però, le sorti della famiglia declinano: quando, essendo ormai prossimo l'anniversario della morte del padre, il giovane Ottone vanamente si affanna nel tentativo di ottenere in tempo utile la ratifica delle investiture paterne, egli fallisce e, nonostante il suo frenetico interpellare persone ed offici, non ottiene l'atto desiderato.

Non potendo giungere alla presenza del duca, Ottone cerca infatti di coinvolgere privatamente Tommaso Tebaldi da Bologna, camerario ducale, auditore e regolatore della camera delle entrate straordinarie, che in un primo tempo accetta l'incarico di inoltrare la supplica (21 gennaio 1444), salvo, nove giorni più tardi, riferire seccamente di non aver avuto tempo di esporne al duca il contenuto, e allo stesso Mandelli, che insisteva sull'avvicinarsi del termine per il rinnovo, rispondere «quod in brevi daret responsum de contentu in ea supplicacione». In quello stesso giorno (30 gennaio), insoddisfatto dell'esito del primo tentativo, Ottone inoltra la sua supplica in rapida successione presso la *camera officii* del consiglio di giustizia; presso quella del regolatore e dei maestri delle entrate straordinarie, ottenendo da questi ultimi il rifiuto della petizione, motivato dal fatto che non spetta a loro e al loro ufficio l'investitura e la ricognizione del feudo, ma al duca, e, di fronte alle iterate insistenze del Mandelli, dal fatto che il regolatore e i maestri non hanno né possono avere accesso al principe; ed infine presso quella del governatore e del consiglio segreto, alla presenza dei consiglieri segreti Guarnerio Castiglioni, Lancellotto Crotti, Biagio Assereto Visconti, Niccolò Guerrerio Terzi, Simonino Ghilini, Bartolomeo Barattieri, Boniforte di Maffeo da Muzzano, Marcolo Barbavara[30].

Mi sono dilungata su quest'episodio perché esso è, a mio avviso, un segno non solo dello spaesamento del giovane Mandelli di fronte all'amministrazione viscontea e della sua incapacità di individuare il canale adatto per ottenere soddisfazione, ma anche, forse, di una sotterranea ostilità nei suoi confronti: se è significativo che nessuno intervenga per facilitargli l'*iter* burocratico, ancora di più lo è il fatto che Ottone senta la necessità di tutelare se stesso ed i propri diritti tentando qualsiasi strada, portando al seguito, nei pellegrinaggi tra i vari uffici, diversi testimoni, e chiedendo ad un notaio di rogare un atto che raccolga la memoria di queste sue azioni, quasi avesse a priori certezza del proprio fallimento e desiderasse cautelarsi contro l'eventuale accusa di non aver chiesto conferma della concessione nei tempi dovuti[31].

E non è forse un caso che, di lì a qualche mese, si aprano quasi contemporaneamente di fronte al Bianchini vari procedimenti contro i Mandelli – accanto a quello intentato dalla comunità di Pecetto, ve ne sono almeno altri due, uno istituito dai nobili Bellingeri, l'altro dalla camera ducale, a cui nel fascicolo si fa sporadicamente riferimento[32] –, che vedono come imputato principale l'erede di Raffaele; né che Ottone sia l'unico dei Mandelli ad essere condannato, il 16 aprile 1445, alla definitiva perdita dei beni feudali da una sentenza di Niccolò Bianchini, «vicarius et commissarius generalis atque protector curie et intratarum ducalium», pronunciata tanto contro Ottone, per aver contribuito alla fuga di Giovanni Calvi, quanto contro lo stesso Calvi, uomo di fiducia di Raffaele[33], e il defunto Raffaele Mandelli, in base agli indizi raccolti «tam super monucionibus furatis de terra Soncini quam super frosacionibus bladorum per eos transmissorum ad terras inimicorum prefati illustrissimi domini nostri et extra territoria excellencie sue et super frosacionibus salis per eos commissis et de per se»[34].

Il sospetto, convalidato solo più tardi da questa sentenza, dei furti e del contrabbando di grani e di sale, operati da Raffaele a danno della camera, potrebbe infatti aver contribuito alla freddezza con cui Milano, nel gennaio del 1444, accoglie le richieste di Ottone e, di riflesso, alla benevolenza con cui, in quella stessa primavera, vengono accettate le lamentele della comunità di Pecetto contro i Mandelli. Questo atteggiamento dell'autorità centrale potrebbe a sua volta aver non generato, ma acuito l'insofferenza dimostrata dagli *homines* nei confronti dei loro feudatari, trasformando la controversia per un prelievo fiscale, già sottoposta ai maestri della camera ordinaria da una supplica della comunità, in un pretesto per chiedere al duca l'allontamento dei feudatari stessi[35].

2. L'origine del contenzioso

L'origine del contenzioso è dunque di natura fiscale: gli *homines* rifiutano di corrispondere ai Mandelli l'imbottato imposto agli esenti nel 1442, contestando la legittimità dell'imposizione e i precetti inviati dai feudatari per ottenerne il pagamento.

Secondo quanto la comunità racconta in una prima supplica ai maestri delle entrate[36], Tobia e i suoi nipoti cercano di trasformare l'imbottato imposto dai maestri delle entrate agli esenti – e quindi ai Mandelli –, in onere a carico anche degli *homines*, «sub pretextu quod asserunt dicte comunitati impositum per vos fuisse tamquam comunitati exempte»[37]. Mentre Tobia tenta con le minacce di piegare gli uomini al pagamento, Ottone di Raffaele costringe *per precepta penalia* nove uomini di Pecetto a recarsi a Piovera e li imprigiona per sei giorni *occaxione dicti oneris*. Poi egli manda a Pecetto il suo commissario e luogotentente, Giuliano Fontana, a consegnare altri ventisei precetti con la medesima motivazione. Essendosi il Fontana sottratto con la fuga alla richiesta di appello dei destinatari di tali ordini, questi ultimi incaricano un procuratore di presentarsi al luogotenente del Mandelli e allo

stesso Ottone, tornati insieme a Pecetto due giorni dopo la precipitosa fuga del Fontana, e di appellarsi al duca. «Cum appellatio ipsa fieret», un servo di Ottone, certo Antonio *de Grade*, «evaginato fachino, cucurrit contra personas dictorum notariorum recipientium appellationem certorum de Peceto», con l'intenzione di colpirli, ma intervengono gli astanti a fermarlo. Ottone allora esce dalla chiesa, teatro della vicenda, e si reca «in castrum suum»; qui fa convocare gli *homines* di Pecetto e, «occasione predicta, preceptum fecit sub certa pena partim camere ipsius et partim camere ducali applicanda». Contro tale nuovo ordine i narranti si appellano, a voce e per iscritto, al duca, affidandosi alla sua protezione. Gli *homines* supplicano quindi i maestri delle entrate ordinarie «quod in predictis de remedio debito et opportuno ad conservationem dictorum exponentium et communitatis Peceti provideatur, et indempnitati ipsorum contra illicita et indebita per eos de Mandello commissa et que committi volunt, providere per vos et officium vestrum»: i maestri revochino quindi i precetti, impongano ai Mandelli «in predictis perpetuum silentium» e ingiungano loro di astenersi da tali azioni e di attenersi «in pactis, in instrumento feudi contentis», in modo tale che ai Mandelli «non subsit causa tallia attentandi ultra contenta in instrumento eorum feudi»[38].

La comunità vuole sottolineare la legittimità del procedere dei propri membri contro le prevaricazioni dei feudatari, che agiscono violando i patti contenuti nello strumento feudale: gli *homines* hanno in primo luogo fatto appello all'officiale del feudatario contro gli ingiusti precetti emessi dal Mandelli e solo dopo che il Fontana si è proditoriamente sottratto al suo dovere, si sono indirizzati al duca. Eppure, un familiare di Ottone cerca di interrompere il lecito tentativo della comunità di coinvolgere direttamente l'autorità centrale, scagliandosi contro i notai incaricati di inoltrare l'appello, ma viene frenato dai membri della comunità, che impediscono la violenza.

A questa lettura degli avvenimenti, che non spiega però esaurientemente la fuga del Fontana da Pecetto e l'arroccarsi di Ottone nel suo castello, si oppone l'interpretazione dei fatti che danno i Mandelli in un esposto presentato ai maestri delle entrate il giorno successivo. Con una lettera i feudatari chiedono l'arresto degli uomini ora a Milano a nome del comune di Pecetto, «non tamen negligentes et retrogradi» nel pagare «sed contumaces etiam et rebelles» nei confronti di Ottone, «cui suppositi sunt», e subordinano l'eventuale rilascio, in primo luogo al pagamento della tassa[39], in secondo luogo al pagamento, da parte degli *homines*, del censo dovuto ad Ottone, «ad cuius solutionem quoque retrogradi sunt, tyramnizantes et arbitrio suo absque ullo timore se gerentes». A questa lettera è acclusa la versione di Ottone di Raffaele sulla ribellione – così infatti la presenta – della comunità: costretto a pagare la sua parte della tassa degli imbottati per gli esenti e a impegnarsi al pagamento a nome degli *homines*, il Mandelli insiste *pluries et suasionibus et monitionibus ac preceptis* per vincere la riottosità di questi ultimi alla corresponsione dell'onere. Avvicinandosi poi il termine del pagamento, Ottone convoca alla sua presenza, a Piovera, alcuni di Pecetto, li fa catturare e li rilascia dietro promessa di ritornare da lui. Quando quelli rifiutano di tornare, il Mandelli manda a

Pecetto Giuliano Fontana, suo cancelliere, per consegnare l'ordine scritto di pagare la parte loro spettante della tassa predetta. Il *saltarius* e il notaio del luogo, però, «ex impositione hominum communis Peceti», rifiutano rispettivamente di fare le citazioni e di mettere per iscritto l'ordine. Tornato in compagnia del *saltarius* e del notaio di Piovera, il Fontana riesce finalmente a portare a termine il suo incarico, ma senza ottenere obbedienza. A quel punto il Mandelli, non volendo lasciare nulla di intentato, va a Pecetto, dove l'oste rifiuta di accogliere i suoi cavalli per aver avuto ordine in tal senso «ab hominibus dicti comunis». Dopo aver invano fatto convocare alcuni uomini alla sua presenza e aver sentito che questi si riunivano in chiesa[40], Ottone si reca di persona presso di loro, dicendosi stupito «de tanta inobedientia» e cercando invano di persuaderli a parole e di indurli a pagare. Durante l'uscita dalla chiesa, uno degli uomini di Pecetto accusa il Fontana di tradimento, dando origine ad un assembramento tumultuante, che chiede le armi al suono della campana. Il Mandelli, «summo cum tremore et timore, Deo auxiliante», si sottrae al furore degli uomini che percuotono i suoi familiari e si rifugia nel castello. Cessato, dopo un certo tempo, il tumulto, Ottone, «omnino tamen dispositus de commissis per eos ut supra ulcionem debitam facere», fa giungere a sé, sotto promessa di salvacondotto, alcuni uomini in rappresentanza della comunità, e ordina loro nuovamente e solennemente per iscritto, *sub certa pena,* di comparire il giorno successivo a Piovera, «audituri quicquid eis imponere vellet et iustitie debitum recepturi», ordine anch'esso disatteso. Questi sono gli atti tentati contro Ottone «a sibi submissis hominibus»; quanto gravi siano e quale punizione esigano queste azioni «qui prudens est ignorat nemo»[41].

Il Mandello mette dunque in evidenza l'iterato rifiuto di alcuni *homines* a rispondere ai suoi ordini, ma anche la compatta disobbedienza opposta ai feudatari dalla comunità, su istigazione degli uomini che compongono il gruppo dirigente del comune. Sono infatti gli *homines communis* che ordinano al *saltarius*, al notaio e all'oste di attenersi ad un comportamento ostile nei confronti dei Mandelli, di rifiutarne gli ordini e di negare loro l'accoglienza; ma il consenso espresso dai membri della comunità agli ordini dei maggiorenti rende l'intera *universitas* responsabile di quella disobbedienza che, in un crescendo di tensione, sfocia infine nella ribellione armata[42].

Dopo questi ricorsi alla camera, il comune e gli *homines* di Pecetto supplicano il duca, come si è visto, di sciogliergli dal giuramento di fedeltà ai feudatari e di tornare sotto il diretto dominio ducale, riprendendo ed ampliando le accuse di sopruso ed inadempienza già mosse di fronte ai maestri delle entrate.

3. Due concezioni del potere a confronto

In questa sede desidero soffermarmi unicamente sulle diverse concezioni del potere esercitato *sub titulo feudi*, espresse dalla comunità e dai Mandelli nelle rispettive argomentazioni. Mi sembra infatti che, già negli stralci sopra riportati ma più ampiamente nelle righe dei capitoli e delle repliche presentati

dalle parti durante il dibattimento, si possa leggere lo scontro tra un'interpretazione per così dire orizzontale, coordinante, sostenuta dagli *homines,* e quella verticale, subordinante, cui danno voce i Mandelli: gli *homines* considerano la concessione feudale come un patto che vincola i feudatari non solo al duca, ma anche alla comunità, in una reciprocità di diritti e di doveri, la cui inadempienza da parte di un contraente scioglie l'altro da qualsiasi obbligo[43]; per contro i Mandelli esprimono un'idea autoritaria, che nega il legame pattizio e denuncia la disobbedienza dei sudditi[44].

Iniziamo con l'esaminare le ragioni della comunità.

A seguito della concessione ducale[45], gli *homines* hanno accettato i feudatari *in eorum gubernatores* e i contenuti del «patto» feudale, a condizione però che i Mandelli rispettino «contenta in dictis concessionibus per pactum et non sinistrent nec devient ab eis pactis». Che cosa contenga a loro avviso questo «patto» lo si capisce dalle querele presentate contro i feudatari.

I Mandelli, «durante dicto feudo», non hanno tutelato gli interessi della comunità.

Gli *homines*, infatti, «ut alii subiecti prelibati domini», sono stati costretti a pagare agli officiali ducali sussidi ordinari e straordinari, «nulla defensione dictorum dominorum feudatariorum facta contra predicta», per quanto più volte richiesti, e a subire in aggiunta estorsioni di vario genere, atti di violenza e danni materiali da parte dei Mandelli[46].

Non sono solo i prelievi imposti agli *homines* «sub velamine et pretextu dictorum onerum requisitorum per dominum superiorem», giunti in realtà «ad manum dictorum de Mandello et ad utilitatem ipsorum» e probabilmente mai a soddisfare le richieste del fisco ducale – a cui, peraltro, i feudatari avrebbero dovuto corrispondere «de suo proprio et non de pecuniis dictorum hominum» –[47], ad alimentare il malcontento del comune e degli *homines* di Pecetto nei confronti dei Mandelli, ma tutte le azioni ed i comportamenti a loro avviso originati dal mero interesse personale dei feudatari: l'arbitrario aumento del censo annuo già concordato dalla comunità con la duchessa Beatrice e regolarmente versato alla camera ducale sino al 1420[48]; la taglia imposta dalla comunità per pagare i ventuno uomini da inviare «pro custodia Caursii, quod est ipsorum fratrum de Mandello», con grande danno della comunità stessa, che non erano tenuti a quel compito«que ad predictam custodiam non tenebatur»[49]; quella imposta per pagare i lavoratori che «contra debitum et omnem iustitiam» Raffaele ha requisito, inviandoli poi a Piovera[50]; le indebite e ingiuste carcerazioni di diversi uomini di Pecetto per costringerli al pagamento di quanto né il comune né gli *homines* erano tenuti a dare[51]; le percosse inflitte a varie persone da parte dei feudatari o dei loro famigli, «de facto et nulla causa seu culpa precedente»[52]; l'abbattimento dei fortilizi e il livellamento dei fossati «in preiuditio dicte terre», per affittarne i luoghi «villi pretio»[53].

Altro compito essenziale del feudatario è assicurare la giustizia, ma a Pecetto, «propter defectu ipsorum dominorum feudatariorum», questa non è stata amministrata.

È interessante notare come i casi portati ad esempio dalla comunità rivelino, da parte di quest'ultima, la difficoltà nell'accettare una giustizia penale che non comporti anche il risarcimento dell'offeso. Significativa è la vicenda di una certa Caterina, percossa a sangue «ut in processu apparet» – dunque un processo c'è stato – da Gennaro Rizzo: poiché il Rizzo ha pagato dei denari a Tobia Mandelli, il feudatario proibisce sia il risarcimento delle percosse subite da Caterina sia il pagamento delle spese mediche per la cura delle ferite[54]. La conseguenza è che l'offesa Caterina appicca alla casa del Rizzo un fuoco che si estende in breve a novantasei case contigue, per un danno complessivo di oltre ventimila fiorini, il tutto «ex culpa, defectu et negligentia» dei Mandelli, che non hanno voluto amministrare la giustizia.

Così, avendo un certo Antonio Malvezzi reso gravida Agnese, figlia non ancora maritata di Marchello Salamoni, Marchello ed i suoi figli chiedono che venga fatta giustizia di colui che ha recato ingiuria alla loro congiunta. Tobia Mandelli, «recepto pretio pecunia» dal Malvezzi o dai suoi inviati, non vuole procedere contro il colpevole: non potendo sopportare l'ingiuria fatta alla sorella, due figli di Marchello uccidono il Malvezzi e, per questo omicidio, vengono esiliati e banditi da Pecetto, sempre «ex culpa, negligentia et defectu» dei Mandelli, che anche in tal caso non hanno voluto amministrare la giustizia[55].

Il senso di *giustizia* della comunità chiede la tangibile *soddisfazione* degli offesi, non una punizione pecuniaria che il reo versa al giusdicente per aver astrattamente violato l'ordine e la legge[56]. Sembra dunque che, come ha fatto notare Mario Sbriccoli, la giustizia «dei poteri pubblici costituiti in apparato per far osservare le leggi, non corrispond[a] se non per tratti, ed in speciali circostanze, all'idea di giustizia elaborata ed introiettata dalla comunità»[57] e, di conseguenza, venga accolta con sospetto: le multe imposte dai feudatari ai colpevoli sono infatti lette e denunciate dagli *homines* come atti di corruzione che, non avendo compensato la violenza subita, hanno scatenato la comprensibile ritorsione della vittima o dei suoi parenti, provocando nuovi danni alla comunità.

Inoltre, i Mandelli hanno inviato annualmente podestà e rettori ignoranti, rozzi, illetterati ed inesperti che, «verisimiliter de coscientia et mandato dictorum dominorum de Mandello», si sono resi colpevoli di baratterie, ingiurie, estorsioni e violenze, contro le quali i *domini* non hanno mai preso provvedimenti, anche se più volte richiesti[58].

Per gli *homines*, la concessione feudale è dunque una delega di governo che stabilisce, in chiave di reciprocità contrattuale, alcuni diritti – secondo la comunità, la riscossione del censo concordato con la camera ducale – e molti doveri – sempre secondo gli *homines*, la protezione dal prelievo fiscale, l'amministrazione della giustizia, la nomina di podestà capaci, la manutenzione delle strutture difensive del territorio – dei feudatari («gubernatores») nei confronti della comunità, ma esclude, per tutta la sua durata («durante dicto feudo», «durante eorum feudo», «durante investitura feudali»), un esercizio del potere volto all'interesse personale («ad utilitatem ipsorum»). Gli *homines* hanno accettato, in questi termini, l'infeudazione, giurando, come corrispettivo, la propria fedeltà ed obbedienza ai feudatari. Le inadempienze

ed i soprusi dei Mandelli, legati all'interpretazione soggettiva che la comunità dà del «patto» feudale, hanno però violato il «patto» stesso, inducendo gli *homines* a chiedere in un primo tempo ai maestri delle entrate di intervenire, affinché i Mandelli non attentino altro «ultra contenta in istrumento eorum feudi», poi al duca di sciogliergli dalla fedeltà prestata[59].

I Mandelli, dal canto loro, negano di aver mai stipulato patti con gli *homines* e, quanto alla reciprocità degli obblighi, rispondono «quod ipsi homines sunt subditi ratione feudi ipsis feudatariis» e devono rispondere loro dei dazi e delle entrate della terra. Se, per il passato, gli *homines* hanno pagato quantità limitate di denaro, ciò è derivato «ex curialitate» o meglio «ex mera liberalitate et gratia» dei feudatari, non da convenzioni inesistenti: i Mandelli, infatti, non sono tenuti a nulla nei loro confronti, «cum non appareant aliqua pacta»[60]. Nel 1420, «omnes homines terrigeni, incolae et tunc habitantium in dicta terra Peceti» hanno accettato i Mandelli come signori «post et in executione ducalium litterarum, et non aliter»[61].

I Mandelli non possono d'altronde rifiutare i sussidi richiesti *per superiorem*, garantendo agli *homines* una protezione che li sottragga completamente alle pressanti richieste di denaro della camera ducale. In passato, non sono peraltro mancati interventi di Raffele presso gli officiali ducali per ottenere alla comunità condizioni di favore e agevolazioni fiscali[62]: in questa chiave si devono leggere alcuni prelievi, imposti «pro utilitate communis et hominum dicte terre» e denunciati dagli *homines* come prevaricazioni.

Le quantità di vino e di denaro, che tra il 1434 e il 1441 Raffaele ha sottratto alla comunità e fatto condurre a Milano, sarebbero appunto servite ad ottenere il favore dei decurioni ducali e l'esenzione da alcune taglie «pro utilitate communis et hominum dicte terre», senza che ai Mandelli e in particolare allo stesso Raffaele ne derivasse alcun vantaggio[63]. Ed è sempre «pro maiori utilitate suorum hominum de Peceto» che nel 1442 Raffaele, dopo aver ridotto, grazie alla sua familiarità con Gian Francesco Gonzaga, marchese di Mantova, da sessanta a sedici il numero di cavalli del Gonzaga da alloggiare nella terra di Pecetto, avrebbe scambiato questi sedici con altrettanti alloggiamenti che aveva nel territorio pavese, pretendendo dunque a pieno diritto i centottanta fiorini che gli *homines* gli contestano[64]. Così nel 1438 Raffaele si sarebbe prodigato per diminuire il numero di *pedites* che Pecetto avrebbe dovuto inviare «pro serviciis ducalibus» nel genovese, né la taglia di sessanta fiorini, che la comunità è stata costretta ad imporsi in quell'occasione, si sarebbe tradotta in alcuna utilità per il feudatario, ma sempre «pro maiori comodo dictorum hominum de Peceto»[65].

Insomma, i provvedimenti dei Mandelli in materia fiscale sarebbero sempre stati volti «tam pro conservatione status ducalis quam pro augendo bonum publicum ipsorum communis et hominum Peceti, et non causa nec usurpandi aliquid ipsorum communis et hominum dicte terre Peceti nec opprimendi aliquos ibidem stantes seu habitantes»[66].

Così i *pedites,* che il comune di Pecetto ha inviato alla custodia del castello di Caorso, non sarebbero stati chiesti dai Mandelli «pro speciali ipsorum

commodo», ma a protezione e difesa dello stato del duca di Milano[67]. Quanto alle prestazioni d'opera, alcuni lavoratori di Pecetto si sono trasferiti a Piovera «sponte, non coacti et amicabiliter»[68].

Quanto poi all'accusa, mossa ad Ottone Mandelli e al suo già ricordato luogotenente, Giuliano Fontana, di aver citato alcuni *homines* di Pecetto per ottenere il pagamento del debito e di averli poi trattenuti «contra forma iuris», dal momento che non «licuit dicto Juliano, occaxione privata nec pro debito privato, personaliter detinere et carcerare quem, quia contra decreta ducalia et formam dictorum decretorum ducalium»[69], e alla richiesta di avviare un procedimento *ex officio* contro il Fontana, «*privatum* carcerem comitentem», e contro lo stesso Ottone, «in domo sua *privatum* carcerem tenentem», per punirli come previsto «de iure et ex forma decretorum ducalium», né l'una né l'altra avrebbero alcun fondamento. Ammesso anche che quegli *homines* fossero stati trattenuti, essi sarebbero stati detenuti «in *publicis* carceribus» a causa dei molti delitti commessi e dolosamente perpetrati contro Ottone «tamquam eorum dominum et superiorem», delitti la cui ricognizione spetta ai Mandelli, come *domini superiores* dei prigionieri[70]. L'incarcerazione non sarebbe dunque legata all'interesse di un privato che vuole riscuotere il proprio debito, ma al pubblico dovere di un feudatario di punire gli *homines* per i delitti commessi contro il loro signore superiore[71].

Anche le violenze da parte dei Mandelli e dei loro famigli a danno degli abitanti della terra sono legittime, in quanto derivate da atti di disobbedienza e da contumelie degli *homines* nei confronti dei feudatari. Tra l'altro queste vergate non hanno provocato spargimento di sangue, essendo state inflitte principalmente «causa correctionis quam causa iniurie seu alio inhonesto respectu» e per dare agli altri un esempio *bene vivendi*, né hanno ispirato desiderio di rivalsa nei bastonati, che anche in seguito sono stati visti più volte mangiare, bere e avere *domesticam conversacionem* con i *domini* – come noto, agendo *civiliter* il bere ed il mangiare insieme erano segno di perdono da parte dell'offeso[72].

I Mandelli, inoltre, hanno regolarmente inviato a Pecetto persone idonee ed esperte «per amministrare a ciascuno la dovuta giustizia, tanto nel civile che nel criminale, secondo la forma del diritto e degli statuti e ordinamenti della terra di Pecetto»[73]. Questi podestà e giusdicenti, alla scadenza del loro mandato, sono stati sempre assolti «pro benegestis et benemeritis» dai consiglieri e dai rappresentanti della comunità, senza che mai venisse chiesto ai *domini* di sottoporli a sindacato. Se qualcuno ora ha motivo di lamentarsene, lo faccia con i feudatari, che provvederanno; la richiesta della comunità ai maestri delle entrate di inviare un nuovo podestà non deve però avere seguito, perché questo sarebbe privare i Mandelli del feudo («quia esset tolere eos feudatarios de feudo»).

Quanto ai delitti commessi, quelli che la comunità presenta come reazioni di vittime e parenti alla mancata amministrazione della giustizia da parte dei feudatari corrotti, essi derivano da «odio, inimicitia, livore, dolo seu culpa» degli abitanti di Pecetto e non da una mancanza dei feudatari: il risentimento

non è dunque considerato né legittimo né imputabile ai Mandelli che, «cum conscilio dominorum iurisperitorum», hanno poi istruito il debito processo nei confronti degli omicidi[74].

A questo «regimine bono et iusto et laudabili»[75] la comunità oppone la sua disobbedienza, cercando nell'autorità centrale un sostegno al proprio tentativo di aggirare il dominio dei Mandelli; una disobbedienza che, ora, impedisce ai feudatari di adunare i consigli, di avere nunzi pubblici, di leggere copia delle scritture raccolte nell'archivio della comunità, di trovare alloggio per sé e per i propri consulenti, di vedere accolto il podestà da essi nominato[76]; una disobbedienza che, in un passato recente, si è fatta ribellione contro le richieste fiscali avanzate dalla camera e fatte proprie dai Mandelli, per giungere ad aperti tentativi di aggressione nei confronti di Tobia e Ottone di Raffaele[77].

Nel corso del 1443, infatti, gli *homines* «fecerunt unionem numero plusquam quattuor centum» nel tentativo di aggredire Tobia, che secondo gli ordini ducali intendeva fare una «descripcionem victualium» per il pagamento degli imbottati, e lo avrebbero ferito, se non se ne fosse andato dalla terra di Pecetto. Nel maggio del 1444, per più e più giorni, non solo gli *homines* si sono rifiutati di obbedire al podestà nominato dai feudatari, «usurpando imperium et iurisdicionem ipsorum dominorum de Mandello... animo protervo», sostituendo l'officiale con due membri della comunità di loro scelta e non pagandogli neppure gli arretrati del salario, ma si sono anche adunati «animo deliberato, tumultumque in populло faciendo, et campanam ad stremitam pulsando, ac alta voce clamando "amaza, amaza, carne, carne"», negando ad Ottone di Raffaele e ai suoi officiali obbedienza e asilo – sia «ad hospicium publicum» che nelle loro case – e costringendolo ad andarsene, «cum maximo timore, et periculo ac discrimine» suo e dei suoi famigli. Questo e altro gli *homines* hanno commesso contro la fedeltà giurata ai Mandelli[78].

I Mandelli negano dunque l'esistenza di alcun patto che li leghi agli *homines*, che hanno prestato loro «debitam obedientiam» su mandato del duca[79]. Desiderosi di sottrarsi alle accuse di aver esercitato l'autorità loro delegata in vista di un interesse esclusivamente personale, essi sottolineano di aver governato per molti anni, «in executione et observantia ... privillegiorum dicti feudi»[80], la terra di Pecetto con il suo territorio, aumentando le ricchezze della comunità[81] e salvaguardando al tempo stesso lo *status* del duca. Schiacciati tra le continue richieste di denaro da parte della camera ducale e la paradossale pretesa degli *homines* di ottenere una completa protezione dalle imposizioni di quella stessa autorità centrale che li ha investiti del loro compito di governo, i Mandelli rivestono il difficile ruolo di mediatori, avvalendosi delle proprie relazioni personali per ottenere sgravi fiscali in favore della comunità. Avendo così adempiuto al proprio compito con un «regimine bono, iusto et laudabili», essi denunciano la ribellione degli *homines* come violazione dell'assoluta obbedienza loro dovuta[82].

Riferendosi entrambi alle già ricordate affermazioni di autorità del duca, la comunità ed i Mandelli rispettivamente costruiscono e respingono l'accusa

di abuso dei privilegi concessi ai feudatari a danno dei sudditi loro affidati, e di uso «privato» delle «pubbliche» funzioni di governo delegate dal principe.

Secondo gli *homines,* però, il «gubernare» significa garantire protezione e difesa dagli elementi esterni che minacciano il bene della loro comunità, a partire dalla stessa camera ducale[83], e amministrare una giustizia, che offra al singolo una forma di soddisfazione per l'offesa subita. Essi sembrano mal percepire o trascurare il concetto di «bonum publicum» riferito ad una collettività più estesa rispetto alla propria, così come rifiutano una giustizia penale di carattere puramente repressivo. L'autorità del principe è sì riconosciuta come tutrice e garante della *iurisdictio*, ma i concetti di governo e di giustizia si risolvono in primo luogo entro lo spazio chiuso della comunità locale, non in una dimensione esterna e, in quanto tale, astratta.

Muovendo da «un'idea associativa, comunitaria e pertanto paritaria della convivenza politica»[84], gli *homines* danno del contratto feudale e del giuramento di fedeltà un'interpretazione sinallagmatica, che li pone su un piano paritetico nei confronti dei feudatari. In questa logica di reciprocità, venendo meno l'utile immediato della comunità nel rapporto con i Mandelli, si rifiuta anche la presenza di feudatari che non riescano a garantire un corrispettivo adeguato al proprio dominio.

I Mandelli, al contrario, impostano la propria difesa sul rapporto necessariamente asimmetrico che esiste con i sudditi, deciso dal principe nel momento in cui egli ha affidato loro la *iurisdictio* sugli *homines*, imponendo a questi ultimi l'obbedienza[85]. I feudatari devono infatti agire, come già hanno ricordato, «tam pro conservatione status ducalis quam pro augendo bonum publicum ipsorum communis et hominum Peceti», non nell'interesse esclusivo della comunità. Non potendo più, nel loro declino politico, assolvere alle aspettative degli *homines,* i Mandelli cercano di rifondare la propria autorità proponendo in chiave locale il disegno di governo ordinato, formulato dal principe, per supplire all'effettivo vuoto di potere generato dalla mancanza del consenso.

A sua volta il duca, inframmettendo i feudatari tra sé e la comunità, usa i Mandelli come strumenti di prelievo fiscale e, quando essi si rivelano impotenti a tutelare i propri uomini dalle pressanti richieste della camera ducale, lascia che lo scontento dei sudditi ricada principalmente sui feudatari[86], rimanendo estraneo e superiore alla controversia.

4. «Sub titulo feudi»: cenni conclusivi

In conclusione, quanto più viene riducendosi il ruolo politico e, di conseguenza, la capacità di trattativa dei feudatari, tanto più gli *homines* respingono una forma di governo mediata, sostanzialmente estranea alla realtà locale ed incapace di tutelarli. Nel caso dei Mandelli e di Pecetto, la signoria feudale, fallito il proprio ruolo di mediazione tra principe e comunità, si è rivelata una «struttura artificiale»[87] sovrapposta dalla volontà del duca ad una comunità che, sottratta al prelievo urbano dalla sua posizione geografica, non riconosce nel feudo una «alternativa vantaggiosa al predominio della città»[88], ma

solamente un contratto che, quando disatteso dai *domini* il compito di protezione, si rivela per essa quanto mai svantaggioso.

Una «struttura artificiale» che usa un linguaggio artificiale: la retorica autoritaria, adottata dal principe e dai feudatari, è infatti costruita dai giuristi su presupposti «immaginari»[89] che risultano difficilmente comprensibili alla comunità. I termini di «governo», «giustizia» ed «obbedienza» non sono affatto estranei al linguaggio politico degli *homines*, ma essi, applicati allo spazio chiuso della comunità e non ad una dimensione sovralocale, non vengono letti in chiave di autorità, legge e disciplina, bensì di solidarietà, patto e consenso. Sotto un'apparente omologazione lessicale convivono, ancora una volta, linguaggi politici differenti[90].

Note

[*] Ripropongo alcune considerazioni già abbozzate in occasione del seminario *Signorie rurali e feudi in alcune aree dell'Italia centro–settentrionale fra XIV e XV secolo* (Milano, Università degli Studi, 11–12 aprile 2003). Vorrei ringraziare Letizia Arcangeli ed Elisabetta Canobbio per i preziosi consigli prodigati, ed estendere la mia gratitudine agli altri partecipanti al seminario per gli spunti offerti dalle loro osservazioni.

Nelle note si farà uso delle seguenti abbreviazioni: ASDCo = Archivio Storico Diocesano di Como; ASMi = Archivio di Stato di Milano; ASPc = Archivio di Stato di Piacenza.

[1] G. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo–sforzesco*, già in "Quaderni storici", XIX (1972), pp. 57–130, ora in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino 1979, pp. 36–100, in particolare pp. 70–71.

[2] ASMi, *Registri Panigarola*, n. 4 (D), cc. 75–76t.

[3] Nel contesto sopra citato, l'ambiguo termine *status* potrebbe, a mio avviso, far riferimento al ruolo del *princeps*, inteso come «elemento ordinante della *moltitudo*» (P. Costa, «*Iurisdictio*». *Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100–1433)*, Milano 1969, p. 367). L'autorità stessa del principe trova garanzia e fondamento nella conservazione dell'*ordo societatis*, «che sull'osservanza stretta dei ruoli è interamente fondato» (M. Sbriccoli, *«Crimen lesae maiestatis». Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, pp. 126 e 128ss.): questa funzione ordinante (*status*) del duca, da cui deriva il dovere di obbedienza dei sudditi, non deve pertanto trovare impedimento (*scandalum*) nel comportamento ingiusto dei suoi delegati che, così facendo, agiscono appunto «contra *statum* et honorem nostrum». Una semantica storica della parola *status* in F. Chabod, *Alcune questioni di terminologia: stato, nazione, patria nel linguaggio del Cinquecento*, pubblicato in appendice a Id., *L'idea di nazione*, a cura di A. Saitta ed E. Sestan, Bari 1961, ora in Id., *Scritti sul Rinascimento*, Torino 1981, pp. 625–661; in Q. Skinner, *Le origini del pensiero moderno*, II, *L'età della riforma*, Bologna 1978, pp. 501–514; in A. Tenenti, *Archeologia medievale della parola Stato*, e in Id., *La nozione di «stato» nell'Italia del Rinascimento*, entrambi raccolti in Id., *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese,* Bologna 1987, pp. 15–52, 53–97. L'elusività del termine rende tuttora vivo il dibattito sul suo reale significato: una riflessione è proposta, negli atti di questo seminario, da P. Savy, *Costituzione e funzionamento dello "Stato vermesco" (fine del XIV–metà del XV sec.).*

[4] «Verum princeps magis vult bonum reipublice quam privatum, et princeps est imago divine maiestatis, qui non debet sevire in subditos et finitimos... et princeps debet iuste regere, alias Deus faciet amictere regnum suum»; d'altronde un comportamento ingiusto scioglie il suddito dal dovere di obbedienza, pur non consentendogli di «expellere» il principe: «si princeps mandat contrarium iuri naturali, non est ei parendum» e «licet subditi, propter intolerabiles iniustitias regis vel ducis non possunt expellere regem vel ducem..., tamen interim non tenentur hobedire eidem» (Martino Garati da Lodi, *De principibus,* §§ 150, 26 e 108, in G. Soldi Rondinini, *Il "Tractatus de principibus" di Martino Garati da Lodi*, Milano 1968, pp. 126, 95 e 116). In precedenza Baldo sottolineava: «Notandum est ergo, quod originalis intentio creationis Imperii fuit bonum et utilitas reipublicae, non privatae, puta Caroli Impera. Ergo si Imperator in respublicas seviret, excutere iugum tantae servitutis non esset contrarium rationi naturali» (Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum volumen primum*, Venetiis 1575, vol. I, cons. 333, n. 1). Sulla figura del principe *patronus* e sul delicato tema della «giusta disobbedienza» si veda Sbriccoli, *«Crimen lesae maiestatis»* cit., pp. 101ss. e pp. 126–148; sull'assoluta obbedienza dovuta al *princeps Deus in terris* e sull'ammissione del diritto di resistenza solo nei confronti del *tyrannus* nel pensiero di Bartolo cfr. D. Quaglioni, *«Fidelitas habet duas habenas». Il fondamento dell'obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII*, in *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, pp. 381–396; sulla concezione di Baldo cfr. J. Canning, *The political thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge 1987.

[5] In proposito G. Chittolini, *Alcune note sul ducato di Milano nel Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*, a cura di S. Gensini, Pisa 1996, pp. 413–431, in particolare p. 416; Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro–settentrionale (XIV–XVI secolo)*, Milano 1996.

[6] A. Gamberini, *Il cartulario degli Scotti di Piacenza fra memoria familiare e cultura pattizia*, in *Uno storico e un territorio. Vito Fumagalli e l'Emilia occidentale nel Medioevo* (Atti del convegno tenuto a Parma, 11–12 ottobre 2002), in corso di stampa, ma distribuito in formato digitale da *Rinascimento lombardo* <http://www.rinascimentolombardo.it>.

[7] Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale*..., p. 60 e note; gli atti del processo intentato da Filippo Maria Visconti contro Pietro Maria Rossi tra il 1444 e il 1445 sono stati ripresi, in questo seminario, da M. Gentile, *Giustizia, protezione, amicizia: note sul dominio dei Rossi nel Parmense all'inizio del Quattrocento*.
[8] Circa «i caratteri dei "rapporti di clientela" che si stringono intorno al contratto feudale nell'Italia centro–settentrionale nei primi secoli dell'età moderna, fra XV e XVII secolo, e la loro evoluzione» si veda G. Chittolini, *Feudatari e comunità rurali (secoli XV–XVII),* già in "Studi storici Luigi Simeoni", XXXVI (1986), pp. 11–28, ora in Id., *Città, comunità e feudi* cit., pp. 227–242. Sul clientelismo come elemento costituivo dello stato si vedano le considerazioni di G. Chittolini, *Il «privato», il «pubblico», lo Stato*, in *Origini dello stato* cit., pp. 553–589, in particolare pp. 575ss., cui si rimanda anche per la bibliografia; M. Gentile, *«Cum li amici et sequaci mei, qualli deo gratia non sono puochi». Un aspetto della costituzione dei piccoli stati signorili del Parmense (XV secolo)*, in *Uno storico e un territorio. Vito Fumagalli e l'Emilia occidentale nel Medioevo*. (Atti del convegno tenuto a Parma, 11–12 ottobre 2002), in corso di stampa, e, in relazione al piccolo stato rossiano, Id., *Terra e poteri. Parma e il parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano 2001.
[9] «Sententia prolata favore co. Alberti Scotti pro eius immunitate ab oneribus et impositionibus pro eius feudis et in qua prius premittitur diploma Filippi Maria Angli ducis Mediolani, in quo narratur co. Albertum et Franciscum fuisse spoliatos predicta immunitate ac etiam fuisse in eorum preiudicium confiscata bona sub abtentu quod non satisfecerint decretis; subindeque demandatur officialibus quod manutenere debeant dicto Comite dictam immunitatem et eius descendentibus. Restitutis bonis et cassatis actis» (1442/03/06, rog. Martino Galli) in ASPc, *Archivi di famiglie e di persone, Scotti Douglas da Fombio e da Sarmato*, XXIV, fasc. 253.
[10] Il processo è conservato tra le carte Mandelli, raccolte nel titolo XXIV (Eredità) dell'archivio della Fabbrica del Duomo di Como (ASDCo, *Fabbrica del Duomo*, tit. XXIV (Eredità), fasc. 14, *Pro Peceto*; d'ora in poi ASDCo, *Pro Peceto*); per notizie su questo fondo si rimanda a E. Canobbio, *Pergamene della famiglia Mandelli (Archivio storico della Diocesi di Como, sec. XIII–XVII). Regesti*, Como 2000. Per un confronto con cause mosse da comunità rurali contro i loro feudatari nella prima metà del Cinquecento si veda L. Arcangeli, *Uomini e feudatario nella prima metà del XVI secolo. Due cause antifeudali nel marchesato di Pellegrino*, già in "Archivio storico per le Province Parmensi", s. IV, XXXIV (1982), pp. 177–276 e ora in Ead., *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Milano 2003, pp. 201–267.
[11] Pecetto di Valenza, oggi in provincia di Alessandria, faceva allora parte dell'episcopato di Pavia. Né la città di Pavia né quella di Alessandria sembrano comunque essere state, in quegli anni, presenze politicamente rilevanti per la comunità di Pecetto, che appare poco condizionata da influssi urbani.
[12] «Cogente et vigente necessitate, pro parte incollarum et totius comunitatis terre vestre Peceti cum lacrimabilli voce et grandi querella exponitur et dicitur quod, cum aliax numquam dellende memorie illustrissimus dominus genitor vester seu eius illustrissima consors dederit in feudum dictam terram Peceti spectabilli milliti domino Ottoni ac filiis de Mandello, et ipsi pro tempore ad tantam exinanitionem et tirannidem omnes incollas et habitatores dicte terre, preter solitum collectando, et ipsis onera importabillia imponendo, ac contra debitum carcerando, minando, percutiendo, ex culpa et negligentia eorundem maxime deffectu iustitie permitendo eos de facto occidi, ac etiam stupra, adulteria, fornicationes et plura allia nefandissima perpetrari, eosque tamquam escam panis more faraonis curdeliter [sic] devorando, reddegerunt, quod iam qui remanserunt ibidem, nil penitus habentes, sunt adeo exausti in rebus, facultatibus et bonis, quod sub servili quasi conditione vivere compelluntur...» (ASDCo, *Pro Peceto*, c. 1r).
[13] *Ibidem*, c. 1r. Sulla supplica, «nel Quattrocento lombardo il *medium* più utilizzato da singoli individui, da collegi, enti e comunità per comunicare con l'autorità» e sulla sua derivazione dal modello romano si veda N. Covini, *La trattazione delle suppliche nella cancelleria sforzesca: da Francesco Sforza a Ludovico il Moro*, in *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV–XVIII)*, a cura di C. Nubola e A. Würgler, Bologna 2002, pp. 107ss. Il dibattito più generale su questa forma di scrittura politica, già da tempo oggetto d'interesse per la storiografia tedesca (cfr. A. Würgler, *Suppliche e «gravamina» nella prima età moderna: la storiografia di lingua tedesca*, in "Annali dell'Istituto storico italo–germanico in Trento", XXV (1999), pp. 515–546), aperto in Italia da un primo seminario trentino sul tema «Petizioni e suppliche: comunità rurali e protesta sociale nella prima età moderna», Trento 25–26 novembre 1999, e proseguito con la raccolta *Suppliche e «gravamina»* cit., è destinato ad arricchirsi di nuove prospettive per l'imminente pubblicazione di *Suppliche, «gravamina»,*

lettere. Forme della comunicazione politica in Europa (secoli XV–XVIII), a cura di C. Nubola e A. Würgler, in corso di stampa.

[14] I Mandelli lamentano infatti che «usque ad nunc non potuerunt habere processus et scripturas factas et alia facta et recepta contra nobiles predictos de Mandello in publicas formas in dictis causis vertentibus et ea que requiruntur pro predictis probationibus et reprobationibus per eos fiendis, ut supra, ab eorum dominorum commissariorum seu delegatorum, ut supra, notariis sive canzellariis eorum officii» (ASDCo, *Pro Peceto*, c. 129r.).

[15] Come sottolinea Massimo Vallerani, nel processo accusatorio il «fatto» ha «una sua vita indipendente dalla realtà... è una costruzione dialettica che deve essere definita dalle parti nel dibattimento e messa alla prova dal giudice» (M. Vallerani, *I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive,* in *Fatti: storie dell'evidenza empirica*, a cura di S. Cerutti e G. Pomata*,* in "Quaderni storici", n. CVIII, a. XXXVI, fasc. III (dic. 2001), pp. 668–9).

[16] Che da poco aveva acquistato le *honorantie castri Peceti* da Antoniolo Porro, conte di Pollenzo, secondo la notizia riportata nell'atto di investitura del 1420. Il 23 aprile 1385 il Mandelli aveva comperato dal Porro il diretto dominio sul *castrum* e sul territorio della non lontana Piovera per settemila fiorini, dando così inizio ad una campagna di acquisti in questa parte della diocesi pavese (Canobbio, *Pergamene della famiglia Mandelli* cit., n. 75, 78–79, 87–88, 95, 107, 117ss.).

[17] «Cum omnibus aquis, aqueductibus et iuribus aquarum comunantiis, decimis et iuribus decimarum ac omnibus et singulis iurisdictionibus, honorantiis, honoribus, datiis, gabellis et mero et mixto imperio et gladii potestate, necnon cum omnibus actionibus et rationibus dictis castro et terre Peceti nobis pro ipsis spectantibus et pertinentiis». La lettera della duchessa (1402/09/10, sign. *Teodorus*) è edita in C. Santoro*, La politica finanziaria dei Visconti*, Gessate 1983, vol. II, p. 468–469.

[18] «Et qui homines Peceti commisserunt tunc *crimen lese maiestatis* tam contra prelibatos illustrissimos dominum tunc ducem Mediolani et dominum comitem Papie, quam contra ipsum dominum Ottonem militem» chiosano i Mandelli nei capitoli da loro presentati il 22 giugno 1444 (ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 64–75, in particolare cc. 65–66).

[19] Per il tradimento e la ribellione commessi ai danni di Ottone di Pietro, infatti, «predicti homines terre Peceti et eorum heredes effecti sunt *infames inimici capitales* prefatorum dominorum Thobie, Ottonis et Ottonis de Mandello; et quibus hominibus terre Peceti, premissorum occaxione, nulla venit nec est per vos dominum Silanum contra ipsos dominos de Mandello, uti filios et heredes prefati quondam domini Ottonis militis, fides adhibenda...» (*ibidem*, c. 66t.). Su disobbedienza, ribellione e tradimento nella dottrina si veda ancora Sbriccoli, «*Crimen lesae maiestatis»* cit., pp. 134ss.

[20] In questo caso il *sindicus* Guido *de Cantono*, che il 25 giugno controbatte ai capitoli sopracitati (ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 78–81).

[21] «Non enim ipsa domina Catarina erat domina dicti loci Peceti nec ipsum tenebat nec possidebat, unde ipsum vendere non potuit nec alienare, quia tunc vivebat illustrissimus dominus dominus dux eius maritus aut sine dubio ipsius domini ducis duo filii et heredes, ad quos spectabat et pertinebat dicta terra Peceti...'» (*ibidem*, c. 79).

[22] *Ibidem,* cc. 80t.–81.

[23] Sull'attività creditizia di Ottone e in particolare sul credito nei confronti del duca da lui lasciato in eredità ai figli con il testamento del 1 dicembre 1419, si veda E. Cordani, *La famiglia dei Da Mandello di Caorso (secc. XIII–XV)* in "Piacenza economica", ott.–dic. 1982, pp. 39–42.

[24] L'atto, rogato da Donato Cisero da Erba, è conservato in ASMi, *Archivio ducale*, *Registri ducali* 33, cc. 64r – 72r. L'infeudazione sarebbe condizionata, a detta della comunità, «ad rationem florenorum quinquaginta trium in mense, ut apparet per litteras et bulletas et in libris datorum et receptorum» (ASDCo, *Pro Peceto,* c. 11); non così nello strumento di investitura originale che, come ribadirà Tobia Mandelli, è stata fatta «in amplissima forma» (*ibidem*, c. 113).

[25] Contrariamente a quanto avviene a Piovera, infatti, non risulta che in questa terra il Mandelli abbia intrapreso acquisti consistenti.

[26] «Ci accontentiamo di indicare empiricamente che per identità collettiva intendiamo il vincolo di appartenenza, dinamico ma dotato di una sua stabilità, che si trasmette da una generazione all'altra, di un individuo ad un determinato gruppo sociale, con la condivisione di valori, norme e rappresentazioni e quindi di ideologie e simboli» (P. Prodi, *Introduzione: evoluzione e metamorfosi delle identità collettive* in *Identità collettive tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di P. Prodi e W. Reinhard, Bologna 2002, p. 11). Circa l'uso, guidato dalla fonte e da me fatto, dei termini «comune» e «comunità» rimando alla chiara distinzione operata, nella sua premessa,

da M. Della Misericordia, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri signorili, identità sociali in Valtellina e nella montagna lombarda del tardo Medioevo*, tesi di dottorato di ricerca in storia medievale, Università degli Studi di Torino, XIV ciclo, tutori R. Bordone e G. Chittolini, coordinatore G. Sergi.

[27] Egli è uno dei familari del duca nel viaggio a S. Jacopo di Galizia (20 giugno 1425); nel'33–'34 è capitano generale e commissario della Valtellina; il 25 febbraio 1440, già commissario del Bresciano, è nominato anche capitano della Riviera del Garda, e il 21 marzo si specifica che la commissaria si estende anche alla parte montuosa del bresciano (in questa data però già veneziana); dal 1440 riveste l'incarico di commissario della Martesana per fortificare i paesi dell'Adda e i luoghi di Cornaiano e Torretta (Cordani, *La famiglia dei Da Mandello di Caorso*…, p. 44).

[28] Il 23 dicembre 1437 Raffaele stipula con Filippo Maria «vendiciones et cambia …de zardino magno una cum zardino parvo porte Nove (prefati ducis) et de certa intrata terre Montis Castri (dicti d. Rafaelis)» (ASMi, *Registri ducali* 41, cc. 272 – 276t.): questo scambio potrebbe celare un aiuto finanziario cospicuo; Tobia invece viene sollecitato dal duca di Milano ad un prestito di 500 ducati d'oro il 2 settembre 1440 (Cordani, *La famiglia dei Da Mandello di Caorso*…, p. 44).

[29] Sul ruolo di mediazione svolto dai feudatari tra fisco e comunità e sulla rete di fedeltà e clientele che tale ruolo, se svolto con successo, crea, si veda Chittolini, *Feudatari e comunità rurali* cit., p. 231ss. Nel '500 questo ruolo sembra ormai in crisi, là dove «il rapporto signore vassalli si configura come rapporto di puro sfruttamento» mentre «il concetto di protezione signorile sembra definitivamente superato», come sottolinea Arcangeli, *Uomini e feudatario nella prima metà del XVI secolo* cit., in particolare p. 202. Per una concreta applicazione della distinzione, formulata da Jeremy Boissevain, tra *patrono* e *mediatore* si veda, negli atti di questo seminario, M. Della Misericordia, *Dal patronato alla mediazione politica. Poteri signorili e comunità rurali nelle Alpi lombarde tra regime cittadino e stato territoriale (XIV–XV secolo).*

[30] «Copia protestationum factarum per Ottonem de Mandellis pro confirmatione suorum feudorum» (ASPc, *Archivi di famiglie e di persone*, *Eredità Mandelli*, s. II, b. 3, f. 48, cc. 10–17).

[31] In proposito l'atto di investitura è particolarmente esplicito.

[32] ASDCo, *Pro Peceto,* cc. 17, 83–84t., 86t., 87t.

[33] In precedenza Raffaele Mandelli aveva però denunciato al duca Giovanni Calvi, accusando il proprio cancelliere e gestore di essere fuggito con alcune migliaia di fiorini di sua proprietà, e aveva ottenuto un mandato contro di lui (21 aprile 1437), in A. Noto, B. Viviano, *Visconti e Sforza fra le colonne del palazzo Archinto. Le sedi dei 39 luoghi pii elemosinieri di Milano (1305–1980)*, Milano 1980, p. 47.

[34] «Copie sentencie late per d. Nicolaum de Blanchinis et apprehensio bonorum magnifici Otonis de Mandello facta per Johannem Ipolitum de Bossis in execucione litterarum dominorum magistrorum etc.» (ASPc, *Archivi di famiglie e di persone*, *Eredità Mandelli*, s. II, b. 6, f. 1, cc. mcclxxxiij–mcclxxxxj). Anche Tobia viene condannato il 3 marzo 1445, ma ottiene, l'anno successivo, il perdono e la restituzione del patrimonio (*Canzelatio condemnationis Thobie de Mandello* (1446/04/20), in ASMi, *Registri Panigarola*, 4 (D), cc. 133–134); inoltre cede alla camera ducale la propria parte di Pecetto (*Cambium cum Tobia de Mandello de tercia parte Peceti cum tercia parte Caorsii* (1446/06/28), in ASMi, *Registri ducali* 49, cc. 394t.–398t.), che così rimane per due terzi sotto il diretto dominio del duca almeno sino alla morte di Filippo Maria.

[35] Come ha di recente sottolineato Letizia Arcangeli, è però difficile, «sulla sola base delle suppliche, delle sentenze e degli arbitrati ducali», risolvere la questione «della spontaneità oppure della manipolazione di queste azioni comuni» in L. Arcangeli, *Introduzione* in Ead., *Gentiluomini di Lombardia* cit., p. xxv.

[36] Datata 6 marzo, secondo la successiva lettera del comune e degli uomini di Pecetto ai regolatori, maestri delle entrate e commissari (ASDCo, *Pro Peceto*, c. 14r.); tutto porta a credere che questa supplica, inserita tra gli atti presentati dalla comunità a seguire l'altra inoltrata al duca, in realtà la preceda cronologicamente: in essa si fa infatti riferimento ad un appello al duca contro il precetto di Ottone Mandelli, ma non ad una supplica per ottenerne l'allontanamento.

[37] Considerati gli oneri ad essi imposti, il comune e gli uomini di Pecetto rimettono ai maestri delle entrate il giudizio in merito all'esistenza di un'esenzione in loro favore e quindi al pagamento di un onere imposto ai soli esenti (*ibidem*, c. 11 t.).

[38] *Ibidem,* c. 12 – 12t.

[39] O almeno all'assegnazione degli *homines* come diretti debitori alla camera di Antonello Ruffaldi da Siena, senza che questi possa o debba chiederne ragione ai Mandelli. Al Ruffaldi era stata infatti assegnata l'esazione dell'imbottato, ed egli ora ne chiedeva ragione ai Mandelli in base

ad una promessa di pagamento che i feudatari gli avevano fatto a nome della comunità (*ibidem,* c. 13). Condottiero al servizio del Visconti, Antonello Ruffaldi aveva già ottenuto il 9 agosto del 1437, verosimilmente sempre in soluzione di un credito vantato nei confronti della camera, il feudo di Pozzolo (ASMi, *Sforzesco,* cart. 18, *Frammenti di estratti di procure e concessioni ducali (1434–1439)*). Notizie sul personaggio in *Gli atti cancellereschi viscontei*, a cura di G. Vittani, Milano 1920–1929, e in N. Covini, *L'esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza (1450–1480)*, Roma 1998, p. 109n.

[40] «... audito subsequenter quod homines ipsi in ecclesia se congregabant...»: il Mandelli sembra voler insistere sull'atteggiamento sedizioso della comunità, alludendo a questa riunione, convocata al di fuori dei canali (il feudatario ne è stato informato solo indirettamente) e dei luoghi istituzionali (la chiesa non è la piazza, né il palazzo del comune) e così sottratta al controllo dell'autorità.

[41] ASDCo, *Pro Peceto*, c. 13 – 13t.

[42] Sul rapporto tra responsabilità penale individuale e responsabilità penale collettiva nella dottrina si veda D. Quaglioni, *«Universi consentire non possunt». La punibilità dei corpi nella dottrina del diritto comune*, in *Suppliche e «gravamina»* cit., pp. 409–425. Sul nesso tra *inobedientia* e *rebellio* individuato dalla «dottrina impegnata a sostegno dell'ideologia della sudditanza» si veda Sbriccoli, «*Crimen lesae maiestatis»* cit., pp. 134–148.

[43] Analoghe rivendicazioni di comunità circa la mutua obbligazione contratta dagli *homines* e dai feudatari all'atto dell'infeudazione sono segnalate, per l'età sforzesca, da M. Della Misericordia, *«Per non privarci de nostra raxone, li siamo stati desobidienti». Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in *Suppliche, gravamina, lettere* cit.

[44] Per un'Europa caratterizzata, ancora in età moderna, da «metaphorically speaking, the intersection of vertical (feudal) and horizontal (communal) political structure» si veda P. Blickle, *The Common People and the Process of State Formation: Some Conclusions* in *Resistance, Representation and Community*, a cura di P. Blickle, Oxford 1997, p. 328. «The constitutional history from medieval to modern times can thus be interpreted as the history of tensions between the horizontal principle embedded in the commune and the vertical principle of feudality» in Id., *From the communal Reformation to the Revolution of the Common Man,* Leida–Boston–Colonia 1998, p. 7. Una lettura critica dell'«esasperata contrapposizione che percorre tutta la storiografia costituzionale tedesca ... tra la coagulazione verticale del potere (la *Herrschaft*) e quella orizzontale (la *Genossenschaft*)...», in P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992, p. 64; in proposito si vedano però le osservazioni di G. Chittolini, *Il tardo Medioevo: una «società corporata»*, in "Annali dell'Istituto storico italo–germanico in Trento", XIX (1993), pp. 437–447.

[45] Che, a detta della comunità, sarebbe condizionata «ad rationem florenorum quinquaginta trium in mense, ut apparet per litteras et bulletas et in libris datorum et receptorum» (ASDCo, *Pro Peceto*, c. 11); tale clausola non compare nello strumento dell'investitura che, come ribadisce Tobia Mandelli nella sua contestazione, sarebbe stata fatta *in amplissima forma* (*ibidem*, c. 113).

[46] *Ibidem*, c. 11r.

[47] «Quia dicte pecunie, extorte a predictis hominibus sub velamine et pretextu dictorum onerum requisitorum per dominum superiorem, pervenerunt ad manum dictorum de Mandello et ad utilitatem ipsorum cesserunt et forte non implebant nec adimpleverunt requisitionibus sibi factis a domino superiore, quibus requisitionibus satisfacere debebant de suo proprio et non de pecuniis dictorum hominum...» (*ibidem*, c. 80): così la comunità interpreta i prelievi che i Mandelli hanno presentato come sussidi richiesti dalla camera ducale, «ad que inferiores superioribus tenentur» (*ibidem*, c. 72r.).

[48] Dal 1420 al 1444, infatti, la comunità è stata costretta a pagare ogni anno cento fiorini in più rispetto alla cifra concordata con la duchessa Beatrice, denari estorti quindi dai Mandelli *contra formam iurium et decretorum ducalium* (*ibidem,* c. 4).

[49] *Ibidem,* c. 3t.

[50] *Ibidem,* c. 2. I servizi (la *custodia castri*) e le prestazioni lavorative che i feudatari cercano di imporre agli *homines* al di fuori della terra di Pecetto sono ora denunciati come indebiti, perché legati all'utile personale dei *domini* e non al governo del territorio: la comunità si riconosce infatti legata ad uno spazio territoriale definito ed usa questo legame in propria difesa. Come invece il fattore di aggregazione per i rustici, nel contesto reggiano di fine Trecento, sia ancora costituito da legami di natura personale, prima che territoriale, è messo in evidenza, negli atti di questo semi-

nario, da A. Gamberini, *La territorialità nel Basso Medioevo: un problema chiuso? Osservazioni a margine della vicenda di Reggio*.
[51] ASDCo, *Pro Peceto,* c. 4t.
[52] *Ibidem*, c. 5.
[53] *Ibidem*, c. 6. Gli *homines* chiedono il ripristino delle fortificazioni «pro securitate dicte terre Peceti».
[54] «... prohibuit ne condempnatio dictarum percusionum factarum in personam dicte Catarine fieret... ne idem Zenarius solveret expensis medicorum pro cura vulnerum dicte Cataline...» (*ibidem*, c. 5).
[55] *Ibidem*, c. 5t.
[56] Sul «formidabile sforzo di astrazione» che implica il far percepire l'esistenza di un'altra parte lesa, pubblica, «in occasione di un delitto, quando la parte lesa era visibilmente un'altra, e cioè la vittima in concreto» si veda M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, già in "Quaderni fiorentini", XXVII (1998), pp. 231–268, distribuito ora in formato digitale da *Reti medievali* <http://www.retimedievali.it>, pp. 1–20, in particolare p. 18; per il significato di questa acquisizione, che non giunge comunque ad intaccare la fluidità del processo e della giustizia comunali, si veda M. Vallerani, *Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento*, in *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. Barone, L. Capo, S. Gasparri, Roma 2000, p. 383.
[57] M. Sbriccoli, *Penale negoziato e penale egemonico. Due idee di giustizia tra medioevo ed età moderna*, relazione presentata al convegno *L'Italia alla fine del Medioevo. I caratteri originali nel quadro europeo*, San Miniato, 28 settembre–1 ottobre 2000. Il discorso è stato ripreso ed ampliato in M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata e giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale* in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 345–364. Sul carattere compositivo e negoziato della giustizia penale signorile nel Reggiano di fine del Trecento, si vedano le considerazioni di A. Gamberini, *La città assediata. Poteri ed identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003, pp. 120ss.
[58] ASDCo, *Pro Peceto*, c. 78t.
[59] «La fedeltà è un rapporto bilaterale che ha in sé qualcosa del contratto...» ricordava Brunner, introducendo la reciprocità di diritti e doveri nei rapporti tra signore e colono, in O. Brunner, *Terra e potere. Strutture pre–statuali e pre–moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano 1983, pp. 367ss.; «...la fedeltà si fonda sul giuramento e assume quindi caratteri sinallagmatici divenendo il cardine del rapporto feudale bilaterale...» (U. Allegretti, *Il giuramento come problema costituzionale* in *Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza*, Bologna 1997, p. 21). Una lettura dottrinale di questa reciprocità in C. Danusso*, La fellonia* ex delicto *nell'età del commento*, in "Studi di storia del diritto", III, Milano 2001, pp. 201– 363. Più in generale, il ruolo degli istituti giuridici legati al feudo nella formazione degli stati europei del medioevo e dell'età moderna, sottolineato da Mitteis (cfr. G. Tabacco, *L'ordinamento feudale del potere nel pensiero di Heinrich Mitteis,* in "Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa" (1964), pp. 83–113) e dalla storiografia successiva, è ancora ricordato da A. Padoa–Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, p. 327.
[60] ASDCo, *Pro Peceto,* cc. 113–113t.
[61] *Ibidem,* c. 68.
[62] «Imo hoc evenit quod ipsi domini de Mandello debite et honeste non poterant subsidiis et aliis per superiorem requisitis debite resistere et recusare. Quoniam iuxta occurrentia casuum decuit ipsos homines de Peceto prelibatum illustrissimum dominum ducem Mediolani et ipsos dominos de Mandello non relinquere indefenssos, prout continue fecerunt alii subditi aliorum feudatariorum prelibati domini nostri domini ducis. Imo rei veritas fuit et est quod ipsi domini de Mandello et precipue prefatus dominus Raphael in curie ducali et alibi totis viribus etiam cum sua bursa insudavit ad faciendum quod honera ordinaria seu extraordinaria ipsis de Peceto a ducali camera requisita seu aliter eis imcumnbencia diminuerentur et defalcarentur» (*ibidem,* c. 72r.).
[63] *Ibidem,* cc. 72r.–72t. Che Raffaele abbia fatto pagare al comune l'acquisto di vino da privati per una cifra che oscilla tra i duecento e i trecento fiorini e più è sostenuto nella supplica ai maestri delle entrate (*ibidem* c. 11) e ripreso nei capitoli presentati al Bianchini (*ibidem*, c. 2t.).
[64]*Ibidem*, cc. 73r.–73t. Che Raffaele abbia agito «sub pretextu inventionis per eum facte de certo alogiamento certorum equorum» è sostenuto nella supplica ai maestri delle entrate (*ibidem,* c. 11) e ripreso nei capitoli presentati al Bianchini (*ibidem*, c. 2t.).

[65] *Ibidem,* c. 73t. Che, in occasione della richiesta ducale alla comunità di Pecetto di inviare trenta *pedites* al campo contro i genovesi e di provvedere alla loro paga, Raffaele abbia riscosso dai *pedites* prescelti una certa somma, oscillante tra i quaranta e i sessanta fiorini a seconda della versione, *ad finem impederetur dicta andata*, e che la comunità abbia dunque dovuto imporre una colletta per recuperare quella stessa cifra e mandare i *pedites* al servizio del duca è sostenuto nella supplica ai maestri delle entrate (*ibidem,* c. 11) e ripreso nei capitoli presentati al Bianchini (*ibidem,* c. 3).
[66] *Ibidem,* c. 70.
[67] *Ibidem,* c. 73t.
[68] *Ibidem,* c. 72t.
[69] *Ibidem,* c. 20.
[70] «Eo casu ipsos fuisse detentos in publicis carceribus et ob eorum et cuiuslibet ipsorum demerita ac delicta diversimode contra ipsum d. Ottonem tamquam eorum dominum et superiorem commissa et dolloxe perpetrata...» (*ibidem,* c. 20t.).
[71] Come ricordava Giorgio Chittolini a proposito di «pubblico» e «privato», «la linea di demarcazione fra i due concetti non risulta ancora tracciata secondo le regole della geometria politica dell'assolutismo», si veda G. Chittolini, *Il «privato», il «pubblico», lo Stato* cit., p. 569. Ancora di recente Marco Gentile ha messo in rilievo come la fazione urbana possa costituire «un ottimo punto di osservazione» per verificare l'osmosi tra «pubblico» e «privato» caratteristica dello stato del Rinascimento, in M. Gentile, *«Cum li amici et sequaci mei, qualli deo gratia non sono puochi»* cit.
[72] ASDCo, *Pro Peceto,* c. 74. «...il fatto di *bibere et comedere* era di per sé in grado di rappresentare insieme perdono e rinuncia a qualsiasi rivalsa» da parte di chi ha subito l'ingiuria (Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*» cit., p. 19).
[73] «Et sic posuerunt, creaverunt, constituerunt et ordinaverunt... personas ydoneas, prudentes, industriosas, fideles et in similibus ac maioribus expertas pro potestatibus et iusdicentibus dictorum communis et hominum dicte terre Peceti pro debita iusticia unicuique tam in civilibus quam in criminalibus ministranda secundum formam iuris ac statutorum et ordinamentorum dicte terre Peceti» (ASDCo, *Pro Peceto*, cc. 69r.–69t.).
[74] *Ibidem,* c. 74–74t.
[75] *Ibidem,* c. 70.
[76] I Mandelli rifiutano infatti la testimonianza degli abitanti di Pecetto proprio «quia ipsos allegant et iurant fore suspectos [...] cum a paucis diebus citra et de presenti fuerunt et sunt ipsis [dominis] de Mandello inhobedientes, retrogradi et remissi eorum stare et [...] mandatum et indenegando eis eorumque advocatis et cauxidicis et [...] et pro eorum deffensione intercessoribus habitacullum stallie et alia necessaria ad vitam pro ipsis et eorum equis, et ulterius expresse denegantes velle acceptare parte ipsorum dominorum de Mandello in ipsorum hominum terra Peceti, iuxta solitum et in locis debitis et consuetis, in eorum potestatem et iusdicentem nobilem Federicum de Canibus, hic presentem, quorum deffectu et negligentia nequent nec possunt ipsi nobiles de Mandello habere hobedientiam in ipsa terra, nec conscilia congregare, nec nuntios publicos habere, nec copiam scripturarum eorum pretenssi archivi dicte comunitatis videre, legere et palpare prout convenit...» (*ibidem*, c. 19t.).
[77] *Ibidem,* c. 75.
[78] *Ibidem,* cc. 74t.–75.
[79] «Dux Mediolani etc. Papie Anglerieque comes. Concessimus in feudum illam nostram terram Peceti strenuo et egregiis ac nobilibus viris Antonio, Raphaelli et Thobie, fratribus de Mandello, filiis quondam spectabili domini Ottonis de Mandello, uti prelibatis patet documentis. Propterea volumus quod ipsis fratribus *debitam* prestetur et prestare debeatur *obedientiam* modo et forma quibus huiusmodi eis fecimus concessionem et de qua fit mencio in predictis documentis. Datum Mediolani die quattuor maij mccccxx. Signatum Johannes. A tergo: Dillectis nostris communi et hominibus terre nostre Peceti» (ASPc, *Archivi di famiglie e di persone, Eredità Mandelli*, s. II, b. 3, f. 48, c. 9).
[80] ASDCo, *Pro Peceto,* c. 68.
[81] ASDCo, *Pro Peceto,* c. 70.
[82] Sull'assoluta obbedienza dovuta al governante «giusto» si veda n. 3. Ancora di recente Hespanha ha sottolineato come la realizzazione della giustizia fosse considerata da «giuristi e politologi del tardo medioevo e della prima età moderna (secoli XIV–XVI)» come «il primo o

persino l'unico fine del potere politico» in A. M. Hespanha, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna 1999, p. 64.

[83] L'endiadi brunneriana «protezione e difesa» si traduce innanzitutto in protezione fiscale, come sottolineato in G. Chittolini, *La «signoria» degli Anguissola su Riva, Grazzano e Montesanto fra Tre e Quattrocento*, in "Nuova Rivista Storica", LVIII (1974), ora in Id., *La formazione dello stato regionale* cit., pp. 181–253, in particolare p. 205, e in M. Gentile, *Giustizia, protezione, amicizia* cit.

[84] M. Ascheri, *Giuramento e storia del potere*, in "Annali dell'Istituto storico italo–germanico in Trento", XIX (1993), pp. 431–435, in part. p. 432.

[85] Una obbedienza «de iurisdictione», non quella «volontaria et de bono amore», nata dai *multa servicia* che *domini* come gli Anguissola prestano agli *homines*, come distingue Chittolini, *La «signoria» degli Anguissola* cit., pp. 198ss.

[86] Qualche analogia con la signoria di Luigi Sanseverino nel luganese in G. Chiesi, *Il Sottoceneri e la signoria dei Sanseverino (1438–1447)*, in "Bollettino storico della Svizzera italiana", CII (1990), fasc. III, pp. 119–172, pp. 138ss.

[87] Già Giorgio Chittolini, commentando il sostanziale fallimento a cui, in area alpina, vanno di frequente incontro le signorie feudali come strumenti di mediazione tra principe e comunità, nota come «più spesso [le signorie feudali] manteng[a]no il carattere di strutture artificiali imposte dall'esterno, scarsamente compatibili con le locali forme di organizzazione sociale e politica, e perciò, spesso, vivacemente contrastate...» (G. Chittolini, *Principe e comunità alpine alla fine del Medioevo*, già in *Le Alpi per l'Europa. Una proposta politica* (Contributi presentati al secondo convegno «Le Alpi e l'Europa», Lugano 14–16 marzo 1985), Milano 1988, e ora in Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro–settentrionale (secoli XIV–XVI)*, Milano 1996, pp. 127–144, in particolare p. 135). Il discorso potrebbe, leggendo il nostro caso, essere applicato a contesti anche diversi da quello cui originariamente si lega.

[88] Arcangeli, *Introduzione* cit., p. xxvii.

[89] I giurisperiti rappresentano e costruiscono nei loro scritti una «immagine» di potere, tendendo poi a proiettarla sulla «realtà», si potrebbe infatti dire parafrasando il discorso di Costa sullo Stato, nell'introduzione a P. Costa, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1986.

[90] Sullo studio del mutamento concettuale come forma specifica di indagine storica si è soffermato Q. Skinner, *Linguaggio e mutamento sociale*, e Id., *Retorica e mutamento concettuale*, entrambi raccolti in Id., *Dell'interpretazione*, Bologna 2001. Recenti riflessioni sulla contrapposizione di linguaggi politici differenti in alcune realtà del dominio visconteo–sforzesco in Della Misericordia, *«Per non privarci de nostra raxone, li siamo stati desobidienti»* cit., e in Gamberini, *La città assediata* cit. Più in generale, il dibattito sui linguaggi politici è stato ripreso in *Linguaggi politici* a cura di E. Artifoni e M. L. Pesante, in "Quaderni storici", CII, a. XXXIV, fasc. III (dic. 1999).

In Lomellina nel Quattrocento: il declino delle stirpi locali e i "feudi accomprati"*

di Nadia Covini

Collocata tra Sesia, Po e Ticino e delimitata a Nord da un confine geograficamente incerto con le terre novaresi, soggetta principalmente all'influenza comunale di Pavia, ma con significativi ritagli diocesani verso Novara e Vercelli, la Lomellina si distingue alla fine del Medioevo per il tessuto insediativo a maglie larghe con una trama di centri medio grandi e di grossi borghi – tra i quali si distinguono quasi città come Mortara e Vigevano, che contano parecchie migliaia di abitanti – e con una scarsissima presenza di abitati intercalari. Sono caratteristiche insediative, come è stato osservato, molto diverse da quelle della *Campagna* pavese e più simili per molti versi a quelle del vicino Piemonte[1].

La storia della regione è fortemente segnata dalla sua posizione di frontiera, fin dal definirsi altomedievale dei confini diocesani. Per tutto il Medioevo la Lomellina fu coinvolta nell'accanita competizione dell'età comunale e fu teatro di episodi di dure lotte di concorrenza tra Milano, Pavia, Vercelli, Novara, subendo «numerose fluttuazioni di confine»[2]. Ancora all'inizio del secolo XV, nella crisi politica seguita alla morte di Giangaleazzo Visconti, la regione subì con particolare intensità le attività belliche del tempo, con ripercussioni devastanti sull'economia e sulla società regionale. Nel corso del Quattrocento le condizioni sfavorevoli non cessarono, ci fu un tragico ritorno della pestilenza nel 1424 e attraverso un recupero piuttosto lento e travagliato alcuni punti di forza dell'agricoltura e della società locale iniziarono a compensare e a superare i fattori di crisi. Gli studi di storia agraria segnalano un contesto ambientale ancora dominato da boschi e incolto con scarse zone irrigue e limitate innovazioni nella gestione fondiaria[3]; tuttavia in alcune zone particolarmente fertili – i nuclei di prosperità nelle zone ad Ovest del torrente Agogna, che un catasto cinquecentesco definisce «terre da grano bonissime» – la produzione agricola iniziò a sostenere un'economia complessivamente vivace[4], e ad integrarsi con i circuiti commerciali lombardi e padani, presso i quali venivano smerciati grani, prodotti dell'allevamento, legname, laterizi[5].

I segni di ripresa del pieno Quattrocento sembrano accentuare la forza istituzionale – già emersa nel Trecento – delle comunità lomelline, soprattutto di quelle più popolose e socialmente articolate, dotate di una già avanzata

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio : atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, ISBN 88-8453-254-X (online), ISBN 88-8453-255-8 (print)

coscienza comunitaria, agguerrite nel dialogo politico con le aristocrazie locali e con le autorità esterne. Segno di identità comunitarie forti sono le redazioni statutarie e la capacità di conservare considerevoli patrimoni di beni comuni[6].

Rispetto a questi segnali di promettenti dinamiche sociali, appare invece netto il declino delle famiglie aristocratiche tradizionali, inadeguate, nella competizione trecentesca, a sostenere da protagoniste il confronto con la nuova realtà politica regionale e con le comunità[7]. La popolosa *terra* di Sannazzaro, sulle rive del Po, era la culla della antica *domus Sanazaria*, un gruppo consortile munito di importanti privilegi imperiali che ancora nel Trecento a detta di Pietro Azario eccelleva su tutte le parentele pavesi «in potencia, fortaliciis, castris, personis et diviciis»[8]. La consorteria, diramata tra Lomellina, Oltrepo e Monferrato, nel 1352 dava prova di notevole coesione rinnovando i propri statuti, e nel 1395 otteneva nuovi privilegi da re Venceslao di Boemia[9]. Tuttavia, verso la fine del secolo i nobili di Sannazzaro dovettero soccombere alle rivendicazioni dei *popolari* del luogo d'origine che li obbligarono a sottostare alle richieste fiscali del comune e alla ripartizione degli oneri locali. Nel 1404 contestarono l'esito di un arbitrato pavese che dava ragione ai loro avversari e ottennero un privilegio nel quale il duca Giovanni Maria, per far cessare le liti e togliere materia agli scandali, dichiarava di voler tutelare le prerogative dei Sannazzaro «maxime in illis in quarum possessione vel quasi iam diu fuerunt» e, cassando il lodo, ordinava al comune di porre fine ad ogni azione di turbativa[10]. Ancora sessant'anni più tardi un ramo tortonese dei Sannazzaro produceva questo atto in una vertenza contro certe comunità poco rispettose delle prerogative nobiliari. Se la concessione ducale è segno indubitabile della benevolenza della corte verso i nobili, la vicenda però rispecchia più che altro il cedimento dell'antica casata[11]. Una delle prerogative detenute dai nobili e rivendicate nella supplica era il controllo del porto dei Dossi, ma alla metà del Quattrocento la frammentazione dei rami era così spinta, che uno dei gruppi parentali più cospicui ne deteneva solo la quota corrispondente a un quarantesimo. Inoltre, c'è ragione di dubitare che il comune, così pervicace nella lotta, si piegasse davvero all'imposizione ducale. Sannazzaro era un luogo di passaggio sul Po, ben fortificato, importante centro di raduno e di alloggiamento di milizie; vi si svolgevano attività agrarie e anche manifatturiere e fin dal XIV secolo era sede di un podestà nominato dai Visconti. Dagli anni Cinquanta la terra pagava 30 «cavalli di tassa», poi ridotti a 27, ponendosi tra le prime località lomelline dopo Vigevano e Mortara[12].

Un episodio quattrocentesco è altrettanto rivelatore della inadeguatezza dei Sannazzaro a svolgere un ruolo di mediazione durante un conflitto insorto all'interno della comunità. Una lite nata da una banale controversia per certi danni arrecati a fondi rurali si era inutilmente complicata nei tribunali pavesi: l'iniziativa dei nobili locali non solo non riuscì a risolverla, ma anzi contribuì a ingarbugliare la matassa. Fu invece risolutivo l'intervento dell'ambasciatore e notabile sforzesco Alberico Malletta, che in veste di «amico» del comune si fece tramite presso il consiglio di giustizia e ottenne una grazia ducale che annullava gli strascichi nei temibili tribunali pavesi[13]. Così la comunità potè

superare una lite lacerante e si avviò di nuovo a «ben vicinare». È solo un esempio, ma significativo del fatto che la complessità di mediazioni tra comunità, corte e città non era più alla portata di questi signori localmente in declino.

Anche altrove vanno di pari passo l'affermazione di comunità popolose e agguerrite e l'indebolimento politico delle stirpi signorili antiche. A Candia e Villata gli antichi privilegi dei nobili Confalonieri – gruppo famigliare di tradizioni risalenti all'età comunale[14] – non furono sufficienti a mantenere la loro preminenza. Nel 1406 i nobili di Candia subirono pesantemente le prevaricazioni di Facino Cane, che diventò padrone di fatto della Lomellina, poi furono colpiti dalle pesanti confische di Filippo Maria Visconti, e solo nel 1451 Francesco Sforza li restituì *ad pristinos honores*[15]. Ma un'inchiesta camerale del 1462 appurava che fin dal Trecento i dazi locali erano messi all'incanto una volta all'anno a Breme per conto della camera signorile viscontea, senza alcun intervento dei Confalonieri[16]. Come a Sannazzaro, anche a Candia e Villata per tutto il Quattrocento la giustizia fu amministrata da un podestà ducale, e nel 1467 le due località erano così ricche di abitanti e di terre da essere tassate per il coefficiente piuttosto cospicuo di 22 «cavalli di tassa» per gli alloggiamenti militari. Nel 1462 i Confalonieri ottenevano il dazio di vino, pane e carne, il *pedaggio* dei due luoghi e l'entrata del porto sul Sesia: un privilegio non privo di vantaggi economici ma che accantonava qualsiasi ambizione signorile. E poco dopo il duca investiva in feudo a una famiglia di officiali forestieri, i Feruffini, una quota delle entrate di Candia. I Feruffini, «feudatari di Candia» solo di nome, restarono sostanzialmente estranei alla realtà locale, limitandosi a percepire delle entrate; il loro arrivo però tolse ulteriormente spazio ai Confalonieri. Tuttavia i nobili del luogo riuscirono per altre vie – per esempio attraverso la fondazione, nel 1463, di un ospedale locale[17] – a mantenere una certa influenza nelle località d'origine, e poi a recuperare nel XVI secolo anche dei diritti giurisdizionali.

Come i Sannazzaro e i Confalonieri persero terreno anche i numerosi rami nobiliari eredi degli antichi conti di Lomello – i Langosco, i conti di Mede, di Sparavara, di Gambarana… –, dinastie antiche, che nel medioevo erano state o alleate o accanite avversarie del Comune pavese, comunque protagoniste di una lunga stagione di lotte politiche tra l'epoca post comunale e l'affermazione della signoria viscontea[18]. Fin dal XII secolo, nonostante i privilegi imperiali di cui godevano, la loro aspirazione a controllare l'antica contea era stata limitata e contrastata dalla politica di penetrazione del comune di Pavia[19], e nel corso del Trecento si dovettero misurare con le ambizioni viscontee tendenti a costruire un dominio pluricittadino e in questo duro confronto finirono per perdere di smalto e soccombere alla logica regionale che si stava affermando[20]. Molti casati si ridussero alla preminenza su singole terre e castelli rurali, talora conservando discreti assetti patrimoniali ed esercitando localmente forme di patronato, con una spinta frammentazione dei rami derivati: «Vi era unità di casato per quanto concerneva la funzione amministrativa e politica, ma insieme sussisteva una divisione di patrimoni, di terre e di castelli. Ciò portò

al lento impoverimento dei gruppi e alla loro progressiva perdita di potere nell'età moderna»[21].

L'eclissi dell'antica nobiltà lomellina fu accelerata dalla crisi dei primi anni del Quattrocento. In molte regioni del ducato la profonda crisi delle istituzioni statali seguita alla morte di Giangaleazzo Visconti nel 1402 ridiede spazio ad alcune stirpi nobiliari, che ripresero ad agire con iniziative politiche e militari di tono particolaristico: invece in Lomellina i nobili locali furono il più delle volte abbassati e travolti da eventi ostili. Dal 1403 in avanti i raid e le spedizioni devastanti di Facino Cane provocarono la distruzione di molti castelli, la spoliazione di innumerevoli villaggi e terre, con una profonda destrutturazione della geografia signorile della regione. Il condottiero casalese stabilì nel 1409 una signoria su Mortara, superando le resistenze frapposte con tenacia da alcuni nobili locali[22], governò di fatto Vigevano e incorporò con la forza la terra di Ottobiano, che poi gli fu formalmente riconosciuta dal conte di Pavia[23]. Ma già prima, nel 1403, creditore di arretrati salariali dai Visconti, aveva avuto in pegno le entrate e la giurisdizione della terra di Breme, una delle più grosse della Lomellina[24], e nello stesso anno aveva sottratto Gambarana ai nobili da Montesegale, ramo dei conti palatini di Lomello[25]. Le devastazioni recate dai raid della brigata di Facino determinarono una lunga crisi della società locale. Nel 1404, anno di insurrezioni guelfe, il condottiero era tornato da Alessandria insorta e aveva devastato la terra del Cairo, raso al suolo il castello di Frascarolo e preso di mira varie località lomelline con violente azioni di saccheggio. Furono abbattute le fortificazioni di Olevano, occupate le terre di Sant'Angelo e Cilavegna. Nel 1406 il condottiero sequestrò *castra* e possessioni ai Confalonieri di Candia[26], e nello stesso anno trasferì al suo *armiger* Andrea da Mantova diritti, castelli e proprietà tolte a tre nobili locali[27]. Nel 1407 lanciò d'intesa con i Beccaria una sanguinosa campagna contro la *guelfica factione* lomellina e nel corso della spedizione il castello di Albonese fu abbattuto[28]. Il castello di Langosco, distrutto fino alle fondamenta durante le operazioni belliche di questi anni, non fu più ricostruito, altri edifici fortificati caddero in rovina[29]. L'intera regione subiva i colpi di questi assalti, si diffondevano il timore e l'insicurezza, furono costruiti ridotti e fortificazioni, in cui la popolazione rurale cercava rifugio durante le incursioni[30].

Non si possono dunque sottovalutare gli effetti devastanti delle guerre del primo Quattrocento come fattore di crisi duratura per l'economia e la società lomellina. Impressionante il calo demografico di Lomello rilevabile da un documento del 1437[31], puntuali e inequivocabili le notizie sulla decadenza di numerose sedi ecclesiali[32]. Il declino politico delle grandi dinastie aristocratiche della regione si accentuò, e nei decenni successivi non ci fu una ripresa, perché molte famiglie aristocratiche locali, guelfe e ghibelline, si schierarono tra i nemici dei Visconti. Troviamo associati in una fronda perdente di orientamento guelfo numerosi esponenti dei conti di Mede, di Gambarana e di Sparavara, che collezionarono bandi e confische da Filippo Maria Visconti negli anni in cui riprese le redini del governo milanese[33]. La *domus* dei Sannazzaro, scrive Bernardo Sacco, «olim emula Vicecomitum... per orbem dispersa... evanuit»[34].

A Ceretto, terra contesa tra Pavia e Mortara, i nobili Giorgi-da Olevano persero inesorabilmente posizioni, colpiti da ripetute confische[35]. I Barbavara, di origini novaresi, ai vertici della politica milanese nei primissimi anni del Quattrocento, si eclissarono e solo in epoca sforzesca ritrovarono degli spazi politici nella località di Gravellona[36].

Le proscrizioni e i bandi messi a segno dal Visconti finirono di destrutturare la geografia signorile lomellina. Quantunque ghibellini, furono a lungo emarginati i membri della grande casa pavese dei Beccaria, che prima dovettero rinunciare a Cilavegna e poi, sul principio del 1417, dopo la morte di Manfredo, si videro confiscati i beni di Pieve del Cairo e Gallia[37]. Un temporaneo ritorno all'obbedienza milanese fu presto seguito da nuove ribellioni e la potente casata pavese subì nuovamente proscrizioni, apprensioni e confische[38]. Perduta definitivamente la terra di Garlasco (che divenne un feudo dei milanesi Castiglioni), solo in epoca sforzesca i Beccaria rientrarono nel circuito delle grandi famiglie aristocratiche del ducato superando il lungo periodo di eclissi politica[39].

Anche altri gruppi nobiliari che erano stati vittime prima delle violenze e degli espropri di Facino Cane e poi dei bandi e delle confische di Filippo Maria riuscirono a recuperare parte dei loro beni e della loro posizione solo con l'avvento degli Sforza, e ciononostante la benevolenza dei nuovi principi non fu sufficiente a restituire vigore a consorterie estenuate da lotte decennali e moltiplicate nei rami[40], come i nobili di Langosco, che nel 1451 ottennero una patente che li reintegrava formalmente negli antichi fasti, ma di fatto non ebbero la forza biologica ed economica per risollevarsi da una condizione secondaria; solo nel 1496 il loro rapporto con i duchi fu incasellato in una formale concessione feudale che «sovrappone(va) una investitura camerale a quella imperiale» riallacciandosi agli antichi privilegi della famiglia[41]. Intanto, però, i rami dello storico casato si erano moltiplicati, con inevitabile perdita di prestigio e di vigore.

1. I nuovi feudatari

A differenza di altri territori del ducato, dove la presenza signorile tradizionale subiva minori traumi[42], in Lomellina il calo di influenza delle grandi stirpi nobiliari fra Tre e Quattrocento contribuì a creare una sorta di vuoto di influenze e di egemonie locali che aprì la strada a una serie di nuove infeudazioni e all'impianto di nuove signorie.

La tabella che proponiamo di seguito riassume il quadro complessivo delle investiture feudali relative alla Lomellina nel corso del Quattrocento. Abbiamo registrato 75 concessioni, trascurando i passaggi puramente ereditari all'interno della stessa casata. Vedremo più oltre che il contenuto feudale di alcune di esse, dal punto di vista formale, appare incerto o dubbio. Le località interessate da almeno una concessione feudale sono 53: riportate su una carta geografica, esse coprono quasi integralmente il territorio della regione. Tra le poche eccezioni, Vigevano, città ducale, che fu eretta in marchesato solo

nel XVI secolo per Gian Giacomo Trivulzio, e Rosasco, robusta e duratura *enclave* della mensa vescovile pavese[43]. Mortara – quasi-città, terra socialmente molto vivace, caratterizzata dalla presenza di potenti enti ecclesiastici – non fu oggetto di concessioni feudali in senso stretto, ma subì la signoria di Facino Cane e di Beatrice di Tenda a inizio secolo e costituì più tardi, negli anni Ottanta, una sorta di feudo-appannaggio concesso a Ludovico il Moro fratello del duca[44].

In Lomellina il precedente assetto signorile si destrutturava, alcune zone della regione si coprivano della «uniforme vernice feudale di marca viscontea» e il contratto feudale diventava «la forma naturale e tipica del rapporto tra il principe e coloro che esercitano entro il territorio del dominio diritti signorili e giurisdizionali»[45]. Il numero elevato di investiture e la loro ampia diffusione geografica non implicano però una copertura feudale totale e costante nel tempo e nello spazio: molte concessioni ebbero breve durata e debole profilo giurisdizionale, rivelandosi la mera cornice di prelievi di risorse che non creavano legami significativi tra feudatario e comunità. Nel seguito esaminiamo alcune delle concessioni elencate nella tabella allegata, con riguardo al profilo e ai modi della presenza dei feudatari per individuare, se possibile, alcuni connotati peculiari dell'istituto feudale in questa regione del pavese.

Superata la grande bufera politica del primo Quattrocento, Filippo Maria Visconti iniziò a concedere e a ritagliare nuovi feudi a beneficio di condottieri, segretari, uomini d'affari, creditori a vario titolo della camera ducale, nobili forestieri, membri dell'officialità e della corte per lo più estranei alla regione. A parte il *turbillon* di concessioni feudali e di revoche ai Beccaria corrispondenti a ritorni di obbedienza e a nuove ribellioni, non risulta alcuna infeudazione ad esponenti dell'aristocrazia locale. Alcuni dei nuovi feudatari – per cui l'investitura era la ricompensa di prestazioni, favori, alleanze, crediti – furono solo delle meteore, come i genovesi Raffaele e Teramo Adorno, un Castelbarco, il dignitario imperiale Gaspare Slick, il napoletano Inigo de Avalos, il nobile padovano Giacomo Scrovegni[46]. Questi, erede di una famiglia colpita duramente dai Carraresi, ebbe in feudo Gambarana, Sparavara e Cairo, con certe possessioni nelle vicinanze, ma erano fatti salvi certi diritti dei conti di Gambarana depositati presso la ducale camera straordinaria[47]; comunque gli antichi possessori non si rassegnarono alla perdita finché nel 1447 non furono pienamente reintegrati da Francesco Sforza. Il notabile napoletano Inigo de Avalos detenne il feudo di Scaldasole dal 1436 al 1444, con la condizione di poterne riscuotere le entrate solo quando fosse stato presente in Lombardia; nel frattempo i pavesi Folperti, spossessati del castello e delle possessioni, proseguivano tenacemente un'annosa vertenza con la camera ducale[48].

Secondo una tradizione ben consolidata, i feudi costituivano talora un «nido» per condottieri che avevano bisogno di *status*, di terre per alloggiare le loro milizie e di entrate che fungevano da pegno di pesanti arretrati salariali: il feudo fu uno dei modi di elezione per far fronte alla cronica difficoltà di pagare puntualmente condotte e salari militari. Dopo Facino Cane, il conte di Carmagnola ottenne diritti ed entrate fiscali a Candia, Villata e Langosco,

il Colleoni ebbe il feudo di Dorno e più tardi, per breve tempo, Candia fu concessa ai fratelli Piccinino[49]. Il fratello di Facino Cane, Filippino, donò al condottiero Angelo della Pergola la giurisdizione della contea di Biandrate e il feudo di Zeme, e la donazione (probabilmente imposta dal duca) fu seguita dalla formale concessione feudale[50]. Registriamo anche un'effimera concessione a Rosso da Valle, un soldato appartenente a una famiglia popolare pavese di origini lomelline[51].

Difficile intravvedere nelle infeudazioni in Lomellina del primo Quattrocento una prospettiva politica di ampio respiro. I tempi non erano propizi a progetti lungimiranti e complessi, il processo di ricostruzione del ducato avviato da Filippo Maria Visconti dal 1412 fu difficoltoso, lento e contrastato, le necessità belliche e finanziarie erano tali da oscurare ogni altro intento. La proscrizione dei nobili autoctoni perseguita dai Visconti non fu accompagnata dalla volontà di riconfigurare la locale geografia feudale; e forse un disegno complessivo di rifeudalizzazione sarebbe stato contrastato dalle comunità in nome di un legame diretto con Milano. Molte nuove infeudazioni appaiono allora dettate da motivi finanziari o da contingenze clientelari, tanto più che l'interesse per i feudi lomellini si stava ravvivando; infatti, nonostante il ricorrere di pestilenze e il persistere di elementi di difficoltà, l'agricoltura del paese si stava riorganizzando e la regione dava segni di ripresa economica, incoraggianti per gli aspiranti feudatari. Oltre al vuoto lasciato dalle stirpi antiche, convergevano in questi processi anche altri fattori: le terre lomelline erano appetibili per la relativa distanza da Milano e da Pavia, ma nello stesso tempo abbastanza periferiche da sfuggire alla giurisdizione pavese, che si esercitava più efficacemente sulle zone circostanti la città e nella cosiddetta *Campagna*. Chi si aspettava qualcosa dai signori di Milano non mancava di gettare uno sguardo alla Lomellina: nel 1445 Carlo Gonzaga, creditore di salari arretrati, segnalava al duca il suo desiderio di ottenere in feudo Tromello e Gambolò momentaneamente tolte a un ramo di casa Visconti[52]. La stessa abbondanza di titoli nobiliari derivanti dalle tradizioni dei conti palatini di Lomello poteva costituire un'attrattiva per gente nuova. Il condottiero Angelo della Pergola ereditò il titolo antichissimo di conte di Biandrate, mentre i suoi successori si accontentarono di quello più modesto di «conti di Zeme».

Più stabili e durature furono invece le concessioni di feudi che premiavano uomini legati alla corte milanese e grandi famiglie del dominio vicine ai Visconti. I Crotti di origini cremonesi subentrarono ai Porro, conti di Pollenzo; i milanesi Birago diventarono signori di Frascarolo, Torre Beretti e Cassine dei Bossi (e di parecchie altre località nel secondo Quattrocento); i Visconti del ramo di Pietro di Gaspare dal 1437 furono riconosciuti signori di Breme e Gropello, e un altro ramo dell'agnazione, con qualche discontinuità, ebbe giurisdizione su Tromello. Garlasco – terra già dei Beccaria – fu oggetto di un'investitura feudale al consigliere ducale e giurista Guarnerio Castiglioni, di una grande casata del Seprio del tutto estranea alla Lomellina[53]. Anche i potenti Borromeo entrarono in lizza acquistando un feudo lomellino. Vitaliano Borromeo, mercante, banchiere e tesoriere ducale, ottenne la concessione di

Palestro; nel 1440 una patente recita che l'infeudazione, che valeva oltre 13 mila lire, «è pura vera e reale senza obbligo di restituzione di beni infeudati»[54], come a dire che, se la concessione era nata da un prestito, si era poi consolidata come feudo effettivo con pienezza giurisdizionale. La terra di Palestro, posta al confine e luogo di passaggio verso la vicina città di Vercelli, non era lontana dal grande stato borromaico che stava prendendo consistenza nell'alto novarese e intorno al Lago Maggiore. E non è da escludere che l'interesse per i feudi lomellini si possa riconnettere al progetto che questo grande casato di origini toscane coltivava guardando alle promettenti possibilità di espansione verso il Piemonte: nel 1442 i Borromeo ottennero in feudo Bra e Cherasco, e ancora nel 1450, avendole perdute, speravano di recuperarle[55].

2. Abbondanza di concessioni feudali nel secondo Quattrocento

La tabella delle infeudazioni lomelline fa notare che molte delle concessioni del periodo 1400-1450 ebbero breve durata. In età sforzesca furono confermate le investiture ai Crotti (Robbio), ai Castiglioni (Garlasco), ai Borromeo (Palestro), ai Birago (Frascarolo, Cascine dè Bossi, Castellaro de'Giorgi) e a Pietro Visconti (Breme e Gropello). Tra i numerosi feudatari forestieri impiantati da Filippo Maria Visconti resistettero solo i Della Pergola nel piccolo feudo di Zeme.

Nel secondo Quattrocento si ebbe un parziale recupero delle grandi famiglie magnatizie pavesi, molto presenti anche nella provvista beneficiaria lomellina[56]. I Beccaria in parte recuperarono, in parte consolidarono posizioni preesistenti[57]. Già potente a Campalestro, dove abitava, e a Mortara, dove godeva di stima e aveva un forte reticolo di relazioni personali, l'ambasciatore ducale Alberico Malletta ottenne dal duca Cilavegna e in seguito approfittò di una operazione di vendita per acquistare le entrate di San Giorgio, diventandone feudatario[58].

Ma i nuovi signori lomellini furono soprattutto dei "forestieri". Tra di essi i milanesi Crivelli, che furono solennemente ricompensati per aver ceduto la piazzaforte di Pizzighettone ed ottennero l'investitura nel feudo di Dorno e Lomello e il titolo di conti palatini, concessioni che aggiungevano lustro a una storia famigliare già molto risalente e brillante. Le due località nel 1467 erano tassate rispettivamente per 21 e 11 *cavalli*, su 650 attribuiti complessivamente alla Lomellina, e la concessione ebbe una particolare pubblicità e solennità. Il cancelliere cremonese Raffaele Zaccaria, inviato come capitano della Lomellina, assurse al rango di signore grazie al matrimonio con una discendente dei conti di Mede e non esitò ad aggiungere il prestigioso ma un po' appannato titolo al suo cognome, salvo poi perderlo quando cadde in disgrazia presso il duca[59].

Stabilizzatosi il nuovo regime, non senza qualche robusto scossone, le infeudazioni procedettero con ritmo serrato a beneficio di cortigiani, segretari, officiali, personaggi comunque potenti, influenti e benvisti a corte, appartenenti al più stretto entourage ducale. Dopo Dorno e Lomello ai Crivelli, il duca

donò a Cicco Simonetta, primo segretario, una grande possessione a Sartirana con il castello, la rocca, il recetto e varie entrate, concedendogli poi in feudo la giurisdizione con formule ampie[60]. Nel 1467 Sartirana non compare neppure nell'estimo della tassa dei cavalli. A questa infeudazione si aggiunsero ben presto (oltre a importanti diritti di acque, benefici vari e privilegi) i feudi di Castelnovetto e Valle (22 e 11 cavalli di tassa nel 1467), incrementati nel 1466 con nuovi acquisti di entrate e infeudazioni nelle piccole terre di Bordignana, Carosio e Sant'Alessandro. Un altro grande beneficiato fu il cortigiano e affine ducale Pietro da Gallarate, al quale toccò la terra di Cozzo, fino ad allora soggetta a una preminenza antica di un ramo dei Confalonieri. I Del Maino, anche loro parenti di Bianca Maria Visconti, ottennero Borgofranco presso Bassignana. Già presenti dall'età di Filippo Maria Visconti, i milanesi Birago, molto potenti alla corte milanese, si segnalano per una presenza feudale piuttosto dinamica, con infeudazioni successive nelle località di Frascarolo, Ottobiano, Mede, San Giorgio, tutte di un certo peso demografico. Scambi e retrovendite rivelano, da parte di questa intraprendente e facoltosa famiglia, interessi forti e strategie di affermazione fondiaria su terre che si estendevano dalla Lomellina fino alla vicina località di Abbiategrasso nel Milanese[61]. Sporadica invece la presenza dei Trivulzio, che retrovendettero quasi subito i feudi acquistati.

Tra le infeudazioni a persone estranee alla regione ricordiamo quella di Ottobiano nel 1455 ai Rossi di Piacenza, famiglia legata alla corte e alla clientela piacentina degli Scotti (la concessione terminò quando i Rossi ottennero un più allettante feudo in patria)[62], mentre il custode del castello di Pavia Bolognino Attendolo, un soldato braccesco di origini modeste, ricevette Olevano e Ceretto; erano due piccole terre, già tolte ai nobili omonimi, ma si aggiungevano alla prestigiosa contea di Sant'Angelo Lodigiano[63]. La terra di Confienza, tassata per ben 25 cavalli nel 1467, già oggetto di diverse concessioni precedenti, fu data in feudo a Fioramonte Graziani da Cotignola, capitano caro allo Sforza, e poi ad altri signori[64]. Vedremo meglio, più avanti, quali interessi portarono nel pavese due grandi famiglie aristocratiche padane, i Pico e i Malaspina, e un esponente dei Fregoso di Genova.

Un incremento significativo dell'estensione delle terre infeudate in Lomellina si registra con le vendite di entrate fiscali avviate nel 1466[65]. Chi acquistava i proventi dei dazi di vino, pane e carne e le entrate relative a una località, quasi sempre otteneva anche la concessione feudale con mero e misto imperio, *gladii potestate*, trasmissione ereditaria in linea maschile. I feudatari avevano facoltà di nominare i podestà e godevano di ampie forme di immunità e di esenzione. Come sempre erano riservati al duca i carichi fiscali della tassa dei cavalli, del sale e di alcuni altri cespiti. Si avvantaggiarono delle infeudazioni soprattutto uomini dell'establishment sforzesco, specialmente coloro che – come Cicco Simonetta, Pietro da Gallarate e Alberico Malletta – già da tempo erano approdati in Lomellina. Altri magnati pavesi ben quotati nell'*entourage* ducale – come gli Eustachi e i da Corte – si fecero avanti per comprare dai signori di Milano entrate e feudi lomellini. I Birago, che avevano

già rastrellato Frascarolo e Torre Beretti, non fecero altri acquisti, mentre tra le famiglie «nuove» arrivarono i Feruffini dotati di feudo di entrate a Candia, dopo essere stati costretti a lasciare la natia Sezzadio, e i vigevanesi Colli, che diventarono feudatari della piccola località di Nicorvo.

Nell'ondata di infeudazioni sortita dall'operazione finanziaria iniziata nel 1466 trovarono nuovi spazi anche alcune grandi famiglie aristocratiche locali, tra quelle estromesse nel primo Quattrocento, che colsero l'occasione per tornare a contare anche formalmente nelle loro storiche sedi. Tra di essi troviamo Agostino Beccaria per Gambolò, Manfredino e Rinaldo Beccaria per Cairo e Pieve del Cairo, i Barbavara per Gravellona; parecchi discendenti dei conti di Lomello nelle località già loro espropriate, Gambarana, Mede e Sparavara[66]. Non ne approfittarono invece i Sannazzaro-Albonese (che in una lettera si dicevano afflitti da disgrazie varie e vittime dell'inimicizia di Cicco Simonetta[67]), né i Confalonieri di Candia, ulteriormente oscurati dalla concessione parziale ai Feruffini.

Alcune delle infeudazioni sforzesche appaiono piuttosto anomale nella forma, o comunque carenti di alcuni classici requisiti: ciò si nota nei casi in cui sussistevano diritti e privilegi antichi che risultavano imbarazzanti per i «nuovi» Sforza. Evidenti anomalie si notano anche quando la concessione voleva essere particolarmente ampia, incondizionata e redditizia per favorire i fedelissimi della corte. I Malletta, quotati in Lomellina indipendentemente dalle concessioni feudali, ottennero una conferma delle loro prerogative quasi signorili a Campalestro, dove abitavano, senza che fosse confezionata una patente di investitura feudale; ciononostante, a fine secolo i documenti li designano feudatari della località. Macroscopica è l'anomalia della concessione feudale di Cozzo a Pietro da Gallarate, cortigiano imparentato con i duchi, presente a corte per sessant'anni, passati costantemente nelle stanze del potere. In principio il Gallarati aveva acquistato da Giovanni Botto (officiale della camera ducale) e da Tommaso Caccia (*miles e doctor* di Novara) certe terre e possessioni che erano state già nelle mani dell'antica famiglia Confalonieri di Cozzo, e che erano pervenute ai due uomini di corte in forma di donazione. Di lì a poco la compiacente cancelleria ducale confeziona una patente[68] nella quale si premette che il Gallarati ha acquistato (privatamente, per denaro) il luogo di Cozzo con le possessioni, diritti e giurisdizioni e pertinenze che *olim* possedevano i nobili Confalonieri, si premette anche che il 30 marzo 1450 i nobili suddetti avevano ottenuto conferma da Francesco Sforza dei privilegi imperiali detenuti dai loro avi e di altre concessioni ottenute dalla duchessa Beatrice e dal duca Filippo Maria, e da queste premesse si fa conseguire (in modo piuttosto sorprendente), che i medesimi privilegi venivano trasferiti al Gallarati, in quanto possessore di beni e diritti a Cozzo[69]. La patente, insomma, non è propriamente un'investitura feudale, ma la mera conferma a un estraneo dei diritti detenuti da tempo immemorabile da una grande famiglia locale. Non risulta infatti alcun legame o matrimonio che giustifichi anche in modo magari un po' stiracchiato il passaggio dai Confalonieri al Gallarati se non con aperta violazione delle consuetudini feudali correnti. L'arbitrio formale appare piuttosto sfacciato.

Talvolta la carenza formale delle concessioni dipendeva da un certo disordine cancelleresco, e nel fatto che segretari e cancellieri talvolta faticavano a destreggiarsi nel linguaggio delle formalità feudali e a discernere un feudo da una situazione immunitaria o allodiale. I Malaspina usavano dire che Scaldasole era loro feudo e giurisdizione, ma nel 1494 il titolare del registro dei feudi, Giovanni Antonio Girardi da Pavia, dovette scartabellare a lungo nei suoi archivi per stabilire che Scaldasole non era un feudo, ma solo una concessione immunitaria particolarmente ampia e anomala, dettata dalla volontà di favorire al massimo i Pico della Mirandola che a quel tempo erano approdati a Milano come cortigiani e clienti degli Sforza[70]. Del resto, parecchie situazioni non si potevano propriamente definire feudali, e si presentavano piuttosto come condizioni di preminenza convalidate da esenzioni molto ampie, oscillanti tra privato e pubblico, tra allodio e giurisdizione. Oltre ai Pico-Malaspina, è il caso dei Ricci (discendenti del segretario visconteo Zanino Riccio) a Castel d'Agogna, dei nobili da Grumello a Galliavola[71], dei Sannazzaro a Valeggio[72], dei Tornielli a Parona[73], dei Malletta a Campalestro. I vigevanesi Colli, ben introdotti negli offici e alla corte sforzesca, come mostrano le ricerche di E. Roveda, avevano costruito dei robusti patrimoni fondiari a Cilavegna (terra con aspirazioni di separazione), e così tanti altri nobili sia locali sia esterni costruivano in loco forme di preminenza di natura prettamente fondiaria. Non meno anomali, in quanto non convalidati da concessioni feudali che rinfrescavano antichi diritti, apparivano i lacerti di influenza delle antiche ramificazioni dei Langosco, dei Sannazzaro, dei Confalonieri sui luoghi d'origine, nonostante i pomposi privilegi trecenteschi che queste famiglie potevano produrre.

A volte la preminenza dei signori ben radicati nel possesso fondiario era più che accetta alla comunità, che vi intravvedeva vantaggi e reciprocità di interessi. Ad esempio a Valeggio (poco più di 100 abitanti nel 1459) la preminenza signorile (ancorchè non formalizzata nel feudo) realizza la saldatura tra il desiderio del comune di sottrarsi a vicini potenti (il comune di Sannazzaro) e il desiderio degli aristocratici in declino (i nobili da Sannazzaro-Albonese) di ritrovare qualche spazio d'azione in una piccola località incastellata[74]. Questa pseudo signoria era tuttavia molto piccola e debole e alla fine del secolo gli Albonese cedettero il passo ai milanesi Arcimboldi[75]. In queste situazioni marginali, comunque, il duca evitava eccessive interferenze: non nominava i podestà, non concedeva in feudo la terra, permetteva che i diritti giurisdizionali si trasferissero in forma di dote e di eredità; e così tutelava la posizione, per quanto ibrida, di proprietari e di signori che esercitavano domini di fatto su basi patrimoniali-allodiali, clientelari-patronali o immunitarie.

Veniamo alle infeudazioni degli anni Ottanta. È noto che Ludovico il Moro sviluppò una decisa offensiva antifeudale sia mediante una nuova e aggressiva legislazione che limitava le prerogative signorili, sia mediante imposizioni fiscali sui feudi, sia mediante attacchi diretti a certe grandi casate aristocratiche, tanto che si è potuto parlare per quest'epoca di una «rottura della 'normalè trasmissione del feudo»[76]. In Lomellina, dove i grandi ceppi aristocratici

si erano indeboliti, questo orientamento non è molto evidente, mentre è degno di nota un altro aspetto della politica feudale ludoviciana, la massiccia dispensa di feudi e giurisdizioni a favoriti e cortigiani. Dagli anni Ottanta il Moro, non ancora duca ma luogotenente del ducato, costruì un'area di «affinità del principe» mediante donazioni e infeudazioni a una cerchia di favoriti, rimodellando efficacemente – almeno per alcuni anni prima del disastro – la società politica[77]. In Lomellina questo orientamento provocò un'accelerazione del *turn over* dei feudatari e sparigliò ulteriormente la geografia feudale della regione. Così Confienza, prima nelle mani dei Graziani-Fioramonte da Cotignola, poi di Filippo Maria Sforza, passò direttamente nelle mani del Moro che la diede in dote a una damigella di Beatrice d'Este e al suo sposo, un Trotti di Alessandria, poi promosso feudatario[78]. La terra di Cilavegna, incamerata dopo l'apprensione a Vercellino Visconti, venne concessa in feudo al *cameriere* e favorito Giacometto di Lucia dell'Atella, originario di Napoli[79]. Investiture effimere in feudi lomellini toccarono ai cortigiani Carlino Varesino e Carlino da Caposilvi, Francesco da Pietrasanta, Francesco Bernardino Visconti, Aloisio Arcimboldi, Francesco di Bosio Sforza[80]. Si rafforzò la penetrazione nella regione del potente e ricco Pietro Birago, mentre i segretari Giovanni Simonetta, Aloisio Terzago e Aloisio Bechetto fecero una breve comparsa nella geografia feudale lomellina, ma persero rapidamente feudi e reputazione cadendo in disgrazia presso il Moro; altrettanto, in modo meno traumatico, era accaduto a Vercellino Visconti[81]. In queste vorticose dinamiche contarono anche gli interessi accentuatissimi di Ludovico il Moro – possessioni e aziende agrarie, riserve di caccia, castelli – tra Vigevano, Gambolò e altre amene località della Lomellina, dove il luogotenente del ducato risiedeva per gran parte dell'anno e dove ebbe occasione di compiere molte transazioni al confine tra pubblico e privato[82].

Con le infeudazioni ludoviciane, la Lomellina «feudale» paradossalmente si riduce ulteriormente: più che di infeudazioni si trattava di concessioni, confische, permute e scambi orientati dal principe, di operazioni di pegno dal contenuto puramente finanziario (n. 60, 69, 71, 75 della tabella), o perlomeno dell'uso strumentale di concessioni feudali per garantire il pagamento di provvisioni e stipendi (n. 59) o per fare donazioni e costituzioni di doti (n. 70, 72). Di fatto i frequenti passaggi di mano indeboliscono ulteriormente il contenuto propriamente giurisdizionale, i feudatari durano poco, si accentuano le dinamiche interne al feudo. Il feudo di San Giorgio passa di mano in mano: dal conte Francesco Sforza a Traiano Scolari da Parma, da questi a Francesco Bernardino Visconti. La terra di San Giorgio, come sede del capitano di Lomellina, non si prestava all'instaurazione di forme robuste di autonomia feudale: con il passaggio rapido da un feudatario all'altro la concessione finì per ridursi a puri contenuti finanziari. Altrettanto accade in una terra assai cara a Ludovico, Gambolò, in un primo tempo concessa al cameriere Francesco Pietrasanta, che poi fu esortato a cederla a Francesco Bernardino Visconti. I passaggi continui da un feudatario a un altro, tutti voluti e sollecitati dal signore, e corrispondenti ai suoi disegni, svalutarono molto la di-

mensione feudale di queste concessioni e svincolarono i feudatari dalle regole tradizionali della successione feudale. Nel ventennio di fine secolo nel feudo lomellino tende a prevalere il contenuto patrimoniale, che fa aggio su quello propriamente giurisdizionale. Carlino Caposilvi ottenne nel 1491 la dichiarazione che il castello e le entrate di Tromello che gli erano state donate e poi investite in feudo erano allodiali e non feudali (cfr. n. 59 della Tabella). I feudatari, fatte salve le richieste imperative del signore, dispongono con grande libertà dei feudi, li comprano, li vendono e li permutano; talvolta ne fanno una base finanziaria per operazioni di ampio respiro. Più che altrove, in Lomellina il feudo tende a indebolire il suo connotato di bene camerale, per avvicinarsi alla proprietà piena e incondizionata, sostenuta dalla forza economica e dalle relazioni personali del signore.

Che le giurisdizioni fossero oggetto di compravendita o scambio non era una novità, quantunque la prassi fosse invisa agli orientamenti della dottrina[83]. Un passo importante in questa direzione erano state le vendite di entrate del 1466. Nel 1492 Ludovico il Moro rimproverava aspramente il primo segretario Bartolomeo Calco perché non era stato tempestivamente fatta l'apprensione alla camera del feudo della squadra di Ottobiano dopo la morte di certi Malletta[84]. Il Calco rispose: come ben sa vostra signoria, ormai questi «feudi accomprati» difficilmente sono devoluti alla camera, poiché quando muore il titolare un erede si trova sempre e non c'è quasi distinzione tra trasmissione del feudo e dei beni patrimoniali («perché trascendeno ad li heredi como fano li altri beni »)[85].

3. Feudi e proprietà della terra

Dove il nuovo signore non si limitava a percepire delle entrate, ma consolidava la sua posizione mediante imponenti acquisti di terre, di possessioni, di diritti di acque, di nuove entrate fiscali, il rapporto con le comunità diventava più solido e duraturo, con più ampie ricadute – nel bene e nel male – sulla vita locale. I Crotti furono tra i primi ad abbinare concessione feudale a robusta penetrazione fondiaria, con una vicenda ben analizzata da G. Andenna. Segretari e consiglieri viscontei molto vicini alle stanze del potere, di origine cremonese, nel 1432 i Crotti approfittarono di un momento critico di una famiglia già molto cara ai Visconti, i Porro conti di Pollenzo, dai quali acquistarono vaste tenute a Robbio e in un gruppo di località del Novarese (Vinzaglio, Casalino e altre). Robbio era una località piuttosto prospera, ripartita nel 1467 per 20 cavalli di tassa. Successivamente, le proprietà si estesero e si localizzarono al confine tra Lomellina e Novarese, lungo il corso della roggia Nova, che venne ribattezzata roggia Crotta. Le contestazioni delle comunità che avanzavano diritti sul condotto d'acqua furono combattute e superate mediante tre processi legali. Nel secondo Quattrocento le acquisizioni della famiglia «ubbidivano a una sola strategia, (...) impadronirsi dell'intero e importante corso d'acqua in modo da sfruttare tutte le potenzialità di energia idrica e ogni possibilità di irrigazione»[86].

In casi come questo, la concessione feudale non faceva che sanzionare e convalidare la penetrazione fondiaria privata, secondo percorsi seguìti poi anche da altre famiglie: prima l'acquisto di terre, poi, grazie alle benemerenze cortigiane, la concessione feudale dal principe (solitamente abbinata alla cittadinanza pavese), quindi l'ulteriore radicamento fondiario sia mediante acquisti sia con modalità più aggressive, per esempio scorporando beni già comunali o portando attacchi ben condotti alla vasta proprietà ecclesiastica locale[87]. Si muove in questa direzione, con progetti particolarmente determinati, la seconda generazione dei Malletta. Negli anni Settanta i discendenti di Alberico intensificarono la loro presenza fondiaria e signorile in Lomellina, diventando feudatari di San Giorgio e mettendo le mani sui beni dell'antica abbazia di Erbamara, presso l'Agogna[88]. Operazioni come questa, e in generale una concezione del feudo vessatoria ed *exosa* attirarono su di loro una fortissima ostilità dei comuni soggetti[89]. Analoghi appaiono altri casi attentamente vagliati da E. Roveda, come le azioni di spossessamento messe a segno dai Beccaria a Pieve del Cairo e Garlasco[90], o come le pressioni esercitate dal feudatario Giovan Pietro Visconti sulla comunità di Breme che infine gli cedette «pacificamente» pascoli e rive lungo il Ticino, forse in cambio di sostanziose contropartite[91]. Anche la comunità di Gambolò dovette lottare tenacemente (con il sostegno della città e degli officiali di Pavia) e infine rassegnarsi a cedere cospicue estensioni di terre e boschi prima a Ludovico il Moro, impegnato nelle sue aziende modello e intento ad accaparrare spazi destinati alle cacce[92], e poi a Gian Giacomo Trivulzio[93].

I conflitti erano attenuati o evitati laddove il feudatario non si limitava a pretendere e a imporre la propria volontà, ma si impegnava anche nel più classico ruolo di protettore fiscale della comunità, capace di offrire sostanziose contropartite alla soggezione feudale[94]. Anche i Crotti, feudatari tutt'altro che amichevoli verso le comunità della loro giurisdizione, si erano comunque fatti interpreti delle antichissime velleità di Robbio – appartenente alla diocesi novarese – a distaccarsi dalla giurisdizione pavese[95]. Un rapporto feudale molto peculiare, già studiato ma forse ancora meritevole di approfondimenti, è quello che si stabilì tra un feudatario d'eccezione, Cicco Simonetta, e le comunità soggette e infeudate di Sartirana, Valle, Castelnovetto, Carosio e Bordignana. Queste concessioni, moltiplicatesi nel tempo grazie al favore ducale, furono poi rese più cospicue da investimenti e da oculate operazioni fondiarie: per esempio l'affitto di vaste proprietà dal monastero di San Pietro in Ciel d'Oro a Castelnovetto[96]. Prima di cadere in disgrazia nel 1479, egli impiantò aziende agrarie ben organizzate, restaurò castelli, fece scavare condotti d'acqua e rogge, organizzò mercati[97]. Inoltre, fece da referente per l'attività di una cordata di affaristi (tra cui Raffaele Zaccaria e Pietro da Gallarati) che contemporaneamente stavano acquisendo fondi nelle località vicine, e avevano interesse a condividere con il potente dignitario sforzesco i benefici delle concessioni che quello otteneva con facilità dalla corte (specialmente quelle relative alle acque)[98]. Se non mancarono forme di resistenza da parte delle comunità infeudate[99], nel complesso i conflitti furono limitati dai vantaggi di

avere un Simonetta come signore, con notevoli ricadute anche sul benessere locale. E pochi, come il primo segretario, erano capaci di ottenere dal duca concessioni sostanziose come quella configurata da una patente del 22 marzo 1457, che gli rinnovava la più ampia facoltà di scavare rogge e di avviare opere di trasformazione idraulica superando tutti gli ostacoli che altri comuni e proprietari avessero frapposto: è un documento nel quale si dispiega ai massimi livelli l'abilità cancelleresca che utilizza formule capaci di prevenire ogni contrarietà e ogni contestazione e di indebolire ogni futura ed eventuale controversia[100]. Una concessione formalmente ben fatta poteva tradursi in valori economici molto più agevolmente di un atto che aveva formulazioni generiche e vaghe. Come è ben noto, la presenza fondiaria lomellina del Simonetta su terre peraltro già devastate dalle guerre fu premiata da successi rilevanti, facilitati dall'abbondanza di licenze di esportazione di grani verso il ducato stesso o verso il Monferrato: in una lettera, uno dei fattori di Cicco scriveva che nel momento in cui i cereali del padrone uscivano dai depositi, era tale la quantità immessa sui mercati che il prezzo immediatamente calava. Una località come Sartirana, uscita dalle guerre di metà secolo in uno stato di profonda devastazione, non poteva risentire che positivamente del benessere portato dalle iniziative simonettiane.

Una vicenda singolare, che vede il radicamento in Lomellina di due grandi casate aristocratiche forestiere, è quella relativa ai Pico-Malaspina, signori di Scaldasole e Sannazzaro. Francesco Pico, che da tempo coltivava rapporti clientelari e diplomatici con gli Sforza e con la loro corte, emigrò da Mirandola e Concordia, dove era signore in condominio con i nipoti, e approdò in Lomellina nel 1456. Evidentemente la competizione interna alla famiglia aveva ristretto in patria i suoi spazi d'azione e le sue ambizioni. Rimasto privo di figli maschi, forse temendo anche qualche atto ostile da parte dei parenti[101], il Pico acquistò dai Folperti le ricche possessioni e il castello di Scaldasole e poco dopo ottenne dai duchi un'ampia immunità, senza tuttavia ricevere una formale concessione feudale. In seguito la famiglia Pico acquistò altri beni e diritti in loco dai nobili da Sannazzaro e da vari proprietari[102], e non trascurò di mettere radici anche nella città di Pavia, dove l'ex signore della Mirandola acquistò un palazzo e stabilì relazioni con vari enti ecclesiastici. Intanto alla corte di Milano la moglie di Francesco, Pietra dei Pio di Carpi, diventava dama di corte della duchessa Bianca Maria. Insomma i Pico si costruirono interessi e orizzonti del tutto nuovi all'ombra degli Sforza, probabilmente per sfuggire a una situazione in patria poco promettente, se non pericolosa.

Più tardi Taddea Pico, figlia di Francesco, e suo marito, Giacomo dei marchesi Malaspina di Fosdinovo, approfittarono della grande vendita delle entrate del 1466 e diventarono signori della terra di Sannazzaro, non lontana dalle ricche proprietà di Scaldasole. L'acquisto fu seguito da una concessione feudale con mero e misto imperio e con tutte le formalità consuete. Anche il Malaspina, come il suocero alcuni anni prima, trovava in Lombardia degli spazi politici che gli erano preclusi nella natia Lunigiana. Per contrasti intervenuti tra i fratelli e per una situazione locale molto intricata, i Malaspina

si destreggiavano in difficili alleanze tra Firenze e Milano, ma in quel momento erano assai limitati dalla penetrazione nelle terre avite dei Fregoso di Genova[103]. Con l'approdo in Lomellina questo ramo dei Malaspina non accantonava i progetti di affermazione in patria: anzi, grazie anche alla protezione degli Sforza, nel 1473 il marchese Giacomo riuscì a recuperare le terre di Carrara, Moneta e Avenza un tempo detenute da suo padre e cedette il feudo di Sannazzaro ad Antoniotto Fregoso. Pur rientrando nelle signorie di Lunigiana, i Malaspina ben si guardarono dal rinunciare agli interessi stabiliti nel pavese e in Lomellina: restarono proprietari e titolari di immunità a Scaldasole, e al tempo di Ludovico Malaspina, cortigiano molto vicino a Ludovico il Moro, riottennero anche il feudo di Sannazzaro, che diventò, con Scaldasole, un marchesato[104]. I forti interessi agrari stabiliti dai Pico-Malaspina tra Scaldasole e Sannazzaro si possono intuire da una corrispondenza relativa a una controversia famigliare del 1485 tra il marchese Alberico e gli eredi del fratello Francesco, durante la quale la possessione di Scaldasole fu temporaneamente confiscata dalla camera ducale. Un inviato milanese si recò presso la marchesa Taddea e fece l'inventario dei prodotti agricoli depositati nei solai e nelle canepe del castello: 300 brente di vino, 500 sacchi di frumento, 300 sacchi di segale, 10 di legumi, 8 di meliga. Poi intervistò i quattordici massari, ognuno dei quali lavorava da 15 a 40 biolche di terra pagando la metà dei frutti ai proprietari[105]. La presenza dei Malaspina, arrivati in Lomellina occasionalmente, si era consolidata con lo sfruttamento di buoni e fertili terreni e si era avvantaggiata in un contesto di ripresa dell'agricoltura locale: il feudo lomellino fu dunque un approdo interessante per questi rami di due grandi casate padane, entrambi limitati in patria da scenari politici ostili. I nuovi signori approfittarono dell'eclissi ormai definitiva dell'antica *domus* dei Sannazzaro, estromessa di fatto dalle località di origine e costretta a vendere anche le modeste quote di diritti che ancora deteneva. Lo stesso si può dire per Antoniotto Fregoso: diventò signore di Sannazzaro per una permuta, mentre le circostanze mutate non gli permettevano più di rivestire – come suo padre Spinetta – il ruolo di leader politico e di mediatore tra gli Sforza e Genova.

4. I limiti della penetrazione feudale: comunità, stato, città

Nonostante il numero e la frequenza delle nuove concessioni feudali censite, il nuovo tessuto signorile della Lomellina restò fondamentalmente debole[106], contrastato sia dalla forza delle comunità, sia dalla presenza dello stato regionale, sia dalla concorrenza della giurisdizione cittadina.

Abbiamo visto che fin dal Trecento, mentre le stirpi nobiliari tradizionali si erano avviate a un inesorabile declino, alcune comunità lomelline erano cresciute in forza economica e in consapevolezza politica. Questa sensazione si avvalora nel corso del XV secolo: in un momento di rottura istituzionale, nel 1447, dopo la morte di Filippo Maria Visconti, le comunità di confine, poste di fronte all'alternativa tra Milano, lo Sforza e i Savoia, furono allettate dalle offerte di sostanziose esenzioni dei duchi savoini, che avrebbero reso la

Lomellina una sorta di zona franca fiscale[107], mentre altre terre e borghi optarono per Milano repubblicana o si allinearono a Francesco Sforza, cercando di sfruttare al meglio i vantaggi derivanti dalla loro posizione di frontiera, soggetta a influenze esterne. In queste trattative si può notare una singolare autonomia d'azione, una spinta capacità negoziale, un'attitudine a scegliere anche con spregiudicatezza i protettori ritenuti più opportuni per conseguire i propri obiettivi, che andavano dalla salvaguardia di spazi di autonomia, fino, talora, ad aspirazioni egemoniche su comunità minori[108]. Quando la forte comunità di Mortara eleggeva i conti Della Pergola, signori di Zeme, a propri amici e protettori, aveva di mira una opportunistica alleanza con una dinastia capace di esprimere una certa forza militare, ma certamente il patto non configurava un sistema di lealtà durevoli[109].

Soprattutto Mortara e Vigevano, le due *quasi città* lomelline, spiccano per il profilo demografico, per la vivace coscienza comunitaria e l'articolazione sociale. Nel 1467 alle due località erano attribuiti 181 cavalli di tassa (81 e 100 rispettivamente) su un totale lomellino di 650. Nella vicenda vigevanese nel Quattrocento è degna di nota l'insurrezione del 1447 con cui la *terra* si dichiarò in regime di libertà, mentre più tardi la lotta politica per gli estimi fa risaltare la stratificazione sociale e la vivacità economica della società locale: non a caso, Vigevano è diventata il paradigma della fortunata categoria storiografica della «quasi città»[110]. Notevole anche la capacità dei ceti dirigenti vigevanesi, una volta reinseriti nella compagine regionale sforzesca, di sfruttare le amicizie e le posizioni a corte come una carta da giocare in loco, avvantaggiati dalla condizione particolare della *città sfortiana*[111]. Analogamente i *quasi cittadini* di Mortara, tenaci costruttori di un proprio sistema idraulico basato sulle acque dell'Agogna[112], imprenditori che potevano godere della rete di collegamenti costruiti attorno alla canonica di Santa Croce[113], si rivelarono – nonostante le divisioni interne – non meno caparbi nel conservare spazi di indipendenza. Le maggiori famiglie del luogo – tradizionalmente divise tra *popolari* e *nobili* – si spartivano le risorse locali e controllavano le finanze del comune, rivelando una notevole capacità di salvaguardare da interferenze esterne la loro sfera di autonomia[114].

Accentuano l'impressione di una forte consistenza delle comunità lomelline anche l'aspirazione di molte terre e luoghi ad estendere la giurisdizione su comunità circostanti, con momenti di competizione tra una comunità e l'altra, e anche le attestazioni frequenti di episodi di resistenza e di organizzazione comunitaria, talvolta sfociati in «unioni» armate e in focolai di ribellione. In alcuni casi si trattava delle consuete reazioni ad abusi feudali in difesa di interessi e beni comunali (questi gli antefatti della spedizione armata organizzata dal comune di Garlasco nel 1482[115]), in altri si scorge una maggiore complessità di relazioni: i conflitti coinvolgono diverse comunità ed emerge la *leadership* di alcune famiglie del tutto estranee alle gerarchie signorili e feudali, con sorprendenti capacità di mobilitare clienti e di radunare armati in ampie zone della regione. Ne sono un esempio le iniziative degli intraprendenti Bassadosso di Ottobiano, che nella loro lunga (almeno quarantennale) faida

con gli Strada si guadagnarono l'appoggio attivo e passivo di intere comunità e di signori locali, e all'occorrenza anche dei signori milanesi[116].

Un secondo limite alla penetrazione feudale era rappresentata dalla presenza dello stato regionale. A schermare il tessuto politico della Lomellina da un'eccessiva invasione dei poteri feudali si registra la sostanziale tenuta del reticolo delle podesterie e delle altre magistrature di nomina ducale. Già nel 1386 Milano nominava i podestà nelle sedi di Mortara, Vigevano, Sannazzaro, Dorno, Lomello, Breme, Confienza, Mortara, Tromello, Gambolò, Garlasco e Mede[117], e molti dazi erano incantati per conto della camera signorile. Nel corso del Quattrocento venne introdotta la carica di capitano della Lomellina, che prese sede a San Giorgio, terra situata proprio nell'ombelico della regione[118]. In alcuni momenti il capitano della regione conviveva con il capitano del divieto, con sede a Mede. In seguito, pur con il diffondersi di nuove concessioni feudali, l'assetto delle podesterie e del capitaneato di Lomellina disegnato alla fine del Trecento restò sostanzialmente invariato, con qualche aggiustamento e con qualche situazione ibrida, in cui il podestà – a Dorno, ad esempio – riceveva il salario dal duca e aveva una veste sia feudale sia camerale. L'inquadramento nell'assetto di podesterie ducali da Milano incoraggiava le comunità lomelline a sottrarsi all'egemonia signorile e ad assumere una più precisa identità, anche mediante la costruzione di territori comunali meglio definiti nei loro confini[119].

Terzo ostacolo all'irrobustimento del tessuto feudale fu la costante interferenza della città di Pavia, ben decisa a non perdere influenza in Lomellina. Gli officiali pavesi vivevano quotidianamente la difficoltà di esercitarvi la giurisdizione data la distanza e l'esiguità delle forze a loro disposizione e vedevano con favore la presenza del capitano che surrogava la scarsa presa delle magistrature cittadine[120]. Non mancarono tuttavia energici interventi pavesi nelle tensioni sorte tra comunità e signori, per esempio quando Pavia nel 1480 offrì protezione ai ribelli di Gambolò oppure (scelta di segno contrario) quando difese la proprietà di un ospedale pavese dagli attacchi del comune di Garlasco[121]. A tratti la città e i suoi officiali cercarono di rilanciare l'offensiva giurisdizionale sulla regione, non mancando di suscitare forti resistenze. Negli anni Ottanta del Quattrocento assistiamo a una serie di interventi piuttosto vigorosi e concentrati, messi a segno da alcuni officiali pavesi delle strade e delle vettovaglie, che sembrano derivare da un consapevole progetto di ripristino giurisdizionale. Comunità e feudatari lomellini – anche i più assenteisti – reagirono da parte loro con insolita compattezza, e cercarono di difendere le loro prerogative ed esenzioni[122].

Il vero punto di forza della città era l'ambito della giustizia. Particolarmente reputato e agguerrito per la tradizione dello Studio, il sistema della giustizia pavese era motivo d'orgoglio per i cittadini, convinti di poter adire a tribunali dotti, rigorosi e implacabili, capaci di assicurare forme di giustizia di qualità speciale[123]; com'è noto, i privilegi del locale collegio dei giudici nella prassi giudiziale erano stati ripetutamente confermati fin dagli statuti trecenteschi[124]. Ben diversa invece l'opinione dei commissari ducali di stanza a Pavia, che

consideravano il sistema della giustizia cittadina formalistico e vessatorio, oneroso soprattutto per i deboli, comunque fonte di diseguaglianze di trattamento e di lungaggini intollerabili[125]. Indubbiamente, nei suoi pregi e difetti, si trattava di un sistema pervasivo, alimentato dalla presenza di famosi dottori e giuristi e ideologicamente orientato a celebrare la vigenza e la forza del decreto del maggior magistrato[126]. Abbiamo visto che la comunità di Sannazzaro si era dovuta appellare a un potente cortigiano per sottrarsi ai tentacoli della giustizia pavese, ma più in generale si ha l'impressione che la giustizia feudale si dovesse accontentare di spazi esigui e che i titolari di feudi si dovessero rassegnare a portare le cause a Pavia, a detrimento del modesto tribunale feudale, col rischio di restare invischiati nelle reti avvolgenti delle corti di giustizia pavesi. Un documento portato alla luce da E. Roveda mostra che alla fine degli anni Cinquanta-inizio Sessanta alcuni feudatari lomellini si erano associati per stipendiare dei vicari e dei consulenti che appartenevano al collegio dei giudici di Pavia, segno che non avevano altra scelta se non affidarsi alla loro sapienza dottorale e alla loro indispensabile pratica per intraprendere le vie tortuose dei tribunali cittadini[127].

5. Per concludere: alcuni connotati del feudo in Lomellina nel XV secolo

Schiacciato tra interferenze ducali, presenza costante della città e rivendicazioni delle comunità, il profilo giurisdizionale del ceto neofeudale lomellino risulta complessivamente debole; talvolta i feudatari esercitano il ruolo classico di protettori (magari alternandolo a quello di oppressori), e si sforzano di arginare le pretese giurisdizionali della città e dello stato, talvolta sanno mettere in gioco la loro influenza a corte per ottenere provvedimenti favorevoli alla comunità[128], tuttavia nel complesso essi appaiono ben lontani dall'esaurire l'ambito della mediazione politica tra comunità, città, stato. In una società economicamente vivace, socialmente stratificata, prosperano comunità popolose e intraprendenti, capaci di negoziare con l'autorità milanese e con la città per ottenere concessioni significative e capaci altresì di mobilitare i protettori più opportuni a seconda della circostanza e del bisogno. Prosperano anche famiglie e personalità capaci di esercitare forme di leadership locale, indipendentemente e al di fuori dei quadri feudali e signorili.

La disarticolazione definitiva delle signorie antiche (mentre in altre zone del ducato il tessuto signorile ha una maggiore tenuta); l'imbastardimento del feudo, che è oggetto di compravendite e tende a sfuggire alla sua logica originaria, mentre assume crescente rilevanza l'elemento patrimoniale; l'estrema varietà di situazioni feudali, con presenze signorili informali, consolidate da immunità ed esenzioni concesse dal duca, o da basi puramente clientelari o tradizionali; il persistere della forza giurisdizionale della città, e soprattutto dei suoi tribunali; la rilevanza della proprietà fondiaria di enti ecclesiastici pavesi; un reticolo stabile e funzionante di officiali ducali, sono tutti elementi che concorrono a disegnare un tessuto neofeudale lomellino eterogeneo, variegato, e una società piuttosto refrattaria a una presenza forte di poteri signorili.

Sembra di poter dire, in conclusione, che in Lomellina l'appannamento delle stirpi antiche e la loro sostituzione con un nuovo ceto feudale non fosse la mera conseguenza del logorio di singole famiglie o risultato di eventi politici contingenti, ma il risultato di un precoce decadimento delle relazioni di dominio signorili e feudali, in quanto diventate poco compatibili con una società in trasformazione secondo i processi univocamente messi in luce dai recenti studi di storia agraria, di demografia, di storia degli insediamenti. Le relazioni feudali lomelline, che funzionavano al massimo delle loro possibilità dove si abbinavano ad intraprendenza e progettualità fondiaria, sembrano già avvicinarsi, con un certo anticipo dunque sulla linea di tendenza che domina nella Lombardia del tempo, a un modello di feudalesimo «senza particolarismo» che gli studi recenti tendono a riferire a epoche più tarde: un feudalesimo nel quale, emarginati i grandi casati di antica tradizione, emergono famiglie nuove e speculatori interessati soprattutto allo sfruttamento economico del feudo; nel quale, inoltre, la giurisdizione feudale viene limitata a beneficio dello spazio riservato allo stato, mentre ancora non si allenta il controllo della città sul suo contado[129].

In Lomellina nel Quattrocento

Note

[*] Relazione presentata al seminario *Signorie rurali e feudi in alcune aree dell'Italia centro-settentrionale fra XIV e XV secolo*, Milano – Università degli Studi, 11 - 12 aprile 2003. Salvo diversa indicazione, i documenti citati provengono dall'Archivio di stato di Milano.

[1] Incrociando varie fonti di inquadramento – estimi ecclesiastici, compartiti di oneri militari, catasti di epoca più tarda – L. Chiappa Mauri nota la presenza di alcuni popolosi e rilevanti centri demici, a cominciare dalle due quasi città di Mortara e Vigevano – con livelli di popolazione considerevoli, tali da raggiungere al massimo della loro crescita rispettivamente 10 e 8 mila abitanti – mentre a un livello di 800-1000 abitanti e oltre si avvicinavano numerosi borghi come Sannazzaro, Sartirana, Breme, Mede, Pieve del Cairo, Gambolò, Garlasco, Valle: L. Chiappa Mauri, *In Lomellina*, relazione al seminario *La vita in campagna; la vita di campagna. In onore e in memoria di Gaetano Cozzi*, Istituto di Storia della società e dello stato veneziano - Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 7-9 maggio 2001 (dattiloscritto). Dall'esame di vari indicatori la stessa autrice rileva un tessuto insediativo molto solido, costituito da «popolose borgate», comunità forti, con un ceto consistente di proprietari locali, situazione che favorisce una «economia agraria integrata»: Id., *La Lomellina alla fine del medioevo: un'economia agraria integrata*, in *Vigevano e i territori circostanti alla fine del medioevo*, a cura di G. Chittolini, Milano 1997, pp. 81-109. Nell'assetto ecclesiastico è stato notato un certo spezzettamento delle pievi a beneficio della struttura parrocchiale, G. Forzatti Golia, *Le istituzioni ecclesiastiche,* in *Storia di Pavia* a cura della Banca del Monte, III/i: *Dal libero comune alla fine del principato indipendente*, Milano 1992, pp. 204, 214, 216-17; Id., *Estimi e strutture ecclesiastiche in Lomellina*, in *Vigevano e i territori circostanti* cit., pp. 133-167, Id., *Istituzioni ecclesiastiche pavesi dall'età longobarda alla dominazione visconteo-sforzesca*, Roma 2002, pp. 51-52, 80-84. Uno sguardo ravvicinato alla demografia e alla composizione sociale di alcune comunità (Confienza, Garlasco, Lomello, Valeggio, Bastida) è in F. Leverotti, *Alcune osservazioni sulle strutture delle famiglie contadine nell'Italia padana del basso medioevo a partire dal famulato*, in «Popolazione e storia», II (2001), pp. 19-33. Quasi inutile (e ideologicamente esecrabile) una corografia lomellina recente ma di vecchio impianto: R. Bergamo, *Storia dei comuni, frazioni e parrocchie della Lomellina*, Pavia 1995.

[2] A.A. Settia, *Il distretto pavese in età comunale: la creazione di un territorio*, in *Storia di Pavia*, vol. cit., pp. 119 ss., 126-127, 131-134, 154 (citazione a p. 134); cfr. anche Id., *Tra Novara e Pavia: il problema dei confini nell'età comunale*, in *Insediamenti medievali tra Sesia e Ticino. Problemi istituzionali e sociali (secoli XII-XV)*, a cura di G. Andenna, Associazione Idea Vita, Novara 1999, pp. 17-30.

[3] A. Zappa, *Il paesaggio pavese. Campagne, Lomellina e Oltrepò, attraverso le fonti catastali di metà cinquecento,* in "Nuova rivista storica", LXX (1986)*,* pp. 86-87. L'autrice individua in Lomellina «un ambiente agronomico sostanzialmente arretrato» per mancanza di zone irrigue e di integrazione tra allevamento e agricoltura. Cfr. anche L. Chiappa Mauri, *La Lomellina* cit., p. 84.

[4] Zappa, *Il paesaggio pavese* cit.*,* p. 87.

[5] Chiappa Mauri, *La Lomellina* cit., p. 88 ss. Sulla prosperità delle comunità lomelline e sui più tipici prodotti locali cfr. B. Sacco, *Storia di Pavia*, Como 1993 (facsimile dell'edizione pavese del *De Italicarum rerum varietate et elegantiam,* apud H. Bartolum, Pavia 1587), p. 67 ss.

[6] E. Roveda, *I beni comuni nella Bassa fra Ticino e Sesia (secoli XV e XVI)* in *Insediamenti medievali tra Sesia e Ticino* cit., pp. 47-63 (con vari episodi relativi alla importantissima gestione e controllo delle acque); Chiappa Mauri, *In Lomellina* cit. («comunità rurali da tempo istituzionalmente ben organizzate»); E. Roveda, *Le istituzioni e la società in età visconteo-sforzesca*, in *Storia di Pavia,* cit., III/i, pp. 55-115, p. 107; non trascurabile la presenza in Lomellina della proprietà di enti ecclesiastici sia pavesi sia locali, cfr. R. Crotti Pasi, *Il sistema caritativo-assistenziale: strutture e forme di intervento*, *ibidem*, pp. 359-402. Una recente rassegna sugli statuti delle comunità lombarde in G. Albini, *Gli statuti come fonte della storia della Lombardia medievale negli studi degli ultimi anni. Alcune considerazioni*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, a cura di R. Dondarini, Atti del convegno nazionale di studi, Cento, 6-7 maggio 1993, Cento 1995, pp. 359-366.

[7] Sul Comitato di Lomello e i confini della Lomellina Settia, *Il distretto pavese* cit., pp. 119-120, 131-134; G. Andenna, *Grandi casati e signorie feudali tra Sesia e Ticino dall'età comunale a quella sforzesca*, in *Insediamenti medievali tra Sesia e Ticino* cit., pp. 33-45.

[8] P. Azario, *Liber gestorum in Lombardia*, a cura di F. Cognasso, in *Rerum Italicarum Scriptores*, 2 ed., XVI/4, Bologna 1926, p. 116. Su Sannazzaro e i suoi nobili cfr. anche, nonostante l'impostazione

genealogica e gli eccessi di erudizione a volte fuorvianti, M. Zucchi, *Delle origini del nome di Sannazzaro dè Burgondi in Lomellina e della famiglia di Jacopo Sannazzaro*, in “Miscellanea di storia italiana”, ser. III, XI (1911), pp. 1-47.

[9] R. Soriga, *Statuti patrimoniali di una consorteria pavese del secolo XIV, i de Sancto Nazario*, in “Archivio storico lombardo”, s. V, XCVI (1919), pp. 230-241. Gli statuti, trovati da R. Majocchi, sono tra gli atti del notaio pavese Guiniforte Strazzapatta degli anni 1449-1456.

[10] Archivio Civico di Pavia, *Registro regesto di documenti ducali* A II 23, c. 2, trascritto anche in *Sforzesco, Registri ducali* 7 (nel seguito RD), c. 118 e ss. I nobili si erano rivolti al duca ricordando gli antichissimi privilegi imperiali con annesse onoranze e giurisdizioni, fra cui il porto dei Dossi sul Po, i diritti di pascolo nel territorio di Sannazzaro e certe onoranze di forni. Questi diritti erano stati oggetto di ripetute e violente contestazioni, con attacchi che di fatto avevano impedito ai nobili non solo di esercitare qualsiasi forma di giurisdizione sulla terra, ma anche di conservare le loro esenzioni fiscali e la condizione di *castellani* del luogo. Costretti a partecipare agli oneri comuni, i Sannazzaro si erano piegati a un compromesso *de iure et de facto* davanti al dottore pavese Gualtiero Zazzi e Giacomo de Mangiariis e con Ardengo Folperti *pro tertio* e con il consiglio di sapiente di *domino* Agostino Pezani, che diedero ragione agli uomini della terra sulla base della potente argomentazione che i Sannazzaro, in passato, si erano piegati a pagare questi carichi riconoscendone implicitamente la legittimità. I nobili sostennero che se in passato si erano piegati al volere del comune, lo avevano fatto cedendo alla forza, «tum quia si solverunt ipsa onera hoc fecerunt non sponte sed coacti et volentes fugere vexationes et acerbas molestias quod fiebant in exactionibus talearum et aliorum onerum». Si rivolgevano allora al conte di Pavia invocando il «grande detrimentum dictorum supplicantium iuriumque suorum» e chiedevano di essere reintegrati nei loro diritti annullando la sentenza *de plenitudine (sue) potestatis,* anche con la deroga a statuti e decreti. Nel 1499 il porto dei Dossi era per tre quarti nelle mani del marchese Malaspina, mentre la restante parte era suddivisa tra alcuni Sannazzaro, Folperti, Torti: RD 124, cc. 70-71.

[11] Dell’esistenza di altre famiglie cospicue può essere testimonianza la fondazione nel 1402 di un ospedale dedicato a San Cristoforo per cura della famiglia Sardi: Crotti Pasi, *Il sistema caritativo assistenziale* cit., p. 383. Bernardo Sacco ricorda che il patronato della chiesa principale era diviso tra più famiglie: Sacco, *Storia di Pavia* cit., p. 68 (e p. 108 della traduzione).

[12] Biblioteca Ambrosiana, Milano, *Rubrica intratarum* detta «bilancio del 1463»; *Quaternetto di tasse del ducale dominio* (1467), in *Miscellanea storica* 6; Sacco, *Storia di Pavia* cit., *ibidem*; Breme era tassata per 28 cavalli.

[13] La vicenda si sviluppa dagli anni Cinquanta (*Comuni* 78, Sannazzaro: supplica collettiva alla duchessa, senza data, collocabile intorno al 1466): un allevatore forestiero, tale Tonno Bergamasco, era stato accusato di aver usurpato pascoli incolti e terre comuni (sulla presenza di allevatori forestieri in loco cfr. anche Leverotti, *Alcune osservazioni* cit., p. 29). Erano stati coinvolti nella lite gli eredi di Moretto da Sannazzaro, il Comune e gli uomini, il proprietario Gio. Francesco Filimberto, i cui prati e boschi avevano subito i maggiori danni. Il podestà Donato dei Parozi aveva emanato una sentenza che fu impugnata e fu emessa sentenza di condanna dal vicario del podestà di Pavia; in seguito fu sequestrata certa quantità di formaggio al Bergamasco; poi, a intercessione dei Sannazzaro, il podestà di Pavia aveva vietato al podestà di Sannazzaro di procedere e condannato sia il funzionario sia il Comune. Dopo un tortuoso percorso giudiziario nelle sedi locali e poi nei tribunali pavesi, la causa si era impantanata in mille cavilli procedurali, diventando, come spesso accadeva, una questione *immortale*, inestricabile; così era arrivata, di complicazione in complicazione, davanti al consiglio ducale di giustizia. Ecco allora il provvidenziale intervento dell’*amico* Alberico Malletta, il quale consigliò di pacificarsi e chiedere la grazia del duca, pagando una certa somma alla camera ducale, e interpose i suoi buoni uffici: «et questo fanno per vicinare bene insieme et per conservare l’amicitia et parentato».

[14] Settia, *Il distretto pavese* cit., pp. 132-133 sui privilegi imperiali nel XII e XIII secolo; Id., *Tra Novara e Pavia* cit., pp. 20, 23.

[15] *Ibidem* e RD 51, c. 64, 13 mag. 1451: privilegio di reintegro di Francesco Sforza; vi si dice che nel 1406 Riccardo, Raimondo, Aloisio, Antonio, Martino, Franceschetto, Agostino detto Patrono, Domenico detto *Ja*, Aloisio Fredatio e Antonio detto *Carrotus*, tutti Confalonieri di Candia e Villata, avevano subito la confisca dei loro castelli e possessioni redistribuiti a varie persone dalla camera ducale; ora don Lorenzo Confalonieri, dottore di decretali, e Paganino, eredi di Riccardo, e vari altri (Gualterio, Francesco, Bartolomeo, Giacomo, Franzono, Ruffino, Guidazzo, Tomaso, Antonio, Giovanni ecc.) chiedevano e ottenevano di esserne reintegrati.

[16] Atto del 14 gennaio del 1462 inserito in una patente del 18 mar. 1467 in RD 7, cc. 120-121; cfr. anche *Feudi Camerali*, p.a., 135. Il duca Francesco faceva riferimento al perdono e alla reintegra-

zione *ad pristinos honores* del 1451 e a un'inchiesta camerale, con cui si era rilevato che al tempo di Gian Galeazzo Visconti i Confalonieri di Candia non erano soliti riscuotere tali entrate, che si concedevano dunque per benevolenza ducale e non per diritti precedentemente detenuti.

[17] Crotti Pasi, *Il sistema caritativo-assistenziale* cit., p. 383. Ma «diversamente dalla prassi consueta, il testatore-fondatore non prescrive che la reggenza dell'ospedale sia riservata ad un membro della sua famiglia» (*ibidem*).

[18] G. C. Bascapé, *I conti palatini del regno italico e la città di Pavia*, in "Archivio storico lombardo", s. VIII, LXII (1935), pp. 281-377, p. 369; G. Robolini, *Notizie appartenenti alla storia della sua patria*, IV, Pavia 1830, pp. 162 ss.; G. Biscaro, *I conti di Lomello*, in "Archivio storico lombardo", s. III, XXXIII (1906), pp. 366-389.

[19] Andenna, *Grandi casati e signorie feudali* cit.

[20] Sul loro declino, Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., pp. 94 e *passim*; Andenna, *Grandi casati e signorie feudali* cit. Nella zona alpina del ducato M. Della Misericordia ai poteri signorili forti tende a contrapporre una più efficace e condizionante presenza delle comunità (cfr. scritto in questa raccolta). In un altro studio anziché di poteri signorili preferisce parlare di «prerogative signorili» per «identificare alcune schegge delle diverse componenti del *dominatus*... raccolte nelle mani di un gruppo di privilegiati»: M. Della Misericordia, *La mediazione giudiziaria dei conflitti sociali alla fine del medioevo. Tribunali ecclesiastici e resistenza comunitaria in Valtellina*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba - G. Schwerhoff - A. Zorzi, Bologna, 2001, p. 138.

[21] Andenna, *Grandi casati e signorie feudali* cit., p. 37. Cfr. sulla posizione molto marginale di Langosco nel Quattrocento, RD 40, c. 248, a favore del conte Guidone di San Paolo dei conti di Langosco per certi possessi in Lomellina incastellati.

[22] A. Boffi - F. Pezza, *La novennale signoria di Facino Cane e Beatrice di Tenda sopra Mortara (secondo il libro dei privilegi mortaresi)*, in "Bollettino della società pavese di storia patria", V (1905), pp. 320-346.

[23] Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., p. 71; D. Bueno de Mesquita, voce *Cane, Facino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XVII, Roma 1974, pp. 791-801; N. Valeri, *Facino Cane e la politica subalpina alla morte di Giangaleazzo Visconti,* in "Bollettino storico bibliografico subalpino", XXXVII (1935), pp. 24, 28-29.

[24] *La politica finanziaria dei Visconti*, a cura di C. Santoro, III, Milano 1983, pp. 510-11, doc. del 28 ott. 1403. Breme pagava nel 1467 28 «cavalli di tassa», basati sull'avere e sulle persone.

[25] RD 51, c. 58v, 22 apr. 1451. Erano patroni dell'ospedale di San Biagio: Crotti Pasi, *Il sistema caritativo-assistenziale* cit., p. 383.

[26] Cfr. *supra*, nota 15.

[27] Gentilino dei Conti di Mede, Franceschino Sannazzaro e ad Alberico e Giorgio *de Bertona de Guide:* RD 51, c. 115, 13 mag. 1452, atto di reintegro.

[28] A. Portalupi, *Storia della Lomellina*, Lugano 1756 (rist. anast. ed. Forni), p. 338; I. Ghiron, *Della vita e delle militari imprese di Facino Cane*, in "Archivio storico lombardo", IV (1877), pp. 339-379, 567-613; Boffi - Pezza, *La novennale signoria* cit., p. 330.

[29] Una testimonianza del 1447 ricorda le distruzioni di Nicorvo, Santa Maria, San Martino e Gambarana (cit. *infra*, nota 33).

[30] Ardengo Folperti, pavese, officiale visconteo, ricostruì il castello di Scaldasole per difendere i suoi possessi fondiari e dare rifugio ai suoi dipendenti e a coloro che erano colpiti dalle temibili incursioni faciniane. Cfr. N. Covini, *Ardengo Folperti*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XLVIII, Roma 1997, pp. 580-81.

[31] Aveva perso 41 fuochi soprattutto per emigrazione: Leverotti, *Alcune osservazioni* cit., p. 22; Chiappa Mauri, *La Lomellina* cit., p. 87; C.M. Cipolla, *Per la storia delle epidemie in Italia,* in "Rivista storica italiana", LXXV (1963), pp. 112-119. Nel 1459 Lomello aveva 320 abitanti, nel 1467 pagava 11 cavalli di tassa. La comunità non era povera, possedeva pascoli affittati a bergamini.

[32] Forzatti Golia, *Estimi e istituzioni ecclesiastiche* cit., pp. 146-147 e Id., *Le istituzioni* cit., pp. 210, 212 e soprattutto la visita pastorale del 1460 edita da X. Toscani, *Aspetti di vita religiosa a Pavia nel secolo XV*, Milano 1969, pp. 186, 187, 189.

[33] Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., pp. 70 ss. Sono anche utili le patenti di reintegrazione degli Sforza, negli anni '50, e Soriga, *Statuti patrimoniali* cit., p. 233. Bernardino Corio ricorda che nel 1407 Tristano dei conti di Mede aveva preso il comando dei guelfi lombardi alleandosi con Ottobuono Terzi (B. Corio, *Storia di Milano* a cura di A. Morisi Guerra, Milano 1978, p. 1011).

Utile testimonianza, anche se parziale e interessata, è la lettera che il nobile padovano Giacomo Scrovegni scrisse nel 1447 allo Sforza per scongiurare la imminente restituzione dei beni avuti in dono ai precedenti proprietari (*Sforzesco* 32, lettere del sett. 1447). Il padovano ricordava che i conti di Gambarana, di Cairo e di Sparavara si erano sempre schierati con i guelfi e con il partito filopapale, nemici dei Visconti. Fin dal Trecento, scriveva, i guelfi erano stati la rovina «di questo paese» e a causa loro erano stati *ruinati* castelli come Nicorvo, Santa Maria, San Martino e Gambarana; nel 1404 quando Alessandria era stata messa a saccomanno da Facino Cane, i nobili guelfi della Lomellina si erano ribellati al grido di «Mora el conte de Pavia!» e per questo erano stati *discazati*. Avvisava quindi il conte Sforza di non sottovalutare questi nemici che si radunavano segretamente in mezzo ai boschi lomellini e organizzavano trame per impedirgli di diventare duca di Milano; tra di essi c'erano *messer Zile* di Gambarana e suo suocero, che già avevano dato Lodi ai Veneziani. Il 27 sett. il conte Sforza gli intimava di restituire i frutti ai conti, preludio al loro reintegro (*ibidem*).

[34] Sacco, *Storia di Pavia* cit., p. 68 (e p. 108 della traduzione). Sulle ribellioni dei Sannazzaro Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., pp. 73, 77. I Sannazzaro ribelli erano soprattutti i rami dell'Oltrepo (Cigognola, Rivanazzano), mentre erano lealisti quelli della località di origine.

[35] Cfr. Tabella, n. 28.

[36] Sui Barbavara, Andenna, *Grandi casati e signorie feudali* cit., p. 37. Questa antica dinastia già potente tra Novarese, la Val Sesia, l'Ossola e la Lomellina aveva subito un forte declino dopo la compromissione di Francesco Barbavara nelle vicende politiche milanesi del primo quattrocento. Solo nel 1467 Marcolino Barbavara, già segretario visconteo, ottenne l'investitura di Gravellona, dove la sua famiglia possedeva grandi estensioni di terre (*Rogiti camerali*, 531). La concessione feudale probabilmente si riconnetteva anche alla recente parentela con Giovanni Simonetta. Successivamente questa influenza viene consolidata secondo la modalità «vincente»: il radicamento fondiario. I figli di Marcolino, Scipione, Carlo e Ottaviano, ben collocati a corte, avviano nuove ristrutturazioni agrarie impiantando aziende agricole di nuova concezione in cui si allevava stabilmente il bestiame (Andenna, *Grandi casati* cit., p. 37), entrando anche occasionalmente in conflitto con interessi privati dei duchi, per le loro tenute di Vigevano e di Gambolò.

[37] G. Romano, *Contributi alla storia della ricostruzione del ducato milanese*, in "Archivio storico lombardo", s. III, VII (1897), pp. 97-98; restituzione del 1° set. 1451 in RD 51, cc. 74-75. Sulla posizione dei Beccaria in Lomellina nel sec. XIV, Azario, *Liber gestorum* cit., pp. 117-18 e *passim*, con riferimento ai *castra* di Gropello, Tromello, Zerbolò, e *amicizie* diramate tra Confienza, Robbio, Mortara, Garlasco, Lomello, Valle.

[38] Cfr. Robolini, *Notizie appartenenti* cit., V, Pavia 1834, pp. 75 ss. e Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., pp. 72 e ss.

[39] G. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco* (1972), in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino 1979, p. 53 e n. I Beccaria «della Pieve» (signori anche di Montù nell'Oltrepo pavese) ottennero da Francesco Sforza il 1 sett. 1451 un privilegio di annullamento delle confische ordinate da Filippo Maria Visconti e di reintegrazione dei loro diritti sul castello, la villa e la Pieve del Cairo; il duca donava a Rainaldo Beccaria i dazi di vino, pane e carne del luogo: RD 51, cc. 74-75, 1 e 2 sett. 1451.

[40] Oltre a quello cit. nella nota precedente, diversi atti di reintegrazione sono trascritti in RD 51: ai conti di Langosco, c. 50; ai Beccaria di Arena, c. 57; ai conti di Montesegale per Gambarana, c. 58; ai conti di Lomello, c. 58; ai Confalonieri di Candia, c. 64; ai conti di Rovescala, ramo dei conti di Lomello, c. 68v; ad Agostino Beccaria, c. 70; ad alcuni dei conti di Mede, c. 115. Una lettera di Sillano Negri, marito di Margherita dei Beccaria di Arena (*Sforzesco* 667, 9 lug. 1457) ricorda la proscrizione voluta da Filippo Maria Visconti: «fureno ancora le done de li diti zentilomini private de le loro dote quando li fu tolto Arena senza veruna colpa né defecto, et hano mendicato per molto tempo la loro vita con grande vergogna. Et alchuni de loro zentilomini erano al tempo de la dita privatione in Toschana e in altri paysi»; ma Francesco Sforza è arrivato in Lombardia come il Messia «et ha reducto chaduno a casa sua e li à levati de grande povertate e affani».

[41] Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale* cit., p. 94, nota 118. Cfr. Tabella, n. 73. Cfr. anche *Le pergamene del fondo Belgioioso*, a cura di P. Margaroli, Milano 1997, n. 1111, p. 376, 1452, 16 giu., compromesso tra Giorgio dei conti di Langosco ed Enrico dei conti di Mede per l'eredità del conte Riccardo di Langosco che viene divisa in quote tra i numerosi eredi.

[42] Per la zona piacentina e parmense, e in generale appenninica, Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale* cit., specialmente a p. 59 ss.; Id., *Particolarismo signorile e feudale in Emilia fra Quattro e Cinquecento*, *ibidem*, pp. 254-291; e diversi passaggi e spunti in L. Arcangeli, *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Milano 2003. La situazione

parmense è presa in considerazione in questa raccolta dallo scritto di Marco Gentile sulla presenza signorile dei Rossi, talora contrastata da un orientamento non sempre favorevole della politica feudale dei Visconti.

[43] Chiappa Mauri, *La Lomellina* cit.; Forzatti Golia, *Le istituzioni ecclesiastiche* cit., p. 232-33; Id., *Istituzioni ecclesiastiche pavesi* cit., p. 125-26. Pagava nel 1467 18 cavalli e mezzo di tassa.

[44] Cfr. Tabella, n. 1 e 53.

[45] Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale* cit., citazioni da p. 65 e p. 51.

[46] Sui rapporti tra i Visconti e gli Adorno, A. Pesce, *Sulle relazioni tra la republica di Genova e Filippo Maria Visconti*, Torino, 1921, *passim*. Lo Scrovegni (cfr. *supra*, nota 33) apparteneva a un ramo della nota famiglia padovana approdato a Milano a causa di dissidi con i Carraresi. Cfr. la concessione di Niccolò Piccinino e del marchese di Mantova per i beni che lo Scrovegni rivendicava a Padova e a Vicenza: *Gli atti cancellereschi viscontei,* II, *Carteggio extra dominium*, a cura di G. Vittani, Milano 1929, p. 105, 5 dic. 1440. Già nel 1403 i duchi avevano fatto una concessione simile a Ugolino di Enrico Scrovegni e ai suoi figli Enrico e Pietro per certi beni già relativi alla fattoria (scaligera) di Verona e Vicenza: *Sforzesco* 21.

[47] Cfr. Tabella, n. 19.

[48] Sul feudo, cfr. Tabella, n. 16. La restituzione ai Folperti avvenne nei primi anni Cinquanta: *Comuni*, 79, Scaldasole.

[49] Cfr. Tabella, nn. 7 e 25.

[50] Cfr. Tabella, n. 9.

[51] *Ibidem*, n. 42. Iacopo da Valle detto *Rubeo*, di famiglia popolare pavese (Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., p. 84), era conestabile nel 1427, dal 1432 capo dei provisionati nella rocchetta del castello di Porta Giovia (G. Simonetta, *Rerum gestarum Francisci Sfortiae commentarii*, a cura di G. Soranzo, in *Rerum italicarum scriptores*², XXI/ii, Bologna 1932, p. 180); nel 1425 sovrintendeva ai provvedimenti contro la peste a Pavia; nel 1433 ebbe in feudo nobile e gentile una taverna nel parco di Pavia, che poi gli fu tolta (RD 49, c. 190 ss; *Registri delle Missive* - nel seguito RM - 2, p. 26; *Sforzesco* 666, lettera dei maestri delle entrate straordinarie, 28 set. 1456); fu anche inquisito per frodi monetarie a Pavia, ebbe in concessione un mulino situato sul naviglio vecchio della città, atto in cui si ricorda la concessione feudale di San Giorgio Lomellina anteriore al 1444: *I Registri viscontei*, a cura di C. Manaresi, Milano 1915, p. 110-111, 11 nov. 1444. Era castellano di Milano nel 1447 e per denaro cedette la rocca agli aragonesi: B. Corio, *Storia di Milano* cit., p. 1198.

[52] *Gli atti cancellereschi viscontei,* II, cit., p. 115-16. La richiesta non ebbe seguito.

[53] Su questa infeudazione di grande rilevanza anche strategica, Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., p. 78. Il Castiglioni è tra l'altro noto per una famosa lettera in cui si fa interprete di un progetto di stato neofeudale, nel quale si sarebbero realizzata la fusione tra nuovi venuti come i dal Verme (suoi parenti), e la grande nobiltà lombarda: G. Cornaggia Medici, *Per la condotta di Luigi dal Verme ai servigi del duca Filippo Maria*, in "Archivio storico lombardo", 60 (1933), pp. 193-200; G. Chittolini, *Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo*, in *Comuni e signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia* (*Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, 4), Torino 1981, p. 642, e ora L. Arcangeli, *Introduzione* a Id., *Gentiluomini di Lombardia* cit. p. XIX.

[54] Cfr. Tabella, n. 18 e G. Chittolini, *Borromeo, Vitaliano*, p. 72 (72-75), in DBI, XIII, Roma 1971.

[55] G. Chittolini, *Borromeo, Filippo*, *ibidem*, p. 45; RD 45, c. 17 ss., 15 gen. 1450.

[56] Forzatti Golia, *Estimi e strutture ecclesiastiche* cit., pp. 133-167, in particolare 139 ss.

[57] Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale* cit., p. 53.

[58] Cfr. Tabella, nn. 37 e 42.

[59] Cfr. Tabella, nn. 36, 46. Aveva sposato la figlia di Bucino dei conti di Mede, *Rogiti Camerali* 531. Sulla sua trasgressione, per cui finì esule in Monferrato, cfr. la lettera del fratello Zanetto, 31 lug. 1471 in *Sforzesco* 900. Mede «cum li nobili» era tassata per 16 cavalli nell'estimo del 1467.

[60] Cfr. Tabella, n. 27.

[61] E. Roveda, *I beni comunali di Abbiategrasso fra '400 e '500* , in "Nuova rivista storica", LXIX (1985), pp. 494-95.

[62] Cfr. Tabella, n. 29.

[63] Cfr. Tabella, n. 28.

[64] Cfr. Tabella, n. 34.

[65] G. Chittolini, *Alienazioni d'entrate e concessioni feudali nel ducato sforzesco* (1977), ora in Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale*, Milano 1996.

[66] Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale* cit., p. 53; Id., *Alienazioni d'entrate* cit., p. 149.
[67] Nel 1481 il conte Bartolomeo d'Albonese risponde a una richiesta di sussidio per la guerra al Turco, di cinque ducati come a tutti gli altri *fidotari*, ma nega di essere tale: «Ill.mo mio signore, dolleme ch'io non sono como era sette anni fa, che a me non recresseria a pagare omne denaro... Adesso io sono in tanta povertà che non me posso comperare el pane a mi et a certi mei figlioli. Io non ho feudo né rocha né castello né possessione che me daga vita se non una picolla possesione ch'io tegno a fito da calonexi del domo, che non me dà d'intrata per mezo l'anno, e questo hàme facto meser Cecho per torme el meo uxufructo di Valegio et ho im pegno omni mia facultà, onde stento a vivere et de questo n'è informata tuta la corte, ex Valegio» (*Sforzesco* 859, 14 feb. 1481). Forse la lamentela eccede a dipingere di nero un declino fisiologico, di fatto i Sannazzaro-Albonese vendono di lì a poco a Luigi Arcimboldi, consigliere ducale, il castello, le possessioni e i diritti fiscali in Valeggio (cfr. *Feudi camerali*, p.a., 621, atto di Matteo Nazzari, 21 feb. 1487, Pavia). La vendita era stata autorizzata dal duca con lettera del 24 gen. 1487, in base al parere favorevole espresso dal capitano della Lomellina Bernardino Pietrasanta del 21 gen. Forse la vendita si spiega anche con la lite famigliare riassunta nella nota 74.
[68] Cfr. Tabella, n. 35 e n.
[69] Va ricordata la particolare condizione a corte del Gallarati, parente della duchessa, sposato per volontà dei duchi con una Roeri di Asti. Si veda anche la concessione al Gallarati e a Cicco Simonetta di condurre un corso d'acqua detto *la Gamera* dal Sesia verso Palestro, Cozzo, Rosasco e Sartirana con ampia facoltà di fare condotti e opere idrauliche, costruire chiuse, apparati per estrarre l'acqua: RD 7, cc. 253v-254, 1 dic. 1473.
[70] In una supplica del 1481 circa il marchese Giacomo Malaspina presenta Scaldasole come feudo (dal 1456), con giurisdizione e separazione dal contado pavese: *Famiglie*, 105. Ma nel 1494, dovendo trasferire Malgrate a Ludovico Malaspina in cambio di Scaldasole, venne interpellato il Girardi che rispose di aver inutilmente cercato tra le sue imbreviature e di non aver trovato traccia di investitura feudale per Scaldasole ai Pico-Malaspina («credo serà difficile trovarle perché iudicio meo questi duy lochi non sonno feudati perochè io ne haveria pur qualche noticia»), mentre era registrata quella di Sannazzaro ai medesimi Malaspina: *Sforzesco* 1179, Pavia, 10 maggio 1494. E aggiungeva: «et cossì non essendo feudati la permutatione sarà passata per altre mane e non di cancellieri», seppure con licenza tuttavia del principe, senza la quale «non si può per decreto alienare alcuna forteza, e tale licenza sara fatta solamente *per lettere* e non per instrumento, quale lettere sarenno registrate, dove se doverà far mentione della permuttatione e dele condicione sue». Per Malgrate, invece, si scoprì che trattava di aderenza e non di feudo.
[71] Cfr. Tabella, n. 33.
[72] Cfr. Tabella, n. 6.
[73] Robolini, *Notizie appartenenti* cit., V, p. 86 (esenzione viscontea del 12 ott. 1412).
[74] Verso la fine del Trecento Zanino da Sannazzaro aveva ottenuto dai Visconti una sorta di «separazione» di Valeggio dal comune di Sannazzaro e nel 1416 aveva sporto supplica contro le pretese di quest'ultimo comune nell'imporre a Valeggio carichi, oneri comuni e salario del podestà; il duca con atto del 14 mag. 1416 aveva concesso ampia esenzione (RD 7, c. 305 ss.). Successivamente i nobili da Sannazzaro-Albonese conservarono localmente, tra Tre e Quattrocento, una certa preminenza sulla terra, derivante da esenzioni e diritti locali. Il pacchetto di prerogative passò per via ereditaria e dotale ad Agnese da Sannazzaro, figlia di Zanino. In seguito, grazie alla costante benevolenza che il duca Filippo riservò all'*armorum ductor* Moretto da Sannazzaro, marito di Agnese, beni e diritti restarono alla famiglia e passarono al suo interno per via successoria (conferma a Moretto in forma ampia, 31 ago. 1439, *ibidem*). Alla morte di Moretto il duca Francesco Sforza concesse a donna Agnese, rimasta vedova, di disporre liberamente dei beni di Valeggio, e di lasciarli in eredità ai suoi più stretti parenti. Così subentrarono Bartolomeo e Gualterello dei conti di Albonese, rispettivamente genero (ma anche cognato, pare) e nipote di donna Agnese (*ibidem*). Gli Albonese chiesero la conferma al duca delle passate esenzioni (*ibidem*). La successione voluta da madonna Agnese avveniva però a danno di due figli legittimati di Moretto, Giovan Pietro e Pietro, che in seguito la contestarono (cfr. Biblioteca Civica Bonetta di Pavia, *Schede Marozzi*).
[75] Cfr. *supra*, nota 67.
[76] L. Arcangeli, *Carriere militari dell'aristocrazia*, ora in Id., *Gentiluomini di Lombardia* cit., pp. 76-77, citaz. a p. 76; per la legislazione, C. Magni, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano 1937, pp. 56-76; per l'offensiva contro i feudatari, Corio, *Storia di Milano* cit., p. 1459. Il Moro intervenne in diverse occasioni a fare da arbitro nelle liti tra i Malaspina feudatari di Sannazzaro e Scaldasole, per favorire Ludovico Malaspina che gli era particolarmente caro.

[77] L. Arcangeli, *Ludovico tiranno?* ora in Id., *Gentiluomini di Lombardia* cit., soprattutto a pp. 133-134. Una politica che dà risultati ma che è travolta da una crisi devastante dal 1494-95.
[78] Cfr. Tabella, n. 72.
[79] Cfr. Tabella, nn. 66 e 74.
[80] Cfr. Tabella, nn. 69, 71, 75.
[81] Cfr. Tabella, nn. 58, 61, 66, 68.
[82] Cfr. Roveda, *Istituzioni politiche e gruppi sociali nel Quattrocento* cit., pp. 58. Vi edificò la grande tenuta della Sforzesca, estese le riserve di caccia nei boschi e lungo i corsi d'acqua, acquistò immobili e fondi a Gambolò, suscitando anche conflitti con le comunità e i nobili proprietari (ebbe una controversia con Scipione Barbavara), donò alcune possessioni nei pressi di Parasacco a Cecilia Gallerani. Sulla presenza della corte e di un ampio spicchio di cancelleria a Vigevano cfr. N. Covini, *Vigevano quasi-città e la corte di Ludovico il Moro*, in *Piazza ducale e i suoi restauri. Cinquecento anni di storia,* a cura di L. Giordano e R. Tardito, Pisa 2000, pp. 10-47.
[83] Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale* cit., pp. 44-45.
[84] *Sforzesco* 1109, corrispondenza del dic. 1492. Il 13 dic. il Moro rimproverò il Calco per la mancata apprensione, attribuendola a sua mancanza più che ai maestri delle entrate straordinarie. Il 19 dic., sempre *ex Viglevani*, gli scriveva che prendeva atto delle sue giustificazioni, e che aveva tra le mani i privilegi di concessione del 1466: «saria però bene havere notati li feudatarii et donatarii et intendere in che modo tengono le cose quale hano avuto da la camera per sapere poi quello che fare al tempo che manchano».
[85] *Sforzesco* 1109, 20 dic. 1492: «quanto alla parte subiunge v. Ex.tia seria però bene havere notati li feudatarii et donatarii per el respecto adducto da lei, dico che tuti sono notati, ma de questi feudi accomprati non ne veneno alchuni alla camera, perché trascendeno ad li heredi como fano li altri beni, et sa bene la vostra ex.tia da poi ch'ella è al governo quanti feudi de simile sorte sono venuti alla camera, perochè non è persona cossì trista et abiecta che non habia qualche herede, quale, quando non se trovasse, il che rarissime volte accade, alhora non solo questi feudi ma anche ogni altri beni veneriano alla camera non disponendone altramente coluy havesse ad mancare. Circa la iurisdictione che pervene nel signore non era da dubitare che persona se li intromettesse, perché non è da credere se trovasse persona cossì furbita che havesse ardimento de exercirla non essendogline data auctorità da chi l'ha, maxime per el decreto quale prohibisce cum pene molto aspere et atroce».
[86] Andenna, *Grandi casati e signori feudali* cit., pp. 33-45, 39 ss.
[87] Cfr. *infra*, nota 89.
[88] Girolamo e Pietro Maria Malletta, cfr. Chiappa Mauri, *La Lomellina* cit., p. 109n; L. Rossi, *Francesco degli Eustachi, protonotario apostolico, consigliere ducale, senatore*, in "Bollettino della società pavese di storia patria", XXXIII (1933), pp. 225-237.
[89] *Comuni*, 78, San Giorgio: una supplica del comune e uomini ricorda la precedente infeudazione ad Alberico Malletta, e poi ai figli Girolamo e Pietro Maria, da cui gli abitanti «hebeno molti sinistri tractamenti» talché ora tutti hanno i Malletta per *exosi* e malsopportano che Aloisio Bechetto ultimo feudatario abbia scelto per podestà Galeazzo Malletta, uomo ignorante e inetto «et che non intendi poncto de raxone ni per naturale ni per accidentale». Pertanto chiedono la sua rimozione a condizione che non sia scelto nessun altro dei Malletta. Anche un altro feudatario, Giovanni Simonetta, aveva scelto un Malletta come podestà.
[90] Una lunga controversia tra Agostino Beccaria e il comune di Garlasco per le proprietà di Borgo San Siro ebbe uno sviluppo nel 1463, quando il Beccaria ottenne una sentenza a proprio favore. Nel 1475 Agostino morì lasciando in eredità le terre all'Ospedale di San Matteo. Nel 1482 il comune di Garlasco organizzò una spedizione armata per riappropriarsi delle terre; ci fu una transazione nel 1490, ciononostante «se il comune rivendicava tali terre è probabile che qualche diritto l'avesse»: Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., p. 111; Id., *I beni comuni* cit., pp. 52-53, 55-56; sull'eredità del Beccaria, varie notizie in *L'ospedale San Matteo di Pavia. Fatti e problemi del passato*, a cura di D. Zanetti, s.l., 1994, pp. 23, 28, 207, 336 e *passim*). Cfr. R. Crotti Pasi, *Una grande proprietà laica nella Lomellina di fine Quattrocento,* in *Vigevano e i territori circostanti* cit., pp. 169-183.
[91] Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., p. 111; Id., *I beni comuni* cit., pp. 53, 57-58.
[92] Quando nel settembre 1480 Ludovico il Moro inviò a Gambolò Giovanni Ambrogio da Venzago per fare descrizioni di biade e di legumi in vista di un sequestro a favore della camera del sale di Pavia, le reazioni locali furono durissime e rischiarono di trasformarsi in sommossa. Gli stessi Pavesi scrissero al Moro che se pure il loro caneparo del sale non era in grado di riscuotere i suoi

crediti, non era una buona ragione per mandare un officiale straordinario col risultato di vessare di spese i contadini e intaccare l'onore del referendario pavese, prassi del tutto nuova (*Sforzesco* 859, corrispondenza del 24-30 set. 1480). Evidente la manovra del Moro: utilizzare gli uffici milanesi del sale in vista di interessi e progetti personali sulle terre di Gambolò.

[93] Roveda, *I beni comunali* cit., p. 58. Cfr. anche *Feudi camerali*, p.a., 169, *Cassolnovo*, per l'acquisto del Moro dai Tornielli.

[94] Dopo le fondamentali ricerche di G. Chittolini, dagli anni Settanta, sul feudo visconteo-sforzesco (in Id., *La formazione dello stato regionale* cit.; Id., *Signorie rurali e feudi* cit.), l'identikit del feudatario e delle relazioni feudali sono riprese e approfondite dallo stesso autore in *Feudatari e comunità rurali (secoli XV-XVII)* (1986), ora in Id., *Città, comunità e feudi* cit., pp. 227-242.

[95] Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., p. 110. La terra di Robbio Lomellina aveva privilegi antichi, poi aveva ottenuto il privilegio di separazione con l'infeudazione ai Porro del 1415, cfr. Settia, *Tra Novara e Pavia* cit. Sui rapporti tesi con Paltrengo, Chittolini, *Alienazioni d'entrate* cit., p. 151.

[96] Chittolini, *Alienazioni d'entrate* cit., pp. 149-150; Chiappa Mauri, *La Lomellina* cit., p. 89 ss.; Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., p. 107.

[97] RD 51, cc. 284-287.

[98] Cfr. Chittolini, *Alienazioni d'entrate* cit., pp. 145-166. Il ruolo di Cicco come referente di una cordata di affaristi è rivelato da alcuni documenti in *Comuni* 78, Sartirana. Cfr. le istruzioni del 1478 relative a rogge e scavi di canali che citano persone come il notabile pavese Adoardo da Corte, Raffaele Zaccaria (e la moglie per la roggia di Semiana), i nobili di Mede e di Gambarana, l'ex castellano di Vigevano Notargiacomo, e come intermediari Gerardo e Giorgio Colli.

[99] Chittolini, *Alienazioni d'entrate* cit., p. 151 e nota 25.

[100] RD 51, c. 213v: il duca osserva che con i privilegi precedenti aveva inteso assicurare al primo segretario dei chiari segni di benevolenza, dandogli prima le possessioni in dono, poi le esenzioni e infine l'investitura feudale, in modo che il beneficiato ne traesse il massimo vantaggio; così il Simonetta aveva investito molto denaro per migliorare la possessione «devastata e desolata» dalle guerre e aveva avviato lo scavo di una roggia derivata dal Sesia, che in seguito era stata in parte divertita dal comune di Motta vercellese. Per questo ora il duca concedeva una nuova licenza allo scopo di non intaccare l'ampiezza dei benefici passati e consentiva al Simonetta di scavare un cavo nel territorio del comune di Langosco, con una chiusa, la proprietà del letto e con pieno godimento delle opere e dei terreni su cui giacevano. Qui vengono sciorinate le formulazioni amplissime in grado di neutralizzare ogni possibile ostacolo legale e materiale.

[101] F. Ceretti, *Francesco di Francesco Pico. Memorie raccolte dal sac. Felice Ceretti,* in "Atti della deputazione modenese di storia patria", s. III, V (1888), pp. 211-234; sulla possibilità di un'estromissione violenta cfr. P. Litta, *Famiglie celebri italiane*, Torino 1819-1885, *Pico*, tav. III.

[102] Cfr. vari documenti sui Pico-Malaspina, sui Sannazzaro e sui Fregoso in *Documenti di storia pavese nell'archivio di Massa* in "Archivio storico lombardo", XIX (1892), pp. 999-1001 e in *L'archivio dei marchesi Malaspina dello Spino Fiorito di Sannazzaro de' Burgondi (1416-1889). Inventari analitici e regesti*, a cura di G. Zaffignani, Pavia 1980.

[103] Cfr. gli ampi resoconti relativi alle vicende dei marchesi di Fosdinovo, figli di Antonio Alberico, in E. Branchi, *Storia della Lunigiana feudale*, III, Pistoia 1897-98 (rist.anast. Bologna 1971), p. 548 ss. Mentre dopo la morte del padre (1445) Giacomo come primogenito era il capofamiglia (p. 554), in seguito l'eredità di Fosdinovo e il titolo di marchese andarono al fratello minore Gabriele. Ci fu una divisione nel 1462-63, da cui originò una serie di controversie, e ci furono nuove tensioni tra i fratelli nel 1466 (in particolare tra Giacomo e Spinetta, p. 565). Nel 1467-68 sorsero ulteriori questioni quando Gabriele optò per un deciso schieramento filofiorentino (p. 567), mentre Giacomo si avvicinava agli Sforza che proprio in quegli anni iniziavano una campagna militare per scacciare i Fregosi dalla Lunigiana (è questo il contesto in cui matura l'acquisto del feudo di Sannazzaro). Ancora nel 1470 i fiorentini cercarono di fare da pacieri nei dissidi tra i due fratelli, *ibidem*, p. 583.

[104] Ludovico Malaspina era figlio di Francesco II e di Costanza Sforza Fogliani, nacque nel 1477 o 1478, rimase presto orfano di entrambi i genitori. Il Moro lo nominò fin dal 1485 suo camerario (*Famiglie*, 105), lo appoggiò in diverse occasioni e gli fece sposare Ippolita Fioramonte-Graziani, la bella marchesa di Scaldasole ricordata dal Bandello per la sua carnagione magnifica, i conviti, le colte conversazioni. Su altri aspetti della vicenda successoria, Branchi, *Storia della Lunigiana feudale* cit., p. 582.

[105] *Famiglie*, Malaspina, 105, istruzioni a Nicolò Negri e *Sforzesco* 1177, descrizioni dell'1 e 2 genn. 1485 e Litta, *Famiglie celebri* cit., Malaspina, tav. XX. Seguirono diverse condanne e nel 1493 un tentativo di comporre la vertenza: *Sforzesco* 1179, Emilio Arrigoni, da Pavia, 27 nov. 1493.
[106] Cfr. per un esempio di forte radicamento di una dinastia signorile nuova il caso dei Dal Verme presentato da P. Savy in questa raccolta.
[107] Le promesse dei Savoia ingolosiscono gli uomini di Breme che si danno ai Savoini nella speranza di ottenere «esenzioni perpetue et longissime» (*Sforzesco* 32, B. Riguardati, 2 ott. 1447). Cfr. per Mortara, divisa tra un *popolaccio* savoino e i notabili filomilanesi, A. Colombo, *Vigevano e la repubblica ambrosiana nella lotta contro Francesco Sforza*, in "Bollettino della società pavese di storia patria", III (1903), p. 352.
[108] Per le ambizioni di Mortara su Cerignano, Olevano, Cerreto e Parona, G. Chittolini, *Le terre separate nel ducato di Milano in età sforzesca*, in Id., *Città, comunità e feudi* cit., p. 79. Per quelle di Vigevano su Gambolò, Colombo, *Vigevano e la repubblica* cit., p. 374.
[109] *Sforzesco* 32.
[110] G. Chittolini, *«Quasi - città». Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo* (1990), ora in Id., *Città, comunità e feudi* cit., pp. 85-104. Lo scritto nasce dall'introduzione dello stesso autore a Id. (a cura di) *Metamorfosi di un borgo. Vigevano in età visconteo-sforzesca* (Atti del Convegno di Vigevano, 30 settembre-1 ottobre 1988), Milano 1992. Nel volume, la realtà vigevanese è ulteriormente messa in luce dai saggi seguenti: G. Andenna, *Gli ordini mendicanti, la comunità e la corte sforzesca*, pp. 145-191; M. Ansani, *Da chiesa della comunità a chiesa del duca. Il «vescovato sfortiano»*, pp. 117-144; P. Mainoni, *Viglebium opibus primum. Uno sviluppo economico nel Quattrocento lombardo*, pp. 193-266; E. Roveda, *Istituzioni politiche e gruppi sociali nel Quattrocento*, pp. 55-107.
[111] Cfr. oltre agli studi citati nella nota precedente, cfr. anche i saggi raccolti in *Vigevano e i territori circostanti* cit., tra cui C. Belloni, *Prime indagini sulle relazioni tra Vigevano e il governo sforzesco durante il ducato di Francesco I* (1450-1466) e N. Covini, *Vigevano nelle carte dell'auditore*.
[112] Roveda, *I beni comuni* cit., pp. 49-50.
[113] Chiappa Mauri, *In Lomellina* cit., p. 4.
[114] Interessante un conflitto politico avvenuto nel 1464, documentato in *Sforzesco* 675, in cui un'inchiesta promossa dal duca contro certe malversazioni nelle finanze locali viene prima bloccata, poi decisamente annullata.
[115] Per la rivolta del comune di Garlasco contro i Beccaria e poi contro l'ospedale pavese di San Matteo, cfr. *supra*, nota 89. Riflessioni sulla resistenza comunitaria e sulle sue strategie e possibilità, con ampia bibliografia, in Della Misericordia, *La mediazione giudiziaria* cit.; analisi esemplari di cause antifeudali nei loro sviluppi in L. Arcangeli, *Uomini e feudatario nella prima metà del XVI secolo. Due cause antifeudali nel marchesato di Pellegrino* (1982), ora in Id., *Gentiluomini di Lombardia* cit., pp. 201-267 e in D. Andreozzi, *Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle piacentina tra XV e XVI secolo,* Milano 1993. Per una riflessione su resistenza e disubbidienza come linguaggio politico delle comunità, elaborato ed alternativo allo schema pattizio e asimmetrico, M. Della Misericordia, *«Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobedienti». Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in *Suppliche, gravamina, lettere. Forme della comunicazione politica in Europa (secc. XV-XVIII)*, a cura di C. Nubola - A. Würgler, Bologna 2004, pp.147-215.
[116] Un assalto del luglio 1450 alla casa degli Strada a Valle è la prima notizia della vicenda, riassunta in RD 51, c. 157v-160v, 25 giu. 1451 (è la grazia ducale che segue un processo fatto dal dottore Giorgio Torti a Tommaso Bassadosso e ai suoi). Al processo erano stati chiamati a difendersi i comuni di Ottobiano, San Giorgio e Valle. Il Bassadosso venne condannato all'*amputatio capitis*, ma poi fu graziato, tanto che nel maggio 1455, raccomandato da Andrea da Birago, riceveva dal duca un risarcimento per i beni che gli erano stati tolti dai Monferrini: RM 22, c. 68. Che non si trattasse di fatti occasionali è testimoniato da un episodio più tardo, del 1493, quando i soliti Bassadosso sono al centro di un'altra «unione» a Scaldasole, apparentemente non contrastata dalla signora del luogo, Taddea Pico, e affrontata dal governo ducale con l'invio di un corpo di milizie e poi con la missione di un vicario generale: *Sforzesco* 828, lettere del sett. 1493. Poco dopo viene inquisito Giovanni Bassadosso, in contumacia: *Sforzesco* 1179. Su un Bassadosso ecclesiastico, Forzatti Golia, *Estimi e strutture ecclesiastiche* cit., p. 141.
[117] Cfr. Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., p. 107.
[118] Una prima attestazione è nel 1401 (Chiappa Mauri, *In Lomellina* cit., p. 3), è pienamente funzionante nel 1439, cfr. *Gli atti cancellereschi viscontei*, I, a cura di G. Vittani, Milano 1920, p. 30.

Per i capitani in carica in età sforzesca cfr. C. Santoro, *Gli uffici del dominio sforzesco*, Milano 1948, pp. 342-343. Normalmente, la carica era conferita per un biennio. Il capitano aveva giurisdizione anche su Sale. Il primo capitano fu Raffaele Zaccaria, che deteneva anche la podesteria di Mede e aveva in moglie una dama dei conti di Mede; rivestì la carica dal 1450 e ancora dal 1461 al 1463. Seguirono il milanese Stefano da Casate, Gianpietro da Giussano e altri. Nel 1471 Abbondio Paravicino aveva sede a S. Giorgio e disponeva di 8 cavalieri e 7 fanti (*Sforzesco* 851). Il Casate aveva anche un luogotenente (Protasio Birago) ed era particolarmente impegnato nel tentare di limitare le esportazioni di grano da parte di soldati e provisionati alloggiati nella regione (*Comuni*, 78). In alcuni momenti troviamo però in carica un capitano del divieto apparentemente distinto dal capitano tout-court.

[119] Sulla costruzione dei territori comunali come processo da considerare nella sua complessità storica, va segnalato il progetto in corso coordinato da R. Bordone e A. Torre, presentato a Milano, Università degli studi, in un seminario su «*I confini della comunità. Incertezza territoriale e assetto insediativo tra medioevo ed età moderna in Piemonte*», febb. 2003. Un accenno alla questione della costruzione territoriale in A. Torre, *Clientelismo: idioma politico e società locali*, in *Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, a cura di A. Zorzi e W. Connell, Atti del seminario internazionale di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996), Pisa 2002, pp. 522-523. A. Gamberini nel saggio qui raccolto registra un'affermazione abbastanza tarda dell'idea territoriale e della definizione dei confini tra le comunità del Reggiano.

[120] *Sforzesco* 859, 26 mag. 1480, lettera del podestà di Pavia; cfr. anche lettera del 30 giu. del commissario cittadino Pietro da Landriano (richiesto di mandare provisionati a Gambolò per un omicidio, avvisava di non avere la possibilità di farlo per non sguarnire Pavia).

[121] Cfr. *supra*, note 91 e 89.

[122] Cfr. la supplica senza data di Giacomo Malaspina signore immunitario di Scaldasole (*Famiglie*, Malaspina, 105) contro un provvedimento del 9 nov. 1480 del cavaliere delle strade di Pavia che aveva condannato la comunità e uomini in 12 lire e 12 soldi e contro un'altra multa del 4 genn. 1481 comminata dal giudice delle vettovaglie di Pavia, di 31 lire, atto che veniva giudicato incompatibile con la concessione del 7 dic. 1456 e con la presunta separazione dal contado di Pavia. Cfr. anche la lettera di Antonietto da Campofregoso, signore di Sannazzaro e cavaliere, contro le pretese del giudice delle vettovaglie di riscuotere il bollo delle stadere e misure e la *conziadura* delle strade, 3 sett. 1481, *Sforzesco* 859; un'altra protesta in dicembre perché nonostante le prove di separazione erano seguiti altri tentativi. Cfr. anche *Comuni* 24, Cilavegna, 19 mag. 1481, supplica contro l'officiale delle strade di Pavia che andava visitando le comunità di Lomellina: si denunciavano abusi nella richiesta di spese ingiustificate di cavalli, salario e servitori, e si sosteneva che il servizio fornito era scadente, dato che le strade lomelline erano malmesse; a chi rifiutava di contribuire l'officiale imponeva opere coatte e ingiuste «con sape et badile» e «solo per fastidirli»; chiedevano che si scrivesse al giudice predetto e al podestà di non molestare il comune e di fare un corretto compartito delle strade secondo la forma dello statuto.

[123] Per esempio contro l'avocazione di una causa da parte del consiglio segreto «di castello», i deputati all'officio delle provvisioni di Pavia chiedono che i *cives papienses* interessati (Gio. Agostino Preottoni, in causa con i fratelli Gio. Lanfranco e Pietro, nota famiglia di causidici e tecnici del diritto) stiano in giudizio a Pavia «perché in questa cità anchora se fa bona raxone a tuti indiferenter», *Sforzesco* 859, 3 ago. 1480.

[124] M. C. Zorzoli, *Il collegio dei giudici di Pavia e l'amministrazione della giustizia*, in "Bollettino della Società pavese di storia patria", n.s., XXXIII (1981), pp. 56-90. A Pavia il decreto del maggior magistrato era applicato con particolare ampiezza e vigore: RD 7, c. 94, 25 ago. 1466. Questa patente conferma la situazione convalidata dal 1461, quando il duca aveva concesso a Pavia un privilegio che dava al podestà *omnimoda iurisdictio erga quoscumque subditos* (nel comitato) e *in causis appellationum*, e piena giurisdizione verso qualsiasi suddito del comitato *mediate o immediate* soggetto, precisando che le cause di appello dovevano essere commesse al collegio dei giudici cittadino.

[125] Opinione condivisa da tutti i commissari e podestà: cfr. *Sforzesco* 860, Pavia, lettera 10 apr. 1483 del podestà Raffaele Inviciati. Negli anni Ottanta i commissari, ben sapendo di toccare tasti sensibili e non senza *particolarità*, cercarono spesso di aggirare la palude della giustizia cittadina introducendo procedure abbreviate e sommarie, ma questi tentativi non mancarono di scatenare fortissime resistenze perché toccavano interessi costituiti, a partire dagli appalti delle notarie, in mano a taluni cortigiani.

[126] Zorzoli, *Il collegio dei giudici* cit. Sul decreto del maggior magistrato, Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale* cit.; U. Petronio, *Giurisdizioni feudali e ideologia giuridica nel Ducato di*

Milano, in “Quaderni Storici”, XXVI, 1974.
[127] Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., p. 108 e n. con riferimento a un atto notarile: Archivio di Stato di Pavia, *Notarile di Pavia*, 260, notaio Matteo Nazzari, c. 163v: Pietro Visconti signore di Breme, Guarnerio Castiglioni *dominus* di Garlasco, Antonio Crivelli di Dorno e Lomello, Antonello Rossi da Piacenza signore di Ottobiano, Agostino Beccaria signore di Gambolò arruolano questi «consultores, commissarios et delegatos in causis versis et vertentibus coram potestatibus eorum et inter eorum subditos et inter eorum subditos ex una parte et non subditos ec alia, de Collegio dominorum doctorum civitatis papie».
[128] «Ma un gentiluomo che avesse autorità e peso presso la corte del principe, o il governo della capitale, o nella città vicina, può continuare ad essere di aiuto e difesa per i *comitatini*: nelle infinite occasioni di scontro con gli officiali e giusdicenti, nelle continue minacce che il farraginoso e oppressivo funzionamento della macchina statale porta spesso alle comunità rurali, nelle liti fiscali e giurisdizionali con la città, nelle controversie fra i *laboratores* comitatini e i proprietari fondiari urbani»: Chittolini, *Signorie rurali e feudi* cit., p. 642; cfr. anche Id., *Feudatari e comunità rurali* cit., p. 231.
[129] Così credo di poter sintetizzare Chittolini, *Feudatari e comunità rurali* cit., pp. 232 ss.; cfr. anche Arcangeli, *Uomini e feudatario* cit., pp. 202, 208, 220 *passim*. Tra Lomellina e Novarese vediamo emergere nel tardo Cinquecento uomini come il novarese Rinaldo Tettoni, un accaparratore di feudi, le cui azioni sono prodotto di un atteggiamento molto orientato a comportamenti speculativi e affaristici: cfr. *Feudi camerali*, p.a., 517 (Scaldasole), 553 (Sannazzaro). Cfr. anche per il feudo di Robbio e Vinzaglio Andenna, *Grandi casati e signorie feudali* cit., p. 43.

Tabella 1 Concessioni feudali in Lomellina nel XV secolo

n.	data	concessione, vicende del feudo e feudatari
1	1404 e seguenti	Signoria novennale di Facino Cane e poi di Beatrice di Tenda su Mortara[1].
2	1403-1404	Il 28 ott. 1403 Facino Cane riceve dal duca Giovanni Maria la terra di Breme (con Valenza e Montecastello) in pegno per un credito di 55 mila fiorini; nel 1404 è detto signore di Ottobiano, nel 1407 era padrone di fatto di tutta la Lomellina.
3	1414-15	Nel 1414 le terre lomelline di Robbio, Castelnovetto e Valle sono confermate ai figli di Antonio Porro, ossia a Giovanni marchese di Val Trebbia e Costanzo Federico conte di Pollenzo, con riferimento a precedenti concessioni dei duchi Giangaleazzo, Giovanni Maria e Caterina Visconti[2]. La concessione originaria ai Porro risaliva al 1380 e comprendeva anche Vinzaglio e altre località in diocesi di Vercelli. Il 26 gen. 1415, dopo il recupero di certe terre dal marchese di Monferrato, furono confermate ai Porro le investiture relative a Robbio, Castelnovetto e anche Palestro. Nel 1432 i Porro vendettero Robbio e altre terre ai Crotti. Nel 1447 gli abitanti di Castelnovetto e Valle si diedero al duca di Savoia. Nel 1454 fu istituita una podesteria[3] e poi le due località furono concesse in feudo a Cicco Simonetta.
4	1412 29 sett.	Investitura ai fratelli Beccaria del q. Augusto della terra di Gambolò nel contado pavese[4]. Si tratta di un riconoscimento di un'antica preminenza, nel contesto di un momento di tregua dello scontro Visconti-Beccaria.
5	1412 19 lug.	Castellino Beccaria ottiene il perdono dopo una ribellione e la conferma delle terre di Lomello, Garlasco e Cilavegna. Insieme a Voghera e territorio, e ad altre terre tortonesi, queste comunità ottengono il privilegio di separazione dalla città e vengono erette in contea[5].
6	1416 14 mag.	Zanino da Sannazzaro, titolare di antichi diritti e sulla terra di Valeggio, si oppone ai tentativi del comune di Sannazzaro di tassare la terra e ottiene dal duca la conferma delle ampie esenzioni concesse da Giangaleazzo Visconti al comune e ai nobili Sannazzaro[6]. La terra costituisce poi diritto dotale della figlia Agnese, che sposa Moretto da Sannazzaro. L'esenzione è confermata in forma molto ampia a Moretto, *armorum ductor* del duca, il 31 ago. 1439[7]. Il 26 mar. 1464 il duca concede a donna Agnese da Sannazzaro, vedova di Moretto, di disporre liberamente dell'*oppidum* di Valeggio che detiene sia *iure ereditario*, sia come dote, sia in virtù di una donazione, atteso che la nobildonna intende alienarlo a parenti prossimi, per via di successione o di donazione[8]. Il 14 feb. 1467 la duchessa Bianca Maria, su supplica dei titolari, che sono venuti in possesso di Valeggio dopo la morte di Agnese, concede loro piena conferma delle passate esenzioni: si tratta di Gualterello dei conti di Albonese, figlio di una figlia di Agnese, e di suo padre Bartolomeo (che di Agnese era cognato e anche genero), che detiene l'usufrutto[9]. Sono ulteriormente confermate il 31 ott. 1477. Non si tratta dunque di un feudo, ma di una terra esente, soggetta a una signoria allodiale, anche se immunitaria.
7	1421 20 mag.	Conferma al conte di Carmagnola di diversi possessi e feudi, tra cui Candia, Villata e Langosco[10]. I castelli e le possessioni di Candia e Villata erano state usurpate nel 1406 da Facino Cane ai nobili Confalonieri di Candia.
8	1422 20 apr.	La terra e il castello di Sartirana sono concessi in feudo al condottiero Angelo della Pergola. Nel 1428 i figli Leonoro e Antonio ottengono la conferma dei feudi paterni. In una ricognizione di età sforzesca si accenna a precedenti diritti di Antonio de Canibus (di una cospicua famiglia del luogo) per concessione del duca Filippo Maria Visconti[11].
9	1424 8 mag.	Filippino de Cani, fratello di Facino Cane, dona al condottiero Angelo della Pergola il castello e il luogo di Zeme, con la giurisdizione, alcuni beni e diritti a Biandrate, il titolo di conte di Biandrate e tutti i diritti in suo possesso[12]. L'atto è rogato da un segretario ducale nel camerino privato del duca all'interno del castello di Porta Giovia e non è seguito da una formale concessione feudale del duca. Con questi incerti fondamenti, la giurisdizione passa senza

		contestazioni ai discendenti, i conti Antonio e Leonoro[13], che si denominano conti di Zeme (e non più di Biandrate). Ancora nel 1470 i discendenti Angelo e Francesco della Pergola fanno ricognizione del feudo[14]. Nel 1488 il feudo è nelle mani dei figli di Angelo ossia Leonoro, Filippo, Federico, indi agli ultimi due per morte di Leonoro[15].
10	1427 25 dic.	Investitura feudale di Dorno a Raffaele e Teramo Adorno[16].
11	1432	I Porro vendono la terra di Robbio (e altre terre, Vinzaglio, Borgo Pernasca, Motta, Torrione) ai fratelli Crotti (Ludovico/Aloisio, Lancillotto, Giovanni e Galeazzo), che ne ricevono investitura feudale dal duca[17]. L'investitura riguarda anche beni e possessioni requisite a certi ribelli, site a Robbio, Castelnovetto, Palestro. Il 14 nov. 1455 il feudo di Robbio, Vinzaglio ecc. è rinnovato a Galeazzo e a Luca del q. Lancillotto per una parte, mentre l'altra spetta ad Aloisio. Nel 1457, dopo la morte di Aloisio, Luca Crotti si accorda con le sue figlie e con i loro mariti Giorgio d'Annone e Bartolomeo Pusterla e acquista anche la loro parte, ricevendone investitura dal duca[18]. Conferma a Luca Crotti dopo la morte di Galeazzo il 16 gen. 1467, e ulteriori conferme 20 mar. 1470 e 25 gen. 1477. Nel 1492 (24 lug.), dopo che tra i figli di Luca, Antonio, Simone e Girolamo è intervenuta una divisione nel 1491[19], il duca conferma ai fratelli la rispettiva parte di feudo[20].
12	1434 28 nov.	Concessione in feudo di Ottobiano (già di Facino Cane), Castellaro de' Giorgi e Tortorolo ad Andrea da Birago. Confermati il 28 ago. 1454 da Francesco Sforza[21].
13	1436 5 dic.	Investitura feudale di Breme a Teramo Adorno, già signore di Dorno. La concessione feudale termina non oltre il 1439.
14	1437 6 apr.	La terra di Gropello, già dei Beccaria, viene concessa in feudo a Pietro di Gaspare Visconti, consigliere ducale[22]. Dopo la morte di Pietro, nuova investitura a Gaspare e Giovan Pietro figli; poi Francesco Sforza ne investe i medesimi e i figli di Giovanni Agostino di cui è tutrice la madre Margherita Borromei; il 28 feb. 1467 Galeazzo Maria Sforza concede in feudo la terra (con Breme e Zerbolò) a Gio.Pietro, ad Ambrogio di Gaspare, e a Giovanni, Ottone e Filippo del q. Agostino[23]. Ricognizione del 20 mar. 1470[24]. Negli anni successivi i discendenti dei Visconti si dividono i feudi (Gropello, Breme, Zerbolò), mantenendoli in loro possesso fino alla fine del Quattrocento[25].
15	1439 27 mag.	Concessione feudale delle entrate e della giurisdizione di Breme a Pietro di Gaspare Visconti, che di recente aveva rinunciato ad Arona[26]. Ricognizione degli eredi di Pietro (v. sopra, scheda relativa a Gropello) del 20 mar. 1470[27]. Probabilmente a fine secolo Breme non era più oggetto di concessione feudale, come appare dalla nomina di un podestà ducale il 4 sett. 1495[28].
16	1436 27 mar.	Investitura feudale di Borgofranco presso Bassignana e del castello e luogo di Scaldasole al *miles* napoletano Inigo de Avalos, con mero e misto imperio, *gladii potestate,* tutti i diritti su uomini e pertinenze, pedaggi, *angariis et perangariis,* ma con la clausola che il feudatario non potesse godere del feudo se non abitando nel territorio del duca di Milano[29]. I precedenti proprietari, i Folperti, continuavano a prelevare le entrate del luogo nonostante la confisca, e più tardi, risolta la questione, vendettero castello e terra a Francesco Pico. Risulta che in una sola occasione l'Avalos potè riscuotere le entrate del feudo, a cui rinunciò nel marzo del 1444.

17	1436 16 ott.	La terra e castello di Garlasco (già dei Beccaria) sono concessi in feudo a Guarnerio Castiglioni, consigliere ducale[30]. Nel 1450 Francesco Sforza conferma al medesimo, giurista e consigliere ducale, la concessione e i relativi privilegi[31]. Nel 1466 gli eredi Castiglioni sono sotto tutela; nel 1477 ricognizione e investitura feudale ai fratelli Luigi e Battista Castiglioni, eredi di Guarnerio. La concessione feudale viene confermata agli eredi dei Castiglioni ancora nel sec. XVI.
18	1437 3 ago.	Concessione feudale di Palestro in diocesi di Vercelli a Vitaliano Borromeo. Il 25 maggio 1440 si dichiara che l'infeudazione «è pura vera e reale senza obbligo di restituzione di beni infeudati»[32]. Nel 1450 il conte Filippo Borromeo chiede nuova investitura per tutti i feudi paterni, e anche di Palestro, se recuperata ai Savoia[33]. Il 12 set. 1454 ottiene il rinnovo dell'investitura[34]. Non viene invece nominata la terra di Palestro nella ricognizione feudale dei Borromeo del 1470[35]. Tuttavia, nel XVI secolo sono ancora titolari del feudo i conti Borromeo.
19	1440 13 mag.	Concessione in feudo a Iacopo Scrovegni, nobile padovano, delle terre di Gambarana, Sparavara e Cairo, con mero e misto imperio, *gladii potestate*, piena giurisdizione e diritti vari, entrate, compresi certi beni in Borgofranco, Villa Biscossi, Santa Maria, San Martino, e riservati invece i diritti dei nobili di Gambarana che restano alla ducale camera straordinaria (a Cairo era nominato regolarmente un podestà ducale)[36]. Dopo vari tentativi dei conti di Gambarana di estromettere lo Scrovegni dal feudo, nel 1447 Francesco Sforza, signore di Pavia, accetta le loro querele e impone al padovano di pagare le entrate loro dovute[37]. Nel 1450 una patente generica proclama la reintegrazione dei conti di Rovescala, conti palatini di Lomello, anche per le possessioni di Gambarana. La reintegrazione è tuttavia parziale, e dal 1450 gli Sforza nominano un podestà ducale che ha giurisdizione su tutte e tre le località[38]. Nel 1466 i conti di Gambarana e di Sparavara, approfittando delle vendite di entrate, ottengono concessioni feudali dal duca.
20	1441 21 lug.	Concessione feudale di Cilavegna (già confiscata ai Beccaria, ribelli) a Francesco da Castelbarco, come ricompensa per il suo schieramento a fianco del duca di Milano nella guerra contro i Veneziani. Non risultano altre notizie su questa concessione[39].
21	1441 26 ott.	La giurisdizione ed entrate di Frascarolo (con il castello), Torre Beretti e Cassine dei Bossi (con Tortorolo e Castellazzo) sono concesse in feudo (nobile e gentile, con separazione da Pavia e consueti diritti fiscali) ad Andrea da Birago, cameriere ducale e già titolare di altri feudi lomellini[40]. Alla morte del Birago nel 1456 l'investitura fu trasferita ai quattro nipoti, figli del fratello Antonio (Gio.Paolo, Gio.Pietro, Francesco e Daniele)[41]. Seguirono diversi atti tra i nipoti, che finirono per concentrare la titolarità dei feudi nelle mani di Pietro da Birago, il quale il 2 dic. 1471, ne ottiene conferma in forma ampia e solenne dal duca Galeazzo Maria[42].
22	1443 12 gen.	Concessione a Bartolomeo Colleoni del feudo di Dorno[43].
23	1443 20 lug.	La terra di Confienza e le relative entrate sono date in pegno al capitano e segretario regio Gaspare Slick che è creditore del duca e che si era adoperato a suo favore presso l'imperatore[44]. Non si hanno altre notizie sulla concessione, che va considerata una sorta di pegno.

24	1444 21 nov[45].	Concessione del feudo di Tromello e di Borgo San Siro ad Agostino di Lanfranco Beccaria[46]. La giurisdizione era stata in passato *de iure vel consuetudine* dei fratelli Antonio, Lanfranco e Cristoforo Beccaria[47]. Contemporaneamente, la vedova di Lanfranco Beccaria, madre di Agostino e curatrice, rinuncia ai diritti feudali su Gambolò[48]. Nel 1450 la nomina di un podestà ducale a Tromello fa ritenere probabile un'interruzione della concessione feudale[49]. Il 29 giu. 1451 il duca conferma al *miles* Agostino Beccaria il feudo (Tromello e Borgo San Siro), dove il feudatario ha vari possessi[50]. Nel 1467 la concessione feudale viene confermata al medesimo, che giura fedeltà nel 1470[51]. Muore nel 1475, lasciando in parte erede un ospedale pavese. Nel 1477 il feudo di Tromello viene appreso alla camera ducale e nominato un podestà ducale[52]. Dopo la concessione a C. Caposilvi (n. 59), nel 1485 c'è una concessione parziale (forse riguardante solamente Borgo San Siro) ad Andrea Beccaria e fratelli.
25	1447 13 mar.	Concessione feudale di Candia e Villata a Francesco e Iacopo Piccinino[53]. Dal 1452, recuperate dai Savoia, Candia e Villata sono sede di podesteria ducale[54].
26	1450 22 mar.	Concessione in feudo di Dorno e Lomello ad Antonio Crivelli, segno di riconoscenza per avere ceduto al nuovo duca Francesco Sforza la fortezza di Pizzighettone[55]. La concessione implica anche il titolo comitale e l'insegna araldica, e viene letta solennemente davanti alla chiesa maggiore di Milano, davanti al popolo congregato. Da questa data, il podestà è di nomina feudale[56]. Alla morte del conte Antonio, nel 1460, il feudo viene trasferito ai figli Ugolotto, Gio. Bartolomeo e Benedetto[57]; il 16 gen. 1467 conferma a Ugolotto e Gio. Bartolomeo, che fanno la ricognizione nel 1470[58]. Nel 1498 una lettera ducale annuncia la prossima conferma dell'investitura al conte Antonio Crivelli[59].
27	1452 2 mag.	Dopo alcuni importanti acquisti e affitti di terre nel luogo, e una consistente donazione ducale di beni camerali (25 set. 1451), Cicco Simonetta ottiene l'investitura feudale della terra e giurisdizione di Sartirana, su cui in passato vantava diritti Galeazzo Torti[60]. L'investitura è seguita da altri importanti privilegi (scavo di rogge, istituzione di un mercato ecc.). A Sartirana, devastata dalla guerra, c'è un castello, una rocca e un recetto. Conferma al Simonetta, 20 mar. 1470[61]. Confisca del feudo nel 1479. Nel XVI sec. Sartirana fu feudo di Mercurino da Gattinara[62].
28	1454	Donazione delle terre di Olevano e di Ceretto, e relativa investitura feudale, a Matteo Bolognino Attendolo (signore anche della contea di Sant'Angelo Lodigiano). I due feudi sono confermati nel 1469 al figlio, conte Giovanni[63]. Nella prima metà del Quattrocento i nobili *da Olevano* e Giorgi di Cerreto vantavano diritti antichi su queste località e castelli, ma gli attacchi dei Beccaria e poi le confische e i bandi di Filippo Maria Visconti li avevano emarginati e indeboliti[64]. Nel 1465 i nobili contestano il nuovo feudatario[65]. Nel 1493 muore Giovanni Attendoli: i figli chiedono conferma dei feudi paterni[66]. Nel sec. XVII erano feudatari di Ceretto i nobili da Roma.
29	1455 26 set.	Investitura feudale della terra di Ottobiano (già di Andrea Birago, defunto) al *miles* Antonello Rossi di Piacenza[67]. Nell'investitura non erano comprese le entrate della *squadra* di Ottobiano, vendute ad altri nel 1466[68]. Nel 1467 l'investitura fu rinnovata agli eredi, i fratelli Ettore e Gio. Francesco Rossi; v. giuramento di fedeltà del 1470[69]; nuova infeudazione nel 1481[70].
30	1456	Investitura feudale della giurisdizione di Borgofranco – terra importante per la posizione ai confini tra Lomellina e Alessandria – ad Andreotto del Maino[71]. Confermata allo stesso e ai discendenti nel 1467, 1477, 1481; il feudo resta ai Del Maino ancora nel sec. XVII[72].

31	1456 7 dic.	Dopo l'acquisto (allodiale) del castello e delle possessioni di SCALDASOLE dai Folperti, Francesco dei Pico della Mirandola ottiene dal duca immunità e ampie esenzioni a favore suo, dei suoi eredi, dei suoi massari e dipendenti, valide per i beni che ha acquistato e per quelli che acquisterà[73]. Il 26 ott. 1461 la duchessa Bianca Maria concede a Taddea Pico del *quondam* Francesco, contessa di Concordia, moglie del marchese Giacomo Malaspina di Fosdinovo, la conferma in forma ampia incondizionata di tale immunità ed esenzione, e la estende a tutti gli abitanti del luogo, dichiarando che è valida sia rispetto agli oneri camerali sia a quelli imposti da Pavia. La concessione è contenuta nell'atto del 20 mar. 1470 che conferma ai Pico-Malaspina i privilegi precedenti *de verbo ad verbum*[74]. Non si tratta dunque di feudo, ma di un'isola immunitaria particolarmente premiata. Negli anni '80 possessioni e diritti di Scaldasole sono oggetto di una lunga lite all'interno della famiglia Malaspina (eredi di Giacomo), con interventi di arbitrato da parte dei duchi. Nel 1492 Ludovico Malaspina, cortigiano e protetto del Moro, riceve il feudo di Malgrate in cambio di Scaldasole[75]. L'inchiesta condotta appura che Scaldasole non è un feudo, come si è ritenuto fino a quel momento. Tuttavia i Malaspina non perdono Scaldasole, e anzi l'abbinano al feudo di Sannazzaro.
32	1467 16 gen.	Concessione della terra di S. ANGELO LOMELLINA a Pietro da Gallarate, cortigiano e parente dei duchi[76]. L'atto conferma al Gallarati il feudo di Cerredano nel novarese e insieme, per fargli più onore, gli concede anche il feudo di Sant'Angelo con le stesse clausole[77]. Nel 1470 e nel 1477 conferma del feudo.
33	1464 24 mag.	Francesco Sforza conferma a Galeazzo dei Capitani di Grumello le ampie immunità concesse al medesimo e a suo fratello Antonio da Filippo Maria Visconti, specialmente riferite alla località di GALLIAVOLA (24 mag. 1464)[78]. Il 20 mar. 1470 Galeazzo da Grumello del q. Antonio giura fedeltà al duca per i diritti e i privilegi confermati nel 1464[79]. Non si tratta di un feudo vero e proprio, anche se il privilegio recita che i Grumello terranno, reggeranno e custodiranno il *castrum et locus* di Galliavola. La famiglia risulta ancora titolare del feudo nel 1522.
34	1464 9 lug.	La terra di CONFIENZA (che negli anni Cinquanta risulta almeno occasionalmente infeudata a tale Giovanni Vecchi da Calvisano[80]) è concessa in feudo a Fioramonte Graziani da Cotignola, commilitone e compaesano di Francesco Sforza[81]. Si interrompono le podesterie ducali[82]. La concessione è confermata nel 1470[83]. Successivamente la terra fu data a Filippo Maria Sforza. Il figlio di Fioramonte, Ettore, soldato e cortigiano del Moro, ottenne altre generose concessioni e donazioni dai duchi.
35	1465 5 feb.	Donazione ducale del 5 feb.1465 all'*aulico* Pietro da Gallarati, affine ducale, delle entrate del luogo di COZZO *ducali camere spectantibus* con ampie clausole di garanzia verso terzi; Cozzo resta tuttavia bene camerale[84]. Il 18 maggio segue un'altra patente: il duca, considerato che il Gallarati ha acquistato il luogo di Cozzo con le possessioni, diritti e giurisdizioni e pertinenze che *olim* possedevano i nobili Confalonieri[85], considerato inoltre che i nobili suddetti avevano ottenuto conferma dal duca stesso, il 30 marzo 1450, dei privilegi imperiali concessi ai loro avi e di altri privilegi ottenuti dalla duchessa Beatrice e dal duca Filippo Maria, trasferisce i medesimi privilegi al Gallarati, particolarmente benvoluto come parente dei duchi stessi. Come si vede, le formalità di questa concessione sono anomale. Si trasferiscono privilegi imperiali dagli antichi titolari di diritti al Gallarati, che oltretutto aveva acquistato queste possessioni non direttamente dai Confalonieri, ma da altri acquirenti che le avevano acquistate a loro volta dalla camera ducale. Le prerogative così concesse furono confermate al Gallarati il 28 feb. 1468 e poi il 20 nov. 1477[86]. Alla terra di Cozzo fu anche concessa l'esenzione dalla tassa dei cavalli. Al Gallarati vengono concessi anche importanti privilegi in materia di acque. Pietro da Gallarate era ancora titolare del feudo negli ultimi anni del secolo, e i suoi discendenti lo detenevano ancora nel XVII secolo.

36	1466 27 nov.	Raffaele Zaccaria detto dei conti di Mede, Ruffenino da Corte, Pietro Giorgio da Sannazzaro ricevono in feudo le località della SQUADRA DI OTTOBIANO di cui hanno acquistato le entrate fiscali (i dazi di p.v.c., le imbottature di vino e biade)[87]. Il 20 mar. 1470 ricognizione dei tre feudatari[88]; nel 1477 giurano fedeltà Giacomo, Bernardino e Gio. Francesco da Corte per la terza parte della squadra. Successivamente il feudo passa a certi Malletta.
37	1466	CILAVEGNA (terra dei Beccaria, poi confiscata per ribellione) viene concessa in feudo al pavese Alberico Maletta, ambasciatore ducale e consigliere di rango. Contemporaneamente il Malletta restituisce altre terre, un mulino e beni immobili a Vigevano che gli erano stati donati in precedenza[89]. Passato ai due figli di Alberico, Girolamo e Pier Maria, il feudo viene incamerato nel 1477 per morte di entrambi i feudatari. Alla fine del 1481 viene nominato un podestà ducale[90].
38	1466 13 nov.	Le entrate delle terre e ville della SQUADRA DI GARLASCO (e di quella pavese di Sommo) sono vendute (lire 543) al pavese Giacomo Eustachi, capitano della flotta ducale[91]. Le terre vengono separate dalla giurisdizione pavese e concesse in feudo al medesimo. Questa concessione non ha riflessi sulla infeudazione di Garlasco ai Castiglioni, che nel 1477 ottengono la conferma della piena investitura feudale della terra. Giuramento di fedeltà dell'Eustachi nel 1470[92].
39	1466 14 ott.	Il 30 ago. 1466 Cicco Simonetta acquista dazi ed entrate fiscali di VALLE LOMELLINA e CASTELNOVETTO per 15 mila lire[93], il 14 ottobre segue investitura feudale delle terre[94]. Alla morte di Cicco (1480) il feudo fu devoluto alla camera e nuovamente infeudato.
40	1466 30 ago	Cicco Simonetta acquista le entrate e la giurisdizione di BORDIGNANA, CAROSIO, SANT'ALESSANDRO e ne viene infeudato. Ricognizione del 20 mar. 1470 per Castelnovetto, Carosio, Bordignana e Sant'Alessandro[95].
41	1466 6 ott.	Pietro da Gallarate, signore di Sant'Angelo e di Cozzo, acquista i dazi di v.p.c., imbottati vino e biade di CERPENCHIO e di NICORVO, per lire 669, e ottiene l'investitura feudale delle due terre[96]. Nella località di Cerpenchio vi era un castello semidiroccato, appartenente ai «consorti di Cerpenchio»[97].
42	1466 7 ott.	Pietro Trivulzio acquista per lire 7300 le entrate di SAN GIORGIO LOMELLINA con i dazi v.p.c., e gli imbottati di biade e vino, e ottiene la concessione feudale della terra. Poco dopo retrovende e gli subentra Alberico Malletta[98]. Si interrompe la serie dei podestà ducali[99]. Va segnalata anche una notizia isolata circa una precedente concessione feudale a Iacopo da Valle detto *Rubeo* (Rosso da Valle, più tardi custode di una rocca del castello di P.Giovia)[100].
43	1466 5 ott.	I conti di Gambarana, Francesco e Gabriele e altri, appartenenti a una famiglia già nemica dei Visconti, approfittano della vendita di entrate del 1466 per acquistare certi cespiti fiscali a GAMBARANA, con San Martino e S. Maria e ottengono la relativa investitura feudale sulle medesime terre[101]. Viene così riconosciuta e ripristinata un'antica preminenza locale[102]. Contemporaneamente, si interrompe la serie dei podestà ducali di Cairo, Gambarana e Sparavara[103]. Ricognizione del feudo, 20 mar. 1470[104]. I conti ne sono titolari anche nel sec. XVI.
44	1466 23 ott.	I conti di Sparavara (Gio.Antonio e Pietro anche a nome di altri parenti) acquistano per lire 850 le entrate della località di SPARAVARA e ottengono investitura feudale[105]. Il 20 mar. 1470 ricognizione della concessione feudale prestata da maestro Matteo dottore in arti e medicina, Gio. Paolo, entrambi del q. Ottone; di Pietro q. Giacomo, di Antonio e Pietro q. Franzone, di Dondino q. Dalmazio, tutti conti di Sparavara[106].

45	1466 26 sett.	Nel 1466 Agostino Beccaria, signore di Tromello, acquista per 11 mila lire imperiali la giurisdizione e varie entrate (dazi p.v.c. e imbottature di vino e biade) di Gambolò, e ottiene la concessione feudale[107]. I suoi avi erano stati signori del luogo dal 1412 al 1444[108]. Ricognizione del 20 mar. 1470[109]. Il Beccaria fece testamento nel 1475 e molte proprietà passarono all'Ospedale S. Matteo di Pavia[110].
46	1466 27 nov.	Nel 1466 i conti di Mede, antichi signori del luogo, acquistano le entrate del luogo di Mede[111]; riacquistano così un certo riconoscimento ducale sulla loro influenza locale, venuto meno nel corso della dominazione viscontea. I titolari sono Cipriano dei Conti di Mede e Raffaele Zaccaria, sposo di una donna del casato. Cessa la serie dei podestà ducali (l'ultimo confermato nel 1465)[112]. Il 20 mar. 1470 Lanzaloto, Obicino e Cipriano dei conti di Mede e altri condomini di Mede giurano fedeltà (RD 19, c. 893 ss). Nuova concessione ai Birago nel 1483 (v.).
47	1466 27 sett.	Giacomo dei marchesi Malaspina di Fosdinovo, anche per conto della moglie Taddea Pico signora di Scaldasole, acquista per 15 mila lire le entrate di Sannazzaro e ottiene la relativa investitura feudale con mero e misto imperio[113]. Si interrompe la serie dei podestà ducali[114]. Nuova infeudazione nel 1473.
48	1467 12 giu.	Le entrate di Cairo e Pieve del Cairo sono vendute per metà a Manfredino e Rinaldo fratelli Beccaria per l'altra metà e ad Antonio Beccaria, con relative infeudazioni[115]. I Beccaria «della Pieve», già avversari dei Visconti e colpiti da bandi e confische[116], avevano ottenuto da Francesco Sforza nel 1451 una generica reintegrazione nei loro diritti e possessi[117]. I Beccaria erano ancora feudatari del luogo nel 1590.
49	1467 30 mag	Gerardo Colli rinuncia alle entrate di Gravellona che sono concesse in feudo a Marcolino Barbavara, già segretario visconteo e suocero di Giovanni Simonetta[118]. Il 7 gen. 1471 i Barbavara si impegnano a retrovendere a richiesta del duca i dazi acquistati e la giurisdizione[119]. Un diploma del 29 apr. 1495 ricorda i meriti della famiglia Barbavara presso
	.	il primo e il secondo duca e concede conferma dell'investitura a Scipione, Carlo e Ottaviano Barbavara figli del defunto Marcolino[120]. Nel XVI secolo i Barbavara giurarono fedeltà a Carlo V.
50	1469	La terra di Nicorvo viene concessa in feudo nel 1469 a Gerardo Colli[121], che aveva già acquistato terre e possessioni in loco dai Pizzi di Mortara. Nel XVI sec. era ancora feudo dei Colli, poi passa ai Carcano.
51	1463 5 mag.	Filippo e Luchino Bernardino Feruffini giurano fedeltà al duca per il feudo dell'imbottato di vino e grano di Candia, che ricevono come contropartita per la rinuncia all'investitura su Sezzadio, presso Acqui, loro terra d'origine[122] . La concessione feudale non implica giurisdizione: a Candia e Villata è in carica per tutto il periodo sforzesco un podestà ducale[123]. Nel 1462 il duca concede il dazio di v.p.c. di Candia e Villata e il pedaggio dei luoghi e l'entrata del porto di Villata sul Sesia ai nobili Confalonieri di Candia, famiglia localmente eminente; il testo del privilegio tuttavia precisa che già a fine Trecento i nobili non riscuotevano dazi (e implicitamente nega che avessero la giurisdizione sui luoghi)[124]. I Confalonieri, dopo aver subito danni da Facino Cane e confische da Filippo Maria Visconti, nel 1451 erano stati perdonati e reintegrati da Francesco Sforza[125]. Nel 1470 Filippo Feruffini, segretario ducale, rimasto unico titolare, fa ricognizione per il feudo dell'imbottato[126]; altri giuramenti si hanno nel 1477 e nel 1481. Il feudo passa successivamente agli eredi di Filippo, Alberto, segretario ducale e Domenico, *miles ierosolimitanus*. Con un arbitrato del 1492 Domenico accetta di subentrare nel feudo in caso di morte del fratello senza eredi maschi[127]. Successivamente le vicende dei Feruffini si complicano a causa di una vicenda che coinvolge un loro parente, e alla morte di Alberto nel nov. 1496 la camera ducale decide di acquisire il feudo. Pochi mesi dopo il duca sembra aver cambiato idea, rinnovando l'investitura al fratello Antonio[128]. Nel XVI secolo i Confalonieri giurano fedeltà a Carlo V.

52	1470 20 mar.	Girolamo e Pietro Maria Maletta giurano fedeltà al duca per *omnia et singula eorum privilegia , concessiones et immunitates que et quas ipsi fratres habent seu habere reperiantur in et pro loco predicto* ossia nella terra di Campalestro[129]; in cui abitavano già dal tempo del padre Alberico, che vi era morto appunto nel 1466. La formulazione della ricognizione è anomala rispetto agli altri atti compresi in questo registro, e del resto non risultano precedenti concessioni feudali.
53	1470 20 mar.	Ludovico Maria Sforza giura fedeltà per il feudo di Mortara, ottenuto dal duca Galeazzo Maria Sforza con atto precedente (di cui è omessa la data)[130]; rinnovo nel 1477[131]. Si tratta di un appannaggio più che di un feudo in senso stretto. Nel XVI secolo è feudo dei Cicogna e poi dei Colonna.
54	1472 20 ott.	Le entrate di Castellaro de Giorgi, Frascarolo e Cassine de Bossi sono vendute da Pietro Birago a Carlino Varesino, cameriere e favorito del duca[132], che ottiene dal duca l'investitura feudale sulle due terre[133]. Le due località sono ancora soggette ai Varesini nel XVII secolo[134].
55	1473 22 febb.	In seguito a uno scambio di signorie in Lunigiana, Antoniotto del q. Spinetta Fregoso acquista da Giacomo Malaspina di Fosdinovo le entrate e la giurisdizione di Sannazzaro e ottiene investitura feudale dal duca[135]. Il feudo comprende Alagna. Conferma nel 1496[136].
56	1475	La terra di Gambolò viene concessa in feudo a Francesco da Pietrasanta, officiale di carriera e cameriere ducale. Rinnovata nel 1477, termina nel 1481[137].
57	1477	Concessione di Torre Beretti a Cicco Simonetta, che aveva acquistato la terra da Pietro Birago[138].
58	1477	Il feudo di San Giorgio Lomellina, appreso alla camera ducale in seguito alla morte senza eredi di Girolamo e di Pietro Maria Malletta, viene concesso da Bona di Savoia a Giovanni Simonetta[139], che vi nomina come podestà un altro Malletta, inviso alla comunità[140]. Con l'arresto del Simonetta nel 1479-80 il feudo viene nuovamente devoluto; viene nominato un podestà ducale[141]. Una successiva infeudazione è del 1480.
59	1478 12 feb.	Nel 1477 le entrate di Tromello, apprese ai Beccaria, sono donate al *camerario* Carlino di Angelo da Caposilvi (corrispondono alla sua provvisione di 200 ducati). Il 12 feb. 1478 la duchessa Bona e il duca Gian Galeazzo gli investono la terra in feudo[142]. Conferma del 13 gen. 1496[143]. In quest'epoca il Caposilvi (*aulicus, armorum ductor*) risulta anche titolare della podesteria di Mortara[144]. Probabilmente questa infeudazione riguarda solo una quota della terra e delle entrate: nel 1485 la metà della terra di Tromello viene concessa in feudo ad Andrea e fratelli Beccaria[145]. Nel 1491, a richiesta del Caposilvi, una patente dichiara che il castello e la terra di Tromello sono beni allodiali, non feudali, e dà facoltà al proprietario di obbligare su di essi da dote della seconda moglie, come già era accaduto per la dote della prima[146]. Nel 1496 il Caposilvi fu nominato commissario di Mortara (RD 189, c. 109).
60	1480	Sartirana e Torre Beretti (già feudi di Cicco Simonetta) sono oggetto di un'investitura a Guidantonio Arcimboldi e Giovanni Antonio Cotta, probabilmente come pegno di ingenti prestiti fatti ai duchi. Si tratta comunque di una concessione temporanea, con scarsi o nulli contenuti giurisdizionali.
61	1480 8 mar.	Bona di Savoia concede in feudo Mede e San Giorgio Lomellina al suo segretario Aloisio Bechetto. Questi, tra il 1480 e il 1481, è accusato di aver congiurato contro Ludovico Maria Sforza ed esiliato (dal 1483 nuova infeudazione).
62	1480/ 1495	Alla morte di Cicco (1480) il feudo di Valle Lomellina è devoluto alla camera e nuovamente infeudato; si ha notizia di una concessione ad Antonio Rasini da Ferrara e nel 1495, 9 gennaio, gli uomini di Valle giurano fedeltà al magnifico d. Galeazzo del q. magn. Guido Visconti, che il 15 riceve anche la fedeltà degli uomini di Castelnovetto[147].

63	1481	I fratelli Ettore e Gio. Francesco Rossi di Piacenza vendono possessioni e diritti di OTTOBIANO a Pietro Birago, consigliere ducale, che ottiene investitura feudale dal duca Giangaleazzo Sforza[148]. I Birago risultano ancora titolari del feudo nel sec. XVI .
64	1481	La terra di GAMBOLÒ è concessa in feudo dal duca a Ludovico M. Sforza duca di Bari[149]. Il precedente feudatario, Francesco Pietrasanta, ottiene invece il feudo di Sezzadio, e vende i dazi di p.v.c. di Gambolò a Francesco Bernardino Visconti[150]. Si ha anche notizia di una costituzione in dote per Ippolita Fioramonte-Graziani sposa di Ludovico Malaspina[151]. Il feudo passò ai Litta nel XVI secolo.
65	1483 4 gen.	La camera ducale vende le entrate della terra di SAN GIORGIO LOMELLINA (revocate le precedenti investiture feudali) a Pietro Birago, consigliere ducale, che subito dopo riceve l'investitura feudale della terra, con separazione da Pavia[152]. Ottiene in feudo anche MEDE. Si tratta di una concessione che ha breve durata: dal 1488 sia Mede sia San Giorgio risultano nelle mani di altri feudatari. Nel 1492 i Birago contestano un'apprensione della camera ducale[153]. Il 3 ott. 1496, dopo la morte di Pietro, i figli chiedono la ricognizione delle investiture feudali paterne, e il duca promette di regolarizzarle entro un anno[154].
66	1483 2 lug.	CILAVEGNA (dal 1477 devoluta alla camera ducale) viene concessa a Vercellino Visconti, cortigiano e castellano ducale, infeudazione che dura fino alla sua caduta in disgrazia[155]. Nuova infeudazione nel 1496.
67	1487	La terra di VALEGGIO (dove fino a quel momento si era avuta una informale presenza signorile, con immunità, dei Sannazzaro-Albonese[156]) viene detta «feudo» di Gualtiero dei conti di Albonese, che la vende ad Aloisio Arcimboldi.
68	1488 13 ago.	Concessione feudale della terra di SAN GIORGIO LOMELLINA (e anche di Rivanazzano nell'Oltrepo Pavese) ad Aloisio da Terzago, segretario e protetto di Ludovico il Moro[157]. In seguito al processo per tradimento del Terzago (1489), tutti i suoi beni sono confiscati e revocati i titoli feudali. Riconosciuto colpevole di tradimento, il Terzago fu decapitato. Il 4 ott. 1489 seguì una nuova concessione feudale.
69	1489 4 ott.	Il 4 ottobre 1489 la terra di SAN GIORGIO LOMELLINA viene data in feudo al conte Francesco di Bosio Sforza, come parziale rimborso di un credito di oltre 18 mila lire[158]. Successivamente il conte Sforza vende la terra e anche la giurisdizione, con licenza camerale, a Traiano Scolari da Parma.
70	1490 circa	Le terre di PARASACCO sul Ticino, con *Marzio, Refredo*, San Biagio, Garlasco e Sedone, tutte in Lomellina, sono donate da Ludovico il Moro a Cecilia Gallerani[159]. Dubbio il contenuto feudale.
71	1494 17 gen.	Il 17 gen. 1494 il duca dà la sua licenza allo scambio avvenuto tra il conte Sforza e Traiano Scolari di Parma, che cede il feudo di Zene nel piacentino e acquista il feudo di SAN GIORGIO[160].
72	1494 3 ott.	Concessione in feudo del *castrum* e della giurisdizione di CONFIENZA al *miles* Battista di Antonio Trotti e alla sua sposa Margherita di Giovanni Bozuli, damigella di Beatrice d'Este (figlia del q. Giovanni *civis neapolitanus*)[161]. In precedenza Ludovico il Moro aveva donato a Margherita le entrate del *castrum* e della terra di Confienza per costituirle la dote. Erano beni che il Moro aveva ereditato dal fratello Filippo Maria (22 mar. 1494).
73	1496 31 mag.	Il 31 mag. 1496 Ludovico Maria Sforza conferma il feudo di LANGOSCO ai conti di Langosco. L'atto ricorda i privilegi imperiali risalenti a Carlo di Boemia e a precedenti imperatori, e considera che i conti di Langosco erano in pacifica possessione del luogo[162]. Non risulta tuttavia una precedente concessione feudale: fin dal 1451 Antonio e Giovan Filippo dei conti di Langosco avevano ottenuto da Francesco Sforza una reintegrazione generica nei possessi loro confiscati dai Visconti[163], e nel 1467 la conferma del privilegio del 1451[164].

74	1496 13 feb.	La terra di Cilavegna (incamerata dopo apprensione a Vercellino Visconti) viene ora data in feudo al *cameriere* Giacometto di Lucia dell'Atella (Giacometto Atellano), originario di Napoli, favorito del Moro[165]. I discendenti degli Atellani erano ancora feudatari nel sec. XVII. Il feudatario ebbe anche facoltà, dal 1492, di nominare il podestà di Candia e Villata[166].
75	1498 20 apr.	La terra di San Giorgio Lomellina, già a suo tempo concessa in feudo al conte Francesco Sforza e poi da questi venduta a Traiano Scolari da Parma, è ulteriormente ceduta dallo Scolari a Francesco Bernardino Visconti (ago. 1494), che ottiene dal duca una formale investitura feudale[167].

Note alla tabella

[1] Boffi- Pezza, *La novennale signoria di Facino Cane* cit.; cfr. anche M. Merlo, *Storia di Mortara*, II, Pavia s.d. [1986], p. 101-02, 171-87 e R. Majocchi, *Una lettera di Beatrice di Tenda ai Pavesi in favore di Mortara*, in "Bollettino della società pavese di storia patria", IV (1904), pp. 473-74.
[2] Romano, *Contributi alla storia* cit., p. 71; *I Registri viscontei* cit., p. 19-20; Andenna, *Grandi casati e signorie feudali* cit., p. 39.
[3] Santoro, *Gli uffici del dominio sforzesco* cit., p. 374-375.
[4] Romano, *Contributi alla storia* cit., p. 252. I Beccaria già dal 1340 si intitolavano «conti di Gambolò»: cfr. M. Bianchi, *Borgo San Siro: una proprietà fondiaria nel Settecento*, in *L'ospedale San Matteo di Pavia* cit., p. 207.
[5] *Ibid.*, p. 246. Sui Beccaria nel XIV secolo, G. Storti, *Arena Po. Lineamenti di storia medievale,* Pavia 1972 e G. Robolini, *Notizie appartenenti alla storia della sua patria*, IV, Pavia 1830, pp. 162 ss., 197 ss.; V, pp. 75 ss.
[6] Atto cit. in doc. del 31 ott. 1476 in RD 7, c. 305-08.
[7] RD 7, c. 305-308.
[8] RD 7, c. 23v-24.
[9] *Ibid.*
[10] Romano, *Contributi alla storia* cit., p. 141.
[11] RD 19, c. 53 ss. Sulla concessione di Sartirana, che non dovette prolungarsi molto, *I Registri viscontei* cit., p. 43. Cfr. M.N. Covini, voci *Della Pergola, Angelo* e *Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVII, Roma 1989.
[12] *I Registri viscontei* cit., p. 43. L'atto di donazione dell'8 mag. 1424, relativo anche a certi beni in Biandrate, in RD 19, c. 396v-399. Nella donazione erano compresi «predictum castrum Zemide, cum eius terra, villa seu loco, et toto territorio eius, nec non de omnibus bonis et iuribus prefati domini Filippini donatorii … in dicta terra Blandrate», e anche di ogni titolo e onore ecc., fra cui quello di conte di Biandrate.
[13] RM 26, c. 42-43, 28 ago. 1454. Cfr. anche la decisione favorevole ad Antonio della Pergola: Bognetti, *Per la storia dello Stato visconteo* cit., p. 307, n. 91.
[14] RD 19, c. 392 ss.
[15] RD 48, c. 41 e 73v. Sul feudo, cfr. anche ASMi, *Feudi camerali* (nel seguito FC), p.a., 652.
[16] *I Registri viscontei* cit., p. 42.
[17] Andenna, *Grandi casati e signorie feudali* cit., p. 39-40. Cfr. anche sulle vicende del feudo, FC, p.a., 488.
[18] RD 45, c. 103v, 2 mag. 1457; e anche c. 123 ss.
[19] Ad Antonio spetta Robbio, a Simone Casalino, Olfengo, Pizinengo, Fisarengo, Gargarengo, Casalegio e Paltrengo e a Girolamo il *castrum* di Vinzaglio, con Pernasca , Motta e Torrione.
[20] RD 48, c. 208-223, con pagine mancanti. Si v. anche la licenza a Girolamo del 7 sett. di concedere in enfiteusi le case di terra e paglia per migliorare l'aspetto e la vivibilità del luogo, c. 224.
[21] RM 26, c. 42-43.
[22] *I Registri viscontei* cit., p. 98; RD 19, c. 647 (datato 7 aprile). Sul passaggio di Gropello dai Beccaria ai Visconti all'inizio del Quattrocento cfr. Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., p. 75.
[23] RD 19, c. 639 ss e RD 15, c. 208 ss., 20 mar. 1470.
[24] Nel 1470 Gio.Pietro Visconti giura fedeltà per Zerbolò e Breme (RD 19); per Breme, RD 15, c. 24; per Gropello, *ibid.*, c. 208). Cfr. anche FC, p.a., 113 e 274 e 655 (Zerbolò).

[25] Nel 1477 sono titolari del feudo di Gropello Giovan Pietro di Pietro e i nipoti Ambrogio q. Gaspare e Giovanni, Filippo e Ottone figli del q. Gio. Agostino: RD 63, c. 209, inserto di atto del 27 dic. 1477 in atto di data successiva del 30 mar. 1484. Nel 1484, dopo la morte di Ottone, il feudo (o la metà di esso) è confermato a Giovanni e Filippo: RD 63, c. 209-10, 30 mar. 1484. Da un atto incompleto del 29 maggio 1495 risulta che Ludovico il Moro conferma a Filippo e Giovanni Visconti del q. Gio Agostino la metà del feudo di Gropello: RD 63, c. 209v-211.
[26] RD 19, ricognizione del 20 mar. 1470, con riferimento alla precedente investitura.
[27] In RD 19, c. 644 ss. e in RD 15, c. 214 ss.
[28] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 367.
[29] *I Registri viscontei* cit., p. 75; RD 41, cc. 146v-151; l'Avalos, cameriere ducale, nel marzo 1444 si congedava e dichiarava di voler rinunciare ai feudi di Scaldasole e Borgofranco; il duca inviava suoi procuratori a ricevere la fedeltà dagli uomini il 17 aprile: Bognetti, *Per la storia dello Stato visconteo* cit., p. 332, 339 e 340.
[30] *I Registri viscontei* cit., p. 97. Cfr. anche FC, p.a., 263.
[31] RD 51, c. 63, 18 mar. 1450; RD 45, c. 128-29.
[32] *I Registri viscontei* cit., p. 78; FC, p.a., 431; per il 1440 *Gli atti cancellereschi viscontei*, I, cit., p. 72.
[33] RD 45, c. 17, 13 mag. 1450.
[34] RD 45, c. 67v-68v, 17 ott. 1454; RM 26, c. 52.
[35] RD 19, c. 543 ss., 20 mar. 1470.
[36] *Gli atti cancellereschi viscontei* I, cit., p. 69-70. Inoltre si invia Giovanni Cristiani a ricevere la fedeltà e obbedienza dalle terre, ma non dai nobili di Gambarana. Sullo Scrovegni, della nota famiglia padovana, *Gli atti cancellereschi viscontei,* II, p. 105, 5 dic. 1440: è la reintegrazione di beni e diritti a Padova fattagli da Niccolò Piccinino e dal Marchese di Mantova, di Cittadella, Castelfranco, Bassano e Asolo, possessi antichi dei suoi antenati in Veneto. Nel 1468 ottiene una donazione dal conte Pietro dal Verme, signore di Voghera, che era suo parente.
[37] *Sforzesco* 32, 24 e 27 sett. 1447, Pavia, Giacomo *Scrovegnius* al conte Francesco Sforza.
[38] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 365-66.
[39] *I Registri viscontei* cit., p. 102
[40] *I Registri viscontei* cit., p. 105; riferimento a questa concessione nell'atto del 2 dic. 1471 in RD 15, c. 193v e ss; FC, p.a., 165 e 253.
[41] RD 45, c. 97v-99v, 30 ago. 1456.
[42] RD 15, c. 193v e ss., 2 dic. 1471. Una precedente conferma risale al 13 feb. 1467. Sugli acquisti di Pietro, diventato *eques auratus* e *miles*, dai fratelli Daniele e Francesco, *ibid*., c. 193v, con licenza ducale del 10 lug. 1471.
[43] Bognetti, *Per la storia dello Stato visconteo* cit., p. 307, doc. 83, con separazione da Pavia; in giugno un atto a favore di tale Guglielmo de Lizana che godeva di una rendita su Dorno, *ibid*., p. 311, n. 100.
[44] *I Registri viscontei* cit., p. 109.
[45] In RD 19, 14 nov. 1444.
[46] *I Registri viscontei* cit., p. 110; FC, p.a., 591.
[47] Cfr. la ricognizione del 1470, RD 19, c. 128v.
[48] *I Registri viscontei* cit., p. 110. Cfr. anche Bognetti, *Per la storia dello Stato visconteo* cit., p. 343-4, nn. 365, 367.
[49] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 361. Nel 1445 Carlo Gonzaga chiedeva terre che dessero una rendita «in ragione del cinque per cento» e indicava Gambolò e Tromello: *Gli atti cancellereschi visconte*i, II, cit., p. 115-16.
[50] RD 51, c. 70, 29 giu. 1451.
[51] RD 19, c. 125v ss.
[52] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 361.
[53] Manaresi (ed.), *I Registri viscontei* cit., p. 116.
[54] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 368.
[55] RD 45, c. 9v-15v, 22 mar. 1450. L'atto fu letto *in platea Arenghi* alla presenza del popolo milanese radunato, davanti alla porta della cattedrale, alla presenza di vescovi, notabili, consiglieri, con grande solennità.
[56] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 360-361.

[57] RD 19, c. 355v e ss.; cfr. anche RM 47, c. 299, 18 nov. 1460, al comune.
[58] *Ibid.*
[59] RD 63, c. 209, 2 nov. 1498.
[60] «cum pratis, molandinis, vineis buschis, pascuis, terris cultis et incultis, edificiis, domibus, iuribus, aquis aquarumductibus et iuribus aquarum» di cui già in passato era stato investito dalla camera ducale, al tempo del duca Filippo, Antonio de Canibus di Sartirana: RD 19, c. 53 ss., ricognizione del 1470. Nel 1450 Galeazzo Torti aveva avanzato delle rivendicazioni sulla terra e castello di Sartirana e su certe possessioni che aveva venduto al duca per 4000 ducati: Roveda, *Le istituzioni e la società* cit., pp. 94, 107.
[61] RD 15, c. 97-100 e RD 19, c. 53 ss., con riferimento alla prima concessione del 1452 e alla conferma del 16 gen. 1467.
[62] FC, p.a., 556.
[63] RD 19, c. 364. Cfr. anche FC, p.a., 415 e 520 (Sant'Angelo) e 200 (Ceretto).
[64] Nel 1415 i deputati alle provvisioni di Pavia denunciavano che il castello e le possessioni di Olevano erano indebitamente detenuti da Antonio detto *Varecheto* Beccaria e fratelli (Santoro, *La politica finanziaria dei Visconti*, cit., III, p. 46, 22 mag. 1415). Contemporaneamente, la terra di Ceretto già dei nobili Giorgi era nelle mani di uno stipendiario ducale: *ibid*., p. 46.
[65] *Sforzesco* 1588, 13 ago. 1465. Torello Giorgi e fratelli, anche in quanto eredi del q. Giacomo da Olevano, si rivolgono alla duchessa sostenendo che il conte Bolognino tiene due parti su tre del castello e beni di Olevano e vari beni a Ceretto e che ha ottenuto dal duca tutte le entrate delle due terre, salvo le tasse spettanti alla camera (dazi della mercanzia e ferrarezza, gabella del sale, gualdi, tassa dei cavalli) e i dazi spettanti alla città. Fanno presente che gli imbottati, la notaria e la *provaria* erano incantate alla città e la terza parte di Olevano non esente è convenzionata con la camera per 6 lire per le imbottature; altrettanto vale per Cerreto. Malsopportando la soggezione al Bolognino dopo essere stati diretti sudditi dei Visconti, ricordano che Ceretto era stata sotto la giurisdizione prima di Pavia e poi di Mortara, e poi era stata oggetto di disputa tra le due città, e che per risolvere la contesa il duca aveva sottoposto Ceretto al capitano di Lomellina come giudice competente e ordinario, riservando alla camera i dazi spettanti alla città di Pavia (ossia imbottati, notaria e *provaria*). Chiedono quindi che non sia *innovato* in questa materia.
[66] RD 48, c. 260, 17 ago. 1494.
[67] RD 45, c. 79-80.
[68] Chittolini, *Alienazioni d'entrate* cit., p. 162 e n. 12, p. 166. RD 19, c. 897, conferma a Raffaele Zaccaria e a Ruffenino da Corte e a Pietro Giorgio da Sannazzaro, 20 mar. 1470, dell'investitura feudale del del 27 nov. 1466.
[69] RD 19, c. 473 ss.
[70] FC, p.a., 423.
[71] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 373-374.
[72] FC, p.a., 103.
[73] RD 51, c. 66v-67, 21 mag. 1451.
[74] Dalla ricognizione del 1470: RD 19, c. 671-75. Cfr. anche Ceretti, *Francesco di Francesco Pico* cit., pp. 999-1001. Nel compartito della tassa dei cavalli Sannazzaro era tassata per 7 cavalli che erano però rimessi per esenzione.
[75] RD 48, c. 208v, 3 apr. 1492 al comune di Malgrate.
[76] F. Leverotti, *Diplomazia e governo dello stato. I «famigli cavalcanti» di Francesco Sforza*, Pisa 1992, p. 173 (da RD 9, c. 100). Nel 1467 la tassa dei cavalli è rimessa alla località di Sant'Angelo per privilegio.
[77] Ricognizione del 20 mar 1470 in RD 19, c. 115v e ss. Cfr. anche FC, p.a., 537.
[78] Cfr. la ricognizione del 20 mar. 1470, RD 19, c. 835-838.
[79] *Ibid.* e FC, p.a., 261.
[80] Cfr. il documento edito da F. Vaglienti, *Cacce e parchi ducali sul Ticino (1450-1476)*, in *Vigevano e i territori circostanti* cit., p. 251.
[81] Cfr. la ricognizione del 20 mar. 1470 in RD 19, c. 80v e ss. Il 14 ott. 1464 riceve anche le entrate del dazio del ponte sull'Adda di Lodi e del porto del Falcone sul Ticino: RD 7, c. 39. Sul Graziani, P.C. Decembrio, *Vita Francisci Sfortiae quarti mediolanensium ducis*, a cura di F. Fossati e al., in *Rerum italicarum scriptores*, 2 ed., XX/i, Bologna 1925-1958, note a p. 584-85.
[82] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 363.

[83] RD 15, c. 190 e RD 19, c. 80 ss.
[84] Sulle vicende della concessione di Cozzo: FC, p.a., 224; e le fonti cit. nelle note che seguono.
[85] Nel 1458 Pietro Giacomo Confalonieri aveva ceduto la sua parte dei diritti su Cozzo e parte del castello a Giovanni Botto, referendario ducale; seguiva ratifica ducale in ampia forma, 9 ott. 1458, RD 51, c. 272; nel 1464 il Botto otteneva licenza di alienare la sua parte del castello di Cozzo già avuta in dono dal duca stesso (RD 7, c. 37, 4 ott. 1464). La vendeva infatti al *miles* e dottore novarese Tommaso Caccia, che acquistava diritti ulteriori da altri Confalonieri. Il 29 apr. 1465 il duca concedeva al Caccia di vendere al Gallarati «nonnullas possessiones et castrum et fortilicium nec non omnia et singula iura, iurisdictiones, honorantias, rationes ac actiones quas habet et possidet in terra loco et territorio Cocii» (RD 7, c. 51). Anche questa patente è singolare: contiene varie clausole a garanzia della transazione, che era avvenuta evidentemente per un preciso disegno ducale e in forma puramente allodiale, anche se implicava diritti feudali e riguardava anche un fortilizio. Il castello di Cozzo fu spesso utilizzato dai duchi anche per soggiorni e cerimonie semiufficiali (cfr. *Sforzesco* 1119, 3 ott. 1494, Pietro Gallarati al duca di Bari).
[86] RD 7, c. 161v-162: viste le concessioni del 1465, il duca Galeazzo M. Sforza conferma la donazione e concessione di diritti, imbottature, entrate del luogo di Cozzo; si aggiunge che « ut plene informati sumus de datiis panis vini et carnium dictus Petrus iustum datum et concessione habet a nobilibus de Confaloneriis legiptimis concessionis ut dictum est habentibus ab imperiali mayestate alias ut promittit dictis nobilibus confirmatis quas concessiones nec non et declarationes de quibus supra fit mentio, quas hic per sufficienter expressis haberi volumus, et de quibus plenam notitiam habuimus et quod datum eidem Petro ex certa scientia ... laudamus ratificamus et approbamus... de novo concedimus... Mandantes ecc.» Per la conferma del 1477, *ibid*., c. 311-12.
[87] RD 19, c. 897 ss., ricognizione del 20 mar. 1470. Cfr. anche Chittolini, *Alienazioni di entrate* cit., p. 162. Nel 1462 (RD 7, c. 10, 23 dic.) era stata donata al *camerario* Giacomo da Corte la taverna di Gallia, del valore di 20 lire imperiali annue, appartenente alla *squadra locorum Octabiani*, reddito finora spettante alla camera.
[88] *Ibid.*
[89] RM 25, c. 43: il duca riprende al Malletta certi beni in Lomellina donati nel dic. 1463 (RD 7, c. 13v, 15 dic. 1463) dopo la concessione feudale di Cilavegna.
[90] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 363.
[91] Inserito in RD 19, c. 841 ss, ricognizione del 20 mar. 1470. Cfr. anche Chittolini, *Alienazioni di entrate* cit., p. 162 e FC, p.a., 263 (Garlasco) e 571 (Sommo).
[92] *Ibid.*
[93] Le date risultano dalla ricognizione feudale del 20 mar. 1470 in RD 19, c. 59-64.
[94] Contrastata dagli abitanti: cfr. Chittolini, *Alienazioni d'entrate* cit., p. 151, 160.
[95] In RD 15, c. 97 e in RD 19, c. 65-69. Cfr. anche FC, p.a., 100. I procuratori di Cicco nel 1466 erano Rofenino de Curte del q. Giacomo, Raffaele dei conti di Mede *alias* Zaccaria, q. Stefano; Pietro Giorgio dei nobili da Sannazzaro (RD 19, c. 64), gli stessi che ottengono in feudo la squadra di Garlasco; Chittolini, *Alienazioni di entrate* cit., pp. 149 ss.
[96] Chittolini, *Alienazioni di entrate* cit., p. 159. Cfr. la ricognizione del 20 mar. 1470, in RD 19, c. 120v e ss.
[97] RM 62, c. 45.
[98] Chittolini, *Alienazioni di entrate* cit., p. 159, 162. Il 21 nov. permuta questa concessione con le entrate di Borgomanero.
[99] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 365.
[100] Risulta da *I Registri viscontei* cit., p. 111, atto del 24 nov. 1444.
[101] RD 19, c. 917v e ss, ricognizione del 20 mar. 1470 a favore dei conti di Gambarana Alberto e Ruffino fratelli, Enrico, Bartolomeo, Gio. Pietro e Luchino e Tommaso, procuratori Francesco Gambarana e Manfredo di Ruffino. Cfr. anche Chittolini, *Alienazioni di entrate* cit., pp. 149, 160; Id., *Infeudazioni e politica feudale* cit., p. 87, nota 70.
[102] Santoro, *La politica finanziaria* cit., III, p. 44-46, 22 mag. 1415, doc. 30; cfr. anche FC, p.a., 256.
[103] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 365-66.
[104] *Ibid.*
[105] RD 19, c. 715 ss, inserto in atto del 20 mar. 1470. Cfr. anche Chittolini, *Alienazioni di entrate* cit., p. 160; Id., *Infeudazioni* cit., p. 87, nota 70.

[106] *Ibid.*
[107] FC, p.a., 256; Chittolini, *Alienazioni di entrate* cit., p. 159. Giuramento del 1470 in RD 19, c. 131 ss.
[108] Il 17 nov. 1444 la vedova di Lanfranco Beccaria, madre di Agostino e sua curatrice, aveva rinunciato ai diritti feudali: *I Registri viscontei* cit., p. 110.
[109] RD 19, c. 131 ss.
[110] Roveda, *Le istituzioni* cit., p. 96; vari documenti e notizie nei saggi raccolti in *L'ospedale San Matteo di Pavia* cit.
[111] Chittolini, *Alienazioni di entrate* cit. , pp. 149, 162; Id., *Infeudazioni* cit., p. 87 nota 70; cfr. anche FC, p.a., 343.
[112] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 364.
[113] Chittolini, *Alienazioni di entrate* cit., p. 159. La concessione feudale è trascritta in una patente successiva: RD 63, c. 73 ss. Dato nel castello di Pavia, *in camera cubiculari* del duca, presenti Angelo Simonetta, Andriotto del Maino, Tommaso Tebaldi da Bologna, consiglieri e Giovanni da Melzo amministratore del traffico del sale e Pigello Portinari, procuratori di Bianca Maria e di Galeazzo Maria Sforza per vendere a Giacomo Malaspina q. Antonio Alberico a nome della moglie Taddea della Mirandola il dazio v.p.c. e imbottatura vino e biade e legumi della terra di Sannazzaro e delle ville circostanti; contestualmente separa il luogo di Sannazzaro dalla giurisdizione di Pavia e lo concede in feudo al medesimo Malaspina, riservati come sempre tassa del sale, dei cavalli e della mercanzia, gualdi e ferraria; la tassa dei cavalli e gli alloggiamenti valgono eccetto per i nobili cittadini che abitano nel territorio; investitura in feudo onorifico nobile e gentile ecc. È la formulazione standard per queste infeudazioni seguite a vendite di entrate.
[114] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 366-67.
[115] Chittolini, *Alienazioni di entrate* cit., p. 165. Cfr. anche FC, p.a., 46 (Cairo) e 445 (Pieve del Cairo).
[116] Il 2 gen. 1417, dopo la morte di Manfredo Beccaria, i beni di Pieve del Cairo e Gallia erano stati confiscati dal duca (Romano, *Contributi alla storia* cit., p. 97-98). Seguì un temporaneo reintegro, poi una nuova ribellione, e ancora bandi e confische.
[117] Il 1 sett. 1451 il duca Francesco Sforza annulla le confische ordinate da Filippo Maria Visconti e reintegra i diritti dei Beccaria sul castello, la villa e la Pieve del Cairo (erano signori anche di Monteacuto o Montù nell'Oltrepo pavese), RD 51, c. 74-75, 1 sett. 1451; inoltre come segno di particolare benevolenza dona a Rainaldo Beccaria i dazi di v.p.c. del luogo (c. 75, 2 sett. 1451).
[118] RD 63, c. 145 ss.
[119] Chittolini, *Alienazioni di entrate* cit., p. 161 e 165. FC, p.a., 272.
[120] RD 63, c. 145 ss. Anche Ludovico il Moro aveva possessioni e terre nella località: ebbe anche una causa con Scipione Barbavara a proposito di certe terre.
[121] FC, p.a., 409 ed E. Roveda, *Una famiglia del ducato di Milano. I Colli di Vigevano fra XIII e XVI secolo*, in corso di stampa.
[122] RD 45, c. 175-176, 1463 5 mag. e FC, p.a., 135. Ricevendo Sezzadio in feudo dai Visconti, Giovanni e Domenico Feruffini si impegnavano a permutare l'investitura con quella di un luogo equivalente; la concessione era stata confermata nel 1450, 9 ott., ai figli di Giovanni, ossia Filippo e Luchino Bernardino; la nuova concessione riguardava le imbottature del vino e biade del luogo di Candia «in feudo nobile e gentile», per un valore di 378 lire (ma comunque inferiore a 400), *loco et scontro Sezzadii*.
[123] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 368-69.
[124] Atto del 14 gennaio del 1462 inserito in una patente del 18 mar. 1467, in RD 7, c. 120-121; cfr. anche FC, p.a., 135. Il duca Francesco faceva riferimento al perdono e alla reintegrazione *ad pristinos honores* del 1451 e al fatto che un'inchiesta camerale aveva appurato che al tempo di Gian Galeazzo Visconti i Confalonieri di Candia non erano soliti riscuotere tali entrate, che si concedevano dunque per benevolenza ducale e non per convalidare diritti preesistenti.
[125] RD 7, c. 120-21.
[126] RD 19, c. 342 ss.
[127] La patente del 1 feb. 1492 concede licenza nonostante la condizione clericale essendo *feudo seu donatione*: la patente del 1 feb. 1492 concede licenza nonostante la condizione clericale essendo *feudo seu donatione* RD 48, c. 196, 1 feb. 1492.
[128] Acquisizione camerale in *Sforzesco* 1136; cfr. la lettera del 12 genn. 1497 che proroga il giuramento, RD 63 c. 127v.

[129] RD 19, c. 180 ss.
[130] RD 19, c. 5 e A. Dina, *Ludovico il Moro prima della sua venuta al governo,* in "Archivio storico lombardo", s. II, III (1886), p. 757.
[131] FC, p.a., 404.
[132] RD 15, c. 305 e ss.
[133] RD 15, c. 306v e ss.
[134] RD 15, c. 299; FC, p.a., 179 e 253.
[135] RD 15, atto mancante segnalato nell'indice; è inserito anche in atto successivo in RD 63, c. 73v-78v.
[136] RD 63, c. 73, 6 gen. 1496, patente dalla quale risulta che il 22 febb. 1473 il marchese, con licenza del duca, aveva dato i dazi della terra e della squadra ad Antoniotto di Spinetta Campofregoso per 5000 ducati d'oro *loco e scontro* dei castelli e luoghi di Carrara, Moneta e Avenza in Lunigiana, con ratifica e approvazione anche di madonna Taddea; segue investitura feudale nel Fregoso. Cfr. anche B. Sacco, *Storia di Pavia* cit., p. 67.
[137] FC, p.a., 256.
[138] FC, p.a., 590.
[139] RD 63, c. 201; FC, p.a., 518.
[140] *Comuni* 78, San Giorgio Lomellina.
[141] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 365.
[142] Notizia dell'investitura del 1478 in RD 63, c. 88 ss., 13 genn. 1496. Erano state poco prima donate a Giovanni Cordier, cantore della cappella ducale, che vi aveva poi rinunciato. Sul Cordier, P.A. Merkley - L.L.M. Merkley, *Music and patronage in the Sforza court,* Turnhout, Brepols, 1999, pp. 253-56. Cfr. anche FC, p.a., 601.
[143] RD 63, c. 88 ss., 13 genn. 1496.
[144] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 362. Cfr. anche RD 48 c.194: il C. aveva garantito la dote della prima moglie sui beni di Tromello, la questione viene sanata, 14 dic. 1491, trattandosi di beni allodiali.
[145] FC, p.a., 591.
[146] RD 48, c. 194, 14 dic. 1491.
[147] *Rubriche Notai*, 2419, Boniforte Gira.
[148] Il 2 gen 1482 i due Rossi vengono investiti di due feudi piacentini, Castano e Verdeto, già dello zio Daniele Rossi: RD 63, c. 249v-252. Cfr. anche FC, p.a., 423.
[149] FC, p.a., 256.
[150] RD 63, c. 240-41.
[151] *L'archivio dei marchesi Malaspina* cit., n. 666, 6 mag. 1499.
[152] FC, p.a., 518.
[153] *Sforzesco* 1109, 13 dic. 1492, Ludovico Sforza a Bartolomeo Calco.
[154] RD 63, c. 151, 27 sett. 1497.
[155] Cfr. *infra*, n. 74. La patente è in RD 213, p. 404; cfr. anche FC, p.a., 208. Da escludere la notizia che la Santoro trae dal repertorio feudale del Guasco di Bisio, ossia che Alberico Malletta vendesse Cilavegna al Visconti (Santoro, *Gli uffici* cit., p. 363). Alberico era morto nel 1466, i suoi due figli ed eredi erano già scomparsi nel 1477.
[156] V. supra, n. 6, e FC, p.a., 621.
[157] RD 44, c. 50.
[158] RD 48, c. 163-66, 4 ott. 1489; RD 63 c. 201, 20 apr. 1498.
[159] FC, p.a., 435.
[160] RD 48, c. 241, 17 gen. 1494 e c. 246, 3 giu.1494.
[161] RD 45, c. 262v-263, 3 ott. 1494 e altre di Beatrice d'Este e di Ludovico. Una patente del 1496 (RD 63, c. 124, 22 mar.) menziona l'investitura feudale. L'investitura comprende anche certi dazi del pane di Alessandria.
[162] RD 63, c. 119v. I titolari sono Giorgio, suo figlio Ottaviano, Gio. Agostino q. Bartolomeo *Georgii*, Guidantonio del q. Filippone, Guidone del q. Gio. Filippo, Bernardino figlio del conte Gio. Rocco. Cfr. anche ulteriore proroga di sei mesi concessa al conte Giorgio di Langosco per prestare giuramento, RD 63, c. 43v, 12 mag. 1495.
[163] RD 51, c. 50-51, 3 mar. 1451. La patente di Francesco Sforza del 3 mar. 1451 è inserita nella patente dell'8 mar. 1467 in RD 7, c. 115v-118: Filippo Maria Visconti aveva confiscato i beni del

conte Riccardino q. Antonio di Langosco, già consigliere del duca, per imputazione di lesa maestà. Anche i beni di Riccardino del q. Giorgio e di Giorgio q. Giovanni Antonio erano stati appresi. Ora, defunto il primo Riccardino, il duca Francesco assolve Riccardino iunior e Giovanni Antonio, eredi di Riccardino *senior,* da tutte le imputazioni, e li reintegra pienamente nei loro possessi.

[164] Cfr. RD 7, c. 110v-111, 4 mar. 1467; c. 114-15, 13 mar. 1467; c. 115v-117, 8 mar. 1467; c. 117-118, 8 e 10 mar. 1467. Le patenti sono a favore del conte Giovan Filippo, di suo figlio Guidone, di Filippone del q. Antonio, Giorgio del q. Giovanni Antonio, Giovanni Rocco e Bartolomeo Giorgio del q. Riccardino, nonché il conte Enrico di Mede nipote e erede di Riccardino di Antonio. Le patenti ricordano le confische di Filippo Maria Visconti a danno dei conti Antonio e Giovan Filippo di Langosco e di Riccardino del q. Antonio di Langosco, e la piena reintegrazione di Francesco Sforza nei loro beni e possessi e diritti, annullate tutte le concessioni e infeudazioni successive, fatta salva quella di Urbano di Sant'Alosio per una possessione a Sale già del co. Riccardino q. Antonio e alcune alienazioni di immobili a Pavia. Ora, nel marzo 1467, la duchessa Bianca Maria e il duca Galeazzo Maria, in occasione di un decreto sulle donazioni, ricevono dai vari Langosco le somme dovute e confermano i privilegi del 1451 in forma ampia.

[165] RD 63, c. 47v; RD 44, c. 79, 10 febb 1496; Santoro, *Gli uffici* cit., p. 363n; FC, p.a., 208.

[166] Santoro, *Gli uffici* cit., p. 369.

[167] RD 63, c. 201-06, 20 apr. 1498, e anche RD 48 c. 257, 5 ago. 1494.

Indice delle località citate nella tabella

LOCALITÀ/NUMERO D'ORDINE NELLA TABELLA

Bordignana, 40
Borgo San Siro, 24
Borgofranco, 30
Breme, 2, 13, 15
Cairo, 19, 48
Campalestro, 52
Candia, 7, 25, 51
Carosio, 40
Cassine de' Bossi, 21, 54
Castellaro de' Giorgi, 12, 54
Castelnovetto, 3, 39
Ceretto, 28
Cerpenchio, 41
Cilavegna, 5, 20, 37, 66, 74
Confienza, 22, 34, 72
Cozzo, 35
Dorno, 10, 26
Frascarolo, 21, 54
Galliavola, 33
Gambarana, 19, 43
Gambolò, 4, 45, 56, 64
Garlasco, 5, 17, 38
Gravellona, 49
Gropello, 14
Langosco, 7, 73
Lomello, 5, 26
Mede, 46, 61, 65
Mortara, 1, 53
Nicorvo, 41, 50
Olevano, 28
Ottobiano, 2, 12, 29, 63
Ottobiano, squadra, 36
Palestro, 3, 18
Parasacco, 70
Pieve del Cairo, 48
Robbio, 3, 10
San Giorgio Lomellina, 23, 42, 58, 61, 65, 68, 69, 71, 75
Sannazzaro, 47, 55
Sant'Alessandro, 40
Sant'Angelo Lomellina, 32
Sartirana, 8, 27, 60
Scaldasole, 16, 31
Sparavara, 19, 44
Torre Beretti, 21, 57, 60
Tortorolo, 12
Tromello, 24, 59
Valeggio, 6, 67
Valle Lomellina, 3, 39
Villata, 7, 25
Zeme, 9

Omaggio, feudo e signoria in terra sabauda (metà ’200-fine ’400)*

di Guido Castelnuovo

1. Introduzione: un problema documentario

Racconta un cronista sabaudo d’inizio Cinquecento: Amedeo VI di Savoia assediava, sul finire del Trecento, il marchese di Saluzzo fin dentro la sua capitale; per mostrare e dimostrare la propria supremazia militare e l’indiscussa sua superiorità politica, il principe alpino decise di umiliare pubblicamente il povero marchese. Lo costrinse, in effetti, a uscire dalla città, a raggiungere il padiglione sabaudo e, per ostentare la nuova soggezione e servitù di Saluzzo, lo obbligò a «faire fidélité et hommage ayant une serviette, ou touaille au col, comme un ioug». Un tovagliolo a mò di giogo come segno e simbolo di un omaggio degradante; non vi è che dire, la scelta dei modi e degli strumenti vassallatici rinvia a una messa in scena esemplare. Guillaume Paradin, questo il nome del cronista, aggiunge, perfido: si trattava davvero di un «hommage ignominieuse», di un’ignomìnia feudale e politica[1].

Inattesa, divertente e sinanche raffinata, quest’invenzione di un rito feudale *sui generis* volto a rappresentare e a suggellare una vittoria politico-militare è, per noi, un indizio inequivocabile della permanenza di un modello feudo-signorile nel pieno della costruzione statuale del principato sabaudo. Ora, Paradin altri non è se non l’ultimo rappresentante di una cospicua schiera di cronisti dediti, fin dall’inizio del Quattrocento, a magnificare le imprese dei loro principi e signori, tutti ritratti sotto le spoglie di prodi *domini* cavallereschi e cortesi, pronti ad addobbare i meritevoli, a concedere feudi ai veri fedeli, ad accettare, quasi regalmente, omaggi individuali e collettivi[2] ; in queste medesime cronache, i potenti principi non appaiono, invece, così intenti a migliorare la loro amministrazione, a rafforzare le loro entrate fiscali o a rimaneggiare statuti territoriali ed urbani, ovvero a rappresentare l’ideale storiografico convenzionale degli albori dello stato moderno; essi sono, semmai, quasi obbligati a «estudier droictz et loys», come ricorda, nel 1460, il cronista dei conti di Challant[3].

Principi nobili, feudali e signorili nelle cronache, dunque; ma non soltanto in esse, in verità. Benché il cuore stesso della produzione documentaria sabauda

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio : atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, ISBN 88-8453-254-X (online), ISBN 88-8453-255-8 (print)

batta indubbiamente secondo un ritmo amministrativo e burocratico — dai conti centrali ai resoconti locali —, non mancano le fonti che si soffermano sui volti feudo-signorili del potere dei Savoia e delle loro *élites* territoriali. In una lista non esaustiva trovano posto almeno tre diverse tipologie documentarie.

Vi sono, dapprima, le carte di omaggio e d'investitura feudale. Spesso originali o perlomeno autenticate, queste carte sciolte, non di rado ricopiate nei più antichi cartulari principeschi, comprendono buon numero di feudi oblati e d'infeudazioni ligie, fornendo così una sorta di geografia politica seriale dei rapporti feudo-vassallatici in terra sabauda; la loro mole è davvero ragguardevole: fra il 1240 e il 1360, disponiamo, per il solo Paese di Vaud, di circa quattrocento omaggi aristocratici di cui Bernard Andenmatten ha da poco curato l'edizione critica[4].

Seguono le numerose attestazioni di omaggi principeschi inserite nei Protocolli tre-quattrocenteschi, ovvero nei vari quaderni di minute approntati dai notai-segretari comitali e ducali che rendono conto dei principali temi e dei maggiori protagonisti attivi nella costruzione della società politica sabauda tardomedievale. Qui, la materia prima è, ancora una volta, data dagli omaggi personalmente prestati da ogni fedele vassallo nel corso di quelli che potremmo chiamare *grand tours* feudali dei Savoia. Così, nel 1329, il nuovo conte Edoardo organizza una vera campagna di ricezione degli omaggi nobili sul territorio. Il notario-segretario Jean Raynaud segue ogni suo spostamento, annota i vari omaggi ricevuti dal sovrano e li rielabora, allo scritto, componendo una sorta di geografia feudo-amministrativa del principato. I singoli omaggi sono allora inseriti in uno schema territoriale e amministrativo, castellania per castellania e balivato per balivato[5]. Questa struttura binaria (omaggi personali e geografia amministrativa) perdura sino ai primi decenni del Quattrocento, fornendo, tra l'altro, alcuni Protocolli specializzati, ovvero altrettanti quaderni esclusivamente dedicati a temi feudali e, dunque, alla memoria principesca dei legami feudo-vassallatici. Nel corso del Quattrocento, tuttavia, omaggi e investiture — che sino ad allora si svolgevano perlopiù sul territorio, ovvero nei capoluoghi delle castellanie prossime ai centri di potere dei *feudatarii* vassalli[6] — saranno il più delle volte registrati presso il castello di Chambéry, sede dell'amministrazione centrale e, sempre più spesso, della corte ducale[7]. Questo rafforzamento del centro amministrativo e cortigiano è, anche, segno della definitiva integrazione dei riti feudali in un rinnovato modello politico di stampo principesco e statuale.

Le *Extentae*[8] (inventari), i *terriers* e le *Recognitiones* predisposte dagli ufficiali sabaudi costituiscono l'ultimo *corpus* documentario coerente di matrice principesca e di ambito feudo-signorile. Sviluppatesi fin dagli anni 1270 e in particolar modo nei territori transalpini dove si moltiplicano sino nel pieno Quattrocento[9], queste liste, sempre più lunghe, di beni demaniali, diritti signorili ed investiture feudali dimostrano pienamente la volontà principesca di conoscere, fin nei minuti dettagli, lo *status* di terre, uomini e signori per meglio affermare la supremazia giurisdizionale del principe garantendo, al contempo, il buon funzionamento dei suoi strumenti di gestione fondiari,

amministrativi e fiscali[10]. Il sostrato feudo-signorile del principato è oggetto di un'attenzione documentaria d'intensità variabile: le *extentae* e i *terriers* localizzati (da Hermillon, in Moriana, sino alla Baronia di Gex) si distinguono sia dai più antichi elenchi feudo-signorili di matrice castellana – editi e studiati per la fine del Duecento da Mario Chiaudano[11] – sia dai dagli ampi, e spesso prestigiosi quaderni di *recognitiones* feudali regionali[12], risultato di capillari campagne informative condotte dai segretari e commissari comitali, come ricordano i quattro quaderni superstiti che costituiscono la cosidetta *Grosse Balay* nel Paese di Vaud d'inizio Quattrocento[13]. Quale che siano le loro modalità documentarie e il loro ambito di riferimento, questi documenti sono pur sempre accomunati da una struttura e da un'intenzione comuni e condivise: la presentazione sotto forma di lista; il controllo ravvicinato tanto sui sudditi sabaudi quanto sulla gestione delle terre demaniali.

Infine, questa via principesca alle fonti feudo-signorili trova il proprio corrispettivo nella produzione documentaria delle *élites* aristocratiche incentrata al sia sul valore politico dei nessi feudali (omaggi, investiture, feudi oblati) sia sui risvolti amministrativi della gestione signorile del potere, come ricordano i vari *terriers* e le altre *recognitiones* feudo-nobiliari elaborati dagli ufficiali signorili attivi innanzitutto a nord delle Alpi fin dal Duecento e, soprattutto, nel corso del Quattrocento. Ogni signore, laico o ecclesiastico, possedeva il proprio registro feudale e demaniale, simile a quello dei *domini* di Cossonay che, nel 1377, approntano un quaderno di *recognitiones* comprendente i loro «homines tam nobiles quam non nobiles, ligi et non ligii, brugenses, feudatarii, censiti, enfitheotae»[14].

Al di là del tovagliolo di Saluzzo, è tutta una grammatica politica, sociale e fondiaria che affonda le proprie radici in un linguaggio, in una serie di riti e di rituali di stampo feudo-signorile. Tale presenza è davvero pervasiva: essa riguarda la sfera politico-giuridica, ovvero i rapporti «tecnici» di dominio e di subordinazione; essa riguarda anche la sfera sociale, attraverso la costruzione di classificazioni fortemente gerarchizzate eppur parzialmente unificate dal ricorso a una medesima gestualità e ad un'unica terminologia fatta di omaggi e di *ligesse*, di baci e di mani intrecciate, dal gran nobile al *roturier* «franco e libero» e sinanche al contadino *taillable*; essa riguarda, infine, la sfera fondiaria e territoriale, tutta impernata sul nesso tra feudo e signoria.

In queste pagine affronterò innanzitutto tre punti, privilegiando esempi provenienti dalle terre sabaude transalpine dove più radicato appare il ricorso scritto ai modelli feudo-signorili[15]. Quali furono le forme e gli strumenti dei riti feudali nella Savoia del tardo medioevo? In quali contesti e con quali modalità si fece ricorso all'ampia gamma degli strumenti feudali disponibili? Quali rapporti intercorsero fra il lessico feudale e il potere signorile, fosse esso principesco o aristocratico?

2. Omaggio e investitura: forme e riti del linguaggio feudale

Nelle terre sabaude transalpine, e non solo, i riti feudali tardomedievali si costruiscono secondo un modello formale durevole e condiviso, nei loro rituali come nella loro gestualità. Accanto agli schemi tendenzialmente standardizzati della cerimonia dell'omaggio[16], il nesso tra vassallità e feudo si svolge innanzitutto nel ripetuto ricorso al feudo oblato e all'omaggio ligio. La *ligesse* concerne ormai sia le relazioni politico-signorili interne al gruppo aristocratico sia i rapporti di dominio fra i signori e i loro uomini; l'espansione sociale della terminologia feudo-vassallatica ricorda, così, l'importanza di feudi e omaggi come strumenti di controllo gerarchici ad ampio raggio.

2.1 L'omaggio sabaudo: un rituale durevole eppur rinnovato

«Manus inter manus oris osculo interveniente ut est moris»[17], ovvero «immissis manibus suis inter manus dicti domini [...] osculo fidei ut in talibus fieri solet interveniente»[18], o ancora «manus dicti domini [...] manibus ipsius domine [...] positis et intervenientibus osculo fidelitatis cum aliis sollempnitatibus»[19]: questi tre esempi, datati fra il 1359 e il 1377 e riguardanti un omaggio aristocratico, un'investitura principesca e un accordo tutto politico fra due poteri regionali, affermano, in apparenza, sia l'ormai radicata consuetudine dei rituali feudali («ut est moris») sia l'ovvia cadenza dei loro riti cerimoniali, dall'intreccio di mani allo scambio di baci. La percezione descrittiva del sistema rituale feudo-vassallatico sembra così mantenere, anche in un principato bassomedievale *in fieri* come quello sabaudo, i medesimi caratteri distintivi di lunghissima durata finemente decriptati per i secoli precedenti in un classico saggio di Jacques Le Goff[20]. «Fidelitates et homagia» prestati al conte di Savoia «per nobiles terrarum»[21] seguirebbero, così, schemi e lessici ormai standardizzati che prevedono un rituale complesso, tanto laico quanto religioso, tanto personale quanto fondiario-signorile, dall'omaggio a un'investitura a volte simboleggiata *per cultellum*, *corrigiam*, *capucium* o *baculum*[22].

Eppure, più che insistere sulla semplice continuità dei gesti e delle parole feudali, troppo a lungo letti in chiave formale e passatista, conviene porre l'accento su almeno tre caratteri in parte novatori dell'omaggio tardo medievale in terra sabauda: lo sviluppo di una memoria feudale scritta; l'incontro rinnovato fra omaggio e investitura; l'uso rafforzato dei riti e dei lessici di ascendenza feudo-aristocratica come espressioni di sociabilità politiche ad ampio raggio.

Nei territori transalpini che fra XII e XIII secolo si avviano a formare il cuore del futuro principato sabaudo, lo sviluppo delle scritture feudali e in particolar modo la messa per iscritto dei rituali dell'omaggio o la costituzione di registri coerenti di vassalli e di beni feudali è sostanzialmente una novità duecentesca. Non si tratta soltanto del passaggio dalla «allodialità del potere»[23] ad una feudalizzazione dei rapporti politici correlata all'espansionismo sabaudo e, più in generale, al rafforzamento di centri signorili attivi su scala regionale, siano essi vescovili o comitali[24]. Si tratta, davvero, di un importante

capitolo di una vasta mutazione documentaria connessa allo sviluppo complessivo di una *Pragmatische Schriftlichkeit* di matrice laica e politico-amministrativa. Questa si fondava, nella seconda metà del secolo, sull'incontro, sotto l'egida sabauda, fra la costruzione di autonomi cartulari principeschi[25], la stesura annuale di rendiconti amministrativi sul territorio (i rotoli dei conti di castellania[26]) e la redazione d'inventari signorili e feudali quali le *extentae* e i *terriers*. Non che feudi e omaggi fossero sino ad allora sconosciuti, tutt'altro, visto che riferimenti a «milites fevati», a prestazioni d'omaggio o a concessioni d'investiture percorrono le fonti scritte regionali sin dall'XI secolo, mentre taluni esempi della seconda metà del XII secolo attestano l'ampia diffusione funzionale e sociale delle relazioni feudo-vassallatiche[27]. Ciò nonostante, bisogna attendere il Duecento inoltrato per poter fruire di una memoria laica, e non più soltanto ecclesiastica[28], in volgare, e non più soltanto in latino, organizzata in un insieme coerente di testi, narrazioni e immagini feudali largamente centrato sul *senior* sabaudo, sui suoi feudi ed i suoi vassalli. A questo punto, come scrive il maggior specialista «feudale» in terra sabauda, sarebbe «tentant de considérer Pierre de Savoie [signore del Paese di Vaud dagli anni 1240 e conte di Savoia dal 1263 al 1268] comme étant l'initiateur d'un réseau vassalique, dont la solidité et le succès proviennent aussi de sa mise par écrit»[29]. Ed è una tentazione alla quale è impossibile sottrarsi, anche se la strategia politico-documentaria dei conti di Savoia partecipa di un più generale movimento scrittorio che vede, sin dall'inizio del Duecento, la comparsa delle prime descrizioni di omaggi presto accompagnata dalla stesura di elenchi di feudi e di vassalli tanto aristocratici[30] quanto comitali: il *rotulus de feudis comitatus in Waudo* sempre studiato da Andenmatten. La memoria feudale appare, dunque, in Savoia, come un memoria corta, almeno allo scritto, e questo vale innanzitutto per le descrizioni dei suoi riti e rituali.

Proprio la brevità di tale passato scritto pone in dovuta evidenza gli assestamenti culturali e geopolitici che, fra Due e Trecento, contribuiscono a plasmare le forme dell'omaggio sabaudo. Ecco, allora, che il modello rituale non rimane soltanto consuetudinario ma si apre agli apporti culturali dei giuristi di formazione universitaria e ai loro *Libri feudorum*. Quasi vent'anni fa, Gérard Giordanengo analizzò con finezza la contaminazione fra consuetudini regionali e sviluppo del «droit féodal savant» nelle vicine terre della Provenza e del Delfinato tra la fine del XII secolo e il pieno Duecento[31]. In Savoia, la diffusione del diritto feudale è attestata dall'inserimento nel formulario dell'omaggio della clausola secondo *novam et antiquam* – o «*veteram*» – *fidelitatem formam*, allusione certa – diretta o meno che sia – ai formulari medesimi dei *Libri feudorum*. Presenti nelle fonti sin dagli ultimi decenni del Duecento[32], diventati nel Trecento quasi abituali, e non solo in ambito aristocratico[33], tali riferimenti alla dottrina feudistica ricordano che le terre sabaude si inseriscono pienamente della diffusione transalpina di un rinnovato diritto feudale di matrice duecentesca e italiana[34]. *Pendant* di questa apertura dotta ed europea, l'altro importante assestamento del formulario feudale insiste, al contrario, sulle specificità geo-politiche del principato sabaudo e in particolar modo

delle sue regioni nord-orientali a diretto contatto con il mondo germanico. Qui è la differenziazione a farla da padrona: alcuni documenti «di frontiera» ricordano infatti esplicitamente come le usanze sabaude seguano le consuetudini della *Romanam terram* e non gli «usus Theutonicorum»[35], e come ciò valga sia per i riti dell'omaggio (presenza del bacio[36]) sia per quelli dell'investitura di *feuda gallica* i cui servizi possono essere prestati dai maschi come dalle femmine[37]. Guardando verso Sud e al vicino Delfinato, anch'esso principato imperiale fino al 1349[38], le differenze sono meno evidenti e riguardano, semmai, le distinzioni fra omaggi nobili e *roturiers*, o plebei che dir si voglia. Mentre nel Delfinato trecentesco il rituale nobiliare dell'omaggio prestato in piedi si oppone al *modo plebeyo* che prevede un omaggio in ginocchio prestato il più delle volte sui pollici e non nelle mani del *senior*/signore[39], le fonti sabaude non distinguono quasi mai esplicitamente l'omaggio nobile prestato «stando pedes»[40] dai «genibus flexis nudis»[41] e dai pollici baciati degli omaggi rurali. Questa sorta di «zona grigia» dove, almeno a partire dal Trecento, i *roturiers* e i contadini-vassalli possono certo presentarsi inginocchiati – e talvolta «pollices obsculando»[42] – mentre nulla, o quasi traspare sulla postura aristocratica[43], suggerisce, tuttavia, anche una lettura politico-culturale. La discordanza fra il silenzio sabaudo e il dettame delfinale riguardo al portamento del futuro vassallo nobile corrisponderebbe all'esistenza di due diversi schemi mentali o, meglio, a una parziale inversione simbolica del rapporto fra il *senior* principesco e i signori vassalli[44]. Nel Delfinato, ovvero in un contesto di relativa debolezza del potere comitale e di forte autonomia del gruppo signorile, tutto sarebbe messo in opera «pour magnifier la cérémonie de l'hommage»[45], in particolare quando si tratti di un omaggio nobile ritto, elemento di un rituale che si svolge quasi tra eguali e che può diventare, anche per il vassallo, fonte di prestigio e potenza. In Savoia, invece, ovvero in un ambito dove il potere principesco riesce dapprima a «neutralizzare»[46] e successivamente a normalizzare l'aristocrazia signorile, il rituale dell'omaggio rafforza, anche in campo nobiliare, i propri connotati gerarchici e di subordinazione. La legittimità e il prestigio connessi all'esplicita menzione scritta della singolarità di un omaggio nobile prestato in piedi sarebbero, allora, volutamente omessi. Il silenzio documentario sabaudo apparirebbe così come un ulteriore segno di livellamento sociale e di sottomissione politica.

Tradizionalmente, l'omaggio è considerato il fulcro della cerimonia feudale cui segue l'investitura beneficiaria concessa dal signore in favore del suo nuovo, o rinnovato, vassallo[47]. Ora, anche l'ordine rituale della cerimonia sembra, nel corso del tardo medioevo sabaudo, modificare le proprie scansioni interne. Bernard Andematten ha così potuto dimostrare come, nel cerimoniale feudale del Paese di Vaud, l'investitura preceda sempre l'omaggio[48]. Non che tale inversione rituale debba necessariamente considerarsi come un ulteriore indizio della preminenza dell'elemento reale (il feudo) rispetto ai legami personali (l'omaggio). Questo perché, da un lato, la più recente storiografia ha insistito sui rischi di una «sovradeterminazione» del ruolo dell'omaggio fin dal XII secolo[49]; questo anche perché, d'altro canto, la memoria feudale in

terra sabauda continua a lungo a insistere sulla necessità di prestare individualmente l'omaggio al principe, come per sottolineare l'esigenza di conservare tutti i vantaggi, simbolici e quotidiani, della relazione diretta fra signore e vassallo. Non a caso l'efficacia e la durata di quest'associazione fra il legame personale e l'elemento reale sono attestate dalle varie campagne di ricezione d'omaggi disposte dai principi sabaudi tanto in occasione della loro ascesa comitale quanto a conferma dei loro acquisti, o delle loro conquiste, territoriali. Contrariamente a quel che accade in Provenza, dove, già nel XIV secolo, «à peu près toute affectivité est bannie» dalle relazioni feudo-vassallatiche, nelle terre sabaude quattrocentesche il feudalesimo *face to face* non sembra ancora lasciare il posto ad una più fredda e formale «féodalité administrative»[50].

Ecco allora i riti di matrice feudale esprimere una comune gestualità della fedeltà e del servizio. Abbiamo già intravisto come, sin dal Duecento al più tardi, i rituali della fedeltà rurale non si discostino molto dalle cerimonie nobiliari. Questo accade in Savoia, ma anche nelle valli lombarde del XIII secolo[51], nel Delfinato, ma anche nella Catalogna del 1250[52] o nel Bordelais studiato da Robert Boutruche[53]. Vi è ancora di più. Grazie anche alla mediazione principesca, il volgarizzamento signorile e rurale dei gesti feudo-vassallatici ha ormai permeato l'intera gamma delle relazioni sociali e politiche, dagli ambiti urbani ai *milieux* amministrativi, ovvero dall'*homagium ligium* prestato nel 1254 dai mercanti ebrei in favore di Pietro di Savoia[54] ai «genibus flexis, manibus iunctis ante sacrosanctum corpus Christi et reliquias», ossia ad altrettanti pubblici gesti eseguiti il 27 settembre 1447 dal futuro castellano ducale di Cossonay in vista del suo solenne giuramento in qualità di fedele ufficiale di fronte ai sindaci, al prete e ai «gubernatores» locali[55].

Trascese le sue origini aristocratiche, l'omaggio vassallatico si avvia a proporsi come tramite organico fra potere e servizio. In ambito nobiliare, rurale e a volte anche amministrativo, il suo cerimoniale crea il vassallo, il fedele e l'uomo ligio; il suo lessico forgia il feudo oblato, la *commise* e la *ligesse*.

2.2 Feudo oblato e ligesse

Che i legami feudo-vassallatici appaiano, sin dalla fine del XII secolo, come uno degli strumenti essenziali della costruzione politica e della legittimazione giuridica dei poteri (sovra)regionali *in fieri* è dato comune e ben conosciuto – anche se non sempre debitamente studiato – tanto per i principati territoriali quanto in ambito urbano e comunale. Seppur in tempi diversi e con modalità divergenti, dalla Linguadoca al Delfinato, da Asti alla Provenza, si susseguono gli omaggi ai nuovi potenti, siano essi signori, principi o comuni, cui corrisponde il passaggio dal dominio allodiale al controllo feudale su uomini e terre.

In terra sabauda, il primo momento chiave del ricorso sistematico a una politica feudale messa per iscritto rinvia alla metà del Duecento e alla campagna del futuro conte di Savoia Pietro II volta a ricevere gli omaggi della maggioranza dei *domini* locali e a costruire un complesso reticolo di feudi oblati nel Paese di Vaud. Come scrive Bernard Andenmatten, «la réception

d'hommages vassaliques et la concession de fiefs de reprise par Pierre et Philippe de Savoie sont les signes les plus visibles de l'allégeance des élites locales au nouveau pouvoir»[56]. Tuttavia, sino almeno alla metà del Trecento, queste nuove fedeltà feudali, spesso accompagnate da compensi in denaro, non sono né sempre coerenti né dichiaratamente esclusive. Così, mentre i Savoia prestano a loro volta omaggio ad altri potenti signori loro pari, dal vescovo di Losanna al conte di Borgogna, la grammatica feudale è resa più complessa dalla duplice crescita della *ligesse* aristocratica e delle riserve di fedeltà. Eccone un esempio precoce che riguarda non i Savoia bensì una «pais» fra Simon de Joinville signore di Gex e il conte Raoul di Ginevra. Siamo nel 1256 e il sire di Joinville, riprendendo in feudo comitale una delle sue terre, precisa al contempo di essere «devenu ses hom liges» pur mantenendo altri signori e fedeltà, «sauve la féauté Jean comte de Borgoigne et signor de Salins et sauve la féauté [...] mon signor Perron [Pierre] de Savoie»[57]. L'uso simultaneo dei vari strumenti feudali allora disponibili (feudi oblati, *ligesse*, riserva di fedeltà, cui spesso si aggiunge l'*augmentum feudi* concesso al nuovo vassallo) attesta tanto lo sviluppo esponenziale del ricorso scritto ai contratti feudo-vassallatici quanto l'ancora forte concorrenza tra sfere di potere non compiutamente gerarchizzate.

Ora, nel corso del Trecento, i legami feudali rafforzano la loro impronta gerarchica, di sottomissione al potere principesco *sub specie* territoriale e signorile. Nelle infeudazioni e negli omaggi, la subordinazione politica inizia a prevalere sui caratteri, apparentemente più consueti, del contratto volontario, artefice di una «dépendance honorable»[58] e di una gerarchia di eguali. È il passaggio dal feudo oblato alla «superioritatis ressorti» comitale[59]. La crescita della supremazia principesca, che si vorrebbe ormai indiscussa, si misura all'impiego di vari strumenti di controllo tecnico e di normalizzazione politica. Si comincia a parlare della «licentia domini» necessaria per ogni mutamento, cessione o vendita di feudi, anche non principeschi[60]; si continua con le pene comminate a chi, nobile e non, si arrischia, sempre privo del consenso sabaudo, o a prestare un omaggio signorile (così ad Allinges nel 1369-70: multa di dieci fiorini[61]) o addirittura a vendere un feudo nobile «absque [...] domini comiti conscientia et consensu», come a Palésieux nel 1363 quando il detto feudo, dopo essere stato avocato da Amedeo VI («excheta et commissa»), viene reinfeudato d'ufficio[62]. Si continua, come abbiamo visto, esigendo la prestazione di nuovi omaggi territoriali e «generali» ad ogni *mutatione domini*, favorendo così le ben regolate campagne di ricezione degli omaggi principeschi per castellanie e balivati; nel mentre, proliferano le ricognizioni feudali, o *quernets de fiefs*, che si aggiungono alle *extentae*, o registri del demanio. Si conclude considerando l'intera rete feudale sul territorio come un insieme coeso e dipendente dal principe. Si parla, allora, di una «movencia de feudo ducale»[63] inventariata e controllata dai *commissarii feudorum*; le riserve di fedeltà si diradano alquanto negli omaggi prestati al principe mentre si mantengono vivissime negli omaggi fra aristocratici[64]; i vertici dell'amministrazione giudiziaria (Consigli e Camera dei conti) intervengono ripetutamente in tema

feudale, volta a volta per obbligare un *homo* recalcitrante a prestare omaggio ligio al proprio signore[65], per informarsi sul reale valore di alcuni redditi da poco infeudati[66], per accettare – dopo pubblici accertamenti – un'investitura ducale[67] o ancora per confiscare d'autorità tutti i feudi – e gli uffici – degli aristocratici ribelli al potere ducale[68]. In questo contesto, non sorprende che si arrivi, nel 1445 e seguendo un esplicito modello regio francese, a un'ordinanza solenne che vieta ogni smembramento del patrimonio sabaudo, un patrimonio ormai inalienabile *de iure* e che comprende anche «homines, homagia, feuda, retrofeuda sive iurisdictiones nostrae»[69].

Sottomessi a una giurisdizione, a una politica e a una documentazione sabaude ormai pervasive, i vassalli tre-quattrocenteschi appaiono, almeno in teoria, collettivamente sottoposti e sottomessi al potere ducale: sono tutti *homines ligii* che devono altrettanti omaggi ligi al principe loro signore[70]. In verità, la *ligesse*, con le sue fedeltà privilegiate o esclusive, non riguarda soltanto l'universo aristocratico; fin dalla seconda metà del Duecento, essa avvicina nobili e non-nobili, *domini*, *roturiers* e contadini, accomunati tanto da una generale feudalizzazione delle relazioni personali[71] quanto da un diffuso ricorso agli strumenti tecnici della *ligesse*[72].

Soffermiamoci dapprima sul trionfo di questa «discipline de la ligesse», come l'ha ben definita Nicolas Carrier[73]. Inerente ormai al vocabolario signorile come alla terminologia feudale, la *ligesse* può riguardare tutti, uomini e terre, dall'*homagium* al *feudum ligium*. La diffusione del termine non corrisponde, del resto, a una semplice scelta lessicale diventata consueta, ma rinvia davvero a una realtà quotidiana imperniata su strettissimi legami di fedeltà o di subordinazione. In tale contesto la *ligesse* può essere anche revocata. Eccone un caso raro, seppur esemplare, del 1377. Il documento, scritto in volgare e non in latino, tratta della rinuncia alla *ligesse* fino ad allora dovuta dal domicello Girard Ogneys di Champvent ai signori del luogo, sito nel Paese di Vaud sabaudo[74]. In cosa consiste questa «lygeité» ora abbonata all'antico «nostres home lieges»? Secondo schemi classici, l'omaggio ligio gerarchizza i molteplici rapporti feudo-vassallatici: Girard era stato l'uomo dei *domini* di Champvent «devant tous seigneurs». Ora, invece, egli potrà «reprendre lygement de quel seigneurs que il ly plairat. Et que ly fey que il reprendra soit devant les nostre (sic)». Anteriorità, preminenza e supremazia compongono il quadro di una *ligesse* feudale che rinvia a una stratificazione dei rapporti personali e dei legami fondiari. Ma se la *ligesse* esprime semplicemente una fedeltà preferenziale, perché la grandissima maggioranza degli uomini e dei feudi sono ormai detti ligi? Si ripresentano qui due caratteri tipici del feudalesimo sabaudo bassomedievale: la crescita del potere principesco e lo sviluppo del lessico feudo-vassallatico.

Il primo aspetto, politico, promuove il ricorso alla *ligesse* tanto in ambito aristocratico, per meglio identificare i fedeli vassalli e controllare le forme della mobilità sociale, quanto nei rapporti signorili, per meglio conoscere gli attori e gli strumenti di gestione del demanio sabaudo; la *ligesse* rurale e contadina, ormai generalizzata e codificata negli elenchi delle *extentae*, diventa,

nelle mani del principe-signore, un eccellente strumento per affermare la propria posizione di *dominus/senior* eminente e superiore[75]. Il secondo aspetto, più culturale, allarga la sfera d'azione del linguaggio di matrice feudale a tutti i gruppi socio-professionali, dal servo rurale al mercante ebreo, dal contadino censuale allo speziale urbano[76] e sinanche alla donna diventata «hominem ligiam»[77]; questo favorisce l'impiego della *ligesse* non più come indizio di un saldo legame con il potere bensì come simbolo di una sottomissione indiscussa.

Si è potuto scriverlo per la nobiltà e ribadirlo per la cavalleria: in verità, anche la *ligesse* appare «un ideale condiviso» pur possedendo «un éclat changeant»[78]. Del resto, proprio ampiezza del suo raggio d'azione spiega il ricco dibattito storiografico che l'ha avvolta, ad opera innanzitutto degli specialisti del mondo rurale e del suo servaggio[79]. In effetti, il significato stesso della *ligesse* muta decisamente a seconda della provenienza sociale dell'*homo ligius*. Segno di una fedeltà preminente in ambito aristocratico, esso diventa per i ministeriali sabaudi il simbolo di una dipendenza privilegiata dal loro principe[80], prima di trasformarsi nel marchio di una perentoria subordinazione per gli *homines ligii et talliabiles ad misericordiam* che appaiono nelle fonti soprattutto sul finire del Trecento[81].

Al di là di un'unificazione rituale e lessicale che passa sia attraverso la comune cerimonia dell'omaggio e dell'investitura sia tramite il ricorso condiviso al vocabolario della *ligesse*, i legami feudo-vassallatici rafforzano la lettura gerarchica della società sabauda tardomedievale.

2.3 Una gerarchia multiforme di uomini e feudi

Fra Due e Quattrocento, l'estensione del vocabolario feudo-vassallatico di matrice aristocratica a tutti i gruppi sociali favorisce ulteriori precisazioni giuridiche e lessicali che consentono di rinnovare la distinzione fra i vari tipi di *homines* e i loro feudi. Così, in ambito nobiliare, l'omaggio ligio non appare, a lungo, come l'unico omaggio possibile: i nobili possono essere ascritti a «dua homagia, unum vel ligium et alium non ligium»[82] e ricevere terre e redditi «in feudum planum»[83] cosa che invece non sembra essere possibile per i vassalli non nobili. Inoltre, l'omaggio nobiliare si caratterizza pur sempre per i suoi attributi militari, di *auxilium et consilium*, come ricordano, ad esempio, alcune rubriche inserite nei «feoda nobilium» dell'*extenta* di Ugine (1273) che connettono il godimento del feudo nobile alla *guarda castri* eseguita dal vassallo – «homo ligius»[84]. Infine, anche se tutti gli *homines domini*, nobili e non, devono pagare l'importo del *placito ad mutagium domini et vassalli* – così almeno nelle *extentae* di fine Duecento[85] – l'omaggio nobile rimane vitalizio e deve dunque essere personalmente prestato da ogni nuovo vassallo e a ogni nuovo signore – le campagne feudali dei conti di Savoia si spiegano anche così –, mentre l'omaggio non nobile, più spesso ereditario, non necessita di rinnovi così pubblici e rituali[86].

In tale contesto, gli omaggi nobili prestati per «feudum ligium et nobile»[87] affermano alcune loro specificità, giuridiche e consuetudinarie, rispetto agli

altri feudi e omaggi *roturiers*. Come scriveva un documento catalano del 1197, gli uni dovrebbero servire «more militari», gli altri «more rusticali»[88]. Per assicurare e rafforzare queste particolarità aristocratiche, gli scribi e i notai sabaudi ricorrono, sin dagli inizi del Trecento, a un complesso assortimento di aggettivi. Il feudo nobile diventa così *antiquum* e *paternum*[89], o ancora «franchum, ligium et nobilem»[90] ovvero «ligium, antiquum, paternum et avitum»[91], mentre vedremo fra breve come, nel pieno Quattrocento, il passaggio da un «homagium franchum et ligium» a un omaggio «nobilem et ligium antiquum» diventi il simbolo lessicale dell'abbandono di una condizione rurale in favore dell'assai più prestigioso *status* nobiliare[92].

Proprio l'ampiezza del ricorso agli strumenti feudali, nelle relazioni personali come nei rapporti fondiari, fa capire meglio le necessità di un rifinimento lessicale e le ragioni di un perfezionamento giuridico in grado di ricongiungere i caratteri unitari e la natura gerarchica dell'universo feudale. Così, a partire dal momento in cui la grande maggioranza degli uomini ligi (nobili e *roturiers*, contadini e servi) tiene i suoi beni fondiari in feudo dal principe o da altri signori, quale che sia la condizione giuridica della terra e la condizione personale del suo detentore, ecco diffondersi l'uso della *sufferte*, o *remissio homagii*, che, ad esempio in caso di incompatibilità fra le due condizioni, permette di differire finché necessario la prestazione dell'omaggio[93]. Indiscutibilmente, la società sabauda tardo medievale prevede ormai un uso multiforme dei legami feudali.

3. Feudo, signoria e nobiltà: la duttilità dei legami feudali

Tramite essenziale, fin dalla metà del Duecento, per consentire ai conti di Savoia di porre le fondamenta del loro principato regionale, lo strumento feudale sarà impiegato nei ultimi secoli del medioevo in campi e per scopi sempre più vari. Innanzitutto, si consolida il nesso fra la prestazione dell'omaggio, l'investitura di un feudo e l'accesso alla nobiltà; inoltre, il rafforzamento amministrativo del principato include anche una componente feudale, non come alternativa bensì come partecipazione complementare alla costruzione di una società politica dominata dal principe e dai suoi *entourages*; infine l'estensione dei reticoli feudali in ambito fondiario favorisce sia una complessa classificazione sociale degli *homines domini* sia un forte ricambio signorile connesso all'apertura di un vero mercato feudale della terra.

3.1 Homines, feudatari e nobili

Nell'aprile del 1425, il duca Amedeo VIII, dopo aver ascoltato il parere del proprio consiglio, nobilita ed erige «ad nobilem statum honorem et conditionem perpetue» Aymonet Vernet, figlio di un «dilectus homo noster franchus et ligius»[94]. Sei anni dopo, lo stesso Amedeo «in vassallagium retinemus» uno dei suoi più fedeli consiglieri, il segretario Guillaume Bolomier; investendolo di una *domus fortis* sita nel Bugey, il duca fa di Guillaume un suo «feudatarius» schiudendogli così le porte della nobiltà rurale[95]. Passano altri sedici

anni e il nuovo principe Ludovico libera da ogni «servitute et conditione rurale» i membri della parentela dei Cohendier, una famiglia già considerata come nobile ma che soltanto il passaggio da un omaggio «franchum et ligium» a un nuovo legame «nobilem et ligium antiquum» con annessa infeudazione «in feudum [...] nobilem et ligium» inserisce definitivamente nell'universo aristocratico[96]. Infine, nel 1458, è la volta del nobile Aymon de Saint-Germain che riconosce «se esse hominem nobilem» del conte di Gruyère perché tiene da lui in feudo alcune terre[97]. Attraverso questi quattro esempi, e in poco più di un trentennio, possiamo seguire il consolidamento, al più tardi quattrocentesco, della grammatica feudale sabauda. Dalla Moriana al Bugey e al Paese di Vaud, tre caratteri distintivi risaltano con sufficiente chiarezza.

In primo luogo possiamo notare le conseguenze gerarchiche dell'affinamento del linguaggio feudale: se la maggioranza dei detentori di beni fondiari è costituita da altrettanti *homines* che detengono le loro terre in forma feudale e in cambio di un omaggio ligio, tale *ligesse* si declina ormai decisamente al plurale; da un lato gli *franchi et ligi*, d'altra parte i nobili ligi antichi detti anche «feudatarii»[98]; per un verso gli *homines* rurali, semplici *roturiers* sudditi – e talvolta servi – principeschi, d'altro canto i veri potenti – vecchi o nuovi che siano – investiti di feudi che nobilitano. Il vocabolario feudale acquista così una duplice efficacia: esso diventa capace, al contempo, di allestire un sostrato unitario (tutti dovrebbero essere ligi e tenere *in feudum*) e di predisporre una rinnovata classificazione sociale. Si parte dagli uomini ligi *tailliabiles ad misericordiam* per raggiungere i nobili vassalli provvisti di feudi a vocazione militare. Vi sono varie tappe intermedie, come ricordano per prime le *extentae* duecentesche che distinguono, all'interno del gruppo dei *tenementarii domini*, una serie di complessi sottogruppi non facilmente definibili ma che sempre si riferiscono ai vari tipi della loro dipendenza: semplici *homines*; uomini *taillabiles*, ligi e non; *homines* unicamente ligi; uomini di altri signori[99]. In questo contesto, una delle presenze più significative, almeno nei *terriers* della Baronia di Gex di fine Trecento, è quella degli «homines ligii de manu et ore»[100] la cui denominazione rinvia direttamente ai rituali dell'omaggio feudale «di mano e di bocca» benché il loro *status* non coincida del tutto con la vera nobiltà. Con tutta probabilità era proprio questo il profilo dei Cohendier d'inizio Quattrocento, un gruppo di consanguinei già qualificati come nobili e ufficiali[101] ma la cui aristocratizzazione si compie soltanto con l'investitura di feudi nobiliari.

Il raccordo fra l'investitura nobile e lo *status* aristocratico rinvia, inoltre, alla sempre maggiore capacità d'intervento del principe-signore. I Savoia per primi adoperano i riferimenti feudali per consolidare le loro prerogative politiche e per addomesticare, controllandole, le vie e le modalità dell'ascesa sociale. Dal momento in cui ogni possessore fondiario, anche il minore, così come ogni *tenancier* – o quasi – è non soltanto il suddito ma anche l'*homo* del principe-signore a cui deve omaggio e *ligesse*, le opportunità di dominare e di disciplinare la mobilità sociale attraverso un'attenta gestione del *cursus feudorum* si rafforzano alquanto, come attestano i due casi esemplari di Aymonet Vernet e di Guillaume Bolomier.

Il feudo, dunque, nobilita, o meglio, la nobiltà è assimilata al controllo di feudi nobili, paterni e antichi. Questa nobiltà territoriale è sorvegliata dal principe-signore che ne delimita gli scenari, come ricorda l'*imitatio* sabauda fatta propria dal conte di Gruyère quando parifica i suoi nobili ai suoi vassalli, proprio mentre Guillaume Bolomier, novello «feudatarius», accede *de iure* all'aristocrazia sabauda. Non per nulla, nelle quattrocentesche assemblee degli stati, l'ordine dei nobili corrisponde, in Savoia come altrove, al gruppo dei signori vassalli detentori di feudi con diritto di giurisdizione[102], ovvero a quei *barones* che, fra l'altro, devono possedere «ad minus vigintiquinque vassallos nobiles ad homagium et fidelitates sibi affectos», e a gli altri *bandereti*, *feudatarii* e *vavassores milites* che, secondo gli statuti generali del 1430, formano le *élites* politiche e suntuarie del ducato[103]. Eppure, perché si possa davvero parlare dell'ordine feudo-nobiliare come di uno dei massimi comuni denominatori della società politica sabauda, il mondo feudale deve partecipare ad almeno un'altra qualifica ormai privilegiata: l'universo degli uffici e degli ufficiali.

3.2 Feudi e amministrazione

«Manibus iunctis» e «genibus flexis»: i rituali d'ingresso degli ufficiali non si discostano molto, l'abbiamo visto, dai riti dell'omaggio feudale[104]. È questa la versione cerimoniale di una più generale realtà che rinvia all'incontro fra lo sviluppo esponenziale di una geografia principesca di matrice amministrativa a il continuo ricorso a strumenti feudali di controllo politico[105]. Così, in poco meno di un secolo, dal 1359 al 1441 il *castrum* di Virieu-le-Grand passa ripetutamente dallo *status* di castellania territoriale retta da un ufficiale debitamente nominato e spesato dal principe a quello di feudo nobile concesso a vari membri dell'*entourage* politico-amministrativo dei Savoia, volta a volta un principe d'Acaia, un fedele tesoriere o un nipote bastardo di Amedeo VIII[106]. In quanto forme di controllo geopolitico, l'ufficio e il feudo non sembrano dunque contrapporsi ma piuttosto alternarsi e, semmai, completarsi l'un l'altro. Una più attenta disamina cronologica permette, tuttavia, di rilevare alcune modifiche nei rapporti tra feudi e uffici territoriali.

Dalla metà del Duecento alla metà del Trecento, la politica sabauda di neutralizzazione della nobiltà rurale passa attraverso un consolidamento e un disciplinamento dei legami feudo-signorili ormai incentrati sulla persona stessa del principe; di qui, le numerose campagne comitali di ricezione degli omaggi aristocratici; di qui lo sviluppo di una documentazione di controllo signorile e territoriale costituita dalle *extentae*, dai conti di castellania e dai *terriers*; di qui, dunque, la volontà di imporre a tutti i livelli uffici e ufficiali come nuovi modelli di riferimento geopolitico su scala regionale (i balivi e i loro balivati) e locale (castellanie e castellani). Così, i vassalli signorili sono il più delle volte obbligati a prestare l'omaggio principesco non nel loro castello bensì nel più vicino centro amministrativo[107]; così, alcuni nobili vassalli savoiardi promettono di abitare parte dell'anno nel capoluogo della castellania comitale cui afferiscono le loro terre[108]; così le *élites* aristocratiche cominciano ad

interessarsi al mondo degli uffici territoriali e a prestare servizio amministrativo in qualità di castellani sabaudi mentre il crescente ricorso all'ufficio modifica la composizione stessa delle *élites* aristocratiche rurali favorendo l'ascesa di quei lignaggi della piccola e media nobiltà che per primi avevano intuito tutto l'interesse, politico e fondiario, del servizio amministrativo sabaudo[109]. In un contesto volto *in primis* a normalizzare l'aristocrazia rurale, controllandone le velleità politiche e inserendola in una complessa rete feudo-vassallatica dominata dalla figura principesca, le infeudazioni amministrative sono ancora rare e riguardano innanzitutto redditi specifici, dai pedaggi ai pesi pubblici.

La situazione cambia decisamente a partire dalla seconda metà del Trecento in corrispondenza con la crescita esponenziale delle necessità finanziarie di un principato ormai in piena attività. Eppure, malgrado notevoli difficoltà, la distinzione tra gli uffici retribuiti e i feudi appaltati perdura a lungo. Piuttosto che infeudare l'ufficio medesimo dietro pagamento di un *introgium* o per rimborsare un prestito, l'amministrazione sabauda ricorre sin dagli anni ottanta del Trecento a un altro strumento creditizio volto ad ottenere anticipi contabili e a migliorare il bilancio finanziario del principato. Si sviluppano così i *mutua super officiis*, ovvero la consuetudine di farsi concedere dal futuro ufficiale, soprattutto se attivo sul territorio (castellano, giudice), un prestito consistente che egli potrà liberamente recuperare sulle entrate del suo futuro ufficio trattenendo per sé la somma equivalente all'ammontare del credito precedentemente concesso al principe[110].

Il sistema dei crediti sull'ufficio, ancora distante dalla venalità pubblica, rimane ben saldo sino almeno alla metà del Quattrocento[111]. Questo permette di mantenere attivi e attraenti gli incarichi amministrativi sul territorio[112]. Eppure, l'esempio citato di Virieu-le-Grand ricorda come, sempre più spesso, le necessità finanziarie e i favori personali incoraggino il ricorso a un'opzione politico-finanziaria molto più radicale. Si tratta dell'investitura feudale dell'ufficio stesso, e in particolar modo dell'incarico castellano con tutte le sue rendite, ovvero dello scorporo di una o più castellanie dall'inquadramento amministrativo vigente. Varie sono le castellanie che, soprattutto nel Quattrocento, seguono l'esempio di Virieu e fuoriescono – spesso per brevi periodi ma talvolta ripetutamente – dalla rete amministrativa principesca per inserirsi nella geografia feudo-signorile. Le ragioni ufficialmente invocate sono essenzialmente due: le necessità economiche, per estinguere debiti pregressi o per ravvivare le casse dello stato, e la rimunerazione dei fedeli *servigia* d'ufficio e di governo prestati, a volte «die nocteque», al principe-signore[113]. Questi criteri rinviano, del resto, al duplice profilo di un principato sabaudo costruito tanto su un'insieme di fedeltà personali, di feudo e d'ufficio, quanto su uno sviluppo amministrativo dai connotati sempre più finanziari e fiscali. I principali beneficiari di tali investiture «d'ufficio» corrispondono, inoltre, alle componenti più rilevanti della società politica sabauda del tardo medioevo. Parlo di quelle *élites* nobiliari, spesso imparentate con la dinastia sabauda, che si apprestano a comporre una sorta di aristocrazia internazionale di respiro europeo[114]; parlo dei vertici amministrativi del principato, spesso di

provenienza urbana — anche a nord delle Alpi — e che servono il principe innanzitutto negli apparati finanziari (tesoreria, camera dei conti)[115]; parlo dei maggiori creditori sabaudi, siano essi grandi nobili, potenti ufficiali o professionisti del prestito e della finanza, dai mercanti urbani ai *lombardi* padani[116]. Ecco Umberto di Savoia, fratello bastardo di Amedeo VIII, raggruppare, nel corso della prima metà del Quattrocento, una serie di castellanie concessegli feudalmente dal principe suo parente e costruirsi un vero appannaggio signorile nel nord del paese di Vaud[117]; ecco Pierre Gerbaix, mercante di Belley e soprattutto potentissimo tesoriere comitale nella seconda metà del Trecento, sforzarsi di creare dal nulla un domino signorile fra Savoia e Bugey[118] ; ecco infine vari professionisti del credito, spesso di origine cisalpina, che investono le loro spettanze in altrettante castellanie sabaude di cui diventano signori temporanei[119].

Questa lista potrebbe agevolmente prolungarsi e dovrebbe senz'altro affinarsi. Ciò nonostante, i pochi casi appena indicati mostrano davvero quali e quanti legami privilegiati s'instaurano tra l'ufficio e il feudo. Entrambi partecipano, con modalità a volte molto simili, alla costruzione del principato sabaudo e della sua società politica; entrambi sono sempre più spesso controllati dai medesimi protagonisti provvisti al contempo di un'eminenza sociale, di una disponibilità economica, di una professionalità tecnica (finanziaria, militare, giuridica) e di un'indubbia fedeltà personale prestata al principe-sovrano.

Il nesso tra feudi e uffici ha, ancora, un'ultima conferma. Si tratta dello sviluppo di appositi ufficiali, spesso stipendiati annualmente e in carica anche per decenni, deputati a seguire le cause feudo-signorili e a rendere conto in altrettanti registri — *extentae*, *quernets* o *grosses de fiefs* — della composizione della società feudale locale e regionale[120]. Ancora nel Quattrocento, questi ufficiali continuano a essere chiamati commissari alle *extentae*, ovvero giudici e commissari «feudorum et causarum ipsorum feudorum tam nobilium quam non nobilium»[121], anche se il loro compito non è più tanto quello di inventariare il demanio sabaudo quanto piuttosto quello di descrivere sistematicamente gli omaggi prestati e le investiture concesse all'insieme dei vassalli principeschi, castellania per castellania o balivato per balivato. Non a caso, il principe provvede a conoscere sempre meglio i suoi fedeli vassalli e a controllare più da vicino i suoi innumerevoli feudi: la società politica sabauda si fonda, anche, su un quattrocentesco mercato feudale della terra.

3.3 Verso un mercato feudale della terra

Quando, nel 1374, il vecchio signore di Grammont, privo di figli maschi legittimi e grato dell'appoggio militare e finanziario concessogli dal tesoriere Pierre Gerbaix, sceglie di nominarlo suo erede, decide di concedergli «omnia bona sua mobilia et immobilia, allodia et feudalia et emphiteotetaria»[122]. Allodi, feudi ed enfiteusi sembrano dunque comporre la triade abituale dell'universo signorile e fondiario. Al suo interno, tuttavia, il feudo prende un'importanza sempre maggiore, assorbendo l'allodio ed equiparandosi alla *tenure* in enfiteusi[123].

Sin dalla metà del Duecento, il progresso dei feudi oblati aveva ridotto la proporzione degli allodi aristocratici. Inoltre, si moltiplicavano le mediazioni fra possesso allodiale e controllo feudale come nel caso, tardo, del mandamento e castellania di Oron, nel Paese di Vaud, per cui nel 1388 il *dominus* François d'Oron prestò omaggio ad Amedeo VII escludendone tuttavia venti librate di terra, «absque iurisditione et seignoria» che avrebbero continuato a essere considerate allodiali[124]. Certo, esistevano anche casi opposti, di retrocessione d'omaggio e di «riallodializzazione»[125], ma erano rari e non riguardavano il principe. Il *network* delle relazioni fondiarie e signorili si avvia a strutturarsi secondo un nuovo principio gerarchico e feudale che obbliga i vari possessori a inserire la maggioranza delle loro antiche terre allodiali nella più vasta *mouvance* sabauda riconoscendo, ad esempio, che anche i beni venduti «de franco et puro allodio» sono tenuti in feudo comitale[126]. In verità, e al di là della pur crescente «superioritatis ressorti» del principe, tutto l'universo signorile è in via di feudalizzazione. Si moltiplicano, così, non soltanto gli omaggi e le infeudazioni, ma anche i semplici accordi fra *senior* e vassallo per spartirsi diritti e proventi giudiziari[127], mentre le prestazioni d'omaggio tendono anch'esse a razionalizzarsi[128].

Il nesso signorile tra feudo e *tenure* è innanzitutto linguistico, visto che a partire dal XIII secolo *feudum* tende a equivalere a *tenementum* o *tenure*[129]. Ma la questione è, ancora una volta, politica e sociale. Il mondo signorile tre-quattrocentesco appare sempre più frastagliato; vista attraverso i dati delle *extentae*, la barriera fra *homines* e signori fondiari non è davvero stagna: come scrive Fabrice Mouthon, «tenanciers et sous tenanciers forment un réseau où chacun peut être tour à tour seigneur et sous-tenancier»[130]. Di fronte a questa crescente parcellizzazione sociale ed economica, l'unità è ora incarnata da un principe che si presenta quasi sempre sia come signore della maggioranza dei *tenanciers* castellani sia come principale *dominus* fondiario in terra sabauda. Questo aiuta a far capire con quale forza le scelte feudali del principe investano anche il circuito della signoria.

Ormai pienamente feudale, il nuovo linguaggio signorile promuove, inoltre, la nascita di un vero mercato della terra. Dallo Chablais alla Tarentaise o alla val di Susa, ovunque i detentori di signorie, diventati feudatari principeschi, cambiano a un ritmo assai più elevato che in passato. Senza ombra di dubbio è il principe, coadiuvato dal suo entourage sociale e di governo, ad apparire come il principale motore di questa nuova concezione della signoria, più flessibile e statale dell'antico *dominatus loci* con i suoi contenuti familiari e territoriali. Non a caso questo mercato della terra non supera quasi mai le frontiere sabaude[131], ovvero i confini di un principato ormai formalmente unificato da una normativa, da un'amministrazione e, anche, da una rete feudale, comuni e condivise. In tale contesto, il valore di scambio della signoria si rafforza alquanto, per i principi come per le varie *élites* regionali.

I principi considerano queste signorie, ormai inserite in una gerarchia feudale da loro dominata, come utili strumenti di controllo politico e di rendita finanziaria e fiscale: di qui le vendite, le infeudazioni, gli scambi e sinanche le

commises signorili che quasi sempre procedono da scelte e strategie principesche. Da parte loro, le *élites* regionali vedono nel controllo signorile un mezzo perfetto per ricuperare i prestiti concessi al principe-signore, per migliorare le finanze famigliari e per rafforzare il peso politico del lignaggio[132]. Sempre più principesca, mercantile e feudale, questa signoria rinnovata contribuisce, infine, a modificare il profilo sociale dei suoi detentori. Alle antiche *élites* nobiliari si aggiungono sia gli esponenti della piccola aristocrazia rurale diventati ufficiali principeschi, sia varie parentele di professionisti della finanza e del commercio spesso di estrazione urbana.

4. Conclusione: Grandson, 1389. Un signore feudale di fronte al potere principesco

Durante gli ultimi secoli del medioevo, i Savoia si sforzarono di presentarsi come principi territoriali, *domini* fondiari e *seniores* feudali. La costruzione di una rete amministrativa e fiscale abbastanza efficiente, al centro come sul territorio, si accompagnò tanto alla crescita esponenziale delle terre e degli uomini inseriti nel demanio principesco quanto al più generale sviluppo di un linguaggio e di un lessico di matrice feudale dominati da un principe signore di «civitates, castra, oppida, villae, terrae, homines, homagia, feuda, retrofeuda sive iurisdictiones»[133]. I conti e in seguito duchi di Savoia intesero davvero far valere la loro supremazia feudo-signorile e i loro *atouts* documentari, amministrativi e giurisdizionali per disciplinare le *élites* regionali e in particolar modo i vertici aristocratici costringendoli ad accettare nuovi sistemi di riferimento e di inquadramento: dai *castra* alle castellanie, dagli allodi ai feudi, dall'autonomia alla subordinazione. In verità, una parte non indifferente delle *élites* principesche (urbane e nobiliari, mercantili e universitarie) trasse profitto dal rinnovamento di una società politica che aveva raggiunto dimensioni ormai (sovra)regionali. Esse riuscirono, allora, a giocare al meglio le proprie carte fra l'ufficio, la città e la signoria sino a diventare nel pieno Quattrocento protagonisti quasi autonomi della politica principesca. Eppure vi furono anche non pochi casi opposti; essi riguardarono soprattutto potenti signori rurali – ma anche alcune parentele di notabili urbani – che furono riposti ai margini delle *élites* territoriali e di governo. A volte quasi brusca, questa caduta poteva essere suggellata, soprattutto a partire dalla fine del Trecento, da ignominiosi processi politici in cui rivelare una nuova arma a disposizione dell'autorità principesca, l'accusa di lesa maestà[134].

È questo il caso di Hugues, uno degli eredi del grande casato signorile dei Grandson, potenti su entrambi i versanti del Giura, fra Savoia e Borgogna. Nel 1389, Hugues subisce un duro processo per aver prodotto una serie di documenti falsi che avrebbero dovuto aiutarlo nella guerra privata che da oltre un decennio conduceva contro il suo vicino, il signore Henri de Montfaucon-Montbéliard che «lui avait gasté sa terre» et fait «muolt hontes, villennies, injures et dommaiges»[135]. Questo piccolo dossier non ci permette soltanto di

seguire lo svolgimento di uno scontro, ormai impari, fra alcune antiche consuetudini aristocratiche – dalla guerra per vendetta al conflitto privato per «gaster la terre» – e i nuovi poteri di un principe ammantato dalla propria superiorità documentaria, giudiziaria e amministrativa. Cogliamo qui, anche, tutta l'importanza del ricorso agli strumenti e ai linguaggi feudo-signorili.

Di cosa si tratta? Sin dal 1380, le due parti in conflitto avevano tentato di trovare un accordo, reso più difficile dai loro complessi legami parentali e dal groviglio dei loro possessi signorili: le terre dei Montbéliard et quelle dei Grandson apparivano, nel Paese di Vaud, così «entremellees» che «il fallist que guerre fust entre nous et luy»[136]. Ecco, dunque, un caso concreto di frammentazione signorile che soltanto l'uso dei legami feudale potrebbe ricomporre. Proprio a questo pensa Hugues de Grandson quando, dopo essersi consigliato con un suo colto prete, decide di commissionargli la stesura di tre falsi che lo avrebbero aiutato a «moy venger de mes ennemys». In grandi difficoltà finanziarie e signorili, Hugues decide di attaccare Henri de Montbéliard facendosi scudo di un diritto feudale *sui generis*. La prima lettera, infatti, contiene la dettagliata salvaguardia concessa dal duca di Borgogna al suo consanguineo devoto vassallo di Grandson al quale il duca offre l'ausilio «de toute nostre puissance a nostres propres despens» contro il nemico Montbéliard. Le altre due lettere sono ancora più esplicite. Il prete colpevole l'aveva suggerito: «je vous enseigneray comme le comte de Savoye vous aydera de gent ou de finances, vueille ou non vueille, et vous pourrés vous venger des vous ennemys; c'est assavoir que vous fassiez lectres par lesquelles le comte de Savoye recognysse de ses chasteaulx et de ses villes dou fey de Monsegneur de Bourgongnie et ly en face hommaige». I falsi furono approntati, e vi si poteva leggere «que Aymo, conte de Savoie, recognossoit de monsseigneur Odde, duc de Borgonie, trestous ses chastealux et villes et ly en faisoit hommage devant tous». Per essere ancor più certo del proprio successo Hugues ordinò al suo prete di «dictez en papier ses lectres que le conte de Savoye confesse de tenir du fey de Monseigneur de Bourgongne et de son hommaige lige tous ses chasteaulx».

Fermiamoci qui e notiamo soltanto sino a che punto questi falsi impacciati (anche i sigilli erano stati male incollati) ricorrano al linguaggio feudale: Hugues chiede a gran voce l'*auxilium*, a scelta, di uno dei suoi due *seniores*, il duca di Borgogna o il conte di Savoia; egli ricorda anche quanto l'universo feudale si fondi ormai chiaramente su un principio gerarchico rappresentato dalla *ligesse* e dai suoi omaggi preferenziali. Ma notiamo altresì come tale grammatica feudo-signorile stia in parte aggiornandosi, un'ulteriore segno della sua «duttile funzionalità»[137]: il principe di Savoia dovrebbe aiutare il Grandson se non con i suoi uomini e per un'impresa militare, almeno «de finance» e per un'impresa signorile. L'ingenuo Grandson lo conferma in calce alla propria confessione: egli ha fatto fare queste cose «pour traire et avoir argent de Monseigneur se Savoye pour moy venger de mes ennemys et pour les destruyre». Hugues fu scoperto, giudicato, condannato; non si era a sufficienza avveduto del fatto che, ormai, il suo principe era anche il suo vero

senior, con la sua superiorità feudale e il suo radicamento signorile, con la sua disponibilità economica e il suo potere sullo scritto.

In fondo, dal prete aristocratico al signore feudatario, dal contadino *roturier* con la sua comunità al principe con i suoi ufficiali, dal servo rurale alle false lettere di Grandson o al grottesco tovagliolo saluzzese, la grandissima maggioranza dei protagonisti sociali e politici tre-quattrocenteschi identifica i linguaggi, ricorre agli strumenti e si riconosce nei riti di matrice feudale e signorile. Non credo sia davvero così poco.

Terre sabaude (Scala 1:900 000)

Note

[*] Nelle note si farà uso delle seguenti abbreviazioni: AST = Archivio di Stato di Torino; C = Corte; Prot. Cam. = Protocolli Camerali; Prot. Duc. = Protocolli Ducali; BV = Baronie de Vaud; SR = Sezioni Riunite; ACV = Archives Cantonales Vaudoises; AEF = Archives d'Etat de Fribourg

[1] G. Paradin, *Chronique de Savoye*, Jean de Tournes, Lyon 1552 (rist. Genève 1874), pp. 295-6.

[2] Perrinet Dupin, *Chroniques de Savoie*, a c. di F. E. Bollati, Torino 1893; Jean Servion, *Gestes et chroniques de la Maison de Savoye*, a c. di F. E. Bollati, Torino 1870; l'edizione critica delle *Chroniques de Savoie* di Jean d'Orville, detto Cabaret, pur oggetto della *thèse* di dottorato di Denis Chaubet, non è stata ancora pubblicata. Cfr. D. Chaubet, *L'historiographie savoyarde*, t. I, Genève 1995; A. Barbero, *Corti e storiografia di corte nel Piemonte tardomedievale*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi in onore di Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp. 249-277; A. Barbero, *Il ducato di Savoia. Corte e amministrazione di uno stato franco-italiano (1416-1536)*, Roma-Bari, 2002, cap. VII (su Perrinet Dupin); A. Meynet, *Princes et société dans les chroniques de Savoie (Cabaret, Servion, Dupin)*, mémoire de maîtrise en histoire médiévale, dactyl., Université de Savoie, septembre 1999.

[3] P. Du Bois, *Chronique de la Maison de Challant*, a c. di O. Zanolli, in "Archivium Augustanum", IV (1970), pp. 1-136, cit. p. 35.

[4] Vedi ora B. Andenmatten, *La Maison de Savoie et la noblesse vaudoise (XIIIe-XIVe s.). Supériorité féodale et autorité princière*, Losanna 2004.

[5] ASTo, C, Prot. Cam., 153. Cfr. G. Castelnuovo, C. Guilleré, *Les finances et l'administration de la Maison de Savoie au XIII*[e] *siècle*, in *Pierre II de Savoie, «le petit Charlemagne»*, a cura di B. Andenmatten, A. Paravicini-Bagliani, E. Pibiri, Lausanne 2000, pp. 33-125, sp. p. 81. Vedi ora B. Andenmatten, G. Castelnuovo, *Produzione e conservazione documentarie nel principato sabaudo, XIII-XV secolo*, in "Società e Storia", 2004, in corso di stampa.

[6] Questo accade, ad esempio, per le «fidelitates et homagia facta» nel 1359 in favore di Amedeo VI da parte dei «nobiles terrarum» del Paese di Vaud, del Valromey e del Bugey che il conte di Savoia aveva appena riacquistato dagli eredi di un ramo cadetto della dinastia: ASTo, C, Prot. Cam., 67, ff. 36-43; vedi B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit.

[7] Vedi ora B. Andenmatten, L. Ripart, *Ultimes itinérances. Les sépultures des princes de la Maison de Savoie entre Moyen Age et Renaissance*, in *L'itinérance des seigneurs*, actes du Colloque international, a cura di A. Paravicini-Bagliani, E. Pibiri, D. Reynard, Lausanne, 29 novembre-1er décembre 2001, Lausanne 2003, pp. 193-248; *Corti, poteri ed* élites *fra Savoia e Piemonte dal Basso Medioevo alla prima età moderna (secc. XV-XVII)*, a cura di L. C. Gentile e P. Bianchi, Torino 2004.

[8] Le *extenatae* sono organizzate secondo una struttura modulare e ternaria, incentrata sul-l'*endominium castri*, ovvero sul demanio comitale, cui fanno seguito la lista territoriale dei *tenementarii* non-nobili e, in ultimo, i *feoda nobilium*, ossia tutti i beni detenuti in feudo dai nobili nella castellania oggetto dell'inchiesta amministrativa: N. Carrier, F. Mouthon, *"Extentes" et "reconnaissances" de la principauté savoyarde. Une source sur les structures agraires des Alpes du Nord (fin XIIIe-fin XVe siècle)*, in *Terriers et plans-terriers*. Actes du colloque de Paris, septembre 1998, Paris 2001, pp. 217-242.

[9] Un caso estremo, più che esemplare, è quello della Baronia di Gex che possiede oltre quattrocento *terriers* principeschi, ora studiati da Cédric Mottier: C. Mottier, *Les intérêts domaniaux de la Maison de Savoie dans les anciens Pays de l'Ain. Etude sur les reconnaissances de fief reçues au titre des châtellenies des bailliages de Bresse, Bugey et Gex (XIVe-XVIe siècles)*, in corso di stampa.

[10] Si pensi al castigliano *Becerro de las Behetrias* che riguarda più di 2400 villaggi del regno: S. Carocci, *Signoria rurale e mutazione feudale. Une discussione*, in "Storica" VIII (1997), pp. 49-91, sp. p. 85; C. Estepa Diez, *Las Behetrias Castellanas*, 2 voll., Valladolid 2003.

[11] M. Chiaudano, *La finanza sabauda nel sec. XIII*, *t. III, Le "Extente" e altri rendiconti del Dominio (1205-1306)*, Torino 1937.

[12] Uno dei commissari alle *extentae* del 1436 promette di «recognitiones per ipsum recipiendas in magnis libri in agni voluminis reddigere»: documento citato in N. Carrier, F. Mouthon, *"Extentes" et "reconnaissances"* cit., p. 224, n. 39.

[13] Ph. Champoud, *Les droits seigneuriaux dans le Pays de Vaud d'après les reconnaissances reçues par Jean Balay de 1403 à 1409,* Vevey-Lausanne 1963.

[14] ACV, AF, 4. Come detto, ogni tipo di signore possiede e usa i *terriers*, dall'antica aristocrazia rurale (i Cossonay), alle *élites* ecclesiastiche (i vescovi di Moriana: M. Gelting, *Les hommes, le pouvoir et les archives: autour des reconnaissances du mas Diderens à Hermillon*, in "Etudes Savoisiennes", III (1994), pp. 5-45) sino ai nuovi lignaggi signorili di provenienza urbana e amministrativa (i Bonivard di Chambéry, per i quali possediamo due *terriers* di fine Quattrocento, ognuno composto da circa 850 *folii*: Archives Départementales de Savoie, Archives Communales de Saint-Michel-de-Maurienne, DD1, DD2). Uno sguardo d'insieme sui *terriers* delle *élites* di Chambéry è proposto in P. Lafargue, *Les élites chambériennes à la fin du Moyen Age. Réseaux et pouvoir, XIIIe-XVe siècles*, thèse nouveau régime, en cours, Université de Lyon 2 - Université de Savoie, sous la dir. de D. Menjot et de C. Guilleré.

[15] Anche se, forse, si tratta innanzitutto di un problema storiografico: si vedano, ad esempio, le molte similitudini rivelate per ambito vercellese dallo studio di Alessandro Barbero in questo stesso volume.

[16] J. Le Goff, *Le rituel symbolique de la vassalité* (1976), in Id., *Pour un autre Moyen Age. temps, travail et culture en Occident: 18 essais*, Paris 1976, pp. 349-420.

[17] Omaggio prestato dal domicello Henri de Dizy a Ludovico signore di Cossonay nel 1377: L. De Charrière, *Recherches sur les sires de Cossonay et sur ceux de Prangins issus de leur famille*, Lausanne 1845, doc. 28, p. 289-290.

[18] Omaggio del 1359 prestato da Amedeo VI nelle mani del vescovo di Losanna: J. Cordey, *L'acquisition du Pays de Vaud par le Comte Vert (1359)*, in *Mélanges*, Lausanne 1907, pp. 63-106, doc. IV, p. 102-104.

[19] Omaggio principesco di Isabelle de Lucinges, vedova di Pierre *dominus* di Estavayer: ASTo, C, BV, mazzo 19, Estavayer 63 (del 1362).

[20] J. Le Goff, *Le rituel symbolique* cit.

[21] *Supra*, documento citato a n. 6.

[22] Cfr. J. Le Goff, *Le rituel symbolique* cit. Per la prima metà del Trecento, numerosi esempi in B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit., cap. V; *baculum*: 1354 (ASTo, C, Prot. Cam., 132, ff. 23-24v.); *cultellum*: 1413, E. Cornaz, *Humbert le Bâtard de Savoie (1377-1443)*, in *Mélanges*, Lausanne 1946, pp. 305-395.

[23] G. Tabacco, *L'allodialità del potere nel medioevo*, in "Studi Medievali" , S. III, XI (1970), pp. 565-615.

[24] Per l'area a nord del lago Lemano tra la fine del XII e la metà del XIII secolo: P. Duparc, *Le comté de Genève, XIe-XVe siècle*, Genève, 1955; G. Castelnuovo, *L'aristocrazia del Vaud fino alla conquista sabauda (inizio XI-metà XIII secolo)*, Torino 1990; J.-D. Morerod, *Genèse d'une principauté épiscopale, la politique des évêques de Lausanne (IXe-XVe siècle)*, Lausanne 2000; B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit.

[25] Vedi B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit. e B. Andenmatten, G. Castelnuovo, *Produzione e conservazione* cit.

[26] J. L. Gaulin, C. Guilleré, *Des rouleaux et des hommes: premières recherches sur les comtes de châtellenies savoyards*, in "Études Savoisiennes", I (1992), pp. 51-108; G. Castelnuovo, C. Guilleré, *De la comptabilité domaniale à la comptabilité d'Etat: les comptes de châtellenie savoyards*, in *Écrire, compter, mesurer*, a cura di F. Menant, Paris, in corso di stampa.

[27] Esempi vedesi in G. Castelnuovo, *L'aristocrazia del Vaud* cit., sp. pp. 266-269 e 279-280. Il cartulario dell'abbazia cistercense di Hauterive contiene, sin dalla metà del XII secolo, menzioni sia di terre tenute in feudo da piccoli possessori rurali che si definiscono «feodarii ecclesie» sia *livia homagia* prestati all'abate: *Liber donationum Altaeripae. Cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Hauterive (XIIe-XIIIe siecle)*, a cura di E. Tremp, Lausanne 1984, doc. 33, pp. 108-110 (del 1156) e doc. 38, pp. 114-115 (del 1173).

[28] Cfr. H. Débax, *La féodalité languedocienne, XIe-XIIe siècles. Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel*, Toulouse 2003 che si fonda sul finissimo studio del cartulario laico dei Trencavel, scritto peraltro in un latino assai colorato di volgare.

[29] B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit., parte I, cap. 3.

[30] Si tratta delle «fidelitates et placita in mutatione domini» dovute al signore Guglielmo di Oron (ACV, C VX, 11/2): G. Castelnuovo, *L'aristocrazia del Vaud* cit., p. 268-270 e soprattutto B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit.

[31] G. Giordanengo, *Le droit féodal dans les pays de droit écrit, L'exemple de la Provence et du Dauphiné, XIIe-début XIVe siècle*, Rome 1988.

[32] B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit.

[33] J.F. Poudret, *Coutumes et coutumiers. Histoire comparative des droits des pays romands du XIIIe à la fin du XVIe siècle*, 2 voll., Berne 1998, *Partie II: Les personnes*, p. 369 (vari esempi).

[34] G. Giordanengo, *Le droit féodal* cit., p. 171, 217; B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit.

[35] B. Andenmatten, G. Castelnuovo, *Aristocraties romandes*, in *Les Pays romands au Moyen Age*, a cura di A. Paravicini-Bagliani, J.P. Felber, J.D. Morerod, V. Pasche, Lausanne 1997, pp. 171-184, sp. pp. 179-181.

[36] B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit. Nel 1349, si parla di un omaggio e di un'investitura secondo la consuetudine teutonica per terre site nei pressi di Murten/Morat: F. de Gingins-La Sarra, Fr. Forel, *Recueil de chartes, statuts et documents concernant l'ancien évêché de Lausanne*, Lausanne 1846, p. 145, doc. 47.

[37] Caso del 1407, fra Montagny e Friburgo, riportato nel quarto volume del grande registro feudale d'inizio Quattrocento chiamato la *Grosse Balay*, v. *supra*, n. 13: AEF, Quernet 141, ff. 188v.-189.

[38] Cfr. A. Lemonde, *Le temps des libertés en Dauphiné. L'intégration d'une principauté à la Couronne de France (1349-1408)*, Grenoble 2002.

[39] G. Giordanengo, *Le droit féodal* cit., p. 201; H. Falque-Vert, *Les hommes et la montagne en Dauphiné au XIIIe siècle*, Grenoble 1997, pp. 259-260. Cfr. N. Carrier, *Vocabulaire du pouvoir et fidélités: réflexions sur l'hommage lige roturier en Savoie et en Dauphiné aux XIIIe et XIVe siècles*, in *Cahiers du centre d'histoire des espaces lotharingiens*, III (1999), pp. 47-62, sp. p. 51.

[40] G. Giordanengo, *Les roturiers possesseurs de fiefs nobles en Dauphiné aux XIVe et XVe siècles*, in "Cahiers d'Histoire", XV (1970), pp. 319-334, cit. a p. 328.

[41] Caso sabaudo (Vaud) del 1427, in J.F. Poudret, *Coutumes et coutumiers* cit., p. 456, n. 618.

[42] Esempio del 1379 citato in N. Carrier, *Vocabulaire du pouvoir* cit., p. 51. Questo, invece, non sembra mai accadere nel Paese di Vaud, come si evince dall'attenta analisi di J.F. Poudret, *Coutumes et coutumiers* cit., p. 455-463.

[43] B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit.

[44] Cfr. J. Le Goff, *Le rituel symbolique* cit., p. 399.

[45] G. Giordanengo, *Le droit féodal* cit., p. 219.

[46] B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit.

[47] J. Le Goff, *Le rituel symbolique* cit.

[48] B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit., cap. V.

[49] H. Débax, *La féodalité languedocienne* cit., p. 329.

[50] La doppia citazione si trova in in G. Giordanengo, *Le droit féodal* cit., p. 181.

[51] F. Menant, *Campagnes lombardes au Moyen Age. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle*, Roma 1993, pp. 483, 703.

[52] «Manus meas inter tuas et ipsas osculando flectis genibus meis», documento del Roussillon citato in P. Freedman, *The Origins of Paesant Servitude in Medieval Catalonia*, Cambridge 1991, p. 98, n. 15.

[53] R. Boutruche, *La crise d'une societé. Seigneurs et paysans du Bordelais pendant la Guerre de Cent Ans*, Paris 1963[2], pp. 112-113 (atto del 1428).

[54] Documenti analizzati e (ri)pubblicati in Th. Bardelle, *L'hommage-lige des juifs à Pierre II en 1254*, in *Pierre II de Savoie* cit., pp. 19-31.

[55] L. de Charrière, *Chronique de la ville de Cossonay*, Lausanne, 1847, doc. 18, p. 77.

[56] B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit.

[57] Archives Départementales de la Côte d'Or, B 831, mazzo 2; atto citato in C. Mottier, *Typologie sociale du groupe nobiliaire de la terre de Gex au seuil de l'invasion bernoise de 1536*, D'après le mémoire du diplôme de l'EHESS, sous la dir. de R. Descimon, décembre 2000, dactyl., pp. 70-71, n. 188.

[58] J.P. Poly, E. Bournazel, *La mutation féodale, Xe-XII siècles*, Paris 1980, p. 104 (titolo del capitolo II).

[59] Così in un'infeudazione del *castrum* di Virieu-le-Grand concessa nel 1393 dalla contessa reggente, Bona di Borbone, in favore di suo nipote Ludovico di Savoia-Acaia: ASTo, C, Prot. Duc., 60, ff. 180-181, 192-192v.

[60] Così in un mandato comitale ricopiato dal castellano di Allinges sul retro del suo conto per il 1335-6: M. Constant, *L'établissement de la Maison de Savoie au sud du Léman: la châtellenie d'Allinges-Thonon (XIIe siècle-1536)*, Thonon 1970, p. 247, n. 238.

[61] *Ibid.*, p. 136, n. 14.
[62] ASTo, C, BV, 34, Palleysues 3 et J. Gremaud, *Histoire du Comté de Gruyère, Cartulaire*, vol. I, Lausanne, 1867, doc. 114, p. 159. Sulla *commise* nel vicino Delfinato: G. Giordanengo, *Le droit féodal* cit., sp. pp. 187-221.
[63] ASTo, SR, Inventario 137, mazzo 5, Cossonay 11, del 1429.
[64] Un esempio fra mille: quando il potente signore sabaudo Amé de Viry acquista il *castrum* e la castellania di Mont-le-Vieux, egli presta immediatamente omaggio al conte di Savoia, e con lui anche i suoi «homines ligi», due dei quali ricordano esplicitamente le loro riserve: «salvo uno domino» oppure «salvo homagio domino de Cossonay»: AEF, Quernet 136, ff. 134-138 (terzo volume della *Grosse Balay*).
[65] Esempio di una sentenza del *Consilium cum Domino residens* del 1424 in ASTo, C, Prot. Duc., 74, ff. 174-175v.
[66] Così per alcuni redditi e proventi infeudati al maresciallo, consanguineo e consigliere Manfredo dei Marchesi di Saluzzo nella castellania di Coppet (1218): ASTo, C, BV, mazzo 11, Coppet 7.
[67] Opposizione, e successivamente accordo, del *Consilium* residente a Chambéry riguardo all'investitura ducale della *domus fortis* di Lescheraine, nelle Bauges, in favore del consigliere Bartélemy Chabod, cavaliere e gran notabile di Chambéry: ASTo, C, Prot. Duc., 80, ff. 308-331.
[68] Sulle *ligues* nobiliari presso la corte sabauda alla metà del Quattrocento, A. Barbero, *Les ligues nobiliaires pendant les dernières années d'Amédée VIII* in *Amédée VIII-Félix V, premier duc de Savoie et pape (1383-1451)*, Actes du colloque de Ripaille 1990, a cura di B. Andenmatten, A. Paravicini-Bagliani, Lausanne, 1992, pp. 229-245, sviluppato in A. Barbero, *Il ducato di Savoia* cit., pp. 163-183; G. Castelnuovo, *Les étrangers du prince: cour, crédit et seigneurie en Savoie à la fin du Moyen Age*, in B. Schnerb (éd.), *Les étrangers à la cour de Bourgogne*, "Revue du Nord", LXXXIV (avril-septembre 2002), p. 429-452.
[69] Lettera patente del duca Ludovico edita in F. Duboin, *Raccolta per ordine di materia delle leggi, editti e manifesti... della Real Casa di Savoia*, 29 voll., Torino 1820-1868, vol. 25, p. 1-5 (aprile 1445).
[70] Cfr. D. Barthélemy, *Le comté de Vendôme de l'an mil au XIV siècle*, Paris 1993, pp. 844-848.
[71] Cfr. F. Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 483.
[72] Questo appare con grande chiarezza alla lettura delle più antiche *extentae* e, in generale, nella grande maggioranza dei documenti raccolti in M. Chiaudano, *La finanza sabauda* cit.
[73] N. Carrier, *Vocabulaire du pouvoir* cit., p. 59; N. Carrier, *La vie montagnarde en Faucigny à la fin du moyen âge. Economie et société, fin XIIIe-début XVIe siècle*, Paris 2001, p. 414.
[74] Documento edito in L. De Charrière, *Recherches sur les sires* cit., doc. 29, p. 291.
[75] F. Mouthon *La famille et la terre: exploitations paysannes au sud du Léman à la fin du XIIIe siècle*, in "Revue Historique", CCCVII/4 (2002), pp. 891-937, sp. p. 931; F. Mouthon, *Bauges médiévales. La vie dans in massif des préalpes du nord à la veille de la grande peste (vers 1250-vers 1350)*, in corso di stampa.
[76] Nel 1255, un *apothicarius* di Losanna si dichiarava uomo ligio di Pietro di Savoia: J.F. Poudret, *Coutumes et coutumiers* cit., p. 364.
[77] Così in un omaggio ligio prestato da Mermete de Goumoëns, figlia e vedova di *domicelli* del Pays de Vaud, in favore del priore di Romainmôtier nel 1391: F. de Gingins-La-Sarra, *Cartulaire de Romainmôtier. Pièces justificatives faisant suite au Cartulaire de Romainmôtier*, in *Mélanges*, Lausanne 1844, pp. 417-913, doc. 40, p. 670.
[78] J.P. Poly, E. Bournazel, *La mutation féodale* cit., rispettivamente p. 171 e 157.
[79] N. Carrier, *Vocabulaire du pouvoir* cit. ricostruisce le tappe principali di un annoso e complesso dibattito che ha coinvolto, sin dall'immediato dopoguerra, buon numero di storici regionali fra i quali L. Binz, *Le servage dans la campagne genevoise à la fin du Moyen Age*, in "Genava", XI (1963), pp. 145-196 e P. Duparc, *Libres et hommes liges*, in "Journal des Savants", 1973, pp. 81-98.
[80] N. Carrier, *Vocabulaire du pouvoir* cit., p. 61.
[81] Vedi N. Carrier, *La vie montagnarde* cit., pp. 379-431; F. Mouthon, *Bauges médiévales* cit. Henri Falque-Vert prospetta, sin dal Duecento, uno scenario molto simile per il Delfinato: H. Falque-Vert, *Les hommes et la montagne* cit., p. 258.
[82] N. Carrier, *Vocabulaire du pouvoir* cit., p. 53, n. 54.
[83] AEF, Quernet 135, f. 37 (frammenti di una *Grosse* di Amedeo VI).
[84] Questo il caso di Humbert de Cornillon che deve «guardare castri per dimidium mensem», M. Chiaudano, *La finanza sabauda* cit., p. 69; più in generale B. Andenmatten, *La Maison de Savoie*

cit. Si noti tuttavia, che sin dal Duecento *l'aide aux quatre cas* può essere richiesta anche ai dipendenti sgnorili non nobili: J.F. Poudret, *Coutumes et coutumiers* cit., p. 375-6.

[85] M. Chiaudano, *La finanza sabauda* cit., *s.v., ad indicem.*

[86] Si veda un documento del 1226 del capitolo canonicale di Losanna nel quale un certo Amedeo di Saint-Prex domanda che i canonici «reciperent eum in hominem ligium». La risposta è assai chiara: visto che Amedeo non aveva negato di essere uomo del capitolo, «nec erat necesse quod ad ipso hominium manuale reciperetur»: *Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne*, a cura di C. Roth, Lausanne 1948, p. 286, doc. 323. Cfr. D. Anex, *Le servage au Pays de Vaud (XIIIe-XVIe siècle)*, Lausanne 1973, p. 269; J.F. Poudret, *Coutumes et coutumiers* cit., pp. 455 e 362, n. 205 sull'incerta condizione sociale di Amedeo.

[87] Cfr. un omaggio del 1308 prestato dai *domini* di Allinges al conte di Savoia per la loro signoria di Coudée, in M. Constant, *L'établissement de la Maison de Savoie* cit., p. 27, n. 48.

[88] P. Freedman, *The Origins of Paesant Servitude* cit., p. 97.

[89] I casi più antichi recensiti e studiati in B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit.

[90] Così in un'investitutra in favore di Humbert de Chevron-Villette del 1392 (ASTo, C, Prot. Duc., 60, f. 134v.).

[91] Così nell'infeudazione della «domus fortis» di Chamosset in favore del «dilectus fidelis consanguineus» Jean de Seyssel signore di Barjact del 1427: ASTo, C, Prot. Duc 72 bis, ff. 626-629v.

[92] *Infra*, n. 96.

[93] N. Carrier, *Vocabulaire du pouvoir* cit., pp. 56-7; C. Mottier, *Typologie sociale du groupe nobiliaire* cit., p. 73. Un caso di «remissio» del 1380 in AEF, Quernet 135, f. 34.

[94] ASTo, C, Prot. Duc., 72, f. 255.

[95] ASTo, C, Prot. Cam., 83 ff. 136-140, del 1432.

[96] ASTo, C, Prot. Cam., 85/4, ff. 35-39.

[97] Documento citato in J.F. Poudret, *Coutumes et coutumiers* cit., p. 338.

[98] Nella *recognitio* generale prestata dagli abitanti della parrocchia di Hermillon, in Moriana, di fronte al commissario comitale alle *extentae* Jean Balay (che pochi anni più tardi sarà attivo nel Paese di Vaud), si distinguono chiaramente *homines* e *feudatarii* dal momento in cui si parla di «Omnes superius nominati tam homines quam feudatarii iurati ad sancta dei euuangelia corporaliter tacta [...]»: M. Gelting, *Les hommes, le pouvoir et les archives* cit., p. 33.

[99] Vedi le proposte di classificazioni in F. Mouthon *La famille et la terre* cit., p. 925 (da un'*extenta* di fine Duecento).

[100] C. Mottier, *Typologie sociale du groupe nobiliaire* cit., pp. 69, 156-7 (da diversi *terriers* della seconda metà del Trecento).

[101] G. Castelnuovo, *Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo,* Milano 1994, pp. 332-333.

[102] Per le assemblee degli stati di Vaud disponiamo di un attento studio: D. Tappy, *Les États de Vaud*, Lausanne 1988, sp. pp. 49, 110-111, 119 (sull'organizzazione soltanto cinquecentesca di un vero odine dei nobili). Un paragone delfinale in G. Giordanengo, *Les roturiers possesseurs de fiefs* cit., p. 323.

[103] *Decreta Sabaudie Ducalia*, éd. anast. di una versione del 1477, Glashütten-Taunus 1973, sp. ff. 155-163, cit. a f. 163. Cfr. G. Castelnuovo, *Ufficiali e gentiluomini* cit., pp. 345-349; G. Castelnuovo, *Société, politique et administration dans une principauté du bas moyen-âge. Les officiers savoyards et le Cheshire Cat*, in *Les noms que l'on se donne. Processus identitaire, expérience commune, inscription publique*, Paris 2001, pp. 121-136.

[104] Cfr. *supra*, n. 55.

[105] Cfr. G. Chittolini, *Signorie rurali e feudi alla fine del medioevo*, in O. Capitani, R. Manselli, G. Cherubini, A. I. Pini, G. Chittolini, *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Storia d'Italia, vol. IV (G. Galasso, dir.), Torino 1981, pp. 589-676; G. Chittolini, *Feudatari e comunità rurali (secoli XV-XVII)*, in Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 227-242.

[106] Su Virieu: ASTo, C, Prot. Cam., 44, ff. 5-7v (infeudazione a Pierre Gerbaix del 1366); Prot. Cam, 113, ff. 112-114v (del 1385: infeudazione in favore di Ludovico di Savoia-Acaia); Prot. Duc., 60, ff. 180-181, 191-192v. (nuova infeudazione in favore di Ludovico di Savoia, del 1393); Prot. Duc., 73, ff. 312-314v. (infeudazione in favore di Humbert de Glérens, del 1432); ACV, C II, 179 (scambio di feudi tra Humbert de Glérens e il duca Ludovico, del 1441: Humbert abbandona Virieu in fa-

vore del *castrum* di Bercher). Su Pierre Gerbaix, vedi ora la bella tesi di M. Mamet, *Bourgeois, trésorier et noble seigneur: l'ascension sociale de Pierre Gerbais de Belley (milieu XIVe-début XVe siècle)*, mémoire de maîtrise, Université de Savoie, 1999-2000; su Humbert de Glérens rimando a G. Castelnuovo, *Humbert le Bâtard: un seigneur itinérant au service de son prince*, in *L'itinérance des seigneurs* cit., pp. 5-25, sp. pp. 15, 23n.

[107] *supra*, n. 6.

[108] G. Castelnuovo, C. Guilleré, *Les finances et l'administration* cit., p. 102; cfr. anche B. Andenmatten, *La Maison de Savoie* cit.

[109] G. Castelnuovo, C. Guilleré, *Les finances et l'administration* cit., sp. pp. 96-106.

[110] Vedi in ultimo G. Castelnuovo, C. Guilleré, *Le crédit du prince: l'exemple savoyard au bas Moyen Age,* dans *Crédit et Société: les sources, les techniques et les hommes*, 39e rencontres du Centre Européen d'Etudes bourguignonnes, Asti-Chambéry, septembre 1998, Neuchâtel 1999, pp. 151-164.

[111] Cfr. A. Barbero, *La venalità degli uffici: l'esempio del vicariato di Torino* (1994), ora in Id., *Il ducato di Savoia* cit., pp. 48-67.

[112] Cfr. G. Castelnuovo, *Centre et périphérie. Le recrutement social et géographique des châtelains en terre savoyarde*, in *Savoie et Région alpine*, Actes du 116e Congrès National des Sociétés Savantes, Chambéry, mai 1991, Paris 1994, pp. 97-108; in ultimo, numerose comunicazioni in G. Castelnuovo, O. Mattéoni (dir.), *De part et d'autre des Alpes. Les châtelains des princes à la fin du Moyen Age*, table ronde, Chambéry, octobre 2001, in corso di stampa, Paris 2004.

[113] Così in un'infeudazione del 1432 in favore del consigliere e ciambellano Nicod de Menthon: ASTo, C, Prot. Duc., 73, ff. 296-299.

[114] Cfr. *supra*, testi citati a n. 68.

[115] Vedi G. Castelnuovo, *Physionomie administrative et statut social des officiers savoyards au bas Moyen Age: entre le prince, la ville et la seigneurie*, in *Les serviteurs de l'Etat au Moyen Age. Formation, idéologie, carrière*, XXIXe Congrès de la SHMES, Pau, mai 1998, Paris 1999, pp. 181-192.

[116] Cfr. per i Lombardi G. Scarcia, *Une intégration possible: le cas des «Lombards» en Suisse Romande*, in *Etudes Savoisiennes*, V-VI (1996-1997), pp. 47-84; L. Castellani, *Amédée V et les «lombards» piémontais en Savoie*, in *Études Savoisiennes*, VII-VIII (1998-1999), pp. 27-49.

[117] G. Castelnuovo, *Humbert le Bâtard* cit.

[118] M. Mamet, *Bourgeois, trésorier et noble* cit.

[119] Vari esempi si trovano in G. Castelnuovo, *Dynasties seigneuriales, lignages urbains et parentés d'officiers de part et d'autre des Alpes*, in *Frontières, contacts, échanges. Mélanges offerts à André Palluel-Guillard*, a cura di C. Sorrel, Chambéry 2002, pp. 49-60.

[120] In ultimo, N. Carrier, F. Mouthon, *«Extentes» et «reconnaissances»* cit., sp. pp. 218, 225.

[121] Così a Cossonay nel 1429: ASTo, SR, Inventario 137, mazzo 5, Cossonay 11.

[122] ASTo, C, BV, mazzo 23, Grandmont 4; cfr. M. Mamet, *Bourgeois, trésorier et noble* cit., sp. pp. 124-130.

[123] Sulla difficile crescita dell'enfiteusi in una regione non lontana v. M. Berthe, *Le droit d'entrée dans le bail à fief et le bail à acapte du Midi de la France (XIIe-XVe siècle)*, in P. Bonnassie (éd.), *Fiefs et féodalité dans l'Europe méridionale (Italie, France du Midi, Péninsule ibérique) du Xe au XIIIe siècle*, Toulouse 2002, pp. 237-278, sp. pp. 254-255.

[124] ASTo, BV, mazzo 34, Oron 2.

[125] Nel 1360, ad esempio, il signore di Cossonay abbandona i propri diritti d'omaggio su varie terre site à Corcelles e che Antoine de Goumoëns potrà possedere «de puro et franco et libero allodio»: ASTo, C, BV, mazzo 14, Cossonay 17.

[126] Cfr. *supra*, nn. 60-68. Così, nel 1363, in un documento redatto nel *castrum* comitale di Le Bourget, François d'Orsens, nuovo acquirente di allodi siti nel lontano Pays de Vaud, a Orsens stessa, promette di prestare omaggio al conte e di riconoscere che i detti allodi sono da lui tenuti in feudo principesco: ASTo, C, BV, mazzo 34, Orsens 1.

[127] Esempio del 1358, sempre a Cossonay, di un accordo giudiziario fra il signore del luogo e un suo vassallo per il feudo di Daillens: i *domini* di Cossonay manterranno i diritti sul «delinquentem nudum» e la «punitionem delinquentes» mentre François de Bettens, loro vassallo, potrà «habere bona delinquentis et cognitionem»: L. De Charrière, *Recherches sur les sires de Cossonay* cit., doc. 25, pp. 267-169.

[128] Razionalizzazione feudale, con passaggio da tre a un omaggio, nel caso di Guillaume de Grandson nel 1365: ASTo, C, BV, mazzo 6, Aubonne 32.
[129] La possibile confusione fra i due termini si nota già nell'*extenta* di Ugine del 1273: M. Chiaudano, *La finanza sabauda* cit., pp. 44-45; analoga la situazione a Vallorcine nel 1292 N. Carrier, *La vie montagnarde* cit., p. 395, così come, più precocemente, nel vicino Queyras delfinale: H. Falque-Vert, *Les hommes et la montagne* cit., p. 258.
[130] F. Mouthon *La famille et la terre* cit., p. 931.
[131] Cfr. G. Castelnuovo, *Fra territorio e istituzioni. La frontiera nell'arco alpino occidentale. Giura e Vaud dall'VIII al XV secolo*, in *Landeshoheit. Beiträge zur Entstehung, Ausformung und Typologie eines Verfassungselements des römisch-deutschen Reiches*, a cura di E. Riedenauer, München, 1994, pp. 236-251.
[132] Vari esempi in G. Castelnuovo, *Dynasties seigneuriales* cit.
[133] Documento citato *supra*, n. 69.
[134] Cfr. G. Castelnuovo, *Le prince et ses élites dans l'Etat savoyard au XIVe siècle*, in *De la principauté à la province. Autour du 650e anniversaire du Transport du Dauphiné à la couronne de France*, a cura di P. Paravy, R. Verdier, Grenoble 2001, pp. 271-290.
[135] O. Dessemontet, *Les faux du sire Hugues de Grandson en 1389*, in "Revue Historique Vaudoise", LXV (1957), pp. 113-133. Il verbale degli interrogatori si trova alle pp. 127-133. Tutte le citazioni che seguono si riferiscono a questo stesso documento.
[136] ASTo, C, BV, mazzo 26, Les Marches 1.
[137] G. M. Varanini, M. Bettotti, *Profilo di una vassallità episcopale alpina: il vescovado di Trento dal XII alla fine del XIV secolo*, in *Fiefs et féodalité* cit., pp. 93-116, p. 108.

Dal patronato alla mediazione politica. Poteri signorili e comunità rurali nelle Alpi lombarde tra regime cittadino e stato territoriale (XIV-XV secolo)*

di Massimo Della Misericordia

Al centro del mio contributo è l'analisi della trasformazione del potere signorile fra Trecento e Quattrocento, dalla fine del regime comunale all'età visconteo-sforzesca. Nell'ultima età comunale l'autorità dei *domini* si realizzò soprattutto nel patronato locale; nei decenni successivi si orientò prioritariamente verso il controllo della mediazione politica, cioè dell'interazione tra centro e periferia. Il problema è quindi verificare come, nell'esercizio del potere locale su un arco cronologico lungo, si sia realizzata un'intesa tra i detentori e i soggetti di tale potere, e al contempo come le forme dell'intesa stessa siano mutate insieme al contesto politico più ampio.

Prima di considerare questo passaggio è necessario tratteggiare alcuni connotati durevoli dell'esercizio del potere signorile nel territorio comasco, almeno a partire dal pieno Duecento. Ad emergere è soprattutto la fragilità di questa forma di autorità, come in primo luogo consente di accertare la rappresentazione normativa dei poteri locali. Le disposizioni degli statuti urbani stratificatesi nel corso del Duecento non menzionano mai – né per riconoscerle, né per limitarle – prerogative giurisdizionali signorili. In Valtellina, lo statuto rurale più antico, quello di Delebio (1203-1204), nacque dalla negoziazione tra il signore ecclesiastico e il comune; eppure, né le norme del 1203 né quelle del 1204 menzionano materie sottoposte al giudizio del signore, e rimettono la giurisdizione sulle questioni che regolano ai soli consoli del comune. Gli statuti urbani del 1335 imponevano ai comuni rurali di tenere, di luogo in luogo, le misure per valutare e pesare i quantitativi di grano, vino e altri prodotti, conformi ai valori fissati dalla città, nonché gli obblighi di manutenzione delle strade; allora il comune di Como non era costretto a tener conto di alcuna *enclave* signorile e non doveva entrare in contatto, allo scopo di assegnare tali incombenze, con soggetti diversi dai comuni.

In secondo luogo, l'incastellamento non riuscì ad accentrare stabilmente l'habitat, come del resto avvenne nelle altre aree montane della Lombardia. Per quanto riguarda il territorio comasco, almeno in Valtellina, all'inizio del

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio : atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, ISBN 88-8453-254-X (online), ISBN 88-8453-255-8 (print)

Trecento gli uomini abitavano al di fuori dei numerosi *castra* che pure erano stati costruiti, in *ville* che non erano mai state assorbite entro le fortificazioni o in piccolissimi villaggi disseminati nel territorio. In alcuni casi i castelli erano in rovina. In un solo caso – quello di Sondrio – si può stabilire una continuità tra il «castrum» attestato nel 1035 e il borgo accentrato tardo-medievale, ma stando alla testimonianza di una cronaca locale, il processo di concentrazione della popolazione fu lento e tardivo, compiutosi solo all'inizio del Trecento. Ora, radunare gli uomini in un centro fortificato, imporre alla loro coabitazione un quadro insediativo messo a punto dal signore, erano alcuni dei modi tramite i quali chi deteneva prerogative di dominio locale rafforzò la sua autorità; è significativo allora che il progetto di riplasmare in profondità le condizioni della vita e della convivenza dei rustici, almeno sul lungo periodo, non sia riuscito.

Ultimo elemento, già dalla fine del Duecento la popolazione valtellinese e forse quella di tutto il territorio comasco appare ormai costituita interamente di uomini liberi. Si tratta di un aspetto caratteristico della società locale: fino all'inizio del XIV secolo, infatti, sono attestati servi nelle valli del Ticino settentrionale, in quelle bergamasche e bresciane. Uno squarcio comparativo di grande efficace è offerto dalla documentazione vescovile di Como e Brescia: in Valcamonica, a cavallo tra Duecento e Trecento, gli inventari episcopali registrano decine di *manentes*, dipendenti dall'episcopio, mentre nelle analoghe fonti comasche non c'è alcuna traccia di una popolazione di *status* non libero.

Insomma, all'inizio Trecento si può registrare sia il fallimento del progetto signorile di plasmare i quadri materiali entro i quali si svolgeva la convivenza, sia l'avvenuta dissoluzione delle forme di soggezione ai *domini* più vincolanti e dirette, legate alla condizione servile dei soggetti. Il comune urbano aveva ricomposto nella competenza del podestà cittadino l'alta giurisdizione nell'episcopato e poteva inquadrarne il territorio, distribuendo le responsabilità di manutenzione della rete stradale e gli obblighi dei comuni rurali di dotarsi delle attrezzature per la misura e il peso di alimentari e merci, senza considerare la presenza dei *dominatus*.

Stretti fra la crescita delle istituzioni comunitarie rurali e la politica di Como, i signori locali dovettero allora trovare al proprio potere una collocazione in questa specifica configurazione di rapporti. La carica di podestà locale fu uno dei luoghi istituzionali del compromesso raggiunto con le comunità rurali e l'ordinamento imposto al contado dal comune urbano. Dal secondo decennio del Duecento, i comuni rurali del territorio comasco affiancarono o sostituirono, al vertice del loro ordinamento istituzionale, i consoli con il podestà: era un magistrato che spettava al singolo comune eleggere, ma la cui attività era strettamente regolata dagli statuti cittadini. Nel XIII e XIV secolo, gli esponenti delle famiglie signorili ricoprirono spesso la carica di podestà dei comuni rurali nelle aree in cui si concentrava la loro preminenza o in cui si addensavano i loro progetti di una nuova espansione a danno dei precedenti detentori del potere. Ciò comportava un notevole ridimensionamento della loro autorità, perché a quell'ufficio competeva, secondo la normativa urbana, l'esercizio di prerogative giurisdizionali assai limitate. Eppure tale magistra-

tura consentiva loro di conservare una notevole influenza: in quanto podestà controllavano la vita comunitaria (avevano infatti la facoltà di convocare l'assemblea dei capifamiglia), rappresentavano i vicini fuori dal territorio comunale, soprattutto in città, davanti alle magistrature laiche ed ecclesiastiche, mediavano le dispute tra gli uomini e così via.

La traduzione di pratiche del potere e della concorrenza signorile nel nuovo linguaggio di un ufficio comunitario, testimonia come la magistratura di podestà rurale fosse diventata il nuovo modo di esercitare l'autorità locale in un quadro connotato dall'efficacia politica degli organismi vicinali. Le famiglie capitaneali, in Valtellina come nel Locarnese, aggiornarono il loro potere, ricoprendo la carica di podestà nei comuni degli stessi territori plebani in cui avevano detenuto gli *honores* e *districtus*, oggetto delle più antiche investiture della chiesa vescovile di Como. In bassa Valtellina, i Vicedomini perseguirono la stessa integrazione del loro esteso dominato tramite la mobilità da un ufficio all'altro dei medesimi esponenti della parentela, una pratica di circolarità funzionariale mutuata da una cultura squisitamente comunale, che qui serviva ad un disegno di potere signorile. La concorrenza tra i progetti di espansione di diverse famiglie signorili in zone di frizione, ai margini dei rispettivi *dominatus*, o tra una famiglia insediata in una determinata area e una impegnata in una nuova espansione che erodeva quella più antica attestazione, diventava anche competizione per assicurarsi il controllo della carica di podestà, come risulta evidente dalla successione degli ufficiali.

Il caso meglio documentato è quello di Sondrio. Qui, con la crisi del comune urbano e le violenze che l'accompagnarono, la simbiosi signori-comunità ne uscì rafforzata. I ghibellini Rusca, infatti, nel primo Trecento s'insignorirono della città, ma larghi settori dell'episcopato si sottrassero al loro comando. A Sondrio l'inasprirsi dello scontro politico di quegli anni riattualizzò la funzione di protezione e difesa delle popolazioni esercitata dai signori in cambio dell'obbedienza, corroborandone così il potere e il consenso. In proposito si conservano due documenti molto significativi. Il primo è il patto del 1308 tra il comune di Sondrio e i signori locali, i fratelli Corrado e Ruggero Capitanei di Sondrio. Nel testo, gli uomini del comune ricordavano i «multa et magna beneficia» ricevuti dai Capitanei; per questo offrivano loro l'esenzione da qualsiasi onere cui fosse tenuta la comunità (cioè l'assunzione da parte della comunità di ogni carico imputato ai signori) e la compartecipazione ai beni collettivi. Lo scopo dell'atto era sicuramente premiarli per i servizi resi («causa remunerandi predictos dominos Conradum et Rugerium fratres de beneficiis per ipsum commune et homines, cives, nobiles et vicinos receptis»); ancora più significativa, però, era la sua forza programmatica, teso com'era ad istituire una nuova base di legittimità del potere signorile e nuovi obblighi dei Capitanei verso la comunità («cum [...] plura, et maiora beneficia, commoda et honores [...] in futurum recipere sperent»), in sostanza impiegandoli «pro meliori statu, et conditione dicti communis». Con quel patto, dunque, il comune proponeva un modello prescrittivo del comportamento e dell'identità dei signori in quanto patroni e protettori degli uomini.

Il secondo documento è una breve cronaca di Sondrio scritta a metà del Trecento da Beltramolo Selva. L'autore era un uomo legato ai Capitanei di Sondrio e uno dei loro notai di fiducia: il suo racconto, pertanto, non è neutrale, ma politicamente orientato e, pure in mancanza di formulazioni esplicite, offre una testimonianza preziosa circa le forme ideali del rapporto signori/uomini nella prospettiva dei signori stessi. I tratti di un modello paternalistico filtrano la vicenda narrata in modo evidentissimo: essa vede agire i signori a difesa della popolazione e con il suo consenso formale, entro una dimensione tutta locale della politica. Sono ricordati i mandati di podestà di Sondrio, almeno tre fra 1325 e 1333, conseguiti da Egidio Capitanei, fratello di Corrado e Ruggero. Inoltre, il Selva riferisce come fu Egidio a *comandare* la fortificazione della terra, quando Franchino Rusca, signore di Como, progettò un'incursione militare contro Sondrio. L'opera difensiva venne realizzata con il concorso di tutti i ceti del comune – i nobili, i cittadini e i vicini – di cui dunque il racconto enfatizza la coesione al seguito di Egidio Capitanei. La stessa opera divenne l'occasione per manifestare, tramite il simbolismo araldico, l'incontro simbiotico tra gli uomini che abitavano Sondrio e i loro signori: su una delle due porte del borgo murato, infatti, fu apposta «l'insegna di parte guelfa [...] e delli signori Capitanei». Per contro in tutto il racconto del Selva nessuna decisione riguardante il comune è assunta o concertata ai livelli sovra-locali di organizzazione del potere. L'autore riferisce i raccordi tra i guelfi e il papato, tra i ghibellini e l'impero, tra i Capitanei di Sondrio e il signore Giorgio di Vicosoprano, suddito del vescovo di Coira; eppure sembra che nessuna decisione e nessuna coazione effettiva colleghi la società locale ai poteri più lontani. L'aggressione portata al borgo dai Rusca è il solo vero intervento dall'esterno in un testo che dunque rappresenta la società locale come un'oasi politica, coesa attorno al suo signore che ne mantiene l'equilibrio, e in cui sembra per contro che dal rapporto con i poteri di livello superiore possano derivare solo pericoli e violenze.

Questa configurazione e questa ideologia del potere signorile, fondate, alla fine dell'età comunale, sulla stretta simbiosi istituita in sede locale tra gli uomini e i *domini*, furono profondamente mutate dall'incorporazione del territorio comasco nel dominio visconteo. La conquista viene datata al 1335, ma i provvedimenti significativi sono del decennio successivo: nel corso degli anni Quaranta i Visconti soppressero le podesterie dei singoli comuni rurali e le sostituirono con più estese circoscrizioni giurisdizionali, affidate ad ufficiali itineranti e di estrazione non locale. Dunque la riforma circoscrizionale cancellò il punto istituzionale – la carica di podestà del comune rurale – in cui signori e comunità si incontravano da alcuni decenni. Venuto meno per i signori il vecchio strumento di cui si erano serviti per prolungare il proprio potere locale e ottenerne il riconoscimento da parte dell'autorità pubblica, essi non riuscirono ad approfittare nemmeno del nuovo strumento di legittimazione del potere signorile messo a punto dai Visconti dalla fine del Trecento: il feudo. In tutto il territorio comasco, i Visconti e poi gli Sforza premiarono raramente con investiture feudali del mero e misto imperio gli antichi *domini* locali, promossero

invece l'inserimento di elementi esterni, talvolta, si direbbe, con obiettivi di disturbo dei poteri signorili esercitati localmente in modo informale. Infine, vennero lentamente meno quelle condizioni di violenza e instabilità che alla fine dell'età comunale avevano consentito ai signori di sganciarsi dal potere cittadino e di rifondare isole di autorità locale integrate dalla loro capacità di proteggere la popolazione rurale.

A questo punto il rapporto dei signori con le comunità dovette essere rifondato. La radicalità del mutamento può essere compresa se esso viene considerato in una prospettiva problematica più larga, quella della trasformazione dell'autorità locale, dei suoi contenuti e del suo esercizio, nel momento in cui l'arena politica subisce una brusca dilatazione e in cui si costituisce un nuovo centro del potere più efficace e distante. In quest'ottica, non interessa tanto una storia del rapporto tra autorità statali e periferie intesa come processo di accentramento e inquadramento, un modello secondo il quale il centro politico monopolizza funzioni di governo e dispensa in periferia titoli di legittimità in cambio di disciplina. Interessa piuttosto focalizzare l'attenzione sull'integrazione di uno spazio politico più ampio e sulle sue conseguenze: i detentori del potere locale, infatti, devono trovare una nuova collocazione e ripensare la loro legittimità, in un orizzonte dilatato che nega vecchie opportunità, ma offre anche nuove risorse. Per descrivere questa svolta, può essere utilizzata la distinzione di Jeremy Boissevain tra il *patrono*, il potente locale che dispensa ai suoi clienti in prima persona risorse che è in grado di controllare direttamente, e il *mediatore*, che è colui che possiede soprattutto un patrimonio di contatti personali con i detentori più lontani del potere, e che offre ai suoi clienti servizi di connessione politica.

Alla fine dell'età comunale, i signori del territorio comasco esercitavano un potere assai localizzato e basato su risorse che controllavano direttamente: essi assicuravano in prima persona protezione militare, amministravano la bassa giustizia, ricoprivano le cariche politiche locali. Le opzioni di governo dei Visconti lasciarono nelle loro mani strumenti cospicui, ma forse non sufficienti a supportarne la potenza politica: fortezze, terre, diritti di decima, il prestigio riconosciuto dagli uomini, mentre i vincoli d'obbedienza personale e gli antichi obblighi dei rustici (le guardie al castello, la sua manutenzione, il servizio militare) erano in pieno dissolvimento. Tuttavia i rapporti più stretti che ora i sudditi dovevano intrattenere con i magistrati che i Visconti e gli Sforza inviavano in valle, gli obiettivi di controllo del territorio che animavano i signori di Milano, le loro molte e nuove pretese in campo fiscale e militare, il difficile accesso a un potere centrale adesso più lontano generarono nuove opportunità per gli uomini dotati della maggiore reputazione locale.

La gamma degli interventi dei signori locali in questi campi era amplissima. Per l'età viscontea la documentazione è più laconica – si conservano soprattutto documenti di procura dei comuni rurali –, per l'età sforzesca restano invece le più esplicite lettere del *Carteggio*; comunque il loro ruolo si configura con una certa continuità. Da un lato i duchi e gli ufficiali governavano il territorio comasco servendosi largamente dell'influenza locale dei

signori. Essi dovevano indurre i loro uomini ad obbedire, soddisfare gli oneri fiscali, risolvere pacificamente i conflitti, collaborare alla difesa delle valli dalle minacce ai confini, accollarsi la realizzazione delle opere pubbliche. Questo versante dell'azione dei signori locali è però solo una faccia della loro attività di mediatori politici; l'altro consisteva nel proteggere i sudditi dalle pressanti richieste dello stato, nell'ottenere per loro condizioni di favore in ambito fiscale e giudiziario e nel metterli in comunicazione con le autorità centrali. I signori erano inoltre i tramiti cruciali dello scambio di informazioni tra centro e periferia: dovevano tenere aggiornato il duca circa quanto accadeva nei loro domini e ai confini dello stato, certificare la veridicità delle suppliche dei sudditi, aiutarli nel loro sforzo di essere ascoltati a Milano.

A sollecitare la protezione signorile non erano solo i singoli sudditi, ma pure le comunità nel loro complesso. Così i signori, nel nuovo contesto dello stato territoriale, continuarono a costruire il loro ruolo anche nel rapporto con i comuni rurali, come era avvenuto nel passato; adesso, però, non più nelle forme istituzionalizzate che avevano caratterizzato la tarda età comunale, ma attraverso l'esercizio di meno formalizzate funzioni di protezione, di rappresentanza e di garanzia di fronte al principe e ai suoi magistrati. Spesso i comuni rurali si rivolgevano ai signori per sollecitare una lettera di raccomandazione al duca o un'ambasceria a Milano che appoggiasse le richieste ed esigenze più svariate: consentire il rifacimento dell'estimo, ritirare i privilegi fiscali dei cittadini comaschi residenti nel contado, ridurre gli oneri della tassazione, allontanare i soldati ducali, una presenza sempre sgradita, ammorbidire la severità di un ufficiale, convalidare i contenuti di una loro supplica. In tutte queste circostanze, i signori facevano da portavoce dei loro uomini, assicuravano al principe la fondatezza e la bontà delle loro richieste, premevano sui consiglieri e i magistrati centrali più influenti, soprattutto quando erano persone con cui avevano una qualche confidenza, affinché tali richieste venissero esaudite.

La costruzione dal basso del consenso al proprio potere non impegnava solo i signori che non ricevettero mai un'investitura feudale dai Visconti o dagli Sforza: essi erano forti del loro ascendente locale, ma privi di un riconoscimento formale dal potere centrale, ed è conseguente che avvertissero come pressante l'esigenza di costruire *in loco* la loro legittimità e di procurare al loro potere, tramite la pratica del favore, una base più solida. Anche i feudatari, che come ho detto nel Comasco furono quasi tutti elementi esterni, collocati in aree di solide autonomie comunitarie o di presenza di più radicati poteri signorili concorrenti, dovettero puntellare la loro posizione sempre malferma nonostante l'investitura formale ricevuta dai duchi, cercando di guadagnarsi il consenso di popolazioni che raramente avevano accettato di buon grado la soggezione.

In conclusione, è emerso come in un'area in cui il potere signorile aveva perso precocemente molti dei propri strumenti più efficaci, i suoi detentori dovettero cercare di venire a patti con l'organizzazione che si erano dati i loro sudditi, il comune rurale. Nella fase matura e finale del regime cittadino, questo incontro si realizzò grazie alla disponibilità dei signori ad accettare una

veste comunale per il loro potere, tramite l'assunzione della carica di podestà e l'esercizio di un patronato che, nelle fasi di conflitto più tormentate, tornò a contemplare la protezione militare e la vera e propria guida politica della comunità. Con le innovazioni circoscrizionali volute dai Visconti, la simbiosi non venne meno, ma fuoriuscì dall'ambito strettamente istituzionalizzato e si confrontò sistematicamente e in un orizzonte più vasto con le nuove pressanti richieste dello stato territoriale: essa si realizzò nella mediazione signorile tra il comune rurale da un lato e il principe e i suoi ufficiali centrali e periferici dall'altro. Deve essere rilevata la discontinuità tra queste due fasi, ma anche un motivo di fondamentale continuità: la nuova azione dei signori nella cornice dello stato territoriale, infatti, era anche l'aggiornamento del ruolo che le comunità rurali avevano contribuito a costruire per i detentori del potere locale nel corso dell'età comunale. Si è detto che nel 1308 il comune di Sondrio aveva deciso di accollarsi il pagamento di tutti gli oneri fiscali imputati ai loro signori, i Capitanei, per assicurarsi i loro *beneficia* e per sollecitarli all'impegno a favore del comune stesso. Era un modo per avanzare delle pretese sull'operato del signore, esplicitamente proiettate, come diceva il documento, «in futurum». Ebbene, queste aspettative modellarono davvero e con grande forza l'identità di ruolo del signore. A 150 anni di distanza da quel patto, Antonio Beccaria, che aveva ereditato il potere dei Capitanei, sposandone l'ultima erede, scrisse una lettera molto significativa indirizzata all'uditore ducale. Il modo di esercitare la tutela politica della comunità era cambiato profondamente come il suo contesto: si erano avvicendati i detentori del potere locale e un nuovo signore aveva sostituito l'antica famiglia capitaneale; non si trattava più di difendere la popolazione di Sondrio da un'aggressione militare, ma di appoggiarne le rivendicazioni davanti alle magistrature centrali dello stato in una vertenza contro alcuni cittadini residenti nella terra che si sottraevano ad ogni impegno fiscale; il potere extra-locale non era più quello ostile dei Rusca, signori di Como, ma quello degli Sforza, duchi di Milano. Eppure l'esenzione accordata nel 1308 era ancora capace di generare i propri effetti nella costruzione del rapporto signori/comunità. Scrisse infatti il Beccaria: «sono *tenuto* favorare questi mey e vostri amici, li quali pageno e substeneno li incaregi che substenerebe mi in queste parte». Ciò significa che il *dominus* si sentiva ancora obbligato, nel vero senso della parola, verso i suoi uomini, per la concessione che la comunità aveva deliberato 150 anni prima e per il vantaggio fiscale che continuava a derivargliene.

Note

[*] Ripropongo il testo della relazione presentata in occasione del seminario, che sintetizza i paragrafi 1-2 della Parte prima della mia tesi di dottorato, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri signorili, identità sociali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo,* Università degli Studi di Torino, XIV ciclo, tutori R. Bordone, G. Chittolini, coordinatore G. Sergi.

Signorie dell'Appennino tra Toscana ed Emilia-Romagna alla fine del Medioevo*

di Paolo Pirillo

Fin dai decenni centrali del XIV secolo, a contatto con l'espansione di Firenze, il territorio appenninico ubicato tra la Toscana, il Bolognese ed una parte della Romagna che sarebbe poi passata sotto dominio fiorentino, sembra costituire un terreno ideale per osservare la progressiva scomparsa del mondo della signoria, del feudo e dei loro sistemi di egemonia territoriale[1]. In effetti - e riassumo cose note – la crescente e sempre più ingombrante presenza del Comune fiorentino, con tempi e modalità diversi, avrebbe represso quanto si era interposto sulla sua strada inibendo potenziali, futuri sviluppi di organizzazioni territoriali a carattere signorile. La successiva fiorentinizzazione di una parte della Romagna vanificò la proliferazione di realtà politiche che, nel resto dell'intera area, in assenza di cospicue città comunali, sarebbero state incarnate da grandi e medi signori come gli Ordelaffi, i Manfredi, gli Alidosi e via elencando[2]. Almeno dalla metà del XIII secolo fino ai primi del Quattrocento, l'indebolimento o la scomparsa di altri gruppi presenti fino a quel momento nel contesto geografico cui si riferisce questo breve *excursus* (penso agli Alberti, ai Da Susinana, ai conti da Pànico, per limitarsi ai nomi di maggior spicco) aveva concentrato i poteri territoriali di questa parte dell'Appennino su due grandi lignaggi: i conti Guidi e gli Ubaldini, i casi presi qui in considerazione. La loro storia e la loro collocazione geografica nello scacchiere tosco-romagnolo due-trecentesco è stata oggetto di una serie di contributi ai quali rinvio per ovvi motivi di brevità, ricordando soltanto che, in maniera approssimativa, i dominî delle due famiglie interessavano allora l'area appenninica delimitata da un quadrilatero compreso tra Firenze, Bologna, Imola e Faenza.

Mi limiterò, dunque, a mettere in evidenza soltanto alcuni elementi utili per ciò che intendo illustrare nelle pagine successive, sottolineando anzitutto che, ai primi del Duecento, i caratteri delle due compagini familiari erano estremamente diversificati: quella degli Ubaldini sembrava nella piena maturazione del potere e della propria coesione[3]. I Guidi, impiantatisi saldamente tra la Romagna e la Toscana in tempi precedenti, presentavano invece una

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio : atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, ISBN 88-8453-254-X (online), ISBN 88-8453-255-8 (print)

ormai rigida ripartizione in quattro grandi rami in perenne contrasto tra loro con attriti destinati ad assumere colorazioni politiche tanto opposte da avviarli a lotte fratricide[4]. In secondo luogo, sempre nel corso del Duecento e di buona parte del secolo seguente, per l'iterarsi generazionale dei frazionamenti successori - come ha sottolineato Ernesto Sestan[5] - i Guidi avrebbero visto sfaldarsi una parte consistente del loro grande dominio. Una più accorta e rigida strategia familiare (salvo qualche eccezione) avrebbe invece mantenuto una coesione nel casato degli Ubaldini con evidenti conseguenze anche sull'unità del loro assetto territoriale sia dal punto di vista istituzionale e giurisdizionale sia da quello fondiario.

Dalla fine del XIII secolo, Firenze si sarebbe infiltrata nei due diversi contesti, esercitando una pressione di carattere essenzialmente militare contro gli Ubaldini, ed adottando invece, nei confronti dei Guidi, strategie più articolate, come avrò modo di accennare tra poco. Pur con le differenti scelte operate dal Comune fiorentino, lo scontro contro i due lignaggi non ebbe un andamento lineare e, per limitarsi ad un solo esempio, il conflitto subì gli effetti le crisi attraversate dalla Città, a varie riprese e per fattori legati anche al quadro regionale dei conflitti, tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta del Trecento. Gli esiti di questo pluriennale scontro con gli Ubaldini e con i Guidi sono noti: la conclusione sarebbe giunta, grosso modo, tra la fine di quel secolo e gli anni Quaranta del Quattrocento con la sostanziale sconfitta militare degli Ubaldini e la resa, per consunzione, dei conti Guidi. Queste, in grandi linee, erano le due principali realtà signorili e territoriali dell'Appennino tosco-emiliano e romagnolo destinate a subire una pressione sempre più costante da parte di una Dominante cittadina in piena espansione che, di fatto, come ho accennato, le avrebbe ridotte alla scomparsa. Ma, prima che ciò si verificasse, Ubaldini e Guidi avrebbero a loro volta attivato una serie, talvolta differenziata, di scelte tattiche e strategiche che ci permettono, *a posteriori*, di osservare da vicino alcuni dei lineamenti e delle caratteristiche dell'articolazione del loro *dominatus* su territori, uomini e comunità.

Un potere a fondamento del quale entrambe le famiglie individuavano l'Impero come elemento legittimante, i Guidi vantando, peraltro, il titolo di conti palatini. In effetti, almeno per questi ultimi, ci sono pervenute conferme imperiali di castelli, villaggi, territori e privilegi dalla metà del XII secolo, con diplomi di cadenza trentennale (1164, 1191, 1220) legati sia alle successioni dinastiche, sia alla politica imperiale nei confronti della Penisola, sia agli avvicendamenti generazionali dei lignaggi nobiliari presenti nell'area tosco-emiliano-romagnola[6]. La raggiunta maturazione istituzionale e politica del dominio degli Ubaldini sembra, invece, relativamente più recente di quella guidinga: soltanto nel 1220 (con una conferma nel 1246), Federico II li avrebbe svincolati da qualsiasi vassallaggio, trasformandoli - alla stregua dei Guidi - in suoi diretti sottoposti[7]. Le due testimonianze appena evocate si configurano però come l'unico indizio di un interesse diretto dell'Impero nei confronti degli Ubaldini che, ai primi del secolo successivo, non vennero, in effetti, presi in considerazione dai numerosi privilegi concessi da Enrico

VII nel corso della sua discesa in Italia[8]. A ben vedere, però, se i riferimenti alla detenzione di castelli, terre e diritti «feodali titulo perpetuo» in nome dell’Impero sembrano sporadici nella documentazione ubaldinga trecentesca, la loro rarefazione avrebbe anche caratterizzato, nello stesso periodo, anche tutti i rami dei Guidi ancora affacciati sul versante toscano[9]. In altri termini, a partire dall’eclissi della potenza imperiale nel contesto italiano, il classico formulario di corredo alla documentazione di emanazione guidinga o ubaldinga, prese a far riferimento alla «iurisdictio, meri et mixti imperii et cuiuscumque gladii» prescindendo da qualsiasi altra fonte eminente di tali poteri. Evanescente sul piano formale della documentazione, si rivelava inoltre la memoria legata al pragmatismo grazie al quale entrambi i casati avevano intrecciato le loro vicende territoriali sia con il vescovado fiorentino, sia con la Chiesa romana, con cessioni ed oblazioni di feudi: una pratica che sembra diffusa anche nel settore romagnolo dei dominî guidinghi. Del resto, ancora nel 1371, la compresenza di poteri cui alludeva, di tanto in tanto, la descrizione della Romagna del cardinale Anglic de Grimoard costituiva la parziale eredità di questo gioco talvolta complesso di reciproci scambi, oblazione di feudi, alleanze ricercate, imposte o subìte[10]. Per converso, quello che sembra essere costantemente richiamato come un elemento di forza ancora efficace durante la fase tardomedievale di crisi, più o meno conclamata, dei poteri delle due famiglie è lo spessore cronologico dei diritti acquisiti o vantati su un castello, un territorio, un abitato per i quali, quando necessario e nei casi di contenzioso, non si riusciva a confidare soltanto nella strumentazione legittimante del dominio medesimo. Così, per chiarire con un esempio puntuale, nell’agosto del 1362, Giovacchino di Maghinardo Ubaldini, privo di eredi maschi legittimi, lasciava in eredità ai fratelli tutti gli altri suoi beni ma - con una decisione che avrebbe fatto scalpore - destinava invece castelli, rocche, fortilizi, giurisdizioni con il mero e misto imperio al Comune di Firenze[11]. Il notaio incaricato della redazione del testamento si vide costretto ad evidenziare il caso apparentemente controverso del «dominium vel quasi et proprietas» su una piazza di mercato la cui appartenenza alla famiglia fino da tempi immemorabili costituiva, in mancanza di altre prove, l’elemento essenziale destinato a legittimarne i diritti[12]. Certo, in ambito comunale, i riferimenti alla maggiore o minore vetustà della detenzione di un bene o dei diritti su di esso costituiva spesso un elemento di per sé neutro, smentito o, all’occorrenza, accolto con la massima «credibilità» come convalida destinata a tacitare sul nascere eventuali contestazioni. Così - siamo evidentemente di fronte ad un caso limite - ai primi del XV secolo, una famiglia fiorentina avrebbe assunto tutte le prerogative di un «dominatus loci», compresa l’alta e bassa giustizia, su un piccolo territorio in prossimità di Volterra, dove, coerentemente alle pretese dei nuovi «signori», vennero addirittura erette e messe in funzione delle forche. Ogni obiezione mossa dai Volterrani che protestavano contro una simile prevaricazione venne inizialmente tacitata con la giustificazione che «omnis iurisdictio» legata al castello un tempo sorto sul podere acquistato e sul cui sito restavano le rovine, era stata esercitata fin dal «tempus Lombardorum»[13]. L’intervento fiorentino

smentì, evidentemente, ogni rivendicazione di questo genere, mettendo fine allo scandalo ma un simile atteggiamento mutava radicalmente nel caso in cui si trattasse di dominî passati a Firenze. La cosa risulta relativamente chiara dalle testimonianze concernenti contee, castelli e giurisdizioni conservate, duplicate ma anche prodotte o contraffatte presso la cancelleria fiorentina - ed in tal modo pervenute in una buona percentuale fino a noi - proprio perché, come ho accennato, era necessario continuare a fornire un buon corredo di legittimazione ai diritti del nuovo detentore: il Comune in persona. In effetti, sul piano documentario, la volontà normalizzatrice fiorentina si fece anche sentire con interventi destinati a togliere, sfumare od obliterare eventuali contraddizioni dal *corpus* documentario specifico che comprovava diritti, prerogative, ambiti giurisdizionali, ecc. di ogni *castrum* e di ogni territorio entrato nel dominio fiorentino per acquisto, donazione o come preda bellica tolta a Guidi, Ubaldini ed altri lignaggi nobiliari. Questo sforzo, talvolta prolungato, di riadeguamento istituzionale del dominio su territori e comunità passati di mano da poteri di gran lunga diversi non si tradusse, però, in un altrettanto repentino e radicale mutamento del quadro generale. Nell'immediato e, talvolta, per un periodo di alcuni decenni, sui territori strappati loro da Firenze, la perdita della dimensione pubblica di *districtio* da parte di detentori di signorie che, come gli Ubaldini, avevano ancora un notevole ascendente sulle comunità residenti, non determinò la loro scomparsa dallo scenario politico. Dunque, in un'area da poco associata al *Comitatus*, i rapporti tra i signori delegittimati (uno dei primi passi compiuti dal Comune, subentrando in un dominio comitale) ed una parte della popolazione continuavano ad appoggiarsi, con una relativa continuità rispetto al passato più recente, sulla commistione tra la concessione di beni fondiari ed i vincoli personali di quella dipendenza che, ufficialmente, il Comune aveva cancellato poco tempo prima[14]. Così, ad esempio, nell'agosto del 1323, in una zona conquistata di recente, Firenze era costretta a minacciare l'arresto dei coltivatori delle terre sequestrate a due membri della famiglia Ubaldini poiché i rustici non erano disposti a versare canoni in natura al nuovo concessionario dei terreni affittatigli dall'ufficio dei beni dei ribelli. E, per quanto interessa di più in questa sede, la condanna sottolineava la coesistenza nell'area di *laboratores* e di *fideles* degli Ubaldini: due condizioni che non mi pare erroneo poter riferire, in molti casi simili a quelli prima ricordati, anche ad uno stesso individuo[15]. Del resto, almeno in quella parte del contado, non doveva trattarsi di un fenomeno marginale ma diffuso al punto che gli abitanti di Scarperia, la Terra nuova cui Firenze stava dando vita con l'intento di ribaltare a proprio vantaggio l'egemonia territoriale in quell'area, si affrettarono a farsi sancire l'annullamento di ogni vincolo che, in precedenza, li avesse legati a qualsiasi titolo agli Ubaldini: una richiesta che, di fatto, confermava e rendeva retroattiva la normativa formulata a vantaggio di chi si trasferiva in questa come nelle altre nuove fondazioni comunali[16].

In effetti, nelle aree ancora sotto l'esclusivo controllo degli Ubaldini (la situazione sembra però quasi simile nelle zone guidinghe confinanti con il dominio fiorentino), pur se incerta ed ancora sostanzialmente episodica, la

minacciosa strategia di Firenze tentava comunque di minare il sistema di potere e di controllo sulla popolazione. Sul piano formale, il quadro di riferimento dei legami di dipendenza degli *homines* dell'Appennino dai loro signori continuava, almeno dagli anni Settanta del XIII secolo, ad essere descritto come composto da «fideles, coloni et servi», «vassalli» «inquilini, ascrittizi» legati ad «affitti, servizi e servitù», «redditi, prestazioni, eserciti, cavalcate, placiti, pene e banni»[17]. Su di essi - cito a titolo di esempio da alcuni atti di cessione di feudi appenninici in un periodo compreso tra il 1275 ed il 1306 - gli Ubaldini avrebbero continuato ad esercitare il «pieno, puro e mero imperio e giurisdizione»[18]. Ma il quadro complessivo di riferimento stava mutando o era già cambiato anche alla luce del progressivo isolamento di un simile contesto signorile.

Questa situazione - lo si vede bene presso i Guidi – avrebbe in effetti sensibilmente accresciuto la tipologia dei *fideles*, specializzandola rispetto alle testimonianze prima richiamate a proposito degli Ubaldini, in una variegata trama di *commendati* «a termine» per periodi compresi tra i due ed i cinque anni, secondo una prassi che sembra divenire preponderante nelle imbreviature notarili comprese tra gli anni Venti e gli anni Trenta del secolo[19]. Vi ricorrevano individui di estrazione sociale assai diversa ed il ventaglio degli elementi che componevano lo scambio tra *dominus* e dipendenti si articola tra l'offerta annuale di un paio di capponi in cambio della protezione ventennale da parte di uno dei titolari di contea, al più comune abbinamento tra la concessione di un immobile ricambiata da prestazioni di carattere militare, «cavalcate», servizi, opere «ad metendum et ad vendemiandum»[20]. E' questo genere di relazioni che sembra sempre più caratterizzare l'universo dei legami tra un discreto numero di membri dei diversi lignaggi guidinghi e la parte più cospicua dei loro *clientes* residenti nelle aree sotto il loro dominio, mentre testimonianze simili sono più rarefatte per il lignaggio degli Ubaldini. Di fatto, tutto questo continuava a costituire una solida rete di solidarietà tra *fideles* e signori anche all'indomani della presa di potere da parte fiorentina e non è difficile immaginare come, malgrado ogni sforzo, ancora intorno alla metà del XIV secolo, lo spessore di questi rapporti rappresentasse il limite dell'incapacità comunale di realizzare un controllo territoriale in maniera compiuta, in particolare «ultra Alpes», al di là di quel crinale appenninico verso il Bolognese e la Romagna cui tendeva l'espansione fiorentina. Ambito giurisdizionale compreso entro i limiti del contado, della diocesi e, appunto, della *iurisdictio* cittadina questa continuava, dunque, ad essere l'area di sovrapposizione di due precise istanze politiche che si affrontavano sulla maggiore o minore capacità di controllo della popolazione: punto di forza differenziante e tema sensibile nello scontro tra i due antagonisti.

Intorno agli anni Quaranta del XIV secolo, come accennavo all'inizio, lo scontro tra Firenze e gli Ubaldini conobbe un momento in cui la soluzione militare sembrò essere l'unica rispetto a tutte le altre possibili. L'abbandono della via diplomatica, del compromesso ma anche dell'invasività nelle dinamiche interne al lignaggio che il Comune continuava a praticare con i Guidi, dette

avvio ad una lunga campagna arrestatasi, negli anni Settanta, con la definitiva sconfitta degli Ubaldini. Ma, prima di giungere alla sua sperata conclusione, la scelta bellica motivata anche dall'offensiva milanese di metà secolo – evidentemente insieme ad altri fattori - produsse un'ulteriore crisi in seno alla classe dirigente cittadina rivelatasi spesso incapace di interventi risolutivi in materia di controllo sugli *homines*, l'elemento che sembrava, invece, uno dei fondamenti della forza ubaldinga. Questo serve, in parte, a far comprendere gli stenti della politica comunale per le nuove fondazioni nell'intera area appenninica, dal momento che, fin dall'ultimo decennio del Duecento, ogni tentativo da parte di Firenze di aggregare con una certa rapidità uomini e comunità in poli demici concorrenziali all'assetto insediativo preesistente sarebbe fallito per l'incapacità strutturale di competere sul piano del controllo della popolazione sia con gli Ubaldini sia con i Guidi presenti in quest'area[21]. In effetti, ancora alla metà del XIV secolo, Firenze fu costretta, una volta di più, a prendere atto del fallimento di un altro tentativo di costituire la Terra nuova di Firenzuola, nell'alta valle del Santerno, la cui resistenza aveva vanificato, fin dagli inizi, il progetto di un centro abitato fiorentino nel bel mezzo del territorio degli Ubaldini[22]. Così, in previsione di una lunga campagna militare che avrebbe avuto come teatro proprio quell'area fino a poco tempo prima definita come una «spelunca latronum» (epiteto tornato nuovamente in uso negli anni a venire), con realismo, se ne riscoprì ufficialmente la temporanea dignità di «districtus Ubaldinorum». Una realtà da sempre evidente ma volutamente ignorata fino ad allora, in quanto ciò avrebbe legittimato degli antagonisti che - lo ricordo ancora - occupavano il «comitatus et iurisdictio» rivendicati come propri da Firenze. Il provvedimento contenente questa ridefinizione - si era alla fine del luglio 1349 - prevedeva agevolazioni fiscali ed anche immunità politiche per chi avesse deciso di abbandonare il *territorium* ubaldingo passando sul versante fiorentino. Di fatto, questo costituiva l'implicita ammissione del fallimento della Terra nuova: non potendo raccogliervi popolazione dall'area circostante, si ripiegava sull'attrazione demica esercitata non dal nuovo centro ma dalla parte più vicina del *comitatus* fiorentino saldamente nelle mani del Comune. E' difficile ipotizzare quale successo si sperasse di ottenere con una simile iniziativa: i risultati documentati sembrano risibili se soltanto due fratelli, *fideles* degli Ubaldini, un mese e mezzo più tardi dichiararono di volersi avvalere di quelle offerte[23]. Ma, ciò facendo, proprio in quell'occasione, si era proceduto al riconoscimento formale di una «zona grigia» marginale a due contadi, marcandone la netta separazione giurisdizionale rispetto al contesto fiorentino ed a quello bolognese: un riconoscimento che suonava come una parziale vittoria politica con la quale gli Ubaldini si sarebbero, di lì a poco, presentati alla pace di Sarzana[24]. Al tempo stesso, l'insieme di questi avvenimenti disegnava in maniera inequivocabile uno dei contorni del potere reale sul quale delle signorie territoriali ancora relativamente vivaci potevano contare, cioè il controllo su uomini e comunità, diretto nelle contee e nei *territoria* soggetti, indiretto ma apparentemente ancora saldo anche in aree perdute di recente a vantaggio di Firenze.

Dunque, volendo riassumere quanto si è visto finora, ancora nei decenni centrali del XIV secolo, sotto la forte pressione politica e militare del Comune fiorentino, il sistema della fedeltà, dell'obbedienza e della dipendenza legate o meno ad una concessione reale risultava diffuso in entrambi i lignaggi fino ad una scala minima. Servizi *realia* e *personalia* che - mi pare opportuno sottolinearlo - in area ubaldinga erano dovuti direttamente ai signori ma che nelle contee guidinghe si articolavano su una rete di consorti e «milites castri» dotati di un di relativa autonomia nei confronti dei *comites*, al punto da configurarsi in molte aree come gli elementi più dinamici da un punto di vista sociale ma anche economico. In effetti, i Guidi si appoggiarono spesso proprio a questi ultimi e ad una piccola fascia di imprenditori operanti nelle piazze dei mercati delle loro contee, intravedendo le potenzialità economiche legate alla presenza ed alla protezione offerta a simili soggetti che, è bene non dimenticarlo, erano anche i migliori contribuenti presenti negli elenchi della fiscalità comitale.

Tutto questo – anche se soltanto accennato – risulta essere in diretto rapporto con la dimensione economica di ogni realtà territoriale e giurisdizionale afferente ad un *comes* guidingo della quale, salvo rari ed eccezionali casi, riesce però difficile dare una valutazione sistematica. Mi soffermerò su un caso specifico, con tutti i limiti di una generalizzazione: si tratta di un territorio comitale (detto «Pozzo» dalla sede centrale e residenza del suo *vicecomes*), ubicato nella fascia preappenninica della valle della Sieve, ampio circa 25 kmq., pochi dei quali sul fondovalle, su cui uno dei rami dei Guidi aveva esercitato il proprio dominio – regolarmente legittimato da conferme imperiali due-trecentesche – fino agli anni Trenta del XIV secolo. Da allora, la contea era passata alla ricca famiglia fiorentina dei Bardi, in previsione di un tentativo di colpo di stato perché possibile punto di appoggio nelle immediate adiacenze dell'area sotto controllo fiorentino. Nel 1375, quando l'intero territorio venne ceduto a Firenze, i beni fondiari che, con ogni probabilità, i Bardi avevano ottenuto dai Guidi acquistando la contea, l'esercizio della *iurisdictio* ed il «merum et mixtum imperium et cuiuscumque gladii», annoveravano: quattordici edifici, cinque mulini, 2625 mq. di appezzamenti di terra, un orto, la metà di un ponte con il relativo pedaggio, un bosco e due ettari e mezzo di vigne tra le quali «la Vigna del conte» immediatamente fuori dai ruderi del circuito murario di un piccolo *castrum* in via di abbandono[25]. Un quadro che, con le debite cautele, mi pare sufficientemente rappresentativo della dotazione di beni fondiari relativi ad una contea di dimensioni medio-piccole ma che, sul piano delle rendite, veniva incrementato da gabelle e plateatici incentivati con la protezione esercitata dai conti su individui e famiglie ben inseriti nel mondo del mercato e spesso in relazione diretta o mediata con la città ed i grandi centri commerciali fiorentini del contado. Senza voler ampliare a dismisura la rappresentatività di questo caso, mi pare però saldarsi qui l'intreccio tra dipendenza personale, crescita e diversificazione della rete di *patronage* e volontà dei signori di potenziare le fonti del prelievo, come lascia trapelare un atto di accomandigia quadriennale al conte Guido Novello

dei Guidi da Raggiolo rogato nel 1315. Con esso, un individuo originario di un centro fiorentino, divenuto «factor et familiaris» del conte, si impegnava ad offrirgli annualmente un cero, ricevendone in cambio l'autorizzazione ad esercitare commerci in un'*apotecha* in uno dei mercati della contea dove, tra l'altro, in un probabile tentativo di rilancio, i «fideles comitis» erano stati da poco esentati dal pagamento della gabella percepita su alcuni contratti [26].

Con il sopraggiungere di Firenze, delle sue istituzioni e del nuovo assetto politico andò anche consolidandosi un equilibrio sociale ed economico con il quale i Guidi avevano ormai da decenni avuto strette relazioni finendo per condividerlo, almeno in parte. Questo spesso intreccio di legami di *fidelitas* che traduceva anche la necessità di un aggancio con il vicino e vincente sistema economico veicolato dalla città - per quanto ci è dato sapere dalla documentazione prodotta localmente - non fu dunque cancellato dalla sconfitta dei *domini loci* ma si mimetizzò, riemergendo anche in concomitanza di rivolte ed insorgenze contro i rappresentanti del nuovo lontano potere. Episodi che mostravano la capillarità ed il radicamento del sistema precedente di relazioni di tipo clientelare contro il quale continuarono ad accanirsi, molto a lungo, gli ufficiali fiorentini, dal momento che, per Firenze, il ricambio di assetti e poteri rispetto ai vecchi *domini*, in particolare nell'area appenninica, non costituì mai un'operazione agevole[27]. Così, l'importanza e la necessità per Firenze di continuare a mantenere come alleato l'elemento di riferimento locale più prestigioso in ogni realtà territoriale acquisita di recente, determinò spesso un'associazione con il suo ex-signore che ne aveva facilitato al Comune la prima presa di possesso, originando così regimi di coabitazione (talvolta, ma non automaticamente, trasformati in accomandigie) al cui interno, la compresenza dei due poteri, comitale e comunale, finiva per riflettersi nella contemporanea vigenza di due ambiti giurisdizionali. Nel 1373, ad esempio, immediatamente dopo la sottomissione del castello casentinese di Romena e della sua *curtis*, vennero definite e ripartire le diverse competenze di Firenze e dei Guidi destinati a restare *pro tempore* ancora sul posto: i giudici fiorentini sarebbero stati competenti per i delitti commessi al di fuori degli edifici e delle piazze dell'abitato spettanti ai Guidi i cui «fideles, vassalli et subpositi», che rappresentavano, evidentemente, soltanto una parte della popolazione, restavano, anche se la cosa durò poco, sotto la giurisdizione comitale[28].

Da quanto si è visto finora mi pare in fondo delinearsi, per Guidi ed Ubaldini, l'ipotesi di un mondo ancora vitale ed intento, con un pragmatico riadattamento degli strumenti disponibili, a far fronte ad un'antagonista, come Firenze che dimostrava, in pieno Trecento, di poter imporre nella prosecuzione del conflitto regole destabilizzanti presupposto all'abbandono degli schemi condivisi dai due contendenti almeno fino agli ultimi decenni del secolo precedente. Il tentativo di costruire un'egemonia sul territorio e sulla popolazione residente, di esercitare, in altri termini, il controllo sugli *homines* che era stato forza e punto centrale delle signorie territoriali di area fiorentina, doveva essere reimpostato per rispondere a necessità e fattori nuovi con mutamenti che finirono per interessare tutte le strutture della signoria. Evidentemente, tutto

questo si accentuava nelle aree prossime a quelle sotto controllo fiorentino. D'altro canto, la natura e la qualità dello scontro tra Firenze, gli Ubaldini ed i Guidi lascia intravedere, com'è in parte noto, comportamenti diversi[29]. Così, alla conflittualità continua - aperta o strisciante - che opponeva gli Ubaldini al Comune fiorentino, nelle aree sotto il dominio dei conti Guidi faceva invece eco una situazione meno esasperata con fasi intermittenti di tregua armata che, oggi, non esiteremmo a definire come una «guerra fredda». Per quanto ci interessa qui da vicino, proprio durante queste fasi, al di là degli ovvî obbiettivi di natura squisitamente strategica, dettati dall'importanza del sito di alcuni castelli, di determinati transiti appenninici, ecc., è però possibile identificarne altri sui quali Firenze intervenne nel tentativo di destabilizzare quelle che si ritenevano delle risorse di primaria importanza. Si trattava di tutto il sistema di strade, piazze di scambio e di mercato sviluppatosi grazie all'intervento ed alla protezione dei signori locali, talvolta appoggiati da enti religiosi come Vallombrosa, almeno nel corso di tutto il secolo XIII[30]. I prelievi sull'esazione di *pedagia* accompagnavano così gli introiti percepiti sui *mercatali* dove si realizzava un volume di attività non irrisorio e, proprio per questo, aspramente osteggiato - durante i periodi di tregua cui accennavo poc'anzi - dal Comune fiorentino che dette avvìo ad una politica di aperta concorrenza opponendo le proprie piazze a quelle di prerogativa signorile[31]. Questo comportamento sembra essere stato sistematico, dai primi del Trecento, nei confronti dei conti Guidi (ed in misura minore degli Ubaldini) fino all'asfissia economica di piazze ed aree circostanti che determinava lo spostamento delle attività in prossimità dei centri fiorentini, senza particolari interventi di natura militare. Questo spiega anche perché Firenze scelse di osteggiare in maniera sempre più incisiva ogni rischio, da qualsiasi parte venisse, di veder reiterate fuori dal proprio controllo, altre «rivoluzioni stradali» alla stregua di quelle duecentesche[32].

In fondo, visto nel suo insieme, l'obbiettivo era costituito dal dominio totale sui flussi di merci e, di fatto, ciò si traduceva nella chiusura forzata di tutte le finestre, anche di piccole dimensioni, che molte di queste aree signorili cercavano da tempo di mantenere aperte - appoggiandosi, come abbiamo visto, anche agli strumenti propri del potere sugli uomini - sul ben più ampio mercato organizzato dai Fiorentini intorno ed in relazione alla loro città. E se poniamo attenzione al fatto che l'azione fiorentina di soffocamento dei mercati comitali venne condotta in maniera quasi sistematica, questo ci può, per converso, dare la misura del loro interesse e dell'attività che vi veniva svolta. Nessuno fu però in grado di invertire i processi messi in atto da Firenze[33]. Così, con il declassamento, la crisi e l'abbandono dei luoghi di mercato e delle piazze destinate a tale scopo dai loro *domini* andò in collasso anche una parte consistente degli equilibri del popolamento, con il conseguente indebolimento del predominio sugli uomini, fondamento della capacità di resistenza all'espansione comunale sul Contado. Un intero sistema cominciava a vacillare dal momento che i centri vitali (*mercatali* o grandi borghi rurali) concorrenziali fiorentini e fuori dal controllo comitale, prima in maniera saltuaria poi definitiva, partecipavano a spopolare dei loro elementi socialmente più

dinamici comunità ed *universitates* dipendenti da un conte[34]. Certo, rispetto a quanto stava avvenendo, si cercò un rimedio: mi sembra eloquente, ad esempio, la concessione di edificare una casa fatta, nel 1310, da Guido Novello dei conti Guidi ad un suo *fidelis*. Nel nuovo edificio sul rilievo di Pavanico, una piazza di mercato, Guiduccio di Griffolo avrebbe potuto esercitare la sua «ars merciarie»: la decisione era stata presa dal conte con la motivazione di incentivare la crescita del «burgus Pavanici», probabilmente già in crisi demica[35]. Inoltre, la continua frammentazione per via ereditaria del *territorium* guidingo, cui ho già fatto cenno all'inizio, aveva col tempo (almeno dalla fine del XIII secolo) imposto localmente la presenza di vicari e *vice-comites* incaricati dell'amministrazione di contee e territori e dell'esercizio della *iurisdictio*: attività che comprendeva, come illustrato in un atto del 1332, «omnes et singulos actos civiles et criminales»[36]. Con una progressiva riduzione di scala, mentre fino a qualche decennio prima si erano ingaggiati dei podestà con l'incarico di amministrare aree anche di notevole estensione (pari, ad esempio, a 2 o 3 territori comunali appenninici attuali), ai primi del Trecento un notaio fiorentino, poteva invece essere nominato, con una cerimonia di investitura in piena regola[37], vicario comitale per territori mediamente costituiti da poche decine di kmq. spesso in larga parte oltre i 4-500 metri e con una popolazione complessiva abbastanza esigua[38].

Contemporaneamente, l'attrazione esercitata dal maggior dinamismo del vicino contado ormai, a tutti gli effetti, fiorentino – come si è accennato - interessava gli equilibri degli strati più cospicui della società cresciuta all'ombra dei signori. Anche se la comparazione resta in gran parte da fare, a differenza dell'area sotto il dominio degli Ubaldini, nel corso degli ultimi due secoli del Medioevo, in una parte dei territori guidinghi (l'area romagnolo-casentinese sembra, apparentemente, più compatta), ci fu spazio per la crescita di un'*élite* composta da *milites*, uomini di masnada, piccoli signori di castello e mercanti gravitanti su grandi centri: ceti e gruppi relativamente articolati dal punto di vista sociale ed economico[39]. Nell'ambito di entrambe le signorie, anche se ciò è più visibile in quella guidinga, grazie ai legami di *fidelitas*, fu probabilmente possibile accumulare potere e capitali che concorsero a costruire una società ove andarono accentuandosi progressive difformità. Queste forze emergenti si rivelarono anche un fattore di indebolimento per i fondamenti del potere comitale, manifestandosi come uno degli elementi più attivi nel gestire il contenzioso tra le comunità di appartenenza ed i loro signori[40]. Inoltre, nel corso del XIV secolo, proprio una parte di questa *élite*, rimasta spesso fino all'ultimo *commendata* ai Guidi, avrebbe assecondato o addirittura provocato il passaggio del territorio comitale sotto il dominio fiorentino.

Per concludere, credo utile sottolineare alcuni elementi che i due contesti signorili dei Guidi e degli Ubaldini, appena passati in rassegna, sembravano condividere. In primo luogo, almeno dalla fine del XIII secolo, in entrambi i casati il sistema di potere territoriale stava visibilmente perdendo o, per ragioni oggettive, si allontanava dai propri riferimenti fondanti (l'Impero in primo luogo) e ricorreva ad un riadattamento formale e reale dei termini di rapporto

tra signori e dipendenti. Rispetto ai Guidi, però, il potere degli Ubaldini sembra fondarsi su una signoria relativamente più giovane dotata di un'apparente maggiore capacità di controllo diretto sulla popolazione e di contenimento delle *élites*. Una scelta, quest'ultima, cui non erano state estranee altre realtà toscane: penso qui, ad esempio, alla politica sul territorio realizzata dagli Alberti a freno di quel ceto che, nei territori guidinghi, avrebbe partecipato in prima persona al dinamismo delle comunità, anche nelle diverse fasi e manifestazioni di antagonismo con i signori, finendo per indebolirli. Certo, ai primi del Trecento, la maggiore o minore anzianità del potere territoriale che, nel caso dei conti Guidi datava da almeno quattro secoli, non costituisce evidentemente l'unica possibilità di spiegare i motivi della diversità tra il regime guidingo e quello degli Ubaldini. Ma il diverso comportamento di Firenze la dice abbastanza lunga sulla valutazione delle differenti capacità e delle potenzialità di rischio che la classe dirigente comunale aveva individuato in ognuna delle due casate. Così, contro un potere ancora ben fortemente ancorato al controllo stretto degli uomini, come quello degli Ubaldini, si scelse una guerra aperta che si protrasse per 70-80 anni. Ben più esteso ma anche più articolato sui diversi territori e nell'assetto della società, il potere dei Guidi venne invece affrontato da Firenze da un lato mediante il costante tentativo di colpire ed aggravare le contraddizioni interne alla famiglia, la mancanza di coesione del lignaggio, la sua frammentazione territoriale, l'incapacità di risposte collettive di tipo politico, diplomatico ed anche militare. Dall'altro, Firenze aggredì anche la capacità economica dei Guidi e non casualmente essi, tramite rappresentanti locali (*vicecomites*, ecc.), cercarono con sempre maggior insistenza dei legami con i loro dipendenti fondati sulla *commendatio* a termine, funzionale, come si è visto, alle attività ed alle strutture economiche presenti nelle diverse contee. Questo non riuscì però a rallentare la perdita di controllo da parte dei conti sulla popolazione, in particolare in tutta la fascia di frizione tra i territori guidinghi e l'area controllata da Firenze, forse più di quanto non stesse avvenendo nelle aree sotto gli Ubaldini[41]. Ma, per entrambi i lignaggi, pur se con tempi differenziati, fin dai primi decenni del Trecento, l'attributo di *fidelis* aveva ormai cominciato a perdere parte del suo significato originario più pregnante.

L'area del dominio di Ubaldini e Guidi (sec. XIV)

Note

[*] Nelle note si farà uso delle seguenti abbreviazioni: MGH = Monumenta Germaniae Historica. Salvo diversa indicazione, i documenti citati provengono dall'Archivio di stato di Firenze.

[1] Si vedano, tra le altre, le osservazioni di Ph. Jones, *Economia e società nell'Italia medievale: la leggenda della borghesia*, in *Storia d'Italia. Annali*, I, *Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino 1978, pp. 185-372, ora in Id., *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980, pp. 3-189, in partic.: p. 110.

[2] Sull'espansione fiorentina nell'area romagnola si veda ora: A. Vasina, *Romagna e Toscana prima della «Romagna fiorentina» (secc. V-XIV)* e Id., *Dalla «Romagna fiorentina» alla «Romagna toscana». Il Quattrocento*, in *Romagna Toscana. Storia e civiltà di una terra di confine*, a cura di N. Graziani, voll. 2, Firenze 2001, II, pp. 711-746 e 785-806. Per motivi di spazio, rinuncio qui ad una comparazione della situazione relativa ai conti Guidi ed agli Ubaldini con altre realtà toscane, in particolare quelle che ebbero esiti relativamente diversi, come gli Aldobrandeschi (S. M. Collavini, *«Honorabilis domus et spetiosissimus Comitatus». Gli Aldobrandeschi da « conti » a « principi territoriali » (secoli IX-XIII)*, Pisa 1998).

[3] La sintesi più recente sugli Ubaldini del versante toscano è quella di L. Magna, *Gli Ubaldini del Mugello: una signoria feudale nel Contado fiorentino*, in *I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII*, Pisa 1982, pp. 13-65.

[4] Com'è noto, si trattava dei rami detti di: Porciano, Battifolle, Dovadola, Romena. Per le origini R. Rinaldi, *Le origini dei Guidi nelle terre di Romagna (secoli IX-X)*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno italico (secc. IX-XII)*, II, Roma 1996, pp. 211-240. Ai lavori più recenti sui conti Guidi, si dovranno aggiungere gli atti del recente convegno *La lunga storia di una stirpe comitale. I Conti Guidi tra Romagna e Toscana*, Modigliana e Poppi il 28-31 agosto 2003, di prossima pubblicazione.

[5] E. Sestan, *I conti Guidi e il Casentino*, in Id., *Italia medievale*, Napoli 1968, pp. 356-378.

[6] I diplomi imperiali del 1164, 1191 e 1220 sono editi rispettivamente in MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, X, 2, *Friderici i. diplomata inde ab a. mclviii usque ad a. mclxvii*, b. von Happelt, Hannover 1979, pp. 369-371, doc. n. 462; N. Rauty, *Documenti per la storia dei conti Guidi in Toscana. Le origini e i primi secoli 887-1164*, Firenze 2003, pp. 298-301; G. Lami, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, voll. 3, Firenze 1758, I, p. 71. Si vedano anche, a proposito dei conti Guidi, le osservazioni di M. Bicchierai, *Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del casentino (1360-1480)*, tesi di dottorato, tutori: A. Zorzi, L. De Angelis, Firenze 2004, pp. 221 e sgg.

[7] Copia del diploma del 1220 e della conferma del 1246 è conservata in Archivio di Stato di Firenze, *Capitoli. appendice*, 1, cc. 43*r* e sgg., maggio 1246, copia del 30 maggio 1340. Tutta la documentazione inedita citata in questo contributo è conservata presso l'archivio di Stato fiorentino di cui si omette il riferimento.

[8] R. Davidsohn, *Storia di Firenze*, voll. 8, Firenze 1973, II, p. 112 e *Acta Henrici VII Romanorum imperatoris et monumenta quedam alia suorum temporum historiam illustrantia*, a cura di F. Bonaini, voll. 2, Firenze 1877, II, *passim*.

[9] Il che non si traduce nella scomparsa di legittimazioni regie o imperiali di interventi territoriali di una certa rilevanza come, ad esempio, la concessione da parte di Alberto I di Asburgo, il 20 novembre 1298, ad Albizzo dei Franzesi, cittadino originario di Firenze, ma in rotta con il Comune, di reincastellare il «castrum de Stagia ... collapsum rehedificare» e di detenerlo «feodali titulo perpetuo» (J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, voll. 4, Innsbruck 1868-1873, IV, pp. 505-506, doc. 498, 20 novembre 1298).

[10] L. Mascanzoni, *La «Descriptio Romandiole» del card. Anglic. Introduzione e testo*, Bologna s.i.d. (ma: 1985), *ad indicem*.

[11] Una copia è in *Capitoli*, *appendice* 1, cc. 24*r* e sgg. e 46*r* sgg, 6 agosto 1362.

[12] «ab antiquo et a tempore cuius contrarii memoria non existit», si trattava del pedaggio sul mercato di Palazzuolo sul Senio, nell'atttuale comune omonimo (*ibidem*).

[13] Per la vicenda del podere «Castelluccio», sul quale era sorto il castellare di Cornia, detenuto dalla famiglia fiorentina dei Rossi, cfr. *Le Consulte e pratiche della Repubblica fiorentina (1405-1406)*, a cura di L. De Angelis, R. Ninci, P. Pirillo, Roma 1996, pp. 129-130.

[14] G. Chittolini, *Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, IV, O. Capitani, R. Manselli, G. Cherubini, A. I. Pini, G. Chittolini, *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino 1981, pp. 589-676, in partic.: pp. 633 e sgg.

[15] La sentenza prevedeva la minaccia di sequestro di beni, raccolti e mobili «dictorum fidelium et laboratorum» delle terre che erano state di Giovanni di Ugolino e del di lui figlio Maghinardo Ubaldini passate, attraverso il fiorentino ufficio dei beni dei ribelli, a Giovanni di Rosso Della Tosa al quale gli ex-*fideles* degli Ubaldini si rifiutavano di versare quanto dovuto per quell'anno. Le terre cui la sentenza faceva riferimento erano ubicate «in comuni castri Sancti Barnabe de Scarperia vel alibi in Mucello, salvo quod in comuni Uliveti vel in comuni de Cischio» (*Diplomatico*, *Riformagioni, atti pubblici*, 4 agosto 1323).

[16] Si veda, ad esempio, il riferimento agli individui ed ai loro discendenti che si erano trasferiti nella Terra nuova di Scarperia sfuggendo agli Ubaldini e che sarebbero stati per questo «liberi et franchi ab omni vinculo, nexu et iugo, servitute fidelitatis et homagii et accomandigie et angarie et perangarie et cuiuslibet annue prestationis et ab omni vinculo et nexu cuiuscumque condicionis existentis» (*Provvisioni*, *registri*, 37, c. 12*r*, 2 ottobre 1349).

[17] «fideles , colonos et homines», «universi sui fideles, ascriptitii, agricole et coloni» (*Notarile antecosimiano*, 9497, c. 18*r*, 25 agosto 1316 e c. 45*r*, 8 maggio 1317); «promisit eidem domino comiti ... dare annuatim censum, datium, omnem coltam, omnem pensionem, omnem collectam ... esse vassallum, residentem et ascriptitium» (*Notarile antecosimiano*, 9493, c. 57*v*, 23 aprile 1301).

[18] *Diplomatico*, *Riformagioni, atti pubblici*, 1 aprile 1275; *Diplomatico, Acquisto Polverini*, 31 ottobre 1306.

[19] Ho esaminato una serie di imbreviature notarili comprese tra gli anni Novanta del Duecento e gli anni Trenta del secolo successivo che risultano contenere un cospicuo numero di atti di *commendatio*. A titolo di esempio, ricordo qui sette atti di questo tipo rogati dal 3 febbraio al 3 agosto 1300, con *commendationes* che andavano da 2 a 3, 5, 10 anni compresa una vitalizia contro libbre di cera, ferri dic avallo, scodelle, ecc. (*Notarile antecosimiano*, 9493, cc. 5*r*, 8*v*, 9*r*,*v*, 21*v*). Un esempio della formula è in *Notarile antecosimiano*, 16964, c. 99*r*, 26 novembre 1331.

[20] *Diplomatico*, *Riformagioni, atti pubblici*, 24 maggio 1312, *Acquisto Polverini*, 26 luglio 1322, *Notarile antecosimiano*, 9494, c. 7*r*, 21 agosto 1303. Si veda anche la concessione di un podere in cambio dei «servitia consueta a tenentibus dictum podere et exercitus et cavalcatas et omniam sicut fidelis ... secundum formam fidelitatis» (*Notarile antecosimiano*, 9493, c. 76*r*, 7 gennaio 1299).

[21] P. Pirillo, *Le Terre nuove fiorentine ed il loro popolamento: ideali, compromessi e risultati*, di prossima pubblicazione negli atti del seminario internazionale: *Le Terre Nuove Atti del Seminario internazionale*, Firenze - San Giovanni Valdarno (28-30 gennaio 1999), *a cura di* D. Friedman e P. Pirillo, Firenze, *passim*.

[22] *Ibidem*.

[23] I due fratelli «accomandati» degli eredi di Oddo Ubaldini dichiararono di volersi trasferire in Mugello sul versante meridionale delle *Alpes* usufruendo della normativa e delle agevolazioni concernenti chi avesse deciso di andare a risiedere nel contado fiorentino (*I Capitoli del Comune di Firenze, inventario e regesto*, a cura di C. Guasti, A. Gherardi, voll. 2, Firenze, 1866-1893, II, p. 65; *Provvisioni*, *registri*, 36, c. 141*r*).

[24] G. Chittolini, *Signorie rurali e feudi* cit., pp. 618-621.

[25] L'elenco dei beni, redatto nel 1375, al momento della cessione della contea dai Bardi al Comune fiorentino, è pubblicato in appendice a P. Pirillo, *Dai Conti Guidi al Comune di Firenze: lineamenti di storia del territorio*, in *La Contea del Pozzo in Valdisieve nel Basso Medioevo*, Firenze 1983, pp. 9-41.

[26] *Notarile antecosimiano*, 11479, c. 48*v*, 17 agosto 1315 e *Notarile antecosimiano*, 12084, c. 91*r*, 5 dicembre 1357.

[27] In questo la Dominante venne avvantaggiata dall'appoggio di quei rami filo-fiorentini che, come ho accennato, avevano scompaginato l'unità ghibellina di un casato come quello guidingo ed ai quali si affidò, talvolta, la riconquista ed il protettorato, in nome del Comune, di territori in mano ai membri anti-fiorentini della famiglia. Forse già nei primi anni Sessanta, Guido Guerra dei conti Guidi riuscì a riprendere possesso dei propri beni, compresa Montevarchi, con l'assenso (*ex commissione*) del Comune che preferì dunque affidarli, con una sorta di protettorato, ad un personaggio sul quale, dal punto di vista politico, poteva riporre un'indiscutibile fiducia. Sulle reti clientelari dei Guidi si veda il lavoro di C. M. de La Roncière, *Fidélités, patronages, clientèles dans le Contado florentin au XIVe siècle. Les Seigneuries féodales, le cas des comtes Guidi*, in "Ricerche storiche", a. XV, n. I (gennaio-aprile 1985), pp. 35-59.

[28] *Capitoli, protocolli,* 11, cc. 201*r* e sgg., febbraio 1373.

[29] Anche se mi pare doveroso sottolineare che la documentazione si riferisce in larga parte ai territori gudinghi, poiché molto meno ci è rimasto intorno alle altre realtà signorili dell'Appennino tosco-emiliano-romagnolo.

[30] P. Pirillo, *Il passaggio dell'Alpe. Per una storia della viabilità fra la Romagna ed il territorio fiorentino*, in "Studi Romagnoli", XLIV (1993, ma: 1997), pp. 539-570.

[31] Ch. M. de La Roncière, *Florence, centre économique régional au XIVe siècle. Le marché des denrèes de première nécéssité à Florence et dans sa campagne et les conditions de vie des salariés (1320-1380)*, voll. 5, Aix-en-Provence, s.o.d.e.b., 1976, III, pp. 965 e sgg.

[32] Il riferimento alla «rivoluzione» è ovviamente in relazione alle tesi di Johan Plesner. Una simile preoccupazione sarebbe andata crescendo con lo sviluppo dello stato territoriale fiorentino, giungendo a piena maturazione nel XV secolo (B. Dini, *Le vie di comunicazione del territorio fiorentino alla metà del Quattrocento*, in *Mercati e consumi. Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo*, i Convegno Nazionale di Storia del Commercio in Italia, Reggio Emilia, 6-7 giugno 1984 - Modena 8-9 giugno 1984, Bologna 1986, pp. 285-296, in partic.: p. 292).

[33] Nel territorio dell'espansione fiorentina troveremo infatti episodi riconducibili alla vicenda del luogo di Mercato del preappennino parmense (G. Chittolini, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. 101-145) soltanto in iniziative condotte direttamente da Firenze (P. Pirillo, *Tra signori e città: i castelli dell'Appennino alla fine del Medioevo*, in *I castelli dell'Appennino nel Medioevo*, Atti della giornata di studio (11 settembre 1999), a cura di P. Foschi, E. Penoncini, R. Zagnoni, Porretta Terme – Pistoia 2000, pp. 15-29, in partic.: pp. 20 e sgg., e C. Timossi, *Da mercatale a borgo: Tredozio nel Tardo Medioevo*, in *«Di baratti, di vendite e d'altri spacci» Merci, mercati, mercanti sulle vie dell'Appennino*, Atti delle giornate di studio (8 settembre 2001), a cura di P. Foschi, R. Zagnoni, Porretta Terme – Pistoia 2002, pp. 69-80, ma, più in particolare: Ch. M. de La Roncière, *Florence centre économique régional au XIVe siècle* cit., III, pp. 949 e sgg.

[34] Dove, di solito, era possibile reperire il «bancum» o la «loggia iuris». In un caso cui ho dedicato un contributo specifico, il condominio di una piazza da parte di due diverse contee aveva dato luogo alla divisione fisica del mercato in due parti ognuna delle quali, sotto giurisdizione diversa, era dotata di due differenti banchi destinati all'amministrazione della giustizia (*Due contee ed i loro signori: Belforte ed il Pozzo tra XII e XV secolo*, in *Castelli e strutture fortificate nel territorio di Dicomano in età medievale. Storia e archeologia*, Firenze 1989; pp. 9-95).

[35] *Notarile antecosimiano*, 9495, c. 63*v*, 10 luglio 1310.

[36] *Notarile antecosimiano*, 11479, c. 18*v* 4 agosto 1312. Si trattava in larga parte di notai i quali, all'interno dei loro stessi registri di imbreviature, tra un affitto ed una soccida, registrano l'avvenuta esecuzione di un condannato alla pena capitale o dell'avvenuto versamento di un censo dovuto al conte (P. Pirillo, *Repertorio dei castelli e fortificazioni del territorio dicomanese*, in *Castelli e strutture fortificate* cit., pp. 57-95, in partic.: p. 57).

[37] P. Pirillo, *Dai Conti Guidi al Comune di Firenze* cit., p. 38, nota 36.

[38] *Notarile antecosimiano*, 9590, n.c., 28 aprile 1352. I dati demografici (150 fuochi fiscali) sono desunti da E. Conti, *La formazione della struttura agraria moderna nel Contado fiorentino*, III, Parte 2a, *Monografie e tavole statistiche (secoli XV-XIX)*, Roma 1965, p. 310.

[39] Su questo argomento rinvio a P. Pirillo, *Conti, visconti e contee: le strutture del potere territoriale*, di prossima pubblicazione negli atti del convegno *La lunga storia di una stirpe comitale* cit.

[40] Anche se le testimonianze superstiti sono pochissime, e pressoché inesistenti le raccolte statutarie del periodo, poi eliminate dalle nuove redazioni fiorentine.

[41] E' sintomatico, in effetti, che nelle aree più interne del dominio guidingo, il controllo da parte dei Guidi su uomini ed armati si dimostrasse più forte e più duraturo (M. Bicchierai, *Poppi* cit., pp. 233 e sgg.).

Signorie rurali nel territorio trevigiano al tempo della prima dominazione veneziana (1338-1381)*

di Dario Canzian

1. Premessa

Nell'ambito dello spazio medievale veneto il territorio trevigiano si presta probabilmente meglio di qualunque altro a fungere da banco di prova per le tematiche proposte da questo incontro di studio. Le ragioni storiche di questa «predisposizione» vanno ricercate nella laboriosità della comitatinanza, una circostanza che ha fatto parlare del modello trevigiano come di un «paradigma debole» nella varietà della casistica relativa alla presa sul territorio dei comuni[1]. La tenuta delle giurisdizioni signorili, in effetti, sembra a Treviso più coriacea che nelle altre tre grandi città tra Adige e Livenza (Verona, Padova e Vicenza) anche nella piena età comunale. Sede di queste persistenze signorili non è solo la fascia pedemontana e prealpina, come forse si potrebbe immaginare, ma anche la pianura, in particolare in corrispondenza delle «zone grigie» a cavallo delle confinazioni distrettuali[2].

La robustezza dei poteri signorili non appare però qui interpretabile propriamente come resistenza ad un tentativo di livellamento giurisdizionale da parte del potere centrale urbano. Piuttosto, il folto raggruppamento signorile trevigiano sembra aver impresso alla stessa esperienza comunale la propria coloritura per tutto l'arco della sua esistenza, attraverso il continuativo impegno ai vertici delle magistrature pubbliche e il cointeressamento nelle sorti dell'istituzione del comune. La presenza degli esponenti di spicco dell'*élite* trevigiana - in primo luogo i da Romano, i da Camino e, soprattutto nella fase iniziale del comune, i conti - accompagna infatti la nascita e la crescita dell'esperienza comunale, raccogliendone poi l'eredità al momento della crisi di fine Duecento[3].

Bisogna poi aggiungere che una quota considerevole di queste formazioni signorili si incontra nel Cenedese, ovvero il territorio della diocesi di Ceneda (Vittorio Veneto) disteso lungo la sponda sinistra del Piave, una sorta di canale di comunicazione tra gli sbocchi in pianura delle vallate bellunesi e la costa adriatica, accorpato dal comune di Treviso tra la fine del XII secolo e

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio : atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, ISBN 88-8453-254-X (online), ISBN 88-8453-255-8 (print)

l'inizio del successivo con tutte le sue numerose *enclaves* di potentati esterni ed interni[4].

Il distretto trevigiano appare dunque come una realtà multiforme che aveva trovato nella città un suo momento di coordinazione. Il carattere composito di tale organismo, completatosi entro il primo decennio del XIII secolo, lasciava comunque trasparire sotto il velo della territorialità comunale delle linee di frattura suscettibili di riattivazione futura. Le vicende politiche di questa porzione della pianura veneta, guardate nel loro complesso, risultano infatti determinate dalla oscillazione dei fulcri territoriali entro lo spazio individuato dalle coste, dai bacini dei fiumi più importanti e le Alpi. Vista in quest'ottica, la centralità del comune di Treviso era emersa dopo una lunga fase di protagonismo degli episcopati alpini, ovvero i vescovi di Feltre e Belluno, e il patriarca di Aquileia (ma nel trevigiano erano presenti giurisdizioni persino dell'episcopato di Frisinga). La parabola comunale entrò poi nella fase declinante con l'avvento, negli anni '80 del Duecento, della signoria dei da Camino, e si trovò ad un tornante critico nei primi decenni del secolo successivo, quando l'autonomia cittadina venne ridimensionata a diverse riprese sotto l'azione dell'espansionismo austriaco-goriziano, prima, e scaligero, poi[5]. Il depotenziamento politico della città del Sile pose le premesse per il suo declassamento dal ruolo di perno territoriale e per il compimento definitivo dell'oscillazione dei fulcri dello spazio gravitante sul Piave: alla fine degli anni Trenta del Trecento, infatti, Treviso e il suo distretto approdarono al Ducato veneziano, di cui finirono per costituire la prima vera espansione nell'entroterra, con un anticipo di oltre sessant'anni sull'effettiva affermazione veneziana sul resto della terraferma veneta[6].

Si apriva così una stagione nuova sia per la Repubblica veneta - il dominio sulla terraferma -, sia per la città del Sile - l'assoggettamento ad un organismo politico destinato di lì a breve a divenire uno stato regionale. Sulla prima frazione di questa stagione, compresa tra il 1339 e il 1381, ha fatto il punto - quasi venticinque anni fa - Michael Knapton, in un saggio che aveva il merito innanzitutto di isolare il periodo del dominio trecentesco di Venezia su Treviso come fase a se stante nella storia della conquista del territorio della Repubblica[7]. Ma il Knapton individuava anche dei filoni di indagine lungo cui avrebbe potuto ulteriormente misurarsi la ricerca storiografica. Tra questi, egli poneva come una «grossa questione» quella «dell'ordinamento territoriale e dei rapporti istituzionali tra città e distretto», a partire dalla considerazione che «uno dei primi atti del nuovo regime veneziano fu l'introduzione di un ordinamento radicalmente diverso, imperniato sulla giurisdizione di patrizi veneziani nominati podestà nei centri minori della provincia»; dunque, secondo Knapton, occorreva «esaminare i rapporti di forza e la dinamica che collegavano o contrastavano Venezia, Treviso, i capoluoghi delle podesterie, i comuni rurali e le giurisdizioni feudali»[8].

Questo intervento, dunque, accoglie soprattutto l'ultimo suggerimento fornito da Knapton, dato che si concentra sui detentori di giurisdizioni signori o feudali. Sarà interessante rilevare, in proposito, che proprio tra questi possiamo

individuare alcuni tra i più convinti traghettatori di Treviso nella nuova realtà politica. Poteva trattarsi di figure emergenti nel panorama politico dell'area, come il vescovo di Ceneda (vertice di un organismo politicamente «in sonno», fino a quel momento); oppure di famiglie che già avevano percorso gran parte della loro parabola di potere, come i da Camino. Altri, come la famiglia Tempesta, gli avvocati del vescovo di Treviso, semplicemente assecondarono il cambiamento, evidentemente sperando che ciò non avrebbe comportato per loro diminuzioni di alcun genere. Altri ancora poterono intravedere nel nuovo corso la possibilità di un rafforzamento delle prerogative famigliari e signorili: è questo il caso della famiglia Collalto, i conti di Treviso, e ancora, come accennato, del vescovo cenedese. Su questi quattro protagonisti, dunque, si concentrano le pagine che seguono, con l'avvertimento che buona parte dell'analisi sarà dedicato al caso dell'episcopato di Ceneda, destinato a conoscere proprio a partire dall'inglobamento entro la compagine territoriale veneziana una lunga stagione di rafforzamento delle proprie prerogative temporali.

2. L'episcopato di Ceneda

Tracciando un quadro sintetico delle caratteristiche della signoria episcopale cenedese tra il 1388 e la fine del XV secolo, Sergio Zamperetti ha messo in evidenza come, dopo una fase di incertezza e di sostanziale asservimento a Venezia, dettata dall'emergenza militare, a partire dal secondo decennio del Quattrocento il rapporto tra la dominante e il vescovo prealpino si fosse incanalato nell'alveo di una relazione feudale nella quale l'ordinario cenedese, vassallo, si vedeva riconosciute comunque importanti prerogative: «Fare a tutti gli effetti del vescovo di Ceneda un feudatario, conferendogli certamente l'esercizio di ampie prerogative, ma nello stesso tempo sottolineando la loro derivazione dal governo marciano: questo il principale obiettivo manifestato nella voluta accentuazione dell'alta superiorità veneziana in quei luoghi»[9]. Ma la subordinazione di quella chiesa non fu affatto pacifica: nel 1493 si stipulò tra i due contraenti una convenzione che di fatto li parificava in materia di estradizione di banditi e che privava Venezia di qualunque competenza in materia giurisdizione d'appello[10].

Zamperetti ha ritenuto che l'autotutela dell'episcopato cenedese si fondasse sugli appigli «feudali» di cui esso poteva avvalersi: le antiche investiture imperiali, risalenti al X secolo, la rete dei vassalli, tra cui i potenti signori di Porcìa, avvocati episcopali. Si trattava di appigli giuridicamente ben più solidi dei recenti e non limpidissimi patti con Venezia.

A chi si è occupato della storia cenedese dell'alto e pieno medioevo questa baldanzosa alzata di capo dell'episcopato locale appare sbalorditiva. Contrariamente a quanto spesso riportato, infatti, il vescovo non aveva mai ricevuto dall'imperatore l'investitura comitale, ma solo sporadici e circoscritti riconoscimenti di diritti pubblici[11]; ben altri erano i titoli che potevano vantare, anche sullo stesso Cenedese, gli episcopati bellunese-feltrino o il patriarcato di Aquileia. Per tutto l'alto e il pieno medioevo, la sede di Ceneda si era

segnalata poi tra le diocesi venete per il suo basso profilo, tanto che alla fine del XII secolo, e poi forse ancora nel 1233, il vero polo territoriale dello spazio compreso tra Piave e Livenza, Conegliano - distante da Ceneda una decina di chilometri -, ne aveva richiesto il trasferimento entro i propri confini urbani (senza peraltro ottenerlo)[12]. Per quanto, infine, un lodo della curia del vescovo Alberto risalente al 1220 dichiarasse che il numero complessivo dei vassalli episcopali ammontava a ben 144[13], non sembra si debbano annoverare tra essi i più importanti *domini loci* dell'area, ovvero i da Camino, che in parte ne condividevano le clientele. La capacità di azione politica del vescovo di Ceneda, dunque, era stata soffocata sul piano locale da concorrenti troppo vigorosi.

La prima inversione di tendenza rispetto a questo quadro è da registrarsi già alla fine del XIII secolo. Si tratta di un segnale che potremmo definire di tipo ideologico-propagandistico. In alcuni documenti degli anni '80 del Duecento, infatti, per la prima volta il vescovo si autodefinisce «episcopus et comes»[14], una qualifica che non verrà più abbandonata dai presuli degli anni successivi. Non è chiaro su che basi gli ordinari cenedesi avocassero a sé il titolo comitale, titolo di cui fino a quel momento - e anche successivamente - si erano fregiati piuttosto i Caminesi[15]; né possiamo dire con certezza a quali prerogative esso desse accesso, anche se si può ragionevolmente ritenere che traesse fondamento sostanziale dalla giurisdizione di cui il vescovo godeva nella stessa Ceneda e nelle terre limitrofe, dove si trovava il nucleo più consistente e antico del patrimonio episcopale[16].

Ma è soprattutto sotto la guida del controverso bolognese Francesco Ramponi (1320-1348) che l'episcopio di Ceneda tentò per la prima volta di smarcarsi dai competitori che fino a quel momento ne avevano limitato le capacità di azione politica. Primo vescovo «esterno» dopo una serie di episcopati espressi dalle famiglie trevigiane, Ramponi si trovò a gestire la diocesi nella fase delle guerre scaligere e del disfacimento del distretto trevigiano, dimostrandosi tutt'altro che succube degli eventi. Quando dopo il 1335 cominciò a profilarsi la crisi scaligera, il Ramponi approfittò dell'estinzione di uno dei due rami del casato caminese per avanzare la pretesa della titolarità feudale dei numerosi e importanti castelli vacanti posti tra Piave e Livenza: Serravalle, Valmareno, Formeniga, Castel Roganzuolo, Fregona, Cordignano, Cavolano e Solighetto, complessivamente indicati come costituenti il «comitato superiore di Ceneda»[17]. Quindi, come ebbe a dire il Biscaro, con un vero e proprio colpo di genio nel 1337 egli li offrì in feudo ai procuratori di San Marco, *cum mero et mixto imperio*, riservandosi metà delle rendite dei feudi e il possesso del castello e della rocca di S. Martino di Ceneda e di Castelnuovo, in quanto «episcopatus Cenite camera»[18]. Il vescovo, evidentemente, aveva capito, per così dire, da che parte tirava il vento (e non fu il solo: proprio nello stesso anno, infatti, anche i signori della curia di Noale, la famiglia Tempesta, venne ad accordi con Venezia, che faceva parte della coalizione antiscaligera in quel momento vincente[19]).

Nella causa che immediatamente intentarono al vescovo gli esponenti del ramo caminese superstite, il Ramponi non esitò a produrre un *dossier* di atti

giustificativi del possesso della chiesa cenedese risalenti addirittura all'età carolingia, e volti a comprovare la superiorità feudale del vescovo[20]. Su di essi si esercitò l'acuta perizia diplomatistica del procuratore della controparte, di cui ci è rimasta una corposa testimonianza documentaria, che, come ha dimostrato anche Gerolamo Biscaro, inchioda il Ramponi all'imputazione di provetto falsario[21]. Tuttavia, i falsi gli valsero il potente appoggio veneziano, la cui utilità gli si rivelò di lì a poco quando i Caminesi, in combutta con il patriarca di Aquileia, ordirono una congiura per sopprimerlo ed egli fu costretto a riparare nella città lagunare[22].

La vicenda si concluse nel 1343, quando Venezia, divenuta intermediario tra le parti in conflitto, impose un compromesso secondo il quale i Caminesi rientravano in possesso dei castelli contesi(nella fattispecie Cordignano, Fregona, Valmaren, Solighetto, Cavolano, Formeniga, Zumelle) per investitura del vescovo di Ceneda (17 ottobre 1343), a sua volta rilasciata su autorizzazione del Senato[23]. Si tratta di una conclusione emblematica del modo di procedere veneziano nell'intrico delle giurisdizioni cenedesi. Di fatto, si cercò di contemperare i diritti di tutti salvando uno *status quo* nel quale comunque il Ramponi - che aveva dimostrato grande fiuto nelle sue scelte di *partnership* - , aveva segnato un punto a favore da cui l'episcopato non sarebbe più receduto. Le sue pezze giustificative, infatti, nonostante gli sforzi del procuratore caminese, si sedimentarono nella coscienza storica e politica addirittura dei secoli a venire, e sono diventate verità anche in studi recenti[24]. Ecco, quindi, com'è nata la leggenda del vescovo-conte di Ceneda: grazie alla somma di un titolo comitale acquisito nella parte finale del XIII secolo per ragioni presumibilmente di autopromozione e di una superiorità feudale «gonfiata» e giocata al momento giusto.

Naturalmente, va detto che le scelte del Ramponi si collocano entro un orizzonte politico che travalica ampiamente i confini del Cenedese, come dimostrano anche le sue vicende personali. Qualche anno prima che si agitasse la causa con i Caminesi, il vescovo era stato infatti coinvolto nei disordini cittadini bolognesi contro il legato apostolico Bertrando, foscamente descritti in una lettera della Curia avignonese del 1338[25]. Una successiva lettera ai vescovi di Vicenza e di Cittanova del 1340 ne enumera poi le malefatte, che contemplano la simonia, il concubinato, il furto aggravato ai danni del legato Bertrando e da ultimo, come Vanni Fucci di cui pare riproducesse anche il gesto blasfemo contro Dio e la Madonna, di aver derubato la sacrestia del suo convento di Bologna di oggetti per un valore di 2.500 fiorini d'oro[26].

Il vescovo cenedese, dunque, non godeva dei favori della Curia avignonese, ma doveva disporre di buone relazioni tra le famiglie bolognesi; alcuni esponenti di queste casate, infatti, compaiono al suo fianco nella curia di Ceneda o in altri castelli del territorio[27]. Lo sfondo di queste vicende è rappresentato dalle ricadute locali dello scontro tra la curia pontificia e Ludovico il Bavaro. Lo si intuisce dalle disposizioni impartite da Benedetto XII al patriarca di Aquileia, sempre tra il 1338 e il 1339 «super recuperatione comitatus Cenetensis, iuris Romane Ecclesie, ac super legatis relictis a quondam Riccardo de Camino,

comite Cenetense»; o ancora l'invito rivolto al patriarca medesimo affinché assuma il controllo del comune e della terra di Conegliano «subiecte Romano imperio cuius est camera specialis», dato che «vacante imperio, ad dictam R. E. spectat». La stessa missiva ci informa che il clero coneglianese era incorso nella scomunica per l'adesione al Bavaro e agli Scaligeri[28].

Il quadro a questo punto si fa più comprensibile. Il comitato cenedese, secondo il punto di vista papale, spettava alla curia romana, sia pure in seconda istanza, dal momento che il titolo imperiale del Bavaro, che avrebbe legittimamente dato accesso ai titoli comitali, era considerato illegittimo. La chiesa cenedese, però, sotto la guida del suo vescovo doveva aver aderito alle posizioni di Ludovico; in fin dei conti, si trattava pur sempre di una terra sottoposta al dominio scaligero. Allo scontro politico di vertice bisogna però sommare anche i conflitti per gli equilibri locali: all'indomani della morte di Rizzardo da Camino la *curia vassallorum* del patriarca di Aquileia stabilì che i feudi detenuti dal defunto per investitura patriarchina passassero alla chiesa friulana. E non mancano le reinvestiture, quasi immediate, dei castelli in discussione da parte del patriarca[29]. Quando poi si profilò la caduta scaligera, da Avignone giunsero disposizioni volte ad avocare la giurisdizione cenedese attraverso la mediazione dello stesso patriarca di Aquileia[30]; si aggiravano così le pretese temporali dell'indocile vescovo cenedese, tanto più che si rivendicava anche l'eredità delle giurisdizioni del defunto Rizzardo da Camino - le stesse per cui erano in causa il Ramponi e gli altri Caminesi -, non a caso definito dalla fonte pontificia, lui sì, «comes Cenetensis»[31]. Va rilevato, peraltro, che le mire patriarchine e pontificie sull'eredità di Rizzardo da Camino si configurano evidentemente entro un orientamento politico più vasto teso al controllo dello spazio tra Piave e Livenza. Lo prova l'effimero tentativo del patriarca Bertrando de Saint-Geniès di impossessarsi dell'importante centro di Conegliano, approfittando dello scontento indotto nei coneglianesi dalle condizioni di rinnovata soggezione a Treviso a cui erano stati costretti da Venezia, alla quale pure avevano fatto spontaneamente dedizione nel 1337 (prima che Venezia assumesse il controllo della stessa Treviso). Bertrando ebbe Conegliano per pochi giorni, nel giugno del 1339[32]. Tuttavia, in quel modesto arco di tempo mantenne un intenso scambio epistolare con Benedetto XII, dal quale si può evincere l'attenzione con cui il papa seguiva e incoraggiava l'operato del patriarca aquileiese[33].

Dunque, il vescovo di Ceneda aveva potenti nemici, lontani e vicini. Tanto più motivata e spregiudicata appare quindi la strategia adottata dal Ramponi nell'accostarsi politicamente a Venezia e allo stesso tempo nel comporre - potremmo dire, a tavolino - un'identità della chiesa cenedese puntellandone artificiosamente le deficienze strutturali.

Colpisce in tutta questa vicenda la reviviscenza a cui venne sottoposto il titolo di *comes* e l'uso che se ne fece, sempre ambiguamente e volutamente sospeso tra le sue attitudini legittimanti, pubblicistiche, utili per una ricomposizione *a posteriori* di una molteplicità sfrangiata di prerogative di governo, e l'accezione locale, ancorata all'esercizio della giurisdizione puntiforme e castellana.

Ma in cosa consisteva questa giurisdizione che il vescovo pretendeva di esercitare? Non è affatto facile dirlo stando all'attuale livello di conoscenza dei documenti. Ci è rimasta memoria, per il XIII secolo, di due pronunciamenti della curia dei pari (uno in realtà molto dubbio) sollecitati dal vescovo contro suoi vassalli[34]. Per quanto riguarda il XIV secolo, e in particolare il periodo della dominazione veneziana, la scarna documentazione depositata presso l'Archivio della Curia, sostanzialmente inedita, illustra una ininterrotta serie di rinnovi feudali, investiture che il vescovo concede «cum anulo suo aureo» in feudo «rectum et liale cum servicio et fidelitate» e che contemplano anche il giuramento di fedeltà del vassallo, prostrato davani al vescovo «genibus flexis». Ma siamo sempre sul piano delle relazioni feudali, peraltro rispetto ad esponenti della vassallità media o piccola[35].

Una pergamena del 1346 ci mostra in azione il tribunale episcopale presieduto dal vicario, il «peritus utriusque iuris» Manfredo da Piacenza, assiso nella chiesa cattedrale. La sentenza pronunciata riguardava la mancata esecuzione dei legati testamentari degli esponenti della famiglia cenedese di maggior spicco, i della Torre, un tempo detentori del castello di S. Martino. Tali legati dovevano contemplare l'edificazione di un ospedale; cosa che non era avvenuta, nonostante l'affissione di un apposito *edictum* nella cattedrale. Gli esecutori testamentari e gli eredi erano dunque dichiarati *contumaces legis*, mentre nel contempo si stabiliva la costruzione forzosa dell'ospedale stesso con i beni degli eredi. Va notato che il notaio estensore della sentenza si definisce «officialis episcopalis curie Cenetensis»[36]. Occorre dire, comunque, che le cause per l'esecuzione dei legati pii erano sempre di competenza episcopale e dunque anche questa circostanza non appare davvero probante.

Più significativa mi pare piuttosto una memoria processuale del 1340, della stessa provenienza dei documenti appena citati. In essa i sindaci dei villaggi della curia di *Castrum Novum*, presso la località di Tarzo (come si ricorderà in prossimità di Ceneda), contesa tra il vescovo e gli uomini di Conegliano, sostenevano che nel momento in cui avevano accettato la sindacaria e avevano steso l'*instrumentum*, in danno del vescovo di Ceneda, lo avevano fatto in quanto costretti da uomini di Conegliano. Questi ultimi li avevano minacciati di bruciarli dentro alle loro case e privarli dei loro beni se essi non avessero provveduto alla stesura di un *instrumentum sindacarie*

> ad dandum se dictis hominibus de Coneclano quoad merum et mixtum imperium ... Et [*sindaci dixerunt*] quod re vera dicta iurisditio temporalis dicte curie Castri Novi spectat ad episcopum et ad episcopatum Cenetensem et ut subditi libenter obedirent domino episcopo et episcopatu cum de iure teneantur nisi fuisset et esset timor predictorum hominum de Coneglano qui tenent eos via tiranie et non via alicuius iuris et iusticie[37]

Gli abitanti dei villaggi della curia di *Castrum Novum*, dunque, si sentivano sudditi del vescovo, il quale esercitava qui il *merum et mixtum imperium*, un privilegio che gli uomini di Conegliano avevano cercato di usurpare con le minacce e per via di «tirannia», cioè fuori dal diritto. Rilevo che, come si sa, nel 1340 tanto Ceneda quanto Conegliano rientravano nell'orbita della

dominazione territoriale veneziana, che però, dopo un iniziale interessamento[38], non sembra aver avuto più alcun ruolo in questa vicenda nella quale p ure si trattava di prerogative attinenti alla sfera della sovranità. Osservo poi che gli uomini di Conegliano sembrano aver chiesto il riconoscimento del *merum et mixtum imperium* direttamente agli abitanti dei villaggi in questione, segno, mi sembra, della stratificazione delle prerogative di governo e della loro applicazione territoriale. D'altra parte, anche Conegliano doveva avere dalla sua qualche ragione per adottare un atteggiamento tanto drastico. Lo si comprende se si pone mente al fatto che nel 1339 il comune aveva proceduto al rinnovo dell'investitura in feudo del medesimo castello a favore di tal Enrichetto di Trivisolo, notaio coneglianese, «iurando dictus Hendricus fidelitatem communi Coneglani»[39]. Tuttavia, nonostante questa forte pressione coneglianese, nel 1360 il vescovo di Ceneda disponeva a Castelnuovo di un *vice comes* dotato di prerogative amministrative (un certo *dominus Padaninus* gli notificava formalmente, attraverso due procuratori, l'intenzione di vendere un manso lì ubicato, con i diritti annessi)[40].

Si può dunque capire perché Venezia non intendesse esporsi troppo nel controllo delle giurisdizioni castellane del territorio. Come dimostra il caso di Castelnuovo, infatti, attorno ai castelli era andato cristallizzandosi quello che potremmo definire un vero e proprio palinsesto giurisdizionale, nel quale le possibilità di inestricabili conflitti di competenza erano altissime.

3. I da Camino

Abbiamo già fatto frequenti riferimenti a questo casato. Non è certo il caso di ripercorrere in questa sede la storia della famiglia. Basti solo rilevare che si trattava di esponenti dell'aristocrazia militare catalogati dal duecentesco cronista Rolandino da Padova tra le quattro grandi famiglie della Marca Trevigiana, insieme ai da Romano, agli Estensi e ai da Camposampiero[41]. L'area del loro radicamento patrimoniale è il Cenedese, con ampie espansioni nel Cadore. La vera forza della famiglia consisteva nel possesso di una fitta rete di castelli distribuiti dalla fascia prealpina fino alla bassa pianura. L'origine di questi possedimenti castellani era composita: diversi erano stati loro conferiti da investiture del patriarca di Aquileia e dei vescovi di Feltre e Belluno; ma molti erano di natura patrimoniale o incerta[42].

Fin dai primordi della storia comunale le istituzioni urbane avevano messo in atto delle mediazioni tra l'esercizio della signoria locale e la sovranità urbana, principalmente attraverso il cittadinatico[43]. Durante i fasti della signoria cittadina, conseguita da Gherardo da Camino nel 1283, la confluenza nella figura del signore della titolarità delle giurisdizioni castellane famigliari e delle massime responsabilità politiche urbane avevano attenuato il problema, certo non senza ingenerare delle confusioni e dei fraintendimenti con gli stessi esponenti della sua famiglia[44]. Dal 1312, quando i Caminesi furono cacciati a furor di popolo dalla signoria su Treviso, comincia il declino famigliare, declino che assume la forma di un'emarginazione dalla vita politica cittadina e di un ripiegamento entro le giurisdizioni castellane della sinistra Piave, quasi

un ritorno al punto di partenza da cui il ramo più attivo della famiglia si era mosso per la «conquista» della città[45].

La crisi delle istituzioni trevigiane, nel secondo decennio del XIV secolo, seguita dall'espansione scaligera, sommata alla crisi dinastica (uno dei due rami della *domus*, come si è detto, si estinse nel 1335), finirono per privare la famiglia della possibilità di sviluppare progetti di largo respiro politico. Così, la mediazione veneziana nella lite con l'ordinario diocesano, di cui si è detto, dovette apparire un compromesso tutto sommato accettabile, anche perché i da Camino intrattenevano da molto tempo rapporti amichevoli con il *commune Veneciarum*[46].

Da questo momento in poi la storia caminese va, per così dire, ad esaurimento, poiché i da Camino vengono progressivamente «spolpati», nella seconda metà del secolo, dei loro castelli. Certo, essi possono disporre ancora di diverse circoscrizioni nelle quali esercitano una sostanziale pienezza di poteri. Si tratta di giurisdizioni che gravitano attorno a singoli castelli e che vengono definite con il termine di *comitatus* o di *gastaldia*[47]. Perno di queste forme di organizzazione è una rete di ufficiali che comprende i podestà, per i castelli più importanti (come Serravalle)[48], i gastaldi per gli altri e dei notai di servizio. Abbiamo diverse testimonianze dello svolgimento di pratiche di ordinaria amministrazione, da parte di questi funzionari locali, come i rinnovi feudali[49] o, nel caso di Serravalle, il lucroso appalto (550 lire mensili) della muda connessa al transito del valico prealpino che dava il nome appunto al castello più importante tra i possessi caminesi. In quest'ultimo caso, l'atto di conferimento dell'appalto vincolava anche alle pratiche di polizia necessarie al perseguimento e alla repressione del contrabbando[50].

Più esplicita sui diritti di esercizio dell'azione poliziesca e la cattura dei malfattori è una inedita ducale di Andrea Dandolo risalente al 1354 e rivolta al podestà di Treviso, Giovanni Foscari. La lettera riferiva che il *comes* Rizzardo da Camino si era lamentato che i «cabalarii deputati ad persecutionem malle-factorum» si erano spinti fino al borgo di Solighetto (oggi Pieve di Soligo, nel cuore dei possedimenti prealpini dei Caminesi), senza che lui fosse minimamente avvisato, per catturare un ricercato. Rizzardo se ne lamentava, recitava la ducale, poiché

> per rectores nostros numquam consuetum est interrumpi vel violari districtus suos, set quando cause occurruere quod malefactores illuc se reducant, ipse ad requisitionem dominorum vel rectorum conplacet in eo quod honeste potest

Il doge, quindi, raccomandava al suo podestà trevigiano di evitare per il futuro che fosse dato adito ad altre querimonie, dato che

> nostre intencionis non sit quod dicti cabalarii faciant aliquid in preiudicium iurisdicionis cuiusquam[51].

Il documento è dunque importante in quanto ci fornisce una indicazione sul modo in cui Venezia si rapportava rispetto alle prerogative caminesi,

ed anzi, l'affermazione finale sembra alludere ad una generale disposizione della dominante a non interferire nelle giurisdizioni di chicchessia. Peraltro, è qui prefigurata una difficoltà nell'azione di disciplinamento e controllo del contado da parte di Venezia, destinata a riprodursi su larga scala quando verrà intrapresa la vera e propria conquista della terraferma. Come segnala il Ventura, infatti, ancora in pieno Quattrocento i rettori delle città soggette dovevano appoggiarsi a «malfidi e suscettibili collaboratori, che erano pronti a insorgere contro ogni iniziativa volta ad intaccare i propri privilegi, inviando alla signoria molestissime ambasciate, le quali finivano per mettere in cattiva luce i magistrati troppo zelanti»; i quali, continua il Ventura, di conseguenza sceglievano di attenersi al «*quieta non movere* (...) preoccupandosi soltanto di evitare complicazioni che potevano danneggiare la loro carriera»[52].

Quanto al tenore effettivo della signoria dei da Camino, esso può essere indirettamente desunto dalla vendita del castello e della curia della Valmareno (siamo sempre nello stesso ambito territoriale) effettuata nel 1349 dal medesimo Rizzardo da Camino a favore del veneziano Marino Falier, il futuro doge destinato al patibolo. Giampaolo Cagnin, che si è occupato della vicenda in tempi recenti, ha evidenziato come al nuovo signore spettasse, tra le altre facoltà, quella dell'amministrazione della giustizia, compresa la *sententia sanguinis*, ovvero la pena capitale[53]. Avanzerei dunque l'ipotesi che tale diritto facesse originariamente parte del pacchetto complessivo della curia della Valmareno e che in generale esso, teoricamente, costituisse una dotazione di tutte le curie castellane caminesi[54].

4. I Collalto, conti di Treviso

Il caso della giurisdizione separata dei Collalto, conti del Sacro Romano Impero sicuramente dal X secolo, nel Trecento è quello sicuramente più noto. All'inizio del secolo, nel 1312, il conte Rambaldo aveva ottenuto da Enrico VII la pienezza dei diritti giurisdizionali sulla sponda sinistra del medio Piave, dove si trovavano una parte cospicua del loro patrimonio e la loro residenza, di recente costruzione, di S. Salvatore[55]. E i privilegi regi si susseguirono poi con puntualità almeno fino all'età di Carlo IV, il quale nel 1358 estese il *merum et mixtum imperium* dei Collalto anche alle giurisdizioni di altri castelli, pievi e corti, sempre disposti lungo l'asse del Piave[56]. Il favore imperiale spiega le prese di posizione a fianco di re Luigi nella crisi ungherese e il coinvolgimento dei conti nella congiura antiveneziana, la congiura dei notai, ordita a Treviso nel 1356[57]. Nella sostanza, i conti anche durante la prima età veneziana dispongono nei loro possessi di ampi margini di manovra e mostrano una disinibita strategia di schieramento. Tanto che la qualifica che essi si guadagnano presso le istituzioni veneziane non è certo quella di sudditi, quanto piuttosto quella di *adherentes*, o *recomendati*[58].

Quanto poi alla individuazione delle modalità di esercizio della sovranità separata del casato, ancora una volta si entra in un campo in cui i dati a disposizione si rarefanno.

Per la circostanza di questo convegno ho analizzato un *quaternus* di imbreviature relativo al biennio 1360-1361 di Tolberto da Trevignano, un notaio attivo presso il castello comitale di S. Salvatore[59]. Il *quaternus*, pur recando traccia dell'azione del conte in quanto pubblico ufficiale (vi è riportato il conferimento di almeno quattro *privilegia tabelionatus* nei due anni considerati[60]), non riporta testimonianze riferibili all'esercizio di poteri di governo. Ricaviamo comunque da una delle sottoscrizioni un chiarimento sul tipo di relazione che legava il notaio alla curia comitale. Tolberto vi si definisce infatti «notarius publicus imperiali auctoritate et scriba prefati domini comittis». Si tratta dunque di una figura che potremmo collocare nel rango dei funzionari della signoria, anche se non è del tutto lecito ipotizzare su questa base l'esistenza a S. Salvatore di una vera e propria struttura di incardinamento burocratico degli ufficiali signorili. Che però fosse questo il modello organizzativo - probabilmente desunto anche dal confronto con le grandi realtà signorili presenti nel Veneto[61] -, può essere comprovato dal rilevamento - di poco posteriore, invero - della presenza di un *cancellarius*, Antonio di Federico da S. Salvatore al seguito del conte Schinella nel suo soggiorno presso la corte di Francia in occasione del matrimonio della figlia di Gian Galeazzo Visconti, Valentina, con Luigi di Touraine, nel 1389[62].

5. I Tempesta

Fuori dallo spazio del Cenedese, la giurisdizione separata più rilevante rimane quella della famiglia Tempesta, gli avvocati della chiesa trevigiana, signori del castello e della curia di Noale, località posta nella media pianura al confine tra i distretti di Treviso e di Padova. Il dominio di questo territorio era stato riconosciuto alla potente *domus* nel Trecento da due privilegi (1329 e 1330) di Cangrande e dei suoi successori, Alberto II e Mastino II, i quali avevano riconosciuto questa giurisdizione signorile sulla falsariga di quella esercitata dai conti di Collalto, assurti evidentemente al ruolo di modello regionale («secundum quod domini ..comites de Colauto habent castrum Sancti Salvatoris et Colauti»); nel 1338 anche Giovanni Enrico di Gorizia e Tirolo, *dominus generalis* di Treviso per l'imperatore, aveva confermato a Guecello Tempesta il mero e misto imperio sui suoi possessi noalesi[63].

Come emerge da una recente indagine, già citata, concentrata sostanzialmente sui primi decenni del XIV secolo, fino alla vigilia della dedizione a Venezia, il *dominus loci* a Noale risulta affiancato da una organizzazione complessa nella quale l'apparato destinato all'amministrazione della giustizia - giudici e notai - appare il puntello più solido del potere signorile e anche quello nel quale praticamente nullo sembra essere stato il margine di intervento del potere centrale, cioè di Treviso[64]. Il quadro non sarebbe completo, però, se non si accennasse al ruolo di primissimo piano svolto da questa famiglia proprio sullo scenario politico urbano trevigiano, dove, oltre a svolgere il ruolo di avvocati episcopali, i Tempesta occupano importanti cariche dell'organigramma comunale e possiedono immobili e la lucrosa muda alle

porte della città[65]. La famiglia raggiunse l'apogeo della propria parabola politica negli anni 1327-1328, quando sotto la tutela austriaca di fatto mantenne il governo della città, fungendo poi da tramite per il passaggio di Treviso alla dominazione di Cangrande.

Non si conoscono riconoscimenti pubblici alla signoria dei Tempesta precedenti a quelli scaligeri, anche se pochi dubbi esistono sulla loro condizione di signori territoriali a partire almeno dalla metà del secolo XII. Sembra dunque che siano i primi trent'anni del Trecento a permettere a questa famiglia di compiere un vero e proprio salto di qualità. Si trattò però di una fortuna di breve momento. La signoria rurale forse meglio documentata per il Trecento trevigiano, grazie ai protocolli del notaio di curia Prosdocimo da Asolo, è infatti anche quella che dimostra minore capacità di tenuta di fronte all'espansionismo veneziano. Come già detto, nel 1337 il signore di Noale, Guecello Tempesta, stipulò un accordo con i veneziani che si profilavano come i vincitori del conflitto antiscaligero. L'accordo prevedeva che gli avvocati trevigiani mantenessero le loro prerogative sul distretto noalese. Ma la morte improvvisa di Guecello (1338), protagonista dell'ascesa famigliare degli ultimi anni, e le difficoltà dinastiche conseguenti indussero Venezia ad un immediato ridimensionamento delle prerogative dei Tempesta. Privati subito della giurisdizione sul territorio, ben presto essi persero anche il controllo della rocca, il vero nucleo del loro potere. Nel 1360, infine, venne istituita la capitaneria di Noale, con competenza sui villaggi che già avevano costituito il *districtus* dei Tempesta e con il riconscimento di qualche residua altra prerogativa ai Tempesta[66].

6. Conclusioni

Ad uno sguardo complessivo pare di poter dire che nel corso della prima dominazione veneziana si assiste nel trevigiano ad un rafforzamento delle giurisdizioni separate; esse si indeboliscono, infatti, solo laddove chi ne era il detentore fosse già avviato su una china discendente. Nel caso dei Tempesta e dei da Camino tali ragioni consistono essenzialmente nelle crisi dinastiche e forse in un certo logoramento delle risorse famigliari prodottosi nella prolungata esposizione col ruolo di protagonisti sulla scena politica della Marca Trevigiana.

Venezia sembra comunque adottare un atteggiamento quasi sempre prudente nei confronti di questi competitori periferici nel controllo politico del territorio. Certo, i principali castelli vengono occupati da officiali del Dogado. Ma si tratta quasi sempredi castelli dalla fisionomia collettiva, pubblica, come Oderzo, Castelfranco, Conegliano. Nei confronti dei conti di Treviso e dell'episcopato di Ceneda si può pensare che fossero tenuti in considerazione i rischi derivanti dalla rete di relazioni molto vasta di cui questi due soggetti politici erano parte. Questo appare scontato per quanto attiene l'episcopato, rappresentante in loco di una "monarchia sovranazionale". Per quanto riguarda i conti, sono noti i legami tra questa famiglia e i grandi casati della Marca e anche fuori di essa (come comprovato dall'episodio dell'invito al matrimonio

regale in Francia, dove il conte Schinella si recò insime a molti altri *nobiles Marchie Tarvisinae*, al seguito di Francesco Gonzaga, *dominus Mantue*, che aveva avuto l'incarico di scortare la sposa, Valentina Visconti[67]). Può suffragare questo dato la constatazione che alla corte di S. Salvatore - il dato emerge dai registri del notaio Tolberto - fosse presente un'umanità davvero cosmopolita: toscani, lombardi, padovani, bellunesi, friulani, trentini, ecc[68]. La formulazione da parte di Venezia di un progetto più organico di occupazione della terraferma, e soprattutto l'assoggettamento di una compagine territoriale largamente travalicante i confini dell'immediato entroterra, nel primo Quattrocento, depotenziarono poi queste solidarietà familiari e sociali, per dir così, trans-nazionali, consentendo un consolidamento della presa sull'intero distretto trevigiano.

Nella valutazione del rapporto tra la Repubblica Veneta, i conti di Treviso e il vescovo di Ceneda, poi, non si deve trascurare quel *surplus* di legittimazione che derivava a questi ultimi dallo stretto vincolo che statutariamente li legava ai grandi poteri istituzionali: l'Impero e la Chiesa. La potenza simbolica dell'egida imperiale, in particolare, ancora in pieno Quattrocento assumeva valenza di mito politico, «un mito che, al di là degli effetti coreografici, poteva inficiare la stessa legittimità del dominio veneziano sulla Terraferma»[69]. Non a caso nel corso del Trecento Venezia aveva cercato, senza successo, di ottenere da Carlo IV un'investitura imperiale che sancisse la sua autorità sul Trevigiano, iniziativa che invece andò in porto nel 1435 con l'imperatore Sigismondo (fornendo peraltro all'impero, come ha ricordato Gina Fasoli, una «base giuridica per le rivendicazioni asburgiche»)[70].

Bisogna però aggiungere, in sede di bilancio, che l'approccio per così dire biunivoco (dominante-titolari di giurisdizioni feudali o signorili) non esaurisce la complessità dei modi di esercizio delle facoltà di governo nel caso che stiamo considerando. La vicenda del 1340 degli uomini di Castelnuovo, a cui si è fatto riferimento, infatti, evidenzia come il controllo delle collettività rurali in pieno Trecento dovesse necessariamente commisurarsi con il carattere diffuso e stratificato della sovranità, eredità della nota scomposizione tra diritti utili e diretti nella gestione deipatrimoni fondiari e delle strutture materiali, risalente ai secoli centrali del medioevo. Sotto questo profilo l'orientamento veneziano nella sua prima esperienza di dominazione territoriale è tutto da valutare; certo il caso singolo qui riportato - peraltro piuttosto precoce - non ha un gran valore statistico, ma comunque consente, se non altro, di segnalare il problema.

In secondo luogo, bisogna sottolineare il carattere di sperimentazione della prima dominazione veneziana su Treviso. Avviatasi per arginare il minaccioso espansionismo scaligero, essa dovette poi modularsi sulla realtà composita del *districtus Tarvisii* ed elaborare delle soluzioni giuridiche e amministrative *ad hoc*. Ciò anche in conseguenza dei «cedimenti strutturali» prodotti nella tenuta della compagine territoriale trevigiana da un ventennio (1319-1339) di guerre e cambi di regime[71], situazioni nelle quali le linee di sutura territoriale e giurisdizionale in diversi casi erano tornate ad essere linee

di frattura. Ne derivarono alcune conseguenze apparentemente contraddittorie: all'atteggiamento cauto adottato dall'autorità veneziana nei confronti delle giurisdizioni feudali e signorili, cui si è fatto cenno, infatti, corrispose la mano decisa nella ristrutturazione dell'ordinamento giuridico e statutario[72]. Fu dunque più facile per Venezia intervenire al centro che nella periferia, o meglio ancora risultò più praticabile l'intervento sull'ordinamento giuridico-amministrativo (ben conosciuto grazie alle numerose podesterie rivestite nella città del Sile da esponenti dell'*élite* veneziana) che sulle situazioni di fatto, che già in età pre-veneziana operavano in deroga a (o a complemento di) quello stesso ordinamento.

Queste osservazioni mi sembrano interessanti soprattutto se collegate alla questione della «separatezza giuridica» che, come è stato rilevato in una recente sintesi, «avrebbe caratterizzato in maniera assai originale i rapporti tra Venezia e la sua Terraferma», in considerazione del fatto che «pur insignito di un'indubbia superiorità politica, il centro dominante possedeva (...) una struttura amministrativa e giudiziaria che virtualmente era separata dal rimanente del Dominio di Terraferma»[73]. Rispetto a questo modello, il caso del dominio veneziano su Treviso nel Trecento mostra una flessibilità - dettata certo dal carattere precoce ed empirico dell'acquisizione territoriale, più che da un criterio preordinato - che si risolse da un lato nella confidenziale intromissione entro le strutture amministrative centrali, dall'altro nella conservazione dello *statu quo* nelle isole giurisdizionali più forti.

Nel territorio trevigiano (1338-1381)

Note

[*] Nelle note si farà uso delle seguenti abbreviazioni: ACVV = Archivio della Curia di Vittorio Veneto, Fondo *Curia*, sez. Arch. Vecchio, referato XV, Pergamene che riguardano vari oggetti civili ed ecclesiastici; ASTv = Archivio di Stato di Treviso.

[1] Cfr. l'ampio bilancio comparativo in G. M. Varanini, *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana nei secoli XIII-XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. Chittolini, e D. Willoweit, Bologna 1994, pp. 133-233. In particolare, nelle pagine espressamente dedicate a Treviso (pp. 183-189, significativamente paragrafate sotto il titolo «Il fallimento di Treviso») Varanini parla appunto del «paradigma trevigiano della città debole» nella quale si manifesta una «tenuta tenacissima, nella mentalità, non meno che nelle strutture, dell'universo dei valori legato alla signoria rurale» (p. 188). Il peso delle presenze signorili nel contado trevigiano ancora nella piena maturità comunale è delineato dal Varanini in *Istituzioni e società a Treviso tra comune, signoria e poteri regionali (1259-1339)*, in *Storia di Treviso*, a cura di E. Brunetta, II, *Il medioevo*, a cura di D. Rando e G. M. Varanini, Venezia 1991, pp. 135-211 (in particolare pp. 135-162). Per la comitatinanza trevigiana si veda D. Rando, *Il particolarismo e la prima età comunale*, in Ead., *Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e il suo territorio nei secoli XI-XV*, I*, *Società e istituzioni*, Verona 1996, pp. 15-85 (in particolare pp. 43-56). Sarà interessante rilevare, per inciso, che una certa predisposizione del Trevigiano alla costituzione e al mantenimento di isole giurisdizionali era già stata segnalata in G. Fasoli, *Lineamenti di politica e di legislazione feudale veneziana in terraferma*, "Rivista di storia del diritto italiano", XXV (1952), pp. 61-94; con riferimento ad una serie di feudi espressamente creati da Venezia per ricompensare i suoi condottieri nel corso del Quattrocento, la Fasoli rileva (un po' empiricamente, invero) che, con sole due eccezioni, «tutte queste concessioni feudali erano localizzate nel Trevisano: evidentemente la regione nella quale le istituzioni feudali erano attuabili, mentre nel Padovano o nel Vicentino le popolazioni male vi si sarebbero adattate» (p. 71).

[2] Il riferimento è sia al confine occidentale del distretto, dove nella fascia longitudinale parallela alla sponda sinistra del Brenta (sotto controllo padovano) si insediò un fittissimo pulviscolo signorile e castellano gravitante attorno ad importanti enti ecclesiastici (il vescovo di Treviso, l'episcopato di Frisinga) oppure alle stirpi dei da Romano, dei Tempesta e dei da Camposampiero (sull'incastellamento di quest'area si veda S. Bortolami, *Le medioevali «pietre» asolane e la rinascita della «piccola città addormentata»*, in *Città murate del Veneto*, a cura di S. Bortolami, Venezia-Cinisello Balsamo [MI], 1988, pp. 52-54; sull'importanza strategica di quest'area, ai confini tra i distretti di Treviso, Padova e Vicenza cfr. Id., *«Per acresiere et multiplicare il suo territorio». Villaggi e borghi di fondazione preordinata nelle Venezie medioevali*, in *Castelfranco Veneto nel quadro delle nuove fondazioni medievali*, a cura di S. Bortolami e G. Cecchetto, Castelfranco Veneto [TV] 2001, pp. 82-137, e in particolare pp. 105-111; si veda anche l'elenco dei satelliti castrensi che gravitavano attorno alla rocca di Noale in R. Roncato, *Il castello e il distretto di Noale nel Trecento. Istituzioni e società durante la signoria di Guecello Tempesta*, Venezia 2002, pp. 22-23. Sui diritti frisingesi cfr. J. Riedmann, *L'area trevigiana e i poteri alpini*, in *Storia di Treviso*, cit., pp. 245-246; S. Collodo, *Il Cadore medievale verso la formazione di un'identità di regione*, in S. Collodo, *Società e istituzioni in area veneta. Itinerari di ricerca [secoli XII-XV]*, Fiesole 1999, pp. 122-125); sia lungo il confine orientale, ovvero nell'area a contatto con il patriarcato di Aquileia, dove una costellazione signorile se possibile ancora più variegata (ma che annoverava lignaggi di rango capitaneale, come i da Camino o i da Prata-Porcia) aveva instaurato una intricatissima rete di relazioni che coinvolgeva anche gli episcopati di Aquileia, Belluno, Treviso, Ceneda e Concordia.

[3] Emblematica risulta la richiesta di nuovi statuti inoltrata al podestà nel 1217 da un raggruppamento di *viri nobiles* che annoverava «i massimi esponenti del potere signorile del territorio» (Rando, *Il particolarismo*, cit., p. 59): con riferimento a questa che il documento definisce con l'espressione di *pars nobilium*, Silvana Collodo ha rilevato che la richiesta «coglie l'istituto nell'atto di fungere da consigliere collettivo del massimo magistrato comunale e dunque in un ruolo perfettamente conforme alle tradizioni politiche ad orientamento feudale, di cui il ceto dei *milites* era diretto depositario» (S. Collodo, *Ceti e cittadinanze*, in Collodo, *Società e istituzioni*, cit., p. 19. Naturalmente, non mancarono i momenti di acuta conflittualità (sui quali si vedano gli studi di Daniela Rando e Gian Maria Varanini citati alla nota 1). Tuttavia, bisogna anche dire che il gioco dialettico che si stabilì a Treviso tra grandi famiglie signorili e istituzioni urbane *fu* la cifra del comune.

[4] Cfr. D. Canzian, *Vescovi, signori, castelli. Conegliano e il Cenedese nel Medioevo*, Fiesole 2000, pp. 16-55.

[5] Sull'affermazione della dinastia goriziano-tirolese a Treviso tra il 1318 e il 1329 rimando a D. Canzian - G. M. Varanini, *I conti di Gorizia e la Marca trevigiana: tra aristocrazia rurale e comuni cittadini (sec. XII-XIV)*, in *Da Ottone III a Massimiliano I. Gorizia e i conti di Gorizia nel medioevo*, a cura di S. Cavazza, Mariano del Friuli (Gorizia), in corso di stampa (2004). Per la dominazine scaligera, si veda G. M. Varanini, *Pietro dal Verme podestà scaligero di Treviso (1329-1336)*, in *Istituzioni, società e potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G.B. Verci*, a cura di G. Ortalli e M. Knapton, Roma 1988, pp. 65-81.

[6] G. Cozzi, *Politica, società e istituzioni*, in G. Cozzi e M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, Torino 1986 (*Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso), XII, t. I, pp. 205-207. La dedizione a Venezia fu formalmente sancita solo cinque anni dopo sotto il patrocinio del doge giurista Andrea Dandolo (G.B. Verci, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, XII, Venezia 1789, doc. MCCCCXII, p. 33).

[7] M. Knapton, *Venezia e Treviso nel Trecento: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a Treviso*, in *Tomaso da Modena e il suo tempo. Atti del Convegno internazionale di studi per il 6° centenario della morte*, Treviso 1980, pp. 41-78.

[8] Knapton, *Venezia e Treviso nel Trecento*, cit., p. 49. Accoglie il suggerimento di Knapton S. Zamperetti, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Venezia 1991 (in particolare pp. 51-93). Vi è stata poi una discreta fioritura di contributi su specifiche situazioni locali, a partire dagli studi sulla sinistra Piave in età trecentesca di Giampaolo Cagnin (G. Cagnin, *Vivere e morire a Vidor e Colbertaldo. Aspetti di vita socio-economica in due villaggi trevigiani nel secolo XIV*, in *Due villaggi della collina trevigiana. Vidor e Colbertaldo*, a cura di D. Gasparini, II, *Il Medioevo*, Vidor [TV] 1989, pp. 93-300; Id., *La fondazione di Santa Maria Nova di Soligo*, in *Santa Maria Nova di Soligo*, Treviso 1994, pp. 19-61; Id., *Per una storia delle fortificazioni della Valmareno e del Quartier del Piave nel Medioevo [secoli XI-XIV]. Schede d'archivio*, in *Castelli tra Piave e Livenza. Problemi di conoscenza, recupero e valorizzazione*, Vittorio Veneto 1995, pp. 185-206; Id., *La Pieve di Soligo nel medioevo*, in *La pieve di Soligo e la gastaldia di Solighetto dal Medioevo all'età contemporanea*, I, Pieve di Soligo [TV] 1997, pp.103-271). Si concentrano espressamente sulle vicende dei conti di Treviso i lavori di Pierangelo Passolunghi (*I Collalto: Linee, documenti, genealogie per una storia del casato*, Treviso 1987; *Il castello San Salvatore dei conti Collalto*, Treviso 1990; *Le contee di Collalto e di San Salvatore: gli statuti del 1581-83 e altre norme inedite*, Susegana [TV] 2002). Sulla giurisidione di Noale (VE), sede fino alla metà del Trecento di un distretto signorile sottoposto alla famiglia Tempesta, avvocati del vescovo di Treviso, si vedano Roncato, *Il castello e il distretto di Noale*, cit.; F. Pigozzo, *La capitaneria di Noale, dai Tempesta a San Marco [1337-1405]*, Noale 1998; Id., *Noale da signoria rurale a podesteria veneziana: dinamiche e forme di un processo secolare (1337-1390)*, "Archivio Veneto", s. V, CLXXXIX (2000), pp. 6-38. Alla metà dei trascorsi anni '90 un panorama sintetico è stato tracciato da G.M. Varanini, *Istituzioni, politica e società nel Veneto (1329-1403)*, in *Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche*, a c. di A. Castagnetti e G. M. Varanini, Verona 1995, pp. 1-124 (per l'ordinamento del territorio trevigiano nella prima età veneziana vedi pp. 86-93).

[9] Zamperetti, *I piccoli principi*, cit., p. 62.

[10] Zamperetti, *I piccoli principi*, cit., p. 67.

[11] Canzian, *Vescovi, signori, castelli*, cit., pp. 31-39.

[12] La prima promessa del vescovo risale al 1179 (Verci, *Storia della Marca*, cit., I, doc. XXV, p. 28, 1179 settembre 27). Quanto all'impegno assunto nel 1233, esso è riportato da un transunto del Minotto ricavato da un atto dei *Consultores in iure ecclesie Cenetensis* (A. S. Minotto, *Documenta ad Belunum, Cenetam, Feltria, Tarvisium spectantia*, II/I, Venetiis 1871, p. 44, 1233 9 maii). Il documento è pubblicato per intero dal Verci (Verci, *Storia della Marca*, cit., doc. LXVII, p. 90), il quale a sua volta dichiara di averlo desunto dalle trascrizioni dello Scoti, un erudito settecentesco trevigiano la cui raccolta è conservata presso la Biblioteca Comunale di Treviso (ms. 957). Dall'edizione del Verci sappiamo che il 9 maggio 1233 il vescovo giurò la dedizione a Conegliano, venendo quindi assunto come «civis et consors Coneglani»; non risulta però alcuna richiesta di trasferimento della sede diocesana. Peraltro, possiamo pensare che il vescovo in quel frangente effettivamente considerasse (o fosse indotto a farlo) Conegliano quanto meno come la sede di esercizio delle sue prerogative temporali, dato che una corposa *manifestatio feudorum* risalente all'8 maggio, il giorno prima della dedizione, risulta rogata «in burgo Coneclani»; ACVV, b. 158 , fasc.2, n. 5, 1233 maggio 8. Va rilevato, infine, che in entrambe le circostanze (1179 e 1233)

Conegliano era momentaneamente sottoposta all'egemonia di Padova (nel 1233 il vescovo di Ceneda si «diede» a Conegliano «ad modum et formam prout comune Pad. receperat comune Coneglani et dominum Biaquinum et dominum Vecelonem de Camino»): è dunque Padova l'ispiratrice del trasferimento del vescovo da Ceneda a Conegliano.

[13] Verci, *Storia della Marca*, cit., doc. XLVIII, p. 61, 1220 agosto 31.

[14] Verci, *Storia della Marca*, cit., III, doc. CCLXIV, p. 87, 1281 (ma in realtà 1280) dicembre 26; doc. CCLXXVII, p. 105, 1284 agosto 3; doc. CCLXXX, p. 109, 1284 dicembre 2. Il vescovo sarebbe stato qualificato come *comes* anche in un documento del 1242, che però è quasi certamente un falso (cfr. nota 34).

[15] Nel 1162 Guecellone da Camino e la moglie, la *comitissa* Sofia, avevano ricevuto dai conti di Vicenza l'investitura *ad rectum feudum sine fidelitate* del comitato di Ceneda e di quello di Belluno. Esattamente cent'anni dopo il conte Ugone Maltraverso era tornato ad investire un caminese, Guecellone, del medesimo comitato cenedese (cfr. per l'investitura del 1162 G. B. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312*, aggiornamento e documentazione fotografica a cura di G. Netto, Roma 1975 (rist. anast. dell'edizione Livorno 1905), doc. 1, p. 245; A. Gloria, *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183)*, II/2, Venezia 1881, n. 780, p. 82; per l'atto del 1262 cfr. N. Faldon, *L'*Allegatio *dei conti da Camino contro il vescovo di Ceneda Francesco Ramponi. La relativa* Tabula*, e il così detto* Registo, in *Il dominio dei Caminesi tra Piave e Livenza*, Vittorio Veneto 1988, p. 198).

[16] Cfr. Canzian, *Vescovi, signori, castelli*, cit., pp. 31-39. Risalgono a quest'epoca, peraltro, anche le prime tracce dell'acquisizione da parte dell'episcopato del castello cenedese di S. Martino - a tutt'oggi residenza del vescovo -, già di pertinenza di un gruppo consortile locale; Verci, *Storia della Marca*, cit., III, doc. CCLXXX, p. 109, 1284 dicembre 2: il vescovo dichiara che la sesta parte del castello di S. Martino gli pertiene, in quanto i detentori (Odorico e *Bialus* da San Martino) hanno mancato di prestargli il giuramento di fedeltà e quindi sono decaduti dal feudo. Sul controverso possesso del castello si veda G. Tomasi, *La Diocesi di Ceneda. Chiese e uomini dalle origini al 1586*, I, Vittorio Veneto 1998, pp. 71-72.

[17] Si veda su questa vicenda G. Biscaro, *I falsi documenti del vescovo di Ceneda Francesco Ramponi*, "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano", XLIII (1925), pp. 93-178.

[18] *Libri commen. di Venezia*, t. II, Libro 3, n. 405, 1337 ottobre 12; Verci, *Storia della Marca*, cit., XI, doc. MCCCXXI, p. 96.

[19] Vedi *infra*

[20] Il dossier è edito in Faldon, *L'*Allegatio, cit.

[21] Vedi *supra* nota 17.

[22] Verci, *Storia della Marca*, cit., XI, doc. MCCCLXVII, p. 169; doc. MCCCLXIX, p. 171.

[23] Biscaro, *I falsi documenti*, cit., p. 97 (anche per i rimandi documentari).

[24] I titoli di sovranità di cui si avvaleva la chiesa di Ceneda finirono per innescare una nutrita serie di controversie con la Serenissima a partire dai primi del Cinquecento, controversie che indussero a loro volta un rafforzamento dell'identità autonoma di quell'episcopato. Nel 1551 un breve di Giulio III affermava che «civitas Cenetensis, cuius temporalis iurisditio merumque ac mixtum imperium ex antiquissimis multiplicatisque imperatorum largitionibus ad episcopum spectat, et qui nullum in sua iurisditione superiorem recognoscit, nisi summum romanum pontificem sanctamque sedem apostolicam, eo in loco sita est, quem vulgo Marchiam Tarvisinam vocant». Più tardi il vescovo Marcantonio Mocenigo (eletto nel 1586) addirittura si autopromuoveva da vescovo-conte a vescovo-principe. La controversia triangolare tra Venezia, la Curia pontificia e il vescovo di Ceneda raggiunse un picco di tensione tra il 1594e il 1595. La Repubblica quindi ne affidò la gestione diplomatica e giuridica a due personalità d'eccezione: dapprima Paolo Paruta, quindi Paolo Sarpi. Su tutta questa vicenda si veda G. Cozzi, *Paolo Paruta, Paolo Sarpi e la questione della sovranità su Ceneda*, "Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato veneziano", IV (1962), pp. 1-62 (da cui ho tratto la citazione del breve di Giulio III, a p. 19).

[25] J. M. Vidal, *Benoit XII (1334-1342). Lettres communes*, I, Paris 1911, p. 488, n. 5168.

[26] *Ibidem*, t. II, n. 8154. La lettera risale al 26 febbraio 1340; essa richiede che si avvii l'inchiesta sul Ramponi «qui in verba turpia saepius Deum et B.V.M. matrem eius blasphemavit, faciendo detestabilia signa cum manibus, quae vulgus *ficas* nuncupat, contra eos; toto quadragesimali tempore carnes comedit; turpissimam vitam ducit et beneficia confert pro pecunia, etc.; quamdam focariam nomine Francischinam, ex qua plures filios procreavit,a XV annis tenuit, et adhuc praegnantem tenet; praeterea ore proprio confessus est quod quando fuit rumor Bononiae

contra Bertrandum, ep.um Ostien., personaliter ivit ad disrobandum Bertrandum (...) et quod habuit ex huiusmodi disrobatione mitram et capellum et "destrarium eius liardum", quem confessus fuit vendidisse pro 200 flor. auri Ioanni de Pepulis. Idemque ep.us Ceneten. Eremit. S.A. professor existens publice se jactavit quod dum esset conventualis in conventu Bononien., ipso procurante et ordinante,sacristia disrobata fuit rebus valentibus 2.500 flor. auri de quibus habuit ipsemet medietatem; imo dedit auxilium et favorem iis qui occiderunt ser Ugeri(um) de Ceneta, cuius filios et nepotes sine causa rationabili expulit de civit. Ceneten. eiusque districtu et eorum bona occupavit».

[27] ACVV, b. 158, 1341 gennaio 19: «(...) presentibus (...), domino Betucio de Rangonibus de Bononia canonico Cenetensi, Nicolauo condam Michaelis de Bononia (...). Venerabilis pater et dominus dominus frater Franciscus, Dei gratia episcopus Cenet(ensis) et comes, cum baculo suo quod in manibus suis tenebat, investivit magistrum Leonardum Barderium de Cenita stipulantem et recipientem nomine et vice Bertholamei pupilli filii et heredis condam Çaniboni Peliparii de Cenita ad rectum et liallem feudum cum servitio et fidelitate de una petia terre aratoria, arborata et vidigata iacente in teratorio Cenite ultra Miscum (...)». Segnalo, a riprova della circolazione di bolognesi nel Cenedese in questo periodo, una divisione patrimoniale caminese del 1340, avvenuta presso la residenza castellana di Motta di Livenza, alla presenza tra gli altri di «Mino condam Pisani de Sachitis de Bononia, Bonifacio condam Iacobi de Gandonibus de Bononia» (cfr. ASTv, *Notarile*, b. 81, Biaquino da Arena [1328-1362], fasc. III, 1340 dicembre 12).

[28] Vidal, *Benoit XII (1334-1342)*, cit., I, n. 6462, p. 121; n. 7576, 7577, p. 227. Nell'eventualità in cui il patriarca avesse preso possesso di Conegliano - cosa che, come si vedrà, effettivamente si verificherà per un breve momento - il clero sarebbe stato sollevato dalla censura ecclesiastica.

[29] Per la delibera della *curia* patriarchina e le successive reinvestiture si vedano rispettivamente G. Brunettin, *Bertrand de Saint-Geniès, patriarca di Aquileia (1334-1350): uomo di Curia, diplomatico e principe ecclesiastico. Ascesa e caduta di un alto prelato della prima metà del XIV secolo*, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia, Dottorato di ricerca in storia della Chiesa medioevale e dei movimenti ereticali , ciclo X, coord. A. Rigon, 1998, Appendice II, doc. 12, p. 144 (1335 settembre 30; delibera della *curia*); doc, 48, p. 221 (1337 aprile 11; infeudazione di Castel Roganzuolo); doc. 49, p. 223 (1337 maggio 7; investitura dei feudi rurali del defunto Rizzardo da Camino); doc. 52, p. 227 (1337 maggio 22; investitura del castello di Cavolano, lungo la Livenza); doc. 63, p. 243 (1337 ottobre 26; investitura di mansi vari già infeudati al defunto Rizzardo); doc. 111, 112 pp. 330-337 (1340 marzo 7; investitura di altri beni del defunto Rizzardo); doc. 119, p. 350 (1341 maggio 30).

[30] Cfr. Brunettin, *Bertrand de Saint-Geniès*, cit., doc. 76, p. 269 (1338 maggio 27: Benedetto XII conferisce al nunzio Bernard du Lac il mandato di informarsi segretamente sulla clausola del testamento di Rizzardo da Camino che avrebbe lasciato in eredità i suoi beni alla curia pontificia).

[31] Vedi nota 28.

[32] Sulla vicenda cfr. A. Vital, *La dedizione di Conegliano a Venezia (1337). Contributo all'acquisto della Terraferma*, "Archivio Veneto-Tridentino", VIII (1925), pp. 101-143. Per i documenti delle trattative tra Conegliano e il patriarca cfr. Verci, *Storia della Marca*, cit., XI, doc. MCCCLV, p. 149 e doc. MCCCLVI, p. 151 (anche in Brunettin, *Bertrand de Saint-Geniès*, cit., doc. 97, p. 304; doc. 98, p. 306).

[33] Vidal, *Benoit XII*, cit., n. 7577, p. 227; Brunettin, *Bertrand de Saint-Geniès*, cit., doc. 99, p. 311 (Benedetto XII scrive al comune di Conegliano «accusando ricevuta della loro lettera con la quale si sottomettevano al pontefice nella persona del patriarca»); doc. 100, p. 313 («Benedetto XII incarica il patriarca di assumere il governo del castello e del comune di Conegliano in nome della sede apostolica»); doc. 101, p. 315 («Benedetto XII invita il patriarca alla prudenza nell'accingersi a dare compimento al mandato della lettera di assunzione del governo della terra di Conegliano»); doc. 103, p. 317 («Benedetto XII incita il patriarca a procedere quanto prima alla recezione del governo del comune di Conegliano in quanto teme che un imminente pericolo lo possa impedire»).

[34] Verci, *Storia della Marca*, cit., II, doc. LXXXV, p. 7, 1242 febbraio 10 (i pari della curia di Ceneda dichiarano decaduti dai loro feudi Guecellone e Biaquino da Camino); *Ibidem*, III, doc. CCLXXX, p. 109, 1284 dicembre 1 (sentenza contro alcuni vassalli del vescovo). Sulla falsità del pronunciamento del 1242 cfr. Biscaro, *I falsi documenti*, cit., pp. 170-171.

[35] Cfr., ad esempio, ACVV, b. 158, 1302 maggio 22 (il vescovo Francesco di Arpone investe un certo Odorico «de feydo veteri et antiquo ... ad rectum et liale feydum cum servicio et fidelitate de uno manso»); 1341 gennaio 19 (Francesco Ramponi «cum (baculo) suo quod in manibus suis tenebat, investivit magistrum Leonardum Barderium de Cenita ... ad rectum et lialle feudum cum servitio

et fidelitate de una petia aratoria»); 1351 dicembre 22 (il vescovo Gansberto *de Orgolio* investe «cum anulo suo aureo… Iohannem dictum Çanusium … ad rectum et liale feudum cum servicio et fidelitate et commendatione, ipso stando cum genibus flexis, de infrascritpis peciis terre…»).

36 ACVV, b. 158, fasc. IV, 1346 novembre 4.

37 ACVV, b. 158, fasc. IV, 1340 s. d.

38 Nel marzo del 1338 il doge Francesco Dandolo aveva ingiunto al podestà di Conegliano, Pietro Zen, di cessare dalle molestie inferte al vescovo di Ceneda nella curia di Castelnuovo (Vital, *La dedizione*, cit., doc. XII, p. 136).

39 Verci, *Storia della Marca*, cit., XI, doc. MCCCXXXVII, p. 130.

40 «Dominus Padaninus condam domini Iohannis de Vicencia fecit, constituit et ordinavit honestum virum dominum presbiterum Anthonium rectorem ecclesie de Forminica et Blasium dictum Picininum de burgo Forminice, utrumque eorum in solidum, ita quod occupantis (...) et cetera, absentes tamquam presentes, suos procuratores speciales et specialiter ad exponendum coram honorabile et prudente viro domino Albertino de Balistis vice comite gastaldie Castri Novi Cenetensis diocesis pro reverendo in Christo patre et domino domino fratre Guasberto, Dei et apostolice sedis gratia episcopo Cenetense et comite, ad notificandum et noticiam dandum quod ipse Padaninus intendit vendicionem facere de uno suo manso et certis decimis et aliis suis iuribus ad dictum mansum spectantibus, iacentibus in villa et teratorio Arfante districtus Castrinovi, Andree notario condam magistri Guillielmi cirrruyci de Veglayano de Papia comoranti in burgo castri Sancti Salvatoris pro libris II^{m} parvis»; ASTv, *Notarile*, b. 145, Tolberto da Trevignano, 1360 febbraio 28.

41 Ecco il celebre giudizio del Rolandino: «…inter ceteras claras domos et excellentes nobilium, que fuerunt et sunt hodie in ipsa Marchia tarvisina, quatuor meo tempore fama satis et actibus claruerunt: una Estensis, altera de Camino, tercia de Romano, quarta de Campo sancti Petri» (Rolandini Patavini, *Cronica in factis et circa facta Marchie Trivixane*, a cura di A. Bonardi, in *Rerum Italicarum Scriptores*, VIII/I, Città di Castello 1905, p. 15). La parabola della famiglia dalle origini fino alla fine della signoria su Treviso (1312) è tracciata dall’ancor valido Picotti, *I Caminesi*, cit.

42 Canzian, *Vescovi, signori, castelli*, cit., pp. 60-66.

43 Vedi nota 1.

44 D. Canzian, *Oderzo medievale. Castello e territorio*, Trieste 1995, pp. 38-43.

45 Numerosi riferimenti alle vicende della famiglia dopo la perdita della signoria in Biscaro, *I falsi documenti*, cit., passim; vedi anche Varanini, *Istituzioni e società*, cit., pp. 193-197; G. Speciale, *Henrigetus magistri Gerardi giudice e cronista. La Marca Trevigiana in un’inedita cronaca trecentesca*, “Rivista Internazionale di Diritto Comune”, III (1992), pp. 231-275.

46 Biscaro, *I falsi documenti*, cit., p. 95.

47 Riporto alcuni esempi. Per il comitato di Camino (presso Oderzo, TV), castello eponimo, cfr. ASTv, *Notarile*, I^{a} serie, b. 9, fasc. 50/1, Guecellone q. Umberto di Salico, 1331-1333 (investitura da parte del gastaldo di Camino, Nicola, di una «pecia terre aratoria, arborata et vitigata posita in territorio Spesse comitatus Camini»); per Castel Roganzuolo, Faldon, *L’*Allegatio, cit., p. 245 (1269); per il castello di Formeniga, *ibidem*, p. 198 (1292); le prerogative giurisdizionali connesse al castello di Camino vengono anche definite complessivamente col termine di «*gastaldia*» («… iuribus et iurisditionibus atque nemoribus quocumque spectantibus et pertinentibus dicto castro de Camino et eius gastaldie») nella divisione famigliare del 1340, dove peraltro si enumerano anche le gastaldie castellane di Motta di Livenza, Cessalto, Fregona, Costa di Val Mareno, Portobuffolè, Cordignano (ASTv, *Notarile*, b. 81, Biaquino da Arena [1328-1362], fasc. III, 1340 dicembre 12).

48 ASTv, *Notarile*, b. 81, Biaquino da Arena (1328-1362), fasc. III, 1337 agosto 7: «Serravalli in castro super poyolo novo superiori palacii dicti castri Seravalli, presentibus domino Guecelone de Salico quondam domini Uberti de Salico de Opitergio, potestate terre Seravalli…».

49 Interessante, in proposito, la serie di rinnovi vassallatici (in feudo retto e legale, anche si tratta di feudi minori connessi al possesso di piccoli appezzamenti terrieri) effettuati dal gastaldo caminese Nicola nel castello di Camino nel gennaio del 1333, riportati nel quaderno di imbreviature del notaio Guecellone di Salico (vedi nota 47).

50 Vedi documento citato alla nota 48.

51 ACVV, b. 158, 1354.

52 A. Ventura, *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Milano 1993^{2}, p. 43.

[53] Cagnin, *Per una storia delle fortificazioni*, cit., pp. 193 ss.

[54] Bisogna però riconoscere che la Val Mareno era stata e continuerà ad essere almeno fino ai primi decenni del XV secolo, un luogo di elezione per la famiglia trevigiana (cfr. Zamperetti¸ *I piccoli principi*, cit., pp. 68-69). Quanto alle altre castellanie caminesi, allo stato attuale degli studi non si può dire molto di più. Mi limito ad aggiungere che il cronista tardo-trecentsco Daniele di Chinazzo, autore della *Cronica dela guerra de Veniciani a Zenovesi* (a cura di V. Lazzarini, Venezia 1958), definisce alcuni dipendenti di Gherardo da Camino, rifugiati insieme al loro signore nel 1383 nel castello di Motta di Livenza, attaccato da forze padovane e da alcuni «chastelani de Freul», con il termine di *destretuali*. Costoro si erano «reduti» nel castello insieme ai loro cavalli, alle biade e al vino, depredati dagli attaccanti (p. 250).

[55] Sul castello in questione cfr. i contributi di P. A. Passolunghi, citati alla nota 8. Vedi anche M. Potocnik, *I castelli del comune di Conegliano e dei conti di Collalto*, in *Castelli tra Piave e Livenza*, cit., pp. 135-153. Sulla fortuna politica dei Collalto fino al XIII secolo si veda G. P. Bustreo, *I conti di Treviso, funzionari dell'impero e dinasti territoriali (secoli X-XIII)*, in *958-1998. I Collalto, conti di Treviso, patrizi veneti, principi dell'impero*, Vittorio Veneto 1998, p. 69-84.

[56] Passolunghi, *I Collalto*, cit., doc. 13, p. 131.

[57] Sulla quale cfr. G. Biscaro, *Una congiura a Treviso contro la signoria di Venezia nel 1356*, "Archivio veneto", 1934, pp. 123-147.

[58] Zamperetti, *I piccoli principi*, cit., p. 57.

[59] ASTv, *Notarile*, b. 145, Tolberto da Trevignano (1360-1361). Debbo questa segnalazione a Giampaolo Cagnin, che qui ringrazio.

[60] Del primo non si legge la data; gli altri sono stati effettuati nelle date del 24 maggio, del 12 giugno 1360 e 16 dicembre 1361. La sottoscrizione citata si trova nel documento del 24 maggio.

[61] Si veda, sull'argomento, D. Gallo, *Appunti per uno studio delle cancellerie signorili venete del Trecento*, in *Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche*, cit., pp. 125-161.

[62] Andrea de Redusiis, *Chronicon Tarvisinum ab anno MCCCLXVIII usque ad annum MCCCCXXVIII*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, t. XIX, Mediolani MDCCXXXI, coll. 796-797.

[63] Cfr. rispettivamente Roncato, *Il castello e il distretto di Noale*, cit., p. 249, doc. 2, 1329 luglio 20; p. 251, doc. 3, 1330 gennaio 21; p. 255, doc. 4, 1338 marzo 3.

[64] *Ibidem*, pp. 95-70. Tanto è vero che lo stesso notaio di curia, Prosdocimo da Asolo (sui cui registri si basa la ricerca in questione), si era rifugiato a Noale dopo essere incorso in una condanna capitale rimediata nella città del Sile (ibidem, pp. 158-161).

[65] Si veda sull'argomento G. Cagnin, *Introduzione storica*, in *Il processo Avogari (Treviso, 1314-1315)*, a cura di P. Cagnin, con un saggio introduttivo di D. Quaglioni, Roma 1999, pp. xxxi-xci.

[66] Varanini, *Istituzioni, politica e società*, cit., p. 86.; Pigozzo, *La capitanteria di Noale*, cit., pp. 1-36.

[67] Vedi *supra* nota 61.

[68] A titolo di esempio (ASTv, *Notarile*, b. 145, Tolberto da Trevignano - 1360-1361): 1361 dicembre 6: «...presentibus...milite domino Açcone de Castro Barcho, Egeno dicto [...] de Bormo habitatore Avii, Francischo notario condam magistri R[...] Ronzedo, ser Ugone condam Vani de Ugonis de Florencia qui moratur in burgo Sancti Salvatoris [...], Nicolai de Guarisiis de Muttina familiaris suprascripti domini comitis Schinelle [...]seo notario condam Iacopini de Mantua ... testibus rogatis et ad infrascripta stipulacione convocati [...] aliis pluribus in multitudine copiosa». A margine «Instrumentum disponsacionis domine Clare de Collalto». Oppure cfr. anche 1360 febbraio 28: «... Andree notarii condam magistri Guillielmi cirrruyci de Veglayano de Papia comorantis in burgo castri Sancti Salvatoris».

[69] A. Viggiano, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto nella prima età moderna*, Treviso 1993, p. 8.

[70] Fasoli, *Lineamenti di politica*, cit., pp. 69-70. Cfr. anche Knapton, *Venezia e Treviso nel Trecento*, cit., nota 43 e testo corrispondente.

[71] Cfr. Varanini, *Istituzioni e società a Treviso*, cit., pp. 181-185.

[72] Al riguardo, il Varanini ha osservato che «quello che *non* farà nel Quattrocento nelle altre città, cioè riforma sostanziale dall'alto degli statuti municipali e elaborazione organica di un corpo di decreti, il governo veneto lo aveva fatto nel Trecento a Treviso»; G. M. Varanini, *Gli statuti delle città della terraferma veneta dall'età signorile alle riforme quattrocentesche*, in *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992, pp. 3-56 (citazione a p. 14).

[73] M. Knapton, *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 207-221 (citazioni a p. 210 e 211). Questa separatezza, peraltro, avrebbe trovato il suo corrispettivo nelle diversità «antropologiche» tra le due realtà, diversità sulle quali si è basata la nota teoria dell'*alterità* del mondo veneziano (G. Cracco, *Venezia nel Medioevo: dal secolo XI al secolo XIV: un altro mondo*, Torino 1986): da una parte (la Terraferma) i lignaggi legati al grande possesso fondiario e all'orizzonte culturale e ideologico della tradizione militare; dall'altro (la Dominante), un ceto dirigente aristocratico di origine e mentalità mercantile (Knapton, *Centro e periferia*, cit., p. 215).

Qualche riflessione conclusiva*

di Gian Maria Varanini

1. Dagli anni Settanta ad oggi

Sono passati ormai oltre trent'anni da quando alcuni importanti saggi di Giorgio Chittolini hanno fortemente contribuito al rinnovamento della ricerca sullo stato visconteo-sforzesco, inserendosi autorevolmente nel dibattito – in forte sviluppo negli anni Settanta nella storiografia europea, e allargatosi anche in Italia a partire da quella congiuntura storiografica – sullo «stato moderno».

Si trattò di ricerche tra loro diverse per impostazione e per metodologia, ma orientate verso un obiettivo comune: quello appunto di articolare e rimodulare un discorso sullo stato, e in generale sulla storia politico-istituzionale italiana. Da un lato, Chittolini indagò sull'adozione da parte dei Visconti (soprattutto Gian Galeazzo e Filippo Maria) delle relazioni feudo-vassallatiche come strumento di governo del territorio e di raccordo fra il centro e la periferia di quello che allora si cominciava a chiamare «stato regionale»[1]. Già in quella prima indagine era presente una forte attenzione alla tipologia documentaria, al lessico adottato, al *background* culturale e giuridico che sorreggeva le strategie dei signori milanesi. Dall'altro lato, egli esaminò in concreto (segnalandoli esplicitamente come elementi di un medesimo disegno) due esempi significativi di signoria rurale – quello dei marchesi Pallavicini di Pellegrino nel Parmense, e quello degli Anguissola nel Piacentino[2] –, mettendo in rilievo la complessità dei rapporti fra i signori, le comunità rurali, i comuni cittadini, sullo sfondo di un'autorità ducale che si esercitava in modo cauto e vario, attento a non rompere con nessuno dei protagonisti. Pochi anni più tardi, lo stesso autore (mentre elaborava sul tema della signoria rurale anche un saggio di sintesi dedicato all'intera Italia centrosettentrionale[3]) approfondì un'altra sfaccettatura del problema, dedicando attenzione ancora alla sub-regione emiliana ma questa volta concentrando l'attenzione sul «piccolo stato signorile», imperniato su un centro minore talvolta semi-urbano e provvisto di un profilo pubblico più marcato[4]. I quattro saggi citati furono infine rieditì nel 1979 nel volume *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, con una *Introduzione* nella quale già appare, se non vado errato, una attenzione al rilievo delle istituzioni cittadine – nel panorama istituzionale

Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio : atti del Convegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003), a cura di Federica Cengarle, Giorgio Chittolini, Gian Maria Varanini, ISBN 88-8453-254-X (online), ISBN 88-8453-255-8 (print)

così complesso dell'Italia centro-settentrionale del Trecento e soprattutto del Quattrocento – maggiore che non nelle ricerche degli anni precedenti[5]. Si preannunciava in tal modo una linea di ricerca che Chittolini avrebbe poi portato avanti negli anni Ottanta e Novanta[6].

La ricezione di questi saggi (anche dei primi in ordine di tempo) fu immediata. La storiografia politico-istituzionale sul tardo medioevo italiano sentiva allora con disagio lo schematismo dell'impostazione città/contado[7], derivante in buona sostanza dal modello fiorentino, e si avvalse subito con profitto di queste nuove suggestioni. Già nel 1974 Tabacco tenne infatti ampiamente conto dei primi studi di Chittolini, in alcune sapienti pagine della sua sintesi su *La storia politica e sociale*, nella *Storia d'Italia* einaudiana: facendone anzi il filo conduttore della sua ricostruzione in un territorio di ricerca – la vicenda politico-istituzionale dell'estremo medioevo italiano – che egli non aveva sino ad allora mai percorso[8].

Gli stimoli derivanti dalle ricerche lombarde vennero inoltre messi a frutto in altri contesti territoriali: talvolta con qualche rigidezza, ma dando avvio a linee di ricerca feconde. Questa constatazione vale ad esempio per il territorio veneto, ed è in parte autobiografica (e anche autocritica). Chi come me cominciò a occuparsi di questi argomenti alla fine degli anni Settanta in un'ottica istituzionalistica dalla quale ancora fatica a liberarsi, con in testa il problema dell'organizzazione del distretto cittadino, scoprì allora proprio dalle ricerche di Chittolini la non residualità del fenomeno della signoria rurale nel Tre-Quattrocento visconteo-sforzesco, e applicò quel «modello», o per meglio dire quelle prospettive d'indagine al proprio territorio d'indagine. Una mia ricerca del 1979 e una monografia del 1980 devono in effetti molto a quella impostazione. Grazie ad essa, mi fu possibile inquadrare in una problematica di largo respiro la diffusione notevole di modesti diritti giurisdizionali privati nel distretto veronese del Trecento e Quattrocento, nonché la presenza di alcune signorie rurali di creazione scaligera (Dal Verme, Bevilacqua, Nogarole): pur nella indiscutibile persistenza di una saldissima egemonia di stampo comunale della città sul distretto (anche in termini di *superioritas* giurisdizionale oltre che in chiave economica e di controllo annonario e fiscale)[9]. Sempre riguardo al territorio veneto, la proposta interpretativa di Chittolini si incrociò anche con la rilettura delle vicende dello stato di Terraferma allora impostata da Cozzi e dalla sua scuola. L'esito più significativo di questa «contaminazione» fu la monografia – uscita qualche anno più tardi dopo una gestazione abbastanza lunga; attenta in particolare agli esiti cinque-seicenteschi – dedicata da Sergio Zamperetti alle signorie e ai feudi della Terraferma, soprattutto del Trevigiano e del Friuli[10].

Ma non è questa la sede per ricostruire il pervasivo influsso di queste prospettive di indagine, che si è fatto sentire – o in forma diretta, o come termine di confronto e cartina di tornasole per situazioni anche profondamente diverse – su tutte le ricerche dedicate negli anni successivi alla storia politico-istituzionale dell'Italia tardomedievale, fra Tre e Quattrocento. Mi limiterò a osservare che proprio per i territori pertinenti allo stato visconteo-

sforzesco l'adozione di queste prospettive di ricerca da parte di altri studiosi fu, paradossalmente, meno immediata. Le ricerche più significative che nei primi anni Ottanta si ricollegarono alla problematica proposta da Chittolini furono infatti quelle della Arcangeli, che in un caso analizzò l'evoluzione, nel pieno Cinquecento, di uno dei *case studies* approfonditi da Chittolini, e in un altro caso sviluppò efficacemente (con la ricerca sulla proprietà dei Sanvitale a Fontanellato) il *côté* economico/agrario di questa problematica[11]. Negli stessi anni, altre indagini importanti furono svolte, e ancora per il territorio di Parma[12]; e di qualche altra si potrebbe dar conto.

Di qualche altra, ma non di moltissime altre ricerche (almeno per l'area lombarda): al punto che a vent'anni di distanza questo seminario ha costituito forse la prima occasione di un confronto tra ricerche numerose e varie per taglio ed area geografica di pertinenza, ma tutte dedicate allo stato visconteo-sforzesco. Oltre alla fine indagine di Jane Black, che ricostruendo l'elaborazione del concetto di *plenitudo potestatis* nella cultura viscontea fornisce un indispensabile inquadramento[13] alle ricerche «sul campo» qui raccolte, fanno ad esse da contorno – oggi come allora – analisi dedicate a territori diversi. E se non è inattesa in questo contesto la comparazione con le robuste signorie del Trevigiano orientale, se il compatto modello sabaudo del quale Castelnuovo evidenzia nel suo contributo il processo formativo, è in certo senso un segno dei tempi – e la prova di quanto sia stata profonda l'influenza della problematica impostata da Chittolini – l'attenzione (qui rappresentata dal saggio di Pirillo sulle signorie appenniniche dei Guidi e degli Ubaldini) che oggi si porta anche per il territorio fiorentino tre-quattrocentesco a forme di preminenza politica e di organizzazione del territorio diverse da quelle del dominio cittadino[14].

2. Comunità

Nei contributi di questo seminario, il confronto – interno al dominio visconteo-sforzesco, ed esterno – si realizza in un quadro storiografico che appare molto rinnovato. Accomuna le ricerche qui presentate, innanzitutto, una maggior consapevolezza della grande complessità del panorama istituzionale e sociale, frutto dell'*input* originario dato dalle ricerche di Chittolini e della complessiva evoluzione del panorama storiografico; e il ruolo dei quattro protagonisti (comunità rurali, famiglie signorili, città, duca) si articola secondo modalità assai diverse. Particolarmente rilevanti, e da essi vorrei iniziare questa breve rassegna di dati e di problemi, mi sembrano gli approfondimenti e i rinnovamenti di prospettiva introdotti a proposito delle comunità rurali.

Lungi dall'essere oggetto passivo sul quale si esercitano i poteri sovraintesi del signore locale o del duca, e pure lungi dall'essere mero scenario di contrasti faziosi, in diversi contesti esse ci appaiono come portatrici di un preciso progetto, di specifiche istanze politiche. In Valtellina (ove precocemente scompare la condizione di servitù personale degli uomini) si constata fra Tre e Quattrocento una «simbiosi» fra comunità e signori, che assicurano

protezione durante le lotte di fazione (e ottengono obbedienza). Nel territorio reggiano fra Tre e Quattrocento, le comunità rurali appaiono autonome nel loro assoggettarsi («se distringere») sotto questo o a quel signore, e in grado di decidere la rescissione del «contratto di obbedienza» con un signore per gravitare («confugere ad castrum») verso un altro signore e un altro castello. Il principio di territorialità non è dunque incontrovertibilmente consolidato: comunità e signori riconoscono concordemente la centralità del castello e del «nesso protezione/obbedienza», ma sono portatrici di «due distinte culture dell'autorità», l'una orientata a sottolineare volontarietà e contrattualità, l'altra incline ad una più rigida definizione degli obblighi dei residenti. Si tratta in ogni caso, osserva giustamente l'autore, di una fluidità delle fedeltà personali (e dunque istituzionali) che appare sconcertante; a questa altezza cronologica – fra Tre e Quattrocento! – una marcata anomalia anche rispetto al quadro, oggi assai più sfumato che in passato, dell'Italia comunale. Appaiono infatti «incompiuti e sfrangiati non solo i quadri territoriali di matrice urbana, ma perfino quelli di matrice signorile»; e solo nel Quattrocento estense istituzioni e territori della montagna reggiana – in un diverso contesto politico – verranno cristallizzandosi e rapprendendosi grazie a fattori strutturanti, che avviano verso una definitiva (e pur debole) comitatinanza: la redazione degli statuti rurali, la definizione dei confini.

Il caso reggiano è probabilmente un caso limite, anche se torna alla mente il «disordine» di un territorio non molto lontano, la piacentina Val Nure studiata alcuni anni fa da Andreozzi[15]. È un fatto comunque che l'attenzione ad un ruolo attivo delle comunità rurali, al loro «pensarsi» rispetto al distretto cittadino e allo stato, è un filo che lega diversi contributi qui raccolti. E se in Lomellina l'intraprendenza politica delle comunità rurali si manifesta solo (con la presenza di capitoli a Francesco Sforza) nelle circostanze favorevoli della caduta del dominio visconteo[16], anche a Pecetto (nell'Alessandrino, presso Valenza Po), nella controversia discussa a corte che lo oppone ai Mandelli feudatari ducali, il comune rurale è in grado di elaborare una propria interpretazione della concessione feudale erogata ai signori. Ne sottolinea infatti la natura contrattuale, l'impegno reciproco (giustizia *versus* obbedienza) che famiglia signorile da un lato e comunità rurale dall'altro avrebbero stipulato. Ancora: altrove si accenna al diritto di resistenza[17], approfondito del resto anche in ulteriori ricerche pertinenti a territori qui indagati[18]. E ricorre con insistenza il tema dei «linguaggi politici differenti» che caratterizzano la comunità rurale nei confronti dei signori. L'ottica qui assunta in prevalenza non è quella della lontananza e della implicita tendenziale autosufficienza e autoreferenzialità delle dinamiche politiche locali («lo stato genovese visto dalla Fontanabona»)[19], bensì quella dell'interazione, del confronto e del conflitto, del dialogo. Un tratto comune, dunque, senz'altro significativo: anche se resta alquanto in ombra il profilo culturale di coloro – gruppi e individui – che, all'interno delle comunità rurali e per loro conto, elaborano queste concettualizzazioni (notai? giurisperiti?).

3. I poteri dei signori

Tutti gli scalini di una ideale classificazione della «consistenza pubblicistica» delle signorie – dal «grado zero» della piccola giurisdizione dei danni dati, intimamente connessa al possesso fondiario, a quello dello «stato» – sono presenti nelle indagini qui raccolte. È un'ovvia linea di frattura questa, ma è indispensabile darne conto; l'accertamento della qualità dei fili che compongono questo *patchwork*, la compresenza di tante varietà, è un risultato in sé della ricerca svolta.

Nell'osservazione della costituzione materiale delle diverse signorie lombarde, può forse esser utile il recupero di quella distinzione tra signorie puntiformi e signorie zonali – le prime imperniate su una sola fortificazione, le altre articolate su più castelli e su un complesso più articolato di diritti – che fu proposta per altre epoche da Cammarosano. Rientra nella prima delle due categorie la signoria dei Mandelli a Pecetto. Secondo l'autrice, l'infeudazione da parte di Filippo Maria Visconti viene a determinare l'esistenza di una «struttura artificiale», una superfetazione rispetto ad una società locale che non subendo pressioni forti dai poteri urbani non avrebbe necessità né convenienza ad assoggettarsi ad un *dominus*. Ma si constata qui una dinamica di carattere francamente signorile, una dialettica e un esercizio di diritti di indiscutibile consistenza. Più ambiguo, mi sembra, è il caso della Lomellina. Della grandissima parte di queste investiture – tutte «puntiformi» – è premessa logica il «vuoto di potere», o per meglio dire di egemonia sociale e politica, determinato dalla crisi di molte famiglie dell'aristocrazia comunale (gravitanti su Pavia, o di antico profilo rurale). Ovviamente queste investiture presentano una gamma molto varia di situazioni. Talvolta la concessione feudale corona e sancisce una importante penetrazione fondiaria di questa o quell'altra famiglia (spesso cittadina), talaltra invece il nuovo vassallo è semplicemente paracadutato in un contesto estraneo; ha «spazi esigui» per l'amministrazione della giustizia signorile, e né le comunità rurali a lui soggette né lo stato regionale (e tanto meno la città) ha interesse a sostenerlo, e resta così nel limbo. Al termine di una accurata analisi, si riconosce che «il nuovo tessuto signorile della Lomellina rest*a* fondamentalmente debole»; e del resto la Lomellina appare un territorio/laboratorio nel quale è presente al completo la gamma dei soggetti istituzionali e sociali: comunità rurali non prive di velleità politiche, «quasi città» come Vigevano e Mortara. Inoltre, l'ombra di Pavia si fa sentire, e lo stesso potere ducale (ricercando la «sostanziale tenuta del reticolo delle podesterie e delle altre magistrature di nomina ducale») argina e circoscrive con la mano sinistra quella penetrazione feudale che promuove con la mano destra. Dunque, si tratta di un'insieme di strumenti che configura eccellentemente l'ampia orchestrazione del potere visconteo-sforzesco, ed è più che opportuno sottolineare la consistenza complessiva del fenomeno, esteso ad un'area sub-regionale abbastanza ampia come quella della Lomellina. Ma ovviamente il profilo delle singole realtà signorili, singolarmente considerate risulta vario, sfocato, scarsamente rilevante.

All'estremo opposto di questa inquietante galassia lomellina abbiamo invece il modello – ormai familiare e per certi aspetti consolidato e rassicurante – della robusta costellazione signorile, che riguarda territori estesi e una pluralità di fortezze, legate ad una grande casata. Sia pure in una cangiante varietà di situazioni, qui si raggiunge in certo senso «massa critica» che permette la reazione nucleare; e non a caso le stesse fonti coeve cominciano a parlare, qualche volta, di «stato». La campionatura qui presentata permette un interessante confronto fra due esempi classici, lo stato «vermesco» nel Piacentino, e il dominio dei Rossi nel Parmense. Si tratta di realtà tra di loro considerevolmente diverse quanto all'origine: «artificiale», non anteriore al tardo Trecento, affidata a una casata estranea al territorio e del tutto priva di radicamento sociale *in loco*, la prima; basata su un'antica e consolidata presenza nel territorio, sicché «il potere rossiano trova in sé la propria legittimità», la seconda. E indubbiamente il dominio dei Rossi manifesta una superiore robustezza delle strutture amministrative (c'è un'officialità di una certa consistenza, una volontà precisa di promuovere l'affermazione di un centro amministrativo, una notevole capacità di controllare le istituzioni ecclesiastiche, nonché di proiettarsi sul mondo urbano e di influenzarlo). Osservo per inciso che tra gli aspetti salienti segnalati da questa ulteriore indagine di Gentile sulla gran casata parmense va certamente annoverato il riferimento al sistema di produzione e di conservazione delle fonti documentarie creato dai Rossi: è sopravvissuto un copialettere, fonte davvero non comune; esistono documenti in forma di diploma, patenti e rescritti, si constata una terminologia abbastanza consolidata, sono attestate specifiche pratiche (imitative delle cancellerie signorili e «statali»). Con tanto interesse per l'autocoscienza, per le fonti che trasmettono identità e immagine e via discorrendo, un approfondimento sistematico sul tema delle strutture documentarie delle signorie rurali e in genere delle casate signorili si prospetta davvero interessante, e andrebbe perseguito con un questionario, una indagine ad hoc e a tappeto (a scala sovraregionale). Ma pure lo «stato» dei Dal Verme consegue una certa efficacia di funzionamento, ha una sua consistenza (Savy parla di una «realtà assai articolata, di forte impronta statuale, malgrado lo stato vermesco non sia autonomo»). Il modello che i Dal Verme (e i loro commissari) tentano di realizzare è in effetti abbastanza strutturato: castelli e castellani, un cancelliere, un referendario, due centri preminenti se non proprio «capitali» (Rocca d'Olgisio e Voghera), fiscalità; anche se le carriere dei funzionari non sembrano poi seguire percorsi precisi. Ciò è conseguenza di una volontà precisa dei *domini* di radicarsi *in loco*. È importante infatti la constatazione che la società locale appaia ricettiva rispetto alle richieste di fedeltà proposte dai *domini*, e si crei in questo modo un circuito di relazioni che ha una sua genuinità e vitalità (obbedienza *versus* protezione e/o privilegio) con le comunità rurali, con questo o quel lignaggio, con singoli individui (pur se in parte è mediato dalla mobilitazione militare). Mi sembra questo uno spunto degno di meditazione: in determinate condizioni, una società locale del Quattrocento può «apprendere» una dipendenza, non semplicemente rielaborare una tradizione di fitti rapporti clientelari. Si

apre qui – Savy ne fa un accenno in conclusione – il tema di grande interesse della sopravvivenza immateriale, «sentimentale» potremmo dire, delle signorie rurali lombarde (sviluppato in altra sede anche da Letizia Arcangeli)[20]: i fedelissimi, gli *ultras* rossiani e vermeschi che anche a fine Quattrocento, o addirittura nel Cinquecento, non esiteranno a manifestare affetto ed impegno per far risorgere una signora sepolta per due generazioni.

4. Il rapporto con la città

Una delle novità più significative della ricerca sullo stato visconteo-sforzesco negli anni Novanta è stata costituita proprio dagli approfondimenti monografico dedicati alle singole città, considerate nel quadro della coordinazione politica lombarda ma anche nella parabola più lunga della loro storia, comunale e post-comunale: così è accaduto – con ovvie diversità nell'impostazione delle ricerche – per Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Como[21]. Inserito nel contesto territoriale di riferimento, il tema della signoria rurale ne è risultato per così dire sdrammatizzato; visto dalla periferia, esso si è incrociato con il rinnovamento delle ricerche sulla storia dell'aristocrazia e con l'attenzione a forme di organizzazione della vita politica cittadina basate sulla famiglia, sulla fazione, sulla *pars* e non è apparso che una dimensione, per quanto assolutamente centrale, di una vicenda complessa. Tra le città emiliane, per quanto so solo Modena estense attende ormai un approfondimento adeguato in questa direzione. Per Piacenza, Reggio Emilia e Parma, le ricerche di Andreozzi e soprattutto di Gamberini e di Gentile costituiscono nell'insieme un punto di riferimento significativo; schematizzando molto, si può parlare di un «modello» non facilmente generalizzabile di città politicamente subalterna rispetto al territorio (il concetto di città accerchiata, in estrema difficoltà rispetto al territorio, figura anche nel titolo di una di queste monografie).

Peraltro, nei saggi qui raccolti, la città è rimasta sostanzialmente sullo sfondo, com'era giusto che fosse. Con la parziale eccezione di Pavia, la cui incisiva presenza fondiaria e giurisdizionale si proietta sulla Lomellina studiata dalla Covini, si è trattato piuttosto di debolezze, quando non di sostanziali assenze dell'interlocutore cittadino (si pensi al caso di Treviso, di cui dirò qualcosa più avanti). Restando su uno dei terreni che in questo seminario è stato prediletto, quello dell'identità e dell'autocoscienza, ciò che colpisce è l'assoluta subalternità della dimensione di appartenenza cittadino/distrettuale da parte delle comunità rurali (il sentirsi pavesi, il sentirsi comaschi o cremonesi). Rispetto al Veneto quattrocentesco di Terraferma (e mi riferisco non solo al Veronese, al Padovano, al Vicentino, ma anche – si badi – al territorio trevigiano), rispetto cioè ad un'area territoriale che non può non essere *pensata* in termini distrettuali, il confronto è stridente. Sembrerebbe interessante, sotto questo profilo, un approfondimento del tema delle politiche fiscali (latente, e talvolta accennato, in molti interventi): politiche che obbligano alla comparazione, alla ripartizione. Non è un caso, forse, che i Territori come forme di coordinamento strutturato delle comunità rurali, e come essenziale

strumento di erosione del privilegio e del particolarismo fiscale delle comunità soggette a signore, si costituiscano prima nella Terraferma veneta, che non in Lombardia[22]. È un anticipo di non molti decenni, eppure significativo.

Ovviamente, le dinamiche di fondo del processo di comitatinanza non mancano di influenzare le scelte congiunturali che in età viscontea vengono compiute, da questa o quella casata. È quanto emerge dalla limpida indagine di Barbero sui feudi Avogadro: un consortile, osserva opportunamente l'autore, dalla doppia identità e dal doppio radicamento, urbano e rurale ad un tempo. A differenza delle città emiliane, *ab antiquo* incapaci di disciplinare in modo efficace il territorio, ed anzi per molti versi dominate dalle grandi casate signorili, dalle loro politiche e dalle loro *squadre*, Vercelli aveva trovato – sin dal Duecento – un equilibrio e un *modus vivendi* con le grandi famiglie cittadine, che conservavano preminenze fondiarie e giurisdizionali del distretto; e fino all'età di Giangaleazzo Visconti questo equilibrio aveva retto, anche se il comune cittadino aveva da tempo perso l'autonomia politica. Ma quando ai primi del Quattrocento viene dall'esterno, cioè dai duchi di Savoia, un'altra proposta, ciò che era latente torna a concretizzarsi, e il riferimento al modello urbano di organizzazione del territorio viene senza rimpianto abbandonato a favore dell'infeudazione. Molti esempi si potrebbero portare di questa latenza, di questa sedimentata presenza negli strati profondi della mentalità aristocratica d'una disponibilità a riesumare rapporti sociali e forme del potere che – ridotti drasticamente, ma mai del tutto sradicati dall'affermazione del modello politico del comune cittadino; e in ogni caso mai sradicati dalla tradizione della casata.

5. Di fronte ai signori: le diverse strategie dei poteri territoriali in Piemonte, in Veneto, in Toscana

Rispetto ai poteri signorili assisi sul territorio lombardo (o per meglio dire visconteo-sforzesco), il modello di relazioni proposte dai duchi di Savoia presentava nel Tre e Quattrocento caratteristiche peculiari di compattezza e di omogeneità; le famiglie aristocratiche contigue territorialmente, come gli Avogadro, non potevano ignorarlo – e non lo ignorarono. Questo modello prescinde sostanzialmente dal mondo urbano; e in questi atti, con ampiezza e decisione ancora maggiore di quanto non avesse fatto in sede di convegno, ne dà testimonianza l'intervento di Castelnuovo, che costituisce quindi un controcanto fortemente differenziato, alternativo rispetto all'ambito visconteo ove la centralità ducale espressa concettualmente dal riferimento alla *plenitudo potestatis* si sfrangiava in una serie di situazioni concrete estremamente differenziate, con protagonisti diversi e diversamente attivi nel tempo. La ricostruzione di Castelnuovo prende le mosse dal Duecento, quando comincia a farsi sentire l'effetto combinato della crescente feudalizzazione dei rapporti politici che conseguì al definitivo consolidamento della presenza dei duchi di Savoia al di qua delle Alpi, e di uno sviluppo particolarmente consistente di una documentazione scritta impressionante per regolarità, serialità, omogeneità: fatta

di cartulari principeschi, di conti di castellania, di inventari. Una fase cruciale è individuata nei decenni centrali del secolo, al tempo di Pietro di Savoia. Al di qua e al di là delle Alpi gli omaggi sono uno degli strumenti preferenziali di raccordo fra i duchi e le élites locali; per giunta, le consuetudini feudali si arricchiscono allora anche dell'apporto del diritto feudale, rendendo più culto e più stabile il formulario. È vero che, a differenza di quanto accade in altre regioni transalpine nelle quali già nel Trecento «*à peu près toute affectivité est bannie* dalle relazioni feudo-vassallatiche», nelle terre dei Savoia anche nel Quattrocento – ricorda Castelnuovo – «il feudalesimo *face to face* non sembra ancora lasciare il posto ad una più fredda e formale *féodalité administrative*». Tuttavia – a prescindere dal fatto che le somiglianze formali fra i giuramenti di fedeltà dei signori e quelli dei funzionari (che compaiono «manibus iunctis et genibus flexis») sono assai forti – è l'atmosfera complessiva ad essere permeata dalla feudalizzazione dei rapporti personali, dal «diffuso ricorso agli strumenti tecnici della *ligesse*» anche per i non nobili e per i contadini. Come accennato, si tratta di un discorso che si pone su un piano di analisi sostanzialmente «altro», nel merito e nel metodo, rispetto allo scenario – composito e disomogeneo, ma sempre attento al concreto esercizio del potere oltre che al linguaggio politico adottato – che esce dalla campionatura qui presentata: ma proprio per questo funzionale ed efficace nel contesto in cui si colloca.

Quanto alle signorie del bacino del Piave nel Trecento, illustrate da Canzian, esse presentano una volta di più un quadro assai variegato. Con l'eccezione forse della signoria dei Collalto, conti di Treviso, la crisi politica indotta dal ridimensionamento della dominazione territoriale scaligera negli anni Trenta del secolo le coglie in una congiuntura difficile, per motivi dinastici (i Tempesta a Noale, i da Camino nel Pedemonte trevigiano) o legati al quadro politico generale (l'episcopato di Cèneda, retto dall'influente ed abile Francesco Ramponi). E tuttavia l'effetto combinato della prudenza veneziana (che controlla Treviso città e i castelli principali del territorio – Oderzo, Castelfranco, Conegliano – e interviene anche pesantemente sugli statuti e sulle istituzioni cittadine, ma rispetta questi territori) e della debolezza politica del comune trevigiano consente a due di esse (l'episcopato cenedese e i conti di Collalto, provviste di legami politici e di solidarietà a largo raggio, legate rispettivamente a un mondo guelfo e a un mondo d'aristocrazia imperiale ancora ricchi di prestigio) di mantenere intatto per lunghissimo tempo il proprio profilo pubblico, e di esercitare concretamente le proprie prerogative. L'episcopato di Ceneda, in particolare, costituirà una autonoma *enclave* giurisdizionale ancora ben dentro l'età moderna.

Ancor più che in altri casi, questa situazione rinviava a lontane premesse. Sin dal pieno medioevo in effetti la sponda sinistra del Piave (largamente pertinente alla diocesi di Ceneda), priva di un polo urbano forte, aveva costituito terreno di affermazione per i poteri ecclesiastici e laici di aree anche lontane, come il patriarca di Aquileia, il vescovo di Belluno e il vescovo di Frisinga[23]. La capacità di coordinamento politico del comune di Treviso si era certo manifestatasi nel Duecento, non aveva inciso profondamente negli assetti territo-

riali, anche perché le grandi casate del territorio, comprese queste titolari dei diritti signorili (i da Camino in primo luogo, ma anche i Tempesta e i Collalto) avevano avuto *magna pars* nella storia cittadina e comunale duecentesca. sì che il fallimento della politica comunale e signorile aveva lasciato spazio nel Trecento al contrasto fra poteri esterni (gli Scaligeri, il conte di Gorizia, poi Venezia); ma poi anche, per l'atteggiamento cauto e *respettivo* del governo lagunare, alla sopravvivenza non formale dell'esercizio dei poteri signorili, e anzi al rafforzamento della signoria del vescovo di Ceneda (che proprio ora comincerà ad intitolarsi, abusivamente, «episcopus et comes») e di quella dei conti di Collalto.

Non è chi non veda, in questo stato di cose, qualche sostanzioso punto di contatto con la situazione dell'Emilia occidentale, segnata anch'esse in modo così evidente dalla debolezza del potere cittadino. Ma ben diverso appare, nei due casi, l'atteggiamento del potere centrale. Il governo veneto in effetti, fatto salvo l'uso strumentale di alcune di queste giurisdizioni trevigiane per compensare nel Quattrocento i propri condottieri (come Tiberto Brandolini in Valmareno), non può in alcun modo utilizzare regimi e governi signorili come elemento strutturale dell'organizzazione dello stato territoriale, mancando la dimensione del rapporto diretto fra la persona del duca le casate signorili e la dimensione e la funzione attrattiva della corte, e in presenza di comuni cittadini tanto più forti. Troppo diversa fu dunque la filosofia di governo che ne discese.

Come nel caso della repubblica di Venezia, anche per lo stato territoriale fiorentino l'analisi proposta in questo volume da Paolo Pirillo (che rilegge il rapporto di Firenze con le signorie dei Guidi e degli Ubaldini, alle quali è stata dedicata negli anni recenti una consistente e significativa attenzione erudita[24]) fornisce in buona parte una conferma dell'opinione consolidata. Né per i Visconti, né per i Savoia, né per Venezia si può certo parlare, come fa Pirillo descrivendo il rapporto del comune fiorentino con le signorie dell'Appennino, di «minacciosa strategia» (strategia che comporta anche la fondazione in funzione anti-Ubaldini della *terra nuova* di Firenzuola), di «progressivo isolamento del contesto signorile», di «volontà normalizzatrice». Diverse per consistenza e destini (la meno compatta, ma più antica e prestigiosa signoria dei Guidi scomparirà «per consunzione» nel Quattrocento, mentre gli Ubaldini saranno sconfitti militarmente), le due formazioni politiche appenniniche sono contrastate da Firenze in diversi modi: sfruttando le contraddizioni interne alla consorteria e la sua frammentazione (nel caso dei Guidi); oppure svuotandone le risorse economiche col togliere spazio, consistenza, respiro ai mercati signorili (e con l'imporre i propri). Orbene, proprio l'impegno al quale il comune di Firenze è obbligato appare un elemento di riflessione significativo. Esso mette per contrasto in rilievo la solidità e la tenacia dei legami di dipendenza personale che una parte tutt'altro che inconsistente della società locale manteneva – assai stretti – stretti con i Guidi (e in misura minore con gli Ubaldini). Pirillo insiste molto su queste «*commendationes* a termine», sulla presenza di numerosi «*fideles*, vassalli, coloni e servi» o uomini di

masnada, sulla capillare (o perlomeno diffusa «fino ad una scala minima») «rete di solidarietà» che caratterizza questo «mondo ancora vitale»: un muro di gomma che costituì per non breve tempo «il limite dell'incapacità comunale di realizzare un controllo territoriale in maniera compiuta», e che ovviamente non scomparì *ipso facto*, ma durò anche nelle aree di tradizione signorile via via cedute, nella plurisecolare vicenda, al comune di Firenze. Se queste solidarietà signorili resistettero qui così a lungo, pur se sostanzialmente osteggiate, si può ben capire come esse prosperassero – sostenute da un'aristocrazia ancora ricca di prestigio - in altre zone dell'Appennino emiliano (in Parma e Piacenza visconteo-sforzesche) e romagnolo.

6. Economia signorile alla fine del medioevo: un problema sempre aperto

Ai primi del Cinquecento i «gentiluomini di Lombardia» – «al tutto nimici di ogni civilità» – sono «ricchi almeno di terra, se non sempre di castelli e giurisdizioni»; e vivono «abbondamentemente» e «oziosamente» («tutt'altra cosa dalla banale agiatezza del cittadino che vive di entrata»). Così, citando il segretario fiorentino, si è espressa acutamente Letizia Arcangeli, nella già citata *Introduzione* alla sua recente raccolta di saggi[25]: che assai meglio di queste mie scarne (e scarse) osservazioni avrebbe potuto ricapitolare temi e problemi di questo seminario. Richiamo queste affermazioni perché mi consentono di toccare – da ultimo – un aspetto significativo, riguardo al quale i lavori presentati a questo seminario danno un segnale non trascurabile di rinnovamento.

Studiando una signoria rurale del XII o XIII secolo, nessuno si sognerebbe di trascurarne i fondamenti economici, e di discutere – insieme con i problemi della legittimazione, dell'amministrazione della giustizia, della sicurezza, della dialettica fra signori e comunità rurale – anche il tema della rendita signorile. Si tratta di orientamenti condizionati dalle fonti, è ovvio; e incentivate da fonti di grande qualità sono anche le ricerche più significative in quest'ambito per l'Italia centro-settentrionale del tardo medioevo[26]. Per la Lombardia visconteo-sforzesca mi sembra invece che – fatte le debite eccezioni – nelle indagini recenti un certo disinteresse per la dimensione economica del fenomeno signorile (ivi compreso il versante dell'amministrazione della giustizia, dei diritti di mercato, dei monopoli) ci sia stato.

La sensibilità per questi temi era ovviamente presente, talvolta in sottofondo e talaltra in modo esplicito, nelle ricerche di Chittolini di trent'anni fa; anzi, tali indagini avevano preso spunto in alcuni casi proprio da concreti motivi di contrasto, legati ai risvolti economici dei diritti signorili, e anche gli orientamenti e le tendenze dell'agricoltura lombarda del Tre-Quattrocento sono nel complesso ben conosciuti[27]. Il fatto che questa prospettiva non sia stata poi sviluppata più di tanto, a vantaggio ovviamente della prospettiva istituzionale con la quale avrebbe potuto integrarsi, è dunque stato il frutto di una scelta[28]. È chiaro che a Parma, a Piacenza, negli Appennini il rapporto fra *Land and Power* si pone in termini diversissimi da quanto accade ad es. a

Ferrara[29], ove il patrimonio fondiario estense (d'antica origine, o di provenienza ecclesiastica) è sostanzialmente lo strumento del consenso e dell'adesione al signore (il feudo, almeno nel Ferrarese, non è che un abbellimento); mentre nella politica viscontea prima viene l'infeudazione e poi (eventualmente) una base fondiaria. Ma il problema di un mancato approfondimento del tema in qualche misura restava e resta aperto.

Sotto questo profilo, le ricerche raccolte negli atti di questo seminario segnano in qualche misura una inversione di tendenza. La relazione della Covini sulla Lomellina, in particolare, ha posto il tema delle propensioni fondiarie dei signori come elemento significativo, strutturale del discorso: quando non si constati che è l'investimento fondiario a trainare la dimensione signorile, in considerazione della «limitatezza delle prerogative economiche dei feudi creati *ex novo*». Anche Savy sottolinea la politica di acquisti fondiari dei Dal Verme, nel territorio piacentino, come basilare substrato del loro innesto nel territorio, recente ma non privo di successo. E anche per altri territori non mancano del tutto i punti di riferimento; basti pensare ad alcune aree di espansione dei Rossi di Parma (uomini e castelli in collina, fazione in città, possesso fondiario in alcune zone della pianura[30]).

È una linea di riflessione, questa, che coinvolge problemi di grande portata, e che da una visuale particolare porta a rileggere l'intera tematica della signoria rurale. Quali e quante, fra le infeudazioni visconteo-sforzesche, incisero realmente sugli assetti del possesso fondiario e del potere nelle campagne? Non riguardarono esse in modo esclusivo aree già in precedenza estranee all'influenza delle città e della proprietà fondiaria urbana? Sono problemi che, si diceva restano aperti; e che forse solo indagini mirate sugli archivi privati (come pure in qualche caso è stato fatto) potranno consentire di approfondire.

Note

[*] Sulla base di una rilettura dei testi letti in sede di seminario e qui editi (in alcuni casi in forma notevolmente diversa), ho ripreso e rielaborato con qualche aggiunta (soprattutto nella prima parte) quanto detto in sede di conclusione. Salvo casi particolari, non farò rinvii in nota ai singoli contributi che verrò via via citando, tutti facilmente riconoscibili in base all'argomento e al contesto.

[1] G. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo sforzesco*, in "Quaderni storici", VIII (1972), fasc. 19, pp. 57-130.

[2] *Il luogo di Mercato, il comune di Parma e i marchesi Pallavicini di Pellegrino*, in "Nuova rivista storica", LVII (1973), pp. 1-52; *La «signoria» degli Anguissola su Riva, Grazzano e Montesanto fra Tre e Quattrocento*, in "Nuova rivista storica", LVIII (1974), pp. 269-317.

[3] G. Chittolini, *Signorie rurali e feudi alla fine del medioevo*, in *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino 1981 (*Storia d'Italia* diretta da G. Galasso), pp. 589-676.

[4] *Il particolarismo signorile e feudale in Emilia fra Quattro e Cinquecento*, in *Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura*, Bari 1977, pp. 23-52.

[5] G. Chittolini, *Introduzione*, in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp. VII-XL. Il volume è completato dal saggio *Ricerche sull'ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV*, edito per la prima volta nel 1978.

[6] In questo senso è significativo la gerarchia proposta dal titolo della più recente raccolta di saggi (Milano 1996): *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI).*

[7] Su questo tema Chittolini era intervenuto sin dal 1969, con un articolo in certo senso «programmatico» – ancorché avesse veste di discussione storiografica – che prendeva spunto dalle monografie di Hyde su Padova e di Larner sulla Romagna: G. Chittolini, *Città e contado nella tarda età comunale (a proposito di* studi *recenti)*, in "Nuova rivista storica", XLII (1969), pp. 706-719.

[8] G. Tabacco, *La storia politica e sociale. Dal tramonto dell'impero alle prime formazioni di Stati regionali*, in *Storia d'Italia*, 2 (Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII), Torino 1974, t. 1, alle pp. 266-268.

[9] G. M. Varanini, *La* Curia *di Nogarole nella pianura veronese fra Tre e Quattrocento. Paesaggio, amministrazione, economia e società*, «Studi di storia medioevale e di diplomatica», IV (1979), pp. 45-263 (in particolare pp. 162-181 per gli aspetti giurisdizionali, peraltro non disgiunti dall'analisi di storia agraria e di storia sociale); Id., *Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati privati*, Verona 1980.

[10] S. Zamperetti, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Venezia 1991 (in particolare pp. 51-93). Si tratta quasi sempre di realtà signorili di antica origine; resta incontrovertibile che nel Quattrocento e Cinquecento il governo veneziano non crea *ex novo* signorie né tanto meno sviluppa una politica feudale. Qualche eccezione, che in buona sostanza conferma la regola di una politica di rispetto dello *status quo ante*, è costituita dalle concessioni ai capitani di ventura: Gentile da Leonessa, Tiberto Brandolini, Bartolomeo Colleoni, Roberto Sanseverino (a titolo di esempio menzioniamo per quest'ultimo caso uno studio recente: L. Sangiovanni, *Roberto di Sanseverino e Pandolfo Malatesta a Cittadella*, in *Palazzo pretorio*, a cura di G. Ericani, Cittadella [Padova] 2002, pp. 49-65, con edizione delle fonti, e C. Casanova, *Le due signore di Cittadella. Relazioni familiari e relazioni di potere nella seconda metà del Quattrocento*, pp. 35-48). Si tratta di vicende complessivamente modeste, ma meritevoli di un approfondimento.

[11] Cfr. rispettivamente *Uomini e feudatario nella prima metà del XVI secolo. Due cause antifeudali nel marchesato di Pellegrino*, in "Archivio storico per le province parmensi", s. IV, XXXV (1982), e *Una grande proprietà nella pianura parmense. La formazione delle "possessioni prative" dei Sanvitale di Fontanellato nel XVI secolo*, in *Agricoltura e aziende agrarie nell'Italia centro-settentrionale (secoli XVI-XIX)*, a cura di G. Coppola, Milano 1983; riediti recentemente in L. Arcangeli, *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Milano 2003.

[12] Cfr. per esempio il quadro d'insieme fornito da R. Greci, *Il castello signorile nei piccoli stati autonomi del contado parmense*, in R. Greci, M. Di Giovanni Madruzza, G. Mulazzani, *Corti del Rinascimento nella provincia di Parma*, Torino 1981, pp. 9-40, e dello stesso autore *Una proprietà laica nel Parmense nella prima metà del Quattrocento: i beni di Pietro Rossi in Basilicanova*

e Mamiano, in “Nuova rivista storica”, LXVI (1982), pp. 1-36; riediti entrambi in R. Greci, *Parma medievale. Economia e società nel Parmense dal Tre al Quattrocento*, Parma 1992.

[13] Non senza un’opportuna considerazione comparativa delle fonti concernenti altre signorie trecentesche (Bonacolsi, Scaligeri).

[14] Si veda l’ampia bibliografia citata e discussa nel saggio (sul quale, cfr. un cenno qui sotto, testo corrispondente a note 24-25).

[15] D. Andreozzi, *Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle piacentina tra XV e XVI secolo*, Milano 1993.

[16] Cfr. N. Covini, *In Lomellina nel Quattrocento*; il riferimento è al saggio (anche in questo caso anticipatore) di G. Chittolini, *I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza: motivi di contrasto tra città e contado*, in *Felix olim Lombardia. Studi di storia padana dedicati dagli allievi a Giuseppe Martini*, Milano-Alessandria 1978, riedito in Id., *Città, comunità e feudi*, cit., pp. 39-60.

[17] Covini, *in Lomellina nel Quattrocento*, testo corrispondente a nota 115.

[18] Cfr. M. Della Misericordia, *«Per non privarci de nostre raxone, li siamo stati desobedienti». Patto, giustizia e resistenza nella cultura politica delle comunità alpine nello stato di Milano (XV secolo)*, in *Suppliche,* gravamina*, lettere. Forme della comunicazione politica in Europa (secc. XV-XVIII)*, a cura di C. Nubola, A. Würgler, in corso di stampa.

[19] Il riferimento è naturalmente a O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabona*, Torino 1990.

[20] Arcangeli, *Introduzione*, in Eadem, *Gentiluomini di Lombardia*, pp. XXVI-XXVII.

[21] Solo per paradosso, credo, Claudio Donati ha sostenuto di recente che rispetto a qualche decennio fa il pendolo degli studi oscilla in direzione rovesciata, «e si studiano quasi più i feudi che non le città»: C. Donati, *Le nobiltà italiane tra Medioevo e età moderna. Aspetti e problemi*, in *L’Italia alla fine del Medioevo. I caratteri originali nel quadro europeo*, in corso di stampa. Il riferimento è alle monografie di M. Gentile, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all’inizio del Quattrocento*, Milano 2001; A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003; Andreozzi, *Nascita di un disordine*, cit.; Id., *Piacenza 1402-1545. Ipotesi di ricerca*, Piacenza 1997; M. Della Misericordia, *La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo medioevo*, Milano 2000.

[22] Già un quarto di secolo fa avevo segnalato la precoce formalizzazione dell’ente territoriale veronese (1493): Varanini, *Il distretto veronese*, pp. 151-154 («La costituzione del Territorio»). La ricerca sui corpi territoriali veneti in età moderna fu poi svolta con ben altro approfondimento, negli anni successivi, da Michael Knapton e Sergio Zamperetti: cfr. rispettivamente *Il Territorio vicentino nello Stato veneto del ‘500 e primo ‘600: nuovi equilibri politici e fiscali*, in *Dentro lo “stado italico”. Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, a cura di G. Cracco, M. Knapton, Trento 1983, pp. 33-115, e *I «sinedri dolosi». La formazione e lo sviluppo dei corpi territoriali nello stato regionale veneto tra ’500 e ’600*, in “Rivista storica italiana”, C (1987), pp. 269-320.

[23] Cfr. D. Canzian, *Vescovi, signori, castelli. Conegliano e il Cenedese nel Medioevo*, Presentazione di G.M. Varanini, Fiesole (Firenze) 2000, pp. 16-55.

[24] Cfr. la bibliografia del saggio. Per altre riflessioni sul tema cfr. P. Pirillo, *Costruzione di un contado. I Fiorentini e il loro territorio nel Basso Medioevo*, Firenze 2001, ove sostanzialmente si accetta l’interpretazione tradizionale di un comune cittadino consapevolmente orientato a marginalizzare e in prospettiva ad eliminare le signorie rurali, sia pure con qualche sfumatura di giudizio. Il volume è dedicato peraltro, prevalentemente, alle aree collinari e ai fondovalle interni, non alla montagna appenninica

[25] In *Gentiluomini di Lombardia*, a p. XIII.

[26] Mi riferisco in particolare ai *rotuli* friulani e all’esemplare indagine coordinata da P. Cammarosano, *Le campagne friulane nel tardo medioevo. Un’analisi dei registri di censi dei grandi proprietari fondiari*, a cura di P. Cammarosano, Udine 1985.

[27] Fra l’altro grazie proprio a ricerche di Chittolini; ma mi limito qui a richiamare le ricerche di L. Chiappa Mauri (ad es. quelle raccolte in *Terra e uomini nella Lombardia medievale*, Roma-Bari 1997).

[28] Per quanto siano stati in linea di massima privilegiati i secoli XII-XIII, il panorama degli studi è abbastanza ricco anche per il Tre-Quattrocento. Sembrano tuttavia prevalere ricerche orientate al paesaggio, alla contrattualistica agraria, al sistema idraulico, in una parola ad una dimensione soprattutto economica; cfr. R. Comba, A.M. Rapetti, *Italia nord-occidentale*, in *Medievistica italiana e storia agraria. Risultati e prospettive di una stagione storiografica* (Atti del convegno

di Montalcino, 12-14 dicembre 1997), a cura di A. Cortonesi, M. Montanari, Bologna 2001, pp. 101-116 (ricca bibliografia).

[29] Il riferimento è ovviamente a T. Dean, *Land and power in late medieval Ferrara. The rule of the Este 1350-1450*, Cambridge 1988 (trad. it. Modena 1990).

[30] Si cfr. il saggio di Greci citato qua sopra, alla nota 12.